


843

843-5-5

738





DELLA POTESTÀ,
E DELLA POESIA
DELLA CHIESA
TRATTATI DUE
CONTRO LE NUOVE OPINIONI
DI PIERO CIANNONE

A LUIGI GIULIO IPE
NEL
GIAN. 1854. PRESSO LA
LIBRERIA DI LUCCA



IN ROMA, MDCCCLV.
NELLA STAMPERIA DI G. L. BELLADINI
ADREANO NICCOLO, e MARCO FACCIARINI,
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



DELLA POTESTA,
E DELLA POLITIA
DELLA CHIESA

TRATTATI DUE

CONTRO LE NUOVE OPINIONI
DI PIETRO GIANNONE

DEDICATI


AL PRINCIPE
DEGLI APOSTOLI

DA

GIAN' ANTONIO BIANCHI DI LUCCA

FRATE OSSERVANTE DELL' ORDINE DE' MINORI.

TOMO III.



IN ROMA, MDCCXLV.

NELLA STAMPERIA DI PALLADE
APPRESSO NICCOLÒ, E MARCO PAGLIARINI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



DELLA POTESTÀ
E DELLA POLITICA
DELLA CHIESA

TRATTATI DUE
CONTRO LE NUOVE OPINIONI
DI PIETRO GIANNONE

AL PRINCIPALE
DEGLI APOSTOLI

DI
GIAN ANTONIO BIANCHI DI LUCCA

FRATE ORLANDO DELLA MONTAGNA, ORDINE DE' MINORI.

TOMO III



IN ROMA, MDCCXIV.

NELLA STAMPERIA DI PAOLANO
Apresso Nicolò, e Marco Paciarini.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.





PREFAZIONE.



NTICO costume di tutti coloro , che o per rea inclinazione contra l' autorità de' Ministri di Dio , o per vano disio della grazia de' Principi del secolo , o per qualunque altro malvagio fine prefero a impugnare i diritti del Sacerdozio , e la potestà della Chiesa , fu mai sempre di colorire con apparenti pretesti di zelo verso il comune riposo della Repubblica , e la tem-

porale felicità dello Stato il loro pravo disegno ; vanamente lusingandosi di unire per questa via nella loro pessima causa l' interesse de' Principi , e de' Magistrati civili , appresso i quali procurano di porre in discredito l' Ecclesiastiche persone , rappresentandole agli occhj loro coll' odiosa sembianza di perpetue insidiatrici di quella terrena possanza , che ad essi appartiene , e facendo passare per una usurpazione della potestà dell' Imperio ogni temporal vantaggio del Sacerdozio . In

questa guisa adulando il precipitoso genio dell'umana ambizione con accrescere oltre le giuste misure la potestà temporale de' Principi, e de' Regnanti, e con sfremare gli antichi, e sovrumani confini all'autorità de' Ministri del Signore, si avvifano di trovare un forte appoggio dalla mondana potenza, e una gran turba di seguaci dall'adulazione de' fraudolenti politici; e di rendere in tanto difficile, svantaggiosa, ed ingrata la difesa dell'Ecclesiastica giurisdizione, come cosa, che a costoro divisamento può mettere in queste angustie chiunque vuole opporsi alle loro false dottrine, o di non aprire interamente la verità per non offender le orecchie de' Principi Laici, o d'incorrer la loro indegnazione per non tradire la causa di Dio. Di questi mezzi pertanto, e di queste arti, essendosi proposto in animo di sconvolgere tutti i fondamenti della Ecclesiastica potestà, si è valfuto con grande ingegno *Pietro Giannone* Giurifconsulto Napoletano nella sua Storia Civile del Regno di Napoli; nella quale non per altro motivo, che di mostrare il suo mal talento verso i Cherici, e i Prelati Ecclesiastici, trattando della Politia della Chiesa, niuna altra cosa ha cercata con maggior studio, quanto di avvalorare co' suoi velenosi scritti i perfidi insegnamenti di molti Eretici Scrittori, e l'empie massime di alcuni falsi politici, per deprimere affatto la giurisdizione della Chiesa, e soggettarla in tutto all'arbitrio, e alle voglie de' Principi del secolo.

II. E quantunque costui niuna cosa in questo proposito dica, che mille volte non sia stata detta, e ridetta, cantata, e ricantata da i più sfacciati Avversarj della Cattolica Religione, e da' nemici giurati della Romana Chiesa; egli nulladimeno adorna in modo le sue fallaci dottrine, con tai colori le abbellisce, con tal arte nasconde le loro bruttezze, che sembrano ne' suoi scritti questi antichi mostri aver nuova forma, e nuovo aspetto da quel di prima acquistato, tanto più idoneo a sedurre, e ad ingannare gl'incauti leggitori, quanto meno esposto alla lor cognizione, e più acconcio a guadagnarfi il loro compiacimento.

III. Per la qual cosa chiunque con animo o da cieco errore,

re, ovvero da malvagia passione non prevenuto vorrà por mente al considerabil danno, che nell' animo degli uomini idioti recar possono i fediziosi scritti di questo Storico, conoscerà ben tosto quanto grave, e necessaria causa io imprenda a trattare nell'impugnar le costui erronee perniciose dottrine: imperocchè sebben le cose, che questo Scrittore falsamente asserisce, siccome quelle, che altre fiata da perversi uomini, e scoperti nemici della Romana Chiesa sono state scritte, si trovano da gravissimi illustri Scrittori egregiamente confutate; nulladimeno tornando egli con assai più scaltra, e fraudolente maniera a ripeterle, ne pone in necessità di far a quelle nuova resistenza, acciocchè non sembri, che tacendosi dalla nostra parte, col nostro silenzio tacitamente si approvino. Conciossiacosache, come scrisse un gran Pontefice, *l' errore, cui non si resiste, si approva; e la verità, che non si difende, rimane oppressa* (a).

IV. Quindi è, che sebbene da dotta, ed erudita penna sono state al Pubblico le false dottrine, e le manifeste empie-tadi, che contengono nell' Opera di questo Storico, accennate; ho giudicato contuttociò, che giovevol cosa io mi farei, se con efficaci prove dimostrassi la falsità, e l'empietà de' costui insegnamenti: imperocchè avendone la sperienza fatto conoscere, che cotal sorta di uomini, i quali per opporsi a i diritti della Romana Chiesa sonosi dichiarati dal partito de' suoi nemici, prendendo da questi le armi per impugnarla, hanno parimente con esso loro deposta la vergogna di sentirsi de' loro errori rimproverati; siamo ancora avvertiti, non esser bastante per confondergli il giudizio, che de i loro insegnamenti fanno i Cattolici della vera dottrina seguaci, riputandoli falsi, e malvagj: conciossiacosache tal giudizio, avvegnache molto da temersi come di grave ignominia apportatore, essi tuttavia lo si recano a pregio, e credono, che torni in vantaggio del loro nome, che le cose da essi dette sieno da' Romani Teologi come false, ed inique biasimate, e detestate. Perche io sono di avviso, che non sarà per riusci-

(a) Error, cui non resistitur, approbatur: & veritas, qua minime defensatur, opprimitur. Felix III. ad Acacium.

re inutile il mio scrivere, ove per esso mi venga fatto, non pure di render palese, come altri fece, quanto di falso, e di empio da Giannone si afferma; ma di fare in oltre conoscere, che le cose da lui o falsamente, o empientemente dette, altra forgente non riconoscono, che o una supina ignoranza, o una perversa malizia.

V. E a vero dire, comeche ad uomo veramente Cattolico facil cosa sia il conoscere o la falsità, o l'empietà de' costui sentimenti; non è però altrettanto agevole il renderne persuaso il comune del vulgo, se non gli si discuooprano gli artificj, e le fraudi, con cui questo buon Storico s'ingegna di prevenirlo, per insinuargli, senza che e' sen'avvegga, le velenose massime, che contro la Chiesa di Cristo, e contro l'autorità de' Ministri del Signore e' nella Opera sua v'è spargendo. Nella qual cosa fare, comeche a dura, e molesta impresa io mi sia accinto, bisognandomi combatter contro un'avversario fornito di grande ingegno, istruito nell'arte di ben parlare, e copioso di artificj popolari per ingannar l' incauta plebe; e convenendomi discutere una materia non tanto difficile, quanto pericolosa a trattarsi, hanno mi tuttavia somministrato forza, e coraggio per incontrar queste difficultadi il desiderio di giovare al mio prossimo, e l'amore della verità. Sebbene ho ancora giusta cagione di persuadermi, che a' Principi del secolo non possa il mio disegno spiacere, ove si degnino considerare, che io impugnando un uomo, il quale con adulare sfacciatamente la loro possanza procura alienare essi, e i loro sudditi dall'ossequio dovuto alla Chiesa, miro alla conservazione non solo del lor privato riposo, ma anche alla pubblica quiete, e salute del loro Imperio: imperocche siccome è cosa certa, che non può la Religione nella sua purità conservarsi perduta la riverenza a' Sacerdoti, e a' Ministri, che a lei soprantendono, e che tolto il vincolo di questo ossequio, che stringe i popoli nell'unione di una sola credenza, si apre un largo campo all'eresia di scorrere impunemente per ogni luogo, e di ravvolgere gli uomini in mille sediziosi, e strabocchevoli errori; così è manifesto, che non può tranquillo conservarsi lo Stato

civile

civile della Repubblica , ove per opera di malvagj uomini si perturbi la pace della Chiesa , e si tolga la riverenza alla Religione , e a' suoi Ministri . Alla qual cosa mirando il Pontefice San Celestino , così a Teodosio Augusto scrisse : *Si fa per la salvezza del tuo Imperio tutto ciò, che altri si affatica di fare per la quiete della Chiesa , e per riverenza della santa Religione (a)* .

VI. Avendo adunque la temporale felicità dell' Imperio , e la pubblica salute dello Stato civile una gran dipendenza dall'ossequio de' popoli verso la Religione , e dipendendo quest' ossequio dalla stima , e dalla riverenza inverso il Sacerdozio , che le religiose cose amministra ; molta ragione ho io di credere , che io sia per servire alla comune utilità de' Principi temporali , difendendo il Sacerdozio dagli audaci insulti di un uomo profano , il quale avendo riposto ogni suo studio nel torre il credito , e la venerazione a' Ministri di Dio , non ha mancato dal canto suo di istillare nel seno della plebe fedele il dispregio della Religione Romana , e di eccitare per questa via gli spiriti sediziosi alle civili rivolte , distruggendo colla sua dottrina le fondamenta di quell' Imperio , che ei crede stabilire sulla rovina del Sacerdozio .

VII. Ma molto più ancora la Religione , e la pietà de' Cattolici Principi mi fanno sperare , che saranno da essi approvati e la mia opera , e il mio consiglio ; sì perche io mi sforzerò di vendicare l' enorme insulto , che fa questo Scrittore alla Maestà de' Sovrani Cristiani , insidiando occultamente alla loro gloria , e alla loro religiosità , in attribuendo a' medesimi una possanza , che essi non possono arrogare a se stessi senza rinunciare alle massime di quella Religione , che eglino non solo hanno solennemente professata per lo Battesimo , ma ancora son pronti a conservare a costo di qualsivisa temporale discapito ; sì anche perche , quanto per me far si possa , procurerò d' insinuare la riverenza alla loro potestà , insegnando a i sudditi

(a) *Pro tui enim imperii salute geritur ,] nis reverentia laboratur . Cœlest. epist. ad
quod pro quiete Ecclesie , vel sancte Religio-] Theodos.*

diti l'ubbidienza, che debbono in vigore della nostra santa Religione prestare a i loro Sovrani, e riguardando sempre con rispetto quella spada, che per alto consiglio della divina provvidenza è stata collocata nelle mani de' Principi della terra acciocche sia di laude a i buoni, e di terrore a i malvagj.

VIII. Conoscerassi ancora, siccome io spero, che non alcun privato interesse, ma il solo amore della verità mi è guida in quest' Opera, quando vedrassi, che io difendo in maniera la giurisdizione, e la potestà della Chiesa, che per niuna via la perdono agli abusi, che di loro potere, e di loro autorità possono far gli Ecclesiastici, di qualunque grado eglino sieno: imperocche io solamente venero in essi ciò, che hanno da Dio, e sostengo quelle ragioni, che in loro derivano dalla divina disposizione di Cristo nostro Signore. E ben sarebbe desiderabile, che essi menassero vita corrispondente alla dignità del loro carattere, e che la loro autorità ricevesse un sensibile appoggio dall' esempio commendabile de' loro costumi; ma tuttavia i loro disordini non tolgono il vigore alla lor potestà, nè la lor vita lodevole basta a tenere in freno gli spiriti sediziosi: imperocche in tempo ancora, che è stata la Chiesa da santissimi, e zelantissimi Pastori governata, non sono mancati uomini malvagj, che hanno accese fiamme d' implacabili discordie tra il Sacerdozio, e l' Imperio. Onde è, che di queste gare sovente accadute, molto ingiuriosamente se ne ascrive l'origine all' ambizione degli Ecclesiastici, quando tutta la colpa dovrebbe attribuirsi a i turbolenti consigli d' uomini d' inquieto ingegno, i quali si vagliono della grazia de' Principi per impegnarli ne i trasporti delle proprie loro private passioni.

IX. Esposte le ragioni, che mi hanno mosso a scrivere, e dichiarato il fine, che io mi sono proposto, convien ora, che io renda ragione al Pubblico dell' ordine, che ho tenuto in quest' Opera. Primieramente avendo Giannone scritta la sua Storia, o, per meglio dire, le sue imposture contra la Chiesa nel nostro vulgare Italiano, onde più facilmente possono spargerli tra la gente idiota della nostra Italia i suoi errori, e for-

se anche tra persone straniere vaghe del nostro linguaggio , ho stimato ragionevol cosa , ed opportuna al mio fine lo scriver nella stessa favella questa mia confutazione , avvegnache in ciò fare , molte difficoltà mi sia bisognato incontrare: imperocche dovendo trattar minutamente molte quistioni intorno a i dommi della nostra santa Religione , e molti punti di Ecclesiastica erudizione , non ho trovate nel nostro idioma Italiano quelle proprie , e forti espressioni , che dalla lingua latina , per lo antico uso di scrivere in essa così fatte materie , ne vengono abbondantemente somministrate . E certamente non può negarsi , che la perpetua consuetudine di scriver latinamente le controversie , che accadono così intorno alla Religione , come circa le regole , e i Canoni Ecclesiastici , e altre somiglianti materie , abbia trovate maniere proprie , ed efficaci per la spiegazione di tali cose ; le quali maniere , avvegnache appajono barbare alcuna volta rispetto agli Scrittori Gentili della purissima latinità , sono tuttavia le sole , cui l'uso ha dato forza per dichiarare con certo tal decoro le sagre , e le religiose cose , e per ingenerare in nostra mente una certa immagine di riverenza verso le medesime . Laddove nella nostra vulgar lingua , comeche molto acconcia sia alle facultadi istoriche , poetiche , ed oratorie , e ad ogni altra scientifica narrazione ; sembra nulladimeno , che scemisi il pregio , e si avviliisca in un certo modo la Maestà della Religione , e de' sagri dommi di essa , e si rendano troppo al vulgo famigliari spogliati della loro decenza .

X. Da queste difficoltà però si è spedito facilmente Giannone : poiche non avendo scritto , che per ingannare , non ha recate se non cose apparenti , tessendo la sua narrazione di equivoci , e di fallaci argomenti ; come un vestito appunto adorno di false gemme , che ha tutto il suo pregio nell'apparenza , e tutto il suo valore nell'inganno . Ma per lo contrario essendo a me convenuto esaminar le cose , che io tratto , con rigore teologico , ridurle ai loro veri principj , collocarle nelle loro proprie sedie , dichiarare le loro ambiguitadi , e considerare il loro peso ; sono stato costretto a camminare per
asprì

aspri spinosi sentieri , e poco felicemente spiegabili nel nostro vulgar sermone . Quindi per serbare in un tempo il decoro alle materie da me sposte , e non rendere oscura , e noiosa la mia narrazione , mi è convenuto distendermi più di quello , che mi saria stato di mestieri s' io avessi scritto in latino , e abbandonare alcune fiato ne i vocaboli , e nelle maniere la limpidezza della Toscana favella ; valendomi di termini , e di frasi ricevute più dall' uso del vulgo , che dal consenso degli Scrittori Toscani , che si chiamano del buon secolo , dove ho giudicato , che la delicatezza dello scrivere poteva recar pregiudizio all' intelligenza chiara , e sincera del sentimento .

XI. A queste un' altra difficoltà mi si è aggiunta : poscia che essendo stato , come io ho detto , il mio pensiero di scrivere per disingannar gli uomini idioti , e non bene informati delle cose Ecclesiastiche , ed essendomi bisognato recar molte testimonianze di antichi , e moderni Scrittori Greci , e Latini , sagri , e profani , per non fare una tessitura mescolata d' ogni sorta di linguaggio , atta piuttosto a generar confusione , e oscurità , che a recar chiarezza alla scrittura , ho tradotti in lingua Italiana i testi greci , e latini ; nella interpretazione de' quali non poco mi è convenuto affaticarmi , sì per rendere il senso vero , e legittimo di essi , come per non renderlo in suono barbaro , e stucchevole . Ma nulladimeno , per soddisfazione ancora delle persone intelligenti , e per giustificazione di me medesimo , delle traduzioni da me fatte ne ho addotti in fine delle pagine ove occorrono i testi ne i proprj loro idiomi della greca , e della latina favella , acciocche se mai avessi io errato nell' interpretargli , possa l' intelligente Lettore da se stesso correggere il mio fallo , bramando sopra ogni cosa di far conoscere , che io cammino sinceramente , e con fedeltà nelle cose , che scrivo contra Giannone .

XII. Per questa stessa cagione non ho voluto ridurre ad articoli , o a proposizioni gli errori contenuti nell' Opera di costui , distaccando dal testo le sue parole , e i suoi sensi ; avendo osservato , che cotal sorta d' impugnatione non è riuscita
alcune

alcune fiato troppo felice, siccome quella, che lascia luogo, e pretesto agli Scrittori impugnati di querelarsi, che sieno stati loro imposti falsi sentimenti, e che sieno state male intese le loro parole per la separazione dall'intero contesto. Onde per torre al mio Avversario questo colore, e acciocche sappia, che io vo' proceder con lui con buona fede, nè vo' nascondere alcuna cosa di bene, che ei possa dirsi, nè spogliarlo delle difese, che ei mai potesse pretendere di voler fare a se medesimo cogli stessi suoi scritti, ho risoluto recar distesamente, e interamente tutto il suo testo senza lasciarne una parola. Per la qual cosa non ho potuto nella disposizione delle materie altro ordine seguire, se non quello, che egli ha tenuto.

XIII. Ma poiche non basta al mio intento l'impugnar le costui erronee opinioni intorno alla politica della Chiesa, ma è molto più necessario, che io metta in chiaro i principj, i fondamenti, e le cagioni di questa politica, e sponga le sue prerogative, le sue qualità, le sue ragioni; perciò molte quistioni ho lungamente difaminate, che non sono state tocche da costui, ma necessarie però all'intelligenza delle conchiusioni, che io di mano in mano deduco contra i suoi falsi principj.

XIV. E posciache molto conferisce ancora ad acquistar seguaci alle cattive dottrine il credito dell'Autore, che le diffamina, ed essendosi di molto Giannone affaticato di procacciarsi questa stima con spargere i suoi libri di varie erudizioni così sagre, come profane, ho risoluto ancor io di non mancare a questa opposizione, e di combatterlo ancora per questa banda, manifestando le sue inavvertenze, il suo corto discernimento, e la sua poca perizia nelle erudizioni, di cui fa pompa. Ma questo però solamente in que' luoghi, ove ei o dirittamente, o indirittamente ragiona delle cose Ecclesiastiche: poiche in quella parte, ove ei parla delle cose civili dell'Imperio, o della sua Patria, io non voglio aver seco briga, e contesa; nè contrastargli quella gloria, di cui con tanto ardore mostra di andare in traccia.

XV. Così ancora poiche questo Scrittore non pago di prendersela

dersela contra le divine ragioni del Sacerdozio , e della Chiesa , per la connessione , che queste hanno colla nostra santissima Religione , prende ancora di mira i dommi di essa , e si lascia trasportare dal soverchio suo ardore a manifeste empietadi , sono stato contra mia voglia quasi a forza tirato a rispondergli con qualche sorta d'acerbità , e di amarezza : nel che fare mi son proposto solamente per fine l'utilità de' Lettori , acciocche concepiscano orrore , e detestazione agli empj sentimenti di costui dalle maniere aspre , e pungenti , con cui li riprendo . Avendo in ciò seguita la scorta de' nostri Maggiori , santissimi Padri , i quali avvegnache moderatissimi , non risparagnarono tuttavia alcun genere di vemente acerbo rimprovero quando ebbero a rispondere in difesa della Religione contro coloro , che la attaccavano nelle sue massime . Nè fu mai biasimevole in alcuno quel giusto risentimento , che nasce dall' amore della verità , e dal desiderio che sia conosciuto , e detestato l' errore .

XVI. Del rimanente , per quanto mi è stato possibile , ho procurato con ogni studio di osservar le leggi della Cristiana carità : e tanto mi son tenuto lontano dall' accagionar quest' uomo di alcuna colpa , che ei non abbia commessa ne' suoi libri , o imporgli alcuna falsità , che più tosto , dove non ho potuto ricoprire i suoi manifesti errori , ho cercato di scusar la sua intenzione ; e anzi che riputarlo empio , e malvagio , ho voluto crederlo ignorante , e ingannato . Perciò mi protesto , che io non ho contro lui livore , o odio alcuno : e siccome sommamente abborrisco , e detesto le sue erronee dottrine , così altrettanto desidero il suo ravvedimento .

XVII. Quindi è , che per le tanto atroci contumelie , che egli non fa mai fine di vomitare contra tutti gli Ordini de' Claustrali , non mi vedrà per niuna fiata commosso , o alterato : imperciocche indegna cosa io reputo non pure di uomo Cristiano , ma semplicemente onesto , e nato libero , l' appigliarsi a questa meschina difesa , e rispondere alle ingiurie con ingiurie . Anzi io sono di avviso , che non avrei potuto far tanto male a
Gian-

Giannone, se io di lui mi fossi voluto vendicare , quanto egli ne fa a se stesso con lavarsi in questa guisa la bocca de' servi del Signore , e con strapazzare in sì sconcia maniera la loro fama, e la loro riputazione .

XVIII. Averei ancora l' istesso tenore serbato nell' impugnazione delle sue false dottrine, trattandolo con piacevoli, e non risentite maniere, se, oltre le ragioni sopraddette, che annomi a scrivere contro costui con qualche ardenza obbligato, la controversia, che ho seco, mi avesse dato luogo ad usar modi piacevoli, e umani . E certamente, se io con Giannone contesa avessi di materia indifferente, o semplicemente letteraria, debito mio sarebbe l' astenermi da ogni amaro riprendimento nell' impugnarlo ; ma avendo controversia con lui sopra cosa toccante la Religione, il non mostrar risentimento contro i suoi errori sarebbe appunto un far credere o che questi non fossero così, come sono, alla pubblica causa dannosi, o che io per essa poco, o niuno affetto nudrissi, mirandola come qualunque altra cosa indifferente, e di mera opinione .

XIX. Non per altra ragione cred' io, che abbian' oggi preso tanto piede dentro i confini della Cattolica Chiesa quelle novità, che tendono a distruggere l' antica tradizione della Chiesa Romana intorno alle prerogative del Cristiano Sacerdozio, se non perche gli Autori, che le introdussero, furon da i loro oppositori troppo cortesemente trattati ; i quali non curando di severamente riprendergli, e di mettere in orrore, e in detestazione i loro novelli trovamenti, hanno lasciato luogo di credere, che questi se non ne scoprivano interamente la verità, ponevano almeno in dubbio l' antica nostra credenza . E quindi di mano in mano (siccome avviene, che l' umana curiosità fa, che gli uomini facilmente alle cose nuove si attacchino) le coloro opinioni, che ne' secoli men curiosi sarebbero state con abominazioni rigettate, si son ricevute con plauso, ad essi hanno guadagnato il vantaggioso nome di uomini eruditi, con cui ora si conciliano riverenza, e fanno spavento a chiunque volesse sentir diversamente da loro .

XX. Or quantunque Giannone per dar credito alle sue false dottrine abbia affardellate ne' suoi scritti molte invenzioni di questi critici intemperanti , e scuopritori di nuovi Mondi , lusingandosi in questa guisa di mettere al coperto i suoi errori , e rendergli plausibili colla loro vana erudizione ; non mi sono io non per tanto rimasto dall' impugnarlo in questa parte , e , dove è bisognato , dal far anche conoscere del tutto insufficienti le nuove scoperte de' suoi Maestri , poco curandomi d' incontrare il biasimo di quegli eruditi , cui basta per esser tali l' affermar cose nuove , e contrarie a quelle , che i nostri Maggiori han creduto .

XXI. Nè già quì mio intendimento è riprovare ogni critica , ed ogni erudizione nelle sagre , e religiose cose ; ma quella critica solamente io biasimo , che per vaghezza di novità sopra leggerissime congetture fondata si avvanza arditamente ad opporsi al comun sentimento de' nostri antichi : e quella erudizione io condanno , che più serve alla curiosità , che alla verità ; e più vale a distruggere , che a confermar quella pia credenza , che sulla prescrizione de' secoli viene appoggiata . Del rimanente l' una , e l' altra cosa , quando sieno ben usate , e da purgato discernimento procedano , necessarie io reputo al trattamento delle materie Ecclesiastiche . Quest' uso però non può mai lodevolmente farsi se non da coloro , che cercano illustrar la verità , non procacciar fama a se stessi colla novità ; onde scrisse San Clemente Alessandrino : *Io stimo , che colui utilmente , e ben erudito sia , il quale tutte le cose alla verità riferisce (a)* .

XXII. Ma poiche alle dottrine utilmente stabilite da' nostri antichi , e sodamente confermate dalla pia credenza de' secoli antecedenti nulla sovente può di nuovo aggiugnerli ; perciò spesse fiate è accaduto , e più che mai a' nostri dì veggiamo addivenire , che uomini di ambizioso ingegno per acquistar credito di eruditi si sono dati , e dannosi a negare , e ad impu-

[a] *Eum bene , & utiliter eruditum existimo , qui omnia refert ad veritatem* . Clemens Alexandrin. lib. 1. Stromat.

impugnar le cose antiche co' loro novelli ritrovamenti , a guisa appunto di que' Filosofi nominati da Lattanzio , i quali poiche niente poteano di nuovo ritrovare , essendo già dette , e ritrovate tutte le cose , vollero più tosto contro la verità negar quello , in cui tutti coloro , che li precederono , senza ambiguità consentirono &c. (a) . E questa somigliante non ragione , ma furia , dice il gran Gersone sul rapporto di Lattanzio , rapì una volta molti a disseminare eresie . Dipoi spinse altri a disaminare , e ricercar cose inutili , allettando sotto sembianza di sottigliezza , e di novità , mentre videro , che essi non sapeano alcuna cosa di nuovo aggiungere alle già ritrovate dottrine utili , e sode , se non ficcavano nelle orecchie di alcuni , a stuzzicare il loro prurito , cose insolite , e nuove (b) .

XXIII. Ma tuttavia , per non sò qual disavventura de' nostri tempi , veggiamo oggidì più che mai aver preso posto non solo tra' nemici della Romana Chiesa , ma ancora infrà molti , che di viver sotto di lei professano , ciò , che nella sua età deplorava il Santo Vescovo di Nazianzo con queste parole : *La vanità della dottrina , e della erudizione ha acquistato nome ; e , ciò , che il libro degli Atti Apostolici , narra degli Ateniesi , a nessuna altra cosa attendiamo se non a dire , o ad udire qualche novità . O qual Geremia piangerà la nostra caligine , e la nostra confusione ?* (c) E , a vero dire , per acquistarsi oggi fama di erudito basta saper negare , o almeno metter in dubbio alcune di quelle cose , che per lo spazio di molti secoli da

(a) Qui nihil novi poterant reperire , omnibus jam dictis , & inventis , maluerunt contra veritatem id negare , in quo priores universi sine ambiguitate consenserant . Lactant. lib. de ira Dei .

(b) Hac similis non ratio , sed furia , multos olim ad haereses seminandas rapuit . Post modum alios ad scrutandas scrutationes olim inutiles , specie subtilitatis , & novitatis allicientes , impulit , dum viderunt nescire se quicquam novum addere jam inventis doctrinis utilibus , & solidis , nisi

nova quadam , & insolita prurientibus quorundam auribus scalpendis ingererent . Joannes Gerson lecti . 2. considerat . 7. quart. part. Oper. edit. Parisiens. 1606 .

(c) Nugacitas doctrinae , & eruditionis nomen tuhr : quodque Athorum liber de Atheniensibus narrat , ad nihil aliud vacamus , quam ut novi aliquid dicamus , aut audiamus . O quis Jeremias confusionem nostram , caliginemque deplorabit ? Nazianzenus in encomio Athanasii .

da uomini insigni per pietà e per dottrina sono state a noi tramandate . La novità si rende subito strepitosa , e vien ricevuta con plauso da una gran turba di Saccentelli divenuti Teologi colla lettura di tre quinterni , e coll' applicazione di quattro giorni ; e coloro che la ritrovarono , o da altrui la ricopiarono , col carattere di uomini chiarissimi nella Repubblica di cotesti Letterati vengono divisati . In somma tutto lo studio della moderna erudizione consiste per lo più in distruggere l'antica nostra credenza intorno alle sagre , e religiose materie: in condannare all' ignominia , e alle risa del volgo , senza conoscimento di causa , e senza neppur sapere qual generazione d' erba , o di pianta la Scolastica sia , tutta l' immensa classe degli Scolastici , che per lo corso di sei secoli fiorirono nella Chiesa : nel reputare da men che uomini i Baronj , i Petavj , e tanti altri insigni Scrittori , che con gloriosi sudori la Chiesa , ed i suoi dommi illustrarono : nel rifiutare con nausea la prescrizione di molti secoli ; e sedendo a scranno con severo sopracciglio pronunciar favolosi que' monumenti , che li Scrittori di nove , o dieci secoli addietro ne lasciarono intorno a quelle prerogative del Sacerdozio , le quali noi presentemente in esso riconosciamo . E può anche riputarsi una grande indulgenza di questi eruditi , che gli Autori più santi , e più accreditati di quell' età non riportino dal loro inesorabil Tribunale l' ignominiosa sentenza di solenni impostori , contentandosi di spacciarli per uomini semplici , e credenzoni .

XXIV. Or chi può dubitare , che non possa un dì grave danno succedere a i fedeli , e alla Chiesa da questa vana curiosità erudizione? La quale certamente se più oltre trascorrer si lascia , giugnerà in fine a porre in canzone la nostra santa Religione , in quella guisa , che oggimai trà gli eretici vedesi praticato ; i cui recenti Scrittori , che delle cose Ecclesiastiche hanno preso a trattare , si sono dati licenza di mettere in dubbio i fondamenti , e i primi principj della Cristiana credenza : onde hanno somministrati ad uomini sensati giusta cagione di credere , che essi di nessuna Religione seguaci sieno . Benche ciò
non

non debba degli eretici recar meraviglia , le cui Sette , siccome quelle , che fondate sono sulla novità , conviene , che di mano in mano si avvanzino a contraddire all' antichità , da cui sono convinte , e s' inoltrino di passo in passo ad impugnare i fondamenti , e i principj della Cristiana Religione , trovando in tutti una stessa ragione di prescrizione , che le distrugge .

XXV. Di tutto questo ho io giudicato necessaria cosa prevenire i Lettori , acciocche non si ammirino se io impugnando Giannone mi opporrò talvolta ad alcuna novità approvata dal consenso di coloro , che eruditi sogliono esser chiamati dagli ingegni vaghi di cose nuove . Nel che fare , quando altro ottenere non mi sia conceduto , facendo argine giusta mia possa a questo precipitoso torrente di novitadi , mostrerò certamente un religioso zelo verso la Chiesa : imperocche , come avvedutamente lascio scritto nel suo divin Commonitorio Vincenzo Monaco di Lerino , *non è cosa nuova , ma questo costume ebbe mai sempre nella Chiesa vigore , che ciascuno quanto più religioso fosse , tanto più prontamente si opponesse a' novelli ritrovamenti (a)* .



I M-

(a) *Neque hoc sanè novum , siquidem* | *lis adinventionibus contraheret . Vincentius*
mos iste semper in Ecclesia viguit , ut quò | *Lirinen. Commonit. cap. 25.*
quisque foret religiosior , eò promptius novel-

IMPRIMATUR

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii
Apostolici.

F. M. de Rubcis Archiep. Tarsen. Vicegerens.

IMPRIMATUR.

Fr. Aloysius Nicolaus Ridolfi Ordinis Præd. Sacri Palatii
Apost. Magister.

I N D I C E

DE' CAPI, E DE' PARAGRAFI.

LIBRO PRIMO,

I *N cui si tratta dell' origine , e de' fondamenti dell' Ecclesiastica politica .* I. pag.

CAPO PRIMO.

D *Ella potestà della Chiesa nella sua origine , e nella sua amministrazione .* 4.

§. I. *Dell' origine delle due potestadi del Sacerdozio , e dell' Imperio .* ivi.

§. II. *Se nella falsa Religion de' Gentili fosse conosciuta la distinzione tra la potestà del Sacerdozio , e la potestà dell' Imperio .* 13.

§. III. *Se la Religione Cristiana riguardi ancora la conservazion dello Stato come fine secondario ; e se il Sacerdozio tra noi abbia potestà sopra le cose temporali .* 26.

§. IV. *In qual modo le potestà spirituale , e temporale , del Sacerdozio , e dell' Imperio possono aver corrispondenza , ed esser concordi tra loro .* 37.

§. V. *In quai casi , e in qual modo possano la potestà temporale opporsi alla spirituale , e la spirituale alla temporale .* 42.

§. VI. *Se le potestà temporale , e spirituale abbiano infra loro alcun ordine di subordinazione , e di dipendenza .* 45.

§. VII. *Se la Chiesa , e le persone Ecclesiastiche , che hanno potere spirituale , sieno soggette nelle temporali cose alla potestà de' Principi laici , e de' Magistrati civili .* 54.

§. VIII. *Se i Prelati della Chiesa si distinguano dai Principi del secolo perche quelli hanno semplice amministrazione di governo , e questi hanno Signoria , e dominazione .* 77.

Tom. III.

C

§. IX.

- §. IX. *In qual modo sia stata commessa da Dio a' Prelati della Chiesa la potestà Ecclesiastica .* 89.
- §. X. *Se la potestà temporale sia passata ne' Principi in proprietà .* 93.
- §. XI. *Se nel Re conceduto da Dio al Popolo Ebreo seguisse il cambiamento della potestà per ufficio , e per amministrazione in quella di proprietà , e per diritto di Signoria .* 101.
- §. XII. *Delle buone dottrine , che Giannone ne mescola colle cattive .* 109.

C A P O II.

- D** *Ella Politia Ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente .* 116.
- §. I. *Se ne' primi tre secoli della Cristiana Religione si possa ravvisar con fermezza l' esterior politia della Chiesa .* 116.
- §. II. *De i tre primi seggj Patriarcali fondati dal Principe degli Apostoli San Pietro .* 120.
- §. III. *Dell' antica giurisdizione del Vescovo Alessandrino sopra le Provincie d' Egitto prima del Concilio Niceno; e del falso racconto dell' Autore delle Origini Alessandrine sopra l' istituzion di S. Marco intorno all' elezione , e all' ordinazione del Vescovo Alessandrino .* 122.
- §. IV. *Della istituzione , e del diritto de' Metropolitanì ne' primi tre secoli della Cristiana Religione .* 131.
- §. V. *Dei Concilj tenuti ne' primi tre secoli sotto la presidenza de' Metropolitanì .* 139.
- §. VI. *Del diverso grado di potestà lasciata da Cristo a' suoi Vicarj in terra per governo della sua Chiesa .* 147.
- §. VII. *Della divina istituzione de' Vescovi , e della loro maggioranza sopra i semplici Preti .* 150.
- §. VIII.

- §. VIII. Dell' abuso , che fa Giannone cogl' eretici della sentenza di S. Girolamo intorno all' istituzione de' Vescovi , e alla loro maggioranza sopra i Preti ; e de' Vescovi istituiti nelle Chiese prima dello scisma tra i fedeli di Corinto . 155.
- §. IX. Della vera intelligenza della sentenza di San Girolamo . 163.
- §. X. Della sentenza di Ugone Grozio seguita da Giannone intorno alla maggioranza de' Vescovi sopra i Preti , non dissimile da quella di Giovanni Calvino . 171.
- §. XI. Se il grado de' Vescovi sia maggiore di quello de' Preti per divina , ovvero per Ecclesiastica disposizione . 175.
- §. XII. Se i Vescovi per diritto divino sieno necessarj alla Chiesa , e ad essa appartengano essenzialmente . 182.
- §. XIII. Del testimonio di Sant' Ignazio Martire sopra la necessità de' Vescovi ; e della sincerità delle lettere di questo Santo , nelle quali si trova questa testimonianza . 184.
- §. XIV. Se le Chiese d' Egitto ne' primi tempi fossero governate da' soli Preti . 189.
- §. XV. Dell' origine della Chiesa di Etiopia , e del suo reggimento Vescovale . 191.
- §. XVI. Delle altre testimonianze degli antichi sopra la necessità de' Vescovi . 197.
- §. XVII. Del diritto de' Vescovi di soprantendere alla Chiesa , e al Presbiterio , fondato sulla divina istituzione . 203.
- §. XVIII. Del costume narrato da San Girolamo della Chiesa Alessandrina , che i Preti eleggevano uno del lor numero , e collocatolo in grado più alto lo chiamavan Vescovo . 209.
- §. XIX. Se i Preti Alessandrini fossero Vescovi , o Corevescovi ; e se i Corevescovi avessero ordinazion Vescovale . 219.
- §. XX.

- §. XX. *Quando cominciarono i Vescovi ad esser costituiti nelle Chiese ; e se alcune di esse fossero lasciate al governo de' soli Preti .* 227.
- §. XXI. *Quali fossero le parti del Presbiterato nel governo delle Chiese .* 235.
- §. XXII. *Se la politia della Chiesa intorno alla soprantendenza de' Vescovi , e loro superiorità a' Preti sia stata introdotta a esempio de' Gentili .* 237.
- §. XXIII. *Se le Chiese fondate dagli Apostoli fossero immagini delle Sinagoge , e istituite a loro imitazione .* 242.

C A P O III.

D *ella politia Ecclesiastica de' tre primi secoli in Occidente , ed in queste nostre Regioni .* 250.

- §. I. *Come cominciasse a diffeminarsi la Religion Cristiana , e ad istituirsi i Vescovi in queste nostre parti di Occidente .* 251.
- §. II. *Della venuta di San Pietro a Roma , e degli anni del suo Pontificato nella Cattedra Romana .* 255.
- §. III. *Dell' occasione , che si presentò a San Pietro di venire la prima volta a Roma , e dell' Ospizio , che ivi trovò .* 268.
- §. IV. *Come si possano accordare i venticinque anni della Cattedra Romana di S. Pietro co' viaggi di lui narrati nella sagra Storia .* 271.
- §. V. *Delle Chiese fondate da San Pietro nelle Provincie Occidentali , e particolarmente in quelle , che compongono il Regno di Napoli .* 273.
- §. VI. *Della successione di Clemente a Cleto nel Pontificato Romano .* 277.
- §. VII. *Se sia necessario all' Ecclesiastica politia lo stabilimento della Sede Romana di San Pietro .* 284.

§. VIII.

- §. VIII. *Della successione de' Vescovi di Napoli.* 289.
- §. IX. *Se le persecuzioni, da cui fu travagliata la Chiesa ne' primi tre secoli, impedissero lo stato della sua esterior polita.* 292.
- §. X. *Del rescritto di Trajano a Plinio sopra i Cristiani, che erano accusati, e convinti della professione Cristiana.* 297.
- §. XI. *Delle prerogative della Chiesa Romana, e della sovranità del Romano Pontefice sopra tutti i Vescovi della Chiesa universale, conosciute ne' primi tre secoli della Cristiana Religione.* 303.
- §. XII. *Del sentimento di San Cipriano intorno al Primato, e alla suprema autorità del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa.* 310.
- §. XIII. *Delle false sposizioni, che danno gli eretici alla sentenza di San Cipriano intorno all' origine dell' unità della Chiesa fondata in San Pietro.* 316.
- §. XIV. *Di ciò, che scrisse San Cipriano nell' ardore della contesa contra San Stefano Papa.* 323.
- §. XV. *Delle testimonianze di altri Padri del terzo secolo sopra le prerogative della Chiesa Romana.* 329.
- §. XVI. *Dello scisma di Novaziano contra S. Cornelio, nel quale si rende chiaro il Principato del Vescovo Rom. sopra la Chiesa universale.* 333.
- §. XVII. *Dell' anno, e del luogo del Martirio di San Cornelio; e degli Imperadori, sotto i quali fu martirizzato.* 343.
- §. XVIII. *Di altri monumenti de' tre primi secoli, che comprovano la sovranità del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa.* 351.
- §. XIX. *In qual modo la Cristiana Religione alterasse lo stato civile, e politico dell' Imperio.* 353.
- §. XX. *Qual fosse la Religione pubblicamente professata in Napoli ne' tempi di Onorio, e di Arcadio Cristiani Imperadori.* 356.

C A P O I V.

- D**ella Gerarchia, de' Sinodi, e de' regolamenti Ecclesiastici ne' primi tre secoli. 360.
- §. I. De i gradi, ovvero ordini Ecclesiastici inferiori al Diaconato conosciuti ne i primi tre secoli. ivi.
- §. II. Delle varie sorti di lettere, colle quali si trattavano gli affari Ecclesiastici, e si manteneva la comunione delle Chiese ne' primi tre secoli. 365.
- §. III. Del ricorso, che faceano tutte le Chiese ne' primi secoli alla Chiesa Romana per risolver gli affari della Religione. 373.
- §. IV. Delle legazioni alla Sede Apostolica ne' primi tre secoli. 377.
- §. V. Delle lettere di comunione del Romano Pontefice, colle quali ne' primi secoli si conservava l' unita tra la Chiesa, e tra' Fedeli. 386.
- §. VI. Della dignità, e autorità del Clero, e Presbiterio Romano, cui è succeduto il Collegio de' Cardinali, conosciuta, e venerata ne' primi tre secoli. 391.
- §. VII. Delle lettere circolari de' Romani Pontefici spedite a diverse Chiese, e della cura universale, che essi aveano di tutti i fedeli. 395.
- §. VIII. Delle pistole decretali de' Romani Pontefici, che fiorirono ne' primi tre secoli. 397.
- §. IX. De' Sinodi tenuti ne' primi tre secoli della Chiesa. 400.
- §. X. De i primi regolamenti della Chiesa nel principio, e nel proseguimento di essa. 404.
- §. XI. Della potestà della Chiesa di stabilir regole, e canoni contrarj alle leggi civili del secolo. 408.
- §. XII.

- §. XII. *Se i regolamenti Ecclesiastici ne' primi tre secoli apportarono alterazione alle leggi civili dell' Imperio .* 419.

C A P O V.

D *Ella conoscenza della Chiesa ne' primi secoli .* 423.

- §. I. *Della forma del giudizio praticata dalla Chiesa ne' primi secoli intorno a' delitti così pubblici , come segreti , riguardanti la Religione , o il costume .* ivi .

- §. II. *Se al Magistrato de' Censori nella Repubblica popolare di Roma fosse annessa giurisdizione ; e se le censure Ecclesiastiche sieno simili alle note censorie , e contengano atto di vera giurisdizione .* 435.

- §. III. *Che cosa importi il nome di Vescovo appropriato a i Prelati della Chiesa .* 447.

- §. IV. *Della conoscenza , che avevano i Vescovi ne' primi tre secoli sopra le cause , e le controversie temporali de' Laici fedeli .* 452.

- §. V. *Come cominciarono a separarsi le conoscenze sopra i Cherici , e sopra i Laici fedeli nelle cause temporali ; e come ritenuto il giudizio sopra le differenze de' Cherici lasciarono i Prelati della Chiesa a' Principi fedeli del secolo il conoscimento nelle cause de' Laici Cristiani .* 459.

- §. VI. *Sopra quali occorrenze giudicasse la Chiesa ne' primieri tempi ; e se a lei appartenesse vera giurisdizione , e potestà costringitiva .* 465.

C A P O VI.

D *Ell' elezione de' Ministri Ecclesiastici ne' primi tre secoli .* 477.

- §. I. *Della disposizione del diritto Canonico intorno all' elezione de' Ministri della Chiesa .* ivi .

- §. II. *A quali persone appartenga per divina ragione l' elezione de' sagri Ministri della Chiesa .* 483.

- §. III. *Quali parti avessero ne' primi tre secoli i Laici , e la Plebe fedele nell' elezione de' sagri Ministri .* 487.
- §. IV. *Se fosse necessario il concorso della Plebe nell' elezione de' Ministri ; e se i suffragj di quella fossero elettivi .* 490.
- §. V. *Degli errori di Giannone intorno all' elezione de' sagri Ministri .* 493.
- §. VI. *Della varia disciplina della Chiesa Orientale dopo il terzo secolo intorno all' elezione de' Prelati Ecclesiastici per quello , che riguarda le parti , che in essa aveano i Laici fedeli .* 497.
- §. VII. *Della disciplina della Chiesa Latina dopo il terzo secolo intorno all' elezione de' Vescovi .* 506.
- §. VIII. *Della differenza tra le parti de' Laici , e le parti de' Sacerdoti , quando quelli concorrevano all' elezione de' Vescovi ; e della diversità , che vi avea tra i Laici medesimi in questa occorrenza .* 509.
- §. IX. *come , e per quali cagioni fossero rimossi i Laici dall' elezione de' Prelati Ecclesiastici .* 512.
- §. X. *Onde nasca ne' Principi il diritto di nominare , o presentare al Vescovato , o ad altre Ecclesiastiche dignità .* 515.

C A P O VII.

- D**E' beni temporali della Chiesa ne' primi tre secoli . 519.
- §. I. *Donde nasca ne' Cristiani l' obbligazione di somministrare le decime a' Sacerdoti ; e se i fedeli ne' primi tempi della Chiesa avessero questa obbligazione .* 520.
- §. II. *Dell' acquisto , e dell' uso , che faceva la Chiesa ne' primi tre secoli de' beni temporali .* 529.
- §. III. *Della distribuzione de' beni Ecclesiastici ne' primi tre secoli .* 537.
- §. IV. *Della rea conchiusione del primo libro di Giannone .* 542.

DELL' ESTERIOR POLITIA
DELLA CHIESA

CONTRO GLI ERRORI


CONTENUTI

NELLA STORIA CIVILE
DEL REGNO DI NAPOLI

DI PIETRO GIANNONE

GIURISCONSULTO NAPOLETANO

LIBRI IV.



LIBRO PRIMO.

*In cui si tratta dell' origine, e de' fondamenti
dell' Ecclesiastica politia.*



E mai in Opera di alcuno Scrittore si vide aver luogo quel famoso detto del Filosofo (a), che ogni piccolo errore preso nei principj delle cose, divien poi molto grande nel fine; ciò, più che in qualunque altra Scrittura, chiaramente avverato si conosce nella Storia di Pietro Giannone, laddove insieme colle profane cose le sagrate, e divine mescolando, e tutte in un fascio confondendo, imprende a trattar della politia della Chiesa, tuttoche tal sorta di trattazione per niuna via conduca al disegno della sua Opera, nè appartenga alla materia, sopra cui scrive: imperocche essendosi e' proposto in animo d' impugnar la giurisdizione della medesima

A 2

Chiesa,

(a) Aristoteles 1. de Caelo tex. 33. Διότι τὸ ἐν ἀρχῇ μικρὸν, ἐν τῇ τελευτῇ γίνεται παρμέγαιες.

Chiesa, la potestà, e i diritti di lei, e di soggettare il Sacerdozio all' Imperio, e le sagre alle profane cose, deduce tutte le strane conseguenze, che mirano a questo intento, da' principj, i quali avvegnache appajano veri, e Cattolici, nascondono tuttavia in loro occulto seme di que' velenosi errori, di cui sono aspersi i libri di questo Scrittore. Quindi avendo io deliberato di impugnar le costui false opinioni intorno a ciò, che riguarda l' Ecclesiastica potestà da lui malmenata per ogni banda, ho giudicata necessaria cosa il prender cura nell' esame de' principj, che egli stabilisce, acciocche scoperta la falsità de' suoi fondamenti, si conoscano chiaramente gli errori delle sue conclusioni. Nessuno per tanto, cui il mio disegno sia noto, avrà onesta cagione di riprendermi di soverchia, e di troppo minuta ricerca nelle fondamentali dottrine di questo Scrittore: conciossiache molto bene accorgerassi, che dalla diligente discussione di questa parte dipende il pregio di tutta l' Opera.

C A P O I.

*Della potestà della Chiesa nella sua origine,
e nella sua amministrazione.*

§. I.

*Dell' origine delle due potestadi del Sacerdozio,
e dell' Imperio.*

S O M M A R I O.

- I. In modo assai diverso procedono da Dio le potestà del Sacerdozio, e dell' Imperio.
- II. Il Canone Duo sunt male inteso, o non veduto da Giannone.
- III. Simile abbaglio preso da lui nel Canone Quoniam, e nel Canone Principes.
- IV. Si spiega il vero senso della Novella sesta di Giustiniano.

„ con spirituale. In breve, a ciascuna fu dato il suo potere a parte; la-
 „ onde siccome non senza cagione il Magistrato porta la spada, così
 „ ancora i Sacerdoti le chiavi del Regno de' Cieli.

I. **F** In quì non avrebbe Giannone detta cosa, che prima di lui in-
 segnata non avessero altri Scrittori assai più del convenevole
 affezionati alla potestà temporale de' Principi, e de' regnanti (a), se
 egli non si fosse poi in istrana forma abusato de' loro sentimenti :
 mentre asserisce con esso loro, la Cristiana Religione averne fatto co-
 noscere due potestà, spirituale, e temporale, *riconoscenti un medesimo*
principio, che è Iddio solo: imperocche questa asserzione intesa in senso,
 che le due potestà del Sacerdozio, e del Regno derivino ugualmente
 da Dio senza alcun mezzo, avvegnache potesse in altro Autore tolle-
 rarfi, non può tuttavia comportarsi nel nostro Storico Giuriconsulto,
 siccome colui, che da essa trae perniciosissime conseguenze contro la
 potestà da Dio conferita alla Chiesa. Onde pria di passar oltre è
 necessario dimostrar la falsità, che in tal proposizione racchiudesi.
 Conciossiache sebbene è vero, che la Cristiana Religione n' insegna,
 discender da Dio la temporal possanza de' Principi, e de' regnanti,
 come da quello, che è fonte d' ogni potestà (b): è però apertamente
 falso, che questa stessa possanza abbia da Dio solo immediatamente sua
 origine in quella maniera, che da Dio solo senza mezzo deriva la po-
 testà della Chiesa: imperocche questa così riconosce Dio solo per suo
 Autore, che in nessun modo può esser dagli uomini istituita; laddove
 quella avendo i suoi fondamenti nell' umana istituzione, riconosce
 per questo mezzo il suo esser da Dio, da cui riceverono le umane gen-
 ti la facoltà, e il diritto di stabilir le Repubbliche, e i Principati.
 Onde non in altro senso di verità può asserirfi, la temporal potenza
 da Dio procedere, se non per quell' ordine di natural provvidenza,
 con cui le umane cose governando, e reggendo, conferma, e com-
 prova il consenso de' Popoli nella istituzione de' Magistrati (c). E per-
 ciò a quest' ordine mirando l' Apostolo lasciò scritto, che chi resiste
 alla potestà, resiste ancora alla divina ordinazione (d): mentre, che
 sieno nel Mondo Principati, e Regni, è disposizione della divina prov-
 videnza. Ma in grado molto più nobile, e più sublime da Dio procede
 la potestà del Sacerdozio, e della Chiesa; e di essa solamente può
 dirsi,

(a) Petrus de Marca lib. 2. cap. 1. §. 1.

(b) Ad Romanos cap. 13.

(c) Card. Bellarm. de' memb. Eccl. Milit.
 lib. 3. cap. 6. Auctor de libert. Eccl. Gallic.

lib. 4. cap. 4. n. 11. Grotius de jure bel. ac
 pac. lib. 1. cap. 4. §. 7. n. 3.

(d) Ad Romanos cap. 13.

dirsi, che da Dio solo discenda con esclusione d' ogni umano consenso, o consiglio.

II. Nè a provar questa pretesa uguaglianza delle due potestà nel riconoscere Dio solo per loro Autore giovano in parte alcuna i luoghi da Giannone citati, e da lui tratti dalle sagre, e dalle profane leggi: imperocchè in nessuno degli addotti testi si trova, che la temporal potestà dell' Imperio così *Dio solo* riconosca per suo principio, come il riconosce la spirituale del Sacerdozio. Nel Canone *Duo sunt* tratto dalla pistola di Gelasio Papa ad Anastasio Imperadore, altro non si dice, se non reggerfi principalmente il Mondo col ministero delle due potestadi, tra le quali esser di tanto più gravoso peso quella de' Sacerdoti, quanto ad essi specialmente appartiene render conto degli stessi Regi nel divin tribunale; e si soggiunge all' Imperadore, lui dipender dal giudizio de' Sacerdoti, e non essi doverfi condurre a far la sua volontà (a). Dalle quali cose chiaramente apparisce, tanto esser lontano, che in questo Canone si afferisca, la potestà dell' Imperio discender da *Dio solo* come quella del Sacerdozio, che più tosto con evidenza se n' inferisce la foggezione della temporal possanza de' Regi alla spirituale de' Sacerdoti in materia precisamente di Religione, di cui tratta in quella lettera Gelasio. Quindi è agevole l' immaginarsi, che se Giannone avesse letto questo Canone, si farebbe astenuto dal citarło come poco confacevole al suo proposito, massimamente se si fosse abbattuto nelle parole, che sieguono, dove si narrano gli esempli della potestà usata da i Pontefici sopra gli Imperadori, da essi fulminati colla scomunica (b); benchè a vero dire, tali cose sieno state da Graziano in questo luogo falsamente ascritte a Gelasio, che non si leggono nella sua pistola da me sopra citata.

III. Similmente dal Canone *Quoniam* tratto dalla lettera di Nicolao Papa a Michele Imperadore, e da Graziano erroneamente imputato a San Cipriano, nulla si trae intorno all' origine della temporal possanza da Dio solo egualmente come quella del Sacerdozio; ma ivi solamente il Pontefice asserisce, aver Cristo Signore, e mediator nostro distinti in tal modo gli ufficj di queste due potestà, che

(a) *Duo quippe sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter Mundus hic regitur; auctoritas sacra Pontificum, & regalis potestas. In quibus tanto gravior est pondus Sacerdotum, quanto etiam pro ipsis Regibus vel legibus hominum Domino in divino reddenturi sunt examine rationem... nosti itaque inter hæc ex illorum te pendere iudicio, non*

illos ad tuam velle redigi voluntatem.
Gelaf. Epist. ad Anastas. apud Harduinum tom. 2. Conc. pag. 893. relat. Can. *Duo sunt* 96. dist.

(b) *Talibus igitur institutis, talibusque fultis auctoritatibus, plerique Pontificum alii Reges, alii Imperatores excommunicarunt.*
Can. *Duo sunt* 96. dist.

gli Imperadori per la salute delle anime loro avessero bisogno de i Pontefici, e i Pontefici per lo corso delle temporali cose si valessero delle leggi degli Imperadori (a). Finalmente nel Canone *Principes* preso da Isidoro, neppur per ombra si fa menzione dell' origine delle due sopradette potestà; non altro asserendosi ivi, se non che i Principi, che hanno loro possanza nel grembo della Chiesa, debbono servir di presidio alla disciplina, e alle leggi Ecclesiastiche: e intorno a ciò si aggirano tutte le parole di quel Canone (b). Chiaro adunque, e manifesto si rende, che da i testi addotti non potrà mai Giannone farci vedere, che le due potestà, spirituale, e temporale, sieno eguali in questo di riconoscer Dio solo per loro principio.

IV. Passando ora alle leggi civili, la Costituzione di Giustiniano indirizzata a Epifanio Patriarca di Costantinopoli, e dal nostro Giuriconsulto in primo luogo citata, pare che favorisca il di lui sentimento in ciò, che in lei si legge, che il Sacerdozio, e l' Imperio sono i maggiori doni, che abbia la divina clemenza all' uman genere conceduti; e che l' uno, e l' altro procedenti da uno stesso principio, sono di ornamento all' umana vita (c). Ma, se ben si mira, niente da questa legge si ricava, che alla costui intenzione conferisca: poiche ben ivi si dice, che l' Imperio provenga dallo stesso principio, da cui il Sacerdozio deriva; ma non già, che provenga nel medesimo modo, cioè a dire, da Dio solo, senza mezzo, e con esclusione del comun consenso, o deliberazione della moltitudine. Nè perche dicasi l' Imperio dono di Dio lice inferire, che esso immediatamente, come cosa celeste, e d' istituzione divina, da Dio discenda in quella guisa stessa,

e in

(a) *Quoniam idem mediator Dei & hominum homo Christus Iesus, sic actibus propriis, & dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit, propria volens medicinali humilitate sursum efferi, non humana superbia rursus in inferna demergi; ut & Christiani Imperatores pro aeterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur.* Nicol. PP. epist. ad Michaellem Imperatorem IIII. apud Hardtom. 5. Conc. pag. 171. relat. Can. *Quoniam* 10. dist.

(b) *Principes seculi nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adepti culmina tenent, ut per eandem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant.* Isidorus Hispalen. lib. 3.

sent. cap. 53. relat. Can. *Principes*, causa 23. quest. 5.

(c) *Maxima quidem in hominibus sunt dona a suprema collata clementia, Sacerdotium, & Imperium; & illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens, ac diligentiam exhibens, ex uno, eodemque principio utraque procedentia humanam ornant vitam.* Novell. 6.

Μέγιστα ἢ ἐν ἀνθρώποις ἐστὶ δῶρα Θεοῦ, παρὰ τῆς ἀνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας, ἱερῶσιν τε καὶ βασιλεία, ἡ μὲν τῆς δόξης ὑπηρετυμένη, ἡ δὲ τῆς ἀνθρωπίνων ἐξάρχουσα, καὶ ἐπιμελουμένη, καὶ ἐκ μιάσας, καὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς ἐκατέρα πεποιῶσα, καὶ ἀνθρώπων κατακοσμήσα βίον.

e in quello stesso modo, con cui da lui procede il Sacerdozio: imperocchè quantunque le mondane, e profane cose possano ancor esse da Dio immediatamente procedere, non possono però procedere in quella guisa stessa, con cui da esso le sagre, e le spirituali discendono, cioè, per un modo di operar superiore alla natura: altramente la temporal potestà de' regnanti spiritual cosa converrebbe dirsi, e farebbe non profana, ma sagra, non terrena dignità, ma celestial Sagramento. Quindi è, che quando ancora si accordasse al nostro Giuriconsulto, che questi due doni del Sacerdozio, e dell' Imperio procedano immediatamente da Dio, vi farebbe nondimeno una gran differenza tra loro circa il modo di proceder da uno stesso principio, la quale non toglierebbe la dipendenza, e la *subordinazione* dell' uno all' altro. Dono adunque di Dio l' Imperio può dirsi in quel senso, che dono di Dio sono i beni di natura, che conducono alla conservazione degli uomini, e all' ornamento dell' Universo.

V. Ma qual fosse il sentimento di Giustiniano si può conoscer dalle altre leggi, che questo Principe pubblicò pria delle novelle Costituzioni: imperocchè ne' Digesti, ovvero Pandette, ove alle risposte degli antichi Giuriconsulti in que' volumi raunate, e raccolte diè vigore di legge, molti testi si trovano, che al consenso, e all' istituzione de' Popoli riferiscono l' origine del Regno, e dell' Imperio. Ivi si adduce Pomponio nel libro dell' Enchiridio, dove parlando della Romana Repubblica asserisce, che essendo difficil cosa, che la Plebe potesse insieme convenire, e molto più difficile il Popolo in tanta turba di uomini a trattare i pubblici negozj, la stessa necessità trasferì nel Senato la cura della Repubblica. E che finalmente parendo, che gli stessi successi delle cose avessero aperta una via ad alcuni pochi di stabilir leggi, e amministrar ragione al Pubblico, addivenne, che per lo studio delle parti fosse necessario, che per un uomo solo si provvedesse alla Repubblica. E che perciò costituito un Principe, gli fu dato il diritto, che ciò, che egli avesse costituito, fosse tenuto per ratto (a). Così si adduce ancora Ulpiano nel libro I. dell' Istituzioni, dove asserisce, che ciò, che al Principe piace, ha vigor di legge:

Tom. III.

B

impe-

(a) Quia difficile plebs convenire coepit, populusque multo difficilius in tanta turba hominum: necessitas ipsa curam Reipublica ad Senatum deduxit. ff. de origine juris lib. 1. §. 4.

Novissime sicut ad pauciores juris constituendi via transiisse, ipsis rebus dictami-

bus, videbatur: per partes evenit, ut necesse esset Reipublica per unum consuli ... Igitur constituto Principe, datum est ei jus, ut quod constituisset, ratum esset. ibid §. 6.

Vedi tom. I. lib. 1. §. 4. num. 8. e seg. della potestà indiretta della Chiesa &c.

imperocche colla legge regia, che del suo Imperio fu fatta, il Popolo a lui, e in lui tutto il suo imperio, e la sua potestà conferì (a).

VI. Chiara cosa adunque, e manifesta si è per queste sentenze da Giustiniano come leggi approvate, anzi come principj della Romana giurisprudenza, che ogni pubblica Signoria, o sovranità in qualsivoglia specie di Repubblica costituita, riconosce qual suo fonte immediato l'istituzione de' Popoli, e 'l consenso della moltitudine. E ciò è tanto vero, che nell' Istituzioni per autorità del medesimo Giustiniano compilate, e pubblicate per istruzione della gioventù, nelle quali si contengono gli elementi della ragion civile, e i principj fondamentali di tutta la giurisprudenza, e in conseguenza come cose certe, e incontrastabili dall' Imperadore autorizzate, e date in luce (b), si vede riferito l'istesso detto di Ulpiano addotto nelle Pandette, cioè, che tutto l'imperio, e tutta la potestà del Principe fu in lui dal Popolo trasferita (c). Onde da questo si conosce, il vero intendimento della Novella di Giustiniano essere il da me sopra sposto, cioè, che la potestà dell' Imperio da Dio proceda non immediatamente come quella del Sacerdozio, ma per mezzo dell' umana istituzione da Dio approvata come utile all' uman genere; essendo così certo, che dal consenso de' Popoli riconosce ogni Magistrato, e ogni pubblica Signoria suo potere, come certo è, che questo stesso consenso è istituito, e approvato da Dio per conservazione degli uomini. (d)

VII. Ma se di tal verità io ne adduceffi la testimonianza de' nostri Teologi più chiari, e ragguardevoli, sò che farei stomaco a Giannone: imperocche da esso son tenuti da men che uomini, e posposti a un non sò qual Teologastro di Farigi, insigne solo per la sua temerità, e per la fronte contumace nel sostener le sue menzogne. Sarò perciò contento di allegar solamente il sentimento di Autore, che in nessun modo può essere a Giannone sospetto; ed è questi Ugone Grozio, da lui riverito qual canonico Scrittore, e sovente onorato col titolo d' incomparabile (e). Egli adunque su questo punto così discorre: *Dee notarsi, che dapprima gli uomini non per alcun precetto di Dio, ma spontaneamente condotti, per la speranza, che aveano della debolezza delle*

[a] *Quod Principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege Regia, quæ de ejus Imperio lata est, POPULUS EI, ET IN EUM OMNE SUUM IMPERIUM, ET POTESTATEM CONTULERIT.* ff. de Constit. Princ. lib. 1. tit. 3.

[b] *Mandavimus specialiter, ut ipsi nostra auctoritate ... institutiones componerent,*

ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab Imperiali splendore appetere. Justinian. in proœm. Instit.

[c] Instit. lib. 1. tit. 2. §. 6.

[d] Vedi della potestà indiretta della Chiesa &c. luog. cit. tom. 1. lib. 1. §. 1.

[e] lib. 1. cap. ult. §. 1.

delle famiglie separate incontro alla violenza, convennero insieme in società civile; onde poi nacque la civil potestà, la quale per questa cagione è chiamata da Pietro umana ordinazione, benchè altrove si chiami ancora divina: imperocchè Dio approvò questo salutare istituto degli uomini. Ma approvando Dio una legge umana, rettamente si giudica, che e' l'approvi come umana, e con umano modo (a). Or poichè Giannone si è fatto pregio di seguire in molte cose le costui opinioni, comechè egli fosse di Religione alla Cattolica contraria, potea ancora avere imparato da lui, non proceder da Dio solo la civil possanza del temporal Principato.

VIII. Ma le prove di verità così chiara non occorre cercarle lungi dalla natural ragione: conciossiachè se noi dall' un canto miriamo all' origine de' Regni, delle Repubbliche, e degli Imperj, troveremo, essere stati istituiti dal consenso de' Popoli, e la maggior parte di loro conservarsi ancora con quelle leggi, che furono dalla moltitudine fatte allorchè trasferì ne' Principi, ovvero nel Magistrato il suo imperio, e la sua possanza: e dall' altro se consideriamo i successi degli Stati, e delle Repubbliche, evidentemente conchiuderemo, la pubblica Signoria, e la civil potestà non essere immediatamente da Dio come la potestà della Chiesa; altramente farebbe quella immutabile, ed invariabile, nè potrebbe per consenso de' Popoli trasferirsi dal Principe negli Ottimati, o ritenersi dalla moltitudine, nè per lo contrario da molti trasferirsi in pochi, e da pochi in un solo; ovvero farebbono in istato contrario alla divina ordinazione quelle Repubbliche, che per comune deliberazione cangiarono forma, e dalla Monarchia passarono all' Aristocrazia, o temperarono con ambe le specie la pubblica Signoria, o altra forma di governo si eleffero più acconcia alla loro conservazione. La qual cosa quanto sia ingiuriosa all' uman genere non v' ha chi non l' vegga. Dal che s' inferisce, essere errore contra il senso comune la travolta opinione di alcuni (b), i quali si avvisarono, che la regal potestà in ciascuno de' Regi da Dio immediatamente derivi, nommeno che in ciascun Vescovo la spirituale. Il qual errore farà da me ben a lungo confutato a suo luogo, dove ancora dimostrerò

B 2

quan-

(a) Sed notandum est, primò homines non Dei præcepto, sed sponte adductos experimento infirmitatis familiarum segregatarum adversus violentiam in societatem civilem coisse; undè ortum habet potestas civilis, quam idèò humanam ordinationem Petrus vocat: [1. Petri 2. 13.] quamquam ali- bi & divina ordinatio vocatur: quia ho-

minum salubre institutum Deus probavit. Deus autem humanam legem probans, censetur probare ut humanam, & humano modo. Grot. de jure bel. & pac. lib. 1. cap. 4. §. 7. num. 3.

(b) Petrus de Marca lib. 2. cap. 1. §. 1. Rénatus Chopin. de Sacr. Politia lib. 1. tit. 7. §. 9.

quanto sieno da costoro mal intese le autorità della Scrittura , e de' Padri , che in sussidio della loro opinione , o per meglio dire della loro adulazione hanno cercato di accumulare ; bastandomi per ora di aver dimostrato , che lo Storico , che ho preso a impugnare , descrivendo l' origine dell' Ecclesiastica politica ha errato sul bel principio in proponendoci come cosa insegnata dalla Religione le due potestà spirituale , e temporale riconoscenti un medesimo principio , che è Dio solo .

IX. Intorno poi a quello , che ei siegue a dire , che ciascuna delle due potestà ha il suo oggetto separato , *i Principi perche soprantendono alle cause del secolo ; i Sacerdoti alle cause di Dio* , io non altro fo per ora , che pregar Giannone a ben ricordarsi di questo principio : poiche di esso gli farà molto necessario tener memoria quando tutto si vedrà impegnato in sostener l' autorità de' Principi , che si sono ingeriti nelle cause di Dio . Le altre cose , che soggiunge ; cioè , che ciascuna delle due potestà *ha suo potere diverso , e distinto : de' Principi il punire , o premiare con corporal pena , o premio ; de' Sacerdoti con spirituale* , nascondono pernizioso seme di quell' errore , che egli poi scopertamente ha altrove insegnato , cioè , che la potestà della Chiesa non si stende se non alle cose spirituali , e che non può punir con pena corporalmente affittiva ; quasi che questa spiritual potestà non si rendesse visibile per cagione d' un sensibile ministero , o non avesse per soggetti gli uomini composti di corpo . L' istesso errore contengono le altre parole seguenti , cioè , *siccome non senza cagione il Magistrato porta la spada , così ancora i Sacerdoti le chiavi del Regno de' Cieli* : quasi che non fosse del potere del Sacerdozio valersi talvolta almeno indirettamente della spada materiale per difesa della Religione . Ma poiche non adduce alcuna prova di ciò , che asserisce in questo luogo , e io mi son proposto d' impugnar le sue ragioni , e non le sue parole , mi riserberò a confutar questi errori laddove e' si sforzerà di provargli , e intanto passerò a esaminare gli altri suoi principj .

§. II.

Se nella falsa Religion de' Gentili fosse conosciuta la distinzione tra la potestà del Sacerdozio, e la potestà dell' Imperio.

S O M M A R I O.

- I. Pravo disegno di Giannone nel confonder queste due potestà tra gli idolatri, e sua falsa asserzione, che i Gentili non indirizzavano la Religione se non alla conservazion dello Stato, convinto dalla testimonianza del Grozio. Testimonio chiarissimo di Difilo comico, e di altri Gentili su questo proposito.
- II. Si possono unire in una stessa persona il Sacerdozio, e l' Imperio senza confusione di queste due potestà, come si unì negli antichi Imperadori il Pontificato massimo.
- III. Testimonianza di Dionisio per la distinzione di queste due potestà nella Repubblica Romana.
- IV. Dignità del Pontificato massimo appresso i Romani, e per qual cagione fu assunto da' Cesari questo Sacerdozio.
- V. Le deliberazioni più gravi in materia di Religione non si riportavano a i Magistrati Romani, ma a i Sacerdoti; e testimonio di Cicerone in questo punto.
- VI. Col lume naturale conobbero i Gentili, la Religione doverse indirizzare ad un fine più eccellente della temporal felicità.
- VII. Le ragioni del Grozio portate da Giannone non conchiudono, che appresso i Gentili non fosse conosciuta la distinzione tra la potestà sacerdotale, e regale.
- VIII. A' Re de' Romani non apparteneva il Sacerdozio per diritto della regal potestà; e solenne impostura di Numa.
- IX. Per qual cagione i Romani ricevevano da Numa otto generi di Sacerdozj.
- X. Si spono ciò, che Virgilio cantò del Re Annio, che era Sacerdote.
- XI. Da i sagrifizj, che Omero ci rappresenta essere stati fatti da i Re, non s' inferisce, che essi fossero Sacerdoti.
- XII. In qual senso Platone scrisse, che appresso gli antichi Greci la cura delle sagre cose fosse commessa a i Principi, e in quanto pregio fosse secondo Platone appò i medesimi Greci la dignità Sacerdotale.

XIII.

- XIII. *Testimonianza di Diodoro de i Re degli Etiopi addotta da Giannone, contraria al costui sentimento.*
- XIV. *L' autorità di Plutarco dei Re di Egitto non prova ciò, che da Giannone si pretende. Esenzioni, e immunità de' Sacerdoti appresso gli Egiziani provate coll' autorità della divina Scrittura, e colla testimonianza di Diodoro.*
- XV. *Errori di Erodoto, e abuso, che fa Giannone delle profane notizie per iscemar la potestà del Sacerdozio.*

DOpo averci Giannone, come a lui sembra, dimostrato l' origine, la distinzione, e gli ufficj delle due potenze spirituale, e temporale insegnateci, come egli è di avviso, egualmente dalla Religione Cristiana, passa al confronto della falsa Religione de' Pagani, e così dice:

T E S T O.

„ Non così era prima presso i Pagani (a), i quali non riconosceva-
 „ no nel Mondo queste due potenze in fra loro separate, e distinte, ma
 „ in una sola persona l' unirono; onde è, che i loro Re soli n' eran
 „ capi, e moderatori: e la ragion era perche essi della Religione si
 „ fervivano per la sola conservazione dello Stato, e non l' indirizza-
 „ vano, come facciam noi, ad un altro più sublime fine. Così presso
 „ a' Romani il Pontificato massimo lungo tempo durò nella stessa per-
 „ sona degl' Imperadori (b): e se bene avessero separati Collegj di
 „ Sacerdoti, a' quali la cura della lor Religione era commessa, nien-
 „ tedimeno come che della medesima si fervivano per la sola conserva-
 „ zione dello Stato, dovean per conseguenza le deliberazioni più gra-
 „ vi al Principe riportarsi, che n' era il capo: istituto, che ad essi
 „ fu tramandato da' loro maggiori, appò i quali, come dice Cice-
 „ rone (c), *qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim*
 „ *sapere, sic divinare regale ducebatur.* Quindi Virgilio del Re
 „ Annio cantò (d)

Rex Anius, Rex idem hominum, Phœbique Sacerdos.

„ Appresso gli antichi Greci questo medesimo costume veggiamo, che
 „ ci rappresenta Omero, dove gli Eroi, cioè i Principi, eran quelli,
 „ che

[a] Lib. 1. cap. ult. pag. 45.

(b) Dio lib. 54. Anastas. German. lib. 1.
de sac. immunit. cap. 9. num. 3.

(c) Cicero de divin.

(d) Virgilius lib. 3. vers. 80.

„ che facevano i sagrifizj : degli Ateniesi , e di molte altre Città della
 „ Grecia lo stesso narra Platone : appresso gli Etiopi scrive Diodoro ,
 „ che i Re eran i Sacerdoti : siccome ancora appresso gli Egizj narra
 „ Plutarco , ed appresso gli Spartani Erodoto (a) .

I. Se per sola vaghezza di mostrare erudizione avesse Giannone fatta questa bella digressione , io , lasciandoli di buona voglia tutto il vanto , che può tornargliene , non mi farei dato briga di esaminarla . Ma da uomo , che d' ogni materia si vale per opporsi alla verità , bisogna guardarsi in tutto ciò , che egli dice . Onde io dubito non egli con questo episodio siasi proposto d' impugnare una prova , che dalla natural ragione si tragge per l' eccellenza del Sacerdozio allorché si dimostra , che ancora i Gentili nella falsa Religione de' loro Numi ritennero un sano giudizio dell' onor dovuto alla potestà de' Sacerdoti ; e perciò non posso menargli per buono quanto egli dice in questo luogo . E primieramente io non mi maraviglio , che egli abbia fedelissimamente copiato dal suo Grozio tutti i luoghi , e tutte l' autorità , che egli quì allega (b) : mi reco bene a maraviglia , che essendosi fatto tanto onore colla dottrina del suo incomparabil Maestro , siagli stato poi così ingrato , che non abbia avuto riguardo di contraddirgli in afferendo , che i Gentili della Religione si servivano solamente per la conservazione dello Stato , e non l' indirizzavano ad altro fine . Dove ha egli imparata quest' erudizione ? Dal Grozio non già : conciossiache egli è di sentimento contrario . Onde approvando l' opinione di alcuni nostri Dottori , da esso , al costume degli eretici , chiamati Pontificj , che fosse persuaso ancora a i Pagani esservi dopo la presente un'altra vita , onde potesse aspettarsi dopo la morte o premio , o castigo , e che però indirzassero la Religione ad un altro fine più sublime della temporal felicità , soggiunge in questi termini (c) : *Nella qual cosa è così chiaro il testimonio di Diphilo comico , che niente da noi potrebbe dirsi in termini più espressi . Agli Egiziani , agli Indiani , a' Germani , a i Galli , a i Traci , e agli antichi Italiani essere stato persuaso l' istesso , Autori di somma fede l' hanno tramandato .* Qual ragione

(a) Grot. de Imper. summ. potest. cap. 2. num. 4.

(b) Vide Grotium de Imper. summ. potest. cap. 2. num. 4.

(c) In quam rem ita clarum est Diphili comici testimonium , ut nihil ne a nobis quidem dici possit expressius . *Aegyptiis , In-*

dis , Germanis , Gallis , Thracibus , Italis veteribus idem creditum summae fidei auctores prodiderunt . Nunc igitur finem ex illis legum auctoribus nemini fuisse propositum , quae ratio nos coget credere ? Grot. de Imper. summ. potest. cap. 1. num. 10.

ne adunque ne astringe a credere, che non sia stato mai proposto ad alcun questo fine da coloro, che furono autori delle leggi? Ma le parole di Difilo, che il Grozio non adduce, leggonfi appresso Eusebio, e Clemente Alessandrino, e sono le seguenti:

*Pensi tu, che i Defunti, o Nicerato,
Che in ogni lusso il viver lor menaro,
Fuggisser mai da Dio con occultarsi?
Di giustizia occhio è quei, che 'l tutto vede.
E due vie noi crediamo esser nell' Orco,
Termine l' una a i giusti, e l' altra agl' empj.*

*Non errar, che laggiù sarà il giudizio,
Che farà Dio, che d' ogni cosa è Sire.*

*Badate bene a voi quanti giammai
Vi date a creder, che non siavi Dio.
Perche v' è Dio, sì v' è; ma se tal uno
Per natura malvagio opra empicamente,
Guadagna tempo, ma col tempo ancora
Pagherà poi la meritata pena (a).*

È certamente non meritava in questa parte l' opinione del Grozio esser da Giannone abbandonata: imperocche troppe sono le testimonianze non solo dei Padri Cristiani, ma ancora degli stessi Pagani, che ne fan fede avere essi creduta l' anima immortale, e che dopo questa presente vita riserbati fossero agli uomini dal divino giudizio, e premj, e supplicj (b). E perciò, generalmente parlando, è apertamente falso, che gli Idolatri nella lor Religione non si proponessero altro fine, che la sola felicità temporale, e la conservazion dello Stato.

II. Ma chechessia di ciò, ch' io non voglio sopra di questo piatir con Giannone, dove ha egli saputo, che i Pagani non riconoscevano nel

(a) Οἷα σὺ τὰς θανάτους ἢ Νικήρατε,
Τρυφῆς ἀπάσης μεταλαμβάνεις ἐν βίᾳ,
Πεφυγέναι τὸ Θεῖον, ὡς ληηδότης;
Ἔστιν δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάντα
ὄρα.
Καὶ ᾧ καθ' ἑδὴν δύο τρίβους νο-
μιζομεν,
Μίαν δίκαιων, ἑτέραν δ' ἀσεβῶν ἐν
ὄρον.
Μηδὲν πλανηθῆς, ἔσαι καὶ ἀδὲ
κρίσις,

*Ἦν περ ποιήσῃ ὁ Θεὸς ὁ πάντων
δεσπότης,

Ὅρα δ' ὅσοι δοκέται οὐκ εἶναι Θεοῦ,
Ἔστιν ᾧ, εἶσιν. εἰ δὲ πῃς πρῶττοι
κακῶς,

Κακῶς πεφυκῶς, τὸν χρόνον κερ-
δαίνετο,

Χρόνον ᾧ οὐσας, ὕστερον δώσει δίκην.

† Apud Euseb. lib. 13. Præp. Evangel. cap. 13.

(b) Apud Euseb. loc. cit. & Clement.
Alexandrinum.

nel Mondo queste due potenze, cioè del Sacerdozio, e del Regno, infra loro separate, e distinte? Forse perche molte volte si videro unite in una stessa persona? Ma ciò non prova, che non fossero conosciute infra loro distinte: imperocche confessa ancora Giannone, che nella Religione Cristiana possano ambe in una stessa persona risiedere, senza che si confondano infra di loro. Appresso i Romani, sebben è vero, che dopo rimasta oppressa la libertà sotto l' Imperio de' Cesari, fra le altre perturbazioni dell' umane, e divine cose si videro ancora indecentemente congiunti in una sola persona il Sacerdozio, e l' Imperio; e l' Pontificato massimo invaso prima da Lepido dopo la morte di Cesare, e dopo Lepido assunto da Augusto, e successivamente dagli altri Cesari o per adulazione de' Popoli, o per propria superbia ritenuto, o non rifiutato, si vide passato quasi in proprio titolo del Principato, e ascritto ancora tra gli altri elogj, comunque ciò avvenisse, agli Imperadori Cristiani (a) fino al tempo di Graziano Augusto, che rifiutò questo nome, e con editto lo proibì (b); nulladimeno in cotal congiungimento furon distinti gli ufficj di queste due potestà, e non si vider confuse le lor pertinenze. In tempo però della Repubblica libera, o nello stato del regno sotto i Regi, o nello stato della libertà sotto i Consoli, e gli altri Magistrati, fu molto più conosciuta, e osservata la distinzione fra queste due potestadi nel distinguimento delle persone, che le avevano.

III. In prova di che piacemi addurre il testimonio di Dionisio laddove narrando l' istituzione, e la potestà de' Pontefici, che componevano il più illustre Collegio del Sacerdozio Romano, così dice: *Nelle cose gravissime hanno somma autorità, sono giudici di tutte le cause sagre, così tra i privati, come tra i Magistrati, e Ministri degl' Ididj: stabiliscono per legge tutte quelle sagrate cose, le quali non sono scritte, o ricevute dall' uso, costituendo quelle leggi, e quelle consuetudini, che loro parono idonee: fanno dissamina, e inquisizione sopra tutti i Magistrati, a i quali sono commessi i sacrificj, e l' culto de' Dei, e sopra tutti i Sacerdoti. Invigilano ancora sopra i Ministri, di cui si vagliono ne' sagri ministerj, acciocche non errino contro le sagrate leggi; e agl' idioti, i quali non fanno il culto verso le divine cose, e i Genj, lo dimostrano, e interpretano. Se sentono ancora non ubbidire alcuno a' loro ordini, gli multano, considerando ciò, che è necessario verso ciascheduno. Eglino però vanno esenti da ogni giudizio, e da ogni mul-*

Tom. III.

C

ta

(a) Vid. Baron. in not. ad Martyr. Rom. ad diem 22. August. Pagium ad ann. 312. a num. 17. usq. ad 23.

(b) Rosin. Antiquit. Rom. lib. 3. cap. 22.

ta; nè sono tenuti a render conto di se nè al Senato, nè al Popolo. Se siavi chi voglia chiamar questi Sacerdoti, o maestri, o amministratori, o custodi, ovvero, come noi giudichiamo, prefetti delle sagrate cose, non anderà errato dal vero. In morte di alcuno di loro suole un' altro surrogarsi in luogo del defunto: non pe' suffragj del Popolo, ma dal numero di tutti i Cittadini colui viene eletto, che più d'ogn' altro vien riputato idoneo dal Collegio di essi Pontefici (a). Fin qui Dionisio, dal cui testimonio più cose si ricavano degne di considerazione. La prima quanto fosse grande la potestà de' Sacerdoti Romani nel giudicar le cause della Religione, nelle quali erano loro soggetti ancora i Magistrati. La seconda, l'autorità, che aveano di punir coloro, che trasgredivano le loro leggi indipendentemente da' Regi, e da' Magistrati. La terza, l'immunità, che godevano dalla potestà civile, e fomma della Repubblica, cui non eran tenuti render ragione di loro operazioni. La quarta, la distinzione, che v'avea tra la potestà de' Sacerdoti, e quella de' Magistrati civili; la qual distinzione non solamente risulta dalle predette cose, ma dal vederfi ancora, che i Pontefici eran perpetui, i Magistrati nella Repubblica libera erano a tempo: questi creavansi per suffragj del Popolo, quelli si surrogavano dal Collegio degli stessi Pontefici. Il qual costume durò da' tempi di Numa fino all' anno dell' edificazione di Roma DCI. in circa, finche Gneo Domizio Tribuno della Plebe promulgata la legge trasferì il diritto di surrogare i Pontefici dal Collegio nel Popolo, come Cicerone contro Rullo, e Svetonio in Nerone n' attestano; la qual legge abolita da Silla nella sua Dittatura, e restituito al Collegio il diritto di surrogare, fu nuovamente ristorata da T. Labieno Tribuno della Plebe nel Consolato di M. T. Cicerone, e di

C. An-

(a) Εἰσι δὲ τῶν μεγίστων πλεονημάτων κύριοι. καὶ τῶν δικάζουσιν οὗτοι τὰς ἱεράς δικὰς ἀπάσας ἰδιώταις τε καὶ ἀρχουσι, καὶ λαπουργοῖς θεῶν καὶ νομοθετοῖν, ὅσα τῶν ἱερῶν ἀγραφα ὄντι καὶ ἀνέδιστα κρίνοντες ἢ ἂν ἐπιστάδα τυγχάνειν ἀντοῖς φανῆν νόμων τε, καὶ ἐδισμῶν. τὰς τε ἀρχὰς ἀπάσας ὅσας δουσιὰτε καὶ δεραπία θεῶν ἀνάγκηται, καὶ τοὺς ἱερεῖς ἀπαντας ἐξετάζουσιν ὑπορέτας τε αὐτῶν καὶ λαπουργοὺς, οἷς χρωῖνται πρὸς τὰ ἱερά, ἐπι φυλαττοῦσι μηδὲν ἐκαμάρταναν παρὰ τὰς ἱεράς νόμους. τοῖς τε ἰδιώταις, ὁποῖοι μὴ ἴσασι τὰς περὶ τὰ θεὰ ἢ δαμῶνια σεβασμῶς, ἐξηγητὰ

γίνονται καὶ προφήται, καὶ ἄπιας ἀδωνται μὴ πεδομένους τὰς ἐπιταγαῖς αὐτῶν, ζημιῶσι πρὸς ἕκαστον χεῖμα ὄρωντες. οἷοτε ἀνωπεύδουσι πασις δικαστε καὶ ζημιῶσι, ἔτε βελλη λόγον ἀποδιδόντες, ἔτε δημῶν περὶ οὖν τῶν ἱερέων τῶν δὲ, ἔτε βελλεται τις αὐτοὺς ἱεροδιδασκαλὸς καλῆν, ἔτε ἱερονόμους, ἔτε ἱεροφυλακὰς, ἔτε, ὡς ἡμῶς ἀξίωμεν ἱεροφαντοῦς, ἔτε ἀμαρτήσεται τῷ ἀλαθῶς. ἐκλιπόντος δὲ ἀνὸς αὐτῶν τὸν βίον, ἔτερες ἔς τὸν ἐκείνον καθίστατο τῶσων ἔχ ὑπὸ τῷ δήμῳ ἀρεθεῖς ἀλλ' ὑπ' αὐτῶν, ὅς ἂν ἐσοιτηδιότατος εἶναι. εἰδὼκε τῶν πολιτῶν. Dionys. Halicarn. lib. 2.

C. Antonio, come ne fa fede Dione nel trentasettesimo libro. Finalmente da Augusto cassata di nuovo la legge Domizia, fu ridonato al Collegio il diritto di eleggere i suoi Pontefici.

IV. Somigliantemente il Pontefice massimo, che era il supremo de' Sacerdoti, e, come Festo il chiamò, Giudice, e arbitro dell' umane, e delle divine cose, quantunque si creasse per suffragio del Popolo ne i Comizj tributi; nulladimeno si tra sceglieva sempre dal Collegio de i Pontefici, e 'l suo ufficio era perpetuo; che perciò Augusto vivente Lepido non soffrì di togli il Pontificato massimo, che poi prese dopo la colui morte, come narra Tranquillo in Ottavio. Onde apparisce, che la potestà del Pontefice massimo in nessun modo si confondeva con quella del Magistrato, o del Principe: anzi l' essere stato questo Sacerdozio assunto da' Cesari fa vedere, che essi conoscevano, non esser della potestà del Principe l' ingerirsi nelle cose di Religione, e che però bisognava loro una potestà Sacerdotale, affinche potessero soprantendere alle sagrate cose. Con questo disegno adunque di soprantendere a tutti gli affari della Religione faceansi gl' Imperadori ascrivere ne i Collegj de' Sacerdoti, e sempre uno di essi, quando insieme due, o tre reggevan l' Imperio, era inaugurato col Pontificato massimo; per la qual inaugurazione, come riferisce Dione, venivano ad acquistare assoluta possanza sopra tutte le Religioni, e tutti i sacrificj (a). Rendesi perciò chiaro con questa testimonianza di Dione, che non aveano gl' Imperadori potestà alcuna sopra i Sacerdoti, e le sagrate cose in vigor dell' Imperio; ma bensì aveano tutta la possanza intorno alla Religione, e a i Ministri di essa per cagione della loro consacrazione, e del lor Sacerdozio. Erano ancora nella Romana Repubblica altri Collegj di Sacerdoti, tra cui molto illustre era quello degl' Auguri, e a essi Collegj era commessa la cura della Religione, e da loro si decidevano le controversie a lei pertinenti.

V. E' adunque aperta falsità ciò, che ci rappresenta Giannone, che appresso i Romani le deliberazioni più gravi in materia di Religione dovessero riportarsi a i Magistrati; che anzi dal luogo addotto di Dionisio, e da tutta la serie delle cose Romane si raccoglie, che le cause più importanti ancora tra i Magistrati, quando erano colla Religione congiunte, si riportavano a i Sacerdoti. Della qual cosa ne

C 2

rende

(a) *Ex eo autem quod omnibus Sacerdotiis inaugurati sunt Imperatores, & quod alioquin pleraque illa Collegia adferunt, semperque unus eorum, ubi duo, vel tres simul imperant, summum Pontificatum ge-*

rit, continuo fit, ut omnium religionum ac sacrorum domini sint. Dio lib. 53. ex versione Spanhemii in disert. 8. de præstant. & usu numismat.



rende illustre testimonio Cicerone nella famosa orazione a i Pontefici per la ricuperazione della sua casa dedicata da Clodio alla Concordia, dove ci fa fede della somma potestà, e autorità de' Pontefici, e in un della causa gravissima, che egli innanzi a loro agitava; nella quale, come esso dice, era collocata tutta la dignità della Repubblica, la salute, la vita, la libertà, i beni, e le fortune di tutti i Cittadini (a). E certamente trattandosi ivi di rivocare una legge fatta da Clodio nel Magistrato del Tribunato, e con potestà tribunicia, nessuno potrà negare, che le risoluzioni gravissime de' Magistrati quando erano colla Religione connesse si riportassero a' Sacerdoti.

VI. Or da tutte le sopradette cose si ritrae, che i Pagani col solo lume della natura conobbero, la Religione essere indirizzata ad un fine più eccellente della temporal felicità, comeche la riputassero ancor necessaria per la conservazion dello Stato: la potestà del Sacerdozio esser diversa dalla potestà civile del Magistrato: posseder quella il diritto di giudicare in tutte le cause della Religione esclusivamente da i Magistrati: a lei convenir l'immunità, e l'esenzione dalla potestà civile. Alle quali cose se avesse bene avvertito Giannone facilmente non avrebbe lasciata scorrer la penna in questa digressione.

VII. Rimane ora da vedere se le ragioni, che egli ha copiate dal Grozio per provare, che appresso gli antichi Pagani i Regi erano capi della Religione, conchiudano veramente a suo intento. Ma prima e' dovea rilevar due cose, senza le quali è inutile la sua fatica. La prima, che que' Regi, i quali, come ei pretende, ci sono dalle Storie rappresentati capi, e moderatori della Religione, fossero veramente tali per cagione della regal potestà, e non più tosto per cagione del lor Sacerdozio. Che se tali erano per ragione del Sacerdozio, e' non proverà mai, che i Principi come tali sieno stati delle sagrate cose moderatori, o che si confondessero infra loro queste due potestà: veggendosi ancora nella Religion Cristiana una stessa persona, che insieme è Principe, e capo della Religione, senza confusione di queste due potestanze. La seconda, che a que' Principi, che nel paganesimo furono Sacerdoti, convenisse il Sacerdozio per diritto della civil potestà, e non più tosto per altra istituzione, o per altro titolo. Ma poiche nessuna di queste cose egli prova, io passerò a esaminar ciò, che egli dice.

VIII. E

(a) Quòd si ullo tempore magna causa in Sacerdotum Populi Romani iudicio, ac potestate versata est, hæc profectò tanta est, ac omnis Reipublica dignitas, omnium sa-

lus, vita, libertas, ars, foci, Dei penates, bona, fortuna, domicilia, vestra sapientia, fidei commissa, & credita esse videamur. Cicero pro domo sua.

VIII. E primieramente appò gli antichi Romani quantunque non possa negarfi, che i loro Regi avessero una tale specie di Sacerdozio pertinente agli augurj, ciò addiveniva però non per cagione della civil potestà, o pubblica Signoria, che sopra de' Popoli aveano, ma per quella ragione, che Cicerone assegna nel luogo da Giannone allegato, cioè, perche essendo riputata regal cosa il sapere, si giudicava ancora della regal dignità l' arte di predire le cose future, come quella, che tenevasi in conto di gran sapienza (a). Quindi l' istesso Cicerone ci attesta nel secondo delle leggi, Romulo essere stato augure peritissimo, e tale primache Re; e l' istesso dal primo libro di Livio si raccoglie di Numa, il quale poiche in quell' età era riputato nelle divine cose dottissimo, fu eletto Re dai Romani. Onde è, che se que' Principi facevano leggi intorno a i riti, e alle ceremonie della falsa lor Religione, e istituivano Sacerdoti, ciò non avveniva perche essi a riguardo della regal potestà fossero creduti della Religione capi, e moderatori; ma perche colla vana fallace scienza di augurare, che s' infingevano di possedere, essendo in credito di uomini, che avessero commercio cogl' Iddij, agevolmente riusciva loro ingannare i Popoli, e renderli persuasi, che quanto essi prescrivevano intorno alla Religione, fosse cosa rivelata dal Cielo. In fatti Numa sapendo, nessuna cosa più altamente dalla natura essere negli umani petti inferita, quanto la Religione dal Cielo discendere a noi, e volendo col mezzo di essa informar di più mite costume gli animi de' Romani divenuti feroci sotto l' imperio bellicoso di Romulo, s' infinse di aver dimestichezza, e tener segreti colloquj colla Dea Egeria, e da lei ricever le leggi, e i riti, che di mano in mano stabiliva intorno al culto de' falsi Dei; non si credendo quel Principe, come Livio racconta, che e' potesse insinuare negli animi del Popolo il timor degl' Iddij senza un' insigne infingimento di celeste prodigio (b): tanto è vero, che la Religione è stata mai sempre giudicata superiore a ogni umana possanza.

IX. Quindi poi se i Romani riceverono da Numa otto generi di Sacerdozj, e altrettanti libri pertinenti a' riti di ciascun di essi, come Dionisio nel secondo libro racconta, ciò non dee ascriversi all' esser stato colui creduto capo, e moderatore della Religione per diritto del Prin-

(a) Cicero de divinat. lib. I.

(b) *Omnium primum rem ad multitudinem imperitam, & illis seculis rudem efficacissimam, Deorum metum iniciendum ratus est: qui quum descendere ad animos sine aliquo commento miraculi non posset,*

simulat sibi cum Dea Egeria congressus nocturnos esse; eas se monitu, quae acceptissima Diis essent, sacra instituire, Sacerdotes suos cuique Deorum praeficere. Livius lib. I. cap. 19.

Principato; ma all' essere stato riputato per uomo divino, che avesse comunicazione cogl' Iddij, e che da lor ricevesse gl' istituti della Religione. Che se egli avesse creduto, che fosse in quell' età persuaso a' Popoli, i Principi esser capi della Religione, non farebbe ricorso a una solenne impostura per dar credito alle sue istituzioni intorno alle sagre cose. Ed ecco in qual maniera appò i Romani i Re s' ingerivano negli affari di Religione, non perche in vigor della lor potestà ne fossero creduti capi, ma o per ragione di qualche loro special Sacerdozio, da i medesimi per altro titolo assunto, o prima del Regno posseduto; ovvero per cagione delle loro imposture, per cui eran montati in credito di avere intelligenza co' Numi, e da essi ricever le leggi del loro culto. Onde scacciati i Regi, acciocche il Popolo per cagion della Religione non venisse mai in desiderio di essi, fu creato un Sacerdote col nome di Re sacrificatore, cui fu commessa la cura dei sacrificj, che da' Regi si facevano. Il qual Sacerdozio, come Livio nel secondo libro racconta, fu posto sotto la potestà del Pontefice.

X. Ma venendo alle altre azioni, ciò, che Virgilio del Re Annio cantò non fa niente al caso di Giannone: imperocche non si è mai negato, che appresso gli antichi si vedessero uniti sovente in una stessa persona il Sacerdozio, e il Regno; ma che queste due potestà infra loro si confondessero, quasi che lo stesso fosse l'esser Re, e Sacerdote, o appartenesse come cosa accessoria la potestà intorno alla Religione alla potestà civile; alla qual cosa è contrario questo stesso luogo di Virgilio, dove principalmente si rappresenta Annio Sacerdote, e accessoriamente Principe: imperocche si descrive l' Isola di Delo, cui Annio soprantendea, tutta dedicata a Febo; onde chiunque avea in cura quel luogo, dovea essere per rispetto di Religion Sacerdote: e perche nell' istess' Isola erano ancora Popoli, e abitatori, conveniva, che 'l Sacerdote di essa li governasse con civil potestà. E perciò Virgilio ci descrive Annio senza alcun fregio regale, e solamente adorno delle vesti, e delle insegne Sacerdotali, così cantando (a):

*Usciti al lido veneriam d' Apolline
La Cittade; il Re Anio, che il medesimo
Sacerdote è di Febo, e Re degli uomini,
Bendato il crine, e del sagrato lauro
Cinto le tempia incontro a noi presentasi.*

Dal

(a)... *Egressi veneramur Apollinis urbem.
Rex Anius, Rex idem hominum,
Phœbique sacerdos*

*Vitis, & sacra redimitus tempora lauro
Occurris. Virgil. lib. 3. Æneid.*

Dal che si raccoglie, che Anio è considerato da Virgilio principale-
te Sacerdote, e accessoriamente Principe.

XI. Che poi appresso gli antichi Greci questo medesimo costume,
cioè che i Re fossero Sacerdoti, ci venga rappresentato da Omero
dove narra, che gli Eroi, cioè i Principi, eran quelli, che facevano
i sagrifizj, io non sò donde Giannone, o il Grozio sel deducano: im-
perocche dal venirci rappresentato, che que' Principi offerivano sa-
grifizj, non se n' inferisce, che eglino fossero Sacerdoti; mentre non
ogni genere di sacrificio è argomento di Sacerdozio. Aristotile, il
quale con pace di Giannone, e del Grozio io giudico meglio di essi
informato de' riti de' suoi Greci, ci fa fede, che non ogni sacrificio era
atto proprio del Sacerdote: e parlando appunto de' Regi ne' tempi
eroici, così dice: *Essi aveano autorità intorno all' amministrazione della
guerra, e intorno a tutti i sagrifizj, che non erano Sacerdotali (b);*
ovvero, come interpreta Lionardo Aretino: *Questi aveano l' imperio
della guerra, ed esercitavano il culto delle cose divine, se però tali non
fossero i sagrifizj, che richiedessero il Sacerdozio.* Dall' averci dunque
Omero descritti gli Eroi, che facevano sagrifizj non può inferirsi,
che eglino fossero Sacerdoti.

XII. Intorno a Platone dovea il nostro Giuriconsulto osservare,
che se egli nel dialogo del Regno [Giannone non cita il luogo] dice,
appresso alcune Città della Grecia esser stata commessa a i Principi la
cura delle sagre cose, asferisce ancora, che ciò non avvenia se prima
non eran creati Sacerdoti; dal che s' inferisce, esser stata sempre co-
nosciuta la distinzione tra 'l Sacerdozio, e 'l politico Principato, e
non appartenere al Principe come tale la soprantendenza intorno alla
Religione. Ma è molto più degno di considerazione ciò, che Platone
nel medesimo luogo asferisce, cioè, che appresso alcune Nazioni era
riputato di tanta eccellenza il Sacerdozio, che non si stimava decen-
tamente collocato se non in persona, che fosse regale; e perciò appresso
gli Egiziani non era lecito ad alcun Re comandare a i Popoli, se pria
non era consagrato col Sacerdozio. Onde se per forza fosse stato oc-
cupato il Regno da alcuno straniero, costui veniva costretto, se volea
regnare, a consagrarsi Sacerdote. Dalla qual cosa si vede in quanto
pregio fosse dall' antichità tenuta la dignità Sacerdotale ancor nelle
tenebre dell' idolatria, e quanto insieme fosse conosciuta diversa dalla
potestà

[c] Κύριοι δὲ ἦσαν τῆς τε κτ' πόλε-
μον ἡγεμονίας, καὶ τῶν θυσιῶν ὅσα μὴ
ἑρατικὰ. Aristot. 3. Politicor. cap. 3.

(a) Hi & imperium habebant belli, &

rei divinae cultum exercebant: nisi talia
essent sacrificia, qua Sacerdotium requi-
rerent. Ibi cap. 3.

potestà del Regno la possanza del Sacerdozio . Ma il sentimento di Platone intorno a questa materia più chiaramente si ritrae dal dialogo vi. delle leggi , dove proferisce la sua sentenza , e non racconta le cose altrui . Ivi dunque asserisce , che la creazione de' Sacerdoti dee rimetterfi alla cura di Dio ; e perciò debbono eleggersi per via di forti , acciocche venga dimostrata dal Cielo la persona destinata a sì degno ufficio . Onde in sentimento di Platone nulla ha che fare la potestà politica colla possanza Sacerdotale .

XIII. Ma è cosa poi di stupore il vedere con qual ingegno altera Giannone le testimonianze degli Autori , che cita , per farli parlare a suo modo . Diodoro da lui allegato asserisce , che appresso gli Etiopi i Sacerdoti erano i Re , affermando , che eleggevano al Regno coloro , che tra essi erano riputati gli ottimi tra i Sacerdoti (a) ; e costui li fa dire tutto il contrario , cioè , che appresso gli Etiopi i Re erano i Sacerdoti , per inferire , che appresso di que' Popoli fosse l' istesso esser Re , che Sacerdote , e che fosse una medesima cosa la potestà del Regno , e quella del Sacerdozio . A mio intendimento v' ha qualche differenza tra queste due proposizioni : *I Re erano i Sacerdoti , e i Sacerdoti erano i Re* . La prima , che è di Giannone , sottomette il Sacerdozio al Regno , e il fa dipendente dalla regal potestà . La seconda , che è di Diodoro , sottopone il Regno al Sacerdozio , e lo fa dipender dalla dignità Sacerdotale . E appunto dipendente dal Sacerdozio ci rappresenta Diodoro il Regno degli Etiopi , narrando come cosa di maraviglia , che i Sacerdoti erano in tanta autorità appresso que' Popoli , che qualunque volta fosse loro piaciuto dinunziare a i Re , esser voler degl' Ididij , che essi lasciassero il Regno , e la vita , eglino incontanente vinti non dalla forza , ma da una superstiziosa riverenza , dandosi a volontaria morte ubbidivano alla coloro sentenza (b) . Ma se cotanto credito avea la superstizione de' Sacerdoti nell' Etiopia , che essi a loro capriccio faceansi padroni non pur del Regno , ma della vita ancora de' Regi , non sò a qual proposito pretendendo Giannone , che i Gentili soggetta-

(a) *Æthiopum leges quaedam non parum a reliquarum gentium legibus , maxime verò circa Regis electionem differunt . Nam Sacerdotes optimos ex seipsis eligunt . Diodor. Sicul. rer. antiquar. lib. 4.*

(b) *Sed præter omnium opinionem mirandum videtur , quod fertur de Regum morte . Nam ii , qui in Meroe sunt circa Deorum sacra dediti Sacerdotes , & hi quidem uaxima apud omnes pollent auctoritate ,*

cum eis visum fuerit , Regi nunciant ut mortem oppetat : ita enim Deorum jubere responsa , neque fas esse , immortalium voluntatem a mortali homine contemni ... & sanè superiores omnes Reges Sacerdotibus non armis , neque vi coacti spontè paruerunt . At Ptolomæi secundi tempore , Rex Æthiopum Ergamenes græcis doctrinis , Philosophiæque deditus , hunc primus morem spreuit . Diodor. Sicul.

tafsero il Sacerdozio al Regno, e la Religione alla politica, vada qui rammentando da Diodoro i Sacerdoti Etiopi, se non per far conoscere, che egli o non legge i libri degli Autori, che allega, o leggendoli gli intende al contrario di quel, che in essi si trova scritto.

XIV. Il testimonio poi di Plutarco, che i Re di Egitto erano Sacerdoti, non prova più di quello, che io ho sopra dimostrato coll' autorità di Platone, cioè, che tanta era la venerazione, che gli Egiziani alla dignità del Sacerdozio portavano, che nella persona del loro Principe la volevano collocata. Ma in qual conto gli Egizj teneffero i Sacerdoti, più di Platone ce n' assicura la sagra Storia laddove narra, che per l' estrema carestia, che opprimeva l' Egitto in tempo del Patriarca Giuseppe, costretti tutti i Popoli per ripararsi dalla fame a vender le loro possessioni al Re Faraone, non solamente furono esenti dalla vendita le terre, e le tenute de' Sacerdoti, ma fu in oltre somministrato loro il vitto da' pubblici granari della Camera regale; e che divenuti per questa cagione ligio del Re i privati terreni di tutto il Popolo, solamente libere, ed immuni si conservarono le possessioni Sacerdotali (a); cosa, che dovrebbe fare arrossir Giannone, se di onesto rossore capace fosse, allorché egli vomita tanta bile contra la sagra immunità de' Sacerdoti del vero Dio, e così invidiosamente si sforza d' insinuare nell' animo de' Cattolici Principi sentimenti peggiori di Faraone. Ma di questo si parlerà a suo luogo. Dell' immunità, e degli onori de' Sacerdoti d' Egitto ne rende ancora illustre testimonio Diodoro nel secondo libro, le cui parole benché non sieno addotte dal Grozio, meritano contuttociò di esser da Giannone ascoltate. Questo Scrittore adunque delle cose antiche narrando, che divise in tre parti le riscossioni de' dazj appresso gl' Egizj, la prima di esse apparteneva al Collegio de' Sacerdoti, la seconda perveniva al Re, e la terza alle Milizie, manifesta nel tempo stesso la grand' autorità, che aveano in quella Nazione i Sacerdoti, afferendo, che essi erano immuni da ogni imposta gravezza, o tributo, negli affari più rilevanti della Repubblica assistevano al Re coll' opera, e col consiglio, e ottenevano il primo grado d' onore dopo di lui (b).

Tom. III.

D

XV.

(a) Emit igitur Joseph omnem terram Aegypti, vendentibus singulis possessiones suas prae magnitudine famis. Subjecitque eam Pharaoni ... praeter terram Sacerdotum, quae a Rege tradita fuerat eis: quibus & statuta cibaria ex horreis publicis praebantur, & idcirco non sunt compulsi ven-

dere possessiones suas ... Ex eo tempore usque in praesentem diem in universa terra Aegypti Regibus quinta pars solvitur, & factum est quasi in legem; absque terra sacerdotali, quae libera ab hac conditione fuit. Genes. cap. 47. vers. 20. 22. 26.

(b) Aegypti vectigalibus trifariam partitis,

XV. Tornando ora al filo del discorso, Erodoto in Erato dice, è vero, che appò gli antichi Spartani i Re erano decorati con due generi di Sacerdozj, cioè di Giove Lacedemonio, e di Giove Celeste, ma costui [come Cicerone osserva] (a) racconta ancora dell' altre favole senza numero; onde non merita gran considerazione fu questo fatto. Comunque vada la bisogna, Giannone nè da questo, nè da altro luogo proverà mai, che appresso i Gentili conosciuta non fosse la distinzione tra la potestà Sacerdotale, e la possanza politica: che sebbene si videro unite alcuna volta in una stessa persona, furono però separati i titoli, come si è veduto, e distinti gli ufficj; nè fu mai creduto, che appartenesse al Principe come tale l' impacciarsi nelle cose della Religione. E io ho voluto a lungo questa cosa dimostrare colle testimonianze degli stessi Gentili, poiche di esse mal intese si vagliono i nemici del nome Cattolico per attribuire a i Principi, e a' Magistrati laici quella potestà, che Cristo Salvator nostro ha solamente conceduta alla Chiesa, e a' suoi Ministri (b); e per far vedere quanto mal uso faccia Giannone di queste profane notizie, dalle quali potrebbe ricever lume per conoscer quanto sia conforme alla ragion naturale, che la potestà intorno alla Religione non si confonda colla potestà civile de' Principi, e de' Magistrati. Ma è da vedere come egli s' incammini bene nello stabilimento de' suoi principj.

§. III.

Se la Religione Cristiana riguardi ancora la conservazion dello Stato come fine secondario; e se il Sacerdozio tra noi abbia potestà sopra le cose temporali.

S O M M A R I O.

- I. *Disegno malizioso di Giannone nell' asserire, che la Cristiana Religione non sia indirizzata alla conservazion dello Stato, riprovato coll' autorità dell' Apostolo.* II.

titis, priorem portionem percipit Collegium Sacerdotum, magna apud incolas auctoritate, tum propter Deorum curam, tum propter doctrinam, qua plures erudiunt ... adfunt enim gravibus in rebus hi semper consilio, atque ope Regibus ... Hi omnes immunes sunt, secundumque post Regem ho-

noris, ac dignitatis locum tenent. Diodor. Sicul. lib. 2. cap. 3.

(a) *Apud Herodotum Patrem historiae, & apud Theopompum sunt innumerabiles fabulae.* Cicero de legib. lib. 1.

(b) *Grotius de Imper. summ. potest.*

- II. *I primi Cristiani pregavano per la salute degl' Imperadori , e per la quiete della Repubblica ; e così ancora gli Ebrei per la pace de' Principi infedeli , sotto i quali erano schiavi .*
- III. *Sentenza del Grozio contraria al sentimento di Giannone .*
- IV. *Contraddizione dello stesso Giannone .*
- V. *Suo occulto errore nel voler , che la Chiesa miri solamente alle cose spirituali , scoperto .*
- VI. *Non essere stata da Cristo proibita assolutamente la spada materiale al Sacerdozio si prova col testimonio di San Bernardo .*
- VII. *Giannone porge occasione di sospettare , che egli reputi invisibile la Chiesa di Cristo in terra ; e si spiega l' oggetto della potestà della Chiesa .*
- VIII. *Effetto della potestà della Chiesa non è riserbato al Cielo , ma è operato in terra .*
- IX. *Parole del Redentore mal intese da Giannone . Regno di Cristo temporale provato colla Scrittura .*
- X. *Per qual cagione Cristo rispondendo all' interrogazion di Pilato disse , il suo Regno non esser di questo Mondo ; e abuso , che fanno di queste parole gli eretici .*
- XI. *Si spono il loro vero senso coll' autorità di Sant' Agostino ; e si dimostra , la Chiesa esser fornita di forze visibili per conservarsi .*

Accadendo ben sovente , che un errore vada congiunto coll' altro , come l' anello della catena all' altro si unisce , non è da maravigliarsi se avendo Giannone errato nel torre alla falsa Religion de' Gentili un fin principale , a cui era indirizzata , erri ancora nel torre alla vera Religion de' Cristiani un fine secondario , che essa secondariamente riguarda . Onde egli camminando su questo piede , che lo fa inciampare in altri errori , così seguita a dire :

T E S T O .

„ Ma presso a i Cristiani (a) la Religione non è indirizzata alla con-
 „ fervazion dello Stato , ed al riposo di questo Mondo , ma ad un più
 „ alto fine , che riguarda la vita eterna , che ha il suo rispetto a Dio ,
 „ non agli uomini : e quindi presso di noi il Sacerdozio è riputato tan-
 „ to più alto , e nobile dell' Imperio , quanto le cose divine sono fu-
 „ periori all' umane , e quanto l' anima è più nobile del corpo , e de'

D 2

„ beni

(a) Lib. I. cap. ult. pag. 48.

„ beni temporali . Ma dall' altra parte essendo stata data da Dio la
 „ spada all' Imperio per governar le cose mondane , vien ad esser que-
 „ sta potenza più forte in se medesima , cioè a dire , in questo Mondo ,
 „ che non è la potenza spirituale data da Dio al Sacerdozio , al quale
 „ proibì l' uso della spada materiale , posciache ha solamente per og-
 „ getto le cose spirituali , che non sono sensibili ; ed il principale ef-
 „ fetto della sua forza è riserbato al Cielo , come ce ne fa testimonianza
 „ l' istesso nostro buon Redentore dicendo , il suo Reame non esser di
 „ questo Mondo , e che se ciò fosse , le sue genti combatterebbono
 „ per lui .

I. Che la Religione presso i Cristiani abbia il suo rispetto princi-
 palmente a Dio , e sia indirizzata in primo luogo al riposo dell' eterna
 vita è verità incontrastabile insegnatane dalla fede ; ma che ella
 non riguardi ancora come fine secondario la quiete temporale di questo
 Mondo , e non sia indirizzata alla conservazion dello Stato , come a
 mezzo conducente alla beata felicità dell' altra vita , è una frenesia di
 Giannone , che niente più mostra bramare quanto la perturbazion
 della Chiesa , e delle sagre cose . Ed è ben facile di penetrare il disegno
 della sua travolta opinione : imperocche non avendo egli fatto altro
 in tutti i suoi fediziosi scritti , che lacerar la giurisdizione , l' immu-
 nità , e i beni della Chiesa da lui intesa pe' soli Ecclesiastici , e Mini-
 stri di Dio ; si è divisato trovare una via , onde della sua arditazza non
 potesse dalla Religione esser ripreso , con rappresentarcela tale , che
 nulla miri alle cose temporali di questa terra , vadasi come si vuole in
 iscompiglio lo Stato esterior della Chiesa . Ma egli s' inganna a parti-
 to : conciossiache non v' ha cosa , in cui più di questa possa rimaner
 convinto d' errore ; mentre così la divina Scrittura , come la perpetua
 tradizione de' nostri maggiori ne persuadono apertamente il contrar-
 io . E certamente l' Apostolo scrivendo a Timoteo non avrebbetanto
 inculcato il pregare Dio *pe' Regi , e per tutti coloro , che sono in
 sublimità costituiti , acciocche lieta , e tranquilla vita meniamo in
 ogni pietà , e castità ;* ovvero , come nel greco leggevi , *in ogni onestà
 εν ωδση ευσεβεία η̄ σεμνότης* (a) , se creduto non avesse appartenere alla
 Religione il pensare ancora alla quiete , e alla temporal felicità dello
 Stato , come quella , che conducendo alla pietà de' costumi , e all' o-
 nestà del vivere , serve di mezzo al conseguimento dell' eterna felicità .

II. Quin-

(a) Pro Regibus , & omnibus , qui in sublimitate sunt , ut quietam , & tran- | quillam vitam agamus in omni pietate , & castitate . 1. Timoth. cap. 2. vers. 2.

II. Quindi è, che i primi Cristiani ne' divini misterj porgevano continue preghiere al Signore (come Giustino, Origene, ed Eusebio ci attestano) (a) pe' Romani Principi, e Imperadori, quantunque empj, e scellerati, e loro persecutori, acciocche si riduceffero a sana mente, e conservassero la quiete della Repubblica, e della Chiesa. Sopra la qual cosa niente può desiderarsi più chiaro, ed illustre del testimonio di Tertulliano (b), per farci intendere quanto mirassero que' primi Cristiani colle loro azioni alla sicurezza, al riposo, e alla conservazione della Romana Repubblica. E la ragione di questo si è, perche non potendosi negare, che nel pubblico riposo si conservi ancora la tranquillità dello stato privato, e in questo l' esercizio delle virtù, che nel comune scompiglio si smarriscono agevolmente, quella medesima Religione, che è indirizzata principalmente alla futura felicità, mira ancora a procurar que' mezzi, che in questa vita presente sono giovevoli ad acquistar quella, e a conservare se stessa. Per questa cagione il Profeta Geremia scrivendo a' Giudei nella schiavitù di Babilonia, e confortandogli all' osservanza della legge, gl' esorta ancora a pregare il sommo Dio per la pace della Città ove erano trasferiti in servitù, poiche nella pace di essa avrebbero ancora trovata la loro quiete privata (c). Così veggiamo ancora, che la Chiesa non cessa di pregare il Signore per lo stato tranquillo della Cristiana Repubblica: sapendo, che la temporal conservazione del riposo negli Stati, e ne' Regni molto vale a mantener la purità della Religione.

III. Or queste cose fanno vedere a luce di mezzo dì il palpabile error di Giannone; il quale avvegnache si diletti delle dottrine degli eretici, contuttociò in questo fatto non ha voluto prender lume da essi, che pure potea prenderlo dal suo Crozio; mentre questi sponendo il passo da me sopra allegato di San Paolo dice, che ivi siamo instruiti, tre cose esser grate a Dio, cioè, che i Regi si faccian Cristiani: che fatti Cristiani si mantengan Regi: e finalmente, che come Regi Cri-
stiani

(a) Justinus Apolog. 2. Origenes lib. 8. contra Celsum. Euseb. lib. 4. histor. cap. 26.

(b) *In Caelum suspicientes Christiani, manibus expansis, quia innocuis, capite nudo, quia non erubescimus, denique sine monitore, quia pectore oramus, precantes sumus semper pro omnibus Imperatoribus vitam illis prolixam, Imperium securum, do-*

num tutam, exercitus fortes, Senatum fidelem, populum probum, orbem quietum, & quaecumque hominis, & Caesaris vota sunt. Tertull. Apol. advers. Gentes cap. 30.

(c) *Et querite pacem civitatis ad quam transmigrare vos feci, & orate pro ea ad Dominum, quia in pace illius erit pax vestra.* Jerem. cap. 29. ver. 7.

stiani porgano tranquilla vita agli altri Cristiani (a). Se dunque in sentimento di Grozio, chechesia di questa sua sposizione, è cosa grata a Dio, che i Principi mantengano tranquilla, e quieta vita agli altri Cristiani, e per quest' effetto secondo l' Apostolo dobbiam pregarlo, è necessario, che egli sia d' avviso, che la Religione tra i Cristiani miri ancora al riposo temporal dello Stato per conservarsi.

IV. Ma comeche il nostro Giurifconsulto abbia voluto errare a occhj veggenti per difarmar la Chiesa di que' mezzi, di cui ella sovente a titolo di Religione si vale contro i perturbatori del comun riposo; contuttociò non ha potuto far di meno di non rendersi, benche non volendo, o non avvertendo, alla forza della verità: mentre poche righe appresso, senza badare a ciò, che avea scritto di sopra, non ha mirato a bruttamente contraddirli in asserire, che tutto lo Stato farà felice, se l' Imperio soccorre colle sue forze al Sacerdozio per mantenere l' onor di Dio, ed il Sacerdozio scambievolmente stringe, ed unisce l' affezion de' Popoli all' ubbidienza del Principe. E questo che altro è se non, la Religione pensare ancora, e provvedere alla conservazion dello Stato, la quale principalmente consiste nell' ubbidienza de' sudditi al loro Sovrano? A questo fine certamente mirando l' Apostolo incaricò l' ubbidienza de' soggetti a i loro Principi, a i loro Magistrati, e a' loro superiori nella pistola, che scrisse a' Romani (b). Ma siccome la Religione per provvedere a questa quiete, e tranquillità dello Stato, in cui essa più facilmente si conserva, stringe l' affezione de' sudditi all' ubbidienza de' Principi, e de' Magistrati in ciò, che è della politia civile; così quando questi si abusano di loro possanza contra l' onore di Dio, ella ne scioglie da quest' ubbidienza, e c' insegna, che bisogna ubbidir più tosto a Dio, che agli uomini (c).

V. Ma poiche di questa materia dovrò altrove trattare, terrò dietro Giannone, il quale dopo un manifesto errore ci pone in vista una verità, ma coperta di nebbie, dicendo, che presso di noi il Sacerdozio è riputato tanto più alto, e nobile dell' Imperio, quanto le cose divine sono superiori all' umane, e quanto l' anima è più nobile del corpo, e de' beni temporali. Io abbraccio di buona voglia questo suo sentimento, non perche lo reputi affatto sincero, mentre con quella sua similitudine dell' anima, e del corpo ho qualche sospetto, che egli voglia

(a) *Tria enim hinc docemur: gratum esse Deo, ut Reges fiant Christiani: ut Christiani facti Reges maneant ... Deinde & hoc gratum esse Deo, ut Christiani Reges Christianis aliis vitam tranquillam praesent.*

Grot. de jure bell. & pac. lib. I. cap. 2. §. VII. num. 1.

(b) Ad Romanos cap. 13.

(c) *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus.* Act. cap. 5. 29.

voglia far credere per cosa invisibile il soggetto della potestà della Chiesa; ma solamente perche di esso mi varrò contro di lui quando egli fosterrà di proposito, che le due potenze del Sacerdozio, e dell' Imperio sono egualmente sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra. Ma con tutta quella maggior nobiltà, che egli riconosce nel Sacerdozio in paragon dell' Imperio, seguita tuttavia a dire, che essendo stata data da Dio la spada all' Imperio per governar le cose mondane, vien ad esser questa potenza più forte in se medesima, cioè a dire in questo Mondo, che non è la potenza spirituale del Sacerdozio, al quale proibì l' uso della spada materiale. A poco a poco comincia Giannone a dichiararsi di qual partito egli sia, cioè, di coloro, che vorrebbero la Chiesa del tutto spirituale, e fuora per così dire del Mondo, priva d' ogni temporal forza per potersi difendere, e conservare tra gli uomini. Ma non farebbe ella opera degna del figliuolo di Dio, se essendo stata da lui fondata, e stabilita visibilmente in terra, non l' avesse ancora provveduta di que' mezzi, e di quelle forze, che necessarie le sono per mantenersi: anzi farebbe grave disordine, se dentro il corpo visibile della medesima Chiesa avesse Dio concedute, come Giannone si avvisa, maggiori forze all' Imperio, che al Sacerdozio, onde la potenza più nobile, e più sublime potesse rimaner distrutta dalla men nobile, e meno eccellente. Ha dunque Dio provveduto in terra di tali armi il Sacerdozio, onde possa resistere all' Imperio ove si abusi di suo potere: gli ha date l' armi non solo spirituali, ma ancora materiali, che sono quelle de' Principi, e de' Popoli esistenti dentro la Chiesa, non perche sien da lui maneggiate, ma perche sien ordinate, e indirizzate da lui a difesa della Religione, e dell' onor di Dio.

VI. Nè fu mai dal Redentore proibito l' uso della spada materiale al Sacerdozio, ma solamente l' abuso, cioè il maneggio immediato, e diretto, non il comando, e l' indirizzamento. Onde S. Bernardo, de' cui liberi sentimenti si vale il nostro Storico Giuriconsulto ove a lui sembra, che gli tornino in acconcio, scrivendo a Eugenio così dice (a): *Per qual cagione tenterai tu di usurpar nuovamente quel*

(a) *Quid tu denuò usurpare gladium tentes, quom semel iussus es ponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat, non satis tibi videtur attendere verbum Domini dicentis sic. Covertes gladium tuum in vaginam. Tuus ergo & ipse: tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus. Alioquin si nullo modo ad te pertineret & is, dicentibus Apostolis: Ecce duo*

gladii hic, non respondisset Dominus, scitis est, sed nimis est. Uterque ergo Ecclesie, & spiritualis scilicet gladius, & materialis: sed is quidem pro Ecclesia, ille vero & ab Ecclesia exerendus est. Ille Sacerdotis, is militis manu: sed sanè ad nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris.
D. Bernar. de Considerat. lib. 4.

coltello, che una volta ti fu comandato di riporre nel fodero? Il qual coltello però chi nega esser tuo, non parmi, che miri bene alla parola del Signore, che così dice: riponi il tuo coltello nella guaina. Tuo è adunque ed egli: forse al tuo cenno, se non dalla tua mano, è da sfoderarsi. Altramente se in nessun modo a te appartenesse, avendo detto gli Apostoli, ecco quì due coltelli, non avrebbe risposto il Salvatore, è abbastanza, ma è troppo. L' uno, e l' altro coltello adunque, cioè spirituale, e materiale, è della Chiesa; ma questo in prò della Chiesa, e quello dalla Chiesa dee esercitarsi. Quello per mano del Sacerdote, questo per man del soldato, ma certamente a cenno del Sacerdote, e al comando dell' Imperadore. Ecco come appartiene al Sacerdozio la spada materiale, che è dentro la Chiesa in mano de' Principi, e de' soldati, non perche egli la maneggi di propria mano, ma perche la faccia altrui maneggiare, quando il voglia necessità, sotto il comando dell' Imperadore, o di chiunque altro dentro la Chiesa ha temporal potestà, contra chiunque si abusa di suo potere in pregiudizio della Religione. Ma sopra di questo tornerò a favellar più distesamente a suo luogo, bastandomi per ora aver fatto vedere, non essere in questa terra inferiori le forze del Sacerdozio a quelle dell' Imperio quando questo si consideri dentro la medesima Chiesa, e non essere a quello proibito l' uso della spada materiale.

VII. Ma se in questa cosa Giannone ha seguito l' error di alcuni pochi Cattolici di solo nome, nella ragione, che poi ne adduce, si dà a sospettar per seguace dell' errore di molti eretici: mentre del preteso divieto della spada materiale al Sacerdozio assegna per ragione, che egli ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili, ed il principale effetto della sua forza è riserbato al Cielo. Quindi è, che se pria venni in sospetto non forse costui volesse costituir la Chiesa invisibile, quì comincio forte a dubitarne: mentre chiaramente si spiega dicendo, che non è sensibil l' oggetto della potestà del Sacerdozio, ma spirituale, e invisibile. Ma poiche non voglio impegnarmi contro costui a impugnare un capo di eresia, scusando la sua intenzione mi lascierò persuadere, che egli abbia errato per ignoranza, e farò contento d' avvertirlo, che egli non sa che cosa si dica. Sappia adunque, e tenga per costante, essere uno, e l' istesso l' oggetto di queste due potestà, le quali non si distinguono infra di loro per la diversità degli oggetti, ma per la diversità degli effetti, e del fine; onde ambe hanno per oggetto l' uomo vivente, sensibile, e visibile, e ambe indirizzano l' animo di questo uomo alla felici-

felicità, che è un bene dell' animo . Che se la potestà del Sacerdozio mirasse solamente l' anima per suo oggetto, e quella dell' Imperio solamente il corpo, com' egli mostra di sentire, la prima farebbe sopra una società di Angeli, e la seconda sopra una Repubblica di bestie . Ma comeche amendue riguardino un medesimo uomo vivente, e sensibile, si distinguono tuttavia molto bene infra loro per gl' effetti : imperocche l' una procura nell' uomo i comodi della vita nella società civile, che sono mezzi alla temporal felicità ; l' altra procura nell' uomo i vantaggi dell' anima nella società fedele, che sono i mezzi all' eterna beatitudine . Si distinguono ancora per lo fine : conciossiache l' una indirizza l' uomo alla temporal beatitudine ; l' altra lo conduce all' eterna felicità . Ma poiche l' anima in questo stato congiunta col corpo non è capace di operare se non per mezzo d' istrumenti sensibili, e corporali, perciò in riguardo degl' effetti, che produce nell' uomo la potestà del Sacerdozio ha bisogno d' un ministero sensibile, e corporale ; onde quantunque ella sia in se stessa spirituale, opera nondimeno con mezzi umani, sensibili, e corporali . E però è manifesto errore il dire, che ella abbia *per oggetto solamente le cose spirituali* .

VIII. Così ancora è aperta falsità, che *il principal effetto della sua forza è riserbato al Cielo* ; quasi che i principali effetti di questa potestà non si riscontrassero ancora in terra . Certa cosa è, che allor quando Cristo nostro Salvatore promise a Piero di costituirlo suo Vicario, e capo visibile della sua Chiesa, e di collocare in lui la pienezza della potestà Sacerdotale, gli disegnò gli effetti di quella egualmente in Cielo, che in terra ; e perciò dopo avergli detto, che in lui come sopra fondamento avrebbe edificata la sua Chiesa, soggiunsegli : *Eti darò le chiavi del Regno de' Cieli, e tuttociò, che tu legherai sopra la terra, sarà legato ne' Cieli, e tuttociò, che tu sciorrai sopra la terra, sarà disciolto ne' Cieli* (a) . Così ancora quando comunicò agli altri Apostoli questa potestà, disse loro le stesse parole : *Tutte quelle cose, che voi legherete sopra la terra, saranno legate in Cielo, e tutte quelle cose, che voi discioglierete sopra la terra, saranno disciolte in Cielo* (b) . Gli effetti adunque principali di questa potestà sono operati in terra, e confermati in Cielo, non riserbati al Cielo come sogna Giannone .

IX. Ma è mirabile a vedere come egli prova questo suo bel pensiero: imperocche dice : *Ce ne fece testimonianza l' istesso nostro buon Redentore dicendo, il suo Reame non esser di questo Mondo, e che se ciò fosse, le sue genti combatterebbono per lui* . O che ha che far questo

Tim. III.

E

colla

(a) Matthai 16.

(b) Matthai 18.

colla forza del principal effetto del Sacerdozio riferbato al Cielo? Ma poiche queste divine parole, che in bocca di Cristo sono oracoli d' infallibile verità, nella lingua di chi male intende le fagrate Scritture possono divenir bestemmie, è necessario far vedere a costui, che e' nulla intende di quanto scrive. E primieramente convien, che ei sappia, a Cristo come uomo per cagione dell' unione ipostatica col Verbo eterno esser dovuto il Principato, e 'l dominio di tutto il Mondo (a); onde egli stesso disse, che *gli era stata data ogni potestà in Cielo, ed in terra* (b); e Giovanni nelle sue rivelazioni ci lasciò scritto, che egli è *Principe de i Re della terra* (c), e che porta scritto nel fianco, cioè nella sua umanità, come spongono i Padri (d), lui esser Re de i Regi, e Signor de' Signori (e). Ma più specialmente come a Messia promesso, e discendente dalla regal stirpe di David appartenevasi, giusta l' opinione molto probabile di gravissimi Scrittori, il Regno temporale della Giudea; e perciò negli oracoli de' Profeti, ove è promesso il Messia, ne vien descritto Re di Giudea. Davidde parlando in persona di lui, disse: *Io son costituito Re da lui sopra il suo santo monte di Sionne* (f); e 'l Profeta Zaccaria di lui ancora favellando, rivolto a Gerusalemme disse: *Ecco il tuo Re, che viene a te giusto, e mansueto* (g): la qual profezia scrisse San Matteo essersi verificata nel solenne ingresso di Cristo in Gerusalemme (h). Ma quantunque Cristo come uomo Dio avesse il diritto al Principato dell' Universo, e come figliuolo di David al Regno specialmente della Giudea; contuttociò di fatto non ebbe alcun Regno, nè 'l volle avere, perche in umiltà, e in povertà venne a fondar la sua Chiesa; ond' è, che sebbene egli per dimostrar la Signoria, che avea sopra le cose temporali, esercitò qualche volta il regal dominio, e quando assolse contra la forma della legge la donna d' adulterio convinta, e quando disseccò la ficaja, che era in altrui terreno, e patrimonio, e quando mandò i demonj ne' Porci, che erano d' altrui pertinenza, a precipitargli nell' acque; le quali cose senza usurpar le ragioni, e le robe d' altri ei non avrebbe potuto fare se regale assoluta potestà non gli fosse appartenuta; nulladimeno ricusò il Regno offeritogli, e si ritirò dalle turbe quando ei conobbe, che farebbono venute a rapirlo per farlo Re, come narra San Giovanni al festo capo.

X. Ma

(a) D. Thomas 3. p. q. 59. art. 4.
 (b) Matthæi 23.
 (c) Apocal. 1. 5.
 (d) D. Gregorius homil. 15. in Ezechiel.
 Corn. 2 Lap. in Matth. cap. 27.

[e] Apocal. 19. 16.
 (f) Psalm. 2. 6.
 (g) Zach. cap. 9. 9.
 (h) Matthæi cap. 21. 4.

X. Ma poiche i Giudei recavano ferma opinione, che il Messia dovesse temporalmente regnare, perciò Cristo all' interrogazion di Pilato, se egli era Re, rispondendo, volle in un tempo e rigettare il coloro errore, e, come osserva Sant' Agostino [a], dimostrar vana l' opinione, che gli uomini avean conceputa del suo Regno, quasi che egli dovesse con morte esser punito perche avesse aspirato illecitamente a regnare. Ma da tuttociò come deduce Giannone, che la potestà da Cristo al Sacerdozio concessa non abbia in terra alcuna forza, e il suo principal effetto sia riserbato al Cielo? Se quest' esempio di Cristo, il quale avendo per diversi titoli diritto a regnare rifiutò ogni Regno mondano; valesse a provare alcuna cosa fuorchè l' istruzione, che ei ne lasciò di umiltà, e di povertà, non conchiuderebbe già contra la forza da lui lasciata in terra al Sacerdozio, ma contra la temporal potestà de' Principi, e de' Magistrati, che sono dentro il grembo di tanta Chiesa, e proverebbe a favor degli eretici Anabattisti, i quali appunto di quest' esempio, e di queste parole di Cristo stoltamente si vagliono per escluder dal seno della Chiesa ogni civile temporal potestà. E in fatti parlando Cristo di Regno terreno, e mondano; ed essendo la potestà del Sacerdozio, benchè in terra, e nel Mondo, non terrena, nè mondana, ma celeste, e divina per origine, più ragione avrebbero essi di applicar queste parole al depravato lor sentimento, che non ha Giannone di adattarle al travolto suo parere.

XI. Ma acciocchè conosca costui, che egli è affatto digiuno nell' intelligenza delle divine Scritture, bisogna farli vedere, che da questo luogo appunto s' inferisce la forza mirabile lasciata in terra da Cristo alla potestà del Sacerdozio. Osservisi per tanto con Sant' Agostino, che Cristo non disse, *il mio Regno non è in questo Mondo*; ma disse, *non è di questo Mondo*. E volendolo provare soggiunse: *perche se fosse di questo Mondo, i miei Ministri combatterebbero perche io non fossi dato in man de' Giudei*: e seguitando non disse, *il mio Regno non è qui*; ma, *non è di qui* (b); volendo indicare, che egli avea qui, cioè in terra, e nel Mondo, un' altro Regno, il quale non era di qui, cioè della terra, e del Mondo terreno, e mondano, da lui rifiutato ancorchè a lui dovuto, ma celeste, e divino. E questo è il Regno della Chiesa, e de' credenti, che durerà fino alla fine de' secoli, per entro il quale sono mescolati i buoni co' cattivi, la zizania col formen-

E 2

to,

(a) Tract. 115. in Joannem.

(b) *Regnum meum non est de hoc mundo; si ex hoc mundo esset Regnum meum.**Ministri mei utique decertarent, ut non iraderer Judais: nunc autem Regnum meum non est hinc. Joannis 18. 36.*

to, finche vengano gli Angioli mietitori a raccorre da questo Regno gli scandali, come è scritto in San Matteo al capo tredicesimo, e a separar le paglie dal grano; la qual cosa non avverrebbe se questo Regno non fosse quì in terra, perche in quel Regno celeste non possono esservi scandali da raccorsi. Tutto il discorso è del P. S. Agostino (a); dal quale si deduce, che se Cristo ha fondato quì tra noi in terra, e nel Mondo il Regno visibile della sua Chiesa comprendente i buoni, e' cattivi, convien ancora per necessaria conseguenza asserire, che egli abbia date alla potestà del Sacerdozio moderatrice di questo Regno le forze per esercitarle visibilmente quì in terra, e non abbia riserbato al Cielo il principal effetto della sua forza; benchè quest' effetto sia ordinato al Cielo, e dal Cielo comprovato; altramente ne seguirebbe, che la Chiesa quì tra noi fosse un Regno di solo nome, che avesse in terra i sudditi, e in Cielo le forze. Onde siccome il nostro buon Redentore provò, il suo reame non esser di questo Mondo perche i suoi Ministri non combattevano a difesa di lui; così molto ben si proverebbe, non aver Cristo in terra il Regno della sua Chiesa, se a i suoi Ministri, Vicarj, e Luogotenenti, che lo governano, non avesse date in terra le forze per conservarlo; e per combattere a difesa dell' onor suo. Tuttociò si è voluto da me diffusamente spiegare, perche i nemici dell' Ecclesiastica potestà tutti ricantano questa stessa canzone, e tutti ripetono questo stesso luogo; non si accorgendo, che Cristo non negò di esser Re, ma solamente di esserlo come Erode per ragione umana, e mondana; poiche a lui convenia la temporal potestà nelle cose terrene per una ragione superiore ad ogni umana istituzione: che questo stesso luogo conchiude contra di loro a favor della potestà del Sacerdozio: e che in oltre provando altra cosa fuorchè l' esempio di profonda umiltà lasciatone dal nostro divino Maestro, proverebbe a intento degli empj Anabattisti, che scioccamente fondati su queste parole di Cristo non vogliono riconoscere nella Chiesa alcuna civile temporal potestà.

§. IV.

(a) Unde & hic non ait, Regnum meum non est in hoc Mundo; sed, non est de hoc Mundo. Et cum hoc probaret dicens, si ex hoc Mundo esset Regnum meum, Ministri mei unique decertarent, ut non traderer Judæis; non ait, nunc autem Regnum meum non est hic; sed, non est hinc. Hic est Regnum

ejus usque in finem seculi, habens inter se commixta zizania usque ad messim: messis enim finis est seculi, quando messores venient, idest Angeli, & colligent de Regno ejus omnia scandala: quod utique non fieret, si Regnum ejus non esset hic. Augustinus tract. 115, in Joannem.

§. IV.

In qual modo le potestà spirituale, e temporale del Sacerdozio, e dell' Imperio possono aver corrispondenza, ed esser concordi tra loro.

S O M M A R I O.

- I. *Giannone in tutti i suoi scritti distrugge quell' armonia, che quì fa sembrare di stabilire tra queste due potestadi.*
- II. *Col testo civile si dimostra in che consista l' armonia di queste potenze.*
- III. *I Principi del secolo come Avvocati, e difensori della Chiesa sostengono col' autorità delle leggi civili i Canoni, e i decreti della medesima Chiesa.*
- IV. *Non è inconveniente, che i Principi Cristiani per consiglio de' Sacerdoti impegnino le loro forze per conservar la disciplina tra gli Ecclesiastici; e si scusa Giustiniano dall' essersi impacciato nelle materie della Chiesa.*
- V. *Possono alcuna volta i Sacerdoti per difesa della Religione valersi dell' armi materiali contro la potestà temporale.*
- VI. *Si rende la ragione perche ne' primi tempi non adoperò la Chiesa le forze temporali contro i Principi Gentili, ovvero eretici nemici della Religione.*

DOpo averci data una falsa idea di queste due potestà, regale, e Sacerdotale, così per quel, che riguarda i loro principj, che le loro appartenenze, s' ingegna ora il nostro Giuriscoonsulto di spiegarci il modo per accordarle insieme; ma in questo ancora seguendo le sue fallaci immaginazioni, non si parte dal male incominciato cammino, così dicendo:

T E S T O.

„ Riconosciute fra noi queste due potenze (a) procedenti da
 „ un medesimo principio, che è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e
 „ terminate a un medesimo fine, che è la beatitudine vero fine
 dell'

(a) Lib. I. cap. ult. pag. 48.

lib. I. cap. ult. pag. 48. (a)

„ dell' uomo ; è stato necessario si procurasse , che queste due po-
 „ tenze avessero una corrispondenza insieme , ed una sintonia (a) ,
 „ cioè a dire , un' armonia , ed accordo composto di cose differenti , per
 „ comunicarsi vicendevolmente la loro virtù , ed energia : di maniera
 „ che se l' Imperio soccorre colle sue forze al Sacerdozio per mantenere
 „ l' onor di Dio ; ed il Sacerdozio scambievolmente stringe , ed unisce
 „ l' affezion de' Popoli all' ubbidienza del Principe , tutto lo Stato fa-
 „ rà felice , e florido : per contrario , se queste due potenze sono dif-
 „ cordanti fra loro , come se il Sacerdozio abusandosi della divozion
 „ de' Popoli intraprendesse sopra l' Imperio , o governmento po-
 „ litico , e temporale ; ovvero se l' Imperio voltando contra Dio
 „ quella forza , che gli ha posta fra le mani , attentasse sopra il Sacer-
 „ dozio , tutto va in disordine , in confusione , ed in ruina .

I. Presupposta la diversità , che io ho di sopra spiegata intorno al modo di proceder di queste due potestà da un medesimo principio , che è Dio fonte d' ogni possanza ; convengo con Giannone , esser necessario , che esse abbiano infra loro una tal corrispondenza , per cui scambievolmente si comunichino la loro virtù . Ma tutta la difficoltà consiste nello spiegare i termini di questa consonanza , o armonia , come si voglia chiamare : imperocchè se Giannone si contentasse di ciò , che in questo luogo con parole generali asserisce , cioè , che l' Imperio soccorra colle sue forze al Sacerdozio per mantener l' onor di Dio , e il Sacerdozio unifca gli affetti de' sudditi , e de' Popoli all' ubbidienza del Principe , io me la passerei senza replicargli parola . Ma , come si vedrà nel progresso dell' Opera , egli pretende cose molto maggiori , e molto esorbitanti per parte del Sacerdozio , come sono , che le cause sì civili quanto criminali tra le persone Ecclesiastiche si debbano conoscere , e giudicare nel foro , e nel tribunale de' Principi , e de' Magistrati laici : che le persone a Dio consacrate non abbiano ragion divina sopra l' immunità delle loro persone , e de' loro beni lasciati al Signore ne' suoi Ministri ; e altre cose di somigliante farina , che guastano tutta quell' armonia , che ei qui s' infinge di voler stabilire . E' necessario per tanto , che io qui brevemente dimostri qual sia la corrispondenza , che debbono avere infra loro queste due potestà .

II. È appunto la quarantesima seconda Novella di Giustiniano , da Giannone allegata in margine , spiega in parte quest' armonia , ma non so se all' intento di lui ; onde è bene trascriver le parole di essa , che

(a) Novell. 42. Justin.

che sono le seguenti : *Quante volte la sentenza de' Sacerdoti depose alcuni dalle sagrate sedi, che degni non erano del Sacerdozio, altrettante l' Imperio fu consuffragatore all' autorità de' Sacerdoti, in maniera che le divine, e le umane cose concorrendo insieme del pari, abbiano fatta con rette sentenze una sola consonanza (a).* Questa adunque è l' armonia, che dee mantenersi tra 'l Sacerdozio, e l' Imperio, cioè, che questo impieghi le sue forze contro i contumaci, e riottosi, acciocche sieno eseguite le sentenze de' Sacerdoti, e precisamente del Romano Pontefice Principe di essi, e della Cattolica Chiesa capo, e moderatore, del cui giudizio appunto intorno alla condannazione di Antimo, e alla deposizione di esso dal trono Patriarcale di Costantinopoli favella in questa Costituzione Giustiniano. E sebbene le sentenze del Romano Pontefice nelle materie, e nelle persone Ecclesiastiche, e in tutte le cose, che riguardano la Religione, debbano in ogni luogo aver preparata esecuzione; contuttociò per cagione de' i contumaci, che ricusano di ubbidire se non sono dalla forza costretti, conviene all' Imperio impiegare il vigor di sua possanza contra i protervi, acciocche sieno eseguite le leggi del Sacerdozio.

III. E questa cred' io, esser la vera cagione delle tante leggi, che veggonsi così nel Codice di Teodosio, come in quello di Giustiniano, e nelle sue Novelle intorno alla disciplina, alle cause, e alle persone Ecclesiastiche; non perche appartenesse a que' Principi [come vedremo esser di avviso Giannone] lo stabilir decreti, e ordinazioni in così fatte materie, ma perche convenia loro come avvocati, e difensori della Chiesa sostener colla loro autorità contro l' ardezza, e la violenza de' contumaci le leggi Ecclesiastiche già stabilite da' Sacerdoti ne' sagri Concilj, nulla di nuovo ordinando, che non fosse o per sentenza, o per consiglio di quelli già ordinato, e stabilito. Della qual cosa ne fa ancora testimonianza la pistola di Giustiniano Imperadore a Giovanni II. Romano Pontefice (se pur mi lice allegarla, non mancando chi con frivole ragioni la contrasti, e tenga per spuria), la quale si vede fra le leggi del Codice sotto il titolo *de summa Trinitate*: poiche in essa quel Principe rendendo conto al Papa di una tal sua legge contra alcuni eretici fatta, e protestando, niente aver di nuovo stabilito, ma puramente seguiti, ed eseguiti gl' insegnamenti, e le dottrine della Sede Apostolica, tra le altre cose si dice:

Pre-

[a] Ὅσακις ἢ ἡ τοῦ ἱερέων ψήφῳ π-
 νας ἢ ἐκ ἀξίων τῆς ἱερουσύνης, ἢ ἱε-
 ρατικῶν κατεβίβασε θρόνων ἢ ποσαυτακις
 24 Βασιλεὺς σύμφητος γέγονε τῇ τοῦ

ἱερέων ἀυθεντία ἢ ὡς τὰ δάοτερα πὲρ τῆ
 ἀνθρώπινα συνδράμοντα μίαν συμφωνίαν
 ὁρθαῖς ποιήσασθαι ψήφοις. Novel. 42. an-
 then. collat. 10.

Presentemente adunque le cose, che sono state commosse [dal loro stato], comeche manifeste, e indubitate sieno, e secondo la dottrina dell' Apostolico vostro Seggio da tutti i Sacerdoti sempre mai fermamente custodite, e predicate; contuttociò abbiam giudicato necessario farle pervenire a notizia di vostra Santità: imperocche noi non soffriamo, che alcuna cosa pertinente allo stato delle Chiese, benchè sia certo, e indubitato ciò, che vien mosso [dal pristino stato], non si faccia nota a vostra Santità, che è capo di tutte le sante Chiese (a). Or ecco in qual maniera que' Principi faceffero ordinazioni, e regolamenti intorno alla disciplina, e alle persone Ecclesiastiche, cioè, niente di nuovo stabilivano, che pria stabilito non fosse da' Sacerdoti, e precisamente dalla Sede Apostolica; ma solo miravano a reprimere coll' autorità di loro leggi le rivolte de' perturbatori, per conservare, e custodire lo stato delle Chiese, e l'unità dell' Apostolico Seggio, come nella medesima lettera a Giovanni Papa Giustiniano attesta; e sopra tutto di ciò, che operavano in prò della Chiesa ne ragguagliavano il Romano Pontefice (b).

IV. E a vero dire io non reputo inconveniente, che i Principi secondo le condizioni de' tempi impegnino le forze della loro autorità per custodire ne' loro Stati la disciplina tra gli Ecclesiastici, già stabilita ne' Canoni, massimamente se ciò fanno per consiglio de' Sacerdoti: imperocche essendo anzi dolce che nò il reggimento del Sacerdozio, può ben bastare pe' buoni, e pe' giusti, che s' inducono a ben fare per amore della virtù; ma per gli empj, e malvagi, che solo si astengono dal mal fare per timor della pena, ha bisogno di esser foccorso dalla spada de' Principi, i quali, come scrisse l' Apostolo, sono di terrore alle malvagie operazioni, non alle buone (a). E con questa ragione pare a me, che potrebbe difendersi Giustiniano dalla taccia, che gravi, ed eruditi Scrittori gli danno di soverchiamente curioso, e di troppo ardente nell' esserli impacciato in cose, che per nessun verso alla sua potestà appartenevano.

V.

(a) *In presenti ergo, quæ commota sunt (quamvis manifesta, & indubitata sint, & secundum Apostolica vestra Sedis doctrinam ab omnibus semper Sacerdotibus firmè custodita, & predicata) necessarium duximus, ut ad notitiam vestra Sanctitatis perveniant. Nec enim patimur, quicquam, quod ad Ecclesiarum statum pertinet, quamvis manifestum, & indubitatum sit quod movetur, ut non etiam vestra innotescat Sanctitati, quæ caput est*

omnium Sanctarum Ecclesiarum. Lib. VII. Codic. de summ. Trinit.

(b) *Omnia, quæ ad Ecclesiarum statum pertinent, festinavimus ad notitiam deferre vestra Sanctitatis: quoniam semper nobis fuit magnum studium, unitatem vestra Apostolica Sedis, & statum sanctarum Dei Ecclesiarum custodire, quæ hætenus obtinet &c. Ibid.*

(c) *Nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Ad Romanos 13.*

V. Ma sospendendo fin a luogo più opportuno il mio giudizio sopra di ciò, e ripigliando l'ordine del discorso, io ammetto a Giannone, che per mantener quest'armonia fra le due potestadi richiedasi ancora per parte del Sacerdozio, che egli stringa l'affezione de' Popoli all'ubbidienza de' Principi, e de' Magistrati, e in conseguenza impedisca le rivolte, e le ribellioni de' sudditi, perche ciò è cosa dalla Religione insegnata. Convengo in oltre con lui, che *se queste due potenze sono discordanti fra loro, tutto va in disordine, e in confusione*. Ma vorrei, che egli spiegasse un po più chiaro, che cosa si voglia intendere quando adducendo l'esempio di questa discordia, dice: *Come se il Sacerdozio abusandosi della divozione de' Popoli intraprendesse sopra l'Imperio, o governmento politico, e temporale*: conciossiache se egli vuol dire, che qualora il Sacerdozio si valesse del credito, che egli ha presso il Popolo, per volgere a suo talento lo stato politico, e temporale, e per fare il soprastante de' Principi, intraprenderebbe sopra l'Imperio, e sconcerterebbe quella concordia, che dee con esso ferbare, io son d'accordo con lui. Ma se egli si persuadesse, che non fosse lecito al Sacerdozio allorchè vede alcun Principe figliuol della Chiesa voltar contra 'l sen della Madre quelle armi, che dovrebbe impugnare per difesa di lei, approfittarsi del zelo, e del fervore de' Popoli fedeli per torla spada di mano a colui, e per impedir la distruzione della Madre comune, egli stoltamente s'ingannerebbe: imperocchè non farebbe ciò un'abusarsi della divozione de' Popoli per intraprender sopra l'Imperio, ma un opportunamente valersi del buon sentimento de' figliuoli fedeli per difesa della lor Madre. E certamente se nella pubblica ingiuria, come Tertulliano scrisse, ogn' uomo è soldato per vendicarla (a), e contra il Re, che tenta come dichiarato nemico distruggere il Regno, è lecito a' Popoli armarsi, e spogliarlo della potestà, e delle forze (b); perche non farà lecito al Sacerdozio impiegar l'armi de' Popoli fedeli per disarmar di possanza, e di forze quel Principe, che si dichiara nemico della Religione, e della Chiesa? Anzi tanto più farà lecito a lui, quanto più della conservazion dello Stato è necessaria la conservazion della Religione, e del temporal riposo della Repubblica la tranquillità della Chiesa.

VI. Che se ne' primi tempi non si valse il Sacerdozio di queste armi contro i Principi persecutori della Religione, ciò fu perche sopra di loro non avea potestà; ed essendo quelli fuora della Chiesa, non appar-

Tom. III.

F

tenevano

(a) *In publica injuria omnis homo miles est.* Tertull.

(b) *Joannes major 4. sentent. Grotius de jure bell. & pac. lib. 1. cap. 4. 11.*

tenevano al giudizio di lei (a). E se tollerò poi, che i fedeli ubbidissero a Giuliano apostata, e ad altri eretici Imperadori in quelle cose, che alla fede non si opponevano, il fece perche contro la coloro potenza non avea forze, che bastassero a raffrenarla, ed acciocche dalla resistenza un maggior male non ne avvenisse (b). E certamente essendo allora scarso il numero de' Cattolici, e la maggior parte del Mondo Cristiano involto nell'eresia di Ario, imprudente cosa avrebbe fatta la Chiesa irritando senza profitto colla sua resistenza l' indegnazione di que' Principi eretici, e cimentando le deboli sue forze a un quasi certo pericolo, che rimanesse poco men che estinto nella strage de' suoi il nome Cattolico. Nè è sempre spedito, che la Chiesa si vaglia di quella potestà, che Dio le ha conceduta: e dal non averla alcuna volta usata, vano argomento traggono alcuni, che ella non l'abbia. Quindi se i fedeli ne' primi secoli, e particolarmente i Sacerdoti contra i Principi Gentili ricorrevano all' ajuto dell' orazioni, e contra i Principi eretici armavano oltre le orazioni le penne, come apparisce dagli scritti di Cirillo, e del Nazianzeno contra Giuliano; altre fiate poi a cenno del Sacerdozio hanno usate ancora le armi materiali contro i Principi rubelli della Chiesa. Ma di ciò basti per ora; e si veda come il nostro buono Storico profeguisce.

§. V.

In quai casi, e in qual modo possano la potestà temporale opporsi alla spirituale, e la spirituale alla temporale.

S O M M A R I O .

- I. *Attesi principj di Giannone queste due potestanze mirerebbono necessariamente alla loro distruzione.*
- II. *Si spiega come possa lecitamente alla spiritual potenza del Sacerdozio opporsi la temporal dell' Imperio.*
- III. *Differenza ben grande nel modo dell' opposizione tra queste due potenze.*
- IV. *Sentimento di Giannone su questo punto offende le orecchie de' Principi Cattolici.*

Avendo

(a) *Quid enim mihi de iis, qui foris sunt, judicare?* I. Corinth. 5. 12.

(b) D. Thomas 2. 2. q. 12. art. 2. ad 1.

A Vendo parlato di sopra della concordia di queste potenze, ragiona ora Giannone della loro opposizione, e così dice:

T E S T O.

„ Egli è Iddio (a), che ha messo quasi da pertutto queste due potenze in diverse mani, e le ha fatte amendue sovrane in loro specie, „ affine che l'una servisse di contrappeso all'altra, per timore, che la „ loro sovranità infinita non degenerasse in disregolamento, o tirannia. „ Così vedesi, che quando la sovranità temporale vuol' emanciparsi „ contra le leggi di Dio, la spirituale le si oppone incontanente, „ e medesimamente la temporale alla spirituale (b); la qual cosa è „ gratissima a Dio, quando si fa per via legittima, e sopra tutto „ quando si fa direttamente, e puramente per suo servizio, e per lo ben „ pubblico, non già per l'interesse particolare, e per intraprender „ l'una sopra l'altra.

I. Lasciando da parte la strana forma di parlare, che usa costui, rappresentandone in Dio non so quale specie di tema, mentre asserisce, che egli ha poste in diverse mani queste due potenze *per timore, che la loro sovranità infinita non degenerasse in disregolamento*, considero solamente, che egli asserendo, aver Dio fatte sovrane in loro specie amendue le mentovate potestadi, comincia a distruggere di proposito quell'armonia, che e' di sopra ha fatto sembrante di giudicar necessaria infra quelle: imperocche se ambe sono egualmente in loro specie sovrane, necessario sia, che essendo esse diverse, e in diverse mani, l'una combatta con l'altra, e amendue tendano alla lor distruzione, massimamente non avendo dipendenza nessuna l'una dall'altra, come il nostro Storico ci persuade. Del rimanente io son del medesimo avviso con esso lui, che quando l'una potestà si abusa di suo potere, l'altra le si opponga; ma oltre al fine, che dee sempre esser l'onore di Dio, e l'publico bene, bisogna ancora aver riguardo al modo, e alle cagioni di quest'opposizione, acciocche ella si faccia per via legittima. E in quanto alla potenza spirituale già si è in parte dimostrato in qual maniera, e per quali cagioni lecitamente si opponga alla temporale.

II. Rimane or da vedere come possa legittimamente la temporal possanza dell'Imperio opporsi alla spirituale del Sacerdozio. Onde

F 2

accioc.

(a) Lib. I. cap. ult. pag. 48.

(b) Loyseau des seign: cap. 15. num. 4.

acciocche sappia Giannone, che io ho l' animo sgombero d' ogni privata affezione, nè mi sono indotto a scrivere o per interesse, o per speranza, ma per puro amore della verità, dico, che se mai il Romano Pontefice [il che tolga Dio], in cui risiede la pienezza della potestà Sacerdotale, o con leggi apertamente ingiuste, o con manifesta violenza, o in altro qualsivoglia modo mirasse a distrugger la Chiesa; ovvero abusandosi della santità del grado, e della riverenza de' Popoli, si facesse strada per questo mezzo a invadere gli altrui beni, e le altrui ragioni, allora dovrebbe pria e istantemente pregarfi, e seriamente ammonirsi a desister dall' impresa; e non giovando le preghiere, e le ammonizioni, potrebbe colle armi, e colla forza dell' Imperio, e con ogni altra ottima ragione pertinente al diritto della natural difesa reprimerfi, e raffrenarsi (a). Ma vuolsi però prender cura, che questa opposizione si faccia solamente ove può aver luogo il diritto della natural difesa, e quando il Sacerdozio fosse apertamente violatore della divina, e della natural ragione, cui egli è così ben soggetto come qualunque altro (b). Nè in tal caso, resistendosi, al Papa si eserciterebbe contra lui potestà alcuna, o giurisdizione, che questa non può darfi negl' inferiori contra il capo; ma si userebbe solamente il diritto della difesa, il quale non è fondato in giurisdizione, o in autorità, ma solamente sulla ragione, o facoltà naturale.

III. E questa è la differenza, che v' ha tra la potestà temporale del Principato quando è dentro il grembo della Chiesa, e la spirituale del Sacerdozio, cioè, che i Principi, i quali possiedono la temporale, non essendo per essa disciolti dalla soggezione, che hanno alla potestà della Chiesa, i figliuoli di essa in ciò che riguarda la Religione, e 'l culto di Dio, ove eglino si abusino di loro possa contra la Religione medesima, e contro il divino onore, possono dal Sacerdozio esser puniti per via di sentenza, e puniti ancora collo spogliamento di quella possanza, che empientemente impiegano in sovvertimento della Chiesa (c). Ma a i Sacerdoti, che possiedono la spiritual potestà, e particolarmente al Romano Pontefice capo della Chiesa, e non avente in terra potestà a lui superiore, poiche non sono soggetti al giudizio della possanza terrena de' Principi, non può farsi resistenza ne' casi predetti, se non per via di natural difesa, in quella guisa appunto, che senz' esercitare autorità, o giurisdizione potrebbero i figliuoli resistere

(a) Vide Cardd. Turrecremat. lib. 2. cap. 106. Bellar. de Conciliis. auctor. lib. 2. cap. ult. ad 2. argum. Sfondrat. Regal. Sacerd. lib. 2. §. 14. num. 4.

(b) Tota causa 25. qu. 1.

(c) Divus Thomas 2. 2. q. 12. art. 2.

in corpore.

fistere a un Padre o forsennato, o violento, che tentasse distrugger la famiglia, con impedirgli le forze, togli le armi di mano, o altro fare, che ragione di natural difendimento prescrive. Ma tuttavia in questi casi non debbono contro il Sacerdozio le forze dell' Imperio impegnarsi, se non col consiglio de' Sacerdoti, e in sussidio di essi: imperocchè i Principi essendo della Chiesa difensori, e avvocati, non debbono nelle sue cose intromettersi se non sono da lei chiamati in soccorso. In questo negozio però sopra ogn' altro gravissimo, siccome è molto difficile, e molto impedito il giudizio; così è malagevol cosa il conoscere quando possa entrare ne' Principi giusto titolo di legittima opposizione al Sacerdozio.

IV. Ma se Giannone fosse mai di sentimento, come pur troppo mostra di esserlo in più luoghi della sua Storia, che avesse l' Imperio legittima cagione di opporsi al Sacerdozio ogni qual volta questi non condescende o all' ambizione, o all' avarizia de' Principi, e non lascia calpestare a voglia loro l' immunità delle persone, e de' luoghi Ecclesiastici, sottomettere a i loro tribunali le cause de' Chericì, e invadere i beni a Dio consagrati nelle sue Chiese; sappia, che in tal caso l' opposizione sarebbe un' aperta ribellione e a Dio, e alla Chiesa; e che alle piissime orecchie de' Cattolici Principi, che a i nostri tempi ha Dio, sua mercè, nella Chiesa collocati, farebbe orrore un sentimento sì empio. Ma è d' uopo discutere gli altri suoi fondamenti.

§. VI.

Se le potestà temporale, e spirituale abbiano infra loro alcun ordine di subordinazione, e di dipendenza.

S O M M A R I O.

- I. Dalle parole di Giannone s' inferisce contro di lui, che la potestà dell' Imperio sia subordinata alla potestà del Sacerdozio, e da essa dipendente.
- II. Si conferma cid colla ragion naturale.
- III. Le pertinenze assegnate da Giannone a queste potenze non tolgono la discordia, che infra esse nascerebbe se l' una non dipendesse dall' altra.
- IV. Si conchiude questa dipendenza co' di lui principj.

V. Sep.

- V. *Sentenza di Cristo di rendere a Cesare ciò, che è di Cesare, male intesa da Giannone; e si spone il senso di quella coll' autorità di San Girolamo.*
- VI. *Si adduce contro Giannone un' altra sposizione del Grisostomo.*
- VII. *Parole di Giannone, in cui mostra di confessar la potestà del Sacerdozio sopra l' Imperio, si fanno vedere ingannevoli.*
- VIII. *Da ciò, che confessa, si deduce coll' autorità di San Tommaso la potestà indiretta della Chiesa sopra il Regno temporale de' Principi.*
- IX. *Il giudizio gravissimo sopra de' Principi temporali in materia di Religione non può appartenere a' sudditi.*
- X. *Dottrina, che sottrae totalmente la potenza temporale de' Principi dalla potestà della Chiesa, funestissima alla quiete dello Stato, e al riposo della Repubblica.*

Siccome convinto dalla forza della verità non può negar Giannone, la potestà del Sacerdozio esser superiore ad ogni potenza temporale; così ancorche ei sia di avviso, che queste due potestà sono affatto indipendenti l' una dall' altra, ci vuol nulladimeno far conoscere, che egli ammette qualche soggezione dell' Imperio al Sacerdozio nelle cose spirituali; ma ciò con tanta riserva, che egli poi in fine la riduce a un semplice rispetto di riverenza, come vedrassi ascoltando lui, che così dice:

T E S T O.

„ E poiche queste due potenze (a) si rincontrano per necessità insieme in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall' altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l' una dall' altra; l' infinita sapienza per evitare il disordine estremo, che nasce inevitabilmente dalla loro discordia, ha piantati limiti sì fermi, ed ha messe separazioni sì evidenti fra di loro, che chiunque vorrà dare benchè piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poichè qual cosa è più facile a distinguere, che le cose sagrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna dunque se non praticare questa bella regola, che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca: *Reddite quæ sunt Cesaris Cesaris, quæ sunt Dei Deo*. Regolamento affai breve,

(a) Lib. 1. cap. ult. pag. 49.

„ ma per certo affai netto , e chiaro : perche quando la cura dell'ani-
 „ me , e delle cose sagrate appartiene al Sacerdozio , egli bisogna ,
 „ che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò , che concer-
 „ ne direttamente la Religione , ed il culto di Dio , se sente d' aver
 „ un' anima , e se vuole esser nel numero de' figliuoli di Dio , e del-
 „ la Chiesa . Chiaro , e famoso è l' esempio dell' Imperador Teodo-
 „ sio , il quale alla censura d' un semplice Arcivescovo si rendè , e
 „ adempiè la penitenza pubblica , che gli era stata da costui ingion-
 „ ta . L' attesta ancora l' esempio di Davide , *qui etsi regali unctione*
 „ *Sacerdotibus , & Prophetis præerat in causis sæculi , tamen sub-*
 „ *erat eis in causis Dei (a)* ,

I. Conosce molto bene Giannone , che se queste due potenze so-
 no ambe in loro spezie sovrane niente affatto dipendendo l' una
 dall' altra , dee nascer tra loro inevitabil discordia ; onde volendo
 pur sostenere il suo detto si vede obbligato a ricorrere a non sò
 quali limiti , che distinguendo le pertinenze di esse tolgano questa
 discordia . Ma per distrugger questa pretesa sovranità , e indipen-
 denza in amendue le potenze basta ricordare a Giannone ciò , che
 egli poco innanzi hà scritto , forse senza accorgersi di averse ne a
 pentire , cioè , che *presso di noi il Sacerdozio è riputato tanto più*
alto , e nobile dell' Imperio , quanto le cose divine sono superiori
alle umane , e quanto l' anima è più nobile del corpo , e de' beni
temporali : imperocche questo principio fa vedere , che la potestà
 dell' Imperio dipenda dalla possanza del Sacerdozio , come le cose infe-
 riori dalle superiori , le umane dalle divine , le temporali dalle spi-
 rituali , e il corpo dall' anima dipendono , non per origine , o di-
 scendenza , ma per regolamento , e per subordinazione , in quella
 guisa , che il corpo non nasce dall' anima , ma è a lei subordinato ,
 e da lei dipendente nel ricevere indirizzi , e regolamenti come suo
 suddito . E di questa similitudine appunto si vagliono i sagri Dotto-
 ri per provar la dipendenza , e la soggezione della potestà tempo-
 rale dalla spirituale (b) . E il voler creder diversamente è un com-
 batter contro l' evidenza , e negare al Sole la luce nel mezzo di :
 imperocche essendo certa , e indubitata cosa , che il Sacerdozio , è

P Im-

(a) Can. 41. §. Item cum David cauf. 2.
 q. 7.

b] Dicendum quòd potestas secularis sub-
 ditur spirituali sicut corpus anime . Et ideo
 non est usurpatum iudicium , si spiritua-

lis Prælati se intromittat in temporali-
 bus quantum ad ea , in quibus subditur
 ei secularis potestas . D. Thomas 2. 2.
 q. 60. art. 6. ad 3. & in 2. dist. 44. q. 2.
 art. 2.

L'Imperio non costituiscono due Repubbliche diverse nella medesima Chiesa, ma sono parti di una stessa Cristiana Repubblica, conciossiachè tutti così Cherici come Laici siamo membri d' un medesimo Corpo, come più siate scritte l' Apostolo (a); convien per necessaria conseguenza asserire, che l' una potestà sia all' altra subordinata, o all' altra connessa con vincolo di dipendenza, in quella guisa, che nel Corpo l' un membro diverso è all' altro subordinato, e dall' altro dipende: altramente essendo queste potenze diverse, colla loro sovranità, e indipendenza cagionerebbero necessaria divisione nel Corpo mistico della Chiesa, e della Cristiana Repubblica, e colla divisione desolamento, giusta l' oracolo del divin Redentore: *ogni Regno in se stesso diviso sarà desolato.*

II. Quindi è, che siccome due membri diversi, che non avessero tra loro subordinazione, e dipendenza, renderebbero il Corpo mostruoso, e deforme; così colla loro indipendenza, sovranità, e diversità farebbero mostruosa la Cattolica Chiesa queste due potestadi, e farebbero appunto come due capi di specie diversa in un medesimo Corpo. A tutto questo si aggiunge, che essendo, come si è detto, la felicità temporale, che è il fine della civil politica potestà, subordinata all' eterna beatitudine, ch' è il fine della potestà spirituale del Sacerdozio; convien ancora, che quella potenza sia a questa subordinata: mentre non v' ha cosa nè in Filosofia, nè in Teologia così certa per universal consentimento dei Dottori d' amendue queste scienze, quanto ciò, che scrisse Aristotile nella moral disciplina, che così sono infra loro subordinate le facultà, come sono subordinati i fini di esse (b).

III. Ma tolta di mezzo questa dipendenza, niun' altra cosa può impedire il disordine estremo, come parla Giannone, *che nasce inevitabilmente dalla loro discordia*: poichè il dire, che la divina sapienza ha piantati limiti fermi, e separazioni evidenti fra loro perche ha distinte alla nostra cognizione le loro pertinenze colle cose sagre, e spirituali dall' una di esse, e colle profane, e temporali dall' altra, è un affermar nuovamente questa discordia con termini poco differenti; ovvero, come dicono i Loici, è un ripetere il principio controversito, e pretender di provare una cosa, che si controverte, coll' istessa cosa esposta con altri termini: conciossiachè tanto è a dire, che sia discordia fra la potestà spirituale, e temporale, quanto a dire, che l' istessa discordia sia fra le spirituali cose, e le temporali

(a) Ad Romanos 12. 1. Corinth. 12. (b) Moraliurn Nicomacheor. lib. 1. cap. 1.

li, fra le sagrate, e le profane: e l'istesso è il cercare con qual via possa torfi la discordia, che nasce infra quelle due potenze, come il cercare con qual mezzo possano accordarsi le spirituali, e le temporali cose. Onde l'asserire, che viene impedita la discordia, che nasce dalla sovranità di quelle due potenze, perche la spirituale è ristretta fra i limiti delle spirituali cose, e la temporale delle temporali, è un dire appunto, che queste potestà si faccian concordi per quella medesima ragione, per cui esse sono discordantissime.

IV. Ma giacche il nostro Giurisperito non si diletta più che tanto di loica, vò provarmi un pò io a far contra lui un entimema, e dir così: per tor la discordia, che nasce tra le cose spirituali, e le temporali, è necessario, che le temporali sieno subordinate, e soggette alle spirituali, e da loro dipendenti nell'essere indirizzate all'ultimo fine; adunque per tor la discordia, che nasce tra la potestà spirituale, e la temporale, è necessario, che la temporale sia subordinata alla spirituale, e da lei dipendente in ciò, che riguarda l'indirizzo all'ultimo fine. Se egli mi negasse l'antecedente, io gli getterei in faccia le sue parole, cioè, che *il Sacerdozio è tanto più nobile dell'Imperio, quanto l'anima è più nobile del corpo, e de' beni temporali*: imperocche o non è vero che l'anima è più nobile del corpo, o è vero, che le cose temporali sono soggette alle spirituali, e da loro dipendenti; ficcome l'anima in questo è più nobil del corpo perche a lui soprantende, lo ha suddito a se, e da se dipendente. Del rimanente sono ancor io di sentimento, non avervi cosa più facile a distinguere, quanto *le cose sagrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali*; ma la difficoltà consiste in accordar l'une colle altre per mezzo d'una perfetta corrispondenza: e questo è ciò, che presentemente si cerca.

V. E la regola, che il nostro Redentore pronunziò di propria bocca: *Rendete quelle cose, che sono di Cesare, a Cesare, e quelle, che sono di Dio, a Dio*, è certamente assai netta, e assai chiara, ma niente a proposito per quello, di cui si tratta. Onde poiche Giannone è sempre vago di addurre luoghi comuni senza mirar se cadono in acconcio a quel, che intende provare, conviemmi esporre il vero sentimento di Cristo espresso in questo oracolo. Sappia adunque non da me, ma da S. Girolamo, essere stato dal Redentore con quelle parole confutato un errore, che era allora tra i Farisei, sparso da un tal Giuda di Galilea, i quali credevano, che

fosse cosa contraria alla libertà del Popolo di Dio l'esser soggetti a' Principi stranieri; e si riputavano non solamente esenti dall'obbligo di pagare a Cesare il tributo, ma si persuadevano in oltre, esser loro illecito il pagarlo. E però è da considerare, che gli Erodiani, e i Farisei, tra i quali era controversia sopra di ciò, non domandarono a Cristo se essi erano obbligati a pagare il tributo a Cesare, ma solamente se era cosa loro lecita il farlo (a). Onde Cristo mirando sì al coloro inganno, come alla rea intenzione, che aveano di torre indi occasione di calunniarlo, rispose loro cautamente, che rendessero a Cesare ciò, che è di Cesare, e a Dio ciò, che è di Dio; insegnando con queste parole, non esser cosa illecita, nè contraria alla libertà del Popolo di Dio, come riputavano i Farisei, una tal sorta di pagamento, o rendimento di tributo (b).

VI. Ma siccome è molto facile a conoscere, esser lecito il rendere a' Principi ciò, che loro è dovuto, e a Dio ciò, che a lui prestar si dee; così non è agevole il discernere quali sieno quelle cose, che debbonfi a' Principi, e quali le dovute a Dio. Nè basta il dire, che le temporali a Cesare, e le spirituali a Dio appartengono: imperocchè se le temporali prestate al Principe tornassero in pregiudizio della Religione, della pietà, delle virtù, per nessun conto farebbe lecito darle a lui. Onde è necessario praticare il regolamento, che ne dà in questo proposito San Giovan Grisostomo, il quale sponendo il passo addotto, così n' insegna (c): *Ma tu quando ascolterai, dà a Cesare quelle cose, che sono di Cesare, intendi, che egli parli solamente di quelle cose, che alla Religione non recano danno; sicchè se qualcheduna sia tale, non è tributo, o gabella di Cesare, ma del Diavolo.* Allorchè dunque i tributi, e gli ossequj de' Popoli, e le altre temporali cose tornassero in discapito della Religione, o somministrassero al Principe forze per discac-

(a) *Licet censum dare Cesari, an non?* Matth. 22.

(b) *Judæ Galilæi per illud tempus dogma adhuc vigeat, & habebat plurimos sectatores qui inter cetera hoc quasi probabile proferebat ex lege, nullum debere dominum, nisi Deum vocari; & eos, qui ad templum decimas deferrent, Cesari tributa non reddere. Quæ hæsis in tantum creverat, ut etiam Phariseorum, & multam partem populi conturbaret; itaut ad Dominum quoque nostrum referretur hæc*

questio, Licet Cesari dare tributum, an non? Quibus Dominus prudenter, cauteque respondens, ait: „Reddite quæ sunt Cesaris Cesari, & quæ sunt Dei Deo. Hieronymi. in cap. 3. ad Titum vers. 1.

(c) *Σὺ δὲ ὅτ' ἂν ἀκούσῃς, ἀπόδος τὰ Καίσαρος Καίσαρι, ἐκείνα γινώσκῃ λέγειν αὐτὸν μόνον τὰ μὴ εἶναι τῆν ἐσθίαν παραβλάπτοντα ὡς εἰάν τι τοῖστων ἢ, οὐκέτι Καίσαρος, ἀλλὰ τὰ Διαβολῆς φέρος εἶναι καὶ τέλος τὸ τοῖστων.* Chrylостомас in caput 22. Matthæi.

discacciar dalla Repubblica la fede , la pietà, e la virtù, il prestare a loro tali cose non farebbe un rendere a Cesare ciò , che è di Cesare, ma un torre a Dio ciò , che è Dio . Ma poiche non ai sudditi, ma al Sacerdozio appartiene il giudicare in quali casi l'ubbidienza, e i tributi de' Popoli ritornino in pregiudizio della fede, e della pietà per l'abuso del Principe, perciò in questo caso la temporal potestà è soggetta al giudizio, e alla possanza del Sacerdozio.

VII. Nè perche dica Giannone, che *quando la cura delle anime, e delle cose sacrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna, che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò, che concerne direttamente la Religione, ed il culto di Dio, se sente d'aver un' anima, e se vuol essere nel numero de' figliuoli di Dio, e della Chiesa, egli è da immaginarsi, che voglia costui riconoscer la dipendenza della potestà temporale dalla spirituale: imperocche egli quì intende parlar solamente della soggezione spirituale, ed interna, che riguarda unicamente il foro interiore, che dicesi di coscienza, e non alcuna esterior giurisdizione: mentre in senso di costui, come appresso vedrassi, la censura, che quì pure ammette, non è sentenza, nè atto di vera giurisdizione, ma non so qual' altra cosa, che egli s' infinge. Onde è, che con queste parole e' vuol ingannarne, e inorpellare i suoi errori. Che se poi li domando, che cosa dovrebbe farsi quando il Monarca ricufasse sottomettersi al Sacerdozio in ciò, che concerne direttamente la Religione, e in vece d' imitare il chiaro, e famoso esempio dell' Imperador Teodosio, il quale anche in cose non riguardanti direttamente la Religione, ma puramente la pietà, violata nella strage di Tessalonica, si rendè alla censura d' un semplice Arcivescovo, e adempiè la pubblica penitenza da quello ingiuntagli, imperversasse contra la fede, e contra l' onor di Dio? Potrebbe in tal caso il Sacerdozio privarlo di quella potenza, di cui fa uso sì empio? Son certo, che ei risponderà di nò; e però sono ancor certo, che e' per queste parole, che dimostrano soggezione del Principe al Sacerdozio, non vuol confessare alcuna dipendenza della potestà temporale dalla spirituale. E a questo appunto mira l' esempio, che egli adduce di David ripreso dal Profeta Natan; in proposito della qual riprensione scrisse Graziano quelle parole, che costui ha tratte dalla rubrica del Canone 41. della causa 2., insinuando con ciò, che l' autorità de' Sacerdoti sopra i Principi ad altro più non si stende, che a una semplice correzione de'*

loro delitti, la quale può lecitamente, ed anche in alcune circostanze dee farsi da qualunque laico Cristiano al suo Superiore.

VIII. Ma nulladimeno da quello, che egli in questo luogo, e altrove confessa, io conchiudo contra di lui questa necessaria dipendenza: conciossiache asserendo egli, se pur non mentisce a se stesso, appartenere al Sacerdozio la potestà della scomunica sopra qualunque Cristiano, conviene ancora, che egli affermi, che per quelle stesse gravissime cagioni, per le quali il Sacerdozio può fulminar quest' arma spirituale contra i Principi, possa ancora spogliarli della lor potestà. Anzi l' istessa scomunica fulminata per delitto di Religione gli priva d' ogni dominio, e gli spoglia d' ogni ragione, che possano averfi sopra i Popoli fedeli (a): imperocche separandoli da ogni esterior comunicazione, e commercio con quelli, toglie loro ogni autorità sopra i medesimi. E questa dottrina sembra certamente fondata sulle divine Scritture: mentre se l' Apostolo San Giovanni vuole, che in tal guisa sieno da i fedeli schivati, e fuggiti gli eretici, che non concedano a essi alcun atto di esterior società, fino a negar loro le ragioni comuni dell' ospizio, e la convenienza del salute (b), di modo che sieno creduti partecipi delle coloro malvage opere col salutarli, ciò, che ordinò ancora Paolo in termini generali scrivendo a Tito (c); come potranno poi i fedeli prestar ossequio, ubbidienza, e tributi a i Principi, che apostatano dalla fede, e somministrar forze alla loro potenza per impugnar la Religione? Quando adunque non vogli asserirsi, che i Principi, i quali per lo Battesimo divennero membri della Chiesa, non sieno come gli altri Cristiani soggetti al Sacerdozio nelle cause di Dio, ciò, che si vergogna l' istesso Giannone d' asserire, conviene dire, che quando essi dal giudizio del Sacerdozio sono eretici dichiarati, perdano ogni diritto, ogni potestà sopra i loro sudditi; e in conseguenza, che in questo caso, o in altri simili ove corre pericolo la Religione, la potestà temporale sia sottomessa al giudizio della potestà spirituale.

IX. Ma qui dee farsi una notevole considerazione, che non possono,

(a) *Quamcūq; aliquis per sententiam denuntiatur excommunicatus per apostasiam a fide, ipso facto ejus subditi sunt absoluti a dominio ejus, & juramento fidelitatis, quo ei tenebantur.* D. Thomas 2. 2. q. 12. art. 2. in corpore.

(b) *Si quis venit ad vos, & hanc dq-*

ctinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis. Qui enim dicit illi ave, communicat operibus ejus malignis. Joan. epist. 2.

(c) *Hæreticum hominem post unam, & secundam correctionem devota.* Ad Titum cap. 3.

no, nè debbono i sudditi lasciarsi condurre dal proprio spirito, e dal privato giudizio a disciorsi dall' ubbidienza de' loro Sovrani in causa di Religione; ma questo giudizio gravissimo è riserbato al Sacerdozio, ed al Romano Pontefice come capo di tutti i Cristiani. Onde le rivolte, le leghe, e le armi impugunate sovente dai sudditi contra i loro Principi a titolo di Religione, al sano giudizio degli uomini sapienti sono state riputate vere ribellioni colorite collo specioso nome di Religione, sotto il cui pretesto niente altro cercavasi, che il promuovere i proprj interessi. Ma, a vero dire, non mai più frequenti si sono vedute nel Mondo Cristiano le rivolte de' sudditi, le carnificine de' Principi, e il rivolgimento degli Stati, e delle Repubbliche, se non dopo che hanno introdotta gli eretici questa dottrina, seguita poi da alcuni Cattolici, la quale sottrae i regnanti Cristiani nelle cose temporali dalla potestà indiretta del Sacerdozio: imperocchè quel gravissimo, e importantissimo giudizio, che è riserbato al sommo Sacerdote, l' hanno a se arrogato i sudditi stessi, e con precipitoso consiglio si son fatti lecito sciorsi dall' ubbidienza, e dal giuramento di fedeltà verso i loro Sovrani con titolo di Religione.

X. E perciò questa dottrina è funestissima allo stato della Cristiana Repubblica, come quella, che fomenta le sedizioni. E la ragione di ciò è chiara: conciossiachè essendo cosa la Religione, per cui conservare si crede l' uomo obbligato a dispregiare ogni umano riguardo, e a spendere il sangue, e la vita; ove quest' ardore non venga ripresso da maggior potestà, da cui debbasi aspettar la dichiarazione, e 'l giudizio nelle cause di lei, ogn' uno si crede aver giusta cagione di sfoderar la spada contro il suo proprio Signore; e basta una voce di Religione per risvegliare un all' armi in tutto uno Stato, i buoni per coscienza, e i malcontenti per brama di nuove cose. Ma dove si tenga per costante, la temporal potestà de' regnanti ove si tratta di Religione esser soggetta alla spirituale del Sacerdozio, nessuno si arrogherà l' autorità di giudicare sopra il suo Principe, e molto meno di rivolger l' armi contro di lui, ma aspetterà la dichiarazione del Sacerdozio; il quale non avendo nè interesse, nè speranza di migliorar fortuna ne i tumulti degli Stati Cristiani, non precipiterà la sentenza, ma prima di essa userà le preghiere, i consigli, le ammonizioni, e dopo di essa ancora darà luogo all' emenda. Onde la sua potestà servirà di freno agl' inquieti, e sediziosi ingegni, a' quali basta ogn' ombra di onesto per tentar novità, e rivoluzioni nella Repubblica. E io ho voluto in questo luogo un po più a lungo di quel, che io soglia, spiegarmi,

per

per far conoscere, che la dottrina di Giannone è poco utile, e poco vantaggiosa alla potestà dell' Imperio in quella parte stessa, in cui egli pretende difenderla, e favorirla. Ora è ormai tempo di tornare a costui.

§. VII.

Se la Chiesa, e le persona Ecclesiastiche, che hanno potere spirituale, sieno soggette nelle temporali cose alla potestà de' Principi laici, e de' Magistrati civili.

S O M M A R I O.

- I. Intenzione di Giannone di sottomettere i Prelati della Chiesa alla potestà de' Principi laici.
- II. Da Lodovico Dupino ha presa Giannone la perversa dottrina, che quì insegna. Si dimostrano i colui pravi sentimenti.
- III. Sentenza di Ottato Milevitano male intesa da Giannone.
- IV. In qual senso Ottato scrisse, che la Chiesa era fondata nella Repubblica.
- V. Intento del Milevitano contro i Donatisti, e loro disprezzo dell' Imperador Costante,
- VI. Mala conseguenza di Giannone dedotta dal testimonio di Ottato. Donatisti eretici soggetti alla potestà temporale dell' Imperadore.
- VII. La Repubblica Cristiana è dentro la Chiesa, come parte di questa.
- VIII. Sbaglio notevole preso da Giannone nelle parole di San Bernardo circa la soggezione de' Prelati Ecclesiastici alle potestà superiori.
- IX. Prelati della Chiesa, che amministrano la Repubblica nelle cose civili, soggetti alla potestà temporale de' Principi.
- X. Testo di San Giovan Grisostomo mutilato da Giannone, e male inteso, si adduce interamente.
- XI. Chierici debbono esser soggetti a' Prelati Ecclesiastici loro superiori, e i Laici a' loro Principi del secolo secondo la disposizione della divina provvidenza.
- XII. Il Principato procede da Dio, ma non il Principe in particolare secondo il Grisostomo.
- XIII. Parole di San Gregorio Magno alterate da Giannone.
- XIV. In qual senso San Gregorio Magno scrisse, che l' Imperadore aveva da Dio la potestà di signoreggiare a i Sacerdoti.
- XV.

- XV. *Umiltà del medesimo Santo ; e come egli si dicesse suddito dell' Imperadore .*
- XVI. *I Principi del secolo non avere alcuna potestà temporale sopra la Chiesa , e i Sacerdoti , sentimento di San Gregorio .*
- XVII. *Parole risentite del medesimo Santo contro un Principe de' suoi tempi possono cader sopra Maurizio .*
- XVIII. *Travagli dati a San Gregorio dall' Imperador Maurizio .*
- XIX. *Il Principe ripreso da San Gregorio nella sposizione de' Salmi probabilmente potè essere anche Autari Re de' Longobardi .*
- XX. *Esposizione de' Salmi penitenziali negata da alcuni alla penna di San Gregorio , e attribuita a Gregorio VII .*
- XXI. *Ragioni di Pietro di Guffanvilla in questo proposito .*
- XXII. *Altra ragione del medesimo .*
- XXIII. *Si risponde alle ragioni del Guffanvilla .*
- XXIV. *Frivoli argomenti di Casimiro Udino sopra l' Autore della sposizione de' Salmi ascritta a San Gregorio Magno .*
- XXV. *Non dee facilmente porgerli fede contro il comun sentimento all'asserzione di chichesia sopra il ritrovamento de' Codici scritti a penna .*
- XXVI. *Lo stile della detta esposizione corrisponde alle altre Opere di San Gregorio .*
- XXVII. *Testimonio del medesimo Santo , col quale si pretende provare , che egli non fosse l' Autore della sposizione de' Salmi .*
- XXVIII. *Si risponde a questa testimonianza , e da essa si conchiude il contrario .*
- XXIX. *Altre ragioni , onde si può inferire della detta esposizione essere stato Autore San Gregorio .*

DOpo aver Giannone dimostrata , come esso crede , la foggezione , che debbono avere i Principi al Sacerdozio nelle cose spirituali , passa a far vedere la dipendenza , e foggezione , che secondo il suo avviso debbono avere i Sacerdoti a' Principi nelle cose temporali , così dicendo :

T E S T O .

„ Reciprocamente ancora (a) , poiche la dominazion delle cose
 „ temporali appartiene a' Principi , e la Chiesa è nella Repubblica ,
 „ come dice Ottato Milevitano , e non già la Repubblica nella Chiesa ,
 „ bifo-

(a) Lib. 1. cap. ult. pag. 49.

„ bisogna, che tutti gli Ecclesiastici, ed anche i Prelati della Chiesa
 „ ubbidiscano al Magistrato secolare in ciò, che è della politia civi-
 „ le (a). *Si omnis anima potestatibus subdita est, ergo & vestra* (dice
 „ San Bernardo (b) ad Errico Arcivescovo di Sans). *Quis vos exceptit*
 „ *ab universitate? Certè qui tentat excipere, tentat decipere*. E S. Gio-
 „ van Grisostomo sponendo il passo di San Paolo: *omnis anima pote-*
 „ *statibus sublimioribus subdita sit*, dice: *etiamsi fueris Apostolus,*
 „ *Evangelista, Propheta, Sacerdos, hoc verò pietatem non laedit* (c).
 „ In breve, il Papa San Gregorio (d) il grande: *Agnosco, dice, Im-*
 „ *peratorem a Deo concessum, non militibus tantum, sed & Sacerdotibus*
 „ *etiam dominari.*

I. Ecco dove mirano le dottrine di Giannone, cioè, a torre dalla Chiesa ogni exterior politia, a sottomettere i Cherici, e tutte le persone Ecclesiastiche, anzi gli stessi Prelati della Chiesa alla temporal potestà de' Principi laici. E non è mica da dire, che ei pretenda, convenire agli Ecclesiastici accomodarsi tal volta alle leggi civili de' Magistrati del secolo quando non sieno ripugnanti alle leggi canoniche; ma vuole assolutamente, che eglino sieno obbligati a ubbidire alla temporal potestà in tutto ciò, che è della civil politia. *Bisogna, e' dice, che tutti gli Ecclesiastici, ed anche i Prelati della Chiesa ubbidiscano al Magistrato secolare in ciò, che è della politia civile.* Adunque, dico io, bisogna consegnare al fuoco tutto il corpo del diritto canonico, in cui sono prescritti regolamenti intorno alle persone, alle cause, alle materie Ecclesiastiche, i quali spesse fiate non convengono colle leggi civili praticate da' Magistrati: bisogna dar bando alle regole de' sagri Concilj intorno alla forma dell' exterior disciplina, e intorno a' giudizi, che debbono osservarsi da' Cherici, che vivono nella Repubblica: bisogna in fine, che le persone consagrate a Dio non riconoscano altra politia, che quella, che vien prescritta da' Magistrati laici; e che la Chiesa di Cristo si regoli secondo la norma della Chiesa di Londra, o di Amsterdam, nelle quali non si ravvisa alcuna forma di exterior politia, che distingua gli Ecclesiastici da i Laici.

II. Ma senza che egli ce l' avvifasse, ogn' uno avrebbe agevolmente conosciuto da qual fonte velenoso abbia attinto questo domma pestilenziale; contuttociò e' non si vergogna di confessarlo, citando Dupino nel Trattato dell' antica disciplina della Chiesa. Ma quantunque co-
 flui

(a) Dupin. de antiquit. Eccl. discept. 7.

(b) D. Bernard. epist. 42.

(c) Chrysoft. ad epist. Pauli ad Rom. 13.

(d) Gregorius lib. 2. epist. 94.

stui sia bastantemente conosciuto dalla Repubblica letteraria per la sua infossibile arroganza ; nulladimeno perche Giannone per imporre alla gente poco informata delle cose nostre sovente si vale delle costui dottrine, e' l preferisce a i più chiari Teologi della Chiesa, è necessario, che io prevenga i Lettori non periti delle materie teologiche, con porger loro una vera idea di costui, acciocche sappiano da qual fondaco abbia fatta Giannone la provvista delle sue merci. Adunque Lodovico Ellies Dupino comeche per comporre il suo Trattato dell' antica disciplina della Chiesa non abbia fatto altro studio, che di raccorre il peggiore, e il più feccioso, che trovisi negli scritti di Giovanni Launojo, di Lodovico Maimburgo, e di altri Autori condannati di simil tempera ; contuttociò ei parla in guisa, come se il trovatore fosse di sì pellegrina erudizione ; e sedendo a scranna chiama tutto il Mondo al suo giudizio, acciocche da lui riceva le notizie dell' antichità, pretendendo ridonar gli occhj, e la vista a tutti i Teologi, che scrissero da sei secoli in giù. Questa poi è la somma della sua sentenza: i Regi riconoscer da Dio immediatamente la loro potestà: non avere in terra potenza superiore, che possa loro resistere: quantunque empj, scellerati, nemici della Religione, della Chiesa, di Dio, doverfi nulladimeno dalla Chiesa tollerare, e ubbidire: a loro finalmente esser soggetti nelle temporali cose non meno de' Laici gli Ecclesiastici. Per lo contrario il Papa non aver maggior giurisdizione, che ogni Vescovo nella sua diocesi: il suo primato essere una prerogativa di solo onore: la sua potestà esser soggetta al giudizio della Chiesa; e da lei in fine poterfi deporre, e spogliare del trono. Dal che ogn' un' vede quanto egli faccia inferiore la condizione del sommo Sacerdote Vicario di Cristo, del capo della Chiesa, e del Padre di tutti i Cristiani (a) ad ogni Principe Cattolico, che è membro della Chiesa, e figlio del Romano Pontefice, quando asserisce nella potestà di questo una dipendenza, che nega in qualsivoglia altro Principe temporale; onde in conseguenza convien, che egli affermi, la potestà del Papa non essere immediatamente da Dio solo come quella de' Regi; afforzo, che necessariamente segue dai suoi principj.

III. Or volendo il nostro Giuriconsulto entrare a dispetto del Cielo, e de' Santi nella Repubblica de' Teologi, si è proposto per guida questo insigne Maestro; e perciò è da vedere qual profitto egli abbia fat-

Tom. III.

H

to

(a) *Ipsum Romanum Pontificem successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Eccle-*

sie caput. & omnium Christianorum Patrem, ac Doctorem existere. Concil. Florent. in Decret. union. Græcor. act. v.

to nella sua scuola. La ragione adunque perchè tutti gli Ecclesiastici, ed anche i Prelati della Chiesa bisogna che ubbidiscano al Magistrato secolare in ciò, che è della politica civile, se ascoltiamo Giannone, si è, poiche, come dice Ottato Milevitano, la Chiesa è nella Repubblica, e non già la Repubblica nella Chiesa. Ma il sentimento di Ottato troppo è diverso da quello, che si persuadono con Giannone tutti coloro, che vorrebbero la Chiesa sottomesa all' Imperio. Deesi per tanto in primo luogo osservare, che il Santo parla non assolutamente, ma con relazione al tempo, in cui fu da Cristo fondata la Chiesa, la quale fu da lui istituita dentro la Romana Repubblica; onde è, che egli interpreta del Romano Imperio quelle parole, colle quali Cristo nelle sagre canzoni al capo quarto appella la Chiesa: *Vieni sposa mia, vieni dal Libano*, cioè a dire, e' soggiunge, *dall' Imperio Romano, dove i Sacerdozj sono tenuti santi, e la pudicizia, e la verginità sono in pregio, le quali cose o non sono appresso le barbare genti, o quando infra loro fossero, non potrebbero sicuramente dimorarvi (a)*. Ma in questo senso siccome non può negarsi aver Cristo fondata la Chiesa nella Repubblica, così è certo, che niente all' intento di Giannone può ricavarfi da questo luogo: poiche quì non si parla della Repubblica Gentile, che è fuori della Chiesa, ma della Repubblica Cristiana incorporata alla Chiesa per la Religione; nè si considera l' Imperio separato dalla Chiesa, ma unito col Sacerdozio dentro la medesima Chiesa.

IV. Secondariamente dee considerarsi, che a' tempi di Ottato Milevitano, il quale, come S. Girolamo attesta, (b) scrisse sotto l' Imperio di Valente, cioè, intorno all' anno 368., o come altri vuole, 370., quantunque i Romani Principi abbracciata avessero la Cristiana Religione, e però fossero dentro la Chiesa; nulladimeno i Romani Magistrati erano collocati in persone gentili, e la maggior parte del Popolo soggetto all' Imperio osservava tuttavia la falsa Religione de' Pagani: massimamente avendo poco prima Giuliano apostata ristaurata all' uso del Gentilesimo l' antica forma della Repubblica, e perseguitata acerbamente la Cristiana Religione; e perciò la maggior parte della

[a] Non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica est, idest, in Imperio Romano, quod Libanum appellat Christus in canticis canticorum cum dicit: veni sponsa mea, veni a Libano, idest de Imperio Romano, ubi Sacerdotia sancta sunt, & pudicitia, & Virginitas,

que barbaris Genibus non sunt: etsi essent, tuta esse non possent. Opratus Milevitanus lib. 3. contra Parmenianum paulò post init. edit. Paris. apud Joannem du Puis 1676.

(b) Hieronym. lib. de script. Eccles. cap. 110.

della Repubblica Romana era fuora della Chiesa; sicche potea dire Ottato con verità, che non la Repubblica nella Chiesa, ma la Chiesa nella Repubblica era collocata. Ma quì si parla delle Repubbliche Cristiane, le quali tanto pe' Magistrati, quanto per lo Popolo sono dentro il grembo della Chiesa.

V. In terzo luogo è necessario mirare all'intento del Milevitano per rintracciare il vero senso delle sue parole; alla qual cosa quando allegano i testi de' Padri non vogliono mai avvertir gl' avversarj, portando i coloro passi ignudi, e staccati dal contesto delle altre parole, per dar loro quel senso, che essi pretendono, e rendendo con ciò svantaggiosa la nostra causa con obbligarne a' prolissi discorsi per mettere in chiaro la verità. Convien dunque considerare, che i Donatisti, contra i quali scrive Ottato Milevitano, dopo essere stati più volte, come è noto a ciascuno, condannati dal giudizio de' Sacerdoti, e finalmente dal Magno Costantino come esecutore della sentenza Sacerdotale; essendo così separati dall' unità della Cattolica Chiesa, e ostinatamente perseverando nella falsa opinione, che solamente nella loro Adunanza in un angolo dell' Africa si ritrovasse la vera Chiesa, avevano e superbamente dispregiate le limosine, che l'Imperador Costante avea mandate alle Chiese di Africa in sovvenimento de' poveri, e con ingiuriose parole oltraggiata ancora la maestà di quel piissimo Principe. Ora volendo Ottato rinfacciar loro questo superbo irriverente procedere, e dimostrare ancora per questo capo, che essi erano fuor della vera Chiesa, la quale insegna a onorare, e a rispettare i Principi, e i regnatori, assume le stesse parole di Donato loro Principe, e caposquadra, il quale in rifiutando la liberalità di Costante avea detto: *Che hà che far l' Imperadore colla Chiesa?* (d), e dimostra la temerità di questo detto arrogante, sì perche contrario all' insegnamento dell' Apostolo, che ci ammonisce a pregare il Signore pe' Principi, e pe' potenti, acciocche con essi loro quieta, e tranquilla vita meniamo; sì ancora perche essendo stata la Chiesa fondata dentro la Romana Repubblica, essi avevano obbligo di onorar l' Imperadore religiosissimo, che la reggeva.

VI. Ma da tutto questo discorso come inferisce Giannone, che tutti i Cherici, e ancora i Prelati della Chiesa debbano ubbidire ai Magistrati del secolo in ciò, che è della politia civile? Non è già questa la conseguenza di Ottato Milevitano; mà dall' esser la Chiesa fondata

H 2

nella

(a) Ille solito furore succensus, in hac verba prorupit: quid est Imperatori cum Ecclesia? & de fonte levitatis sue multa maledicta effudit. Optatus ubi supra.

nella Repubblica egli solamente deduce, che debbanfi onorare i Principi, e debbafi pregar per essi da tutti coloro, che sono nella Chiesa, tanto Cherici, come Laici. In oltre non si riferisce da Ottato alcun atto di temporal potestà esercitato dall' Imperadore sopra gli Ecclesiastici, ma solamente un atto di pietà usato da quel Principe verso le Chiese, e rifiutato da' Donatisti; del qual rifiuto ei solamente si lagna come oltraggioso di quel Sovrano. Ma quando ancora avesse voluto dedurre, che i Donatisti doveano riconoscer l' Imperadore come loro Signore nelle temporali cose, non potrebbe tuttavia da ciò ritrarfi, che nel corso delle medesime cose debbano i Cherici ubbidire al civil Magistrato: conciossiache gli eretici separati dalla Chiesa rimangono membri della Repubblica, e però soggetti alla potestà del Principe, e del Magistrato secolare. Or poiche i Vescovi Donatisti si erano separati per lo scisma, e per l'eresia dall' unità della Chiesa Cattolica, vanamente presumevano di non dover riconoscere la potestà dell' Imperio; massimamente essendo nella loro Adunanza, cui davan nome di vera Chiesa, ancora de' Laici. Onde molto bene dice il Santo, che Donato volea farla da Dio: mentre volea sollevarsi sopra l' Imperadore, non temendo colui, il quale era dagli uomini il più temuto dopo di Dio (a), ciò, che dee intendersi nel senso da me sopra dichiarato. Ora altra cosa è, che il Magistrato civile abbia potestà sopra gli eretici separati dalla Chiesa, e altra, che l' abbia sopra gli Ecclesiastici, e sopra i Prelati della Chiesa.

VII. Ma da tutte le predette cose si raccoglie, malamente servirsi Giannone del testo di Ottato Milevitano per inferir la soggezione de' Cherici al civil Magistrato in ciò, che riguarda la temporal politia. Ma venendo più precisamente al costui discorso io dico, che sebbene fu da Cristo istituita la sua Chiesa dentro il corpo della Romana Repubblica gentile, e infedele; nulladimeno allora che si adempierono gli oracoli de' Profeti, che predetto aveano, che i Regi, e i Principi della terra adorerebbero il nome di Cristo (b), e i Gentili camminerebbero nel lume della sua fede; e dopo che i Principi, e i Magistrati, e i Popoli infedeli abbracciarono la Cristiana Religione, e divennero per lo Battesimo membri del corpo mistico del Redentore, la Repubblica entrò nella Chiesa, e la Chiesa divenne maggiore della Repubblica.

Quindi

(a) *Dum se Donatus super Imperatorem extollit, jam quasi hominum excesserat metas, ut se Deum, non hominem aestimaret, non verendo eum, qui post Deum ab hominibus timebatur.* Optatus ubi supra.

(b) *Adorabunt eum omnes Reges terre, omnes Gentes servient ei.* Psalm. 71. *Ambulabunt gentes in lumine tuo, & Reges in splendore ortus tui.* Isai. 60.

Quindi fiam lecito interrogar Giannone , che cosa egli intenda per Repubblica , e che cosa per Chiesa : imperocchè sotto il nome di Repubblica o egli confidera la Repubblica universale del Mondo comprendente tutti gli Stati, e tutti i Regni così fedeli, come infedeli ; o egli confidera folamente i Principati, e gli Stati Cristiani, e Cattolici. Nel primo fenfo egli ha ragion di dire, che la Chiesa è dentro la Repubblica, ma non parla a proposito. Nel fecondo fenfo è falfo, che la Repubblica non fia nella Chiesa, ficcome è falfo, che i membri non sien dentro il corpo. Così parimente io l'interrogo, che cosa egli intende per Chiesa? Conciofiache o egli sotto questo nome prende i foli Cherici, e allora convien, che escluda dalla Chiesa i Principi, e i Magistrati civili ; o prende, come prender dovrebbe, tutta la Congregazione de' fedeli contenente ei Cherici, e i Laici, e il Sacerdozio, e l'Imperio ; e allora tanto è il dire, che la Chiesa fia nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chiesa, quanto, che il tutto fia dentro la parte, e non la parte dentro il tutto : il che è affordo manifesto.

VIII Ma fe il nostro Giurifconsulto ha errato nell' intelligenza del testo di Sant' Ottato, un granchio poi molto maggiore egli ha preso nelle parole di S. Bernardo, dove scrivendo ad Arrigo Arcivescovo di Sans, e allegando il testo dell' Apostolo, così parla: *Ogni anima, e' dice, sia suddita alle potestadi più sublimi. Se ogn' anima, ancora la vostra. Chi eccettua voi dall' università? Se alcuno tenta di eccettuare, si sforza d' ingannare.* (a) Lascio, che Giannone adduca il testo depravatamente, e dico folamente, che egli s'inganna in credendo, che S. Bernardo quì parli dell' ubbidienza, che debbasi portar da' Cherici alla temporal potestà del Magistrato nelle cose temporali ; che anzi apertamente parla dell' ubbidienza, e della foggezione, che debbono prestar gli Ecclesiastici inferiori a' loro Superiori nel grado, e nella gerarchia Ecclesiastica. Convien per tanto sapere, che in tutta questa lettera il Santo prende a sgridar colla consueta sua libertà l' ambizione di alcuni Ecclesiastici de' suoi tempi, i quali per via di mendicati privilegj o tentavano sottrarsi dalla foggezione de' Prelati maggiori, o non contenti delle loro diocesi procuravan di stender la loro autorità sopra le diocesi altrui. Quindi volendo provare, che gli Ecclesiastici, e i Prelati inferiori debbono ubbidire, e star soggetti a i Prelati maggiori secondo l' ordine stabilito nelle Chiese da' tempi antichi, ad-
duce

(a) *Omnis anima, inquit, potestatibus sublimioribus subdita sit. Si omnis, & vestra. Qui vos excipit ab universitate? Si*

quis tentat excipere, conatur decipere. D. Bernar. epist. 42. ad Henric. Archiep. Senonen.

duce l' autorità dell' Apostolo , che *ogn' anima sia suddita alle potestà superiori* , mostrando , che non debbono da questa legge andare esenti le persone Ecclesiastiche in riguardo de' loro Superiori , che soprantendono alla Chiesa . E dimostrar poi volendo , che ogni potestà Ecclesiastica discende dall' ordine della divina provvidenza , si vale dell' esempio di Cristo , e allora , che ei pagò a Cesare il tributo , e quando foggettò se stesso alla potestà di Pilato , e così dice , argomentando dal minore al maggiore , o da un contrario all' altro : *Ma quando ai Sacerdoti di Dio vorrà negar la debita riverenza quegli , che procurò di renderla ancora alle potestadi del secolo ? (a)* . E nell' altro caso di Pilato soggiunse : *Andate ora dunque a resistere al Vicario di Cristo , quando nemmeno al suo avversario volle Cristo resistere (b)* . Chiara cosa è adunque , che S. Bernardo parla dell' ubbidienza , che debbon rendere i Cherici ai Prelati loro Superiori nel grado ecclesiastico , niente per ombra parlando dell' ubbidienza pretesa da Giannone rispetto ai Magistrati temporali : poiche tal sorta di trattazione non conduceva al suo intento di sopra spiegato .

IX. Ma poiche alcuni Prelati Ecclesiastici de' suoi tempi dimoravano nelle Corti de' Regi , e impacciavano nei negozj temporali della Repubblica , e ricusavano poi sottomettersi a i Prelati loro maggiori secondo l' ordine già stabilito nella Chiesa , egli in tal guisa contra loro argomenta : *Certamente se voi al successor di Cesare , cioè al Re , siete pronti , ed attenti nella sua curia , nei consigli , nei negozj , negli eserciti ; vi parrà cosa indegna di voi il diportarvi così inverso qualunque Vicario di Cristo , come fu dai tempi antichi infra le Chiese ordinato ? (c)* . Se non che da questo stesso luogo di S. Bernardo si può conoscere in qual maniera i Cherici , e i Prelati della Chiesa nelle temporali cose si rendano foggetti alla potestà civile del Principe , e sieno tenuti a prestare a lui ubbidienza : imperocche essi , qualora s' ingeriscono nel governo , e nella amministrazione della Repubblica , e ricevono da' Principi o Magistrati , o Feudi , certa cosa è , che nommeno dei Laici son tenuti ad ubbidire nella politica civile a i loro Sovrani . In tal caso però non sono considerati come Cherici , ma come temporali amministratori della Repubblica . Ma di questo altrove parlerò .

X. Ve-

(a) *Quando verò Sacerdotibus Dei debitam negaret reverentiam , qui hanc secularibus quoque potestatibus exhibere curavit ? Bernard. ibid.*

(b) *Ite nunc ergo resistere Christi Vicario , cum nec suo adversario Christus resistit . Idem ubi supra .*

(c) *Porro si vos Caesaris successor , id est Regi , seduli in suis curiis , consiliis , negociis , exercitibusque adestis : indignum erit vobis cuicumque Christi Vicario taliter exhibere , qualiter ab antiquo inter Ecclesias ordinatum est ? Idem ibid.*

X. Venendo ora al luogo di S. Giovan Grifostomo, egli è vero, che sponendo questo Santo il passo di San Paolo, *ogni anima sia suddita alle più sublimi potestadi*, dice doverfi intender non solamente pe' secolari, ma ancora pe' Sacerdoti, e pe' Monaci; ma per inferir da ciò, che i Cherici debbano ubbidire al temporal Magistrato in ciò, che riguarda la civil politia, bisogna, che Giannone ci faccia pria vedere, che 'l Grifostomo sponga il testo di San Paolo solamente della temporal potestà de' Principi, e de' Magistrati laici. Ma io dimostrerò a lui, che 'l Santo Padre interpètra questo luogo per ogni potestà in genere, e afferendo, che ogn' uomo, sia Sacerdote, sia Laico, dee esser suddito alle potenze maggiori, e parla con distribuzione, e vuol dire, che ognuno dee riconoscer qualche superiore, cioè, i Cherici i loro Prelati, e i Laici i loro Principi. E per dimostrar questo io non farò altro, se non che recitar le parole del Grifostomo malamente al suo costume portate dal nostro Storico. Egli dunque dopo aver detto, che l' Apostolo ci ha insegnato come siamo tenuti per debito a ubbidire alle potestadi, soggiunge: *Dimostrando, che queste cose son comandate a tutti, e a' Sacerdoti, e a' Monaci, e non solamente ai secolari: ciò, che subito nell' istesso esordio ei dichiara allorchè dice* „ ogni ani- „ ma sia suddita alle potestà sopraeminenti „ ancorchè tu sia Apostolo, Evangelista, Profeta, o chicchessia: imperocchè questa soggezione non sovverte la pietà. E non semplicemente disse, ubbidisca, ma sia suddita. E in vero la principal cosa di questa costituzione è la giustizia, la quale a i pensieri, e alle menti fedeli è decorosa, e onesta, cioè, perche queste cose sono ordinate da Dio: imperocchè non v' ha potestà se non da Dio. Che di tu? Ogni Principe è costituito da Dio? Io non dico questo, ei dice: imperocchè io non parlo quò ora di qualsivoglia Principe, ma della cosa in se stessa discorro. Mentre che sieno Principati nel Mondo, che questi comandino, e questi altri sieno soggetti, e che tutte le cose non sieno stoltamente portate dal caso, ne a guisa d' un popolo fluttuante quà e là raggirate, cid, dico, esser opera della divina Sapienza. Per la qual cosa non dice „ non è Principe se „ non da Dio „ ma della cosa in se stessa discorre, dicendo: „ non è potestà se non da Dio „. Ma quelle potestà, che quò sono, da Dio sono ordinate (a). „ Passando poi il Santo ad assegnar la ragione di quell'

(a) Καὶ θεοῦ ὅτι πάντα διατάσσεται, ἢ ἀπὸς μόνον ἢ ἐκ προομιῶν αὐτοῦ διὰ τὸν ἱερεῖς ἢ μοναχοῖς, ὄχι τοῖς βιω- ἢ ἐπίσημοις, ὅτι λέγων, „ πᾶσα ψυχὴ ἐξου- „ σίας

quell' ordine, che la divina Sapienza hà infra gli uomini stabilito, cioè, che gli uni sieno superiori, gli altri inferiori, gli uni comandino, gli altri ubbidiscano, così soggiunge (a): *Poiche l' ugalità (degli onori, e della condizione) il più delle volte induce risse, e contese, egli fece molti Principati, e molte soggezioni, come del Marito, e della Moglie, del Figliuolo, e del Padre, del Vecchio, e del Giovannetto, del Servo, e del Libero, del Principe, e del Suddito, del Maestro, e del Discepolo.*

XI. Fin quì il Grifostomo, il quale siegue a spiegare con altre leggiadre similitudini questa subordinazione, che la sovvrana provvidenza ha stabilita frà gli uomini. Dalle cui parole due cose chiaramente si deducono. La prima, che egli spone il testo di S. Paolo non per la sola potestà temporale del Principe, e del Magistrato civile, ma per qualunque potestà costituita tra gli uomini secondo l' ordine della divina Sapienza da lui acconciamente spiegato; e in conseguenza, che quando egli dice, che qualunque persona, sia Apostolo, sia Sacerdote, sia Monaco, debbe esser suddita a potestà più sublime, ciò s' abbia a intender con quella distribuzione, che ho posta di sopra, cioè, perche l' ugalità nuoce a tutti, debba ancora tra le persone Ecclesiastiche, e in fra gli Apostoli stessi offervarsi quell' ordine di subordinazione, e di dipendenza, che nelle altre cose si vede. Così gli Apostoli riconobbero Piero per loro capo: così i Sacerdoti, e i Cherici inferiori riconoscono i Vescovi per loro Prelati: così i Monaci sono soggetti a' loro Superiori, e di mano in mano discorrendo secondo l' ordine dell' Ecclesiastica gerarchia. Ma da questo luogo non proverà mai Giannone, che tutti gli Ecclesiastici, e ancora i Prelati della Chiesa bisogna, che ubbi-

σίας ὑπερχύσας ὑποπισσέω. , καὶ ἄποστολος ἢ , καὶ Ἐυαγγελιστής , καὶ Προφήτης , καὶ ὅσιον . εὐδὲ ἦ ἀνατρέψαι τὴν εὐσεβίαν αὐτῆ ὑποπαγῆ . καὶ ἔχ ἄπλως ἔπε , παιδεύω , ἀλλ' ὑποπισσέω . καὶ πρῶτον δικαίωμα τῆς πιαύτης νομοθεσίας καὶ λογισμοῖς ἄρεπον πεισούς , τὸ παρὰ τῆ θεῶ ταῦτα διαπετάχθαι . καὶ ἦ εἰν ἐξουσία φησίν , ἐμὴ ὑπὸ τῆ θεῶ . τί λέγας ; πᾶς ἔν ἄρχων ἀπὸ τοῦ θεοῦ κεχωροτόνηται ; καὶ τῆσο λέγω , φησίν . εὐδὲ ἦ περὶ τῶν καθεκασον ἀρχόντων ὁ λόγος μοι νῦν , ἀλλὰ περὶ αὐτῶ του πράγματος . τὸ ἦ ἄρχας ἐμὴ , καὶ σοὺς μὲν ἄρχων , τοὺς δὲ ἄρχεσθαι , καὶ μηδὲ ἄπλως , καὶ ἀνέθην ἅπαντα φέρεσθαι

ὡσπερ κυμάτων τῆδε κακήσει τῶν δήμων περιελαγμένων , τῆς τῆ θεοῦ σοφίας ἔργον ἐνὶ φημί , διὰ τῆσο ἔκ ἔπεν , καὶ ἦ εἰν ἄρχων ἐμὴ ὑπὸ τῆ θεῶ , ἀλλὰ περὶ τῆ πράγματος διαλέγεται λέγων , οὐ γὰρ εἰν ἐξουσία ἐμὴ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ . αὐ δὲ οὐσα ἐξουσία , ὑπὸ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν . Chrylost. in caput XIII. epist. ad Rom.

(a) Ἐπιθὴ ἦ τὸ ἐμοσμον μάχην πολλὰς εἰσάγει . πολλὰς ἐποίησα πᾶς ἄρχας , καὶ τὰς ὑποπαγὰς ἰογ ὡς ἀνδρὲς καὶ γυναικός , ὡς παίδος καὶ πατρὸς , ὡς φρεσβυτου καὶ νέου , καὶ δελοῦ καὶ ἐλευθέρου , ὡς ἄρχοντος καὶ ἀρχομένου , ὡς διδασκάλου καὶ μαθητῆ . Idem loc. cit.

ubbidiscano al Magistrato in ciò, che è della politica civile. Che sebbene è vero, che il Grisostomo dopo le addotte parole si stende diffusamente a parlare della temporal potestà de' Principi, e de' regnanti, come quella, che è nella specie più nobile delle potenze puramente umane, e insegna, che per la Cristiana Religione non vengono i Cristiani disciolti dal debito di ubbidire ai Principi, e ai Regi; non si trova però, che egli faccia più menzione di Cherici, e di Persone Ecclesiastiche: imperocchè egli con regolata distribuzione intende istruire i Laici, che sono i veri sudditi del Principe secolare, tenuti a ubbidirlo in ciò, che riguarda la temporal politica.

XII. La seconda cosa, che dal testo di San Giovan Grisostomo si ritrae, si è, esser falsa l'opinione di Giannone, e di tutti coloro, che impertinentemente asseriscono, la potestà di ciascun Re da Dio immediatamente procedere, quasi che ogni Principe sia costituito tale da Dio: il che esser falso dimostra il Grisostomo, asserendo, che dalla sovrana Sapienza sono bensì istituiti i Principati, ma non questo, o quel Principe; siccome, egli dice, sono da Dio istituite le nozze, ma non questo, o quel marito: benche quest'istituzione, come altrove si è osservato, essendo una approvazione di ciò, che la ragion naturale alle umane genti ha dettato per la propria conservazione, è da Dio solamente per quell'ordine di natural provvidenza, con cui egli le umane cose regge, e governa. Ed io questo ho voluto dir solamente perche si vegga, che ne' passi allegati dal nostro Storico io non trovo mai quel, che egli vuole; anzi rinveno bene spesso il contrario di ciò, che vuole.

XIII. Intorno alla sentenza di San Gregorio il Grande io non trovo dove egli abbia scritto ciò, che Giannone gli pone in bocca: *Conosco, l'Imperadore conceduto da Dio signoreggiar non solamente a i soldati, ma ancora a i Sacerdoti*. Ma è facile, che il nostro Storico abbia o mal copiato da altri, o alterato il testo a suo modo: poichè altrove il Santo dice lo stesso con altre parole, cioè, laddove scrivendo a Teodoro Medico dell'Imperador Maurizio, e agramente dolendosi della legge da colui fatta, per cui proibivasi a' soldati il monacarsi, o convertirsi ne' Monisterj, dice: *Cosa molto dura mi sembra, che e' voglia proibire i suoi soldati dal servizio di lui, il quale concedettegli il dominare non solamente a i soldati, ma ancora a i Sacerdoti (a)*.

XIV. Ma prima, che da questo luogo Giannone inferisca essere

Tom. III.

I

stato

(a) *Valdè autem mihi durum videtur, ut ab ejus servitio milites suos prohibeat, qui ei & omnia tribuit, & dominari eum non solum militibus, sed etiam Sacerdoti-*

bus concessit. D. Greg. lib. 3. epist. 46. juxtà novum ordinem edit. Paris. 1705. PP. BB. Cong. S. M.

stato sentimento di San Gregorio, l'Imperadore esser Signore, e Sovrano de' Sacerdoti, conviengli por mente a due cose. Primieramente all' indole del santo Pontefice, e al suo costume mansuetissimo, per lo che ei sentiva sì bassamente di se stesso, e sì altamente di altrui, che non pur volle intitolarsi nelle sue epistole *Servo de' Servi di Dio*, titolo passato poi in uso ne' Romani Pontefici; ma, come scrive Giovanni Diacono nella vita di lui, e' soleva nelle sue lettere chiamar Signori tutti gli uomini laici, e le donne Signore (a); la qual cosa Giovanni ascrive a pregio di gran modestia. Or che nella lettera a Teodoro e' dica, l'Imperador dominare a' Sacerdoti, ciò, che egli intende di se stesso; e che ancora in altre lettere a Maurizio ei si dichiarò suddito di quel Principe, e asserisca avere eseguiti i colui comandamenti, tuttociò dee prenderfi per un sentimento di modestia, o vogliasi dire di umiltà, che in lui era sopra modo eccedente; e non, che egli sentisse, l'Imperadore esser vero Sovrano de' Sacerdoti, e sè essere a lui propriamente suddito. Chiaro argomento di ciò ne fa la pistola scritta a Maurizio, in cui tra le altre cose dice, che quel Principe era suo Signore pria che fosse Imperadore, e Signor di tutti (b). Adunque se Maurizio non era Sovrano di Gregorio quando non era Imperadore, quantunque fin da quel tempo Gregorio dica, esser colui stato suo Signore; non potrà certamente dedursi, che quando il chiama suo Signore allorchè colui reggeva l'Imperio, il riconosca per suo vero Sovrano: essendo questo un nome di onore, che suole ordinariamente darfi per atto di riverenza. Onde disse Tertulliano: *Al certo io chiamerò l'Imperador Signore, ma secondo il comun costume* (c); volendo indicare, che questo titolo era usato dagli uomini per un certo termine di rispetto, che si ha con altrui in alcun grado ragguardevole costituito.

XV. Così ancora l'esserfi Gregorio dichiarato sovente suddito dell'Imperadore fu una espressione della sua modestia, nommeno che quando si dicea ultimo servo di lui (d). Or siccome sciocamente s'ingannerebbe chi da questa espressione di Gregorio si argomentasse aver lui

(a) *Quanta humilitatis Gregorius fuerit, cum ex multis, tum maxime ex his manifestissime poterit deprehendi, quod omnes Sacerdotes fratres, & comministros, clericos autem diversi ordinis dilectissimos filios; at vero laicos dominos, & feminas dominas in suis litteris nominabat.* Joan. Diacon. Vit. S. Greg. Magni lib. 4. cap. 58.

(b) *Ex illo jam tempore dominus meus fuisti, quando adhuc dominus omnium non*

eras. Greg. M. lib. 3. epist. 63. juxta ordinem sup. cit.

(c) *Dicam plane Imperatorem dominum, sed more communi.* Tertull. Apolog. cap. 34.

[d] *Ego autem indignus pietatis vestrae famulus &c.* D. Greg. Mag. ubi supra.

Ecce per me servum ultimum suum & vestrum respondebit Christus. Idem ibid.

lui confessato, sè esser vero servo dell' Imperadore; così a me sembra, che voglia errare a occhj veggenti chiunque dall' esserfi Gregorio detto servo di Maurizio si persuadesse, aver quel santo Pontefice professata una vera, e propria soggezione verso quel Principe. Da tutto ciò si raccoglie, che quando ei scrivendo a Teodoro protomedico di Maurizio disse, aver Dio concesso all' Imperadore il signoreggiare non solamente a i soldati, ma ancora a i Sacerdoti, parlò esageratamente; siccome esagerò in dicendo quivi, che Dio gli avea dato in mano ogni cosa, e quando al medesimo Imperadore scrivendo, affermò aver lui ricevuta dal Cielo potestà sopra tutti gli uomini (a). Onde siccome, a propriamente parlare, è falsità evidente, che Maurizio avesse l' imperio d' ogni cosa, e signoreggiasse sopra tutti gli uomini, non avendo egli allora potestà alcuna nè sopra la Spagna, nè sopra la Francia, nè sopra la Germania, Province possedute in que' tempi da' Westregoti, dagli Ostrogoti, e da' Wandali, nè dominio possedendo sopra la vicina Persia, nè sopra tanti altri vasti Regni, e immense regioni d' Oriente; così ancora in proprietà di parlare è falso, che egli sovranità, signoria, o giurisdizione avesse tanto sopra i soldati, come sopra i Sacerdoti. E perciò in quella guisa, che Gregorio parlò con esagerazione nel primo caso, volle ancora nel secondo ingrandir con parole la dignità di Maurizio giusta il costume di que' tempi, ne' quali pareva mancanza di rispetto il non trattar con titoli grandiosi gli Imperadori. Nè può certamente da una lettera privata scritta a un cortigiano di Cesare argomentarsi il vero sentimento del santo Pontefice intorno alla potestà dell' Imperio sopra il Sacerdozio.

XVI. Ma se noi ascolteremo Gregorio disciolto dall' impegno di queste umane convenienze, l' udiremo parlare con altro tuono. *Niuna ragione comporta (dic' egli una fiata parlando d' alcun Principe de' suoi tempi), che si annoveri fra' Regi colui, il quale anzi che reggere distrugge l' Imperio, e allontana dal consorzio di Cristo tutti coloro, che può aver compagni nella sua perversità. Allettato costui dalla cupidigia d' ignominiosissimo guadagno, brama di condurre schiava la sposa di Cristo, e con ardir temerario si affatica di render vuoto il Sacramento della passion del Signore: imperocchè trascendendo i diritti della regal potestà, si sforza di rendere ancella la Chiesa, la quale redenta da Cristo col prezzo del suo sangue, ei volle, che fosse libera. Quanto meglio saria per lui il riconoscerla per sua Signora, e imitando l' esempio de' religiosi*

I 2

ligiosi

[a] Ad hoc enim dominorum meorum pietati potestas super omnes homines ceditur | data est, ut qui bona appetunt adjuventur &c. D. Greg. M. ep. ad Maurit. loc. cit.

Religiosi Principi rendere a lei ossequio divoto, nè distendere il fasto della sua dominazione contra Dio, da cui riceve il dominio della sua potestà! E poco più sotto soggiunge: A tal segno estese costui il furore della sua temerità, che pretendè arrogare a se il capo di tutte le Chiese la Romana Chiesa, e nella Signora delle genti usurpare il diritto della terrena potestà (a). Fin quì San Gregorio; le cui parole Scrittori di chiaro nome si avvisarono essere state da lui indirizzate contra Maurizio, e sopra non lievi argomenti fondarono la loro conghiettura.

XVII. Primieramente parlando quì il Santo d' un Principe della sua età, dentro il cui Impero regnava la simonia nelle Chiese, è cosa molto verisimile, che tal riprensione cada in Maurizio, ne' cui tempi avea preso tanto piede la simonia nelle parti massimamente d' Oriente, che niuno era ivi promosso a' sagri ordini senza contribuzione di qualche cosa, come attesta l' istesso San Gregorio nella lettera a Giovanni Vescovo di Corinto, nella lettera a tutti i Vescovi costituiti nella Provincia di Acaja (b), e nella lettera ad Ifacio Vescovo di Gerusalemme (c), studiandosi il santo Pontefice di estirpare col suo Apostolico zelo questa peste tra gli Ecclesiastici. Il quale studio egli dimostra ancora nelle lettere a Gennajo Vescovo di Cagliari, a Colombo Vescovo di Numidia, e ad Eulogio Patriarca Alessandrino (d). Dalla qual cosa apparisce, essersi questo vizio dilatato poco meno che in tutto l' Imperio di Maurizio per l' avarizia talvolta di quel Principe, la quale il conducea a favorire i simoniaci. Secondariamente l' Autore della vita di Gregorio, Giovanni Diacono, chiamò Maurizio *rapacissimo, ed avaris-*

(a) *Nulla enim ratio finit, ut inter Reges habeatur, qui destruit potius, quam regat Imperium; & quoscumque habere potest perverfitatis suae socios, eos a consorcio Christi efficit alienos. Qui turpissimi lucrì cupiditate illectus, sponsam Christi captivam cupit adducere, & passionis Dominica Sacramentum ausu temerario contendit evacuare. Ecclesiam quippè, quam sui sanguinis pretio redemptam Salvator noster voluit esse liberam, hanc iste, potestatis regia jura transcendens, facere conatur ancillam. Quanto melius foret sibi dominam suam esse agnoscere, eique religiosorum Principum exemplo devotionis obsequium exhibere, nec contra Deum factum ostendere dominationis, a quo sua dominium accepit potestatis. In tantum autem suae te-*

meritatem extendit vesania, ut caput omnium Ecclesiarum Romanam Ecclesiam sibi vindicet, & in domina gentium terrene jus potestatis usurpet. D. Greg. M. exposit. in v. Psalm. pœniten.

(b) *Pervenit ad nos, quod in illis partibus nullus ad sacrum ordinem sine commodi datione perveniat. Idem lib. v. epist. 57. ad Joann. Episc. Corinth. & epist. 58. ad universos Episcopos per Helladiam, juxta ordinem novæ edit.*

(c) *Pervenit ad nos, in Orientis Ecclesiis nullum ad sacrum ordinem nisi ex præmiorum datione pervenire. Idem lib. xi. epist. 46. ad Ifacium Episc. Jerosolym. juxta dictum ord.*

(d) *Lib. iv. epist. 27. lib. xii. epist. 28. & lib. xiii. epist. 41.*

avarissimo (a), avverso a Dio (b), cupidissimo, e tenacissimo (c), e che si sforzava di rompere in aperta tirannide contra Gregorio (d).

XVIII. In terzo luogo, sono a ciascheduno mezzanamente nell' Ecclesiastica Storia versato manifesti, e palesi i travagli, che da Maurizio soffrì Gregorio; ed egli stesso nella lettera scritta a Foca modestamente sì, ma lealmente riprende quel Principe, tacciandolo da tiranno, ove di lui parlando dice: *Talvolta, quando si hanno a gastigare i peccati di molti, uno vien innalzato, per la cui durezza sotto il giogo della tribolazione rimanga depresso il collo de' sudditi; la qual cosa noi lunga stagione abbiamo nella nostra afflizione sperimentata [e].* Esponendo in qual maniera sotto l' imperio di Maurizio fosse la Repubblica esposta alla violenza, e alle prede, soggiunge: *Cessino le insidie de' testamenti, le grazie de' donativi violentemente estorte, ritornate a tutti nelle proprie case il sicuro possesso [f].* E in un' altra lettera scritta parimente a Foca, rendendo ragione, perche secondo l' antico costume non si trovasse in tempo di quel Principe il Diacono difensore della Sede Apostolica entro il regal Palagio, dice: *Che vostra serenità non abbia trovato giusta l' antica consuetudine dimorare in Palazzo il Diacono della Sede Apostolica, ciò non dee imputarsi a mia negligenza, ma fu opera di gravissima necessità: imperocche mentre tutti i Ministri di questa nostra Chiesa con timore schifavano, e fuggivano la condizione de' tempi aspri, e sconvolti, a niuno di loro potea imponersi, ebe venisse alla regal Città per dimorare in Palazzo [g].* Dal che si conosce quanto fosse acerbamente da Maurizio trattato Gregorio, e la Chiesa Romana: mentre tanto era il timore, che aveano i Romani Chericici di quel Principe, che non trovavasi Ministro, il quale ardisse andare nella sua Corte. Le quali cose tutte ci persuadono, che le parole da me addotte, e tratte dalla spofizione de' Salmi penitenziali, fossero da Gregorio scritte contra Maurizio, con animo però, che non vedesser luce colui vivente.

(a) Lib. 3. cap. 50

(b) Lib. 3. cap. 51.

(c) Lib. 4. cap. 16.

(d) Lib. 4. cap. 17.

(e) *Aliquando cum multorum peccata ferienda sunt unus erigitur, per cujus duritiam tribulationis iugo subjectorum colla deprimantur; quod in nostra diutius afflictione probavimus. D. Greg. M. Lib. XIII. epist. 31.*

[f] *Cessent testamentorum insidie, donantium gratie violenter exacta, redeat cun-*

XIX. Ma

ctis in propriis rebus securam possessio. Idem ib.

(g) *Nam quod permanere in palatio juxta antiquam consuetudinem Apostolicæ Sedis Diaconum vestra Serenitas non invenit, non hoc meæ negligentie, sed gravissimæ necessitatis fuit: quia dum Ministri omnes hujus Ecclesiæ tam contrita, asperaque tempora cum formidine declinarent, atque refugerent, nulli eorum poterat imponi, ut ad urbem regiam in palatio permansurus accederet. Idem lib. XIII. epist. 38. ad Phocam Imperat. juxta ord. supra dict.*

XIX. Ma quando ancora si volesse sostenere, che non possa la detta riprensione in Maurizio cadere, niuna ragion vieta, che ella possa acconciamente, e propriamente intendersi de i Re Longobardi eretici Ariani, atrocissimi nemici della Chiesa Romana, saccheggiatori di tutte le Chiese, e protettori della simonia, come fu il *nefastissimo* Autari, così chiamato dal medesimo San Gregorio nella pistola a i Vescovi d' Italia (a), quantunque il nostro buon Giannone tutto si difonda nelle lodi di quel Principe scellerato (b). E certamente se bene si considerano le parole del santo Pontefice, possono più agevolmente interpretarsi di alcun Re, che dell' Imperadore; e trovandosi tutti quei difetti, che ei rimprovera, ne i Re Longobardi de' suoi tempi, e particolarmente in Autari, nessuno potrà accertatamente asserire, che di questo non parli. Ma fiasi chi si voglia il Principe da Gregorio rimproverato, a me basta d'aver posto in luce il suo sentimento quand' ei potè liberamente proferirlo, cioè, la Chiesa Romana dovere esser riconosciuta da' Principi come Signora, a lei doverfi ossequio prestar da loro, ed essere atto di somma temerità il pretender diritto di terrena possanza sopra di lei. Che però tanto è lontano, che sentimento di Gregorio fosse, lui esser vero suddito dell' Imperadore, che anzi egli giudicava usurpato, ed ingiusto ogni diritto di temporal potestà esercitato sopra la Chiesa Romana, di cui egli era capo.

XX. Ma poiche alcuni hanno creduto, che l' esposizione ne' Salmi penitenziali non sia legittimo parto di San Gregorio, nulla avrei fatto fin qui se io brevemente non dimostrassi la falsità della costoro opinione. Il primo, che osasse toglier quest' Opera a Gregorio il Grande dopo che ella sottratta dalle tenebre dal Remboldo vide per la prima volta la pubblica luce nell' anno MDXII., fu Pietro di Guffanvilla, il quale contra il comun giudizio di coloro, che raccogliendo, illustrando, e pubblicando dopo quel tempo le Opere di San Gregorio la riputarono sua, nell' edizione Parigina dell' anno MDCLXXV. delle Opere Gregoriane da lui illustrate con erudite annotazioni, la rigettò nell' ultimo tomo tra le Opere spurie, attribuendola per alcune sue conghietture al Pontefice Gregorio VII.; e la costui opinione a braccia aperte hanno poi ricevuta Lodovico Ellies Dupino, e Casimiro Oudino (c), uomini, cui niente è più sagro, e religioso, che l' esser nemici della Sede Apostolica, e di tutte le cose sue. Ma poiche essi non hanno

(a) Lib. 1. epist. 17.

(b) Lib. IV. cap. 1. §. 2.

[c] Bibliotheca Ecclesiastica sec. 6. pag.

| mihi 143.

| Commentar. de script. Eccles. sec. 6. col.

| mihi 1541. tom. 1.

hanno altri fondamenti, che quelli del Guffanvillano, perciò costui impugnato, non accaderà, che io mi prenda altra briga contra coloro.

XXI. La prima ragione adunque per cui e' riprova quest' Opera si è, perche, come e' dice, nelle Biblioteche di Francia da lui rivoltate non ha potuto rinvenir di essa alcun Codice scritto a penna fra i tanti, che ve n' hanno delle Opere di S. Gregorio sinceri, e legittimi. Ma primieramente noi non crediamo, che tutti i tesori dell' antichità letteraria sieno riposti nelle sole Biblioteche di Francia; anzi ci persuadiamo, che sieno mancati di molti Codici MM. SS., che altrove si trovano nelle Biblioteche d' Italia, di Spagna, e d' Inghilterra; e bisognava, che ei ricercate avesse tutte le Biblioteche d' Europa per asserire accertatamente, non trovarsi esemplari scritti a penna dell' Opera sopraddetta. Di più il Remboldo, che la pubblicò in Parigi la prima volta, la trasse certamente da' Codici MM. SS.; e le edizioni, che dopo questa di mano in mano si sono fatte delle Opere Gregoriane, e massime quella di Parigi dell' anno 1571. appresso Sebastian Nivellio, dove si trova l' esposizione de' Salmi penitenziali, portano in frontispizio a caratteri unciali, d' essere state rincontrate diligentissimamente con esemplari scritti a penna. Or qual legittimo documento adduce il Guffanvillano, che vaglia ad espugnar la fede del Remboldo, e di tanti altri valorosi, e dotti uomini, che attestano il contrario? Se egli non ha trovato alcun scritto Codice di quest' Opera, l' hanno trovato altri prima di lui. E poi, con sua buona pace, niuno ne obbliga a prestar fede alle diligenze, che e' dice aver fatte, se altro argomento non ne adduce, che la sua sola asserzione. Ma se e' toglie a Gregorio I. l' esposizione de' sette Salmi perche di essa non ha trovato scritto esemplare, come poi l' attribuisce a Gregorio VII? Ha egli forse trovato alcun MS. Codice della medesima esposizione, che porti il nome di questo Papa? Certo, che no. Adunque se 'l suo argomento negativo vale nel primo caso, perche non ha da valer nel secondo?

XXII. L' altra ragione è da lui fondata nelle parole da me sopra addotte, e in altre, come quelle del medesimo quinto Salmo al versetto 46. *che cosa fu Nerone, che Diocleziano, che finalmente costui, che in questo tempo perseguita la Chiesa? Forse non sono tutti parte d' Inferno? (a)*, e quelle nel proemio della esposizione del settimo Salmo, *perseguita in questo tempo lo scismatico il corpo di Cristo, l' eretico impu-*

[a] *Quid Nero, quid Diocletianus,] sicut persequitur? nunquid non omnes per-*
quid denique iste, qui hoc tempore Eccle-] *te inferi? S. Greg. Mag. loc. cit.*

impugna la Chiesa, l' infedele perturba l' unità (a); le quali dimostrano, e' dice, che l' Autore esagera contra un Imperadore de' suoi tempi, il quale perseguitava la Chiesa, e i Cattolici, proteggeva gli eretici, e i simoniaci, e infieriva contra la Cattolica verità. Ma questo non può essere alcun Imperadore ne' tempi di Gregorio I.: imperocchè due solamente furono i Principi, che nel Pontificato di lui il Romano Imperio reggerono, Maurizio, e Foca; di nessuno de' quali ei poteva così parlare. Non di Maurizio certamente, perchè questi fu Principe Cattolico, e religioso, e dal medesimo Gregorio più volte chiamato piissimo, e clementissimo, e commendato nella pietà, e nella bontà, come può vederfi dalle tante sue pistole a lui indirizzate. Ma nè pur ciò potea dire di Foca, nel cui imperio ei non visse, che un anno solo, e al quale innalzato all' imperial trono scrisse lettere di congratulazione, diffondendosi molto nelle sue lodi: la qual cosa ei fece ancora in altra lettera scritta al medesimo Principe. Non trovandosi adunque Imperadore nel tempo di San Gregorio, cui giustamente possono convenir le addotte parole della sposizione de' Salmi penitenziali, conviene attribuir quest' Opera ad altro Autore. E poichè non si trova Imperadore, cui meglio possano convenire quanto Arrigo IV., il quale gravissime, acerbissime nemicizie esercitò con Gregorio VII., perciò conchiude il Guffanvillano, ragionevolmente doverfi ascrivere a questo Pontefice l' Opera sopradetta.

XXIII. Ma io ho dimostrato, non essere inconveniente, che le addotte parole sieno state da San Gregorio contra Maurizio indirizzate. Nè a ciò osta, che questo Principe sia stato dal medesimo Santo Pontefice più d' una fiata nelle sue lettere appellato pio, e religioso: poichè siccome non può negarsi, che quel Sovrano alcune buone cose operasse, per le quali potè lode meritare; così è cosa certa, che ei ne facesse ancor molte di cattive, per cui degno fosse di biasimo. E per lasciar da banda la sua estrema avarizia, che l' indusse a lasciar perir trucidato con esecrabile crudeltà un numero immenso di schiavi Cristiani sotto Cagano, più tosto che redimerli colla tassa di vilissima somma richiesta da quel Barbaro per la loro liberazione; e per lasciar ancora le infopportabili estorsioni, sotto le quali erano oppressi i Popoli d' Italia dentro gli avvanzi del Romano Imperio, e dentro l' Isole all' Italia adiacenti, fino ad esser costretti a vendere i proprj figliuoli per soddisfare alle imposizioni de' Ministri Cesarei, e a fare altre cose indegne, e fa-

(a) *Persequitur etiam hoc tempore schismaticus corpus Christi, impugnat hæreticus* | *Ecclesiam, unitatem infidelis perturbat.*
S. Greg. Magn. loc. cit.

e sagrileghe, come con immenso dolore attesta l'istesso Gregorio nella pistola a Costantina Augusta (a), certa cosa è, che Maurizio fu in molte cose contrario, e avverso a Gregorio, come nella controversia con Giovanni Patriarca di Costantinopoli usurpatore del fastoso titolo di Vescovo universale; nell'ordinazione di Massimo Salonitano; nella pace da trattarsi co' Longobardi, e in altre cose così Ecclesiastiche come civili, per le quali era in perturbazione la Chiesa, e la Repubblica. Onde maraviglia non sia, che il santo Pontefice riprendesse quel Principe nella guisa, che ho di sopra narrato: le quali riprensioni però non era conveniente, che ei pubblicasse vivente Maurizio, o a lui scrivendo, per non inacerbare maggiormente l'animo di quel Principe, che ei conosceva a se avversissimo; anzi era della prudenza di Gregorio trattarlo mansuetamente, e ricordarli le opere buone, acciocche per difio di quella lode si astenesse dalle cattive. Nè giova il dire, che Maurizio non fosse mai nè scismatico, nè eretico, nè persecutore de' Cattolici, e che però non possono in lui cadere quelle parole, *perseguita in questo tempo lo scismatico il corpo di Cristo*, e ciò, che seguita: conciossiache queste parole non è necessario, che s'intendano di alcuno Imperadore; anzi naturalmente si possono intendere di qualunque eretico, e di qualsivoglia scismatico, il quale ne' tempi di Gregorio la Chiesa perturbasse, o teneffe in travaglio. Ma che nel Pontificato di Gregorio fosse la Chiesa travagliata da molti scismi, e da molte eresie è cosa tanto certa, quanto ogni altra certissima.

XXIV. Che poi gli addotti luoghi meglio convengano ad Arrigo IV. Imperadore, che a Maurizio, da me non si nega; ma da ciò vano argomento si trae, che l'Opera in cui si trovano sia parto di Gregorio VII., contro cui Arrigo ebbe mortal nemicizia: imperocche i dieci libri, che abbiamo delle pistole da Gregorio VII. scritte ci fan piene fede, che ei non fu autore di quest'Opera, il cui stile è tanto diverso dalla frase, e dallo stile di quelli, quanto il ciel dalla terra è distante. E qui non voglio lasciar di dire, esser vanissima, e leggerissima la conghietura di Casimiro Oudino, cioè, che autore dell'accennata sposizione ne' Salmi fosse Roberto Abate di S. Vigore di Bojoux amico di Gregorio VII., non appoggiata ad altro fondamento, che alla dimora fatta in Roma da Roberto in tempo di quel Pontefice, e alla servitù da lui fedelmente prestatagli. Ma la costui sfrenata licenza nel giudicar delle Opere dei Padri, nel darle, o torle a questo, o a quello Scrittore secondo le vane larve, che gli si aggiravano per lo capo contra la comu-

Tom. III.

K

ne

(a) Lib. v. epist. 41.

ne credenza degli uomini, è materia di più lunga discussione. Con pari temerità si è costui sforzato di rapire a San Gregorio il Grande la spofizione della Cantica, e attribuirla a questo Roberto, non ostante la testimonianza d' Idelfonso Vescovo di Toledo, che fiorì intorno a sessanta anni dopo la morte di San Gregorio I., e più secoli pria di Roberto, e non ostante ancora tanti invincibili argomenti, che per vendicar quest' Opera al suo Santo autore adducono i Padri Benedettini della Congregazione di S. Mauro nella dottissima ammonizione, che promettono alla medesima (a); quafiche trovasse egli un Mondo così ozioso, e scioperato, che chiudendogli occhj a i convincenti monumenti prodotti da que' Religiosi, volesse ciecamente prestar fede alle fue menzogne, e a quel Codice scritto a penna, che egli senza alcun testimonio asserisce aver trovato nell' Abadia Balernenfe nel Ducato di Borgogna; ovvero alle ingiurie, che egli in luogo delle risposte vomita contro le ragioni degli eruditissimi Padri di San Mauro.

XXV. Che se l' ignuda, e semplice asserzione di chichesia sopra il ritrovamento di un' Codice scritto a mano senza altra legittima prova basta per torre agli antichi Scrittori le Opere, sopra le quali godono la prescrizione de' secoli, a chiunque venga talento di fabbricar solenni imposture si apre, per mia fè, un largo campo di farsi onore tra quei creduli, che per infelicità de' nostri tempi si chiamano eruditi, con dire, per modo di esempio, d'aver trovato un Codice M.S. nella Biblioteca del Gran Turco, o in quella del Can de' Tartari, che attribuisce a Marco Varrone le Deche di Titolivio. In somma, a seriamente parlare, nè ragione, nè prudenza vogliono, che, non concorrendo altri legittimi documenti, si porga fede contra il comun sentimento a questi scavatori d' antichità, e ritrovatori di nuovi Mondi; se pure delle loro scoperte non adducono cinquanta testimonj giurati, o almeno quanti bastano per spogliar un uomo di cosa, che da più secoli possiede. Ma chi non si farà maraviglia dell' insigne stupidità di Oudino allorchè dopo aver con ogni più contumeliosa maniera lacerata la fama del fantissimo Pontefice Gregorio il Grande, con dipingerlo non solo per uomo dappoco, ma per un sempliciaccio, e per uno scioperone, pretende poi ammaestrarci colle fue dottrine ne' dommi di Calvino, che empientemente, sciocamente, e falsamente gli ascrive, e nell' ubbidienza, e soggezione del Papa all' Imperadore; non si accorgendo l' uomo stoltissimo, che se Gregorio è quello scempio, e quello scimunito, quale ei infelicissimamente si studia rappresentarcelo, le fue dottrine meritano più tosto d' esser derise, che seguitate? XXVI.

(a) Tom. 3. Oper. D. Greg. Magni pag. 393. edit. Parisiens. 1705.

XXVI. Ma tornando al nostro discorso, ancorche ad Arrigo IV. Cesare meglio che a Maurizio potesser quadrare le parole addotte dalla sposizione de' sette Salmi, non sia perciò, che l'autore di quest' Opera debba riputarsi o Gregorio settimo, o altri amico di lui, e nemico di Arrigo: ripugnando non solamente lo stile di quel Pontefice, ma anco di quel secolo, in cui ei visse, come apparisce dagli scritti, che a noi son rimasti di quella età non pur semplici, e rozzi, e d'ogni, ancorche barbara, eleganza sforniti, ma quando vogliono innalzarsi, puerilmente lussureggianti piuttosto, che barbaramente eloquenti. Laddove nello stile della detta sposizione, oltre una mediocre latinità accompagnata da certa non ingrata concinnità di parole, si ravvisa ancora una maniera di pensare grave, e sentenzioso, e in tutto corrispondente alle altre Opere di Gregorio il Grande. Finalmente che che sia se a Maurizio possa, o nò convenire il rimprovero, che si legge in quest' Opera, non perciò dee esser torto a Gregorio I.: conciossiachè, come si è di sopra osservato, con tutta proprietà può quella riprensione quadrare in alcun Principe Longobardo vivente nel tempo del santo Pontefice.

XXVII. L'ultima ragione degli avversarj è da loro fondata sull'autorità del medesimo San Gregorio, il quale scrivendo a Giovanni Sottodiacono della Chiesa di Ravenna, e ordinandogli ad avvisar Mariano Vescovo di quella Città, acciocchè nelle vigilie facesse pubblicamente leggere non sò quei Commenti di Salmi, così gl' impone: *Digli (cioè a Mariano), che faccia leggere nelle vigilie i Commenti dei Salmi: imperocchè mentre sono in questa carne, se è avvenuto, che alcune cose io mi abbia detto, non voglio che esse pervengano a notizia degli uomini (a)*. Dalle quali parole pretendono, che avendo Gregorio ordinata la lezione degli altrui Commentarj ne' Salmi, egli non abbia sopra tal materia scritto commento, o sposizione alcuna.

XXVIII. Ma io non sò donde s' inferiscano questa conseguenza: perchè bene è vero, che in questo luogo Gregorio non comanda la lezione de' proprj Commentarj ne' Salmi, poichè dice non volere, lui vivente, che le sue cose pervengano ad altrui notizia; ma non nega avere scritta sposizione ne' Salmi, anzi apertamente il confessa; mentre dicendo, che non vuole, che le cose, le quali ei ha dette, pervengano, finchè egli vive, ad altrui notizia allorchè comanda la lezione

K 2

de'

(a) *Dic ei, ut Commenta Psalmorum legi ad vigilias faciat: neque enim volo dum in hac carne sum, si qua me dixisse con-*

tigit, ea facile hominibus innotesci. Greg. Mag. lib. 12. epist. 24. juxta novum ordinem.

de' Commentarj ne' Salmi, chiaramente indica, aver lui sopra tal materia alcuna cosa detta, che possa venire in pubblico; altramente con molta improprietà, anzi con molta sciocchezza averebbe parlato, se niuna cosa avendo scritta sopra i Salmi, avesse nulladimeno detto nel mentre comanda la lezione degli altrui Commentarj sopra di essi, che ei non volea, se alcune cose avea scritte, che, lui vivente, si pubblicassero. Onde è, che da questo medesimo luogo gravissimi Autori traggono efficace argomento per conchiuder legittimo parto di Gregorio il Grande la sposizione ne' Salmi penitenziali, che nel corpo delle sue Opere universalmente si legge.

XXIX. Oltre di quanto si è detto molte altre positive ragioni potrebbero addursi, che palpabilmente dimostrano, l'autore della detta Opera essere stato Gregorio Magno; come sono la conformità dello stile, dei pensieri, e delle sentenze interamente corrispondenti alle altre Opere, che senza controversia abbiamo di questo Santo; e i luoghi, che San Paterio discepolo, e familiare del medesimo Gregorio trasse di parola in parola dalla sposizione de' sette Salmi ne i brevi Commentarj, che ei fece sopra tutti i Salmi, infra gli altri Commentarj, che ei lasciò scritti sopra la divina Scrittura, cavati dalle Opere del suo Maestro. Ma poiche chi è in vantaggio del possesso non è in obbligo di provare, farò contento di aver confutate le opposizioni de' contraddittori, colle quali si sono vanamente argomentati di spogliare il santo Pontefice di quest'Opera, di cui è stato mai sempre generalmente riputato per molti secoli legittimo autore: tanto bastando a me per valermene contro Giannone, e per dimostrargli, non esser mai stato sentimento di San Gregorio, che il Sacerdozio nelle temporali cose sia soggetto all'Imperio, ma che più tosto si abusi di suo potere contro Dio chiunque sopra il Sacerdozio pretende usar diritto di terrena possanza. Or tornando al nostro Giurisperito, siegue, giusta suo costume, a dirne delle altre dommatizzando.

§. VIII.

Se i Prelati della Chiesa si distinguono dai Principi del secolo perche quelli hanno semplice amministrazione di governo, e questi hanno Signoria, e dominazione.

S O M M A R I O.

- I. *Nomi diversi attribuiti da Giannone a' Prelati Ecclesiastici, e a' Principi laici distruggono l' essenza della lor potestà. Si mostra in quanti sensi si posson prendere.*
- II. *Con quale intendimento si nega a' Principi del secolo quella Signoria, che loro Giannone attribuisce.*
- III. *I Principi laici in rigor di termini non esser signori, e dominatori si dimostra coll' autorità del Filosofo, e con altre testimonianze.*
- IV. *Coll' autorità di San Gregorio Magno, e con altre allegazioni si spiega in qual senso i Principi secolari sono detti signori, e dominatori.*
- V. *Qual sorta di dominazione fu interdetta da Cristo a' suoi discepoli.*
- VI. *Parole di Cristo non furono indirizzate solamente a' Prelati Ecclesiastici, ma anche a' Principi fedeli.*
- VII. *Cristo Signor nostro non vietò mai a' suoi discepoli il Principato.*
- VIII. *La parola pascere nelle divine Scritture significa potestà di giurisdizione, e d' imperio; e si spiega il significato greco di questa voce.*
- IX. *Il nome di Pastore dato agli antichi Re spiegava il carattere della regal suprema potestà. Dato ancora a' Prelati della Chiesa.*
- X. *Il Sacerdozio della Chiesa è regale, fornito da Cristo di suprema potestà regale in suo genere.*
- XI. *Paralogismo di Giannone confutato. La Chiesa governata da' Pastori Ecclesiastici colla stessa potestà di Cristo.*
- XII. *La Chiesa governata da' Prelati colla potestà di Cristo non è in proprietà di alcun uomo mortale. Inganno di quelli, che impugnano la potestà della Chiesa.*

SULLA falsa idea, che ci ha data della potestà Ecclesiastica, e secolare, seguita in questo luogo Giannone a spiegare i loro nomi, e i loro diritti, procurando a tutto potere di snerbar le ragioni, e l'autorità del Sacerdozio, così dicendo: TE-

T E S T O.

„ Poiche dunque la distinzione di queste due potenze (a) è tanto
 „ importante, egli è stato ben necessario dar loro nomi differenti,
 „ cioè, coloro, i quali hanno la potenza Ecclesiastica son chiamati
 „ *Prelati, e Pastori*; e gli altri, che possiedono la temporale sono
 „ particolarmente nomati *Signori, o Dominatori*. Appellazione,
 „ che è interdotta agl' Ecclesiastici di propria bocca di N. S., il quale
 „ in due diversi tempi, cioè, nella domanda de' figliuoli di Zebedeo,
 „ e nel contrasto di precedenza sopravvenuto fra' suoi Apostoli poco
 „ avanti la sua santa passione, reiterò loro questa lezione: *Principes*
 „ *gentium dominantur eorum, vos autem non sic*: lezione, che S. Pie-
 „ tro ha ben raccolta nella sua prima lettera dicendo a i Vescovi: *Pa-*
 „ *scite qui in vobis est gregem Dei, non ut dominantes in cleris, sed*
 „ *forma facti gregis*; cioè a dire, stabilito in forma di greggia, il cui
 „ Pastore non è il Signore, e proprietario, ma il ministro, e go-
 „ vernator solamente (b). Così Dio gli dice: *Pasce oves meas, e*
 „ non già *tuas* (c).

I. Se volesse quì Giannone introdurre una controversia di soli nomi, non faria di mestiero andar dietro alle sue parole; ma poiche egli sotto le diverse appellazioni, che fa sembante di voler dare per sola cagione di distinzione infra loro al Sacerdozio, e all' Imperio, effettivamente intende alterar l'essenza di queste due potestà, e togliere dall' un canto tutto il nerbo, e 'l vigore a quella del Sacerdozio, e dall' altro accrescere oltre misura quella dell' Imperio; perciò è necessario, pria di lasciarlo andare innanzi, trattenerlo per un poco in questo luogo, acciocche consideri un pò meglio ciò, che egli dice. Questi nomi adunque di *Pastori, e Prelati*, che egli attribuisce a coloro, che hanno l' Ecclesiastica potestà, possono aver due sensi, l' un buono, l' altro reo. In buon senso si prendono quando per essi si accenna una potestà di giurisdizione intorno al politico reggimento della Chiesa, per essere usata con mansuetudine, e con amore, con verga pastorale, e non con regal scettro, quantunque abbia seco congiunta la facoltà costringitiva. Ma in depravato senso si prendono questi nomi quando si pretende, come vuol Giannone, che essi non

(a) Lib. I. cap. ult. pag. 49.

(b) Loyseau loc. cit. num. 10.

(c) August. ad cap. 21. Joannis.

importino, che una semplice amministrazione delle sagne cose, e un ignudo ministero d' insegnare, e di indirizzare, senza facoltà costringitiva: la qual cosa esser lunge dal proprio significato di questi vocaboli, io appresso dimostrerò. Così ancora questi nomi di *Signori*, e *Dominatori*, che egli ascrive a coloro, che possiedono la temporal potestà, possono prenderli in due maniere, cioè, impropriamente, e secondo il comune vulgar uso di favellare, e propriamente, e secondo il rigore de' termini. Ma siccome la prima maniera non ammette difficoltà, veggendosi questi nomi mescolatamente darli non solamente a i Principi, ed a i Sovrani, ma ancora a gente vulgare, e meschina; così è certo, che Giannone contrapponendogli a i nomi di Pastori, e di Prelati, a i quali può anche in questo modo convenire il titolo di Signori in riguardo al carattere, o alla dignità, l'intenda nella seconda maniera, e in rigore di termini. Onde è, che io molto di lui mi maraviglio, che o non sappia, essendo Giurifconsulto, la proprietà di questi termini, o sapendola, in così strana forma se n' abusi per gettar polvere negli occhi agl' ignoranti.

II. Ma acciocche costui non prenda dal mio parlare occasione di chiamar popolo contro di me, e di farmi passar per uomo di massime sediziose, e oltraggiatore della potestà civile, conviene che io li faccia sapere, che io venero al pari di lui la venerabil possanza de' Monarchi, de' Principi, e de' Magistrati Cristiani, siccome quelli, che nel corso delle temporal cose sostengono tra gli uomini le veci di Dio. Perciò dovendo io riprovare quella falsa Signoria, che loro Giannone attribuisce, mi dichiaro non esser mio intendimento di scemare in menoma parte la forza di quella spada, che Dio ha collocata nelle loro mani per laude de' buoni, e per vendetta de' malfattori. Quindi poiche alcuni distinguono la Signoria in pubblica, e in privata, e per quella intendono il dominio di giurisdizione, per questa il dominio di proprietà; ammetto di buona voglia, che nel primo senso appartenga ai Principi il titolo di Signoria sopra i loro Popoli; ma in questo senso ancora sostengo, che può anche convenire a i Prelati Ecclesiastici in riguardo di tutto ciò, che direttamente, o indirettamente alla Religione appartiene. Ma poiche Giannone malamente confonde la Signoria pubblica colla privata, e 'l dominio di giurisdizione con quello di proprietà; perciò io contro di lui m' inoltro a provare, che a nessun' uomo del Mondo, sia Prelato della Chiesa, sia Principe del secolo, per ragione della pubblica potestà può convenire nel colui senso titolo di Signoria sopra i suoi soggetti. E in questo proposito ancora chiamo impropria

propria la pubblica Signoria, non perche intenda escluder dai Principi, e dai Magistrati civili un vero dominio di giurisdizione, ma in paragone di quella propriissima, naturale, e legal Signoria, che importa il dominio di proprietà, della quale unicamente nelle naturali, canoniche, e civili leggi ne abbiamo l'idea.

III. I Principi adunque, a rigorosamente parlare, non sono nè *Signori*, nè *Dominatori* delle Repubbliche, e de' Popoli a loro soggetti, ma Governatori, Moderatori, e Reggitori: imperocche vera Signoria, e vero dominio non è se non nei padroni rispetto a' servi. E quantunque tanto la potestà paterna, quanto la signorile sieno soggette alla potestà pubblica, o regia, ciò avvien solamente in ordine alla pubblica utilità, non al privato comodo de' Regi, e de' Principi. Onde è, che essi per niuna via si possono dir Signori de' Popoli; non potendo aver questo titolo chi non può valersi d' altrui in proprio comodo, e come a lui piace. Quindi Aristotile distinguendo la potestà signorile del padrone sopra i servi dalla potestà civile del Principe sopra i cittadini, disse: *Altro è l'imperio, che riguarda il comodo del governante, altro l'imperio, che concerne l'utilità dei governati. Quello abbiám detto aver luogo tra 'l padrone e 'l servo; questo tra le persone libere (a)*. E più chiaramente altrove distinguendo queste due cose, lasciò scritto: *E cosa erronea il pensare, che ogni governo sia signoria: imperocche non vi ha minor distanza tra il governo degli uomini liberi, e la signoria de' servi, di quella, che vi ha tra l'uomo libero per natura, e l'uomo per natura servo (b)*. La Signoria adunque, e la dominazione conviene alla potestà del padrone sopra i servi, non alla potestà civile de' Principi sopra le Repubbliche; e però Claudio Cesare ancora appresso Tacito contrappose infra loro queste due cose, dicendo al Re de' Parti, *che egli versasse nella mente non signoria, e servi, ma Reggitore, e cittadini (c)*. Quindi Augusto Principe magnanimo, e generoso, quantunque suprema potestà avesse sopra tutto il vasto corpo della Romana Repubblica, non soffrì mai non per tanto d'esser chiamato Signore; titolo, che egli aborrisva come obbrobrioso, e vituperoso alla sua dignità, e che con severo editto proibì non solamente ai
fuoi

(a) Ἔστι δὲ ἀρχὴ .. ἢ μὲν τῶ ἀρχόν-
τος χάριν, ἢ δὲ τῶ ἀρχομένῳ. τῶτων δὲ
τῶ μὲν δεσποτικὴν εἶναι φάμεν. τῶ
δὲ τῶ εὐλευτέρων. Lib.vii. Politic. cap.xiv.

[b] Τὸ μὲν τὸ νομίζαν πάσαν ἀρ-
χὴν εἶναι δεσποτικὴν ἐκ ὀρθῶν. ἢ τῶ

ἐλαττον διέστηκεν, ἢ τῶ εὐλευτέρων ἀρχῆς
τῆς τῶ δαλον, ἢ αὐτὸ φύσει εὐλευτέρων
τῶ φύσει δαλον. Lib.vii. Politic. cap.ii.

(c) Non dominationem, & servos, sed
Refforem, & civem cogitaret. Tacitus lib.12.
Annal.

fuoi Popoli, ma eziandio ai suoi figliuoli, e ai suoi dimestici, siccome narra Tranquillo (a): considerando molto bene quel Principe, che ficcome non può darfi Signoria senza servi, così egli non potea assumere il titolo di Signore senza distrugger la Repubblica, la quale di servi non può comporsi; essendo vero quel celebre detto di Anaximandro, che io posso rivolger contra Giannone, e dirgli con lui: *O buon uomo, non fu mai Città di servi* (b). E però il voler confondere la potestà civile colla potestà signorile, il Principato colla dominazione, è l'istesso, che il confondere la civil società colla famiglia, e gli uomini liberi co' servi.

IV. Ma in qual senso sieno i Principi, e gl' Imperadori chiamati Signori, meglio di ciascun' altro ce l' insegna San Gregorio il Grande allorché scrivendo a Foca Imperadore, così gli dice: *V' ha questa differenza fra i Regi de' Gentili, e gl' Imperadori della Repubblica, che quelli sono Signori di servi, e questi sono Signori di uomini liberi* (c); cioè a dire, non sono veri Signori, ma così si chiamano, non potendosi dar vera Signoria dove non ha luogo vera servitù. Contuttociò poichè il lunghissimo uso ha ottenuto, che si chiamino Signori tutti coloro, i quali vogliamo onorare, come Sofibiano appresso Marziale chiamava Signore suo Padre, e Seneca il suo fratello Giunio Gallione, e appresso il Giurifconsulto il marito chiama Signora la moglie (d), in guisa, che fino al tempo di Seneca, appunto come oggi s' usa, soleano salutarfi col nome di Signore tutti coloro, di cui allorché s' incontravano non soveniva il nome, [e]; perciò con molto maggior ragione si è dato questo nome ai Principi, e ai Sovrani; onde è, che i Principati si chiamano pubbliche Signorie, e gli Stati dominj, ma ciò sempre impropriamente. Per la qual cosa non dee farci alcuna specie, che nelle divine Scritture si veggano sovente i Regi di Giuda, o d' Israele chiamati Signori dai loro sudditi: mentre ancora

Tom. III.

L

appresso

[a] *Domini appellationem ut maledictum & opprobrium semper exhorruit. Et in sequenti die gravissimo corripuit edicto, dominumque se post hac appellari, ne a liberis quidem, aut nepotibus suis, vel seris, vel joco passus est.* Sueton. in Augusto cap. 53.

(b) *Οὐκ ἔστι δούλων, ὡ γὰρ, ἑδάμου φίλις.*

(c) *Hoc namque inter Reges Gentium, & Reipublica Imperatores distat, quod Reges Gentium domini servorum sunt, Imperatores vero Reipublica domini liberorum.*

D. Greg. Magn. lib. XIII. epist. 31. juxta novum ordinem &c.

[d] *E serva scis te genitum, blandeque fateris,*

Cum dicis Dominum, Sofibiane, Patrem. Martial. lib. I. Epigr. 82.

Illud erat in ore Domini mei Gallionis. Seneca epist. 105.

Peto abs te domina uxor. Jurisconf. de legat.

(e) *Ὁβvios, si nomen non succurrat, dominos salutamus.* Seneca.

appresso gli Ebrei questo vocabolo si usava impropriamente per atto di onore, e di rispetto; onde Sara chiamò Signore il suo Marito (a) allorché disse: *dopo che io sono invecchiata, e l' mio Signore* (cioè Abramo) *si è fatto vecchio*. Ma non dovea Giannone sopra un vocabolo tanto equivoco fondare un capo di distinzione tra il Sacerdozio, e l' Imperio: mentre nel medesimo senso possono anco i Pastori, e i Prelati Ecclesiastici esser chiamati Signori, e dominatori, siccome io dall' Ecclesiastica Storia con certissimi antichissimi monumenti potrei dimostrare, se no' l' riputassi superfluo: anzi questa appellazione di *Signori* essere stata una volta quasi propria de' Vescovi, e de' Prelati Ecclesiastici dimostra con autentici testimonj Giovanni Bona nella sua Salmodia [b]; e se al costume de' nostri tempi si mira, da antico tempo introdotto, il Romano Pontefice *nostro Signore* da i Cattolici comunemente si appella.

V. Or ciò presupposto come certa, e indubitata cosa, è da vedere come, ed a chi fu da Cristo Signor nostro il dominare, e l' appellazione di dominatore interdotta. Egli adunque volendo rimproverar l' ambiziosa richiesta de' figliuoli di Zebedeo, ed instruire insieme i suoi seguaci all' esercizio della Cristiana moderazione, chiamandogli a se disse loro: *Sapete, che i Principi de' Gentili signoreggiano sopra di essi, e quelli, che sono maggiori esercitano in loro potestà. Non così sarà infra di voi; ma chi tra voi vorrà esser maggiore, sia vostro Ministro &c.* (c). Ma quì debbono tre cose avvertirsi. La prima, che Cristo non interdusse a' suoi seguaci qualunque sorta di dominazione, ma solamente quella, che esercitano i Principi Gentili, e barbari sopra i loro soggetti, cioè, una dominazione tirannica, e violenta, imperando in essi come in servi farebbersi; ciò, che apertamente si ricava dal testo greco (d): imperocché quella parola *κατακυριεύειν* non vuol dir solamente signoreggiare, ma signoreggiare con violenza, e con tirannia, calcando i sudditi come se fossero mancipj. Onde è, che laddove noi nella Vulgata al capo 15. di Gioiudè leggiamo: *Dixit Calebbo: qui percusserit Cariath-Sepher, e la prenderà* [e], i Settanta con questa sola parola *κατακυριεύσει αὐτῆς* spiegano la percussione, l' espugnazione, e la conquista di

(a) *Postquam consenui, & Dominus meus vetulus est.* Genes. 18.

(b) Cap. 16. §. 14.

(c) *Scitis quia Principes gentium dominantur eorum, & qui majores sunt potestatem exercent in eos. Non ita erit inter vos; sed quicumque voluerit inter vos ma-*

ior fieri, sit vester minister &c. Matthæi 20.

(d) *Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτοῦς &c.* ibid.

(e) *Dixit Caleb: qui percusserit Cariath-Sepher, & ceperit eam.* Josue 15.

di quella Città, dicendo : chi con forza avrà acquistato il dominio di lei , o avrà signoreggiato sopra di lei . Così ancora quella voce κατεξουσιάζουσιν non significa semplicemente esercitar potestà , ma esercitarla con violenza , e con forza , secondo il vigore di quella particola prepositiva κατά , la quale aggiunta a que' due verbi dà loro senso peggiorativo , e fa significarli signoreggiar contra , ed esercitar potestà contra alcuno . E i medesimi verbi sono ancora nel testo greco di San Marco , dove si adducono le stesse parole del Redentore di sopra tratte da S. Matteo .

VI. La seconda cosa , che dee considerarsi , è , che il nostro buon Salvatore non interdise questa sorta di dominazione solamente a i suoi discepoli , e agli Ecclesiastici , ma a chicchessia Cristiano Principe , che fa professione di credere all' Evangelio : imperocchè dicendo , che i Principi de' Gentili signoreggiano sopra loro , cioè , in quella guisa , che io ho mostrata di sopra , non disse già , che fosse lecito a i Principi fedeli signoreggiare in questo modo sopra i loro sudditi . Onde sebbene questa lezione apparteneva principalmente agli Apostoli , e agli Ecclesiastici Prelati loro successori , non escludeva però i Laici Cristiani , a i quali certamente non è lecito usar tirannia sopra i sudditi , nè sopra essi imperare come sopra i loro soggetti fanno i Principi infedeli .

VII. La terza cosa , che bisogna osservare , si è , che Cristo Signor nostro non vietò in questo luogo il giusto , e ragionevole Principato a i suoi discepoli , ma solamente prescrisse loro la forma di valersi di quello ; e però disse loro : *ma chi tra voi vorrà esser maggiore* , ovvero come nel greco si legge *chi vorrà esser grande ὅς ἐάν τις θέλῃ μέγας γενέσθαι* , *sia vostro Ministro ; e chi vorrà tra voi esser primo , sia vostro servo* . Ammise dunque il Signore maggioranza , e primato ne' suoi discepoli ; ma volle , che conforme al suo esempio se ne valessero per esercizio di umiltà , e di mansuetudine , non per fasto , e per pompa come i mondani . Ma più chiaramente ei si spiegò in San Luca , laddove ripetendo la stessa lezione in occasione del contrasto di precedenza inforto tra i suoi discepoli , disse loro : *Chi è maggiore in voi si faccia come minore , e chi è duce ὁ ἡγούμενος sia come ministro (a) ;* nelle quali parole egli chiaramente ammise Principato infra' suoi discepoli , ma volle , che fosse da essi esercitato a norma del suo esempio , che egli avea lor dato : mentre essendo vero Signore , e Sovrano dell' Universo , venne tra noi a servire , e non ad esser servito . E questa lezione stessa ripeté l' Apostolo S. Pietro , e raccolse nella sua prima pistola , allorchè a i Vescovi , e a i Prelati della Chiesa disse : *Pascete*

L 2

il

(a) *Qui major est in vobis, fiat sicut minor: & qui praeceptor est, sicut ministrator.* Lucæ 22.

il gregge di Dio, che è in voi, non come dominanti ne i Cleri, ma fatti forma del gregge (a), fervendosi anche egli del medesimo verbo κατακυριεύω (b), come se dicesse: *pascete il grege di Dio, non imperiosamente, e tirannicamente dominando nel Clero; vietando quì solamente S. Pietro quella sorta di dominazione imperiosa, e violenta, che fu già interdetta dal Redentore.*

VIII. Ma poiche in questo luogo Giannone fa alcune belle riflessioni, benchè per altro un po' mufte, e tocche già da molti capitali nemici della Chiesa Romana, sopra le parole di *pascere*, e di *Pastore*, è necessario, che ancor io per informazione delle persone non perite delle materie dommatiche metta in chiaro i significati delle medesime parole, acciocchè quelle non restino ingannate dalle costui dicerie. Egli è dunque da sapere, che la parola *pascere* nelle divine Scritture significa governare, e reggere con assoluta giurisdizione, e potestà di Principe, e massime allorchè è dal verbo greco ποιμαίνω: onde nel Salmo 77., dove parla David della sua asunzione al Regno d' Israele, si legge: *Ed elesse David servo suo, e il tolse dalla greggia delle pecorelle: per pascere Jacob servo suo, e Israele sua eredità; ed egli pasce loro nell' innocenza del suo cuore &c.* (c). Così ancora dove in San Matteo, parlando dell' assoluta potestà di Cristo supremo Signore, e Pastore delle nostre anime, si dice: *Da te uscirà un Duce, che regga il Popolo mio d' Israele*, nel greco si legge: *che pasca il popolo mio* (d): e così ancora nel Salmo ventesimo secondo, ove nella nostra Vulgata si legge, *il Signore regge me*, nel greco è scritto, *il Signore pasce me*. Essendo adunque cosa certa, che in tutti questi luoghi, e in altri, che io lascio per brevità, si parli di assoluta suprema potestà di reggere, e di governare con facultà costringitiva, e direttiva, non può farfi alcuna difficoltà, che la parola *pascere* presa dal verbo ποιμαίνω debba pigliarsi in questo significato. E che tale sia il vigore di questa voce, che significhi assoluta potestà di reggere, e di governare altrui come Sovrano i sudditi, apparisce da più luoghi di Omero, laddove spesse volte appella Agamennone, che sopra tutti i Greci nella guerra Trojana avea suprema potestà, *Pastore de' Popoli*.

Ma

(a) *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei... neque ut dominantes in clericis, sed forma facti gregis.* I. Petri cap. v.

(b) Μὴδ' ὡς κατακυριεύοντες τῷ κλήρω.

(c) *Et elegit David servum suum, & suscepit eum de gregibus ovium... pascere*

Jacob servum suum, & Israel hereditatem suam; & pavit eos in innocentia cordis sui &c. Psalm. 77.

(d) *Ἐκ σὲ ἢ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὁσὶς ποιμανᾷ τὸν λαὸν μετὰ τὸν Ἰσραὴλ.* Matthæi 2. 6.

*Ma surser questi, et ubbidiro i Regi,
Che scettro avian de' Popoli, al Pastore (a).*

IX. Nè già è da immaginarsi, come si avvisa Giannone, che fosse così chiamato Agamennone da Omero perche egli non avesse perfetta sovranità, ma nuda, e semplice amministrazione di governo; ma più tosto dee prestarfi fede a Diogene appresso Dione (b), il quale asserisce, che fosse dato il nome di *Pastore* a' Regi, perche in esso si esprime il vero carattere del Principe, per cui si distingue dal tiranno, che è di custodire, e conservare i sudditi, non di opprimergli, e scorticarli. Del rimanente, che Omero ci rappresenti Agamennone con perfetta sovranità, e con potestà somma sopra tutti i Greci, che erano nella spedizione Troiana, apparisce da più luoghi, ove ei lo appella Signore, e dominatore de' Regi, e de' Popoli, e particolarmente nella concione di Ulisse per impedire i Greci dalla fuga, che avean preparata; nella qual concione tra le altre cose, che fa dire a quel Capitano per indurre i capi dell' esercito a ubbidire ad Agamennone, e a deporre i configli sediziosi, li pone in bocca queste parole:

Non già regnerem noi qu' tutti, o Greci,

Che non è buon di molti il Principato.

Uno il Sovrano sia, sia un solo il Rege,

Cui diè il figliuolo di Saturno astuto

Scettro, e ragion per dominare a loro (c).

Or questi versi chiaramente dimostrano, che fu da Omero introdotto Agamennone con perfetta sovranità sopra tutti i Greci, e che il nome di *Pastore* lui sovente dato dal Poeta non significava una ignuda amministrazione di governo dipendente dallo Stato in corpo, ma un vero carattere regale esprimente la potestà, e l' ufficio del Principe. Poiche dunque San Pietro parlando a i Vescovi, e a i Prelati della Chiesa si valse di questo verbo di *pascere*, e disse loro: *pascete il gregge di Iddio, che è in voi*, cioè, sotto la vostra cura, usando il verbo greco ποιμαίνω (d), volle certamente significar loro, che reggessero, e governassero le Chiese alla loro giurisdizione commesse, come buono, e sag-
gio

(a) Οἱ δ' ἐπανεστήσαν, αἰέδοντό τε
ποιμένι λαῶν

Σκηπτᾶχοι βασιλῆες. . . Iliados B.

(b) Orat. 4. de Regno.

(c) Οὐ μὲν πᾶς πάντες βασιλεύσομεν
ἐνθάδ' Ἀχαιοί.

Ὅσον ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἰς κοί-
ρανος ἔσω,

Εἰς βασιλεὺς, ᾧ ἔδωκε Κρόνος παῖς
ἀγκυλομήτεω

Σκηπτρὸν σ' ἠδὲ δέμισας, ἵνα σφί-
σιν βασιλέυσιν. Iliados B.

(d) Ποιμάνετε τὸ ἐν ὑμῖν ποιμένιον
τῆ Θεοῦ.

gio Principe Ecclesiastico dee fare, senza fasto, e senza alterigia, ma coll' esempio, e colla verga, insegnando, e correggendo; ficcome il Pastore alle sue pecorelle fa scorta, e quando errano, sullo smarrito sentiero colla verga riducele. Perciò laddove San Paolo, ripetendo questa stessa lezione di San Piero, disse a i Vescovi: *State sopra di voi, e sopra il gregge universo, nel quale lo Spirito Santo vi ha posti Vescovi a pascere la Chiesa di Dio*, ποιμάνειν τὴν ἐκκλησίαν τῆς Θεοῦ, come scrisse San Luca negli Atti Apostolici, nella nostra Vulgata in luogo di *a pascere* si legge *a reggere* la Chiesa di Dio (a); essendo questo il vero significato di questa voce *pascere* tratta dal greco ποιμάνειν.

X. Quindi volendo il nostro divin Redentore collocare in Pietro la pienezza dell' Ecclesiastica potestà, e costituirlo Principe, e capo visibile della sua Chiesa, gli disse: *pasci le mie pecore* (b); consegnandogli in questo dire tutta, e l' universa greggia della sua Chiesa [c], e conferendogli piena, e assoluta potestà di reggerla, e di governarla come Principe, e capo visibile della medesima (d); usando ancora l' Evangelista Giovanni in questo luogo il verbo ποιμάνω significativo di potestà, e di governo, dicendo: *ποιμάνει τὰ πρόβατά μου*. E ben conveniva, che essendo la Chiesa il Regno di Cristo, da lui col proprio sangue acquistato, ei lasciasse in terra una potestà per governarlo, che fosse regale. E perciò San Pietro chiamò la Chiesa *regal Sacerdozio* [e] per cagione della regale sacerdotale potestà, che la governa. Onde Sant' Epifanio lasciò scritto: *Il trono di David, e l' regal seggio è il Sacerdozio esistente nella santa Chiesa, il quale composto della regale, e pontificia dignità insieme congiunte, il Signore donò alla sua santa Chiesa, trasferendo in essa il trono di David, che non è mai per mancare in eterno* (f). Dalle quali cose chiaramente apparisce, che la potestà da Cristo Signor nostro conferita al Sacerdozio è istruita di tutte quelle facultà, che vanno congiunte a regal possanza; in suo genere però, cioè, intorno al reggimento spirituale de' fedeli, e intorno alle materie di Religione, e agli affari Ecclesiastici.

XI. Ma, dice il nostro Storico, la Chiesa è da Dio stabilita in forma di

(a) Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. Actor. 20.

(b) Joannis 21.

(c) Bernardus lib. 3. de Confid. ad Eugen.

(d) Innocent. 111. cap. Solita, de majorit. & obediens.

(e) 1. Petri 2. 2.

(f) Θρόνος ὁ Δαβὶδ, ἡ βασιλικὴ ἔδρα ἐστὶν ἢ ἐν τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ Ἱεροσολύμων, ὅπερ ἀξίωμα βασιλικόν τε καὶ ἀρχιερατικόν ὁμῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναΐσας ὁ Κύριος δεδώρηται τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, τὸν θρόνον μεταγαγὼν ἐν αὐτῇ τὸν τῆς Δαβὶδ, μὴ διαλείπονται εἰς τὸν αἰῶνα. Epiphani. hareti 29.

di greggia, il cui Pastore non è il Signore, e proprietario, ma il Ministro, e Governatore solamente. Ma se io fossi vago di piccarmi con lui di paralogismi, potrei rispondergli in questa guisa: la differenza, che Cristo Redentor nostro assegna tra il Mercenario, e l' Pastore è appunto questa, che il Mercenario non ha l' ovile in proprietà. Il Mercenario, dic' egli, e che non è il Pastore, di cui non son proprie le pecorelle (a). Se adunque il Mercenario è colui, di cui non son proprie le pecorelle, conviene, che quello sia il Pastore, cui l' ovile in proprietà appartiene; e perciò se Cristo ha istituiti i Prelati della Chiesa Pastori, e non Mercenarij, conviene, che abbia lor dato l' ovile in proprietà. Che risponde egli a questo argomento? Parmi, che ei si sforza; ma non temi, che io il trarrò ben tosto di pena. Verissimo è adunque, che la Chiesa acquistata da Cristo col suo fantissimo sangue non può passare in dominio, e in proprietà degli uomini, nè sopra di lei può pretender Signoria alcuna umana potenza. Ma egli s' inganna a partito, se si persuade, che il Sacerdozio governi, e regga la Chiesa con potestà propria, ed umana: imperocche egli la regge, e a lei soprintende con potestà celeste, e divina; anzi colla medesima potestà di Cristo, che egli a Piero principalmente, e a' suoi successori, e per mezzo di esso agli altri Prelati comunicò allorchè lo costituì Pastore universale della sua Chiesa. Grande, e ammirabile consorzio, dice S. Leone Magno, della sua potestà donò a quest' uomo la divina dignazione: e se alcuna cosa volle, che con lui fosse comune a i Principi della Chiesa, non mai però se non per esso diede tuttociò, che agli altri non negò (b). Nè da ciò siegue, che nessuna legge possa farli dal Sacerdozio per governo della Chiesa, la quale non sia divina: imperocche sebbene è vero, che la potestà spiritual della Chiesa è la medesima potestà di Cristo conferita a i Pastori acciocche l' amministrino tra gli uomini, non ne siegue però, che ogni legge, che dalla Chiesa, o dal Papa si faccia, debba esser necessariamente divina: imperocche non ha Dio promesso a' suoi Ministri in tutte le cose l' uso infallibile di questo potere, ma solamente in materia di fede, e di costumi; e ciò non a ciascheduno de' Pastori in particolare, ma o all' Adunanza de' Pastori assembrati nel Sinodo generale, o all' Università di essi dispersi nelle loro Chiese, e concordi ne' medesimi sentimenti, o finalmente al supremo de'

(a) Mercenarius autem, & qui non est pastor, cujus non sunt oves propriae. Joann. 10. 12.

(b) Magnum, & mirabile, dilectissimi, huic viro CONSORTIUM POTESTATIS SUÆ TRI-

buit divina dignatio; & si quid cum eo commune ceteris voluit esse Principibus, nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit. Leo Magn. Serm. 3. de assumptione sua ad Pontificatum.

de' Pastori , ed al capo di tutta la Chiesa , cioè , al Romano Pontefice. Dove adunque Cristo ha promesso l' uso infallibile di questo potere , allora la legge , che si fa dalla Chiesa collo stesso poter di Cristo , è divina , e non in altri casi . Ma comeche non ogni regolamento procedente dalla potestà del Sacerdozio sia per se stesso divino ; non possono contuttociò lecitamente dispensarsi i fedeli dall' ubbidire alle leggi , e alle ordinazioni di quello , riguardanti sì l' uso delle chiavi , e la forma della chierical disciplina , come la riforma de' costumi , ei riti delle sagre cose : imperocche avendo Cristo commessa a i suoi Ministri la cura di pascere le sue pecorelle , e il governo della sua Chiesa , si è ancora espresso nel suo Vangelo , che chi ascolterà loro ascolterà lui , e chi dispregierà loro dispregierà lui stesso .

XII. Quindi , a sanamente discorrere , se la Chiesa è in proprietà di Cristo , e il Sacerdozio la regge colla medesima potestà di Cristo , conviene inferire , che ella sia soggetta al Sacerdozio in quella stessa maniera , che a Cristo è soggetta . Ma non però ne siegue , che ella sia soggetta ad alcun uomo mortale , ma solamente a una possanza divina amministrata da mortal uomo visibilmente . E questo è ciò , che volle mostrarci Cristo allorche a Piero disse : *pasci le mie pecore* , e non disse le tue : poiche egli dovea pascerele con una potestà , che non era sua , sebbene a lui conferita . E volea dirgli il Signore , come spiega Sant' Agostino : tu dei pascere le mie pecore come mie , non come tue : dei cercare in esse la mia gloria , non la tua : il mio dominio , non il tuo (a) . Ora questo è ben quello , che io vorrei , che intendessero una volta i nemici della Chiesa Romana , allorche con tanto furore si scagliano contro di lei , sforzandosi per ogni verso di turbare , e sconvolger la sua potestà , i suoi diritti , le sue ragioni ; stoltamente immaginandosi di far onta a' Cherici , e agli Ecclesiastici , senza avvedersi i meschinelli , ch' eglino prendono di mira il dominio di Cristo , che egli ha guadagnato col suo sangue , e che poi ha dato in mano de' suoi Ministri , acciocche essi tra noi visibilmente l' amministrassero come suoi Vicarj , e Luogotenenti . Onde è , che quando vogliono soggettar le ragioni del Sacerdozio a' diritti dell' Imperio non altro fanno , che strascinar nuovamente Cristo a i tribunali d' Erode , e di Pilato . Ma di questo basti per ora , e si tenga dietro al nostro buon dommatico per vedere come ben s' incammina .

§. IX.

(a) *Non te pascere cogita, sed oves meas sicut meas pascere, non sicut tuas: gloriam meam*] *in eis quære, non tuam, dominium meum, non tuam* . August. tract. 123. in Joann.

§. IX.

In qual modo sia stata commessa da Dio a' Prelati della Chiesa la potestà Ecclesiastica .

S O M M A R I O .

- I. *Potestà Ecclesiastica propria de' Prelati della Chiesa, quantunque non data loro in proprietà; e differenza de' Ministri di Cristo dagli Ufficiali del Principe nell' amministrar la possanza d' uno stesso Signore .*
- II. *Ministri, e Pastori della Chiesa hanno potestà ordinaria . E si spiega il potere del Romano Pontefice come capo visibile della Chiesa, e Vicario di Gesù Cristo .*
- III. *Giannone si ride delle leggi canoniche, ma pur di esse alcuna volta si vale .*
- IV. *Romano Pontefice Maestro visibile, e Dottore di tutti i Cristiani; e malizia di Giannone sù questo particolare .*

COerentemente a' suoi principj seguita in questo luogo Giannone ad affiebolire la potestà Ecclesiastica, ingegnandosi di farcela credere per una semplice, e nuda amministrazione della potenza spirituale commessa a' Sacerdoti per esercitarla in terra come ufficiali di Dio, e così dice:

T E S T O .

„ E in verità [a] la potenza Ecclesiastica essendo diretta sopra le cose
 „ spirituali, e divine, che non sono propriamente di questo Mon-
 „ do, non può appartenere agli uomini in proprietà, nè per di-
 „ ritto di Signoria, come le cose mondane, ma solamente per eserci-
 „ zio, ed amministrazione, fino a tanto che Dio (il quale solo è il Mae-
 „ stro, e il Signore delle nostre anime) commette loro questa poten-
 „ za soprannaturale per esercitarla visibilmente in questo Mondo sotto
 „ suo nome, ed autorità, come suoi Vicarj, e Luogotenenti; ciascu-
 „ no però secondo il suo grado gerarchico, appunto come nella poli-
 Tom. III. M „ tia

(a) Lib. I. cap. ult. pag. 50.



„ tia civile più officiali, essendo gli uni sotto gli altri, esercitano la
 „ potenza del sovrano Signore. *XI*

I. Quanto più costui si va dimenando per distinguere a suo modo queste due potestà, tanto più egli confusamente le imbroglia. Già si è detto, che la potestà Ecclesiastica quantunque sia indirizzata alle cose spirituali, e divine, che non sono propriamente di questo Mondo; riguarda nulladimeno come suoi soggetti gli uomini corporali, e visibili, che sono propriissimamente di questo Mondo. E se ella non può appartenere agli uomini in proprietà, e per diritto di signoria, ciò non avviene perche mira alle cose spirituali, ma perche discende da un principio soprannaturale, e divino, e perche sopra di essa non può acquistarsi diritto per umane, e naturali ragioni. Ma sebbene coloro, che hanno questa potestà, non possono di essa come di propria cosa disporre; ella tuttavia è così connessa col Sacerdozio, che è da lui inseparabile: onde non è così propria del Principe la potestà sopra la Repubblica, come del Sacerdozio la potestà sopra la Chiesa: imperocche quella dalle leggi degli uomini, e dalle vicende del tempo dipende, ed a molte mutazioni, e variazioni è sottoposta; questa stabilita per eterna invariabil legge della divina istituzione, a nessun cambiamento, e a nessuna limitazione soggiace. Dalla qual cosa ne siegue, essere una gran differenza tra gli ufficiali della Repubblica, che esercitano l' un sotto l' altro la potestà del sovrano Signore, e i Sacerdoti della Chiesa, che con ordine gerarchico esercitano la potestà di Cristo: conciossiache quelli amministrano la potestà del loro Principe con facoltà delegata, soggetta ad infinite limitazioni, questi esercitano la potestà di Cristo con facoltà ordinaria non sottoposta ad alcuna limitazione.

II. Ma poiche Giannone in questo luogo passa con piè franco, e maestro sopra molte controversie Ecclesiastiche, che egli tutte in un fascio avviluppa; perciò è necessario brevemente osservare, altra esser la giurisdizione de' Vescovi, altra quella del Romano Pontefice. Ed astenendomi dalla controversia, se i Vescovi ricevano la loro giurisdizione senza alcun mezzo da Cristo, ovvero da lui la ricevano per mezzo del Romano Pontefice come fonte di tutta l' Ecclesiastica giurisdizione; mi basta di stabilire, che in qualunque modo essi abbiano la loro giurisdizione, l' abbiano con subordinazione, e con soggezione al sommo Pastor della Chiesa. Parlando adunque del Romano Pontefice, in cui è collocata la pienezza del Sacerdozio, e della Ecclesiastica potestà, egli non è un semplice ufficiale, un mero delegato, e un pu-

ro efecutore della potestà di Cristo; ma è vero Pastore ordinario, e vero, ed assoluto Principe della Chiesa, non meno che qualunque altro Regnante sia ordinario Sovrano, ed assoluto Principe del suo Regno: imperocche la potestà di Cristo a lui conferita è propria del suo carattere, ed è ordinaria al suo ministero, perche a lui conviene per beneficio di una legge eterna, e invariabile della divina istituzione. Questo bensì, che con verità si dice di lui, siccome ancora l'appellano i sagri Concilj, che egli è Vicario di Gesù Cristo. E bene a lui convien questo titolo: poiche siccome nel foro Ecclesiastico il Vicario del Vescovo riceve dal Canone, e dalla legge la sua giurisdizione (a), e in conseguenza ha facoltà ordinaria, e non delegata (b): costituisce un medesimo tribunale col Vescovo, essendo di amendue uno stesso auditorio (c): rappresenta la persona del Vescovo (d), e dal suo giudizio non si ammette appellazione al medesimo Vescovo (e); così il sommo Pastor della Chiesa ha sopra di essa potestà ordinaria in vigore di una legge immutabile della divina istituzione, costituisce in terra uno stesso tribunale con Cristo, rappresenta la sua persona, ed è inappellabile il suo giudizio. E questa potestà, che Cristo conferì al suo Vicario visibile in terra, è così ampla, che non ammette limitazioni: imperocche quando egli a Piero, e in sua persona a' suoi successori la comunicò, gli diede colle chiavi del Regno de' Cieli un' amplissima facoltà di sciorre, e di legare senza limiti, e senza termini, dicensogli: *Tuttocìò, che tu legherai sopra la terra, sarà legato ne' Cieli*, con quel, che seguita in San Matteo. Onde è, che quantunque la potestà, che esercita in terra il sommo Sacerdote, sia la medesima di Cristo; contuttocìò in vigore di questa legge immutabile della divina istituzione è in lui divenuta ordinaria, e propria del suo carattere: e però egli è bensì Vicario di Cristo in terra, ma è ancora capo, e Pastore ordinario di tutta la Chiesa.

III. Sembrami però, che Giannone si faccia beffe di me, mentre per ispiegar la sovrana potestà del Sacerdozio mi son valuto di esempj tratti dalle leggi canoniche in materia di foro, e di esterior giurisdizione; le quali cose egli stima intraprendimento illegittimo de' Che-

M 2

rici

(a) C. Licet hoc tit. in 6.

[b] L. More, & l. Quia. ff. de jurisdicc. omni: judic. & desumitur ex cap. Romana §. de appellat: in 6. Glossa ibid. 4. generaliter. & alia Glossa in cap. Licet 2. 4. officialium. Abbas in cap. Quoniam 14. num. 11.

Felinus in rubric. de offic. Delegat. num. 4. Covarruvias lib. 3. variar. resolut. cap. 20. num. 4.

(c) Cap. 2. de consuetudin. in 6.

(d) C. Romana. de appellat. in 6.

(e) C. Non putamus 2. h. t. in 6.

rici sopra l' Imperio, e ingiusta usurpazione del diritto della Repubblica, e della civil potestà: negando agli Ecclesiastici ogni sorta di foro, e di esterior giurisdizione, e volendo, che essi debbano nell' esterior politica esser governati dalle leggi civili, e da' civili Magistrati. Ma finalmente parlando con un Giuriconsulto, il quale, quando ha creduto che facesse, a suo proposito, si è valuto del diritto canonico, non dovrebbe stomacarsi, se io tal volta me ne servo; tanto più, che chiamando egli i Prelati della Chiesa Vicarj di Cristo, era necessario, che io gli spiegassi il valore, e la forza di quest' ufficio secondo il senso, in cui dee prenderli, e in cui fu definito dal sagra Fiorentino Concilio, il Romano Pontefice esser Vicario di Gesù Cristo, cioè, *capo di tutta la Chiesa, Padre, e Maestro di tutti i Cristiani, a cui in persona del B. Pietro è stata data da nostro Signor Gesù Cristo piena potestà di pascere, reggere, e governar la Chiesa universale* (a).

IV. Ma quì mi giova domandare a Giannone, che cosa ei voglia dirli quando asserisce, che la potenza Ecclesiastica non può appartenere agli uomini *in proprietà, ma solamente per esercizio, e per amministrazione, fino a tanto che Dio (il quale solo è il Maestro, e Signore delle nostre anime) commetta loro &c.* Vorrei, dico, sapere come intenda egli, che *Dio solo è il Maestro delle nostre anime*: poiche, per dirgliela, quel *solo* mi da un pò di fastidio: e io mi sono avveduto, che egli è furbetto anzi che nò, e conosco i suoi Maestri, che sono assai maliziosi. E poi a che proposito ha egli ficcato quì quel *Maestro*? Non bastava dire, che *Dio solo è Signore delle nostre anime*, per inferire a suo ingegno, che la potestà Ecclesiastica non può appartenere agli uomini in Signoria? Io non voglio farli questo pregiudizio di annoverarlo nel partito di coloro, che escludono dalla Chiesa il magistero infallibile, e visibile della dottrina, e de' costumi con dire appunto, che *Dio solo è il Maestro delle nostre anime*: mi contenterò di avvertirlo, che Dio è bene il principal Maestro invisibile delle anime nostre; ma nulladimeno ha lasciato nella sua Chiesa per salute de' fedeli un magistero visibile, ed insieme infallibile di fede, e di costumi; e questo l' ha collocato nel capo visibile della sua Chiesa, nel Romano Pontefice, il quale appunto il sagra Fiorentino Concilio definì, esser Maestro di tutti i Cri-

(a) Item definimus ... Romanum Pontificem in universum Orbem tenere Primatum, & ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesie caput, omnium Christianorum Patrem,

ac Doctorem existere; & ipsi in B. Petro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse. Concil. Flor. Sess. xxv. in diffinitione.

i Cristiani: *Omniū Christianorū Patrem, ac Doctorem, ἢ διδάσκαλον* (come si legge nel greco esemplare) *existere* . E se poi si rideffe , al costume de' suoi Maestri , di questa definizione , e del Concilio Fiorentino , io non saprei far altro , se non pregare Iddio acciocche si compiaceffe d' illuminarlo : imperocche questa verità a lungo provata da chiarissimi Teologi colle testimonianze antichissime de' primi secoli , non ha bisogno se non di esser venerata . Ma poiche l'intenzione , che ei possa avere a me rimane occulta , e mi son proposto più tosto scusarlo , che impugnarlo , dove egli apertamente non si accusa da se medesimo ; da quello , che egli possa avere in mente passerò a esaminar ciò , che egli ha lasciato scorrere colla penna .

§. X.

*Se la potestà temporale sia passata ne' Principi
in proprietà .*

S O M M A R I O .

- I. Belle parole di Giannone contraddette dai fatti ; e sua lezione di politica poco Cristiana .
- II. Principi della terra Ministri della possanza di Dio . Servitù legale indotta negli uomini per lo peccato .
- III. I Principi temporali , e i Prelati della Chiesa sono eguali nell' amministrare in loro genere la potenza di Dio sopra gli uomini .
- IV. La pubblica potestà non può passare in signoria , e in diritto di proprietà .
- V. La vera , e rigorosa Signoria non può essere se non privata .
- VI. Dall' oggetto della potestà temporale , che consiste nelle cose terrene , malamente inferisce Giannone , che ella sia passata in proprietà de' Principi .
- VII. Da che non possono i Principi vendere , e distrarre i loro sudditi in proprio comodo si deduce , che non abbiano la pubblica potestà in Signoria .
- VIII. Principi secondo il Grozio non hanno proprietà sopra il territorio del loro Stato .
- IX. Dal deferirsi i Regni in successione non si può dedurre , che i Principi ereditarj abbiano in proprietà la potestà pubblica .

- X. *La potestà civile non può esser soggetto di privata Signoria .*
 XI. *Principi , che hanno ridotti i Popoli in ischiavitudine , hanno distrutta la civil società , e si sono spogliati del Principato .*
 XII. *Si dichiarano i veri diritti della civil potestà .*

A Vendo cercato Giannone di spogliare , per quanto ha potuto , de' suoi diritti , e del suo vigore la potestà Ecclesiastica , tenta ora di accrescere secondo il dovere , e la ragione le forze alla potestà temporale , volendo colle sue dottrine insegnare a' Principi il divenir tiranni , in tal modo discorrendo :

T E S T O .

„ Tuttociò si dice (a) per ispiegare la proprietà de' termini del soggetto della presente Opera , non già per diminuire in parte alcuna la potenza Ecclesiastica , la quale per contrario riferendosi solamente a Dio , dee essere stimata ben più degna di quella de' Principi della terra , i quali ancora non avean nel principio la loro , che per ufficio , e per amministrazione , appartenendo la sovranità , o per meglio dire , la libertà perfetta allo Stato in corpo . Così in que' tempi erano pur essi chiamati *Pastori* de' Popoli , come vengono qualificati da Omero ; ma 'l soggetto della lor potenza , che consiste nelle cose terrene , essendo adattato a ricevere Signoria , o potenza in proprietà , essi l' hanno da lungo tempo guadagnata , ed ottenuta in tutti i Paesi del Mondo ; de' quali molti parimente ve ne sono , dove essi han' ottenuto non solamente la Signoria pubblica , ma ancora la privata , riducendo il loro Popolo in ischiavitudine .

I. Da quello , che si è osservato fin quì , ciascun può conoscere se Giannone ha bene spiegata *la proprietà de' termini del soggetto della presente Opera* , e se non ha diminuita *in parte alcuna la potenza Ecclesiastica* ; onde io sopra di ciò mi rimetto al giudizio del Pubblico , e de' saggi Lettori . Del rimanente , dopo che egli si è sforzato di spogliar la potestà Ecclesiastica del suo principal vigore , di torle ogni forza sensibile , ed ogni exterior giurisdizione per farsi temere , e rispettare dagli uomini , di soggettarla in tutto quello , che ella ha in terra di corporale , e di sensibile alla potestà de' Principi Laici , non so poi come egli voglia insegnare , *che debba essere stimata più degna di quella*
de'

(a) Lib. I. cap. ult. pag. 50.

de' Principi della terra. Queste non sono altro, che bellissime proteste contra bruttissimi fatti, che le distruggono. Le altre cose poi, che in questo luogo soggiunge, sono una fina, e scaltrita lezione di politica poco Cristiana, per non dir peggio, con cui si apre a i Principi una strada maestra per divenir tiranni, e si porge loro un'idea del Principato, che è una vera immagine della tirannia.

II. Convien dunque sapere, che in questo vanno del pari i Prelati della Chiesa, e i Principi della terra, che così quelli come questi quantunque abbiano ordinaria potestà sopra i loro soggetti, amministrano tuttavia la suprema potenza di Dio assoluto Signore degli uomini così in quanto all' anima, come in quanto al corpo; e perciò nè gli uni, nè gli altri possono divenire assoluti Signori degli uomini. Poichè in quanto alla privata signoria de' Padroni sopra i servi, ella è considerata da Sant' Agostino, e da tutti i Teologi con esso lui più tosto per un flagello dell' ira divina meritato dal peccato de' primi Padri, che per una positiva disposizione della divina provvidenza. *La condizione della servitù*, tra le altre cose in questo proposito dice il Santo, *a gran ragione s' intende imposta al peccatore (a)*. *E Iddio non volle, che il prim' uomo fatto da lui a sua immagine ragionevole signoreggiasse, se non agli animali irragionevoli: non che l' uomo all' uomo, ma che l' uomo signoreggiasse alle pecore (b)*.

III. Parlando adunque della potestà pubblica, e civile, la quale, giusta il comun sentimento de' Padri, e de' Teologi, farebbe stata ancora nello stato dell' innocenza, siccome in quello, in cui senza dubbio stata sarebbe civil società infra gli uomini, ella è data da Dio a i Principi, e a i Magistrati, acciocche come suoi Ministri l' esercitino in terra. Onde in questo sono eguali i Principi delle Repubbliche coi Pastori della Chiesa, che ambi riconoscono da Dio il loro potere, con quella differenza, che si è di sopra spiegata, cioè, i Sacerdoti da Dio la ricevono senza mezzo, come cosa soprannaturale, e divina nella sua origine, e appartenente all' ordine della soprannatural provvidenza; e i Principi per mezzo del consenso, e della convenzione degli uomini, come cosa umana, e temporale nel suo essere, e spettante alla regola della natural provvidenza. Ma così gli uni come gli altri sono Ministri di Dio, ed esercitano in loro grado la sua potenza. Perciò l' Apostolo chiama i Principi temporali Ministri di Dio (c); e perciò ancora

nel-

(a) *Conditio servitutis jure intelligitur imposta peccatori*. August. lib. 19. de Civit. Dei cap. 15.

suam, noluit Deus nisi irrationalibus dominari: non hominem homini; sed hominem pecori. Idem ibidem.

(b) *Rationalem factum ad imaginem*

(c) *Ad Romanos 13.*

nella Sapienza è scritto: *Dal Signore è stata data a voi la potestà: ed essendo Ministri del Regno di lui non avete dirittamente giudicato (a).*

IV. Or questa pubblica civil potestà in qualunque persona si consideri collocata, o nel Monarca, o negli Ottimati, o nella moltitudine, o in altra forma di Magistrato, e di Governo temperato, o misto, da che fu istituita tra gli uomini ha serbato mai sempre invariabile il suo essere; nè può passare in vera Signoria senza degenerare in tirannide, o in detestabile abuso del bell' ordine della divina provvidenza. Quindi non fu mai Re in alcun tempo, il quale col giusto titolo di sovranità abbia potuto congiungere vero diritto di Signoria sopra i suoi Popoli: quando non si voglia badare all' uso de' vocaboli, per cui tutti i Principi sono appellati Signori, tutte le sovranità signorie, e tutti gli Stati dominj, ma molto impropriamente, come si è detto. E perciò *il Re*, come dice Sant' Agostino, *vien così detto dal reggere, e dal governare, non dal regnare, e dal dominare (b)*. Il diritto adunque de' Principi sopra gli uomini nelle cose, che appartengono a i comodi della vita corporale, non è diverso dal diritto de' Prelati della Chiesa nelle cose, che appartengono a i vantaggi dell' altra vita, se non in quanto al modo. Onde è, che anche i Principi sono Pastori, e non già così detti, come si avvisa Giannone, perchè una volta non aveano perfetta sovranità come ora hanno: imperocchè nissun Principe de' nostri tempi può vantarsi d' aver maggiore, o più assoluta sovranità sopra i suoi sudditi di quella, che avesse *Ciro* insigne conquistatore di Monarchie sopra i Popoli da lui soggetti; e pur *Ciro* da Dio, che non dà a caso i nomi agli uomini, ma con alto consiglio li dispensa a proporzione degli ufficj, fu chiamato *Pastore*. *Io son quello*, dice ei in *Isaia*, *che dico a *Ciro*: tu sei il mio Pastore (c)*.

V. Ma che che sia della potestà, e del diritto, che avessero i Regi una volta, io qui parlo della perfetta, e assoluta sovranità, o civil pubblica potestà, in qualunque persona, o in qualunque Magistrato sia collocata, e dico, che questa sovranità, questa civil potestà non può mai divenir vera Signoria. Ed il distinguer la Signoria pubblica dalla privata, ove quella non prendasi secondo il comun uso per la sovrana giurisdizione de' Principi, non per la potestà di valersi d' altrui

(a) *A Domino data est potestas vobis* } non a regnando, atque imperando. August.
quoniam cum essetis Ministri Regni illius, } Lib. v. de Civitate Dei, cap. 12.
non rectè judicastis. Sapient. 6. } [c] *Qui dico *Cyro*: *Pastor meus es.**

(b) *Rex dicitur a regendo, & consulendo,* } *Isaia 44.*

in proprio comodo, è un confonder tutto l'ordine delle cose: conciossiache non può darfi vera Signoria se non privata. Onde scrisse Seneca: *ogni cosa il Re coll' imperio possiede, ciascheduni colla signoria (a)*. E altrove: *al Re appartiene la potestà di tutte le cose, a ciascheduni in particolare la proprietà (b)*. E Simmaco Prefetto di Roma scrisse agli Imperadori: *Voi reggete tutte le cose, ma nulladimeno a ciascheduno in particolare serbate il suo diritto (c)*. Dione ancora parlando della potestà civile disse: *Il Paese è della Città, ma nulladimeno in quello ciascheduno è Signore del suo (d)*. Onde è chiara cosa, che appresso qualunque uomo sensato è stato mai sempre tenuto per costante, che la signoria, e la proprietà, che in sostanza sono la stessa cosa (e), appartenere possano agli uomini solamente per ragion privata, non per diritto pubblico, o per meglio dire, convenir possa alla potestà privata, non alla potestà pubblica, e civile.

VI. Nè giova il dire, che l'oggetto della potestà de' Principi laici, che consiste nelle cose terrene, essendo adattato a ricever la signoria, e potenza in proprietà, essi l'hanno da lungo tempo guadagnata, ed ottenuta in tutti i Paesi del Mondo: poiche siccome quelle cose, che sono comuni nelle Città, e ad uso pubblico, quantunque sieno terrene non sono adattate a ricever signoria, o a passare in proprietà di alcuno (f), come è noto nelle leggi; così molto meno la stessa Comunità, Città, o società di uomini liberi è atta a ricever signoria, o a passare in proprietà, ancorche sia composta di persone corporali. E poi, dall'essere una cosa capace di ricever proprietà, all'averla ricevuta, v'ha un viaggio assai lungo. E il dire, che questa cotal cosa è adattata a ricever signoria, dunque l'ha ricevuta, è una pessima conseguenza: conciossiache dalla potenza all'atto non mai vale illazione. Ma forse il nostro Storico non fa di Loica. Oltre di ciò, sebbene appresso i Giuriconsulti il dominio dee esser di cose corporali, talmente che queste sole sieno capaci a ricever signoria, e proprietà, non puossi tuttavia ammetter per vera, o almeno per adeguata questa loro definizione; poiche può darfi anco dominio sopra cosa spirituale; onde la volontà potenza libera dell'uomo, come insegna la Cattolica Teologia, è per-

N

fettamente

(a) *Omnia Rex imperio possidet, singuli dominio*. Seneca de beneficiis lib. vii. c. v.

(b) *Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas*. Idem lib. vii. de benefic. cap. iv.

(c) *Omnia regitis, sed suum cuique servatis*. Symmach. lib. x. epist. 54.

[d] Ἡ χώρα τῆς πόλεως, ἀλλ' ἕδεν ἡ πτόν κερτημένων ἐκαστοῦ κυρίου ἐστὶ τῶν αὐτῶ. Dio de Regno.

[e] L. Naturaliter §. nihil commune. de acquir. possess. & l. i. §. hujus autem uti possid.

[f] Lib. 2. Institut. tit. i. §. universitatis.

fettamente signora de' suoi atti, e delle sue operazioni, che sono interamente spirituali.

VII. Ma che che sia di ciò, che io non voglio brigare sù questo punto: giacche i Principi laici da lungo tempo hanno acquistata la sovranità in signoria, e la potenza civile in proprietà, vorrei, che in confidenza mi dicesse Giannonè se possano vendere, alienare, distrarre in qualsivoglia modo i loro sudditi per propria utilità, valersi per proprio comodo de' loro beni, de' loro averi, delle cose di essi? Si vergognerà, m'immagino, di affermare per uso legittimo un abuso sì enorme della civil potestà. Adunque come sono i Principi Signori, e proprietarj della Repubblica, se questa è l'essenza della proprietà, e del dominio, che uomo possa legittimamente valersi in ogni suo comodo, come, e quando a lui piace della cosa, che per ragioni di proprietà, e di dominio possiede, purché ciò non sia contro la legge naturale, e divina? *La definizione della proprietà*, scrisse il Filosofo, *è questa, quando è in diritto di colui, che l'ha, l'alienare: chiamo alienare il vendere, e il donare (a)*. Onde se i Principi non possono nè vendere, nè donare, nè in altra maniera in propria utilità distrarre i loro sudditi, non possono per ragione della lor potestà vantar dominio, e proprietà sopra essi.

VIII. Ma potrebbe quì dirsi, che l'imperio, e la somma potestà de' Principi, e de' Regi riguarda due cose, cioè, principalmente le persone, e secondariamente il luogo, cioè, il Territorio; e che perciò quantunque non sieno Signori, e proprietarj de' sudditi, sono però tali rispetto allo Stato, ed al Regno: onde quì ne son nati i nomi di dominio diretto, e di utile, di alto Signore, e di Vassallo, secondo le varie ragioni di signoria sopra gli Stati. Se cotal proposizione mi fosse dal nostro Giurifconsulto fatta, lo manderei per la risposta al suo incomparabile Grozio, il quale trattando a lungo questa materia insegna con molti Giurisprudenti, che i Principi, e i Magistrati, o chiunque abbia pieno imperio, e potestà civile, non possono nè in tutto, nè in parte alienare i loro Stati senza consentimento de' Popoli, e senza quelle due condizioni, di somma necessità, e di pubblica utilità (b). Ma quello, che fanno i Principi col consenso de' Popoli, e per pubblica utilità, il fanno per ragione pubblica, e non privata; per diritto de' sudditi, e non per diritto di lor proprietà. E perciò non possono neppure

(a) Ὅρος . . . τῆ ὀικείων ἀναί . . . ὅσων ἐφ' αὐτῶ ἢ ἀπαλλοτριώσαι, λέγω δὲ ἀπαλλοτριώσιν, ὁδῶσιν κ' ἑρασίαν. Aristo-

tel. I. Rhetoricor. cap. 5.

[b] Grotius de jure belli, & pacis lib. II. cap. VI. num. VII. VIII. & IX.

pure sopra i loro Territorj (se però non sono patrimoniali , e non hanno sopra di essi privato dominio) dirsi veri Signori , e proprietarj nè degli Stati , nè de' Regni , di cui sono Sovrani : non potendo vero Signore , e proprietario di chechefia chiamarsi alcuno , che non può perfettamente in propria utilità disporre di esso senza il consenso altrui . E perciò questi nomi di *dominio diretto* , e di *utile* sono stati ben usati dai Giuriconsulti per ispiegar le pubbliche ragioni assolute , e dipendenti di alta sovranità , o di feudo , che hanno i Principi sopra gli Stati , cui imperano , ma non per dinotarci l' essenza della lor potestà , la quale in tutt' altro può consistere , fuorchè in proprietà , e in signoria .

IX. Molto meno può dirsi , che i Principi abbiano ottenuta lor potenza in proprietà da che la deferiscono in successione ; non essendo chi non sappia , che dall' eredità non nasce titolo di proprietà , potendo uomo divenir erede usufruttuario , non proprietario . Oltre di che converrebbe asserire , che i Principi ereditarj maggior potenza avessero sopra i loro sudditi di quella , che abbia l' Imperadore Principe elettivo sopra i suoi soggetti ; la qual cosa è manifesta sciocchezza . Ma comunque si deferiscano i Principati , o per via di elezione , o per via di ereditaria successione , tuttociò dee riferirsi al consentimento de' Popoli , e alla convenzione della moltitudine , nella quale risiede mai sempre il fonte , e la radice della pubblica civil potestà . E se alcuno v' ha , cui piaccia prestar fede al Grozio , saprà da lui , che nel Popolo Romano , anco dopo che cominciarono a regnare gl' Imperadori , non ostanti le tante vicende , e i tanti trasferimenti dell' Imperio , si è mai sempre conservato il diritto , che egli avea una volta all' Imperio prima del Regno de' Cesari (a) ; la cui sentenza per altro io solamente riferisco , ma non intendo approvare .

X. E per non lasciar cosa intatta sù questo punto , è da considerarsi , che non solamente la civile pubblica potestà non può aver carattere di proprietà , e di dominio rispetto al suo soggetto , ma nemmeno può essere ella soggetto di proprietà , e di dominio , di modo che i Principi di questa potenza , qualunque ella sia , possano come di cosa propria perfettamente disporre : poichè ella riguardando la pubblica utilità , non è capace di ricever sopra di se signoria . E questa incapacità risulta anco in lei , secondo le regole de' Giuriconsulti , dal non essere così fisica , e corporale , ma incorporale , e morale , come sono

[a] Grotius de jure belli , & pacis lib. II. cap. IX. num. XI.

le servitù in contratti , le obbligazioni , e simili , sopra le quali secondo i Legali non può darfi proprietà , perche sono incorporali (a).

XI. Finalmente se vero è ciò , che asserisce il nostro Storico , che in molti Paesi i Principi han ottenuto non solamente la signoria pubblica , ma ancora la privata , riducendo il lor Popolo in ischiavitù , io dico , che questi Principi han fatto un infelicissimo guadagno ; poiche da Sovrani , e Principi , che erano , cioè , dal carattere più degno , che sia tra' mortali , sono passati ad esser capi di famiglie , se con giusta ragione han ridotto il popolo in servitù ; e se con ingiusta , ad esser Tiranni , che sono i mostri più abbominevoli , che posson darfi tra gli uomini : conciossiache siccome di una gran moltitudine di schiavi non può formarfi nè Città , nè Repubblica , nè civil società , ma solamente una gran famiglia ; così chi signoreggia solamente sopra gli schiavi non può vantare il nome nè di Principe , nè di Re , nè di Sovrano , ma solamente o di Padre di famiglia , o di Tiranno . Quindi è , che sebbene i Popoli conquistati , e debbellati per via di guerra possono in vigor del diritto delle genti legittimamente esser ridotti in servitù ; contuttociò se il vincitore vuole esercitar sopra di loro il venerabil diritto di Principe , e di Sovrano , conviene , che ei gli conservi liberi . Chiaro , e famoso è l' esempio di Agefilao appresso Zenofonte , il quale , come costui narra , *qualunque Città , che ei riduceva in sua potestà , rendendola immune da quelle cose , che i servi prestano a i loro Signori , solamente comandava quelle , nelle quali gli uomini liberi sogliono ubbidire a i loro Principi* (b).

XII. Tutto ciò si dice , dico ancor io con Giannone , per ispiegare la proprietà de' termini del soggetto della presente Opera , non per diminuire in parte alcuna la potestà politica de' Principi laici , i quali non hanno bisogno delle false prerogative , che loro attribuisce Giannone acciocche sia rispettata la potestà , che essi hanno sopra gli altri uomini , e la dignità , che li rende ragguardevoli tra i mortali . Essi sono pastori dei Popoli , custodi , e conservatori delle leggi , portano la spada per vendetta de i malvagj ; e siccome di nulla possono disporre in propria utilità , se non di quelle cose , sopra cui hanno proprietà , e privato dominio ; così per la pubblica utilità , per cui essi unicamente sono Principi , tutto possono . Possono sopra le sostanze , sopra i beni , e sopra la vita ancora de' loro sudditi ; ed è sì grande il lor potere rispetto

[a] L. Rectè dicimus. de verbor. significat. | βετῶσι , προσέταττεν ὅσα ἐλεύθεροι ἀρ-
 (b) Ὁσώσας δὲ πόλεις προσάγαγοντο , | χισι πείθοντε . Xenophon. de Agefilao .
 ἀφαιρῶν αὐτῶν ὅσα δέλοι δεσποτίας ἔπι-

petto al pubblico bene, che non ha terminè, nè confine, che possa misurarlo. Onde a ragione sono detti le più belle immagini, che abbia in terra la divina possanza. Questo è il vero carattere de' Principi, e de' Regi, non quello, che vanamente ascrive loro il nostro Giuriconsulto. Benche per altro io non voglia invidiar loro questi nomi di Dominatori, e di Signori, che ad essi volgarmente si danno, e che altro in buon senso non possono significare, che la sovrana indipendente giurisdizione, che essi hanno sopra i loro sudditi. Si chiamino pure Signori, e Dominatori, purché si prendano secondo l' uso del volgo questi vocaboli, e non secondo il rigore de' termini, e come gli adoperava Giannone, fondando sopra di essi la distinzione delle potestà del Sacerdozio, e del Regno. Ma se costui si è ingannato in questo luogo, dove ha voluto fare il Giuriconsulto, in appresso, dove vuol farla da Teologo, sembra, che affatto deliri.

§. XI.

Se nel Re conceduto da Dio al Popolo Ebreo seguisse il cambiamento della potestà per ufficio, e per amministrazione in quella di proprietà, e per diritto di Signoria.

S O M M A R I O.

- I. Imperizia di Giannone nella intelligenza delle divine Scritture, per cui cade in errori considerabili. Sentimento empio, che dalle sue false interpretazioni si cava.
- II. Dio non può lasciare di esser Signore degli uomini per qualunque umana signoria, che sopra di essi si possa acquistare. Si spiega il vero senso del passo da lui addotto del primo libro dei Re.
- III. Altro error di Giannone nella spiegazione del detto passo. Ebrei peccarono domandando a Dio un Re.
- IV. Si descrive il diritto dei Re dichiarato nel detto libro de' Regi, e in qual modo si chiama diritto. Principi sono conservatori de' beni de' sudditi, non usurpatori.
- V. Non essere ivi descritto il vero diritto de' Re, ma ciò, che fanno i Tiranni, si mostra coll' autorità di San Gregorio.
- VI. Contraddizione di Giannone.
- VII. Istruzione, che si cava da questo testo, è per gli uomini laici, non per gli Ecclesiastici.
- VIII.

VIII. *Rispetto, ed ubbidienza, che debbon prestarsi da i Laici a' Sacerdoti, dimostrati coll' autorità de' Padri, e specialmente di S. Ignazio Antioceno.*

IX. *Fà dispiacere a Dio chi impugna la potestà del Sacerdozio.*

PEr confermar la sua falsa opinione, che la potestà temporale de' Principi sia passata in loro in proprietà, e in diritto di signoria, ricorre Giannone agli esempj della divina Scrittura da lui mal intesi, e accumulando errori sopra errori così siegue a dire:

T E S T O.

„ Non si posson (a) ritrovar prove più considerabili della distin-
 „ zione di queste due maniere di potestà, nè più solenni esempj del
 „ cambiamento della potestà per ufficio, e per esercizio in quella di
 „ proprietà, e per diritto di signoria, che in quel che accadde al Po-
 „ polo di Dio, quando annojato d'esser comandato da' Giudici, che
 „ esercitavano sopra di lui sovranità per ufficio, ed amministrazione
 „ affolutamente, egli volle avere un Re, il quale da allora innanzi
 „ avesse la sovranità per diritto di signoria. Ciò, che dispiacque gran-
 „ demente a Dio, il quale disse a Samuello ultimo dei Giudici: *Essi non*
 „ *hanno te ricusato, ma me, affine io non regni più sopra loro*: e poco
 „ dappoi: *tale sarà il diritto del Re &c.* (b). Il che significa, che Iddio
 „ stesso era il Re di questo Popolo, ed aveva sopra lui la proprietà, e
 „ la potenza allorchè era governato da' semplici Giudici, o Ufficia-
 „ li (c); ma che ciò non farà più quando avrà un Re, il quale si abu-
 „ ferà di questa potenza in proprietà. Bella istruzione agli Ecclesiastici
 „ di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi
 „ dell' esercizio di quella, come fuoi Vicarj, e fuoi Luogotenenti,
 „ qualità la più alta, e la più nobile, che potesse esser sopra la terra.

I. L' esempj di quel, che accadde nel Popolo di Dio allorchè annojato del governo de' Giudici domandò al Signore un Re, che il governasse come le altre Nazioni dai Regi erano governate, non prova in conto alcuno il cambiamento della potestà per ufficio, e per amministrazione in quella di proprietà, e per diritto di signoria; ma dimostra solamente, che Giannone valendosi di esse in questo proposito, di
 niuna

(a) Lib. 1. cap. ult. pag. 50.

(b) 1. Regum. 8. vers. 7.

(c) Loyseau loc. cit. num. 13.

niuna cosa è più sprovveduto, quanto della intelligenza delle divine Scritture, la cui ignoranza lo fa cadere in errori considerabili. E in questo luogo due gravissimi ne commette. L' uno in asserire, che quelle parole dette da Dio a Samuello, *essi non hanno te ricusato, ma me, affinché io non regni più sopra loro*, significchino, che Dio stesso era il Re di questo popolo, ed aveva sopra lui la proprietà, e la potenza, allorché era governato da' semplici Giudici; ma che ciò non sarà più quando averà un Re, il quale si abuserà di questa potenza in proprietà. Or questo sentimento è empio, e sacrilego: mentre presuppone, che Dio possa alcuna volta spogliarsi di quella proprietà, e di quel dominio, che a lui per essenza conviene sopra gli uomini, i quali sono per essenza suoi servi.

II. E' necessario pertanto fare avvertito costui, che per qualunque titolo di Signoria, di Regno, e di potenza, che possa dagli uomini sopra gli altri uomini acquistarsi, Dio senza lasciar di essere quello, che è, non può mai spogliarsi de' titoli essenziali, che convengono alla sua sovranità, di Signore, di Padre, e di Monarca nostro. Perciò è scritto ne' Proverbj: *Per me regnano i Regi, per me comandano i Principi* (a). E perciò ancora Daniele intimò a Nabucco, che avea contro Dio alzata la fronte, non riconoscendo la sua sovranità, quel terribil gastigo, dicendoli: *Colle bestie, e colle fiere sarà la tua abitazione; mangerai il fieno a guisa di bue, e sarai asperso dalla ruggiada del cielo, e si muteranno ancora sopra di te sette stagioni, fino a tanto che tu sappia, che signoreggia l' Eccelso sopra il Regno degli uomini, e a chiunque vuole ei lo dia* (b). E' adunque error manifesto il dire, che Iddio lasci di esser Re degli uomini, e di aver proprietà sopra di essi perche alcun altro uomo abbia sopra i medesimi acquistata la potenza in proprietà, e in diritto di signoria; nè può Giannone pretendere altra scusa, che d' ignoranza. E perciò quelle parole, *Non hanno te disprezzato, ma me, acciocché io non regni sopra essi* (c), non vogliono già significare, che Dio non fosse più per regnare sopra quel Popolo, nè per aver sopra di esso proprietà, e dominio dopo che egli si fosse costituito un Re in luogo de' Giudici, perche ciò è cosa impossibile ad avvenire; ma, che Dio non averebbe più avuta quella special cura, e particolar sollecitudine, che di lui avea quando era da' Giudici, e mafime

[a] *Per me Reges regnant, per me Principes imperant. Proverb. 8.*

(b) *Cum bestiis, ferisque erit habitatio tua; fenum ut bos comedes, & rore caeli infunderis, septem quoque tempora muta-*

buntur super te, donec scias quod dominetur Excelsus super regnum hominum, & cuicumque voluerit det illud. Daniel. 4.

(c) *Non te abjecerunt, sed me, ne regnum super eos. 1. Regum. 8. vers. 7.*

fime dal Sacerdote Samuello governato . Onde siccome allorche dicefi nelle divine Scritture; Dio ritirarsi, e allontanarsi dagli uomini, ciò non significa, che egli realmente si discosti da essi, cui per cagione della sua immensità è necessariamente presente, ma che li privi di qualche speciale aiuto; col quale manifestava loro la sua presenza; così ove quì dicefi, che Dio non era più per regnare sopra il suo Popolo, non vuol significarsi, che egli fosse per lasciar la proprietà, il dominio, e'l governo regale, che avea sopra loro, ma solamente, che ei fosse per privarli di quella speciale assistenza, con cui manifestava la cura, che avea di lui quando era governato da Samuello.

III. L' altro errore poi è preso da costui in quelle parole, *questo sarà il diritto del Re*, immaginandosi, che quì fosse costituito un vero diritto regale di Signoria, e di proprietà, quando non altro quì viene espresso, se non l' abuso ingiusto, ed enorme, che erano per fare i Regi degli Ebrei di loro possanza . Convien per tanto sapere, che gli Israeliti non domandarono assolutamente a Samuello un Re, cioè, che avesse giusto titolo, e regal sovrantà; ma domandarono un Re come le altre Nazioni l' avevano, dicendogli: *Danne un Re, che ne giudichi, siccome l' hanno le unverse Nazioni* (a), cioè, come l' aveano i Persiani, gli Egiziani, i Medi, i Caldei, e gli altri Popoli Gentili, i cui Regi, come l' istesso Aristotile attesta nel terzo della politica, esercitavano potestà regale prossima alla tirannide; e perciò egli chiama il loro Regno barbarico, e *παμβασιλείαν*. Quindi è, che essi in questa domanda gravemente peccarono, siccome rinfacciò loro Samuello dicendo: *Io invocherò il Signore, e darà voci, e piogge, e saprete, e vedrete, che un gran male voi faceste a voi stessi nel cospetto del Signore domandando sopra di voi un Re* [b]. Ed essi ancora conobbero il lor peccato allorche dissero: *Aggiungemmo a tutti i nostri peccati, che chiedessimo ancora sopra noi un Re* (c).

IV. Or certa cosa è, che gli Ebrei non avrebber peccato se avessero a Dio domandato un Re, non come i Gentili, e le barbare Nazioni l'aveano, ma, come dovea essere, che giustamente si valesse della sovrantà, non abusandosene in proprietà, e in Signoria, ma valendosi in beneficio de' Popoli: conciossiache non era agli Ebrei proibita la

(a) *Constitue nobis Regem, ut judicet nos, sicut universæ habent nationes.* 1. Regum 8. vers. 6.

(b) *Invocabo Dominum, & dabit voces, & pluvias: & scietis, & videbitis, quia grande malum feceritis vobis in conspectu Do-*

mini petentes super vos Regem. 1. Regum cap. 12. vers. 17.

(c) *Addidimus universis peccatis nostris, ut peteremus nobis Regem.* 1. Regum cap. 12. vers. 19.

regal potestà; anzi dal medesimo Dio fu difegnata nel Deuteronomio al capo decimosettimo, dove ancora ei determinò ciò, che dovea il Re prestare a Dio, al Popolo, e a se medesimo. Ma pure volendo il Signore rimuover quel Popolo stolto dal mal conceputo proponimento, ordinò a Samuello, che gli sponesse l' abuso, che farebbe per fare di sua possanza il Re, che egli chiedeva: il quale abuso con figura frequentissima nella Scrittura per antifrasi vien chiamato diritto. Onde Samuello spiegando agli Israeliti questo diritto, che avrebbe preteso di avere il Re da essi domandato, disse loro, che egli avrebbe tolti i figliuoli, i servi, e i beni di essi per valersene in proprio comodo, e in uso del proprio lusso: avrebbe usurpate le possessioni, le loro sostanze, e le loro famiglie per arricchirne i suoi servi, e per accrescere il suo fasto: e che finalmente gli avrebbe fatti suoi servi (a). Le quali cose non solamente furono da Dio proibite al Re, che egli difegnò nel luogo addotto del Deuteronomio (b), e da lui severamente punite in Acabbo, e in Jezabella (c) rapitori della vigna di Nabotte; ma contraddette ancora dal lume della ragione, la quale ci dimostra, che i Principi, e i Regi sono conservatori, e custodi de' beni, e delle robe de' sudditi, e che sono istituiti per promuover la pubblica utilità, non per far servire i soggetti al proprio comodo. Onde scrisse Seneca, *la Repubblica non esser del Principe, ma il Principe della Repubblica* (d). E Claudiano del suo Onorio cantò:

Di Padre, e cittadin fà tu le parti,

Non pensare a te sol, ma a tutti pensa:

E' l tuo non già, ma il comun mal ti muova (e).

V. Or da queste cose chiaramente apparisce, che il diritto del Re descritto in questo luogo da Samuello non è il giusto, e il legittimo di-

Tom. III.

O

ritto

(a) *Hoc erit jus Regis, qui imperaturus est vobis: Filios vestros tollet, & ponet in curribus suis... Filias quoque vestras faciet sibi unguentarias, & focarias, & panificas. Agros quoque vestros, & vineas, & oliveta optima tollet, & dabit servis suis. Sed & segetes vestras, & vinearum redditus addecimabit, ut det eunuchis, & famulis suis. Servos etiam vestros, & ancillas, & juvenes optimos, & asinos auferet, & ponet in opere suo. Greges quoque vestros addecimabit, vosque eritis ei servi.* 1. Regum cap. 8.

(b) *Cumque fuerit constitutus non mul-*

tiplicabit sibi equos... Non habebit uxores plurimas, quæ alliciant animum ejus, neque auri, & argenti immensa pondera... Nec elevetur cor ejus in superbiam super fratres suos. Deuteronom. cap. 17.

(c) 3. Regum 21. vers. 19.

(d) *Rempubicam non esse Principis, sed Principem esse Reipublicæ.* Seneca lib. de Clemen. cap. 19.

(e) *Tu civem, patremque geras, tu consule cunctis.*

Non tibi, nec tua te moveant, sed publica danna. Claudian.

ritto de' Regi, come si avvisa Giannone, ma la ragione pretesa de' Tiranni da Dio sposta, e minacciata al suo Popolo mal consigliato in castigo del dispregio, che avea di lui fatto in persona del suo Sacerdote, e Giudice Samuella, il cui governo stoltamente rifiutava, siccome apertamente insegnò Gregorio il Grande (a), nel cui sentimento vengono universalmente tutti i saggi Scrittori (b). E se pure in alcun modo può dirsi giusto questo diritto, ciò solamente può addivenire rispetto alla vendetta di Dio, il quale, come scrisse il medesimo San Gregorio, di questa legge crudele del Regno si valse per punir la pertinacia di quel Popolo testareccio infaldito del governo de' Giudici, Magistrato istituito da Dio, e sovente da' suoi Sacerdoti amministrato (c).

VI. Ma nulladimeno da questo esempio non potrà mai dimostrarsi Giannone il cambiamento della potestà per ufficio, e per amministrazione in quella di proprietà, e per diritto di Signoria: poiche in questo luogo non si parla di legittimo, e giusto diritto di Principe, e di Re, ma di ragione usurpata da' Tiranni: non di legittimo uso, ma di abuso della civil potestà; onde egli medesimo, siccome altre volte suole, così ancor qui, contraddicendo a se stesso confessa, che il valersi di questa potenza in proprietà sia un abusarsene, dicendo, che le addotte parole voleano significare, che Dio non farà più Re di quel Popolo, quando averà un Re, il quale si abuserà di questa potenza in proprietà. Adunque se non ostante questo regal diritto egli tuttavia conosce, che non poteva il Re valersi di sua potenza in proprietà senza abusarsene, come può pretendere da questo luogo, che la potestà civile, e temporale, che conveniva agli uomini per amministrazione, e per ufficio, sia passata in loro in proprietà, e per diritto di Signoria? Confessi per tanto, che la civil potestà non può agli uomini legittimamente appartenere, che in una sola maniera, cioè, per ufficio, e per amministrazione; e che il valersi di essa in proprietà non è uso legittimo, che possa a' Principi appartenere, ma ingiusto abuso, che può solamente convenire a' Tiranni.

VII. Del

[a] Non precipitur, sed offenditur quid acturi sint Reges reprobi, quid vitaturi sint boni. A Regibus quidem defendendi sunt subditi, non bonis propriis spoliandi. Auxilium prestare subjectis debent, agros, vineas, & oliveta auferre non debent. Quod si non vitanda, sed agenda scripta hac contendere quis voluerit, Tyrannorum jus pro eo Rege scribitur, qui abjecto domino, postulatur. S. Gregor. M. lib. 4.

cap. 5. in cap. 10. 1. Regum.

[b] Abulen. Cornel. a Lapide, Cajetan. Serrarius, Mendoza, Salianus, & alii in hunc locum.

[c] Crudelis ergo lex Regni ultio est Dominum abjicientis populi... Cuncta ergo, quae contra aequitatem in hoc regio jure continentur, aqua esse cernimus, si in petendo Rege quidquid populus deliquerit consideremus. D. Gregorius loc. cit.

VII. Del rimanente io non sò veder quella *bella istruzione agli Ecclesiastici*, che quì vede Giannone, *di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell' esercizio di quella*: concioffiache in questo luogo non si tratta di potestà spirituale, ma bensì civile, e temporale; quale era quella de' Giudici, Magistrato politico da Dio istituito per governo della Repubblica Ebraea, quantunque amministrato per lo più da' Sacerdoti. E poi gli Ecclesiastici non si sono mai immaginati, che la potestà, che essi ricevono da Dio, e in suo luogo amministrano in terra, convenga loro in proprietà, e per diritto di Signoria. E però niuna istruzione fa loro bisogno di questo esempio; ma pure in esso una bella istruzione per gli altri uomini laici veggono i Santi, che non vede Giannone, ed è quella di ubbidire all' autorità de' Sacerdoti, e di non dispregiare il loro governo, e la lor potestà: imperocchè Dio prende a suo carico i dispregj, che ad essi son fatti, siccome di propria bocca il suo unigenito Figliuolo ci avvisò allorche disse a' suoi Discepoli, ed a i loro successori: *Chi ascolta voi ascolta me, e chi dispregia voi dispregia me* (a).

VIII. Onde non per altra cagione Dio sì altamente si risentì contra la richiesta del Popolo di un Re, se non perche rifiutava il governo di Samuello, il quale comeche temporal potestà esercitasse sopra il Popolo, nulladimeno perche era Sacerdote, Dio riputò fatto a se l' oltraggio a colui fatto, e dissegli: *non hanno te rifiutato, ma me*. E poco dopo: *siccome abbandonarono me, così fanno ancora a te* (b). E però San Cirillo Alessandrino considerando questo luogo lasciò scritto: *così ancora a Samuello de' figliuoli d' Israele sappiamo essere stato detto: non te, ma me dispreszarono. E' cosa dunque troppo pericolosa a non rendere a i Santi il dovuto onore; mentre il loro dispregio ritorna in lui, da cui sono stati mandati* (c). E San Cipriano ancora scrivendo a Cornelio, di questo luogo si vale per dimostrar l' ubbidienza, e la sottomissione dovuta a' Sacerdoti, e quanto prenda Dio a suo conto il dispregio, che di loro si fa (d). E prima di lui Sant' Ignazio Antiocheno discepolo degli Apostoli nella pistola scritta a que' di Magnesia (se pure mi lice per Giannone addur questo Santo, le cui lettere sò esser da Calvino, da Biondello, da Dalleo, e dal più temerario fra gli uomini

O 2

Casimiro

(a) Lucæ 10. vers. 16.

(b) 1. Regum 8.

(c) Sic enim etiam ad Samuelem de filiis Israel dictum esse didicimus: non te, inquit, sed me contempserunt. Periculosum igitur nimium est convenientem honorem Sanctis non

attribuere, cum eorum contemptus in illum transeat, a quo missi sunt. Cyril. Alexandr. lib. 10. in Joann. cap. 36.

(d) Cyprian. epist. 59. ad Cornelium juxta edit. Bremen. anni 1590.

Casimiro Udino , come spurie rigettate, comeche di esse si faccia menzione da Eusebio , da Girolamo , e da altri antichi Scrittori , e sieno , almeno le prime sette , tra le quali è quella a i Magnesiani , da chiarissimi , e gravissimi Dottori egregiamente difese come parto legittimo di questo apostolico Scrittore ; della qual cosa averò occasione di trattare altrove) : se fia , dico , con buona grazia di Giannone deditissimo alla travolta erudizione degli eretici , che io adduca la testimonianza di questo Martire , egli nel luogo citato così dice : *Convieni adunque a voi ubbidire al vostro Vescovo , e in nessuna cosa contraddirgli : imperocche è cosa terribile il resistere a tal Persona . Mentre non pensi alcuno ingannar questo , che con gli occhj vede , ma inganna quello , che è invisibile , e che non può da alcuno esser deluso . Etuttociò , che di questa sorta si fa , non si riferisce ad uomo , ma a Dio . Avvegnache a Samuello dice Dio : non ingannarono te , ma me [e] .*

IX. Or queste sono le istruzioni , che traggono i Santi , ed i Padri da questo luogo ; dal quale ancor Giannone , se non volesse dall' animo escludere ogni buon sentimento , dovrebbe rimanere istruito a mirare con occhio men livido la potestà del Sacerdozio , e la giurisdizione degli Ecclesiastici , ricordandosi , che se tanto dispiacque a Dio il rifiuto di Samuello , quantunque riguardasse solamente la potestà temporale , e politica , che avea sopra il suo Popolo , molto più dispiacerà a lui la resistenza , che fanno gli uomini laici alla potenza spirituale , ed Ecclesiastica de' suoi Sacerdoti , e l'ardimento , che prendono d'impugnarla : mentre in ciò , come altrove si è detto , non la prendono contro le persone Ecclesiastiche , ma contra il medesimo Dio . Ma sopra di ciò pensi Giannone alla sua coscienza , che io penserò a considerer quel , che ei soggiunge , mentre così siegue .

§. XII.

(a) Πόσω ἂν ἐστὶ ἡ ὑμῶν ὑπακὴν τῷ Ἐπισκοπῶ ὑμῶν , ἢ μηδὲν αὐτῷ ἀντιλεγαν . φοβερὸν γὰρ ἐστὶ τῷ τοιούτῳ ἀντιλεγαν ἢ ἢ σιωπῆ τὸν βλεπόμενον πλανᾶσι , ἀλλὰ τὸν ἀόρατον παραλογίζεσθαι , τὸν μὴ δυνάμενον παρὰ αὐτὸς

παραλογισθῆναι ἢ τὸ δὲ ποῖστο ἢ πρὸς ἄνθρωπον , ἀλλὰ πρὸς Θεὸν ἔχει τὰς ἀναφορὰν τῷ Ἰ. Σαμουὴλ λέγει ἡ Θεός . ἢ σὲ παρελογίσαντο , ἀλλ' ἐμέ . S. Ignat. Epist. ad Magnesian.

§. XII.

*Delle buone dottrine, che Giannone ne mescola
colle cattive.*

S O M M A R I O.

- I. Dalla differenza sopra esposta delle due potestà si deduce, che l'una almeno indirettamente dipenda dall'altra.
- II. Sana dottrina di Giannone commendata.
- III. Si loda nuovamente Giannone per la confessione opportuna d'una verità cattolica: lascia però alcuna cosa, che avrebbe dovuto dire.
- IV. Superiorità della Chiesa, e della Cattedra Romana a tutta la Chiesa universale contestata dal consenso di tutta l'antichità, necessaria per la spiegazione della Ecclesiastica politica.
- V. Ripetizione, che fa Giannone de' suoi falsi principj, e nuova confutazione.
- VI. Cattivo epilogo di Giannone della sua dottrina, e conchiusione contro di lui.

Non volendosi defraudare il nostro Storico di alcuna loda, che meritare possa per cosa, che abbia sanamente scritta, si espongono alcuni suoi sensi sulla presente materia; benché ancora in questa parte non lasci di rimescolar le sue cattive massime, in tal guisa ragionando:

T E S T O.

„ Ecco la distinzione (a) della potenza spirituale, e della temporale, che ben dimostra, che l'una non inchiude, e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all'altra, ma che amendue sono o sovrane, o subalterne in diritto loro, e in loro spezie.

I. La distinzione di queste due potestadi non è quella, che Giannone fin qui ci ha dipinta a suo modo, ma quella, che io ho fin' ora dimostrata colla Scrittura, colla ragione, e colle autorità de' nostri Mag-

(a) Lib. I. cap. ult. pag. 51.

Maggiori . E però se dalla sua immaginaria distinzione non s' inferisce , che l' una potenza sia superiore all' altra , ciò molto bene si deduce dalla differenza , che io ho sopra esposta . Sebbene ammettendo ancora la distinzione di costui tuttavia si dimostrerebbe , come si è veduto di sopra , che la potestà spirituale è superiore alla temporale , ed è questa da quella indirettamente dipendente in quella guisa , che l' anima è superiore al corpo , e questo da lei dipende nel regolamento delle sue operazioni in ordine al fine ; e come le cose terrene sono inferiori all' eterne , e a quelle sottoposte . Ma veggasi come siegue .

T E S T O .

„ Ma nientedimeno (a) questa distinzione non impedisce , che
 „ l'una , e l' altra non possano risiedere in una stessa persona , e talora ,
 „ che è più , a cagion d' una medesima dignità . Tuttavolta bisogna
 „ prender cura , che quando esse risiedono nella medesima dignità , fa
 „ mestiere , che ciò sia una dignità Ecclesiastica , e non già una Signo-
 „ ria , o ufficio temporale , poichè la potenza spirituale essendo più
 „ nobile della temporale , non può dipendere , nè essere accessoria a
 „ quella , siccome non può appartenere agli uomini laici , a' quali ap-
 „ partengono ordinariamente le potenze temporali ; e sopra tutto la
 „ potenza spirituale non può tenerfi per diritto di Signoria , nè de-
 „ ferirsi per successione , nè possederfi ereditariamente come le Si-
 „ gnorie temporali .

Il. In questo luogo io non trovo cosa da riprendere , anzi rinveggo molto da commendare ; onde non voglio defraudar Giannone di quella loda , che ei può meritare per avere scritto cristianamente . Ma veggendo , che ei non adduce alcun Autore di que' tanti condannati , ne' quali mostra aver collocato tutto il suo studio , m' induco a credere , che egli abbia parlato con que' sentimenti , che gli furono insinuati fin da quando succhiò col latte la Cattolica Religione , e non col linguaggio straniero di quegli Autori di là da' monti , che hanno sempre recata mortifera contagione ai più nobili ingegni della nostra Italia . Buon per lui se non avesse mai conosciuta la scuola di tai depravati Maestri . Si può credere , che egli averebbe fatto miglior uso di quel talento , che Dio gli ha dato , e che egli sì malamente impiega per impugnar l' autorità della Chiesa , e la giurisdizione de' suoi Ministri ; obliando quella

(*) Lib. I. cap. ult. pag. 51.

quella strettissima obbligazione di rispetto, e di riverenza, che dee buon figliuolo avere inverfo la propria Madre. Ma egli quì da' buoni principj ne tragge ancora buone confequenze, dicendo:

T E S T O.

„ Donde siegue (a), per dir ciò di passaggio, che è errore contro al senso comune, d'aver in Inghilterra voluto attribuire al Re, o alla Reina la sovranità della Chiesa Anglicana in quel modo che se l'attribuisce la temporalità del suo Reame, quasi fosse da questo dependente (b). Ebbe ciò suo cominciamento da collera, e da una particolare indegnazione d'Errico VIII. contra 'l Papa, il qual negò d'approvare il di lui divorzio, di che prese egli tanto sdegno, che ricusò per l'innanzi di pagarli più quel tributo, che lungo tempo avanti si pagava in Inghilterra, e quel, che è più, seguendo lo sfrenato impeto dell'ira si dichiarò capo della Chiesa Anglicana immediatamente dopo Gesù Cristo, e costrinse il suo Popolo a giurare, che lo riconosceva Signor Sovrano tanto nelle cose spirituali, che temporali: error, che apparve poi visibilmente quando la Reina Elisabetta sua figliuola venne a regnare: imperocche si vide allora una Femmina per capo della Chiesa Anglicana, e la sovranità spirituale caduta nella connocchia.

III. Quivi ancora egli merita lode per una verità opportunamente confessata. Se non che a uno Scrittore, che imprende a trattar di proposito la politica della Chiesa, non par conveniente, che egli narri, siccome dice, *di passaggio un errore contro al senso comune*, quale si è quello d'aver in Inghilterra voluto attribuire al Re, o alla Reina la sovranità della Chiesa Anglicana: imperocche era cosa questa, in cui era necessario, che ei si trattenesse per qualche tempo; mentre avea quì un largo campo di farsi onore con dimostrare la tanto più infelice, quanto men conosciuta cecità di quel Regno, da che egli scosse il giogo della Sede Apostolica, e si ribellò al capo visibile della Chiesa, costretto perciò alcuna fiata a riconoscer per capo della Religione una femmina: cosa tanto abominevole, e mostruosa, che sola basterebbe per fare arrossir de' suoi errori quella Nazione, quando con aver deposto ogni rimordimento non avesse ancora sbandita affatto ogni vergogna. Quì potea egli dimostrare quanto sia necessario alla conservazione

(a) Lib. 1. cap. ult. pag. 51.

(b) Loyseau loc. cit. num. 16.

vazione della politia della Chiesa universale, che tutte le Chiese particolari serbino l'ubbidienza, e la sommissione alla Chiesa di Roma, e che tutti i membri sieno uniti al loro capo visibile, che è il Romano Pontefice: imperocchè chiunque è fuori di questa Chiesa, è fuori ancora del centro dell'unità; mentre la vera Chiesa universale è una per l'union de' fedeli a un solo capo, e a una sola Cattedra fondata, come scrisse San Cipriano (a), sopra di Pietro dalla voce stessa del Signore. E però que'membri, che son separati da questo capo, convien, che compongano un corpo mostruoso, o governato da un capo deforme, come la Chiesa d'Inghilterra, o diviso in tanti capi nefandi, quanti sono gli spiriti sediziosi, che si fanno maestri di Setteaboliche, come le false Chiese de' Riformati.

IV. Poteva in oltre far conoscere, non esser cosa tanto certa, e tanto comune appresso tutta la venerabile antichità, quanto la superiorità della Chiesa, e della cattedra di Roma, alla quale, siccome i primi Padri, e i primi saggi Concilj dichiarano, tutte le Chiese particolari debbono essere unite come le linee al loro centro, e come all'origine dell'unità sacerdotale (b). Onde per questa cagione noi chiamiamo la Chiesa universale la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, perchè bisogna, che tutte le Chiese particolari, che compongono questo gran corpo, sieno unite di comunione col Pontefice Romano lor capo, acciocchè sieno membri della vera Chiesa di Gesù Cristo, la quale non è una se non per cagione di questa unione, che costituisce perfetta unità. Ma tutte queste cose, che appartenevano alla spiegazion dello stato dell'Ecclesiastica politia, e che ponevano in vista l'enorme sconcerto della politia della Chiesa Anglicana, dove talvolta si vide, come dice Giannone, *la sovranità spirituale caduta nella connocchia*, ha egli forse voluto tacere per dispiacer meno a coloro, de' cui depravati sentimenti si vale per impugnare i diritti della Chiesa, e del Sacerdozio. Veggasi però come egli seguita,

T E-

(a) *Deus unus est, & Christus unus, & una Ecclesia, & Cathedra una, super Petrum Domini voce fundata.* Cyprian. Epist. 40.

(b) *Irenæus lib. 3. contra Valent. Cyprian. ad Cornel. epist. 55. Optatus contra Parmen. lib. 2. Hieronym. ad Damasum. August. de duabus epist. Pelag. lib. 1. Chrysof. epist. 1.*

ad Innocen. Vincen. Lirinæ. lib. contra hæref. cap. 3. Prosper de vocat. gent. lib. 8. cap. 6. Conc. Sardic. epist. ad Julium in fragm. Hilar. Concil. CP. ad Damasum. Concli. Chalced. ad Leonem. Concil. vI. act. 13. epist. ad Agathon.

T E S T O.

„ Ora (a) benchè per qualche tempo queste due potenze sieno state
 „ nelle medesime persone fra il Popolo di Dio, cotesto però si fece in
 „ modo, che la temporale era sempre accessoria al Sacerdozio; ma da-
 „ poiche il Popolo volle essere dominato da' Re, questi Re non eb-
 „ bero la potenza spirituale, e se pur talora la vollero essi intrapren-
 „ dere, ne furono aspramente puniti da Dio, come è manifesto per
 „ l'istoria di Ozia (b); ed in quanto a' Pagani, s'è già veduto, che
 „ in più Nazioni i Re sono stati Sacerdoti, sottomettendo la Religione
 „ allo Stato: ma noi istruiti in migliori scuole abbiamo appreso di pre-
 „ ferire la Religione, che ha il suo rispetto a Dio, e riguarda la vita
 „ eterna, allo Stato, che non riflette se non agli uomini, ed al riposo
 „ di questo Mondo. Ma non vi è però alcuno inconveniente, nè repu-
 „ gnanza, che la potenza temporale sia annessa, e rendasi accessoria,
 „ e dependente dal Sacerdozio, come ne' seguenti libri di quest'istoria
 „ osserveremo nella persona del Pontefice Romano, e negli altri Prela-
 „ ti della Chiesa: non già perchè fosse stata prodotta dalla sovranità
 „ spirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie, ma si è da
 „ loro acquistata di volta in volta per titoli umani, per concessione di
 „ Principi, o per prescrizioni legittime, non già *apostolico jure*, co-
 „ dice S. Bernardo (c); *nec enim ille tibi dare quod non habebat,*
 „ *potuit.*

V. Tra le cose buone, che qui scrive costui, torna ancora a rime-
 scolar le cattive, che egli ha narrate di sopra. Ma poiche egli stima
 bene ripeterle affinche di loro si tenga memoria, giudico espediente
 ancor io tornare a ricordargli, esser falso, che i Gentili, general-
 mente parlando, sottomettessero la Religione allo Stato, ed a questo
 come ad unico fine la indirizzassero; e che la Religione appresso di
 noi non miri ancora alla tranquillità, ed al riposo di questo Mondo,
 almeno come mezzo conducente al principal suo fine, che è l'eterna
 felicità. La falsità della prima proposizione si è di sopra dimostrata col-
 la testimonianza degli stessi Idolatri; e la falsità della seconda coll' au-
 torità della divina Scrittura, e colla tradizione de' nostri Maggiori.

Tom. III.

P

Intorno

(a) Lib. 1. cap. ult. pag. 51.

(b) 2. Paralipom. cap. 26. Grot. cap. 2.
de imper. summ. potest. num. 5. V. Bovadilla

Politic. lib. 2. cap. 17. & 18.

[c] D. Bernard. lib. 2. de Considerat.

Intorno alla Storia di Ozia feveramente punito da Dio perche ebbe ardire di usurpar gli ufficj del Sacerdozio , poiche sò , che nel progresso dell' Opera Giannone si dimenticherà di questo esempio , voglio rendergli questo servizio di rammentargliela di volta in volta , quando vorrà difender l' arditezza di que' Principi , che si son voluti ingerire nelle cose appartenenti al Sacerdozio . Finalmente dappoiche egli si è dimostrato sincero nel confessare , *che non v' è alcun inconveniente , che la potenza temporale sia annessa , e rendasi accessoria , e dependente dal Sacerdozio* , non occorre , che si prendesse cura di ricordarci con S. Bernardo , che la sovranità temporale acquistata dal Romano Pontefice sopra gli Stati , che possiede , non convenga a lui *apostolico jure* : imperocche niun de' Cattolici si è sognato fin qui , che la potestà temporale del Papa discenda in lui da diritto divino , o apostolico ; ma solamente per quelle cagioni , che ei dice , cioè , o per concessione de' Principi , o per legittime prescrizioni ; ovvero , come io sento , per quella via regale , onde tutti i Principati sovrani si stabiliscono , cioè , per consentimento de' Popoli , e per convenzione , volontà , e accettazione della moltitudine . Ma finalmente egli conchiude questo capitolo , così dicendo :

T E S T O ,

„ Ecco il riscontro (a) di queste due potenze in sovranità indipendenti l'una dall'altra , e riconoscenti un sol principio , che è „ Iddio , distinte con ben fermi limiti per propria bocca del nostro „ Salvatore , in guisa che l'una non ha che impacciarsi coll'altra „ tra .

VI. Così certamente , e ancor peggio si deduce da' costui principj ; ma non così s' inferisce da ciò , che io ho fin' ora contra lui dimostrato ; anzi si conchiude tutto il contrario , cioè , che la potestà del Sacerdozio essendo d' istituzione divina riconosce solamente Dio per sua immediata cagione senza alcun mezzo umano , e la potestà temporale essendo d' umana istituzione riconosce la volontà , e 'l consenso della moltitudine come suo principio immediato , e per mezzo di essa si riferisce a Dio , che approvò per utile dell' uman genere questa umana istituzione . E benchè non possa negarsi , che abbia Dio una special provvidenza sopra i Principi della terra , come quelli , che amministrano la sua

(a) Lib. 1. cap. ult. pag. 52.

fua giustizia tra gli uomini , e che in questo senso la potestà temporale de' Regnanti più di qualche altra umana cosa da Dio specialmente discender si possa dire ; contuttociò questa provvidenza non trascende l'ordine delle cose naturali , le quali secondo che più , o meno conducono alla conservazione dell'uman genere , possono più , o meno in diverso grado riferirsi a Dio . Da ciò però non siegue , che la temporal potestà dell' Imperio non sia soggetta alla spirituale del Sacerdozio , ove si tratta della causa di Dio , e del ben della Chiesa , e della conservazione della Religione , siccome le inferiori cose alle superiori , le temporali alle spirituali sono soggette , e subordinate : e che finalmente la potestà del Sacerdozio , cui unicamente appartiene reggere , e governar la Chiesa , e conservar la Religione , non debba impacciarsi nella potestà temporale de' Principi quando ciò richiegga l'onore di Dio , e l'interesse della medesima Religione , siccome noi con antichissimi esempli tratti dalla sagra , e dall' Ecclesiastica Istoria abbiamo in altra nostra Opera dimostrato (a) .



(a) Dell' indiretta dipendenza della potestà temp. del Regno dalla potestà spirit. del Sacerdozio .

CAPO II.

*Della Politia Ecclesiastica de' tre primi secoli
in Oriente.*

VENDO Giannone gravemente errato in descrivendo i principj , e i fondamenti della politia della Chiesa, e in ispiegando l' essenza , e le pertinenze dell' Ecclesiastica potestà in quanto è distinta dalla temporal potenza de' Principi del secolo , siegue in questo luogo a spacciare al volgo degli imperiti le sue false immaginazioni , dichiarando a suo costume la maniera, con cui la spiritual potestà del Sacerdozio cominciò ad amministrarsi tra gli uomini.

§. I.

Se ne' primi tre secoli della Cristiana Religione si possa ravvisar con fermezza l' esterior politia della Chiesa .

S O M M A R I O .

- I. *Animo avverso di Giannone alle Persone Ecclesiastiche, e suo pravo sentimento intorno il cambiamento politico recato nell' Imperio dalla Religion Cristiana .*
- II. *Maliziosa intenzione di Giannone nel rappresentarci la Chiesa de' primi secoli spogliata d' ogni esterior politia .*
- III. *Forma dell' esterior politia data da Cristo alla Chiesa, e dagli Apostoli sulla di lui norma stabilita .*

Volendo Giannone persuadere agli idioti , che l' esterior politia con cui si governa la Chiesa sia opera di umana invenzione ritrovata più secoli dopo la promulgazione della nostra santa Religione ,
di

di questa erronea iniqua sentenza quì ne stabilisce il fondamento con affermare, che ne' primi tre secoli della Cristiana Religione non si può ravvisar nell' Imperio alcuna esterior politia della Chiesa . Convenendo per tanto dimostrare la falsità di questo detto , è ancora necessario trattar di proposito questa materia , e per maggior chiarezza distinguerla in più paragrafi , ne' quali si farà conoscere , che la forma di questa esterior politia fu istituita da Cristo , e dagli Apostoli perfezionata colla fondazione de' primi seggi Patriarcali , e Metropolitani : del diritto , e delle ragioni de' quali se ne faran vedere chiarissimi riscontri ne' primi tre secoli della Cristiana salute . In tanto si oda lui , che così dà principio al secondo capo :

T E S T O .

„ Riconoscendo noi adunque (a) per la Religione Cristiana nel
 „ Mondo queste due potenze , bisognerà che si narri ora come la spiri-
 „ tuale fosse cominciata ad amministrarsi fra gli uomini , e come perciò
 „ tratto tratto nell' Imperio , e in queste nostre Provincie si fosse stabi-
 „ lita la politia , e lo stato Ecclesiastico , che ne' secoli seguenti portò
 „ uno de' maggiori cambiamenti dello stato politico , e temporale di
 „ questo Reame .

I. Una gran passione è appunto come un gran fuoco , che difficilmente può tenerfi celato . Quindi è , che Giannone preso da acerbo , e mortal odio contra le persone Ecclesiastiche , comechè si vada ingegnando di ricoprirlo ; tuttavia non può farsi , che di volta in volta non si senta costretto a manifestarlo , tanta è la forza d' un pravo affetto , che si è reso Signore dell' animo ! E in questo luogo precisamente comincia a manifestar ciò , che a lui tanto duole , cioè , il cambiamento , che allo stato temporale , e politico dell' Imperio , e di queste nostre Provincie recò la politia , e lo Stato degli Ecclesiastici : imperocchè , come di sotto vedrassi , questo buon Giuriconsulto affezionato oltre misura alla politia , e alle leggi del Paganesimo , sembra , che amerebbe assai meglio viver sotto le leggi , e sotto la politia de' Principi , e de' Magistrati Gentili , che sotto quel cambiamento dello Stato politico , che la Religione di Cristo per mezzo de' suoi Ministri introdusse nel Reame di Napoli , ed in tutte le Cristiane Cattoliche Repubbliche . Benche per altro costui esca quivi fuori del suo proposito , mala-

mente

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 1. pag. 52.

mente confondendo con quel suo perpetuo viziosissimo equivoco lo Stato degli Ecclesiastici colla politia della Chiesa, come se di questa gli uomini laici membri non fossero, e nelle cose della Religione al di lei reggimento, ed esterior politia per nessuna via appartenessero. Ma egli così siegue:

T E S T O.

„ In que' tre primi secoli (a) della umana redenzione, prima
 „ che da Costantino Magno si fosse abbracciata la Cristiana Religione,
 „ non potrà con fermezza ravvisarsi nell' Imperio alcuna esterior poli-
 „ tia Ecclesiastica. Gli Apostoli, ed i loro successori intenti alla sola
 „ predicazione del Vangelo, non molto badarono a stabilirla; e ne fu-
 „ rono impediti ancora dalle persecuzioni, che gli costringevano in
 „ privato, e di soppiatto a mantenere l' esercizio della lor Religione
 „ fra' Fedeli.

II. Chiunque non conoscesse le arti di costui nell' insinuar piana-
 mente le perniciose massime de' suoi errori, penerebbe a rinvenir cosa
 in questo luogo, che degna fosse di riprensione, e di biasimo. Ma chi
 fa quanto egli sia destro nell' asperger di occulto veleno i fondamenti
 delle sue dottrine, ravviserà ben tosto in queste poche parole un mal-
 vaggio seme di pestilenziali dommi, con cui bellamente s' ingegna di in-
 fettar gli animi degli incauti: conciossiache insegnando egli nel secon-
 do libro della sua Storia, che l' Ecclesiastica gerarchia, che i Teologi
 chiamano di giurisdizione, e sopra cui si fonda l' esterior politia della
 Chiesa, debba ascriversi a umano ritrovamento, e riferirsi alla buona
 fortuna, ed anco all' ambizione degli Ecclesiastici dopo la pace dagli
 Imperadori Cristiani conceduta alla Chiesa, di questa perversa dottrina
 stabilisce quivi i principj in asserendo, che ne' *tre primi secoli della
 umana redenzione, prima che da Costantino Magno si fosse abbraccia-
 ta la Cristiana Religione, non potrà con fermezza ravvisarsi nell' Im-
 perio alcuna esterior politia Ecclesiastica; e che gli Apostoli non molto
 badarono a stabilirla*: poiche da ciò ne siegue, che nulla abbia del di-
 vino, e dell' apostolico, ma che tutta sia opera di umana invenzione
 ne' seguenti secoli stabilita. Per troncata adunque la strada a così stra-
 bocchevole conseguenza conviene a me dimostrare a costui, che la
 esterior politia della Chiesa fondata sopra l' Ecclesiastica gerarchia di
 giu-

(a) Lib. I. cap. ult. num. 1. pag. 52.

giurisdizione, per cui si amministra la potestà del Sacerdozio, riconosce la sua origine principalmente dall' unigenito figliuolo di Dio, indi da' suoi Apostoli, i quali con ogni maggior sollecitudine badarono a stabilirla.

III. E primieramente tutti i Teologi, e tutte le Cattoliche scuole sono d' accordo in questo, che la pienezza della potestà conceduta da Cristo alla Chiesa, oltre la potestà di ordine contiene ancora quella di giurisdizione nel foro così interiore, come esteriore; onde a misura di queste due potestadi sono ancora distinte le gerarchie, che le amministrano, l' una d' ordine, di giurisdizione l' altra, per cui si rende sensibile il ministero della potestà sacerdotale, ed apparisce l' esterior politica della Chiesa. Or di questa gerarchia di giurisdizione l' istesso divin Redentore ne prescrisse la forma quando tra i *Beatissimi Apostoli*, come scrisse San Lione il Grande [a], *nella somiglianza dell' onore volle, che fosse certa distinzione di potestà; ed essendo di tutti eguale l' elezione, diè a un solo il soprantendere agli altri. Dalla qual forma, soggiunge il Santo, nacque la distinzione de' Vescovi; e con gran disposizione fu provveduto, che tutti non arrogassero a se tutte le cose, ma fossero in ciascheduna Provincia ciascheduni Vescovi costituiti, da' quali si avesse tra i fratelli la prima sentenza; e in oltre alcuni costituiti nelle maggiori Città, più ampla sollecitudine intraprendessero, pe' quali a una sede di Piero concorresse della Chiesa universale la cura, e niente mai dal suo capo discordante fosse.* Da questa forma adunque stabilita da Cristo pe' l' governo della sua Chiesa, che agli Apostoli sovraffasse Piero, e a i successori degli Apostoli i successori di Piero, prefero i medesimi Discepoli del Salvatore la norma di costituire, e perfezionare la gerarchia della Chiesa, con istabilire nelle Provincie Vescovi di maggior autorità, che agli altri inferiori sopratendessero; e alcuni collocarne nelle Città principali, che sopra i Vescovi delle Provincie d' una intera Diocesi (chiamo Diocesi secondo l' uso greco de' primi secoli quel tratto di Paese, che sotto una principal Metropoli più Metropoli inferiori comprendea) avessero autorità; onde surfero i Metropolitan, e i Patriarcali segg, benchè con questo nome nella primitiva Chiesa appellati non fossero.

§. II.

(a) *Inter Beatissimos Apostolos in similitudine honoris fuit quedam discretio potestatis, & cum omnium par esset electio, uni tamen datum est, ut ceteris præmineret. De qua forma Episcoporum quoque est orta distinctio, & magna dispositione provisum est, ne omnes omnia sibi vendica-*

rent, sed essent in singulis Provinciis singuli, quorum inter fratres haberetur prima sententia; & rursus quidam in majoribus urbibus constituti sollicitudinem susciperent ampliorum, per quos ad unam Petri Sedem universalis Ecclesie cura conflueret, & nihil unquam a suo capite discederet. Leo M. epist. 84.

§. II.

De i tre primi seggj Patriarcali fondati dal Principe degli Apostoli San Pietro.

S O M M A R I O.

- I. *Le tre prime Cattedre di Roma, di Alessandria, e di Antiochia essere state fondate dall' Apostolo San Piero si prova colla testimonianza dell' antichità.*
- II. *Quantunque i Vescovi di questi seggj non avessero ne' primi secoli il nome di Patriarchi, aveano con tuttociò giurisdizion patriarcale sopra le loro Diocesi.*

I. **N**ON può mettersi in dubbio, che le tre principali Cattedre, cioè, la Romana capo di tutto il Mondo Cristiano, e l'Alessandrina dell'Egitto, e l'Antiochena di Oriente, non sieno state dal Principe degli Apostoli, o per se stesso, o pe' l' suo discepolo Marco fondate, come da Gelasio Papa nel Concilio Romano dell' anno cccxcix. fu espressamente dichiarato, le cui parole altrove riferirò. Quindi Massimo Vescovo Antiocheno nel Concilio di Calcedonia pubblicamente protestò, *il trono della Metropoli di Antiochia esser trono di Piero, Τὸν θρόνον Ἀποχίων μητροπόλεως, τὸν τῆ ἀγίας Πέτρῃς* (a). E Sinnesio Vescovo di Cirene attribuì a Teofilo Alessandrino l' autorità dell' Evangelica successione *ἀποπεντίας τῆς εὐαγγελικῆς διαδοχῆς* (b), per essere stata quella Chiesa fondata da S. Marco discepolo di San Piero, e però partecipe, come San Girolamo scrisse, della gloria del medesimo Principe degli Apostoli (c). Ma quì più d' ogni altro S. Gregorio Magno ne fece avvertiti di questa verità, avendo lasciato scritto in più d' un luogo nelle sue pistole, la Sede del Principe degli Apostoli essere una in tre luoghi (d): imperocche dalla Cattedra stessa di Piero surfero come da fonte i seggj di Alessandria, e di Antiochia. E da ciò molto bene può ravvisarsi, nel

(a) Concil. Chalced. act. 7.

(b) Synesius Cyren. epist. 66.

(c) Tu scito nihil nobis esse antiquius, quam Romanam fidem Apostolico ore laudatam, cujus se esse participem Alexandria Ecclesia gloriatur. Hieronym. epist. 68. & 78.

(d) Itaque cum ita sint Apostoli, pro ipsa tamen principatu sola Apostolorum Principis Sedes in auctoritate convaluit, quae in tribus locis unius est. Gregor. Magn. lib. 6. epist. 37. lib. 3. epist. 35.

nel tempo degli Apostoli l'esterior politia della Chiesa da essi stabilita sulla norma data loro dal Salvatore ne' primi gradi dell'Ecclesiastica gerarchia; mentre tenendo Piero la Cattedra di Roma, lasciò la Sede di Antiochia ad Evodio, e in quella di Alessandria costituì Marco, amendue suoi discepoli.

II. E quantunque ne' primi tre secoli dell'umana redenzione i Vescovi di quelle due principali Sedi non fossero ornati col magnifico nome di Patriarca, che cominciò a risuonar con istrepito solamente nel quinto secolo, avevano ottenuta contuttociò fino dal tempo degli Apostoli la stessa prerogativa di giurisdizione, e di potestà sopra i Vescovi delle Provincie contenute nelle Diocesi d'Egitto, e di Oriente. Chiaro argomento di ciò ne porge il VI. Canone del Concilio Niceno, dove la potestà de' Vescovi Alessandrino, ed Antiocheno sopra le accennate Diocesi di Egitto, e di Oriente confermandosi, nulla di nuovo si stabilisce, ma solamente dell'*antico costume* si comanda l'osservanza: τὰ ἀρχαία ἐν κρατείῳ. Non trovandosi per tanto in pria del Concilio di Nicea alcun' altro Concilio, in cui a i Vescovi Alessandrino, e Antiocheno prescritta fosse questa potestà di giurisdizione sopra i Metropolitanì delle Diocesi di Egitto, e di Oriente, dee l'origine di tal antico costume, giusta l'aurea regola del P. S. Agostino (a), riferirsi all'istituzione degli Apostoli. Ma che poi l'antico costume comprovato dal Concilio Niceno intorno alla potestà di que' due Vescovi debba intendersi della giurisdizione non sopra una sola Provincia, ma sopra una intera Diocesi, dell'Antiocheno ne fa piena fede Innocenzo I. Romano Pontefice nella pistola ad Alessandro Vescovo di Antiochia (b), dove ancora asserisce, tal prerogativa convenire a quella Chiesa non solo per esser la Città d'Antiochia Metropoli di tutto l'Oriente, come la chiama Eusebio, ἀνατολικὴς μητροπόλεως (c), ma molto più perche ella fu Sede del Principe degli Apostoli: e dell'Alessandrino è chiara la disposizione dello stesso Canone di Nicea, per cui si conferma a quel Vescovo l'antica consuetudine di regger le tre vaste Provincie di Egitto, Libia, e Pentapoli, che poi di là a poco furono in dieci divise.

Tom. III.

Q

§. III.

(a) *Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur.* August. lib. 4. de Baptism. cont. Donat. cap. ult.

(b) *Revolventes auctoritatem Nicane Synodi, qua una omnium per orbem terrarum explicat mentem Sacerdotum, de Antiochena*

Ecclesia &c. super Diocesim suam, non super aliquam Provinciam, predictam Ecclesiam recognoscimus constitutam. Unde advertimus non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem attributum, quam quod prima Apostoli Sedes esse monstratur. Innocent. I. epist. 18. cap. 1.

(c) Euseb. de vita Constant. lib. 3. cap. 5.

§. III.

Dell' antica giurisdizione del Vescovo Alessandrino sopra le Provincie d' Egitto prima del Concilio Niceno; e del falso racconto dell' Autore delle origini Alessandrine sopra l' istituzion di S. Marco intorno all' elezione, e all' ordinazione del Vescovo Alessandrino.

S O M M A R I O.

- I. *Quanti fossero i Metropolitanì nella Diocesi d' Egitto pria del Concilio Niceno, e quando fossero istituiti non può facilmente sapersi.*
- II. *Secondo l' Autore delle origini Alessandrine potrebbe indovinarsi, che verso la fine del secondo secolo fossero ordinati tre Metropolitanì in Egitto sotto il Vescovo Alessandrino.*
- III. *Libro delle origini Alessandrine abbracciato volentieri dagli eretici. Improbabilità di ciò, che in esso si narra.*
- IV. *Favoloso racconto del medesimo libro, che dodici Preti secondo l' istituto di S. Marco ordinavano il Vescovo Alessandrino.*
- V. *I semplici Preti secondo l' istituzione di Cristo non possono ordinare nè Vescovi, nè altri Preti. Potestà di ordinare propria del Vescovato.*
- VI. *Forma tenuta dagli Apostoli nell' ordinazione de' Vescovi. Nome di Prete comune a i Vescovi nella primitiva Chiesa.*
- VII. *Disciplina dell' antica Chiesa, che all' ordinazione del Vescovo concorressero più Vescovi. In caso di necessità due bastavano.*
- VIII. *Riputavasi illegittima l' ordinazione de' Vescovi, che non era fatta secondo questa forma.*
- IX. *Si convince di falsa la narrazione di Eutichio, che fino al principio del IV. secolo i Vescovi Alessandrini fossero ordinati da' semplici Preti. Vescovo Romano può da se solo ordinare i Vescovi senza l' intervento d' altri Vescovi.*
- X. *Ordinazione del Vescovo fatta da un solo Vescovo è valida, ma illecita. Secondo l' istituzione di Cristo solamente il Vescovo può ordinare al Sacerdozio. Chiesa Alessandrina fondata cogli istituti, e colla disciplina della Chiesa Romana.*
- XI. *Favoloso racconto di Eutichio sopra l' istituzion di San Marco.*
- XII. *Fa-*

XII. Favola ancora dee riputarfi, che ne' due primi secoli nelle vaste Provincie di Egitto non fosse altro Vescovo, che il solo Alessandrino.

MA non voglio quì dissimulare una difficoltà, che far si potrebbe intorno all' antica giurisdizione pria del Concilio Niceno del Vescovo Alessandrino sopra i Metropolitanì della sua Diocesi: conciossia che sebbene è certo, che nel quarto secolo dopo che le tre accennate Provincie della Diocesi Alessandrina furono in dieci divise, dieci ancora erano i Metropolitanì, sopra cui si stendea la potestà del Patriarca di Alessandria, come si rende manifesto da ciò, che ingiunse l' Imperador Teodosio a Dioscoro Alessandrino in quelle parole: *Presi tecum dieci Vescovi Metropolitanì, i quali sono sotto la tua Diocesi, e similmente altri dieci Vescovi* (a); contuttociò in pria del Concilio di Nicea non è agevole a rinvenire quanti fossero, e quando cominciassero ad essere ordinati i Metropolitanì nella Diocesi di Egitto.

II. Se merita alcuna fede il libro delle origini Alessandrine scritto da Eutichio Patriarca d' Alessandria nel principio del X. secolo, da esso si ha, che da San Marco fino a Demetrio, che fu l' undecimo de' Patriarchi Alessandrini, non fu alcun Vescovo nelle Provincie di Egitto, toltone il solo Vescovo di Alessandria; e che questo Demetrio ordinò tre Vescovi; e costui morto, venti ne ordinò il suo successore Eracla [b]. Essendo adunque stato ordinato Vescovo di quel seggio Demetrio nel x. anno dell' Imperio di Comodo, come è manifesto per la relazione di Eusebio [c], cioè, intorno all' anno 190. della fruttifera Incarnazione, potrebbe indovinarsi, che verso la fine del secondo secolo fossero stati da colui costituiti tre Metropolitanì, secondo la divisione delle Provincie contenute allora nella Diocesi d' Egitto; e dal suo successore altri Vescovi fossero stati creati, sottoposti all' autorità de' Metropolitanì. Nè da ciò seguirebbe alcun pregiudizio all' antica giurisdizione de' Vescovi Alessandrini predecessori di Demetrio, quasi non avessero la medesima potestà, e avesse questa sua origine da Demetrio:

Q 2

trio:

(a) *Sumptis tecum decem Metropolitanis Episcopis, qui sub tua degunt Diocesi, & aliis similiter decem Episcopis* &c. Theodol. Imp. ad Dioscor. apud Baron. ad ann. 449.

(b) *Ab Hanania, quem constituit Marcus Patriarcham Alexandrinum, usque ad tempora Demetrii Patriarcha nullus erat in Provinciis Aegypti Episcopus, nec Pa-*

triarcha ante eum creaverunt Episcopos. Ille autem factus Patriarcha Alexandrinus, tres Episcopos fecit. Mortuo Demetrio successus est Heraclas, qui Episcopos constituit viginti. Chronic. Alex. edit. Anglic. lib. 2. Annalium pag. 331. & 332.

(c) Euseb. hist. Eccles. lib. 5. cap. 21.

trio: conciossiache non trovandosi Concilio, che a costui desse autorità di ordinar Vescovi a se soggetti, conviene asserire che ei riconoscesse questa potestà per antica origine derivata da San Marco, quantunque i suoi predecessori per onesta ragione non giudicassero opportuno valersene.

III. Ma io tuttavia, lasciando da banda questo indovinamento, non reputo degna di alcuna fede la Storia Alessandrina di Eutichio, comeche da i nemici della Chiesa Romana sia stata con grandi applausi abbracciata, e da Giovanni Seldeno nell' anno 1646. in difesa de' suoi errori data in luce tradotta dall' arabo in latino, e però egregiamente confutata da Abramo Echellense. E, a vero dire, a ogni uomo di sana mente dovrà sembrare strano, e lunge da ogni ragionevol credenza, che nello spazio d' intorno a 130. anni da San Marco fino a Demetrio non fosse altro Vescovo nelle vaste Provincie d' Egitto, e così fiorite della novella Cristianità, che il solo Alessandrino; e che egli solo, cui il governo di sì ampla Regione apparteneva, potesse reggere a tanto peso coll' assistenza di pochi Preti.

IV. Ma la falsità di questa narrazione più chiaramente apparisce dal favoloso racconto, che 'l Cronista tesse nel medesimo luogo (a), cioè, essere stato istituito da S. Marco Evangelista, che dodici Preti dimorassero sempre col Patriarca, acciocche, lui morto, un di essi fosse sempre da' colleghi creato, e ordinato Patriarca colla imposizion delle mani, e in luogo dell' eletto si sostituisse altro Prete per compimento del duodenario; e che questo istituto durò fino al tempo di Alessandro Patriarca, che fu nel numero de i cccxviii. Vescovi, cioè, de' Padri del Concilio di Nicea, nell' anno cccxxv. celebrato. Or chi non vede la sconcia tessitura di questa favola? Che possano i semplici Preti ordinar Vescovi colla imposizion delle mani, è cosa contraria alla istituzione di Cristo, alla pratica degli Apostoli, alla disciplina della primitiva Chiesa, e a i Canoni de' primi secoli confagrati dalla riverenza di tutto il Mondo. La qual cosa, poiche molto conduce all' intelligenza d' un passo di San Girolamo in proposito dell' elezione, che faceano i Preti di Alef-

(a) *Constituit Marcus Evangelista duodecim Presbyteros cum Hanania, qui nempe cum Patriarcha manerent; adeo ut cum vacaret Patriarchatus eligerent unum ex duodecim Presbyteris, cujus capiti reliqui undecim manus imponerent, cumque benedicerent, Patriarcham eum crearent, & deinde virum aliquem insignem eligerent, cum-*

que Presbyterum secum constituerent loco ejus, qui sic factus est Patriarcha, ut ita semper extarent duodecim. Neque desit Alexandria institutum hoc de Presbyteris... usque ad tempora Alexandri Patriarche, qui fuit ex numero illo cccxviii. Chronic. Alex. ubi supra pag. 332.

di Alessandria del Vescovo di quella Sede da Giannone adottò con malizioso artificio, brevemente dimostrerò.

V. Certa cosa è, che se vuol mirarsi alla istituzione di Cristo manifestatane dalla perpetua tradizione della Chiesa, e dalla definizione de' sagri Concilj, la potestà d'ordinare per la imposizion delle mani così i Vescovi, come i Preti, è tanto propria dell'ordine del Vescovato, che per essa l'un ordine dall'altro essenzialmente distinguesi: imperocchè, come egregiamente scrisse Sant'Epifanio contro l'eretico Aerio, che niuna differenza infra i Vescovi, e i semplici Preti volea riconoscere, *l'ordine de' Vescovi è generatore di Padri, conciossiachè e' genera Padri nella Chiesa; ma quello de' Preti, non potendo generar Padri, per mezzo del lavacro della rigenerazione produce nella Chiesa figliuoli, non però Padri, e Maestri. Ma come mai fia possibile, che colui costituisca alcun Prete, il quale non ha per crearlo la potestà dell'imposizion delle mani [a]? Fin quì Sant'Epifanio; dalle cui parole si rende chiaro, che il racconto delle Origini Alessandrine intorno all'istituzione di S. Marco, che i Preti di Alessandria ordinassero il loro Vescovo per la imposizion delle mani, non ha somiglianza alcuna di vero, perchè contro la forma prescritta dal Redentore rivelatane dalla perpetua tradizione della Chiesa.*

VI. Ma per maggior chiarezza di ciò convien mirare alla pratica degli Apostoli intorno alla stessa ordinazione de' Vescovi: poichè quantunque non possa negarsi, che gli Apostoli ordinassero Vescovi senza compagnia di altri Vescovi, che concorressero all'ordinazione, e all'imposizion delle mani, così portando la necessità di propagare il Vangelo in remote Regioni; osserveremo tuttavia, che essi fuora di questa necessità n' insegnarono col proprio esempio, che più Vescovi debbono intervenire a imporre le mani, e a ordinare altri Vescovi. Sopra la qual cosa è chiaro il testo dell'Apostolo nella pistola prima a Timoteo, dove rammentandogli la grazia, che ricevuta avea nella sua ordinazione al Vescovato, sì gli dice: *Non volere trascurar la grazia, che è in te, la quale ti è stata data, per profezia colla imposizion delle mani del Presbiterio: ἡ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν πρεσβυτέρων (b).* Dove per lo Presbiterio dee intendersi l'unione di più Vescovi, che imposero le mani

(a) Ἡ μὲν γὰρ ἐστὶ πατέρων γεννητικὴ τῶν πατέρων ἢ πατέρων ἢ γεννῆ τῆς Ἐκκλησίας· ἢ δὲ πατέρας μὴ δυναμένην γεννῆν, διὰ τῆς τῶν λατρῶν παλιγγενεσίας τέκνα γεννῆ τῆς Ἐκκλησίας ἢ μὴν πατέρας, ἢ διδασκαλοῦ, καὶ πῶς οἶοντε ἡ

τῶν πρεσβυτέρων καθιστῶν, μὴ ἔχοντα χαροδοσίαν τῆ χειροτονίαν. Epiphani. haer. 76. num. 4.

(b) Noli negligere gratiam, quae in te est, quae data est tibi per prophetiam, cum impositione manuum Presbyteriorum. ad Timoth. 4. 14.

le mani a Timoteo, e l'ordinarono: imperocche ne' tempi apostolici, ed anche per qualche tempo dopo, siccome è noto, il nome di Prete era comune a i Vescovi, e a' semplici Preti, in quella guisa, che il nome di Vescovo anche a di nostri è comune a i semplici Vescovi, agli Arcivescovi, al Patriarca, ed al Papa. Onde S. Giovan Grisostomo in questo luogo: *Non parla què*, dice, *l'Apostolo di Preti, ma di Vescovi, imperciocche i Preti non ordinavano il Vescovo* (a): e in questo senso ancora l'intendono Teofilatto, e Ecumenio. Intervenero dunque più Vescovi a impor le mani a Timoteo, fra i quali fu l'istesso Apostolo Paolo, siccome egli nella seconda pistola allo stesso Timoteo scrisse (b). Così il medesimo Paolo, come San Girolamo narra (c), fu ordinato Apostolo delle Genti da Piero, Jacopo, e Giovanni; e così ancora da questi tre Apostoli, come Eusebio racconta (d), Jacopo il giusto fu ordinato Vescovo di Gerusalemme.

VII. Da questa forma in tanto praticata dagli Apostoli surse la disciplina osservata nella primitiva Chiesa, e in tutti i secoli avvenire, che all'ordinazione del Vescovo più Vescovi concorressero colla imposizione delle mani. Quindi nel primo de' Canoni detti apostolici, che appresso gli Ecclesiastici Scrittori da cieca passione non prevenuti sono in pregio di pari antichità, e autorità venerabile: conciossiache ne rappresentano la disciplina della primitiva Chiesa, siccome quelli, che per confessione ancora, come vedrassi, del nostro Giuriconsulto sono stati raccolti da varj Concilj tenuti ne' primieri secoli in pria del Concilio di Nicea, espressamente si determina, che *il Vescovo da due, o tre Vescovi sia ordinato* (e): la qual disposizione dee intendersi, che tre Vescovi almeno si richiedano all'ordinazione del Vescovo, e due in caso di necessità sieno bastanti. Quindi Pelagio I. Rom. Pont. per mancanza di maggior numero di Vescovi fu ordinato solamente da due Vescovi, cioè, da Giovanni di Perugia, e da Buono di Fiorentino, coll' intervento di Andrea Prete di Ostia, come riferisce l'Autore della vita di quel Pontefice nel Pontificale Romano attribuito ad Anastasio (f). E nel Concilio III. di Cartagine fu tenuta per legittima l'ordinazione d' un Vescovo

(a) Οὐ περὶ Προσβυτέρων ἤσιν ἐνταῦθα, ἀλλὰ περὶ Ἐπισκόπων, ἃ ἢ Προσβύτεροι τῶν Ἐπισκόπων ἐχρητόντων. Chrysof. in hunc locum.

(b) Resuscites gratiam Dei, qua est in te per impositionem manuum mearum. 2. ad Timoth. 1. 6.

(c) Hieronym. in Catalogo N. 15.

(d) Euseb. hist. Eccles. lib. 2. cap. 1.

(e) Ἐπίσκοπος ὑπὸ Ἐπισκόπων χαριστικῶς δύο ἢ τριῶν. Can. 1. Apostol.

(f) Dum non essent Episcopi, qui eum ordinarent, inventi sunt duo Episcopi, Johannes de Perusia, & Bonus de Ferentino, & Andreas Presbyter de Ostia, & ordinaverunt eum Pontificem. Anastas. in vita Pelagii I.

Vescovo celebrata da due soli Vescovi di Numidia, quantunque fossero state portate a i Padri da Onorato, e da Urbano molte querele sopra di ciò, e si fosse fatta istanza, che si decretasse, che in avvenire l'ordinazione de' Vescovi da dodici Vescovi si celebrasse. Ma Aurelio riflettendo all'antica forma stabilita in questo primo Canone della primitiva Chiesa, disse, *che si dovesse osservar l'antica forma, che nommeno di tre sieno bastanti coloro, che saranno destinati alla ordinazione de' Vescovi* (a): ciò, che, come si è detto, dee intendersi sempre fuora di gravissima necessità.

VIII. E questa regola già stabilita in altri Concilj del IV. secolo (b), ottenne poi così rigorosa osservanza in tutta la Chiesa, che se alcuni Vescovi furono, che da un solo Vescovo riceverono l'imposizion delle mani, la costoro ordinazione fu riputata illegittima, e contro le regole della Chiesa. Così Teodoro narra, che Evagrio dal solo Paolino fu ordinato; ma dice ancora, *che ciò fu contra l'Ecclesiastiche leggi: παρά τὸν ἐκκλησιαστικὸν θεσμόν* (c). E Sinnesio Vescovo di Cirene parlando di Sederio Vescovo di Palebisca Città di Pentapoli, il quale era stato ordinato da un solo Vescovo, dice, *lui non essere stato legittimamente ordinato, ma contra ogni legge, per quanto ei avea risaputo da i più vecchi* (d).

IX. Ora ciò presupposto, quale apparenza di verità può mai avere il racconto delle origini Alessandrine, che fino al tempo di Alessandro, cioè, fino al IV. secolo adulto, i Patriarchi Alessandrini fossero ordinati da i soli Preti, non solamente senza l'intervenimento di più Vescovi, ma senza che nemmeno un solo intervenisse alla coloro ordinazione; massime narrandosi nella medesima Cronaca, che un secolo prima di Alessandro erano già stati costituiti nelle Provincie di Egitto venti Vescovi da Eracla; e sapendosi, che ne' tempi dello stesso Alessandro era la Diocesi di Egitto così numerosa di Vescovi, che potè dalle sole Provincie di Egitto, e di Libia nell'anno cccxviii. raunar contra Ario un Concilio di quasi cento Vescovi, come egli medesimo scrisse

(a) *Antiqua forma servetur, ut non minus quam tres sufficiant, qui fuerint destinati ad Episcoporum ordinationem.* Concil. Carthag. III. Can. xxxix.

(b) *De his, qui usurpant sibi, quod soli debeant Episcopum ordinare, placuit ut nullus hoc sibi praesumat, nisi assumptis secum aliis septem Episcopis. Si tamen non potuerint septem, sine tribus fratribus non*

audeant ordinare. Concil. Arelat. I. Can. 21. Idem statuerunt Conc. Arelat. II. Can. 5. Carthag. II. Can. 12. Synod. Nicana Can. 4.

(c) Theodoret. hist. Eccles. lib. 5. capi. 23.

(d) Ἀλλ' ἄδὲ τῶσον ἐκδέσμος, ἐκδέσμος μὲν ἐν, ὅσαγε ὄψι γέροντων ἠκούσαμεν. Sinnesius Epist. 67. ex edit. Petavii pag. 210.

scriffe (a)? Nessuno certamente potrà persuadersi, che tanti Vescovi costituiti nella Diocesi Alessandrina prima del tempo di Alessandro, tollerassero, che il loro Patriarca ordinato fosse da i soli Preti contra la tradizione degli Apostoli, e contra la disciplina universale della Chiesa, confermata poi, spiegata, e stabilita in tanti Concilj del IV. secolo. Ma la falsità di questa asserita istituzione di S. Marco più manifesta si rende dalla disciplina della Chiesa Romana discendente dal Principe degli Apostoli; nella qual Chiesa è certo, che fu perpetua inviolabile la regola, che alla ordinazione del Vescovo più Vescovi dovesser concorrere colla imposizion delle mani; benchè sia stato sempre special privilegio della Cattedra Apostolica, che il Romano Pontefice possa per se solo senza il consorzio di altri Vescovi ordinare al Vescovato, come espressamente si legge nel Breviario di Ferrando (b).

X. Nè io quì parlo dell' atto valido, ma solamente del lecito: poichè è cosa certa, che l' ordinazione da un solo Vescovo celebrata è valida, benchè illegittima. E altro è parlare dell' istituzione di Cristo, altro della disciplina della Chiesa; onde, che più Vescovi debban concorrere all' ordinazione del Vescovo, ciò appartiene alla forma dell' antica disciplina, sopra la quale in caso di gravissima necessità può dispensarsi, ed è stato alcuna fiata dispensato, come si legge essere stato fatto da S. Gregorio ad Agostino, primo, e solo Vescovo d' Inghilterra, permettendogli, che egli solo potesse altri Vescovi in quel Regno ordinare (c). Ciò ancora vien provato dal fatto sopra narrato di Evagrio, la cui ordinazione, benchè fatta dal solo Vescovo Paolino, fu riputata valida da tutti gli Occidentali, dagli Egiziani, e da molti Antiocheni seguaci del partito di Evagrio contra Flaviano, come narra lo stesso Teodoreto (d). E quello poi, che alcuni dicono, fondati, come essi credono, sulla testimonianza di Socrate, e di Sozomeno, cioè, che dopo la morte di Paolino fu di nuovo Evagrio fatto ordinar Vescovo dal Popolo Antiocheno, non ha alcun sodo fondamento: imperocchè quegli Scrittori questo non dicono, come particolarmente di Sozomeno è certo; il quale solamente afferma, che morto Paolino, da coloro, che ricusavano riconoscer Flaviano, fu Evagrio costituito Vescovo

(a) Nos cum alijs ferè centum Egypti, & Libya Episcopis in unum convenientes, anathema denunciavimus. Alexand. Alex. apud Baron. ad ann. 318. num. 63.

(b) Ut unus Episcopus Episcopum non ordinet, excepta Ecclesia Romana. Ferrand. Breviar. cap. 6.

[c] Et quidem in Anglorum Ecclesia, in qua adhuc solus tu Episcopus inveniris, ordinare Episcopum non aliter, nisi sine Episcopis potes. Greg. Mag. apud Bedam hist. Eccles. Anglor. lib. 1. cap. 27.

(d) Theodoret. hist. Eccles. lib. 5. cap. 23.

scovo (a), cioè a dire, riconosciuto per Vescovo, e stabilito nella fede Antiochena; non dice, che egli fosse nuovamente ordinato. Socrate poi benché dica, che dopo la morte di Paolino il Popolo Antiocheno seguace di lui, ricusando ubbidire a Flaviano, *proccurò, che Evagrio fosse ordinato Vescovo dal suo partito (b)*; egli è certo nondimeno, che egli non vuol dire, che di nuovo fosse Evagrio fatto consacrare, ma solamente eleggere, e costituir Vescovo Antiocheno dal partito degli Antiflaviani: imperocché il verbo *χαροτονίω* usato da Socrate non sempre si prende per consacrare, ma sovente ancora per eleggere, o dar suffragio ad alcuno per qualche Ecclesiastica dignità. Ma questo ancora viepiù si conferma dalla narrazione di Teodoreto, il quale dopo aver detto, che era illegittima l'ordinazione di Evagrio, il quale era stato ordinato dal solo Paolino senza l'intervenimento di tre Vescovi almeno, e che dal solo Paolino era stato eletto Vescovo di Antiochia, soggiunge, che ciò non ostante, non volendo i nemici di Flaviano considerare alcune di queste cose, lo riconobbero per loro Vescovo, ed abbracciarono la di lui comunione. *Ma contuttociò quelli*, cioè gli Antiocheni, scrive questo Istoric (c), *non avendo voluto considerare alcune di queste cose, abbracciarono la comunione di Evagrio*. Dal che chiaramente apparisce, che Evagrio non fu fatto nuovamente ordinar dagli Antiocheni, e che la di lui ordinazione benché fosse riprovata da' Canonici, non fu contuttociò riputata invalida. Ma che solamente il Vescovo abbia potestà di ordinare altri Vescovi, e che tal potestà per niuna via possa al semplice Prete appartenere, ciò dico, esser d'istituzione di Cristo perpetuamente serbata dalla Chiesa Romana fra il deposito della dottrina, che ricevè da San Pietro, e come una delle principali apostoliche tradizioni: la qual cosa è più certa di quello, che faccia di mestiero provarla. *Avendo adunque San Pietro* [posso quì valermi delle parole di S. Lione nella lettera a Dioscoro Patriarca Alessandrino] *ricevuto da Cristo il Principato, e perseverando la Chiesa Romana negli istituti di lui, non è lecito credere, che S. Marco suo Discepolo, il quale fu il primo, che governò la Chiesa Alessandrina, con altre regole di tradizioni formasse i suoi decreti: conciossiache senza dubbio dal medesimo fonte di grazia uno fu lo spirito del Discepolo, e del Maestro (d)*.

Tom. III.

R

XI. Fa-

(a) Κατίσται δὲ αὐτῶν, Ἐπίσκοπος Ἐβᾶγριος. Sozomen. hist. Eccl. lib. 7. cap. 15.

(b) Καὶ διὰ τῆς παρασκευασῆς χαροτονίσαντος τοῦ οἰκίου μέγιστος Ἐβᾶγριον. Socrat. hist. Eccl. lib. 5. cap. 5.

(c) Ἄλλ' ὁμοῦ τῶν αὐτῶν εἰδέναι θελήσαντες, πῶς Ἐβᾶγριος κοινῶν ἡσπάζοντο. Theodor. hist. Eccles. lib. 5. cap. 23.

(d) Cum Apostolus Petrus a Domino accepit Principatum, & Romana Ecclesia in ejus

XI. Favola adunque dee riputarfi ciò , che narra Eutichio nella sua Storia così intorno all' istituzion di San Marco di quei dodici Preti , che ordinassero il Patriarca di Alessandria , e gl' imponeffero le mani , essendo cosa contraria alla tradizione , che quel Santo Evangelista ricevuta avea da S. Piero ; come ancora , che questo costume durasse fino ad Alessandria quando erano tanti Vescovi nelle Provincie di Egitto , a i quali non potea essere ignota la disciplina universal della Chiesa stabilita ne' Canoni molto tempo prima del Concilio Niceno intorno alla concorrenza di più Vescovi nell' ordinazion di alcun Vescovo .

XII. E quindi molto minor sembianza di verità ha il racconto della medesima Cronaca , che per tanto spazio di tempo , quanto è da San Marco fino a Demetrio , non fosse altro Vescovo in tutta la vastissima Diocesi di Egitto , che il solo Alessandrino ; quasi che tanti Vescovi , che in prodigioso numero poco tempo dopo Demetrio governarono le Chiese di Egitto , fossero , come sogliono i fonghi , tutti in un tempo furti in quelle Provincie . Chiunque per tanto vorrà dar luogo alla ragione , dovrà persuadersi , che S. Marco sull' esempio degli Apostoli istituiffe più Vescovi come Metropolitani nelle Regioni di Egitto , e che di mano in mano i suoi successori altri Vescovi ordinassero a misura delle Chiese , che moltiplicavansi per lo numero de' fedeli , e che in conseguenza fino nel primo secolo si ravvisasse , e fosse stabilita la giurisdizione di quella sede Patriarcale . Ma intorno alle Provincie , che ne' tre primi secoli prima del Niceno Concilio erano soggette all' autorità del Vescovo Alessandrino , si discorrerà distintamente nel secondo libro , bastandomi di aver quì dimostrato , che gli Apostoli sull' esempio di Cristo pensarono molto bene a stabilire l' esterior politia della Chiesa nella istituzione , che essi ferono de i primi gradi dell' Ecclesiastica gerarchia .

§. IV.

ejus permaneat institutis : nefas est credere , quod Sanctus Discipulus eius Marcus , qui Alexandrinam primus Ecclesiam gubernavit , aliis regulis traditionum suarum decreta for-

maverit ; cum sine dubio de eodem fonte gratia unus spiritus fuerit & discipuli , & magistri . S. Leo magnus epist. 81.

§. I V.

Della istituzione, e del diritto de' Metropolitanì ne' primi tre secoli della Cristiana Religione.

S O M M A R I O.

- I. Soprantendenza de' Metropolitanì sopra i Vescovi della Provincia, provata co' Canonì della primitiva Chiesa.
- II. Diocesi de' Vescovi ancora de' primi seggj anticamente diceansi Parrocchie.
- III. Timoteo ordinato da San Paolo con giurisdizione sopra tutta la Provincia d' Asia.
- IV. Vescovi ordinati in Asia, a' quali soprantendea Timoteo come Metropolitanò.
- V. Chiese nell' Asia descritte da S. Giovanni nell' Apocalisse, soggette alla Chiesa di Efeso.
- VI. Tito ordinato da S. Paolo, Vescovo di Candia come Primate di tutta quell' Isola con autorità di Metropolitanò.
- VII. Lettere dell' Apostolo San Paolo dimostrano la soprantendenza de' Metropolitanì.
- VIII. Per qual cagione gli Apostoli nella istituzione de' Metropolitanì si accomodassero alla disposizione civile delle Provincie dentro, e fuora del Romano Imperio.
- IX. Motivo di questa disposizione Ecclesiastica espressa nel Concilio Antiocheno: considerata come antica, e apostolica.
- X. Equivoco di Giannone nell' affermare, che questa disposizione della Chiesa nascesse dalla civil disposizione del Romano Imperio.
- XI. Disposizione della divina provvidenza, che gli Apostoli fondassero i primi seggj del Vescovato nelle principali Metropoli dell' Imperio.
- XII. Non tutte le Chiese, che gli Apostoli fondarono ebbero la preminenza sopra dell' altre, e per qual cagione. Vescovo di Gerusalemme soggetto al Metropolitanò di Cesarea, benchè distinto con prerogativa di onore.
- XIII. Politia Ecclesiastica stabilita ne' primi secoli colla gerarchia de' Vescovi necessaria alla propagazion della Religione; e temerità di Giannone nel negarla.

I. **E**ssendosi osservato, che la giurisdizione de' Vescovi delle principali Sedi della Chiesa trasse sua origine dal capo degli Apostoli San Piero, rimane ora da vedere come l' autorità de' Metropolitanì delle Provincie derivasse dall' istituzione degli Apostoli stessi, acciocche conoscafi nella primitiva Chiesa l' esterior politia costituita così nella giurisdizione de' Patriarchi sopra i Metropolitanì, come de' Metropolitanì sopra i Vescovi delle Città contenute nelle Provincie. Chiaro argomento di ciò ne porge il trentesimoquarto de' Canoni detti apostolici, dove si trova disposto in questi termini: *Bisogna, che i Vescovi di qualsivoglia Nazione riconoscano quello, che è primo infra loro, e lo stimino come capo, e niente facciano, che sia di grave momento, senza la sua sentenza; ma cadauno di essi debba solamente far quelle cose, che appartengono alla sua Parrocchia, ed a i Villaggj, che a lui sono sottoposti; ma neppur egli senza la sentenza di tutti alcuna cosa operi* (a). In questo Canone chiara si scorge la disciplina della primitiva Chiesa, senza dubbio derivata dagli Apostoli, intorno alla soprantendenza del Vescovo Metropolitanò di qualsivoglia gente sopra gli altri Vescovi della Nazione, o Provincia.

II. E quì dee ancora considerarsi, che il Territorio al Vescovo soggetto, che oggi si chiama Diocesi, secondo l' uso di que' tempi diceasi Parrocchia, come si vede dalla disposizione di questo Canone, e si rende manifesto da più d' un luogo della Storia di Eusebio, e particolarmente nel principio di quella, dove dichiarando di voler narrare le cose succedute nella Chiesa, dice ancora, che saranno da lui nominati tutti que' Vescovi, *i quali massimamente furono preposti, e presiederono nelle celebratissime sue Parrocchie* (b); intendendo per Parrocchie principalissime le Sedi di Roma, di Alessandria, e di Antiochia. E parlando d' Ireneo, che a Potino nella Chiesa di Lione succedette, dice, che egli prese l' *amministrazione della Parrocchia* [c]; così chiamando l' insigne Vescovato di Lione di Francia. Ma ciò si è voluto avvertire per torre ogni equivocazione, che potesse prendersi in questo nome.

III. Convieni ora rintracciar dal fatto degli Apostoli, e da ciò, che

(a) Τὸς Ἐπισκόπους ἕκαστος ἕδους ἀδελφῶν τῶν ἐν αὐτοῖς πρώτων, ἢ ἡγήσασθαι αὐτὸν ὡς κεφαλὴν, ἢ μηδὲν τι πράττειν περιεπτόν ἀνεὺ τῆς ἐκείνου γνώμης. ἕκαστος δὲ μόνον πράττειν ἕκαστον, ὅσα τῆ αὐτῆς παροικίας ἐπιβάλα, ἢ τὰς ὑπὸ αὐτὸν χώρας· ἀλλὰ μηδὲ ἕκαστος ἀνεὺ τῆς πάντων γνώμης ποιήσῃ. Can. Apost. xxxiv.

(b) Ὅσοι ταύτης διαφερέτως ἐν ταῖς μαλίστα ἐπισημοτάταις παροικίαις ἡγήσαντο, ἔφρασησαν. Euseb. hist. Eccles. lib. 1. cap. 1.

(c) Ἐιρηναῖος τῆς κατὰ Λεγδουρον ἡς ὁ Πάππας ἡγήτο παροικίας τῶν Ἐπισκοπῶν διαδέχεται. Idem histor. Eccles. lib. 5. cap. 5.

che di essi narrano le divine Scritture, i riscontri di quella disposizione, che abbiamo osservata nell' allegato Canone della primitiva Chiesa. Alcuni luoghi infra molti io trascieglierò, che da chiunque sanamente giudica dovranno esser riputati concludentissimi per dimostrar questa apostolica istituzione de' Metropolitanì. Certa cosa è, che dalla prima pistola di San Paolo a Timoteo è chiaro, che a questi fu commessa la cura dal Santo Apostolo della Chiesa di Efeso (a); e consente tutta l' antichità, che egli fu il primo Vescovo della Chiesa Efesina da San Paolo creato. *Timoteo*, dice Eusebio, *narrasi, che il primo ricevesse il Vescovato della Parrocchia di Efeso (b)*. E negli atti del Concilio di Calcedonia: *da San Timoteo, leggesi, fin qu' sono stati ventisette Vescovi tutti ordinati in Efeso (c)*. Ma è certo ancora, che Timoteo non ebbe solamente il governo della Chiesa di Efeso, ma di tutta la Provincia dell' Asia, sopra cui come Metropolitanò ricevè dall' Apostolo San Paolo giurisdizione di ordinar Vescovi, ed altre cose fare, che al primo Vescovo appartengono: onde il medesimo Paolo nella detta pistola l' istruisce circa le qualità de' Vescovi, e de' Diaconi, che e' dovea ordinare (d); e lo ammonisce, che non riceva accuse contra i Preti, *se non sotto due, o tre testimonj (e)*: dalle quali cose con molta ragione inferisce S. Giovan Grisostomo, che a Timoteo non solamente la Chiesa d' Efeso, ma di tutta l' Asia era stata commessa, e così dice: *Di qu' è manifesto, che Timoteo avea in cura tutta la Chiesa, ovvero tutta la Nazione di Asia [f]*.

IV. Ma che poi nella Provincia di Asia fossero alcuni Vescovi costituiti o dallo stesso Timoteo, che a quella soprantendea, ovvero dall' Apostolo Paolo quando egli la scorse, ci si fa manifesto dal capo ventesimo degli Atti apostolici, dove narrasi, che San Paolo incamminato verso Gerusalemme, volendo navigare oltre di Efeso per non trarre lunga dimora in Asia, giunto che fu a Mileto Città della Jonia, distante trenta miglia da Efeso, mandò a chiamare a se i Vescovi, e i Preti di quella Chiesa, cioè, di Efeso, e delle Città vicine, acciocche fossero testimonj di quanto egli avea operato in Asia (g), e per istruir-

gli

[a] 1. Timoth. 1. 3.

(b) Τιμόθεός γε μὴν τῆς ἐν Ἐφέσῳ παροικίας ἰσορέται πρῶτος τὴν Ἐπισκοπὴν εἰληφέναι. Euseb. hist. Eccl. lib. II. c. IV.

(c) Ἀπὸ τῆς ἀγίας Τιμοθέου μέχρι νῦν εἰκοσιεπτὰ Ἐπίσκοποι πάντες ἐν Ἐφέσῳ ἐχειροτονήθησαν. Act. II. Concil. Chalced.

(d) 1. Timoth. ad cap. 3.

[e] 1. Timoth. cap. 5. 19.

(f) Δῆλον δὲ ἐστὶν ἐντεῦθεν, ὅτι Ἐκκλησίαν λοιπὴν, ἣν ἐμπιστευμὴν ὁ Τιμόθεος, ἔχει ἐδόντο ὁλοκληρὸν τὸ τῆς Ἀσίας. Chrysof. in 1. ad Timoth. hom. 15.

(g) Vos scitis a prima die, qua ingressus sum in Asiam, qualiter vobiscum per omne tempus fuerim. Act. 20. 18.

gli a custodire, e pascere il gregge alla loro cura commesso, in cui lo Spirito santo aveagli costituiti Vescovi perche reggessero la Chiesa di Dio, che egli acquistata avea col suo sangue (a). In questo passo però ha molto del singolare l'opinione di San Girolamo, il quale si avvisò, che que' *Seniori della Chiesa*, come si legge nella Vulgata, *majores natu Ecclesie*; ovvero Preti, come si legge nel greco, *Πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας*, che dalla Chiesa di Efeso furono chiamati in Mileto da San Paolo, fossero semplici Preti d'una sola Città (b). Conciosiache avendo San Paolo scorsa tutta l'Asia predicando il Vangelo, come apparisce nel capo diecennovesimo degli Atti Apostolici dalle querele, che sopra di ciò fece Demetrio banchiero (c), e volendo render conto di se, i soli Preti di una sola Città non farebbero stati idonei testimonj di quanto egli avea operato nell'Asia dal primo suo ingresso in quella Regione fino allora: tanto più, che egli attesta a que' medesimi, che avea convocati in Mileto da Efeso, che *era passato per essi predicando il regno di Dio* (d); la qual cosa indica, che egli aveali già lasciati in varj luoghi di Asia quando là scorse predicando il Vangelo. Oltre di che S. Ireneo, che fu molto più vicino di S. Girolamo ai tempi apostolici, ne fa fede, che furono dall' Apostolo convocati in Mileto *i Preti, e i Vescovi, che erano da Efeso, e dall' altre vicine Città* (e).

V. E' cosa adunque molto conforme al retto discorso il persuaderfi, che in quel tempo nell' Asia Proconsolare, la cui Metropoli era Efeso, più Vescovi costituiti fossero, a i quali come Metropolitanano soprantendesse Timoteo; e che perciò volendo Paolo chiamare a se tutti i Pastori di quella Provincia spedisse solamente in Efeso, acciocche il Vescovo di quella Sede come loro Presidente, in Mileto, dove ei gli aspettava, li convocasse. Ma non può mettersi in dubbio per quello, che abbiamo da San Giovanni nelle sue Rivelazioni, che ne' tempi degli Apostoli fossero in Asia più Vescovi, che componessero una Provincia: poiche leggiamo, che San Giovanni ricevè comandamento da Dio di mandar le sue visioni a sette principali Chiese, che erano in Asia, ~~numerate~~ con quest' ordine, a Efeso, a Smirna, a Pergamo, a Tiati-
ra,

(a) Ibid. ver. 28.

(b) Vide Hieronym. in epist. ad Titum cap. I. & epist. 101. ad Eva. alias 85. ad Evag.

(c) *Et videtis, & auditis quia non solum Ephesi, sed pœnè totius Asiae, Paulus hic suadens avertit multam turbam, dicens: quoniam non sunt Dii, qui manibus fiunt.* Act. xix. vers. 26.

(d) *Et nunc ecce ego scio, quia amplius non videbitis faciem meam vos omnes, per quos transivi predicans regnum Dei.* Act. xx. vers. 25.

(e) *In Mileto enim convocatis Episcopis, & Presbyteris, qui erant ab Epheso, & a reliquis proximis Civitatibus.* Iren. lib. 3. cap. 14.

ra, a Sardi, a Filadelfia, e a Laodicea (a); alle quali Chiese leggiamo, che erano preposti sette Angeli, cioè sette Vescovi, trà i quali, siccome nell'ordine delle Chiese, vien mentovato in primo luogo quello di Efeso (b). Dal che si raccoglie, fin d'allora essere stato nella Chiesa Asiana un corpo di Vescovi a modo di Provincia costituito, cui come Metropolitanò presiedeva l'Efesino, essendo sopra questo in primo luogo nominato da Giovanni così dove degli altri Vescovi in particolare egli tratta, come ancora quando di essi in comune ragiona.

VI. Ma ciò, che si è osservato di Timoteo, può ancora vederfi di Tito altro Discepolo di San Paolo, da cui essere stato lui costituito non solamente Vescovo, ma Primate ancora di tutta l'Isola di Candia, chiara, ed illustre allora per cento Cittadi, manifestamente si deduce dalla pistola, che 'l medesimo Apostolo a quello scrisse, dove gli dice, che gli avea commessa la Chiesa di Candia, acciocche egli correggesse tuttociò, che in lei mancante fosse, e per le Cittadi ordinasse Preti (c), cioè a dire, Vescovi, come spone S. Giovan Grisostomo questo luogo dicendo: *intendo quò Vescovi, come da noi altrove si è detto: τὸς Ἐπισκόπους ἐν ταύτῃ φησὶ, κατὸς ἀλλὰχρὲ ἡμῖν ἄρπται*, e come si raccoglie dalle parole seguenti del settimo versetto, in cui l'istruisce intorno alle qualità, che necessarie sono nel Vescovo acciocche degnamente amminiftri la Chiesa (d). Dalle quali cose chiaramente si conosce, che Tito fu dall'Apostolo costituito Vescovo in Candia, acciocche in quell'Isola esercitasse potestà di primo Vescovo, e di Metropolitanò.

VII. Questa medesima disposizione fatta così da Paolo, come da gli altri Apostoli in altre Provincie ancora del Romano Imperio, può scorgerfi dalle altre pistole di San Paolo scritte o a intere Provincie, come la lettera a que' di Galazia, la cui Metropolì era Ancira; ovvero alle Città Metropolitanò, acciocche da esse per tutta la Provincia si propagassero, come la lettera a que' di Corinto Metropolì di Acaja; la lettera a que' di Tessalonica Metropolì di Macedonia; e la lettera a que' di Efeso Metropolì di Asia.

VIII. E certamente chiunque vorrà seriamente considerer la sollecitudine, che aveano gli Apostoli di propagar la Chiesa secondo la commissione incaricata loro dal Salvatore, e che questo disegno non

avreb-

(a) Apocal. 1. 11.

(b) Ibid. cap. 2. 1.

[c] *Hujus rei gratia reliqui te Creta, ut ea, quæ defunt, corrigas, & constituas*

per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi. Ad Titum cap. 1. vers. 5.

[d] *Oportet enim Episcopum sine crimine esse &c. Ibid. vers. 7.*

avrebbero potuto agevolmente adempiere senza deputare idonei Ministri, e Pastori, che con certa regola amministrassero le sagrate cose, e i Popoli fedeli senza confusione reggessero, dovrà restar persuaso, che essi pensassero a stabilire una esterior politica, ed una forma di gerarchia, che più acconcia fosse al comodo de' fedeli, e che perciò si accomodassero alla civil disposizione delle Provincie così dentro, come fuori dell' Imperio Romano, ma particolarmente dentro di questo. Onde siccome nel civile temporal governo in cadauna Provincia era una Città Matrice, o Metropoli, il cui Preside tutta la Provincia amministrava, e in essa, come Ulpiano attesta, avea maggior imperio di tutti i Governatori dopo il Principe [a], e a lui le più gravi cose si riportavano; così gli Apostoli, e dopo essi i loro Discepoli istituirono nelle principali Città Vescovi, a i quali, fuorchè il nome, diedero tutte le ragioni di Metropolitanano, acciocchè essi soprantendessero agli altri Vescovi, e a loro si riportassero le deliberazioni più gravi negli Ecclesiastici affari. Avendo riguardo in ciò, come si è detto, alla comodità delle Chiese, e de' Popoli: avvegnache nelle Città Metropoli concorrevano tutti per la spedizione de' più gravi negozj occorrenti nella civil società, e nell' umano commercio.

IX. E questa ragione veggiamo espressa nel IX. Canone dell' Antiocheno Concilio tenuto l' anno CCCXLI. della salutevole redenzione, dove si legge: *E' necessario, che i Vescovi, che sono in ciascuna Provincia, riconoscano il Vescovo, che presiede nella Metropoli, e che egli intraprenda la cura di tutta la Provincia: conciossiache nella Metropoli per ogni banda concorrono tutti coloro, che hanno negozj. Onde è paruto bene, che egli abbia l' onore di precedere, e che gli altri Vescovi nessuna cosa di grave considerazione imprendano senza di esso, secondo il più antico Canone, che da' nostri Padri ha ottenuta autorità (b).* Ma di due cose quì siamo chiaramente istruiti. La prima, che le ragioni de' Metropolitanani sopra i Vescovi delle Provincie pria del Concilio Antiocheno erano per antichissimo Canone da' nostri Padri stabilite: καὶ τὸν ἀρχαιότερον κρατήσαντα ἐκ τῶν πατέρων ἡμῶν κανόνα; la qual cosa può solamente intenderfi del Canone degli Apostoli da me sopra riferito, li qua-

[a] *Præses Provinciae majus imperium in ea Provincia habet omnibus post Principem.* L. 4. ff. de offic. Præsid.

(b) Τὸς καθ' ἐκάστῃ ἐπαρχίᾳ Ἐπισκόπους εἶδεναι χεῖρὸν τὸν ἐν τῇ μητροπόλει προεσῶτα Ἐπισκόπων, ἔτι τιν' φροντίδα ἀναδέχεσθαι πάσης τῆς ἐπαρχίας, διὰ τοῦ ἐν τῇ μητροπόλει πανταχοῦθεν,

συντρέχεν πάντας τοὺς τὰ πράγματα ἔχοντας. ὃθεν ἔδοξε ἔτι τῇ αὐτῇ προνοοῦν αὐτὸν, μηδέποτε φράτταν σφραγιστῶν τοὺς λοιποὺς Ἐπισκόπους ἀνευ αὐτοῦ καὶ τῷ ἀρχαιότερον κρατήσαντα ἐκ τῶν πατέρων ἡμῶν κανόνα. Conc. Antiochen. III. Can. IX.

il quale senza dubbio all' istituzione apostolica dee riferirsi. L' altra cosa, che in questo luogo ci viene spiegata, si è la ragione di questa apostolica istituzione, cioè, il comodo delle Chiese, e de' fedeli per cagione della concorrenza de' popoli nelle Città Metropolitane per gli affari spettanti al civil commercio, e all' umana società.

X. E quindi si rende palese l' equivoco, che prende in questo proposito il nostro Giurifconsulto, come appresso vedrassi, e l' suo Maestro Dupino, dandosi vanamente a credere, e a insegnare, che questa forma di gerarchia non abbia origine dalla istituzione degli Apostoli, ma nata sia come dal caso ne' secoli seguenti dalla civil disposizione dell' Imperio: conciossiache altro è, che gli Apostoli volendo full' esempio del loro divino Maestro, che a essi prescrisse un capo, stabilire altri capi inferiori nella Chiesa, che avessero infra loro ordine in amministrarla, e tutti si riferissero al primo, mirassero alla civil disposizione dell' Imperio, e di essa si valessero come di modello, su cui formarono la esteriore Ecclesiastica politia; e altro è, che questa da quello riconosca il suo essere, e la sua origine. Gli Apostoli adunque siccome di molti altri mezzi umani si servirono per propagar la Chiesa visibile, così di questa disposizion dell' Imperio si approfittarono per istabilir la forma di amministrare più agevolmente la stessa Chiesa.

XI. Nè fu senza alto consiglio di celeste provvidenza, nè senza speciale aiuto del divin potere la fondazione, che essi dierono alle Chiese nelle principali, e più illustri Metropoli dell' Imperio, siccome con matura considerazione si avvisò Eusebio di Cesarea Scrittor gravissimo allorché disse: *Ma riguardando in oltre alla possanza del Verbo ... come da quelli stessi agresti, e ignobilissimi discepoli di Gesù costituite furono numerosissime Chiese, non in alcuni sconosciuti, e oscuri luoghi, ma in chiarissime Città massimamente fondate, nell' istessa, dico, Città di Roma di tutte le altre Reina, nell' Alessandrina, e nell' Antiochena, per tutto l' Egitto, e la Libia, per l' Europa, e per l' Asia; da non sò qual necessità sentomi nuovamente costretto a volgermi indietro per ricercare di ciò la cagione, e a confessare, che essi non altramente ottennero cosa sì ardata, che colla divina, e sovraumana possanza, e cooperazione di quello, che disse loro: *istruite tutte le Genti nel mio nome* (a).*

Tom. III.

S

XII.

[a] Ἀλλὰ πάλιν ἀφορῶν εἰς τὴν τοῦ | λεσάτων ἔ' ἀγροίκων τῆ Ἰησοῦ μαθητῆ, |
 λόγῳ δύναμιν ... ὡς συνέστησαν μυριάσδ' οὐκ ἐν ἀθλοῖς πῆ κα' ἀφανέσι τόποις; |
 Ἐκκλησίαι πρὸς αὐτῶν ἐκείνων τῶν εὐτε- | ἀλλ' ἐν ταῖς μάλιστα διασποραταῖς πό- |
 λεσιν

XII. Ma deesi quì nulladimeno avvertire , che sebbene tutte le Chiese , che gli Apostoli fondarono , e per se medesimi amministrarono , sempre furono riputate degne di speciale onore , e riverenza ; contuttociò non tutte ottennero la prerogativa di esser all' altre preferite nell' autorità , e nella giurisdizione , ma solamente quelle , che i medesimi Apostoli fondarono nelle Città più cospicue , e che più atte essi giudicarono all' esercizio di questa giurisdizione per comodo delle stesse Chiese ; il cui esempio seguirono i loro Successori , secondo che di mano in mano si propagava la Religione , e moltiplicavasi nelle Provincie , e ne' Regni il numero de' fedeli . E quindi avvenne , che i Padri del Concilio di Nicea comeche degno d' ogni onore stimassero il Vescovo di Gerusalemme per essere stata quella Città Sede del nostro divin Salvatore , e poi del suo Apostolo Jacopo ; non vollero tuttavia spogliare il Vescovo di Cesarea Metropoli di Palestina delle ragioni di Metropolitano , che egli avea sopra il Vescovo di Gerusalemme , ma solamente confermarono a questo l' onore , che egli godeva per antica consuetudine di avere il secondo luogo dopo di quello , serbata sempre la propria dignità alla Metropoli , e così definirono : *imperocche , sono le parole del Canone , ottenne la consuetudine , e l' antica tradizione , che sia onorato il Vescovo di Elia (così diceasi Gerusalemme) , abbia et consequenza di onore , conservata la propria dignità alla Metropoli (a)* . E questo era , come appresso dirassi , antichissimo costume , che il Vescovo di Gerusalemme avesse il secondo luogo di onore , ἀκολουθίαν τῆς πρώτης dopo quello di Cesarea ; di modo che niente di nuovo stabilì sù questo punto il Concilio di Nicea , ma solamente comprovò la consuetudine prescritta , e l' antica tradizione , παράδοσις ἀρχαία , che facilmente procedea da' tempi apostolici . Nè avea il Vescovo di Gerusalemme la dignità di Patriarca , che non ottenne se non molto tempo dopo il Niceno , siccome neppure il Vescovo di Costantinopoli avea tal dignità conseguita . Ma di ciò tratterassi a lungo nel terzo libro .

XIII. Ma quantunque dalle cose fin quì osservate non possa rimanere

λεσιν ἰδρυθῆσαι ἐπ' αὐτῆς λέγω τῆς
Ρωμαίων βασιλευούσης ἐπίτε τῆς Ἀλε-
ξανδρείαν , ἔ' Ἀρμενίων , καὶ ὅλης τῆς
Ἀγυπτου ἔ' Λιβυῆς , Ἐυρώπης τε ἔ'
Ἀσίας ... πάλιν ἐξανάγκης ἀνατρέχων
ἐκβιάζομαι ἐσὶ τῶν τῶν αὐτοῦ ζητησιν,
ἔ' συνομολογῶν μὴ ἄλλως αὐτοὺς κρεκα-
τηκίνα τῶν τομῆματος , ἢ θεοτέρα ἔ'
πὲρ ἀνδρωπων δύναμη , ἔ' συνεργία τῶ

φύσαντο αὐτοῖς * Μαθητεύσατε πάντα
τὰ ἔθνη ἐν τῷ ὀνοματί μου . Euseb. de
Præparat. Evangel. lib. 3. circa finem .

(a) Ἐπαθὴ συνήθεια κρεκατικῆ ἔ' πα-
ράδοσις ἀρχαία ὡς τὸν ἐν Ἀίλια Ἐπί-
σκοπον πμάδα , ἔ' ἔχω πτω ἀκολουθίαν
τῆ μητροπόλε σοζομένου τοῦ οἰκίου
ἀξιώματος . Synod. Nicæna can. VII.

nere alcun dubbio , che l' esterior politia della Chiesa fondata ne' primi gradi dell' Ecclesiastica gerarchia di giurisdizione riconosca la sua origine , e' l suo principio da' Santi Apostoli , i quali sull' esempio del loro divino Maestro furono solleciti a stabilirla come cosa necessaria alla propagazione della Religione , e alla conservazione della Chiesa , e lasciarono a i loro Successori esempio di accrescerla nell' altre Provincie , e negli altri Regni , ove essi non poterono distenderla ; nulladimeno acciocche più manifesta apparisca la temerità di Giannone in asserire , che *ne' tre primi secoli dell' umana redenzione non potrà con fermezza ravvisarsi nell' Imperio alcuna esterior politia Ecclesiastica* , dimostrerò io a costui , che bisogna , che del tutto sia cieco colui , che in questi tre secoli non ravvisa alcuna esterior politia della Chiesa dentro l' Imperio : conciossiacosache i Concilj tenuti in questi tempi sotto la presidenza de' Vescovi de' primi seggj , per lasciar tanti altri monumenti , ci fanno conoscere a lume chiaro , che era allora stabilita la gerarchia trà gli Ecclesiastici , e l' esterior politia della Chiesa .

§. V.

Dei Concilj tenuti ne' primi tre secoli sotto la presidenza de' Metropolitanì .

S O M M A R I O .

- I. Concilj raunati nel fine del secondo secolo per la controversia Pasquale . Vescovo di Gerusalemme soggetto al Metropolitanò di Cesarea , benchè secondo dopo di lui nell' onore . Presidenti amendue al Concilio Palestino .
- II. Palma Vescovo d' Amasri Presidente nel Concilio di Ponto come antichissimo in mancanza del Metropolitanò .
- III. Ireneo Metropolitanò di Lione , e Presidente al Concilio di Francia .
- IV. Al Concilio tenuto in Osdrene non si sa chi presiedesse .
- V. Policrate Vescovo di Efeso Metropolitanò dell' Asia , e Presidente nel Sinodo Asiatico .
- VI. Nella Chiesa Africana il Vescovo di Cartagine esercitava le ragioni di Primate . Concilj tenuti sotto Agrippino dimostrano questo primato .

- VII. *Disposizione della Chiesa Africana, che i Vescovi de' primi seggi fossero i più antichi nell' ordinazione del Vescovato, quando fosse introdotta.*
- VIII. *Divisione delle Provincie dell' Africa Occidentale prima del gran Costantino.*
- IX. *Vescovo di Cartagine ne' tre primi secoli esercitò le ragioni di Metropolitano, e di Primate.*
- X. *San Cipriano riconosciuto Primate sopra tutte le Chiese dell' Africa.*
- XI. *Temerità di Giannone, che prima di Costantino il Grande non si ravvisasse alcuna esterior politia, nuovamente convinta.*
- XII. *Falsa immaginazione di Giannone, che gli Apostoli impediti dalle persecuzioni non badassero a stabilir la politia della Chiesa.*
- XIII. *Ingiuria, che fa Giannone alla costanza, e fortezza degli Apostoli nella pubblicazione dell' Evangelio.*

I. **M**A per non distendermi soverchio in questa materia basterà osservare i Concilj raunati verso il fine del secondo secolo in occasione della famosa controversia intorno al dì della solennità Pasquale: quivi vedransi in più luoghi raunati i Vescovi delle Provincie sotto i loro Metropolitani a guisa di ben munite squadre sotto i loro Duci. Eusebio Cesariense, che narra distintamente questo fatto (a), oltre il Concilio tenuto in Roma sotto Vittore, racconta, che in altre Provincie furono ancora altri Sinodi celebrati, cioè, in Palestina, in Ponto, in Francia, e in Osdrene, conformi al sentimento, e alla definizione di Vittore, e che in Asia ne fu un altro tenuto, il qual definì per la sentenza contraria; onde ei giustamente sdegnato si propose di separar dalla Chiesa i Vescovi Asiani. Narra, che a i Vescovi raunati in Palestina presiederono Teofilo di Cesarea, e Narciso di Gerusalemme: *Ὁν ἀρχιτέτακτο Θεόφιλος τῆς ἐν Καισαρείᾳ παροικίας Ἐπίσκοπος, ἔ' Νάρκιος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις.* Nella qual cosa vedesi mirabilmente comprovato il Canone Niceno poco avanti allegato intorno all' antica tradizione della dignità del Metropolitano di Cesarea sopra il Vescovo di Gerusalemme, e della costui prerogativa di ottener dopo quello l' onore del secondo luogo: mentre quì vien nominato in primo luogo Teofilo Vescovo di Cesarea come Metropolitano, e in secondo luogo Narciso Vescovo di Gerusalemme, come colui, che otteneva per antica tradizione conseguenza d' onore, *ἀκολουθίαν τῆς τιμῆς*, dopo di quello; cosa, che non narrafi

(a) Euseb. hist. Eccles. lib. 5. cap. 23.

narrasi ne i Concilj tenuti in altre Provincie, de i quali leggesi, un solo essere stato il Presidente, poiche niun Vescovo di altra Provincia avea ottenuta questa confeguenza d'onore col Metropolitanano.

II. All' adunanza de' Vescovi di Ponto presiedè Palma; ma poiche costui non era Metropolitanano, conciossiache egli era Vescovo d' Amaftri, come apparisce dalla lettera di Dionisio Vescovo di Corinto scritta ne' medesimi giorni agli Amastriani, nella quale (come Eusebio riferisce) è specialmente nominato Palma come loro Vescovo (a), e la Metropoli delle Città di Ponto non era Amaftri, ma Eraclea; per ciò Eusebio, cosa, che non fa quando parla de' Presidenti degli altri Concilj, che erano Vescovi delle Metropoli, rende ragione della colui presidenza, e dice, *che a i Vescovi di Ponto presiedè Palma come antichissimo infra essi* [b], ὡν Πάλμας ὡς Ἀρχιεπίσκοπος φρυγίας, o ciò fosse per cagion dell'età, o per anzianità dell' ordinazione, o per l' antichità della Sede; volendo con questo indicare, che non avendo presieduto a quel Concilio il Metropolitanano di Eraclea, perche forse o non potè intervenirvi, o era vacante quella Sede, convenia, che egli assegnasse in Palma una special ragione, e un singolar titolo di quella presidenza, che per altro al solo Metropolitanano era dovuta.

III. Così ancora a i Vescovi congregati in Francia presiedè Ireneo Vescovo di Lione, la qual Città, al riferir dello stesso Eusebio, era una delle più celebri Metropoli di Gallia (c). Ma da questo luogo dello Storico più che altrove manifesta apparisce la soprantendenza, e la giurisdizione, che aveano in que' tempi i Metropolitanani sopra i Vescovi della Provincia soggetta alla Metropoli: imperocche parlando della pistola sinodica del Concilio di Francia dice, che conservavasi ancora la lettera *delle Chiese di Francia, le quali amministrava Ireneo* (d). Dalle quali parole chiaro si scorge, che Ireneo non solamente governava la Chiesa di Lione come Vescovo di quella, ma amministrava ancora le Chiese di Francia come loro Metropolitanano. La qual cosa da un altro luogo di Eusebio manifestamente si deduce, laddove parlando delle esortazioni da più Vescovi fatte a Vittore Romano Pontefice acciocche moderasse il giusto risentimento, che egli avea concepito contra i Vescovi Afiani, e 'l proponimento, che fatto avea di fulminarli colla scomunica, dice: *Nel numero di questi Ireneo nella lettera, che scrisse in persona de' fratelli* (cioè de' Vescovi), *a i quali presiedeva nella*
Francia,

(a) Euseb. hist. Eccles. lib. 5. cap. 23.

[b] Idem hist. Eccles. lib. 5. cap. 23.

(c) Idem hist. Eccles. lib. 5. cap. 1.

(d) Καὶ τῶς κτ' Γαλιῶν παροικίων, ἃς Ἐιρηναῖος ἐπισκόπος. Euseb. lib. v. histor. Eccles. cap. xxiii.

Francia, molto decentemente ammonì Vittore, acciocche non volesse separare l' intere Chiese di Dio (a). E quì ancora ci vien dimostrata la soprantendenza, e superiorità d' Ireneo sopra i Vescovi di Francia, come dinota quella parola ἡγήσο.

IV. In quanto poi a i Vescovi congregati nella Provincia di Osdrene, quantunque Eusebio non racconti chi a loro presiedè, conciosiofosciofache alle lettere di quel Concilio non fosse prefisso il nome di alcun Vescovo specialmente, come nelle pistole sinodiche degli altri Concilj; tuttavia è da credere, che ancora questi dal loro Metropolitano fossero convocati, e che sotto di esso si raunassero, qualunque egli fosse, o il Vescovo di Edeffa, o quello di Niceforio Città principali di quella Regione.

V. Ma ciò, che in questo Concilio rimane all' oscuro, molto ben chiaro si scorge nel Sinodo de' Vescovi Asiani congregati per la contraria sentenza, a i quali è cosa certa, che soprantendeva Policrate. *Ma a i Vescovi di Asia, narra Eusebio, i quali agramente contendevano, che era loro necessario custodir l' antico costume, che aveano per tradizione de' loro Maggiori, soprantendeva Policrate (b). Teneva Policrate la Sede di Efeso [c], che fino al tempo di Antonino Augusto, come si ha da Ulpiano (d), era Città Metropoli di Asia; onde a lui come Metropolitano apparteneva convocare i Vescovi, e presieder nel Concilio: e però volendo Vittore Papa, che da' Vescovi Asiani fosse difaminato il punto della controversia Pasquale, chiese a Policrate, che gli congregasse, siccome attesta egli medesimo nella pistola scritta a Vittore, e narrata da Eusebio, dicendo: Potrei ancora far menzione de' Vescovi, che sono meco presenti, i quali voi dimandaste, che fossero da me convocati, e io gli convocai, i cui nomi se io scriverò, saranno in numero molto grande (e).* Essendo per tanto della ragione del Metropolitano il convocare i Vescovi al Concilio, e 'l soprantendere a loro, niuno potrà negare, che avesse Policrate il diritto di Metropolitano sopra i Vescovi d' Asia Proconsolare, e che questo diritto fosse riconosciuto da Vittore Romano Pontefice.

VI.

(a) Ἐν οἷς ἔ' ο' Ἐιρηναῖος ἐκ προσώπων ὧν ἡγήσο ἢ τιν' Γαλιαν ἀδελφῶν ἐπιστάλας ... τῷ γε μὴν Βίκτωρι προσικόντω, ὡς μὴ ἀποκόπη ὅλας Ἐκκλησίας Θεῶ παρανεῖ. Euseb. lib. v. histor. Eccl. cap. xxiv.

(b) Τῶν δὲ ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἐπισκόπων τὸ πάλαι πρότερον αὐτοῖς παραδόντων διαφυλάττειν ἕδος χρῆναι διίσχυζομένων, ἡγήσο Πολυκράτης. Euseb.

lib. v. hist. Eccles. cap. xxiv.

[c] Idem lib. 5. cap. 22.

[d] L. 4. ff. de offic. Procons. & Legati.

(e) Ἐδυνάμην δ' τῆς Ἐπισκόπων τῆς συμπαρόντων μνημονεύσαι, ἕς ὑμᾶς ἡξιάσατε μετακληθῆναι ὑπ' ἐμῆ, ἔ' μετακλασάμεν, ὧν τὰ ὀνόματα ἐάν γραφοπολα σπλήθη εἰσίν. Polycrat. apud Euseb. lib. v. hist. Eccles. cap. xxiv.

VI. Questa medesima disposizione di politia, ovvero di gerarchia Ecclesiastica vedesi ancora nello stesso tempo stabilita nella Chiesa Africana, dove il Vescovo di Cartagine Metropoli dell' Africa Proconsolare esercitava le ragioni di Primate sopra tutti i Vescovi dell' Africa Occidentale, come si rende manifesto dal Concilio tenuto in Cartagine sotto Agrippino Vescovo di quella Sede, di cui fa menzione S. Cipriano nella pistola a Giubajano, dove parlando del Battefimo da darfi agli eretici, che vengono alla Chiesa: *Molti anni sono, dice, e lunga età è scorsa, da che sotto Agrippino uomo di buona memoria molti Vescovi convenendo insieme stabilirono questa cosa [a]*. Molti anni adunque prima di S. Cipriano, che fiorì verso la metà del terzo secolo, teneva Agrippino la Sede di Cartagine, e perciò molto tempo prima fu sotto di lui celebrato il menzionato Concilio, cioè, sul principio del terzo secolo intorno all' anno 215. Ma che poi esercitasse Agrippino la potestà, e l' autorità di Primate, non solo apparisce da ciò, che narra San Cipriano, che *sotto di lui* fu tenuto il Concilio di Cartagine, ma dal saperfi in oltre, che Sant' Agostino attribuisce ad Agrippino l' errore dell' Anabattefimo stabilito in quel Sinodo [b]; e San Vincenzo Monaco di Lerino lo fa autore del medesimo errore, afferendo, che egli fu il primo di tutti i mortali ad introdurlo nella Chiesa [c]. La qual cosa non potrebbe con verità di lui asserirsi, se egli in quella raunanza di Vescovi non avesse sostenute le parti di Primate, e di Presidente, onde le coloro deliberazioni a esso meritamente potessero attribuirsi. Ciò, che si ricava ancora dalla pistola di San Cipriano a Quinto, dove parlando del medesimo errore, che egli poi sostenne con tanto discapito della sua fama contra Stefano Papa, dice, *che Agrippino con gli altri suoi Convescovi, che in quel tempo nella Provincia di Africa, e Numidia governavano la Chiesa del Signore, lo stabilì [d]*. La qual forma di parlare apertamente dinota, che Agrippino avea potestà, e soprantendenza, e maggioranza sopra gli altri Vescovi dell' Africa Occidentale, sì perche a lui principalmente ascrive la sentenza, che di comun deliberazione fu definita, sì ancora perche chiama suoi Convescovi coloro, che egli avea ragunati; il che non in altro modo può intendersi, se non perche erano a lui soggetti, e amministravano le Chiese, che erano

(a) *Multi jam anni sunt, & longa aetas, ex quo sub Agrippino bone memoria viro convenientes in unum Episcopi hoc statuerunt.* Cyprian. epist. 73. ad Jubajanum.

(b) D. August. lib. 2. de Baptismo c. 7. & 8.

(c) Vincen t. Lirin. lib. 1. Common. cap. 9.

(d) *Quod quidem & Agrippinus bone memoria vir, cum ceteris Coepiscopis suis, qui illo tempore in Provincia Africa, & Numidia Ecclesiam Domini gubernabant, statuit.* Cyprian. epist. 71. ad Quint.

erano dentro i confini del suo primato, e della sua giurisdizione: altramente se per niun modo fossero stati sottoposti ad Agrippino, nominato i Vescovi d'Italia, che quelli di Africa, averebbero potuto dirsi *suoi*, il che farebbe manifesta sciocchezza.

VII. Non voglio però qui lasciar di avvertire, che nelle Provincie della Chiesa Africana i Vescovi delle prime Sedi, o sieno Primati, non seguivano l'ordine delle Metropoli, come nel rimanente della Chiesa: imperciocchè le Metropoli erano stabili, e fisse, e le prime Sedi vaganti. E benchè ogni Provincia avesse il suo Primate; questa dignità nondimeno fondavasi sull'antichità dell'ordinazione, in maniera che colui era il Primate nella Provincia, che prima degli altri era stato ordinato, ed egli avea la prima Sede, senza alcun riguardo alla Metropoli, di qualunque Chiesa fosse Vescovo. Ma tuttavia questa disposizione non fu introdotta nella Chiesa Africana se non dopo il terzo secolo, e forse allora che le tre Provincie dell'Africa Occidentale furono divise in sei: mentre prima di tal divisione, e avanti l'imperio del Gran Costantino non trovavasi in tutta l'antichità alcun vestigio di questo rito; anzi è certo, che il Vescovo di Cartagine Metropoli dell'Africa Proconsolare esercitò mai sempre il diritto di Metropolitano, e di Primate sopra tutti i Vescovi delle Provincie Africane.

VIII. E questa cosa si farà chiara quando vogliansi aver sotto gli occhj le Provincie, che prima del Gran Costantino comprendevansi nell'Africa Occidentale. Queste dunque erano tre, cioè, Africa Proconsolare propriamente così detta, ovvero Libia, la cui Metropoli era Cartagine, Numidia, e Mauritania: la qual'ultima Provincia, benchè o da Cajo, come narra Plinio (a), o da Claudio, come Dione racconta (b), fosse divisa in due; contuttociò, essendo state da Galba amendue le Provincie, al riferir di Tacito (c), ad un sol Presidente commesse, tanto nella disposizion civile, quanto nell'Ecclesiastica furono lunga stagione per una sola Provincia considerate. Essendo dappoi state divise in sei, cioè, in Africa Proconsolare, Numidia, Bizacio, Tripoli, e due Mauritanie, cioè, Sitifense, e Cefariense; la Bizacena, dove è il Regno di Tunisi, e la Tripolitana dove è quello di Tripoli furono dall'Africa Proconsolare, ovvero Libia, cui appartenevano, separate; e la Mauritania Sitifense distaccata fu dalla Numidia, di cui prima era parte.

IX. Or parlando de' tre primi secoli innanzi a questa divisione, non

(a) Plin. hist. Nat. lib. 5. cap. 1.

(b) Dio lib. 60.

[c] Tacit. hist. lib. 2. cap. 58.

non può mettersi in dubbio , che il Vescovo di Cartagine soprantendesse come Metropolitano , e Primate a i Vescovi delle tre narrate Provincie ; e di ciò ne rende illustre testimonianza San Cipriano medesimo nella lettera scritta a Cornelio , dicendo : *Ma poiche alquanto largamente è sparsa la nostra Provincia , avvegnache ha seco congiunte la Numidia , e le due Mauritanie &c. (a)* . Chiama quì sua Provincia l'Africa Proconsolare , cui dice essere unite l'altre due , Numidia , e le due Mauritanie , le quali , come a me sembra , riguardavansi per una sola Provincia : imperocche nel Sinodo , che il medesimo San Cipriano convocò in Cartagine per la controversia del Battesimo degli eretici numero di più di 1xxx. Vescovi , nominandosi queste tre Provincie si fa menzione della Mauritania come una sola di esse , e dicefi : *Essendo convenuti in Cartagine il primo di Settembre molti Vescovi dalla Provincia Africa , Numidia , e Mauritania , con Preti , e Diaconi &c. (b)* . Se non che da questi medesimi luoghi pare , che ci venga insinuato , che nella disposizione Ecclesiastica le tre menzionate Provincie fossero considerate , e riguardate come una sola Provincia del Primate di Cartagine .

X. Ma comunque siasi di questo , certa cosa è , che San Cipriano fu riconosciuto Primate di tutte le Chiese dell' Africa , comunque fossero considerate le di lei Provincie . E ciò non pur si raccoglie dai monumenti addotti , e dall' avere egli convocati Concilj in Cartagine , e ad essi soprinteso ; ma dal vederfi ancora , che gli affari gravi intorno alle cose Ecclesiastiche da tutti i Vescovi delle Provincie Africane a lui si riportavano , e da esso si attendevano i consigli , e le deliberazioni , come da tante lettere del medesimo Santo si raccoglie , e particolarmente dalle lettere a Fido , a Eucrazio , a Gennajo , e agli altri Vescovi di Numidia , a Giubajano , a Rogaziano , e ad altri Vescovi delle Africane Chiese (c) ; dalle quali pistole chiaro argomento si tragge della soprantendenza , che a S. Cipriano apparteneva come Primate sopra gli altri Vescovi a lui soggetti .

XI. Or quantunque molti altri documenti , che l' antichità ne somministra , per non esser prolisso io debba lasciare , da i quali si fa palese

Tom. III.

T

lese

(a) *Sed quoniam latius fusa est nostra Provincia: habet enim Numidiam, & Mauritanias duas sibi coherentes.* Cyprian. epist. 45. ad Cornelium .

(b) *Cum in unum Carthagine convenissent kalend. Sept. Episcopi plurimi ex Provincia Africa, Numidia, & Mauritania,*

cum Presbyteris, & Diaconis &c. A&C. Conc. Carthag. sub Cypriano .

(c) D. Cyprian. epist. 69. ad Fidum, epist. 61. ad Euchratium, epist. 70. ad Januarium, epist. 73. ad Jubajanum, epist. 65. ad Rogatianum, epist. 71. ad Quintum .

lese l' Ecclesiastica gerarchia di giurisdizione ne' primi tre secoli della Chiesa; contuttociò dalle cose osservate fin quì essendosi fatto manifesto, che i Santi Apostoli sull' esempio del loro divino Maestro, il quale stabilì il fondamento dell' Ecclesiastica gerarchia, e dell' esterior politica della sua Chiesa con dare ad essi Piero per loro capo visibile, fondarono il diritto, e la potestà delle prime Sedi così Patriarcali, come Metropolitane, e che questa potestà vedesi esercitata nel secondo, e nel terzo secolo in Asia, in Ponto, in Francia, in Africa, e in altre Provincie del Romano Imperio; agevolmente si può conoscere con quanta ardezza abbia osato di scriver Giannone, che ne' primi tre secoli della Cristiana Religione, *prima che da Costantino Magno si fosse quella abbracciata, non potrà con fermezza ravvisarsi nell' Imperio alcuna esterior politica Ecclesiastica; e che gli Apostoli, e i loro successori intenti alla sola predicazion del Vangelo non molto badarono a stabilirla.* Ma la falsità di queste asserzioni si renderà ancora più palese dalle cose, che vedranfi appresso. Io intanto ho voluto un poco a lungo in questo distendermi, non pur per manifestare le costui false asserzioni, ma ancora per dispor la materia, e piantar le fondamenta d' una più grave contesa, che dovrò seco tenere nel secondo, e nel terzo libro di quest' Opera, dove egli tratterà di proposito dell' istituzione de' Patriarchi, de' Primati, e de' Metropolitani, e della forma dell' Ecclesiastica gerarchia.

XII. Intorno poi all' altra ragione, che egli adduce, per cui gli Apostoli, e i loro successori non stabilirono l' esterior politica della Chiesa, cioè, perche *ne furono impediti dalle persecuzioni, che gli costringevano in privato, e di soppiatto a mantener l' esercizio della lor Religione fra' fedeli,* questa è una falsa immaginazione del suo cervello: imperocche se le persecuzioni non poterono far sì, che gli Apostoli, e i loro Discepoli desistessero dalla predicazione dell' Evangelio, molto meno poterono impedirli dallo stabilire una esterior politica, per cui tra i fedeli si conservasse l' esercizio di quella Religione, che essi aveano lor predicata. E certamente inutile sarebbe stata la loro predicazione, se per mantener l' uso della dottrina, che aveano insegnata, non avessero stabilita ancora una forma esterior di governo, per cui si conservasse l' union tra i fedeli, e s' impedissero gli scismi, e le discrepanze infra essi; senza la qual forma è certo, che agevolmente farebbono forti molti capi di fazioni, e tutto farebbe andato in disordine, e in confusione. Onde è, che quando ancora mancassero tanti monumenti incontrastabili di questa verità, l' istessa natura delle cose dovrebbe bastare a renderne persuasi.

XIII. Fi-

XIII. Finalmente osservo, che costui fa una considerabile ingiuria al coraggio, e alla costanza degli Apostoli in asserire, che le persecuzioni gli costringevano in privato, e di soppiatto a mantener l'esercizio della Religione fra' fedeli: conciossiache sebbene è vero, che alcuna volta i primi fedeli ferebavano di nascosto l'uso della lor Religione per sottrarsi dal furore de' loro persecutori; ciò tuttavia non fero i Santi Apostoli, che anzi sparfero il Vangelo nelle Città più illustri, e più popolate del Romano Imperio, fero fronte a i loro avversarj, e si posero a pubblico cimento co' loro nemici, e contraddittori; e della loro costanza, e intrepidezza, e particolarmente di Paolo, sono pieni gli Atti apostolici, e le pistole del grand' Apostolo; e perciò non può scusarsi Giannone dall'aver almeno troppo incautamente, e impropriamente parlato. Ma farebbe un mai non finire, se si volesse andar dietro a tutte le maniere improprie di scrivere, che adopera quest' uomo, o per malizia, o per frode, o per ignoranza. E' tempo per tanto di esaminare l'altre sue dottrine.

§. VI.

Del diverso grado di potestà lasciata da Cristo a' suoi Vicarj in terra per governo della sua Chiesa.

S O M M A R I O.

- I. *Idea scarsa, che ci porge Giannone della politia della Chiesa, e del potere comunicato da Cristo a' suoi Ministri, e Vicarj. Non a tutti il Signore lasciò egualmente il suo potere, ma ad uno specialmente lo comunicò come a capo di tutti.*
- II. *Divina disposizione appartenente alla politia, e conservazion della Chiesa, che da un solo capo visibile dipenda l'unione di tutti i membri; acciocche l'egualità de' Ministri non somministrasse occasione alle discordie.*

Volendo Giannone spiegare a suo modo come la potenza spiritual della Chiesa cominciò ad amministrarsi trà gli uomini, dopo aver detto, che gli Apostoli non pensarono a stabilire alcuna esterior politia, s'ingegna ancora di farne concepire un'idea guasta di quella disposizione, che Cristo diede alla sua Chiesa per governo di lei, e così dice:

T E S T O.

„ Il nostro buon Redentore adunque (a) dovendo ritornare al
 „ Padre, che lo mandò in questo Mondo, per mostrarci una più sicu-
 „ ra via di nostra salute volle, dopo averci dati tanti buoni regola-
 „ menti, lasciar in terra suoi luogotenenti, a i quali questo potere spiri-
 „ tuale comunicò, perche come suoi Vicarj mantenessero, e promul-
 „ gassero da per tutto la sua Religione. E volle valersi non già del mi-
 „ nistero degli Angioli, ma, piacendogli innalzare il genere umano,
 „ volle eleggere per più profondi misterj non i più potenti uomini della
 „ terra, ma i più vili, ed abietti; volendo con ciò darci un' altra no-
 „ ta di distinzione tra queste due potenze, che l' una non riguarda nè
 „ stirpe, nè altri pregi, che il Mondo stima, ma solamente lo spirito,
 „ non il fangue, e gli altri umani rispetti. Lasciò per tanto questa po-
 „ tenza agli Apostoli suoi cari discepoli, i quali mentre egli conversò
 „ frà noi in terra lo seguirono; a' medesimi diede incombenza d' inse-
 „ gnare, e predicare la sua legge per tutto il Mondo; e diè loro il po-
 „ tere di legare, e sciorre, come ad essi pareva, impegnando la sua
 „ parola, che farebbe sciolto in Cielo quel, ch' essi profsciogliessero
 „ in terra, e legato quel, che legassero

I. Con questo pezzo di predica avrebbe quì costui parlato da Santo, se non avesse lasciato di dire alcuna cosa, la cui omissione lo fa conoscer per uomo di non intera fede. Onde egli non merita biasimo in questo luogo per quello, che scrive, ma per quello, che e' lascia di scrivere. Se egli fosse Protestante, o Riformato non mi farei maraviglia, che descrivendo l' esterior politia della Chiesa ce la rappresentasse mancante d'un suo principal fondamento; ma essendo egli di professione Cattolico, se pur non mentisce il nome, non si può intender facilmente qual cagione lo muova a porgerci una idea così tronca di quella forma di politia, che Cristo istituì per governo della sua Chiesa. Dice, che il nostro buon Redentore volle lasciare in terra suoi luogotenenti, a cui questo potere spirituale comunicò, perche come suoi Vicarj mantenessero, e promulgassero da pertutto la sua Religione: che lasciò questa potenza agli Apostoli, e diè loro il potere di legare, e sciorre, come ad essi pareva; ma non dice, che non costituì tutti egualmente, e nella stessa maniera suoi Vicarj: che non a tutti egualmente comuni-
 cò que-

(a) Lib. I. cap. ult. pag. 52.

cò questo potere: che uno, cioè Piero, principalmente costituì suo Vicario: a lui specialmente commise la cura universale di tutto il suo gregge: a lui singolarmente comunicò la potestà di sciorre, e legare, fondando sopra di esso la Chiesa, facendolo capo e di tutti gli Apostoli, e di tutti i fedeli. Questa è quella divina disposizione di politia stabilita da Cristo nella sua Chiesa, che dee confessare chi professa la fede Romana, e che non deve omettere chiunque Cattolico imprende a trattar di proposito della forma dell' Ecclesiastica politia. Nè giova a scusarlo ciò, che appresso languidamente confessa, cioè, che *gli Apostoli riconoscessero per loro capo San Pietro*: conciossiache non distinguendo egli le preeminenze di questo capo, niente di più afferma di quello, che confessano gli stessi eretici, i quali non negano in Piero questa prerogativa di capo, quando ciò si fondi o sull' età, o sull' anzianità dell' Apostolato, o sopra altro rispetto di onore, ma non sopra la potestà, e la giurisdizione.

II. Ma io non voglio inoltrarmi a sostenere una verità egregiamente difesa da tanti illustri Teologi, sì perche disputando con uomo, che professa la Religione Romana, questa medesima verità deve presupporfi più tosto che provarfi; sì ancora perche egli alcuna volta afferma, benche con maniera assai fredda, che al Romano Pontefice successore di San Pietro appartiene la cura di tutta la Chiesa. Che d' altra maniera certamente io tratterei con esso lui, quando apertamente si dichiarasse dalla parte de' nemici della fede apostolica Romana. Ma giacche egli vuol'esser creduto Cattolico, per qual cagione quivi, dove è il proprio luogo, non fa menzione della potestà principalmente conferita da Cristo a San Pietro sopra tutta la Chiesa come suo proprio Vicario, e come capo visibile di tutti i fedeli? Io stimo, e forse non erro, che avendo egli veduto il suo Teologo, e Maestro Dupino masticar fra' denti questa verità, fiasi vergognato di confessarla; ma io per togli dal volto questa vergogna importuna dirò a lui ciò, che quattordici secoli sono dicea Sant' Ottato Milevitano contra il Donatista Parmeniano. *Non puoi negar di sapere, nella Città di Roma a Pietro primamente essere stata conferita la Cattedra Vescovale, in cui sedesse il capo di tutti gli Apostoli Piero, nella quale una Cattedra si conservasse da tutti l' unita; nè gli altri Apostoli difendessero ciascuno per se le proprie Cattedre* (a). Questa è la divina disposizione prescritta dal

[a] *Negare non potes, scire te in Urbe Roma Petro primò Cathedram Episcopalem esse collatam: in qua sederit omnium Apostolorum caput Petrus ... in qua una Cathedra unitas ab omnibus servaretur, nec ceteri Apostoli singulas sibi quisque defenderent.* Optat. Milevit. lib. 2.

dal Figliuolo di Dio per lo governo, e per la conservazione della sua Chiesa, cioè, che sopra l' autorità di un capo visibile si fondasse l' unione di tutti i membri, acciocche tutti dipendenti da questo capo, niuno contra dell' altro osasse alzar la fronte. Che se il nostro Redentore avesse egualmente costituiti suoi Vicarj, e Luogotenenti gli Apostoli senza farli soggetti, e dipendenti dalla potestà d' un solo principal suo Vicario, e Luogotenente in terra, chi non vede, che tante occasioni di discordie, e di divisioni avrebbe date alla Chiesa, quanti stati fossero i capi, che a lei sovrafastessero? Or questa forma di politia così divina, così necessaria alla conservazion della Chiesa, senza cui sono piene di disordini, e di confusioni le Sette degli eretici, non dovea da Giannone tacerli, per non renderli sospetto di segreta inchinazione alle massime di coloro, che non per altro s' infingono annidati nel grembo della Chiesa Romana Madre di tutti i veri Cristiani, se non per lacerarle il seno con tanto più acerbe, quanto men conosciute, e più occulte ferite. Madi ciò basti; e veggasi come egli seguita.

§. VII.

Della divina istituzione de' Vescovi, e della loro maggioranza sopra i semplici Preti.

S O M M A R I O.

- I. *Maligna intenzione di Giannone nel valersi d' una sentenza ambigua di San Girolamo intorno all' istituzione de' Vescovi, e alla loro maggioranza sopra i semplici Preti.*
- II. *Per non riputar Giannone eretico si vuol credere ignorante del dogma Cattolico sopra la divina istituzione de' Vescovi, e della dignità Vescovale superiore a quella de' Preti secondo la definizione de' sagri Concilj.*
- III. *Errore gravissimo di Giannone nell' attribuir l' istituzione de' Vescovi all' occasione delle discordie nate tra' primi fedeli, e nel fargli uguali a' Preti nella dignità. Eresia di Aerio, che affermava, i Preti essere uguali a' Vescovi.*
- IV. *Eresia di Aerio consisteva in asserire, che i Preti fossero eguali a' Vescovi nella dignità del carattere, e nella potestà dell' Ordine.*

NON pago Giannone d'aver detto una volta, che gli Apostoli non badarono a stabilire alcuna esterior politia della Chiesa, torna qui a ripetere, che eglino a tutto altro pensarono fuorchè a questo. E perchè non può negare, che la potestà de' Vescovi intorno al governo delle Chiese appartiene a questa esterior politia, cerca a più potere di abbatte la loro vera istituzione, e la loro possanza nel reggimento delle Chiese, aggiungendo errore ad errore. Onde per impugnare adeguatamente le costui erronee dottrine converrà distinguere in più paragrafi questa materia, e dimostrare la vera origine de' Vescovi, la maggioranza sopra i Preti, la loro potestà sopra le Chiese, e'l germano senso di San Girolamo sù questo punto. Intanto si ascolti lui, che sì ragiona:

T E S T O.

„ Gli Apostoli (a) ancorchè riconoscessero per lor capo S. Pietro,
 „ nel principio a tutt' altro pensarono, che a stabilire un esterior po-
 „ litia Ecclesiastica, poichè intenti solamente alla predicazion del Van-
 „ gelo, e a ridurre l' uman genere alla credenza di quella Religione,
 „ ch' essi procuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le Provin-
 „ cie del Mondo, non badarono che a questo solo: si sparsero per-
 „ ciò, e s' incamminarono per diverse parti, ove più il bisogno, ove-
 „ ro l'occasione gli portava. Le prime Provincie furon quelle d'Orien-
 „ te, come più a Gerusalemme, ed alla Palestina vicine. Scorsero in
 „ Antiochia, in Ismirna, in Efeso, in Alessandria, e nelle altre Cit-
 „ tà delle Provincie d'Oriente, nelle quali fecero miracolosi progressi,
 „ riducendo que' Popoli alla vera credenza: nel che non molto veniva-
 „ no frastornati, ed impediti dagli Ufficiali dell' Imperio, poichè essen-
 „ do queste Provincie lontane da Roma capo, e sede degli Imperadori,
 „ non erano così da presso i loro andamenti osservati, onde poterono
 „ stabilire in molte Città di quelle Provincie la Religione, e fare in più
 „ luoghi più unioni di fedeli, ch' essi chiamaron *Chiese*. Ma in questi
 „ principj, come dice San Girolamo, (b) fondate ch' essi avevano
 „ nelle Città le Chiese, erano quelle governate dal comun consiglio
 „ del Presbiterio come in Aristocrazia. Dapoi cresciuto il numero
 „ de' fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni, e divisioni,
 „ si pensò, per ovviare a' disordini, di lasciar bensì il governo al Pre-
 „ sbite-

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 1. pag. 53.

(b) Hieronymus in epist. ad Titum.

„ sbiterio , ma di dar la soprantendenza ad uno de' Preti , il qual fosse
 „ lor capo , che chiamaron *Vescovo* , cioè a dire , Inspettore , il qua-
 „ le collocato in più sublime luogo , avea la soprantendenza di tutti
 „ i Preti , ed al quale apparteneva la cura , ed il pensiero della sua
 „ Chiesa , governandola però insieme col Presbiterio : tanto che 'l
 „ governo delle Chiese divenne misto di Monarchico , ed Aristocratico ;
 „ onde Pietro di Marca (a) ebbe a dire , che il governo Monarchico
 „ della Chiesa veniva temperato coll' Aristocratico .

I. Se io non mi fossi proposto di scusare per quanto mi sia possibile l'intenzione di costui quando non posso far scusa alle maniere di scrivere , che egli adopera , e alle sue erronee espressioni , farei costretto a dire , che non mai come quì ha egli ufati tanti artificj per nasconder la sua malizia : mentre parlando dell' istituzione de' Vescovi , e della lor soprantendenza al Presbiterio , e alla Chiesa , ha lasciati da banda tanti illustri documenti dell' antichità , che mettono in chiaro questa faccenda , valendosi unicamente d' un sentimento ambiguo di San Girolamo , di cui non v' ha cosa , nella quale più confidino gli eretici Antigerarchici per impugnar la divina istituzione de' Vescovi , e la loro maggioranza sopra i semplici Preti ; di modoche David Biondello , uomo che tra' suoi ha gran fama di erudizione , vanamente persuaso essere stato sentimento di San Girolamo , che nella Chiesa nascente non fosse alcuna distinzione tra' Vescovi , e i Preti , non dubitò di scrivere una lunga Apologia in difesa di questa travolta opinione , che egli impone a quel Santo Dottore .

II. Ma poiche io voglio più tosto creder Giannone male informato delle materie , che tratta , delle quali non ne mostra se non una superficial tintura presa da Autori per lo più sospetti , e condannati , che stimarlo unito d' affetto agl' interessi de i più perfidi nemici della Chiesa Romana ; mi contenterò di ricordargli caritativamente ciò , che crede , e professa la Cattolica Chiesa in questa materia ; indi passerò ad avvertirlo dell' errore , in cui egli corre incautamente a precipitarsi . E primieramente non potrà egli ignorare , esser dottrina di fede in più sagri Concilj definita , e particolarmente nel Trentino , che la maggioranza , e superiorità de' Vescovi sopra i Preti non da alcuna positiva Ecclesiastica legge , o consuetudine , ma procede dalla divina istituzione , per cui l' ordine de' Vescovi appartiene al primo grado dell' or-

(a) *Juxta receptum ab omnibus Theologis* | *ab Aristocratia temperari . Petrus de Marca*
axioma , Monarchicum Ecclesie regimen | *de Patriarch.*

dell'ordine gerarchico (a) nella Chiesa. Ma se l'ordine de' Vescovi per istituzione divina compone il primo grado dell'Ecclesiastica gerarchia, siccome quelli, i quali giusta la dichiarazione de' sagri Conci j sono successori degli Apostoli, e in conseguenza sono per divina legge maggiori de' Preti così nella potestà di ordine, come in quella di giurisdizione, ne siegue, che sia gravissimo errore l'asserire, che essi furono introdotti dopo nata la Chiesa, anzi dopo che dagli Apostoli furono fondate più Chiese a solo oggetto d'impedir le divisioni, e le discordie inforte tra i fedeli; quasiche la soprantendenza loro data sopra i Preti fosse più tosto un regolamento di disciplina, che una immutabile disposizione del Figliuolo di Dio.

III. E pur tuttociò in termini chiari asserisce Giannone allorchè dopo aver detto, che le Chiese fondate dagli Apostoli erano governate dal comun consiglio del Presbiterio, soggiunge, *che dappoi cresciuto il numero de' fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni, e divisioni, si pensò per ovviare a' disordini di lasciar bensì il governo al Presbiterio; ma di dar la soprantendenza ad uno de' Preti, il qual fosse lor capo, che chiamaron Vescovo.* Adunque le discordie inforte tra' fedeli dopo la fondazione di molte Chiese furono cagione che si pensasse a dar la soprantendenza ad un Prete, e chiamarlo Vescovo? In prima adunque di questa occasione non si era pensato nè a Vescovo, nè a soprantendente; e perciò questa soprantendenza fu un semplice provvedimento pensato non si fa da chi per ovviare a i disordini, senza del quale già sussisteva la Chiesa con tutta quella essenzial disposizione di Ministri, che Gesù Cristo avea stabiliti alla dilei reggenza, e conservazione? Or questa è una marcia eresia; di cui per altro non voglio aggravar Giannone, perche la voglio credere involontariamente da lui insegnata per ignoranza; e di questo beneficio, che io gli rendo, egli me ne deve avere molto buon grado, conciossiache egli ne ha un gran bisogno; mentre per iscusarlo da questo errore non basta quello, che nel seguente paragrafo soggiunge, cioè, *che fin' da' tempi degli Apostoli ebbero i Vescovi la soprantendenza della Chiesa*, se egli non confessa, che questa soprantendenza sia divina per origine, e che consista nella maggioranza di potestà così d'ordine, come di giurisdizione; al-

Tom. III.

V

tramen-

(a) Proinde sacrosancta Synodus declarat, prater ceteros Ecclesiasticos gradus, Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem precipue pertinere... eosque Presbyteris superiores esse. Concil. Trident. Sess. 23, cap. 4.

Siquis dixerit, in Ecclesia Catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, que constat ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris, anathema sit. Ibi Can. vi. Si quis dixerit, Episcopos non esse Presbyteris superiores... anathema sit. Ibi Can. vii.

tramente non avrebbe a ragione Sant' Epifanio convinto d' errore l' eretico Aerio perche non ammetteva distinzione alcuna tra i Vescovi, e i Preti (a); mentre non poteva costui così impugnâr la maggioranza, e la soprantendenza, che ne' suoi tempi per antichissima consuetudine esercitavano i Vescovi sopra i Preti: conciossiache avendo egli seminati i suoi errori dopo la metà del IV. secolo, quando in tutto il Mondo Cristiano i Vescovi esercitavano maggioranza sopra i Preti, era più tosto da riputarfi matto, che eretico, se negata avesse questa soprantendenza de' Vescovi in tutta la Chiesa per antico uso introdotta, e che egli vede dappertutto praticata.

IV. Voleva adunque, che fossero i Vescovi eguali a i Preti nella dignità, nella potestà, e nell' ordine secondo l' istituzione di Cristo, e a ciò miravano gli argomenti, che egli adduceva. Uno, e' dicea, è l' ordine d' amendui, uno l' onore, una la dignità: impone le mani il Vescovo, le impone il Prete: battezza il Vescovo, e l' istesso fa il Prete &c. (b). E Sant' Epifanio impugnando costui non adduce alcuna antica consuetudine, o legge Ecclesiastica per la maggioranza de' Vescovi sopra i Preti; ma ricorre unicamente alla dignità del carattere, e alla potestà dell' ordine; insegnando, come sopra si è osservato, l' ordine de' Vescovi appartenere alla generazione de' Padri nella Chiesa, per la potestà, che essi hanno d' impor le mani, e d' ordinare i Preti, e i Cherici, non così quello de' Preti. La qual cosa fuor d' ogni dubbio non può altronde procedere, che dall' istituzione di Gesù Cristo unico fonte d' ogni potestà sacramentale. Niente pertanto può contribuire a scusar d' errore Giannone la confessione, che ei fa, che fino a tempo degli Apostoli i Vescovi aveano la soprantendenza delle Chiese: mentre insegnando, che questa soprantendenza fu data ad uno de' Preti per occasione delle confusionsi, e delle discordie, che nascevano nella moltitudine de' fedeli dopo che gli Apostoli avean già fondate le Chiese, niuna distinzione conosce di potestà, di carattere, e di grado tra' Vescovi e i Preti, che abbiano origine da Gesù Cristo.

(a) Epiphanius hæresi 76.
 (b) Μία γὰρ ἐστὶ τάξις, ἡ μία, φησὶ, τῆς ἐκείνου ἁγίας. χαροδοῦναι, φησὶ,

§. VIII.
 Ἐπίσκοπος, αἰεὶ ἡ ὁ Πρεσβύτερος.
 αὐτὸν δίδωσιν ὁ Ἐπίσκοπος, ὁμοίως ἡ ὁ Πρεσβύτερος. Acrius apud Epiphanius. l.c.

§. VIII.

Dell' abuso, che fa Giannone cogl' eretici della sentenza di S. Girolamo intorno all' istituzione de' Vescovi, e alla loro maggioranza sopra i Pretti; e de' Vescovi istituiti nelle Chiese prima dello scisma tra i fedeli di Corinto.

S O M M A R I O.

- I. Non può scusarsi la malizia di Giannone nell' aver lasciato tutte le altre testimonianze antiche sopra l' istituzione de' Vescovi, adducendo solamente la sentenza di San Girolamo, la quale così ignuda senza congrua sposizione ha sembianza di grave errore.
- II. Si allega tutto il testo intero di San Girolamo, il quale appena si potrebbe scusar di errore, se le sue parole dovessero intendersi come suonano nella corteccia.
- III. Vescovi successori degli Apostoli, la cui ordinaria potestà era di Vescovi secondo San Cipriano.
- IV. Vescovi tengono il luogo degli Apostoli secondo San Girolamo medesimo.
- V. Vescovi per divina istituzione appartengono al primo grado dell' Ecclesiastica gerarchia secondo San Clemente Romano, e San Girolamo.
- VI. Gradi di gerarchia distinti da San Girolamo.
- VII. Evodio, e Marco ordinati Vescovi dagli Apostoli prima dello scisma di Corinto.
- VIII. Sentenza d' alcuni intorno all' anno della venuta di San Pietro a Roma fondata sull' autorità di Lattanzio si riprova.
- IX. Dalla serie degli Atti apostolici si raccoglie, che pria delle discordie tra que' di Corinto furono ordinati Vescovi dagli Apostoli.
- X. Vescovi ordinati in Asia prima di questo scisma. I congregati da San Paolo in Mileto erano Vescovi secondo Sant' Ireneo.
- XI. Si conferma ciò con gli atti degli Atti apostolici.
- XII. Timoteo ordinato Vescovo di Efeso prima che insorgessero le dissenzioni in Corinto.

I. **S**O', che dirà Giannone non aver detta cosa di suo, ma aver parlato co' sentimenti di San Girolamo. Ma in questo io non posso far iscuſa alla ſua malizia: imperciocche eſſendo pronte tante, e sì chiare testimonianze di Padri, e di Concilj ſopra la divina iſtituzione de' Veſcovi, o dovea, adducendo quelle, aſtenerſi dalla ſentenza di San Girolamo, ſopra la quale ſi fonda il principale obbietto, che a i Cattolici oppongono gli eretici Antigerarchici; o ſe pur volea addurla, dovea ſporla, per non indurre in graviffimo errore la povera gente vulgare non informata delle coſe dommatiche coll' autorità d' un tanto Padre; la qual certamente portata così ignuda, e ſenza ſpoſizione ha ſembante di pernicioſiſſimo errore. Ma non penſi però Giannone, che gli eretici, da cui per lo più egli trae ciò, che ſcrive, poſſano fare alcun guadagno dalla graviffima autorità di queſto Santo Dottore: imperocche non è tale il ſuo ſenſo, quale eſſi ignudamente lo portano. Ed io farò quello, che dovea quì fare Giannone, ſpiegando il vero ſentimento di San Girolamo.

II. Egli adunque nella ſpoſizione del primo capitolo della piſtola di San Paolo a Tito, non ſolamente dice, che innanzi *che per iſtigazione del Diavolo naſceſſero partiti nella Religione, e ſi diceſſe ne' Popoli: io ſon di Paolo, io di Apollo, e io di Ceſa, col comun conſiglio de' Preti ſi governavano le Chieſe, e che dappoiche ciaſcheduno penſava eſſer ſuoi, e non di Criſto coloro, che avea battezzati, in tutto il Mondo fu decretato, che uno de' Preti eletto foſſe ſoprappoſto agli altri, al quale di tutta la Chieſa appartenefſe la cura, e ſi toglieſſero i ſemi delle diviſioni (a)*; ma dice ancora, che appreſſo gli antichi erano gli ſteſſi i Preti, che i Veſcovi, e che queſti ſono di quelli maggiori per conſuetudine, più toſto che per verità di divina diſpoſizione (b). Ma ſe queſto parlare di San Girolamo haſſi da intendere come ſuona nella corteccia, appena il Santo Dottore potrà ſcuſarſi di grave errore: concioſſiache non poteva egli ignorare, che in quel ſecolo ſteſſo, e qualche anno prima, che ei ſcriveſſe queſti Commentarj, avea Aerio ſeminate le

(a) *Antequam diaboli inſtinctu ſtudia in Religione fierent, & diceretur in populis: ego ſum Pauli, ego Apollo, ego autem Cepha; communi Presbyterorum conſilio Eccleſie gubernabantur. Poſtquam verò unusquisque eos, quos baptizaverat, ſuos putabat eſſe, non Chriſti, in toto Orbe decretum eſt, ut unus de Presbyteris electus ceteris ſuperponeretur, ad quem omnis Ecclē-*

ſie cura pertineret, & ſchiſmatum ſemina tollerentur. Hieron. in epiſt. ad Titum.

(b) *Idem eſt ergo Presbyter, qui Episcopos Hæc propterea, ut oſtenderemus apud veteres eoſdem fuiſſe Presbyteros, quos & Episcopos ... Episcopi noverint, ſe magis conſuetudine, quam diſpoſitionis Dominicæ veritate Presbyteris eſſe majores. Idem ibid.*

nate le sue eresie, fra le quali S. Epifanio pone in primo luogo quella dell' egualità de' Preti co' Vescovi, dicendo: *Ma il domma di lui, cioè d' Aerio, è oltre misura, e sopra l' umana costituzione furioso: imperocchè dice, che cosa è il Vescovo in paragone del Prete? In nessuna cosa è differente quello da questo.* E seguendo a raccontare altri spropositi di colui in questa materia, pria di narrare gli altri suoi errori conchiude: *In questo errore ingannò molti, che l' ebbero per Principe di loro Setta (a).* Vorrà dunque dirsi, che fosse incognito a San Girolamo ciò, che era noto a Sant' Epifanio, d' un errore così divulgato? ovvero, che egli fosse seguace della Setta d' Aerio? Ma a chi mai può cadere in mente un sospetto così ingiurioso alla dottrina di sì gran Santo?

III. Di più sapea benissimo San Girolamo, essere stato sempre sentimento di tutta l' antichità, che i Vescovi sono successori degli Apostoli, la cui ordinaria potestà era di Vescovi, come scrisse San Cipriano allorché volendo reprimere l' arditezza di talun Diacono: *Debbono, disse, ricordarsi i Diaconi, che il Signore elesse gli Apostoli, cioè, i Vescovi, e i Prepositi: ma i Diaconi dopo la salita del Signore in cielo gli Apostoli se gli costituirono del loro Vescovato, e della Chiesa Ministri. Che se poi noi possiamo osare alcuna cosa contra Dio, che fa i Vescovi, possono ancora contra di noi, da i quali son fatti, osare i Diaconi (b).* A questa chiarissima testimonianza del Vescovato degli Apostoli conferito loro da Cristo conviene aggiunger l' altra, che rende il medesimo Santo della successione de' Vescovi in luogo degli Apostoli, dicendo in un' altra pistola: *Io non vanto queste cose, ma con dolore le proferisco, essendo che tu ti costituisci giudice di Dio, e di Cristo, il quale dice agli Apostoli, e per questa via a tutti i Prelati, i quali ordinatamente succedono alle veci degli Apostoli: chi ascolta voi ascolta me (c).*

IV. Ma che cercar altrove? Se l' istesso San Girolamo in più d' un luogo fa illustre testimonio di questa verità, e particolarmente nella lette-

(a) Ἦν δ' αὐτῶς ὁ λόγος μανιῶδης μάλλον ὑπὲρ καταστάσεως ἀνθρώπων, ἢ φησὶ τί ἐστὶν Ἐπισκοπὴ πρὸς Πρεσβυτερον; ἔθεν διαλάττει ἔτος τέσσα... ἐν τῆσδε πολλῆς ἠπάτησε, ἢ ἀρχηγὸν τῶσδε ἐσχμασθῆν. Epiph. hares. 76.

[b] Meminisse autem diaconi debent, quoniam Apostolos, idest, Episcopos, & Praepositos Dominus elegit: diaconos autem post ascensum Domini in caelos Apostoli sibi constituerunt Episcopus sui, & Ecclesiae Mi-

nistros. Quod si nos aliqua audere contra Deum possumus, qui Episcopus facit, possumus & contra nos audere diaconi, a quibus fiunt. D. Cyprian. epist. 65.

(c) Non haec jacto, sed dolens profero, cum te judicem Dei constituas, & Christi, qui dicit ad Apostolos, ac per hoc ad omnes Praepositos, qui Apostolis vicaria ordinatione succedunt: Qui audit vos, me audit. Cyprian. epist. 69.

lettera a Marcella , dove parlando degl' errori di Montano , il quale in-
fingeva non sò quali gradi di gerarchia superiori al grado de' Vescovi ,
dice : *Appresso di noi i Vescovi tengono il luogo degli Apostoli : appresso
di essi* (cioè de' Montanisti) *il Vescovo ha il terzo luogo (a)* . E questa
poi ne' seguenti secoli fu dottrina costantissima della Chiesa Cattolica ,
insegnata da' Romani Pontefici [b] , e stabilita in più Concilj (c) . Or
quando voglia fingersi , essere stato sentimento di San Girolamo , che i
Vescovi nella potestà , nel grado , e nel carattere sieno eguali a i Preti ,
converrà immaginarsi , che egli credesse ancora , o che gli Apostoli non
ricevessero da Cristo maggior potestà , dignità , e grado de' settantadue
discepoli , a i quali succedettero i Preti , o che i Preti così bene come i
Vescovi succedano in luogo degli Apostoli : le quali cose essendo con-
trarie all' universal sentimento di tutta l' antichità , ed assurde in se stes-
se , sarebbe ingiurioso il pensare , che cadessero in mente a questo fan-
tissimo Dottore .

V. In oltre era noto a San Girolamo il senso della Chiesa intorno
all' Ecclesiastica gerarchia d' Ordine , che ella ne' tre gradi de' Vescovi ,
de' Preti , e de' Ministri , ovvero de' Diaconi , sotto il cui nome
altri Ministri inferiori si comprendono , discendeva dal vecchio Testa-
mento , e da origine divina , cioè , dall' ordine stabilito da Dio nel
sommo Sacerdote , ne' Sacerdoti inferiori , e ne i Leviti ; i quali gradi
diversi nella potestà componevano la gerarchia della vecchia Chiesa .
Quindi S. Clemente primo , uomo apostolico , e contemporaneo agli
Apostoli , commendando questa divina istituzione come approvata nel
nuovo Testamento nella pistola a que' di Corinto consecrata dalla vene-
razione di tutto il Mondo : *Coloro* , dice , *che seguono le leggi del Si-
gnore , non errano : imperocche al sommo Sacerdote sono destinati i proprj
ufficj , a i Sacerdoti è assegnato il proprio luogo , e a i Leviti i proprj
ministerj incumbono : l' uomo laico è costretto all' osservanza delle leg-
gi laicali (d)* . Qui mi tornerebbe in acconcio ricordar ben bene a Gian-
none queste ultime parole dell' apostolico S. Clemente , acciocche s' im-
pacciasse meno , come uomo profano , nelle sagrate cose : ma debbo ,
per

(a) *Apud nos Apostolorum locum Episcopi
tenent : apud eos Episcopus tertius est .* Hieronymus epist. 27. juxta ordinem novæ edit.
Parisien. PP. BB. S. M. 1706. aliàs epist. 54.

(b) *Nicolaus I. epist. 47. Eugen. IV. in
decret.*

(c) *Conc. Aquisgranense cap. 9. Trident.
Sess. 23. cap. 4.*

(d) *Τοῖς ἡ νομίμοις τοῦ δεσποῦτου
ἀκολουθῶντες ἔ διαμαρτάνουσιν . τῷ ἡ
ἀρχιερεῖ ἰδίαι λειτουργίαι δεδομέναί εἰσι ,
ἔ τοῖς ἱερεῦσιν ἰδίαι ὁ πῶσθι προσέ-
πιπτε , ἔ λευίταις ἰδίαι διακονίαι ἐπι-
κενται . ὁ λαϊκός ἀνθρώπος τοῖς λαϊκοῖς
προσάγμασιν δέδεται .* S. Clemens I. epist. I.
ad Corinth. cap. 40.

per non rompere il filo alla narrazione , tornare a San Girolamo , il quale certo di questa dottrina della Chiesa ne fece in più d' un luogo testimonianza , e particolarmente nella pistola scritta a Evagrio , o come altri vogliono , a Evangelo , dove sembra , che insegni l' eguaglianza de' Vescovi co' Preti nella potestà , e nel carattere , e però allegata da Giannone , come nel seguente paragrafo vedrassi . Ivi conchiude con queste parole il suo sermone : *Ed acciocche sappiamo le tradizioni apostoliche prese dal vecchio Testamento , quello , che Aronne , e i suoi figliuoli , e i Leviti furono nel Tempio , questo stesso ascrivano a se medesimi i Vescovi , e i Preti , e i Diaconi nella Chiesa (a) .*

VI. Attesta qui dunque il Santo Padre , essere stato tramandato dagli Apostoli questo insegnamento , che la divina disposizione stabilita da Dio nel vecchio Testamento intorno al sommo Sacerdote , a i suoi figliuoli , cioè , a i Sacerdoti inferiori , e a i Leviti , fu approvata nel nuovo Testamento pe' Vescovi , per li Preti , e pe' Diaconi ; e però se egli avesse riputati i Vescovi d' egual potestà co' Preti , converrebbe dire , che ei fosse stato ancora di avviso , che nell' antica legge fosse stata eguale la potestà , e la dignità del sommo Sacerdote alla potestà de' Sacerdoti inferiori , e del secondo grado ; cosa , che ripugna alla divina Scrittura , e che non potea mai pensar San Girolamo .

VII. Ma quello , che è affatto lontano da ogni somiglianza di vero , si è ciò , che dalle parole di questo gran Padre scrive Giannone , cioè , che prima delle divisioni fatte tra la moltitudine de' fedeli di Corinto non fosse stato nella Chiesa alcun Vescovo , che avesse la soprantendenza de' Preti ; ma , che le Chiese fondate dagli Apostoli amministrare fossero , e governate dal comun consiglio del Presbiterio : imperocchè non essendo andato San Paolo a stabilir la Chiesa di Corinto se non dopo il Concilio celebrato in Gerusalemme , dopo aver scorse molte Provincie della Soria , dell' Asia , e della Grecia , come si ha dagli Atti apostolici (b) , cioè , intorno all' anno 50. dell' umana redenzione , secondo il calcolo vulgato Dionisiano , nel Consolato di *C. Antistio Vetere* , e *M. Sullio Rufo* (c) , sembra strana cosa , che così esso come gli altri Apostoli , che si erano sparsi per varie Regioni tanto dentro , come fuora del Romano Imperio , non avessero fino a quel tempo ordinato alcun Vescovo per lo reggimento delle Chiese , che essi aveano fondate ; anzi

[a] *Et ut sciamus traditiones Apostolicas sumptas de veteri Testamento , quod Aaron & filii ejus , atque Levite in Templo fuerunt , hoc sibi Episcopi , & Presbyteri , & Diaconi vendicent in Ecclesia .* D. Hieron.

epist. 101. ad Evangelum juxta ord. nova edit. , aliàs 85. ad Evagrium .

(b) *Act. Apost. cap. xv. xvi. & xvii.*

(c) *Perav. doctrin. temp. tom. 2. lib. 13. in Chronolog.*

anzi il contrario manifestamente si raccoglie dall' Ecclesiastica Storia: conciossiache quando San Paolo andò in Corinto già erano otto anni, che S. Pietro lasciata la Sede d'Antiochia era andato a stabilire la Cattedra Romana; ciò, che seguì nel second' anno dell' Imperio di Claudio, essendo egli la seconda volta Consolo insieme con *C. Cecina Lavgo*, come Eusebio, Sulpicio, Orofio, ed altri antichi raccontano, intorno all' anno 42. dell' Era Cristiana (a). Ora è certo per consentimento cumun degli Storici, e dell' istesso Giannone, che a S. Piero nella Cattedra d' Antiochia succedette Evodio (b), a Evodio Ignazio; e il medesimo San Girolamo attesta, che Sant' Ignazio fu il terzo Vescovo d' Antiochia dopo San Piero (c). Molti anni adunque prima dello scisma di Corinto abbiamo, che la Chiesa Antiochena fu commessa alla cura di un Vescovo, che la reggesse. E così ancora della Chiesa Alessandrina dee dirsi, alla cui reggenza fu da San Piero spedito Marco nel medesimo tempo (d).

VIII. Ma intorno all' anno della venuta di San Piero in Roma, e della fondazione della Romana Sede ad alcuni recenti Scrittori è piaciuto discostarsi dall' opinione degli antichi, e differire l' una, e l' altra fino all' Imperio di Nerone (e). Ma il costoro parere, oltre l' esser contrario al comun sentimento di tutti gli antichi, essendo fondato sopra leggerissime conghietture confutate già da molti gravissimi Teologi, e sopra l' autorità nè certa, nè concludente d' un cotal libro pochi anni sono dato alla luce, e attribuito a Lattanzio, non merita d' esser considerato; massimamente contraddicendo all' universale antichissima persuasione della Cattolica Chiesa fondata sopra gli antichi catalogi de' Romani Pontefici, in tutti i quali si danno a S. Pietro xxv. anni di Pontificato nella Sede Romana. La qual cosa non può altramente avvenire, che assegnando la prima venuta di San Piero in Roma al principio dell' Imperio di Claudio, cioè, o nel second' anno, come Eusebio, ed altri scrivono; ovvero nel primo, come dottissimamente dimostra Monsignor Francesco Bianchini, che io intendo nominare per riverenza, accuratissimo Scrittore de' nostri tempi, nella sua *Cronologia Consolare Cesarea Romana, e Pontificale* (f), dove ancora con illustre fatica accorda l' Era comune Cristiana cogli anni 33. della vita di Cristo, e della sua morte nel Consolato de' due Gemini. Onde
secon-

(a) Petav. doct. temp. tom. 2. lib. 11. c. 14.

(b) Eusebius in Chronic.

(c) Ignatius Ecclesie Antiochena tertius
post beatum Petrum Episcopus. Hieronymus
in Catalog.

(d) Euseb. in Chronic.

(e) Vide Pagium ad annum Christi 43.

(f) Franciscus Blanchinius in Prolegomenis ad notas Anastasii t. 2. edit. Rom. 1723.

secondo il calcolo esattissimo di questo egregio Scrittore partissi d' Antiochia San Piero nell' ultim' anno dell' Imperio di Cajo, e nel primo di Claudio stabilì la Sede di Roma l' anno 40. dell' Era volgare, e 9. anni prima del Concilio di Gerusalemme. Ma che che sia di questa disputa, basta all' intento presente, che prima del detto Concilio apostolico, e molti anni avanti dello scisma di Corinto soprantendessero alle Chiese d' Antiochia, e di Alessandria Evodio, e Marco; ciò, che dall' Epoche di amendue le Chiese chiaramente apparisce: imperocche da questo se ne deduce, che prima delle divisioni insurte tra' fedeli di Corinto fosse dagli Apostoli commessa a i Vescovi la soprantendenza del Presbiterio, e delle Chiese.

IX. Ma questa verità più manifesta àncora si rende dalla serie degli Atti apostolici, da i quali si ha, che San Paolo pria di portarsi in Corinto a piantar la Cristiana Religione convertì in Atene San Dionigi Areopagita (a), intorno all' anno 50. dell' Era comune (b); il quale, secondo che riferisce Dionigi di Corinto appresso Eusebio (c), fu il primo Vescovo di Atene, senza dubbio ordinato da San Paolo per lo reggimento di quella Chiesa prima delle dissenzioni nate tra que' di Corinto: imperocche queste alcuni anni fursero dopo che dall' Apostolo furono convertiti alla fede di Cristo, cioè, intorno all' anno 54., in cui San Paolo scrisse loro la prima lettera (d), nella quale fa menzione di questo scisma; e dopo la conversione di S. Dionigi Areopagita seguita quattro anni prima.

X. Ma da questa prima lettera a' Corintj scritta da San Paolo in Efeso nell' ultim' anno della sua dimora in quella Città si raccoglie, che prima delle discordie nate tra i fedeli di Corinto erano già molti Vescovi nelle Chiese d' Asia ordinati: imperciocche partitosi San Paolo da Efeso dopo la sedizione contro lui concitata da Demetrio argentiero (e), andò in Grecia, dove dimorato tre mesi passò in Macedonia, indi navigando in Asia pervenne a Mileto (f), dove, come si è di sopra osservato col testimonio di Sant' Ireneo (g), convocò da Efeso, e dall' altre vicine Città d' Asia i Vescovi, e i Preti, cui diè ragione di se, e delle sue operazioni, e diè loro quel memorabile avviso: *Attendete a voi, e al gregge universo, nel quale lo Spirito Santo vi pose Vescovi per reggere la Chiesa di Dio* (h). Essendo dunque manifesto, che que-

Tom. III.

X

sti Ve-

(a) Act. xvi. & xvii.

[b] Petav. de doct. temp. tom. 2. lib. 13. in Chronolog.

(c) Euseb. lib. 4. hist. Eccles. cap. 23.

(d) Petav. loc. cit.

(e) Act. xix.

[f] Act. xx.

(g) Irenaus lib. 3. cap. 14.

(h) Act. xx. 28.

fi Vescovi delle Chiese Asiatiche erano stati prima che l' Apostolo partisse da Efeso, e che scrivesse la prima pistola a i fedeli di Corinto, conviene asserire, che prima delle dissensioni nate tra i Cristiani fossero state date a i Vescovi le soprantendenze delle Chiese. Ciò dico raccorsi non tanto dalla ragion de' tempi, di cui sò non esservi cosa più impedita, nè più alla diversità delle opinioni soggetta, quanto da' monumenti della sagra Storia, e dalla serie degli Atti apostolici.

XI. E che in fatti San Paolo scrivesse la prima sua pistola a i Corintj da Efeso poco innanzi la sua partenza da quella Città, ciò si ha espressamente dalla medesima lettera al capo sedicesimo (a). Che poi non ancora scorso un anno dalla sua partenza da Efeso e' chiamasse a concione i Preti, e i Vescovi, di cui si è parlato, ciò parimente si scorge chiaro negli Atti apostolici al ventesimo capo; i quali Vescovi è manifesto, che erano stati ordinati prima che egli da Efeso partisse quando scorse le Provincie d' Asia, come apparisce dalle parole, che loro disse, presupponendoli già molto tempo prima istituiti nelle Chiese; onde è, che questo argomento a me sembra fondatissimo.

XII. Ma quando ancora volesse sostenerfi, secondo l' opinione di San Girolamo, che coloro, che convocati furono da San Paolo in Mileto non fossero che semplici Preti, cosa per altro, cui contraddice S. Ireneo, e con esso lui tutta l' antichità, e l' sentimento della Chiesa [b], che ha sempre intese pe' Vescovi le parole dette dall' Apostolo a i raunati in Mileto; contuttociò non potrebbe mai negarsi, che molto tempo prima di questa convocazione almeno Timoteo fosse stato ordinato Vescovo di Efeso: imperciocche dalla pistola di San Paolo la prima allo stesso Timoteo chiaramente si scorge, che era stato questi ordinato Vescovo di quella Chiesa prima che d' indi partisse l' Apostolo; mentre avendo egli scritta questa lettera da Macedonia, come si ricava dal principio della medesima, e come attestano Atanasio, e Teodoro [c], cioè, poco dopo la sua partenza da Efeso, dove dice aver lasciato lui al governo di que' fedeli [d], in essa lo presuppone già Vescovo, e soprantendente a i Preti, dandogli norma come debba ricever le accuse contra di loro (e), ed altre istruzioni intorno all' elezione, e ordinazione de' Ministri indirizzandogli, che sono proprie de' Vescovi, e de' soprastanti al Clero (f). Nel tempo adunque, che San Paolo

[a] 1. ad Corinth. cap. 16. 8.
 [b] Conc. Tridentin. Sess. 6. cap. 1. de
 Reform. & Sess. 26. cap. 4
 [c] Athanasius in Synoph. Theodor. Præ-
 fat. Comm. in epist. 1. ad Timoth.

[d] 1. Timoth. cap. 1. 3.
 [e] 1. Timoth. cap. 5. 19.
 [f] Ibid. cap. 3. v. 2., & seq., & cap. 5.
 v. 22.

Paolo scrisse la prima lettera a que' di Corinto era Timoteo Vescovo d' Efeso ; e perciò è apertamente falso , che prima dello scisma accaduto tra i Corintj fossero le Chiese governate dal comun consiglio del Presbiterio , in guisa , che non fosse alcun Vescovo soprantendente a' Preti , e cotal soprantendenza fosse nata da questa occasione , e trovata per rimedio delle discordie .

§. I X.

*Della vera intelligenza della sentenza
di San Girolamo .*

S O M M A R I O .

- I. *Cose , che debbono spiegarsi per l' intero intendimento della sentenza di San Girolamo .*
- II. *Non fu mai di avviso San Girolamo , che i Preti fossero una stessa cosa co' Vescovi nella potestà , e nel carattere .*
- III. *Ma che fossero gli stessi in quanto al nome , che ne' primi tempi era comune a' Vescovi , e a' Preti .*
- IV. *Nella confusione de' nomi erano distinti gli ufficj . Nome di Apostolo dato ancora a quelli , che non aveano i privilegj dell' Apostolato .*
- V. *Vescovi , che aveano maggior potestà ne' primi tempi chiamati Apostoli per distinzione de' semplici Preti .*
- VI. *Non fu mai sentimento di San Girolamo , che innanzi alle discordie nate in Corinto non fossero stati ordinati Vescovi dagli Apostoli , ma che lo scisma di Corinto porgesse occasione di commettere al Vescovo tutta la cura della Chiesa ; e allora cominciarono a distinguersi i nomi .*
- VII. *Due maggioranze de' Vescovi sopra i Preti , l' una di potestà , l' altra di attuale amministrazione di governo . In quella sono maggiori de' Preti per divina istituzione ; in questa per consuetudine introdotta dagli Apostoli dopo le dissenzioni de' Corintj .*
- VIII. *Parole di S. Girolamo malignamente alterate da Giannone , e travolte in contrario senso .*
- IX. *Falsa illazione di Giannone , che le Chiese fossero governate da'*

- Preti come in Aristocrazia. Vescovi ne' primi tempi non usarono la potestà, che aveano di governar le loro Chiese.
- X. Governo della Chiesa universale Monarchico temperato d' Aristocrazia.
- XI. Considerazioni sopra le sentenze de' Teologi intorno alla potestà de' Vescovi, e alla loro distinzione da' semplici Preti.

I. **O**RA essendosi veduto, che le parole di San Girolamo così ignude come sono da Giannone riferite sono discordanti dall' antica tradizione della Chiesa, da i sentimenti del medesimo Santo, e da i monumenti della sagrata Storia; convien dire, che in diverso modo debbono intendersi da quello, che sembrano a primo aspetto suonare. Bisogna dunque in primo luogo spiegare, che cosa voglia dirsi San Girolamo quando asserisce, che appò gli antichi i Preti erano l' istesso, che i Vescovi; in secondo in qual maniera intenda, che prima delle divisioni di Corinto fossero le Chiese governate dal comun consiglio dei Preti, e che indi in rimedio delle discordie fosse data ad uno di essi la soprantendenza degli altri; in terzo finalmente come egli senta, che più per consuetudine, che per ragion divina i Vescovi sieno maggiori de' Preti.

II. In quanto al primo io dico, non esser mai stato sentimento di S. Girolamo, che i Preti fossero una stessa cosa, che i Vescovi nella potestà, e nel carattere: avvegnache nella lettera a Evagrio, dove più che altrove sembra, che il Santo insegna questa uguaglianza de' Preti co' Vescovi, gli distingue molto bene infra loro per cagion della potestà, dicendo: *Che cosa fa il Vescovo, eccetto l' ordinazione, che non faccia il Prete (a)?* E in questi medesimi sentimenti parlò ancora poco prima di Girolamo San Giovan Grisostomo, dicendo, che i Vescovi *nella sola potestà d' ordinare sono in grado più eccellente, e in questa sola cosa appariscono superiori a i Preti (b)*. Or questa potestà d' ordinare, che appartiene a i Vescovi, e non a i Preti, è quella cosa appunto, che per ragion divina gli distingue, e gli rende maggiori de' Preti; ed è quella, per cui Sant' Epifanio, come si è veduto, convince l' eretico Aerio della maggioranza de' Vescovi sopra i Preti per diritto divino: essendo certissima cosa, che questa sovrumana potestà d' ordinare, e conferire a i Preti per l' imposizione delle mani il sovranatural carattere

(a) *Quid enim facit, excepta ordinatione, Episcopus, quod non faciat Presbyter?* Hieronym. epist. 85. ad Evagrium.

(b) *Τῆ ἴσ' χειροτονία μόνῃ ὑπερβεβύ-*

κασι, ἢ τῆσ' μόνῃ δοκῶσι πλεονεκτῆν τῶσ' Πρεσβυτέρωσ'. Chrysost. hom. 11. in 1. ad Timoth.

tere Sacerdotale non può altronde derivare ne' Vescovi, che dalla divina istituzione del Figliuolo di Dio.

III. Altro adunque non può voler San Girolamo, se non che appresso gli antichi i Preti erano una stessa cosa co i Vescovi in quanto al nome, cioè, che ne' primi tempi degli Apostoli erano (come suol dirsi) *promiscui* questi nomi, e che i Preti si chiamavano Vescovi Preti. E ciò prima di lui scrisse ancora San Giovan Grisostomo in più luoghi, e particolarmente ne' Commentarj sopra il primo capitolo della pistola di San Paolo a i Filippensi, dove dice: *I Preti anticamente* (cioè ne' primieri tempi apostolici) *si chiamavano Vescovi, e i Vescovi Preti, e Diaconi di Cristo* (a). La qual cosa è verissima, e in più luoghi della divina Scrittura si vede espressa. Così veggiamo farsi menzione solamente de' Vescovi, e de' Diaconi nella pistola a i Filippensi al capitolo 1., nella pistola a Timoteo al capo terzo: *de' Vescovi, e de' Preti* solamente negli Atti apostolici al capitolo ventesimo, verso 17. e 18., nella pistola a Tito al capo primo, verso 5., e 7., nella prima di S. Pietro al capo 5. verso 1. e 2.: *de i Preti solamente, e del Presbiterio* negli Atti apostolici al capo 14. verso 23., al capo 15. verso 2. 4. 6. e in più altri luoghi.

IV. Ma nella confusione de' nomi non erano però confusi gli ufficj, e la potestà. Il nome ancora d' Apostolo in que' primieri tempi mescolatamente a molti si dava, che Apostoli non erano. Quindi ora leggiamo, dodici solamente esser gli Apostoli, ora oltre di questi leggiamo Apostoli Barnaba, e Paolo, ora Andronico, e Giunia ornati da San Paolo con questo nome (b), ora molti altri ancora decorati col medesimo titolo, de' quali non si fa il nome [c]. Ma siccome quantunque molti chiamati fossero Apostoli, non tutti però aveano la dignità, e la potestà propria, e specialissima dell' Apostolato; così quantunque i Preti alcune fiate detti fossero Vescovi, non può inferirsi, che essi la potestà propria avessero, e 'l carattere del Vescovato. E molto meno può dedursi, che i Vescovi non avessero potestà maggiore de' Preti, da che essi alcune fiate furono detti Preti; altramente converrebbe dire, l'Apostolo San Pietro capo degli Apostoli, e Principe, e pastore della Chiesa non avesse avuta potestà maggiore de' Preti: mentre egli scrivendo a i pastori delle Chiese particolari si chiamò Prete

con

(a) Καὶ οἱ Πρεσβύτεροι τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο Ἐπίσκοποι, ἔ' οἱ Ἐπίσκοποι Πρεσβύτεροι, ἔ' Διακονοὶ τοῦ Χριστοῦ. Chrysoft. in cap. 1. epist. ad Philipp.

(b) Salutare Andronicum, & Juniam cognatos, & concaptivos meos, qui sunt nobiles in Apostolis. Ad Rom. 16.

(c) 1. Corinth. cap. xv. v. 7.

con esso loro: Πρεσβυτέρους τὰς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ συμπρεσβύτερον [a]. Questo adunque fu il sentimento di San Girolamo: e se si consideran bene le ragioni, e i testi che adduce così ne' Commentarj della pistola a Tito, come nella lettera a Evagrio, altro non provano, che questa confusione di nomi.

V. Ma tuttavia ancora in que' primi tempi non erano in cotal guisa mescolati i nomi di Vescovo, e di Prete, che a i Vescovi che aveano maggior potestà non si desse distinto titolo. E però il Beato Teodoreto fu di avviso, che i primi Vescovi ordinati dagli Apostoli fossero da' semplici Preti, che pur Vescovi si chiamavano, col titolo d' Apostolo differenziati. Una volta, dic' egli, chiamavano gli stessi Preti, e Vescovi; ma quelli, che ora si dicono Vescovi nominavano Apostoli. In processo poi di tempo lasciarono il nome dell' Apostolato a quelli, che veramente erano Apostoli, e imposero l' appellazione di Vescovo a quelli, che anticamente chiamavano Apostoli: così Epafrodito era Apostolo de' Filippenfi, così de' Candiotti Tito, e degli Asiani Timoteo erano Apostoli (b). E questa sentenza di Teodoreto dee riputarfi vera, e ragionevolissima, siccome quella, che è fondata ne' monumenti della fagrata Storia.

VI. Venendo ora alla discussione dell' altro punto, è cosa manifesta, che San Girolamo non intese mai d' afferire, che innanzi alle discordie nate tra i fedeli non fossero stati dagli Apostoli ordinati Vescovi nelle Chiese da essi fondate, ma quelle fossero rette, e governate dai soli Preti: imperciocche egli spiegò chiara la sua mente ne' Commentarj sopra San Matteo, dicendo, che gli Apostoli in ciascuna Provincia ordinarono Preti, e Vescovi (c); e perciò non fu mai suo sentimento, che da principio gli Apostoli fondando le Chiese le lasciassero al governo, e all' amministrazione de' soli Preti, senza ordinare alcun Vescovo, che loro soprantendesse. Vuol dir dunque San Girolamo, che in que' principj quando i fedeli uniti infra loro di sentimenti, e di voleri erano un sol cuore, e una sola anima, erano le Chiese in comune amministrate da i Preti; nè facea di mestiero, che il Vescovo s'impacciassero

(a) 1. Petri cap. v. vers. 1.

(b) Τὰς αὐτὰς ἐκάλεν ποτὲ Πρεσβυτέρους, ἢ Ἐπισκόπους· τὰς δὲ νῦν καλούμενους Ἐπισκόπους Ἀποστόλους ὀνόμαζον· τὰ δὲ χρόνια φροῶντο, τὸ μὲν τῆς Ἀποστολῆς ὄνομα τοῖς ἀληθῶς Ἀποστόλοις κατέλιπον, τῶν δὲ τῆς Ἐπισκοπῆς φρονηορίαν τοῖς παλαι καλούμενοις

Ἀποστόλοις ἐπέθεσαν· ἔτι Φιλιππησίῳ Ἀπέστολον ὃ Ἐσαφροδίτου ἢ· οὕτω Κρητῶν ὃ Τίτου, ἢ Ἀσιανῶν ὃ Τιμοθέου Ἀπόστολοι· Theodor. in 1. ad Timothi cap. 3.

(c) Quod fecerunt & Apostoli, per singulas Provincias ordinantes Presbyteros, & Episcopos. Hieron. in cap. 26. Matthæi.

pacciaffe più che tanto nel loro governo, poiche non v' erano differenze da comporre, nè liti da giudicare. Ma che dappoi quando nella moltitudine dei credenti cominciarono a ingenerarfi diverfità di pareri, e discordie di cuori fu neceffario, che in rimedio delle divifioni il Vescovo affumefse sopra di se l'amminiftrazion della Chiesa; ed allora in tutto il Mondo fu decretato, che uno de' Preti eletto Vescovo si preferiffe agli altri, a cui la cura, e la follecitudine della Chiesa appartenefse. E per questa stessa cagione, come ottimamente divisa San Tommaso d' Aquino (a), quantunque fossero anche prima distinte le dignità colla confusione de' nomi, cominciarono a distinguerfi i nomi stessi, di modoche i maggiori furon detti Vescovi, e Preti i minori.

VII. E da qui nasce lo scioglimento del terzo punto: conciossiache due maggioranze noi possiamo distinguere ne' Vescovi sopra i Preti; l' una, che nasce dalla potestà così d' ordine. come di giurisdizione, l' altra, che deriva dall' amminiftrazione, e dal governo delle Chiese. La prima è di origine, e di istituzione divina, l' altra è di consuetudine; consuetudine però introdotta dagli Apostoli, che vuol dire d' Apostolica istituzione. Nella potestà i Vescovi sono maggiori de' Preti per diritto divino, nell' amminiftrazione, e nel governo per consuetudine apostolica introdotta in rimedio delle divifioni; non già perche a i Vescovi per cagion divina non appartenga l' amminiftrazione, e 'l governo delle Chiese, perche ciò nasce dalla loro potestà di giurisdizione, e questa dal loro carattere; ma perche l' esercizio di questa amminiftrazione, di cui in que' principj non si valevano, fu introdotto dagli Apostoli, e come neceffario fermamente stabilito. Ecco pertanto in che cosa per consuetudine, e non per divina disposizione i Vescovi sono maggiori de' Preti, cioè, nell' uso, e nell' esercizio del governo, e della amminiftrazione delle Chiese: poiche in quanto alla potestà, non per alcuna consuetudine, ma per divina disposizione sono de' Preti maggiori. Questo solamente, e non altro può essere il sentimento di San Girolamo; se pur non vuol dirfi, che egli abbia bruttamente contraddetto e a tutti gli antichi, e a se stesso.

VIII. Ma qui è da vedersi come abbia Giannone malignamente alterate le parole di San Girolamo: mentre laddove il Santo riferendo il suo parlare all' amminiftrazione delle Chiese trasferita ne' Vescovi per

(a) *Quantum ad nomen olim non distinguebantur Episcopi, & Presbyteri, sed secundum rem semper inter eos fuit distinctio etiam tempore Apostolorum; postmodum tamen ad Schisma vitandum, necessarium fuit*

ut etiam nomina distinguerentur, ut scilicet majores dicerentur Episcopi, minores autem Presbyteri. D. Thomas 2. 2. quæst. 184. art. 6. ad prim.

... ..

rimedio delle discordie dice apertamente, essere stato soprapposto uno agli altri Preti, al quale appartenesse ogni cura della Chiesa, *ad quem omnis Ecclesie cura pertineret*, ed essere stata in uno riportata ogni sollecitudine del governo, *ad unum omnem sollicitudinem esse delatam* (a); costui torcendo queste parole dal vero senso, e riferendole alla potestà, dice, che *si pensò per ovviare a' disordini di lasciar bensì il governo al Presbiterio, ma di dar la soprantendenza ad uno de' Preti, il qual fosse lor capo, che chiamaron Vescovo*. Tutto il contrario dice San Girolamo: egli dice, che 'l governo delle Chiese, che prima era presso i Preti, per ovviare alle discordie fu trasportato in un solo. Ha intese egli quelle parole, *ogni cura, ogni sollecitudine della Chiesa fu collocata in uno, che soprantendesse agli altri?* Adunque non asserì mai, che si pensasse di lasciare il governo al Presbiterio, e di dar solamente il nome al Vescovo, e l'ignuda soprantendenza. E' vero, che egli soggiunge, che i Vescovi debbono in comune co' Preti regger le Chiese; ma ciò si ha da intendere in quanto al consiglio, non in quanto all' amministrazione; altramente non troverassi via da liberar San Girolamo da evidente, e palpabile contraddizione: essendo cosa impossibile, che tutta la cura, e tutta la sollecitudine delle Chiese dal Presbiterio fosse trasferita nel Vescovo, e che nulladimeno fosse lasciato al Presbiterio come prima il governo di esse. Oltre di ciò San Girolamo asserisce, che ne' primi tempi erano i Preti chiamati Vescovi; e costui gli fa dire, che allora cominciò a darli il nome di Vescovo, quando a uno de' Preti fu data la soprantendenza degli altri: volendo darci ad intendere, che da questo tempo, e non prima, quasi per occasione, e non per divina istituzione nascesse la potestà de' Vescovi nella Chiesa. Dalle quali cose si vede con quanta mala fede sieno da costui le sentenze de' Padri allegate.

IX. Or da queste sue false immaginazioni tragge egli peggiori conseguenze, cioè, che ne' primi tempi le Chiese fossero governate da' Preti *come in Aristocrazia*; e che dopo data la soprantendenza a i Vescovi, *il governo delle Chiese divenne misto di Monarchico, ed Aristocratico*. Ma egli s'inganna all'ingrosso, presupponendo, che 'l governo della Chiesa sia capace di mutar forma: conciossiachè dipendendo esso dalla divina disposizione, e dall' istituzione di Cristo, è invariabile di sua natura, e incapace di ricever mutazione. Erra adunque mentre dice, che 'l reggimento delle Chiese essendo prima Aristocratico, divenne poi misto di Monarchico, ed Aristocratico. Oltredicché o egli

(a) Hieronym. in epist. ad Titum.

egli parla delle Chiese particolari, o della Chiesa universale. Se delle prime ragiona, già si è provato, che appartiene a i Vescovi per divina ragione il governarle, e che non mai in alcun tempo furono i Vescovi senza questa potestà; ma che solamente nei principj della nascente Chiesa lasciarono d' esercitarla, permettendo l' amministrazione delle Chiese al Presbiterio, finche poi per ovviare alle dissenzioni furono astretti ad assumerne l' uso, e l' esercizio, secondo la mente di San Girolamo. E però non fu mai Aristocratico il reggimento delle Chiese particolari: imperocche quantunque in que' principj governate fossero dal comun consiglio del Presbiterio, al Presbiterio però o soprantendeano gli Apostoli, o i Vescovi da loro ordinati; non essendo stata mai riputata intiero corpo di Chiesa quell' Adunanza de' fedeli, cui alcun Vescovo siccome capo non soprastasse.

X. Se poi ragiona della Chiesa universale, non fu mai d' avviso San Girolamo, che 'l reggimento di lei fosse in alcun tempo Aristocratico; anzi egli fino dalla sua fondazione lo riconobbe Monarchico allorché scrivendo contra Gioviniano ammise, che Cristo *fondò sopra Pietro la Chiesa*; e soggiunse, che essa *benche altrove si legga fondata sopra tutti gli Apostoli, contuttociò uno specialmente infra dodici fu eletto, acciocche stabilito il capo si togliesse l' occasione delle divisioni (a)*. Fu adunque nell' origine di sua fondazione principalmente Monarchico il governo della Chiesa di Cristo fondata principalmente sopra Pietro, a lui specialmente in forma d' un solo ovile commessa come a Principe de' pastori, e capo degli Apostoli; quantunque la fondasse ancora sopra gli altri Apostoli, e sopra i Vescovi loro successori, dando loro ordinaria potestà di reggere, e di governar le Chiese particolari, con subordinazione però al primo pastore, e al capo visibile della Chiesa universale. E questo è ciò, che dicono i Teologi Cattolici quando asseriscono, che il governo della Chiesa è principalmente Monarchico temperato d' Aristocrazia; non perche, come s' avvisa costui, appartenga a i Preti in comune col Vescovo reggere, e governare le Chiese. Nè già dicono i Teologi, che questo governo *sia misto di Monarchico, e d' Aristocratico*, ma che sia principalmente Monarchico temperato d' Aristocrazia. E Pietro di Marca, che egli adduce, chiaramente attesta, essere *assioma da tutti i Teologi ricevuto, che il Monarchico reggimento della Chiesa sia temperato coll' Aristocratico*; la

Tom. III.

Y

qual

(a) *Sed dicitur: super Petrum fundatur Ecclesia, licet idipsum in alio loco super omnes Apostolos fiat, et ex aquo super eos Ecclesia firmitudo solidetur; tamen propterea in-*

ter duodecim unus eligitur, ut capite constituto schismatis tolleretur occasio. Hieronym. lib. I. contra Jovinian.



qual cosa è bene affai differente da quella mistura, che ei fa di Monarchia, e d' Aristocrazia. Ma egli tutte queste cose senza alcuna distinzione in un fascio confonde, e pensa trattar le materie dommatiche di Religione in quella guisa, che ei farebbe d'un testo di Cajo, o di Paolo nelle Pandette, quando volesse stirarlo per farlo entrare dove non cape.

XI. Ma prima di chiudere questo paragrafo debbo di due cose fare avvertito il Lettore. L' una, che avendo io scritto, che i Vescovi per ragion divina sono maggiori de' Preti nella potestà così d' ordine, come di giurisdizione, non ho inteso pregiudicare all' opinione di gravissimi Autori, i quali difendono con probabili ragioni, che i Vescovi ricevano la giurisdizione immediatamente dal Romano Pontefice, ficcome da quello, in cui è collocata da Cristo la pienezza dell' Ecclesiastica potestà, acciocche da esso come da capo si dirami nell' altre membra giusta la considerazione di San Lione [a]: poiche ancora secondo questa sentenza la giurisdizione de' Vescovi appartiene ad essi per diritto di divina disposizione, quantunque non discenda in loro immediatamente da Cristo, ma per mezzo del Romano Pontefice, da cui come per canale deriva in loro questa potestà, che riconosce sua origine unicamente da Dio. L' altra cosa, che io debbo porre in considerazione si è, che essendo opinione di antichi Scolastici, il Vescovato non costituire nè ordine, nè Sacramento essenzialmente diverso dal Sacerdozio, e dal Presbiterato, e avendo io detto, e provato, che i Vescovi nella potestà d' ordine sono per diritto divino maggiori de' Preti, non voglio, che per lo mio dire rechi alcun pregiudizio a cotal opinione: mentre i medesimi Scolastici, che la sostengono asseriscono ancora, che nell' ordinazione de' Vescovi si distenda il carattere Sacerdotale per l' acquisto di nuova virtù, e che i Vescovi per ragione divina sieno deputati a' ministerj, ed ufficj nella Chiesa, che non possono a i semplici Sacerdoti appartenere; ciò, che basta per poterli asserire con verità, che essi nella potestà d' ordine conferita loro per la imposizion delle mani sieno per diritto divino maggiori de' Preti. E queste cose dovea io bene avvertire per trarmi fuori da ogni briga, e da ogni controversia scolastica nello stabilimento d' un domma, in cui debbono tutti i Cattolici concordare. Or si passi a diffaminare l' altre dottrine di Giannone sù questo punto.

§. X.

(a) *Ut ab ipso quasi quodam capite dona sua velut in corpus omne diffunderet.* Leo I. epist. 86.

§. X.

Della sentenza di Ugone Grozio seguita da Giannone intorno alla maggioranza de' Vescovi sopra i Preti, non dissimile da quella di Giovanni Calvino.

S O M M A R I O.

- I. *Contraddizione di Giannone.*
- II. *Errori di Ugone Grozio intorno all' istituzione de' Vescovi, e alla loro maggioranza.*
- III. *Sentenza di Calvino in questo particolare.*
- IV. *Sistema di Giannone sù questo punto non differente dal sistema di Calvino.*

Ancorche s' ingegni in questo luogo Giannone di comparir Cattolico tessendo antichi cataloghi de' Vescovi, che cominciarono fino al tempo degli Apostoli; non avendo nulladimeno altra idea del Vescovato, che quella di Ugone Grozio, cioè a dire, composta di più errori, ci pone in una giusta necessità di guardarci da lui, e di esaminar bene questo punto dividendolo in più paragrafi, ne' quali si scopriranno gl' errori del Grozio, si tratterà dell' origine, della necessità, e del diritto de' Vescovi di soprantendere alla Chiesa. In tanto si ascolti Giannone, che si discorre;

T E S T O.

„ Alcuni han voluto sostenere (a), che in questi primi tempi il
 „ governo, e politia delle Chiese fosse stato semplice, e puro Aristo-
 „ cratico presso a' Preti solamente; niente di più concedendo a i Ve-
 „ scovi, che a' Preti, non riputandogli di maggior potere, ed eminen-
 „ za sopra gli altri: ma bene a lungo fu tale errore confutato dall' in-
 „ comparabile Ugone Grozio (b); ed il contrario ci dimostrano tan-
 „ ti cataloghi de' Vescovi, che abbiamo appresso Ireneo, Eusebio,
 „ Socrate, Teodoreto, ed altri, da' quali è manifesto, che fin da'
 „ tempi degli Apostoli ebbero i Vescovi la soprantendenza delle Chiese,

Y 2

e collo-

(a) Lib. I. cap. ult. num. I. pag. 53.

(b) Gret. de Imper. summ. potest. cap. 11. n. 5.

„ e collocati in più eminente grado soprastavano a' Preti come loro
 „ capo . Così , non parlando de' Vescovi di Roma come cosa a tutti
 „ palese , in Alessandria morto che fu San Marco Evangelista , il
 „ quale soprastava a quella Chiesa , narra San Girolamo (a) , che i
 „ Preti sempre ebbero uno , che eleggevan per loro capo , & *in cel-*
 „ *siori gradu collocatum Episcopum nominabant* . Morì San Marco nel
 „ 62. della fruttifera incarnazione , e nell' ottavo anno dell' Imperio
 „ di Nerone (b) : e dopo lui fu in suo luogo rifatto , vivendo ancora
 „ San Giovanni Apostolo , Aniano , ad Aniano succedette nel gover-
 „ no di quella Chiesa Abilio , ad Abilio Cerdone , e così di mano
 „ gli altri (c) . In Antiochia Evodio , Ignazio &c. In Gerusalemme ,
 „ vivente ancor San Giovanni , dopo la morte di San Giacomo ten-
 „ nero il Vescovato di quella Città Simone , Giusto &c. In Ismirna da-
 „ gli Apostoli stessi , cioè da S. Giovanni , fu preposto a' Preti per Ve-
 „ scovo Policarpo , che governò quella Chiesa 86. anni . Così ancora
 „ la Chiesa di Efeso ancorche amministrata da' Preti , a costoro però
 „ uno era , che presedeva , e dopo Timoteo ne fu per qualche tem-
 „ po capo San Giovanni medesimo , detto Principe del Clero , ed An-
 „ gelo della Chiesa : succedettero quindi Tito , ed altri in appresso ,
 „ tanto che nel Concilio di Calcedonia (d) per bocca di Leonzio Ma-
 „ gnesiano leggiamo : *A Sancto Timotheo usque nunc xxvii. Episcopi*
 „ *facti , omnes in Epheso ordinati sunt* .

I. Infra le molte cose dell' Opera di questo Scrittore , che meritan-
 biasimo , non è forse una delle meno riprendevoli la grande incoerenza
 ne' suoi medesimi detti , e la guerra , che egli ha seco stesso più che
 con altrui . E in questo luogo appunto egli viene a impugnar se medesi-
 mo , mentre reputa errore ciò , che *alcuni han voluto sostenere , che in*
questi primi tempi il governo , e politica delle Chiese fosse stato semplice ,
e puro Aristocratico presso a' Preti solamente , niente di più concedendo
a' Vescovi , che a' Preti ; ma non si rammenta aver lui poco prima sta-
 bilita come massima di San Girolamo , che *in questi principj fondate*
che gli Apostoli aveano le Chiese nelle Città , erano quelle governate dal
comun consiglio del Presbiterio come in Aristocrazia ? Come dunque
 vuole erronea una opinion riputare , che egli ha piantata per base della
 sua dottrina ? Ma nulladimeno farebbe lodevole questa sua ritrattazio-
 ne , se egli seguendo il senso della Cattolica Chiesa , e non i sentimenti
 di un eretico si fosse ritrattato .

II. Ma

(a) Hieronym. epist. 85.

(b) Eusebius .

(c) Grotius loc. cit.

[d] Conc. Chalced. Act. II.

II. Ma poiche nell' afferire la maggioranza de' Vescovi sopra i Preti non si è valuto d'altra scorta, che di quella del suo incomparabile Ugone Grozio, da cui ha copiato tuttociò, che scrive in questo paragrafo, ha dato ancora a conoscere quanto sia depravato il suo gusto: mentre potendo trarre tutta limpida questa verità dal suo puro fonte de' Santi Padri, ha voluto più tosto attingerla tutta fecciosa dalle pozze d'un eretico. Certa cosa è, che il Grozio avvegnache riconosca ne' Vescovi non sò qual maggioranza sopra i Preti fin dal tempo degli Apostoli; egli contuttociò spiega in maniera questa preminenza, che nulla, o poco si discosta dall' errore degli altri eretici impugnatori del Vescovato. Afferisce primieramente, la maggioranza, e dignità Vescovale non essere nè d' istituzione divina, nè di precetto apostolico (a); e in conseguenza sostiene, che i Vescovi non son necessarij nella Chiesa, scusando quelle Sette, che scacciarono i Vescovi dalle loro Chiese (b). Afferma in oltre, che così i Preti, come i Vescovi sono pastori, e successori degli Apostoli, e che nommeno a quelli, che a questi appartiene il diritto di pascere il gregge di Cristo (c). E finalmente stabilisce, che la potestà d' ordinare i Preti non è cotanto propria de' Vescovi, che non possa ancora a' semplici Preti appartenere (d).

III. Dalle quali cose è chiaro, che il Grozio niente più concede a i Vescovi di quello, che abbia loro concesso Calvino, il quale di essi parlando così scrisse: *Tutti coloro, a i quali era ingiunto l' ufficio d' insegnare, nominavano Preti. Questi del loro numero in tutte le Città eleggevano uno, cui specialmente davano il titolo di Vescovo, acciocche per cagione dell' uguaglianza, come suol' accadere, non nascessero dissensioni. Contuttociò il Vescovo per cagione dell' onore, e della dignità non era in tal guisa superiore, che avesse dominio sopra i Collegghi; ma quelle parti, che ha il Consolo nel Senato, acciocche riferisca de' negozj, consigliando, ammonendo, esortando presieda agli altri, colla sua autorità regga tutta l' azione, e ciò, che vien determinato per comun consiglio eseguisca; quest' istesso ufficio sosteneva il Vescovo nel Ceto de' Preti. E l' istessa cosa giusta la necessità de' tempi essere stata per umano consenso introdotta il confessano gli stessi antichi (e). Questo è l' errore di Cal-*

(a) Grotius de Imper. summ. potest. cap. II. num. 10.

(b) Idem ibid. num. 12. in fine.

(c) Idem ibid. num. 14. sub initium.

[d] Idem ibid. num. 11. in fine.

(e) *Quibus docendi munus injunctum erat, eos omnes nominabant Presbyteros. Illi ex suo numero in singulis Civitatibus unum eligebant, cui specialiter dabant titulum Episcopi, ne ex aequalitate, ut fieri so-*

di Calvino , il quale non nega a i Vescovi fino da' primi tempi la soprantendenza de' Preti ; ma nega loro quella soprantendenza , e quella potestà , che in essi per dritto divino riconoscono i Cattolici , e solamente concede a i medesimi quella sorta di superiorità , che a quelli attribuisce Grozio .

IV. In vano però tenta Giannone colla costui autorità , e colle sue ragioni gettar la polvere negli occhj a i Lettori , dimostrando d' impugnar l' errore degl' eretici Antigerarchici ; poiche in sostanza niente il Grozio è differente da loro . E molto più vanamente si crede di sfuggir la taccia d' avere anch' egli lo stesso errore insegnato : poiche , a ben discorrere , la maniera , con cui ci rappresenta l' istituzione de' Vescovi , e la lor maggioranza , non è niente differente dal sistema di Calvino . Descrivendo la loro origine dice ; *che per ovviare a' disordini si pensò di lasciar bensì il governo al Presbiterio , ma di dare la soprantendenza ad uno de' Preti , il qual fosse lor capo , che chiamaron Vescovo .* L' istesso dice Calvino , ma con termini anche più gastigati . Soggiunge , *che dappoi fu stabilito , che nel governo delle Chiese un de' Preti dovesse soprastare agli altri* , riferendo all' umano consenso questa soprantendenza ; e l' istesso ancora asserisce Calvino . In fine Giannone non riconosce altra maggioranza ne' Vescovi , che una preminenza d' onore per esser capi del Presbiterio ; volendo però a tutti i patti , che appartenga a i Preti in comune insieme col Vescovo il governo , e l' amministrazione delle Chiese . L' istessa preminenza confessa Calvino , se non che spiega con qualche esempio più acconcio le particolari funzioni , che porta seco questa prerogativa d' onore ; laddove Giannone dicendo con maniera ignuda , e digiuna , che fu lasciato il governo delle Chiese al Presbiterio , e data la soprantendenza al Vescovo , sembra , che voglia far consistere il Vescovato in un capo di stucco , senza alcun atto proprio d' autorità , e di possanza , che faccia appunto quella funzione nella Chiesa , che fa l' Insegna , come usa dirsi , sulla porta dell' osteria .

§. XI.

ri solet , dissidia nascerentur . Neque tamen sic honore , & dignitate superior erat Episcopus , ut dominium in Collegas haberet ; sed quas partes habet Consul in Senatu , ut referat de negotiis , consulendo , monendo , hortando aliis praeat , auctoritate sua to-

tam actionem regat , & quod decretum communi consilio fuerit , exequatur ; id munere sustinebat Episcopus in Presbyterorum Cœtu ; atque idpsum pro temporum necessitate fuisse humano consensu inductum fatentur ipsi veteres . Calvin. lib. 4. Instit. cap. 4. §. 2.

§. XI.

Se il grado de' Vescovi sia maggiore di quello de' Preti per divina, ovvero per Ecclesiastica disposizione.

S O M M A R I O.

- I. *Valendosi Giannone dell'opinione del Grozio in questo punto di domma, ci pone in necessità di far vedere quanto ella sia distante dalla sentenza de' Cattolici.*
- II. *Gli Apostoli per divina disposizione maggiori de' settanta Evangelisti secondo il Grozio.*
- III. *Ma questa maggioranza conveniva loro per ragion del Vescovato, per cui aveano potestà d' impor le mani, e dar lo Spirito santo, e amministrar principalmente le chiavi. E in vano si argomentazo gli eretici, che l' imposizione delle mani, e l' amministrazion delle chiavi appartenga ancora a' semplici Preti.*
- IV. *Successiva ordinazione de' Vescovi cominciata dagli Apostoli, e dimostrante secondo Tertulliano la tradizione della Chiesa prova ancora la loro maggioranza nell' amministrazion principale delle chiavi.*
- V. *Semplici Preti non hanno successione di Cattedra. Il nome di Vescovo preso da Tertulliano per il sommo Sacerdote, principale, e indipendente amministratore de' Sacramenti.*
- VI. *Vescovi per ordinata successione custodi, e depositarj della tradizione secondo Sant' Ireneo.*
- VII. *Tre sorti di prerogative degli Apostoli; e in quale di esse sieno lor succeduti i Vescovi, e i semplici Preti.*
- VIII. *Vescovi non succedono agli Apostoli perche tengono le sedia, che quelli tennero nelle Chiese, ma perche hanno la medesima potestà di ordinare, e sostengono le loro veci nel Vescovato.*
- IX. *Semplici Preti non possono ordinare per l' imposizion delle mani. Nell' impor le mani quando ordina il Vescovo non conferiscono l' Ordine.*
- X. *Al solo Vescovo dagli antichi Canonj tutta si attribuisce l' ordinazione.*
- XI. *Gli Apostoli non si valsero dell' imposizion delle mani se non per comandamento, e per legge di Cristo anche secondo gl' eretici.*

I. Quan-

I. **Q**uanto si è detto fin qui basterebbe per discreditare Giannone appresso la Plebe Cattolica, acciocche essa non si lasciasse fedurre dalle costui false dottrine, veggendolo convinto, o d'infossibile temerità, se ignorando i dommi Cattolici si pone arditamente a scrivere sopra di essi, o di somma malizia, se sapendoli ne scrive in guisa, che proditoriamente l'impugna. Ma nulladimeno poiche egli per ogni parte si rende sospetto di passar buona intelligenza co' nemici della Religione Romana, acciocche essi non abbiano ad insultarne opponendoci un uomo riputato Cattolico, che si vale delle fallaci dottrine d'un eretico per stabilire un domma di Religione, è d'uopo, che io faccia vedere quanto sia distante la sentenza de' Cattolici dalle false immaginazioni del Grozio, e di Giannone, e che amendue trasognando delirano. Ma poiche quest' errore è stato ben a lungo confutato da celebri, ed illustri Teologi, io toccherò solamente alcune cose, che mi sembrano più convincenti. Dimostrerò adunque colla testimonianza degli antichi primieramente, che il grado del Vescovato non per umano consenso, ma per divina ragione è maggiore del Presbiterato: secondariamente, che il Vescovato è necessario alla Chiesa per divina disposizione: e in terzo luogo, che questo grado porta seco per sua origine la potestà di governar le Chiese senza alcuna dipendenza dal Presbiterio.

II. Ma intorno al primo punto essendo stato di sopra bastantemente provato, non farò altro, che valermi del testimonio dello stesso Grozio contro di lui. Ammettendo egli, che da Cristo Signor nostro fu istituita nella Chiesa certa diversità di ministerj Ecclesiastici, dice: *E come potè Cristo riprovare la disparità degl' Ecclesiastici ufficj, mentre egli costituì lxx. Evangelisti di secondo ordine, e di minor grado, come parla Girolamo, e per dignità minori degli Apostoli, come parla Calvino (a)?* Gli Apostoli adunque secondo il sentimento del Grozio, anzi dello stesso Calvino, erano per divina disposizione di Cristo in grado, e in dignità maggiori de' settanta Discepoli.

III. Ma questa maggioranza però conveniva agli Apostoli per ragione del Vescovato conferito loro da Cristo (b), come sopra si è veduto, per cui a essi solamente apparteneva il conferire lo Spirito santo per

(a) *Et quomodo potuit Christus improbare munerum Ecclesiasticorum disparitatem, cum ipse constituisset lxx. Evangelistas secundi ordinis, & minoris gradus, ut Hierony-*

mus loquitur, dignitate minores Apostolis, ut loquitur Calvinus? Grot. de Imper. summ. potest. num. 3.

[b] Cyprian. epist. 65. & epist. 69.

per l' imposizion delle mani (a), e l' amministrazione principale delle chiavi, come attesta San Girolamo (b). Or quando voglia infingerli, che il Vescovato per ragion divina non sia grado maggiore del semplice Presbiterato, converrà ancora esserire, che i Preti nommeno che i Vescovi tengano nella Chiesa il luogo degli Apostoli nella potestà d' imporre le mani, e nell' amministrazione principale delle chiavi; la qual cosa cantano bene, e ricantano gl' eretici, ma non possono, nè mai potranno provare, poiche loro contraddice tutta l' antichità, e la Chiesa di tutti i secoli.

IV. Chiare sono le testimonianze di San Cipriano da me sopra allegate, le quali ne rendono certi del sentimento della Chiesa ne' tre primi secoli intorno a questo articolo, cioè, che i Vescovi solamente sostenevano le veci degli Apostoli; e chiari ancora sono i sensi di Tertulliano, il quale prima di S. Cipriano rende testimonianza di questa verità confessata allora in tutta la Chiesa, laddove convincer volendo colla tradizione gli eretici delle loro novità si vale della successiva ordinazione de' Vescovi principiante dagli Apostoli, le cui veci quelli sostengono nell' amministrare le Chiese, e nel custodire il deposito della dottrina, e dice: *Producano adunque l' origine delle loro Chiese, rivolgano l' ordine dei loro Vescovi, di modoche per successione scorrendo sino al principio, quel primo Vescovo abbia avuto Autore, e antecessore alcuno degli Apostoli, o degli uomini apostolici, i quali però cogli Apostoli abbiano perseverato.* E appresso soggiunge, dopo aver narrate alcune Chiese dagli Apostoli stabilite: *Indi ancora l' altre ci dimostrano i loro Vescovi, i quali costituiti dagli Apostoli esse tengono come rampolli, e discendenze del seme apostolico [c].* E un somigliante discorso egli adopera ancora contra Marcione, come efficacissima prova della tradizione apostolica contro gl' errori di quell' eretico (d).

V. Ma quando Tertulliano creduto non avesse, anzi quando non fosse stata cosa certa nella Chiesa in que' tempi, che i soli Vescovi, e non i Preti erano succeduti agli Apostoli per amministrare le Chiese, e per custodire il deposito dell' apostolica dottrina, in vano per ritrovar

Tom. III.

Z

la tra-

[a] *De solis Apostolis legitur, quorum vi-*
ces tenent Episcopi, quod per manus im-
positionem Spiritum Sanctum dabant. Eugeni-
us Papa IV. in decreto pro instructione
Armen.

(b) Hieronymus epist. I.

[c] *Edant ergo originem Ecclesiarum sua-*
rum, evolvant ordinem Episcoporum suorum
ita per successiones ab initio decurrentem, ut

primus ille Episcopus aliquem ex Apostolis,
vel Apostolicis viris, qui tamen cum Apo-
stolis perseveraverint, habuerit auctorem, vel
antecessorem ... Proinde utique & cetera
exhibent, quos ab Apostolis in EPISCOPATUM
constitutos, Apostolici seminis traduces ha-
bent. Tertull. de Præscript. adver. hæres.
cap. 32.

(d) Tertull. adv. Marcion. lib. 4. cap. 5.

la tradizione farebbe egli ricorso alla successione de' Vescovi cominciante dagli Apostoli: imperocchè è cosa manifesta, che da Tertulliano il nome di Vescovo è preso in quella significazione, in cui da noi si prende, cioè, per il primo Sacerdote soprastante per lo suo ordine, e per la sua autorità alla Chiesa, e a tutti i Preti della medesima; mentre parlando egli del Battefimo, dice: *Il sommo Sacerdote, che è il Vescovo, ha diritto di darlo, dipoi i Preti, e i Diaconi, non però senza autorità del Vescovo, per onor della Chiesa, salvo il quale è salva la pace* (a). Onde farebbe manifesta sciocchezza il persuadersi, che Tertulliano pe' Vescovi intendesse alcuni de' Preti, che collocati in più alto grado governassero le Chiese insieme col Presbiterio con non sò qual soprantendenza sopra di esso.

VI. Ma prima di Tertulliano in prova della tradizione si valse dello stesso argomento Sant'Ireneo allorchè disse: *La tradizione adunque degli Apostoli in tutto il Mondo manifestata, nella Chiesa è da esser riguardata da coloro, che vogliono le vere cose ascoltare, e abbiamo a numerare quelli, che dagli Apostoli sono stati istituiti Vescovi nelle Chiese, e i loro successori sino a noi* (b). Or quando i Preti nommeno che i Vescovi fossero succeduti agli Apostoli nel governo delle Chiese converrebbe dire, che ancora essi fossero depositarj, e custodi della tradizione nommeno che i Vescovi; e che però o farebbe quella quasi impossibile a rinvenirsi in tanto, e sì vario numero di Preti di tempo in tempo ordinati nella Chiesa, o che molto male avessero fatto i Padri de' primi secoli ricercando la tradizione da i soli Vescovi, e dalla loro successiva ordinazione sino agli Apostoli, dimostrando con ciò, i soli Vescovi esser custodi del deposito degl' insegnamenti, e delle tradizioni apostoliche.

VII. Ma per torre ogni equivocazione in questa materia così malmenata da' nemici della Chiesa Romana, convien distinguere negli Apostoli tre forti di prerogative. La prima, e specialissima fu quella del loro Apostolato consistente nell' amplissima potestà conceduta loro da Cristo di piantar la fede in tutto il Mondo, di fondar da pertutto Chiese, di far libri canonici; in una parola, nella spedizione, e missione speciale, per

(a) *Dandi quidem habet jus summus Sacerdos, qui est Episcopus, dehinc Presbyteri, & Diaconi, non tamen sine Episcopi auctoritate, propter Ecclesie honorem, quo salvo salva pax est.* Tertull. de Baptismo cap. 17.

(b) *Traditionem itaque Apostolorum in so-*

to mundo manifestatam, in Ecclesia adest perspicere omnibus, qui vera velint audire, & habemus annumerare eos, qui ab Apostolis instituti sunt Episcopi in Ecclesiis, & successores eorum usque ad nos. Iren. lib. 3. cap. 3.

le, per cui, come è noto, Apostoli furon detti del Figliuolo di Dio a propagar la Cristiana Religione: e in questa prerogativa, siccome quella, che fu personale, e non appartenente al perpetuo reggimento della Chiesa, ma alla sua fondazione, non ebbero successori, ma solamente imitatori. L'altra prerogativa fu quella del lor Vescovato consistente nella potestà conferita loro da Cristo d'ordinare, e comunicare lo Spirito santo per l'imposizion delle mani, e d'amministrar le chiavi; e in questa prerogativa solamente i Vescovi agli Apostoli succedono, siccome in ciò, che riguarda l'imposizion delle mani si è dimostrato sopra colla testimonianza degli antichi, e in ciò, che appartiene all'uso, e alla potestà delle chiavi si farà noto di sotto. La terza prerogativa fu quella del Sacerdozio consistente nella potestà di consagrar, e fare il Sacrificio del vivifico corpo, e dell'immacolato sangue di Gesù Cristo; e in questa prerogativa anco i semplici Preti sono succeduti agli Apostoli, come insegna il Concilio Trentino (a); nella quale essi non pure a i Vescovi, ma all'istesso Romano Pontefice capo della Chiesa, ed unico successore dell'Apostolato di San Pietro eguali sono. In questa guisa adunque, e non in altra i Preti sono successori degli Apostoli: e se fuora di questa prerogativa alcuna fiata da talun Padre fu detto, che essi tengono il luogo degli Apostoli, ciò, come di sotto vedrassi, vuole intendersi metaforicamente. Essendo adunque indubitata cosa, che gli Apostoli poterono solamente dal Figliuolo di Dio ricever la potestà d'ordinare, e conferire lo Spirito santo per l'imposizion delle mani, e che da esso riceverono la potestà delle chiavi, come apparisce dagl'Evangelj (b), ne siegue, che il Vescovato sia d'origine divina, e che i Vescovi succedendo in questa prerogativa agli Apostoli sieno nella Chiesa stabiliti non per umano consenso, ma per divina disposizione maggiori de' Preti.

VIII. Tuttavia questa successione non dee prenderfi così strettamente, che d'uopo sia, che qualunque Vescovo tenga le Sedi occupate dagli Apostoli, acciocche di essi dicasi successore, in quella guisa, che l'un Re all'altro succede per l'occupazione successiva del medesimo trono: poiche in questo senso fuora de' Pontefici Romani succeduti di mano in mano a San Piero nel primo, e apostolico trono della Chiesa universale, pochi altri Vescovi furono, che poterono vantare in alcune Chiese particolari questa successione nel medesimo seggio tenuto dagli Apostoli, e da loro fondato. Sono adunque i Vescovi successori degli Apostoli, perche tengono nella Chiesa il loro luogo, e

Z 2

sosten-

(a) Concil. Trident. Sess. 23. cap. 1.

(b) Matthæi 18.

foſtengono le loro veci per ragione del Veſcovato, che eſſi hanno. Gli Apoſtoli furono iſtituiti Veſcovi dal Redentore; eſſi ordinarono altri Veſcovi nella Chieſa, comunicando loro la poteſtà, che eſſi aveano; e così di mano in mano i figliuoli della Chieſa innalzati al Veſcovato vennero a tenere il luogo de' Padri, che la fondarono, e a ſucce-der loro nel grado, e nella dignità Veſcovale. La qual coſa ſpiegò leggiadramente Sant' Agoſtino ſponendo quelle parole del Salmo XLIV. *In vece de' tuoi Padri ti ſono nati figliuoli, e tu gli conſtituirai Principi ſopra tutta la terra (a)*; dove rivolto alla Chieſa dice: *Che coſa vuol ſignificar queſto, in vece de' tuoi Padri ti ſono nati figliuoli? I Padri mandati ſono gli Apoſtoli; e in luogo degli Apoſtoli ſono nati a te figliuoli, e ſono ſtati conſtituiti Veſcovi: imperocche i Veſcovi, che oggi ſono conſtituiti per tutto il Mondo, donde ſon nati? L' iſteſſa Chieſa li chiama Padri; eſſa li generò, ed eſſa li collocò ne' ſeggi de' loro Padri. E poco dopo: Queſta è la Cattolica Chieſa. I ſuoi figliuoli ſono ſtati conſtituiti Principi ſopra tutta la terra, e i ſuoi figliuoli ſono ſtati conſtituiti in luogo de' Padri (b)*. In queſta guiſa adunque i Veſcovi ſuccedono agli Apoſtoli; mentre la Chieſa ordinandogli al Veſcovato gli colloca in luogo de' Padri, e de' medefimi Apoſtoli, conferendo loro però Id- dio ſieſſo la poteſtà all' ordinazione della Chieſa.

IX. Falfamente pertanto ſ' immagina il Grozio, che anche i ſem- plici Preti poſſano impor le mani, e ordinare: concioſſiache queſta è la principal coſa, con cui, come ſi è veduto, gli antichi diſtinguono i Veſcovi da' Preti, e per cui Sant' Epifanio ſeparò la cauſa d' Aerio da quella de' Cattolici. Nè alcuna neceſſità può ſcuſare in queſto fatto, perche è coſa contraria alla divina iſtituzione. E queſto fu ſempre mai il ſentimento univerſal della Chieſa; non eſſendo mai ſtato da lei ripu- tato legittimo, e vero Prete colui, della cui ordinazione ſi è dubitato ſe ſia ſtata fatta dal Veſcovo, o da' Preti (c). Vero è, che ancora i Preti, che ſono preſenti al Veſcovo ordinante, impongono ancora egli- no dopo lui le mani ſopra quelli, che ſ' ordinano al Presbiterato. E

ciò non

(a) *Pro Patribus tuis nati ſunt tibi filii, conſtitues eos Principes ſuper omnem terram.* Pfalm. 44.

(b) *Quid eſt, Pro patribus tuis nati ſunt tibi filii? Patres miſſi ſunt Apoſtoli: pro Apoſtoliſ filii nati ſunt tibi, conſtituti ſunt Epiſcopi. Hodie enim Epiſcopi, qui ſunt per totum mundum, unde nati ſunt? Ipſa Eccleſia Patres illos appellat; ipſa illos*

genuit, & ipſa illos conſtituit in ſedibus Patrum . . . Hæc eſt Catholica Eccleſia. Filii ejus conſtituti ſunt Principes ſuper omnem terram: filii ejus conſtituti ſunt pro Patribus. D. Auguſt. enarrat. in pſal. 44.

(c) *Vide Conc. Hiſpalen. II. Can. v. Gregor. III. epiſt. 2. ad Bonitacium apud Grat. diſt. 93. cap. 2.*

ciò non solamente fu stabilito nel Concilio di Cartagine (a) allegato dal Grozio, ma è antichissimo rito della Chiesa, che si trova prescritto in antichi Rituali, come può vederfi appresso Edmondo Martene (b), nell'Ordine Gelasiano, nel Sagramentario Gregoriano, e nell'istesso Pontificale Romano moderno dato fuori sotto Leone X. Ma da tutto ciò vanamente deduce il Grozio, che ancora i Preti concorrano insieme col Vescovo all'ordinazione del Presbiterato, o d'altro sagra Ordine: conciossiache è questo un rito, e una cerimonia Ecclesiastica, nulla appartenente all'essenza della sagra ordinazione, che senza de' Preti dal solo Vescovo essenzialmente, e validamente può farsi; poiche la Cattolica Chiesa in lui solo questa potestà riconosce.

X. Nè si trova appresso l'antichità, che i Preti concorrano ad ordinare insieme col Vescovo; anzi tutta al Vescovo ella attribuisce l'ordinazione. Nel primo de' Canoni della primiera Chiesa, detti apostolici, o sia secondo, giusta la versione di Dionisio, dopo essersi stabilito, che il Vescovo sia ordinato da due, o tre Vescovi, si soggiunge: *Ma il Prete sia ordinato da un Vescovo; così il Diacono, e gli altri Chierici* (c). Nel Concilio III. di Cartagine Aurelio disse, che *secondo la concessione divina può un Vescovo ordinar molti Preti* (d). E nel secondo Concilio di Siviglia fu dichiarato, che *il Vescovo solo può dar l'onore a i Sacerdoti, e a i Ministri, ma non può loro toglierlo solo* (e). Nè mai troverassi in alcun Concilio stabilito, o in alcun Sagramentario, o Rituale prescritto, che debbano intervenire più Preti insieme col Vescovo a impor le mani sopra il capo di quelli, che al Presbiterato sono ordinati, siccome in tutti gli antichi Concilj si ordina, e in tutti i Rituali si dice, che l'ordinazione de' Preti debba farsi dal Vescovo; ma solamente in quelli si legge, che i Preti, che si trovano presenti allorchè il Vescovo ordina, e impone le mani sopra 'l capo dell'ordinando al Sacerdozio, debbano o tener le mani vicine a quelle del Vescovo sopra il capo di colui (f), o insieme col Vescovo toccarlo (g), o tenergli le mani sopra le spalle (h), o dopo che il Vescovo ha poste le mani

(a) Presbyter cum ordinatur, Episcopo cum benedicente, & manum super caput ejus tenente, etiam omnes Presbyteri, qui presentes sunt, manus suas juxta manus Episcopi super caput ejus teneant. Conc. Carthag. 4. Can. 3.

[b] Tom. 2. lib. 1. cap. 8. num. 11.

(c) Πρεσβυτεροι υπό ενός Ἐπισκόπου, & οἱ λοιποὶ κληρικοί. Can. 1. Apost.

(d) Κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ δύναται ὁ εἰς Ἐπίσκοπος πολλὰς χειροτονᾶν Πρεσβυτέρους. Conc. Carthag. III. Can. græc. 11.

(e) Episcopus enim Sacerdotibus, & Ministris solus honorem dare potest; auferre solus non potest. Conc. Hispalen. II. Can. vi.

(f) Conc. Carthag. IV. Can. 3.

(g) Constitut. Eccles. Alexand. cap. 7.

(h) Vide Edmun. Martens loc. cit.

(b) Vide Edmun. Martens loc. cit.

mani sopra di lui, non insieme, ma successivamente anch' essi un dopo l' altro far la medesima funzione (a). Le quali cose fanno vedere, questo rito benchè antichissimo, essere stato contuttociò nella Chiesa variamente osservato, e per niuna via appartenere alla sostanza dell' ordinazione, nè ad essa conferire comunicando potestà all' ordinato. Essendo cosa manifesta appresso gli antichi, che tutto ciò, che propriamente diceasi χειροθεσία, ovvero χειροτονία, cioè, *imposizione di mani*, ovvero *ordinazione*, è atto proprio, e privativo della potestà del Vescovo (b), per cui principalmente dal semplice Prete si distingue, ed è di lui maggiore.

XI. Ora essendo comune sentenza ancora appresso gl' eretici per confessione dello stesso Calvino, che gli Apostoli non si valsero dell' imposizion delle mani se non per comandamento, e per legge di Cristo (c); ed essendo i Vescovi, e non i Preti in questa potestà d' impor le mani succeduti, come si è veduto, agli Apostoli, deesi conchiudere, che essi per divina ragione, e non per umana disposizione sieno maggiori de' Preti.

§. XII.

Se i Vescovi per diritto divino sieno necessarj alla Chiesa, e ad essa appartengano essenzialmente.

S O M M A R I O.

- I. *Potestà delle chiavi per divina disposizione appartiene necessariamente alla Chiesa secondo il Grozio. Questa potestà fu da Cristo conceduta agli Apostoli per ragione del lor Vescovato giusta il sentimento de' Padri.*
- II. *Esser sempre stato ciò sentimento della Chiesa si prova dalle Costituzioni apostoliche di Clemente, le quali secondo Giannone contengono la disciplina de' primi secoli.*
- III. *La dispensazione de' Sacramenti, e la potestà di sciorre, e di legare appartiene principalmente a' Vescovi.*

I. Effen-

(a) Pontifical. Roman.

(b) Epiphan. hæresi 76. Aerii. Joannes Chrysof. hom. 11. in 1. ad Timoth. Hieronymus Dialog. adver. Luciferian. & epist. 85. Constitut. Eccles. Alex. cap. 6. apud Abrahamum Echellen. de originib.

Eccles. Alex. cap. 2. Theodoretus in priorem ad Timot. cap. 4. vers. 14.

[c] Non credibile est, nisi Christi mandato manuum impositione usos Apostolos. Calvin. in caput 2. Actorum.

I. **E** Sfendofi veduto, che i Vescovi per divina ragione sono maggiori de' Preti, bisogna ora dimostrare, che essi anche per divina istituzione son necessarj alla Chiesa. E lasciando da banda molte prove di questa necessita, che sono da i nostri Teologi addotte, m' appiglierò solamente ad alcune, che io traggo dall' opinione del medesimo Grozio Maestro del nostro Giannone. Confessa egli, che la potestà delle chiavi per divina disposizione appartiene necessariamente, ed essenzialmente alla Chiesa (a); benche spieghi diversamente da i Cattolici quest' autorità delle chiavi, cioè, di sciorre, e di legare, intendendola per la sola dispensazione de' Sacramenti, come similmente l' intende Giannone, e non ancora per la giurisdizione di assolvere, e di condannare i colpevoli, e di esercitare con essi indulgenza, o castigo. Ma che che sia di ciò, serbando ad altro luogo questa controversia, certa cosa è, che Cristo Signor nostro comunicò a i suoi Apostoli questa potestà come propria del loro Vescovato, e per essi a tutti gli altri Vescovi loro successori, acciocche nella Chiesa principalmente l' amministrassero: della qual cosa rendono illustre testimonianza infra i Padri Cipriano, Ambrogio, Giovan Grisostomo, Girolamo, Cirillo Alessandrino, Antioco (b), ed altri.

II. E questo essere stato mai sempre il sentimento della Chiesa fino da i primi tempi è manifesto dalle Costituzioni apostoliche attribuite a S. Clemente; le quali avvegnache appresso alcuni non ottengano più che tanta autorità, così perche è incerto il loro Autore, come ancora perche in buona parte sono state dappoi interpolate, e depravate, nulladimeno per confessione ancor di Giannone (c) la loro antichità giunge fino al terzo secolo, e in esse si rappresenta l' *intera disciplina almeno della Chiesa Orientale* praticata in que' primi tempi; e pertanto debbono tenerfi in pregio allorché intorno alle cose Ecclesiastiche sono conformi al sentimento de' Padri. In queste Costituzioni adunque parlando del Vescovo dicesi: *Per la qual cosa studiati o Vescovo di esser puro nelle opere, manifestando il tuo luogo, e la tua dignità: imperocche infra gli uomini porti la figura di Dio, presedendo a tutti gli uomini, a i Sacerdoti, a i Regi, a i Principi, a i Padri, a i Figliuoli, a i Dottori, e a tutti gli altri, che ti sono similmente soggetti.* Così adun-

(a) Grot. de Imper. summ. potest. cap. 9. num. 6. & seqq.

(b) Cyprianus epist. 26. ad lapsos, & 27. ad Jubajanum. Ambrosius lib. 1. de pœnit. cap. 2. Chrysostomus lib. de Sacerdotio, &

homil. 86. in Joannem. Cyrillus Alexand. lib. 12. in Joannem. Antiochus homil. 122. tom. 1. Biblioth. Greco-latin. pag. 1215.

(c) Vide lib. 2. cap. ult. §. 2.

adunque risiedi nella Chiesa sermoneggiando, siccome quello, che hai potestà di giudicare i delinquenti: conciossiache a voi o Vescovi è stato detto: „ Cid, che legherete sopra la terra, farà legato in Cielo, e cid, „ che disciorrete sopra la terra, farà disciolto in Cielo (a).

III. Diasi qual peso vogliasi a questa testimonianza, ella contutto-
ciò non discorda punto dal sentimento degli antichi: imperocche certa
cosa è, che la dispensazione, e amministrazione de' Sacramenti appar-
tiene alla potestà di sciorre, e di legare, e all' uso delle chiavi; ed è
certo ancora, essere stato sentimento degli antichi, che appò i Vescovi
risiede principalmente la potestà di dispensare i Sacramenti, e di negar-
gli; e che i Preti ciò non posson fare senza comandamento, o permissio-
ne del Vescovo.

§. XIII.

*Del testimonio di Sant' Ignazio Martire sopra la necessit' à
de' Vescovi; e della sincerità delle lettere di questo
Santo, nelle quali si trova questa testimonianza.*

S O M M A R I O.

- I. Testimonio di Sant' Ignazio Martire per la necessit' à de' Vescovi.
- II. Lettere di Sant' Ignazio secondo l' edizione dell' Usserio, e del Vossio
riputate legittime dal consenso comune di chi professa Ecclesiastica tra-
dizione.
- III. Temerità di Casimiro Udino nell' impugnar come spurj i luoghi
di queste lettere, che dimostrano la gerarchia della Chiesa, e la
necessit' à de' Vescovi, con favolosi racconti di Eutichio Alessandrino.
- IV. Fallace argomento di Udino tratto dalla Storia di Eutichio; la
quale ove si ammettesse per vera non proverebbe, che i Vescovi non
son necessarj al reggimento della Chiesa.

V. Da un

(a) Διὰ τῶσδ' ἐν Ἐπίσκοπε σπύδαζε
καθαρός ἵνα τοῖς ἔργοις γνωρίζων τὸν
τρόπον σου, ἔ' τλω ἀζίαν, ὡς Θεὸς
τύπων ἔχων ἐν ἀνθρώποις τῶ πάντων
ἄρχαν ἀνθρώπων, ἱερίων, βασιλείων,
ἀρχόντων, πατέρων, υἱῶν, διδασκά-
λων, ἔ' παντων ὁμῶ τῶσδ' ὑπηκόων. Καὶ
ἕτως ἐν Ἐκκλησίᾳ καθέξῃ τὸν λόγον

ποιούμενον, ὡς ἐξουσίαν κρίναν τοὺς
ἡμαρτηκοῦς. ὅτι ὑμῖν τοῖς Ἐπισκοπῆσι
ἔρηται. „ ὁ εἰάν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς,
„ ἔσται δεδεομένον ἐν τῶ ἔρανό. ἔ' ὁ
„ εἰάν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται κελυ-
μένον ἐν τῶ ἔρανό. Constitut. Apostol.
Clemen. lib. II. cap. XI.

V. *Da un solo Vescovo possono esser governate le Chiese di più Città. Tutte le Città della Provincia di Scizia per lungo tempo furono da un solo Vescovo governate.*

I. **Q**UANTO sieno i Vescovi necessarj alla Chiesa per la dispensazione de' divini misterj, chiaro, e illustre testimonio ne rende il Martire, e Apostolico Sant' Ignazio Antioceno, degli Apostoli discepolo, e contemperaneo, in più d' un luogo delle divine sue pistole. Nella lettera a que' di Smirna: *Nessuno, dice, senza il Vescovo faccia alcuna di quelle cose, che convengono farsi nella Chiesa: E ivi soggiunge: Dove il Vescovo comparisce, ivi sia la moltitudine, siccome in qualsivoglia luogo dove è Gesù Cristo, ivi è la Cattolica Chiesa. Non è lecito senza il Vescovo nè battezzare, nè far le agapi; ma ciò, che ovunque egli approverà, questo è a Dio grato, acciocche sia stabile, e fermo tutto quello, che si fa (a).* Nella lettera parimente a i Filadelfj: *Lo spirito, dice, predicò queste cose, dicendo: Senza il Vescovo non vogliate alcuna cosa fare (b).* L' istesso ancora scrive a i Tralliani, dicendo: *E' necessario adunque, siccome voi fate, che senza il Vescovo nessuna cosa operiate (c).* Queste, ed altre testimonianze di così antico, e così santo Scrittore ci dimostrano la necessità de' Vescovi per l' uso delle chiavi, e per la dispensazione de' Sacramenti, e delle sagrate cose; mentre dicono, che senza del Vescovo, cioè, senza suo comandamento, autorità, e permissione non lice a i Preti, o ad altri le cose divine, e appartenenti alla Chiesa amministrare. E perciò il medesimo Santo nella addotta pistola a i Tralliani dopo aver insinuata a' fedeli riverenza, e venerazione verso i Vescovi, i Preti, e i Diaconi, ovvero sagri Ministri, che compongono i gradi dell' Ecclesiastica gerarchia d' ordine, dice, che *senza di questi non si chiama Chiesa (d).*

II. Ma avendo io allegata l' autorità di Sant' Ignazio Martire, e dovendomene altre volte valere, acciocche sopra di questo non mi sia intentata lite da qualche novello intemperante Critico, convien, che

Tom. III.

A a

mi

(a) Μηδὲς χωρὶς τοῦ Ἐπισκόπου τί πράσσειτο ἢ ἀνηκόντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ὅπου ἂν φανῇ ὁ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖτο πλήθος ἔσται. ὡς περ ὅπου ἂν ἦ Χριστὸς Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία. ἢ ἔστιν ἔστιν χωρὶς τοῦ Ἐπισκόπου, ἢτε βαπτίζαν, ἢτε ἀγάπην ποιοῦν, ἀλλ' ὅταν ἐκεῖθεν δοκιμάσῃ, τότε ἔσται εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλὲς ἢ ἡ βέβαιον πάντων.

πράσσειται. S. Ignatius M. epist. ad Smyrn.

(b) Τοῦ δὲ πνεύματος ἐκήρυξεν λέγων πάντες χωρὶς τοῦ Ἐπισκόπου μηδὲν ποιεῖτε. Idem epist. ad Philadel.

(c) Ἀναγκάων ἔστιν ὡς περ ποιεῖτε, ἀνευ τοῦ Ἐπισκόπου μηδὲν πράσσειν ὑμᾶς. Idem epist. ad Trallian.

(d) Χωρὶς τούτων Ἐκκλησία οὐ καλεῖται.

mi dichiarar, che io non ho addotto, nè addurrò in avvenire alcun passo di questo Santo, se non tratto dalle sette pistole, di cui fanno menzione Eusebio, e San Girolamo (a), secondo l'edizione fattane pria da Jacopo Ufferio Vescovo di Armagh sulla fede d' un antichissimo latino Codice, cui sono conformi i luoghi, che di queste pistole citano Atanasio, Girolamo, Teodoro (b), che colle altre divulgate edizioni non concordano, e poi da Jacopo Vossio tratte dal greco esemplare Fiorentino della Biblioteca Medicea concordante colla versione latina data in luce dall' Ufferio; e questo io fo, non già perche intenda riprovare le dodici lettere di questo Martire commendate in più luoghi dal Cardinal Baronio (c), ma perche le sette della edizione Ufferiana, e Vossiana, siccome quelle, che i Critici credono sincere, e germane, e spogliate di quelle giunte spurie, che nelle altre divulgate si vedevano da taluno antico interpolatore di quando in quando infrapposte, con applauso universale non solamente dai Cattolici, ma da tutti coloro ancora, che fuora della Romana Chiesa vivendo professano Ecclesiastica erudizione, sono state abbracciate, e commendate, toltone alcuni pochi di quelli, che bestemmiano tutto ciò, che non fanno, e con disperato furore si scagliano contro tutto quello, che non si accomoda al depravato lor gusto, ed a i loro erronei sentimenti.

III. Nella qual cosa non è da tacerfi la somma temerità di Casimiro Udino, il quale nel primo tomo di quel suo enorme Zibaldone degli Scrittori Ecclesiastici volendo pure a tutti i patti impugnar la sincerità di queste lettere di Sant' Ignazio anche giusta l' edizione dell' Ufferio, e del Vossio, come se la cosa fosse già intera, e non ancor tocca, rifrigge gli argomenti, di cui si valse il Calvinista Dalleo contro le lettere interpolate, e depravate del medesimo Santo, senza punto badare, che le di lui dicerie furono già a meraviglia confutate da Giovanni Pearsonio uomo Protestante, ma degno per altro di non volgar lode per l' egregia difesa, che intraprese delle pistole di questo Santo. Ma non è meraviglia, che tanto l' Udino si riscaldi, e s' affanni per rapire alla Chiesa questo venerabile monumento, con cui ella prova l' antichità de' suoi dommi, e della sua disciplina; mentre in esso scorge egli un efficace rimprovero dell' infame sua apostasia. Ma quello, che giunge a recar stupore si è, non so s' io mi dica o la stolta pecoraggine di costui,

(a) Euseb. lib. 3. hist. Eccles. cap. 15. Hieronym. in Catalogo Script. Eccles.

(b) Athanas. epist. de Synod. Arimin. & Seleuc. edit. Paris. tom. 1. pag. 922. A. Hieronym. lib. de viris illustribus cap. 16.

& lib. 1. Comment. in Matthæum ad cap. 1. Theodoretus dialogo 1., & 2., nec non epist. 89. & 145.

(c) Baron. ad ann. Christi 109. num. 19. 20., & alibi.

costui , o la poca vergogna , che egli ha di apertamente mentire : conciossiache volendo riprovar come spurj i passi da me citati dell' Antiocheno S. Ignazio , con cui chiara si scorge ne' tempi apostolici la distinzione de' gradi nella Ecclesiastica gerarchia de i Vescovi , de i Preti , e de' Diaconi , e la necessità de' medesimi Vescovi per la dispensazione delle sagrate cose , e de' divini misterj , adduce l' autorità delle Origini Alessandrine di Eutichio , dal Seldeno guaste , e depravate , di cui si è fatta sopra menzione , e 'l costume della misera , e infelice Cristianità d' Etiopia ; con le quali cose pretende dimostrare aperta impostura la dottrina contenuta ne' luoghi addotti di Sant' Ignazio intorno alla necessità del Vescovo per la reggenza della Chiesa (a) .

IV. Ma non si scorge frattanto , che quando ancor dovesse prestarfi fede al racconto d' Eutichio , che fin al tempo di Demetrio Patriarca Alessandrino , cioè , fino all' anno 190. dell' Era Cristiana non fosse stato nelle vaste Provincie di Egitto copiose di molte , e illustri Cittadi alcun Vescovo ordinato ; e che quando ancora dovesse far legge la Cristianità d' Etiopia in mille errori , e in mille superstizioni da tanti secoli involta , nel riconoscere un solo Vescovo , o Patriarca , che chiamano Abuna , ancorche sia popolatissima , e in molte Cittadi sparta ; contuttociò da questo ei non proverebbe mai , che non sia dottrina apostolica , e del Martire , e apostolico Ignazio , che non altramente , che da un Vescovo soprastante al Presbiterio , possa , e debba reggerfi ciascuna Chiesa : imperciocche quando anche voglia fingerfi , che ne' due primi secoli nelle Provincie di Egitto non fosse altro Vescovo , che il solo Patriarca Alessandrino , da questo nulladimeno non si potrà giammai dimostrare , che le Chiese di Egitto fossero governate da' soli Preti senza dipendenza , e senza soggezione al Vescovo : mentre al medesimo Patriarca Alessandrino tutti i fedeli , tutto il Clero , e tutti i Preti della Città di Egitto erano soggetti , e dipendenti , e solamente per suo comando , e per sua autorità , o concessione erano dispensati i divini misterj , e le sagrate cose amministrate ; siccome al Patriarca di Etiopia tutta quella nera Cristianità , e tutti quei Preti sono soggetti nell' amministrazione delle divine cose .

V. Onde è , che questa disciplina non è niente contraria a quanto insegna il nostro Martire intorno alla necessità de' Vescovi : conciossiache non già egli dice , che in qualunque luogo , o Città , ove sono Cristiani , e Preti , ivi debba essere il Vescovo ; ma che i fedeli in

A a 2

qualun-

[a] Casimirus Oudinus. Comment. de Scriptor. Ecclesiast. tom.1. pag. 91. 92. & seqq.

qualunque luogo eglino sieno debbano a un Vescovo soggiacere; e che quel ministero Ecclesiastico solamente è legittimo, che o sotto il Vescovo, o per sua concessione si esercita. La qual cosa può farsi, ancorche sotto un medesimo Vescovo sieno molte Terre, e molte Castella, anzi molte Città sottoposte, come anche a' dì nostri in tanti Vescovi precisamente dell' Alemagna, e della Francia osserviamo, e come a tempo di Sozomeno per antichissimo costume osservavasi nella vastissima, e popolatissima Cristianità della Scizia, le cui numerose Città erano da un sol Vescovo governate. *Certamente*, narra lo Storico, *nella Provincia di Scizia quantunque sieno molte Città, tutte hanno un solo Vescovo (a)*. E in altro luogo parlando della stessa Provincia dice: *E' ivi antica consuetudine ancora perseverante, che tutte le Chiese di quella Nazione sieno governate da un solo Vescovo (b)*. Poco importa all' unità della Chiesa, che sia composta di una, o più Città, di una, o più Chiese, purché tutte a un solo Vescovo sieno sottoposte, e da lui governate. E, se non vuol prenderfi la Chiesa molto materialmente, tanto è una quella, che una sola Città contiene, quanto quella, che molte ne comprende; poichè ella prende la sua unità da un solo Vescovo. Onde nommeno dicefi una quella Diocesi, e quella Chiesa, che sotto un solo Vescovato più Città, e più Castella contiene, che quella, la quale una sola, e piccola Cittaduccia sotto un Vescovo racchiude. E quindi si rende manifesto, che ove si menasse per buono, e si ammettesse per disciplina de' primi tempi quanto l' Udino dal Dalleo racconta, dalla Cronaca d' Eurichio, e dal costume degli Abissini, molto stolatamente da ciò conchiuderebbe, esser falsa dottrina, e a Sant' Ignazio supposta, che non può dirfi Chiesa quella, cui un Vescovo non soprantende.

§. XIV.

(a) Ἀμέλει Σκύθαι πολλαὶ ὄντες πό-
λεις ἕνα πάντες Ἐπίσκοπον ἔχουσι .
Sozom. lib. 7. hist. cap. 19.

ἐνθάδε κρατῆ τῆ παντὸς ἔθνους ἕνα
τὰς Ἐκκλησίας ἐπισκοπῶν . Idem lib. 6.
cap. 20.

(b) Ἐισέπ δὲ ἐ νῦν ἔθες παλαιὸν

§. X I V.

Se le Chiese d' Egitto ne' primi tempi fossero governate da' soli Preti.

S O M M A R I O.

- I. *Libro di Eutichio tradotto dal Seldeno con pessima fede, e confutato dall' Echellenf.*
- II. *Epistole di Sant' Ignazio conosciute, e citate da Origene, e da Ireneo. Vescovi in Egitto molto prima di Demetrio Alessandrino. E testimonianza di Adriano Imperadore sopra ciò riferita da Flavio Vopisco.*
- III. *Distinzione tra i Vescovi, e Preti in Egitto conosciuta dal medesimo Adriano.*

I. **C**Ìò, che nell' antecedente paragrafo si disse, fu detto ammesa per vera la narrazione di Eutichio; ma intorno al costui libro delle Origini Alessandrine, dall' arabico idioma nel latino tradotto da Giovanni Seldeno, oltre a ciò, che si è detto di sopra, non dovea l' Udino ignorare, o sapendolo non dovea dissimulare, che il medesimo Seldeno fu già da Abramo Echellenf, uomo Maronita, e quanto ogni altro nell' arabica lingua perito, in faccia di tutto il Mondo convinto di pessima fede nella traduzione di Eutichio (a); e che dal medesimo dotto, ed erudito Scrittore fu dimostrato con antichi documenti della Chiesa Orientale, che non solamente prima di Demetrio, ma fino dall' origine della Chiesa Alessandrina, e dal suo fondatore San Marco furono nelle Provincie di Egitto più Vescovi ordinati. La qual cosa dimostra l' Echellenf cogli antichissimi Martirologj della Chiesa Alessandrina, che contano molti secoli prima di Eutichio, con Severo Alessandrino nelle vite de' Patriarchi di Alessandria, coll' Anonimo Autore della vita di San Marco, e con assai più altri Ecclesiastici monumenti, che appò lui posson vederfi (b).

II. Ma quando all' Udino critico così giudizioso, che rifiuta le Opere di un Santo ammesse, approvate, e allegate da' Padri del

IV. seco-

[a] Abraham Echellenf. Euty chius vindicatus, seu origin. Eccles. Alexand. par. 1. | cap. 9. & 2. par. ferè per omnia capita.

(b) Idem ubi supra par. 1, cap. 7.

IV. secolo, conosciute, e citate da Origene, e da Ireneo nel II. secolo (a), col testimonio d' un Arabo Scrittore, oscuro, confuso, favoloso, nato dopo la metà del IX. secolo, male inteso, e peggio interpretato; e partorito ad una infesta luce sotto altro linguaggio ne' secoli a noi vicini; quando, dico, all' Udino, uomo di tanto accorgimento, e di tanto delicate narici, non piacesse ammettere i monumenti recati dall' Echellenfe, e per tal cagione gli avesse o trafandati, o negletti, potrebbe tuttavia l' istessa cosa co' monumenti della profana Storia chiaramente contra lui dimostrarfi. Rapporta Flavio Vopisco nella vita di Saturnino una lettera di Adriano Imperadore scritta a Serviano Consolo nell' anno di nostra salute cxxxii., cioè, quasi sessant' anni prima che fosse creato Vescovo di Alessandria Demetrio, ciò, che fu nel x. anno dell' Imperio di Comodo, come Eusebio nella Cronaca narra, e nel centesimo novantesimo della Cristiana redenzione; la qual lettera conservata da Flegone liberto di Adriano, e da Vopisco trascritta ne rende certi, che nell' età di quel Cesare erano nelle Provincie di Egitto più Vescovi, come si fa chiaro dalle seguenti parole, che in quella si leggono: *L' Egitto, che tu mi lodavi, o carissimo Serviano, io compresi essere una regione tutta vana, leggera, spenzolata, e ad ogni rumore di fama volante. Coloro, che adorano Serapi, sono Cristiani: e sono a Serapi devoti quei, che VESCOVI DI CRISTO si dicono. Ivi nessun' Archisnagogo de' Giudei, nessun Sammaritano, NESSUN PRETE DE' CRISTIANI, non Mattematico, non Augure, non Mastro degli Atleti (è eccettuato): l' istesso Patriarca allorchè viene in Egitto è da altri costretto ad adorar Serapi, da altri Cristo (b).* Abbiamo in questa narrazione il PATRIARCA, i VESCOVI DI CRISTO, e i PRETI DE' CRISTIANI.

III. E lasciando da banda il cercare se quì il Patriarca debba intendersi il Vescovo Alessandrino, come con Casaubono vuol Claudio Salmasio (c), ovvero l' Archisnagogo degli Ebrei Principe di tutta la Setta, che in quel tempo appellavasi Patriarca, come altri con più ragione,

e mag-

(a) Irenæus lib. 5. advers. hæreses cap. 28. Origenes Prolog. in Cantic. Canticor. & homil. 6. in Lucam.

(b) *Egyptum, quam laudabas, Serviane charissime, totam didici levem, pendulam, & ad omnia fame momenta volitantem. Illi, qui Serapin colunt, Christiani sunt: & devoti sunt Serapin qui se Christi Episcopos dicunt. Nemo illic Archisynago-*

gus Judæorum, nemo Sammarites, nemo Christianorum PRESBYTER, non Mathematicus, non Aruspex, non Alipites. Ipse ille Patriarcha quum in Ægyptum venerit, ab aliis Serapidem adorare, ab aliis cogitur Christum. Hadrian. Imper. apud Flavium Vopif.

(c) Salmas. lib. de primatu Papæ cap. iv.

e maggior probabilità asseriscono (a), fondati sopra non lievi conghietture, che quì non accade riferire; certa cosa è, che i *Vescovi di Cristo*, e i *Preti de' Cristiani* appartengono in questo luogo alla Chiesa di Egitto: e però è chiaro, che fino nell'età d'Adriano erano nelle Provincie di Egitto più Vescovi molto ben ravvisati con distinzione da' Preti. Ma come poi i Cristiani adorasser Serapide, e come i loro Vescovi fossero a questo Nume divoti è cosa difficile a intendersi, se forse non volesse dirsi, che Adriano si conduceffe ad asserir questo dalle relazioni del vulgo, che per tal via, come in altre occasioni faceva, cercasse infamare il nome Cristiano, e discreditarlo appresso i Romani non troppo divoti de' Numi di Egitto. Comunque siasi mi farei astenuto dall'addur questo monumento, se non avessi veduto, che di esso si vale l'istesso Ugone Grozio, uomo, che appresso i nemici della Religione Romana ottiene non ordinaria autorità, per provar la distinzione conosciuta in quel tempo tra i Vescovi, e i Preti, dicendo: *Distingue Adriano i Vescovi Cristiani da i Preti nella lettera, che è appresso Vopisco in Saturnino* (b). Onde se al Grozio deesi in questo particolare dar fede, è forza concludere, che molto innanzi a Demetrio fossero Vescovi Cristiani nelle Provincie di Egitto, e che in conseguenza ancora per questo capo vada a terra la tradizione di Eutichio, o per meglio dir, del Seldeno, tanto cantata dal Dalleo, e ricantata da Udino.

§. XV.

Dell' origine della Chiesa di Etiopia, e del suo reggimento Vescovale.

S O M M A R I O.

- I. Favoloso racconto de' Critici Antignaziani intorno all' origine della Chiesa Etiopica, e al governo di un solo Vescovo per tutta quella Cristianità.
- II. Nessun degli antichi ha lasciato scritto, che la Cristianità di Etiopia sia propagine della Chiesa di Egitto.

III. San

(a) Thomasin. de vet. & nova disciplin. tom. 1. part. 1. lib. 1. num. 5. Joannes Pearson. in vindic. epist. Ignat. par. 1. cap. 11. Petrus de Marca, & alii.

(b) *Episcopos Christianos a Presbyteris distinguit Adrianus Imperator in epistola, que est apud Vopiscum in Saturnino.* Hug. Grot. in flor. ad jus Justinian.

- III. *San Frumenzio primo Vescovo di Etiopia nel principio del IV. secolo. Chaxumo, o Auxuma Metropoli dell' Etiopia anticamente detta India.*
- IV. *San Frumenzio ordinato da Sant' Atanasio, e spedito in Etiopia sotto l' Imperio di Costantino, o, come altri vogliono, sotto l' Imperio di Costanzo.*
- V. *In tempo, che San Frumenzio fu spedito in Etiopia, erano in Egitto molti Vescovi pe' l' reggimento delle Chiese. Ordine gerarchico de' Vescovi, e Arcivescovi nella Chiesa d' Etiopia.*
- VI. *Essere stati molti Vescovi in Etiopia sotto un Metropolitanano, o Primate viene affermato da Salmasio. Racconto favoloso di Udino.*
- VII. *Costume riferito da Udino della Cristianità di Etiopia non antico, nè legittimo, ma novello, e introdotto dagli eretici. Poco discernimento del medesimo nell' impugnare per frivollissime conghietture le pistole di Sant' Ignazio.*

I. **M**A nommeno di questa favolosa tradizione della Chiesa Alessandrina è frivola, e insufficiente l' altra della Cristianità di Etiopia. Vogliono questi valorosi Critici Antignaziani, che i Cristiani Abissini serbino ancora questa antica tradizione ricevuta dalla Chiesa di Egitto, della quale, come costoro dicono, sono essi propagine; di modo che fino dall' anno 190. nelle loro popolate Regioni non mai sia stato altro Vescovo, che il solo Patriarca, il qual chiamano Abuna, confagrato dal Patriarca Alessandrino. Fondano poi questa lor graziosa novella sulle recenti relazioni, che fero no nel secolo a noi vicino della Cristianità di Etiopia Alfonso Mindesio, Nicolao Godigrio Religiosi della Compagnia di Gesù, ed altri due Missionarj di altro regolare Istituto; quafiche i buoni Padri narrando il costume presente di quella Nazione avesser discoperta di essa l' origine, e manifestato al Mondo, che ei discendeva dall' antica Chiesa Alessandrina, e che teneasi colà per tradizione de' primi secoli, che quella vasta Cristianità fu mai sempre governata da un solo Patriarca senza Vescovi. Ma nulla di ciò riferiscono quegli Scrittori: essi solamente raccontano il costume, che trovarono in quel Paese; non s' inoltrano a indagar l' origine, sapendo, che si farebbon posti a indovinare come costoro fanno.

II. In fatti chi ha lor rivelato, che la Cristianità di Etiopia discende come propagine fino da i primi secoli dalla Chiesa d' Egitto?

Nessun

Nessun degli antichi ha mai detta tal cosa. S. Ireneo dice, che l' *Eunuco della Regina degli Etiopi* (battezzato da San Filippo) fu mandato nelle Regioni di Etiopia per predicare ciò, che egli avea creduto (a). L' istesso affermano Eusebio, Girolamo, e Cirillo (b). I medesimi Etiopi riferiscono l' origine della lor Religione a San Filippo. Altri poi vogliono, che gli Abissini fossero convertiti alla fede di Cristo da San Tommaso; altri da San Matteo, come appresso Socrate, e Rufino può vederfi (c). Nessuno degli antichi dice, che essi ricevevano la Religione dagli Egiziani nel primo, o nel secondo secolo. Ma che occorre affaticarsi per riprovare questa pretesa tradizione degli Etiopi, se l' istesso Dalleo, che in questo particolare con tanta franchezza l' afferma, altrove poi costretto dalla verità confessa, che non si fanno le antiche cose di que' Cristiani, dicendo: *Ma lasciam da banda gli Etiopi, de' quali non sappiamo se non le cose di fresco accadute, e le antiche del tutto ignoriamo [d]?*

III. Questo solamente sappiamo di certo, che quando San Frumen- zio intrapreso con Meropio, e Edesio suoi propinqui il viaggio di Etiopia, cioè, nel principio del IV. secolo, fu dato in potere del Re degli Etiopi, non erano tra gli Abissini alcuni, che fosser Cristiani, e che egli guadagnata la grazia di quel Barbaro usò ogni studio per introdurre la Cristiana Religione in que' Popoli; e tornato in Egitto, ed ordinato Vescovo da S. Atanasio, e da lui rimandato in Chaxumo Metro- poli d' Etiopia, fu il primo Vescovo, che sappiasi dal Patriarca Alef- sandrino ordinato pe' Cristiani Abissini. Narra questo fatto distinta- mente Rufino nella sua Storia (e), e da lui il rapportano Socrate, So- zomeno, Teodoretò, Cedreno, ed altri. E benchè Rufino narri, che San Frumenzio pellegrinò in India, e che consagrato Vescovo fu colà spedito da Sant' Atanasio; tuttavia si fa, che secondo l' uso di que' tempi tutta l' Etiopia oltre l' Egitto col nome d' India chiama- vasi [f], e che Rufino intese di quell' India, che noi chiamiamo pro- priamente Etiopia, come infra gli altri dottamente dimostrano Arrigo

Tom. III.

B b

Valesio,

(a) *Spado Reginae Aethiopum missus est in regiones Aethiopiae predicaturus hoc, quod ipse crediderat.* Irene. lib. 3. cap. 12.

(b) Eusebius lib. 2. hist. Eccles. cap. 1. S. Hieronym. in caput 53. Isaie. S. Cyrillus cateches. 17.

(c) Socrat. lib. 1. cap. 19. Rufin. lib. 10. cap. 9.

(d) *Sed Aethiopas quidem mittamus,*

quorum non nisi recentissima novimus, antiqua plane ignoramus. Dalleus Pseudepig. Apost. lib. 1. cap. 2.

[e] Rufinus lib. 10. cap. 9. & seqq.

[f] Philostratus lib. 3. de vita Apollonii cap. 6. Lucianus in vita Alexandri Pseudo- proph. pag. 492. Virgilius lib. 4. Geor. a vers. 285. usque ad 289. vide Scalig. de emendat. temp. lib. VII.

Valesio, Luca Holstenio, e Francesco Pagi (a), uomini illustri, e di grande erudizione forniti. La qual cosa si rende chiara ancora dal saperfi pe' monumenti della Ecclesiastica Storia, che San Frumenzio fu Vescovo di Chaxumo, latinamente *Auxuma*, o *Auxoma*; la qual Città essere stata anticamente la principal Metropoli di tutta l' Etiopia oltre il testimonio degli antichi, e de' moderni Geografi [b], l' attesta ancora di veduta Nonnofo, che fu già spedito per Ambasciadore da Giustiniano Augusto al Re di Etiopia, dicendo: *Auxuma* (cioè Chaxumo) è Città grande, e come Metropoli di tutta l' Etiopia (c); e quindi gli Etiopi, come Procopio scrisse, chiamavansi *Auxomiti*, imperciocche la loro Reggia è nella Città di *Auxoma* (d). Onde Sant' Atanasio ancora nella Apologia a Costanzo riportando la lettera di quel Principe Ariano spedita a' due fratelli, che in quel tempo regnavano in Etiopia, la dice scritta a i Tiranni degli *Auxomiti*.

IV. San Frumenzio adunque Vescovo di Chaxumo, o *Auxuma*, fu ordinato da Sant' Atanasio sotto l' Imperio di Costantino, e nel principio del Patriarcato del medesimo Atanasio, come narra Ruffino, cioè, intorno all' anno cccxxvii. dell' Era Cristiana. Nella qual cosa non è da seguirsi il Valesio [e], il quale per alcune conghietture si diparte dalla narrazion di Ruffino in quanto al tempo dell' ordinazione di Frumenzio, persuadendosi, che egli non fosse mandato Vescovo in Chaxumo se non sotto l' Imperio di Costanzo figliuolo del gran Costantino: conciossiache, come dottamente dimostra il Pagio [f], Frumenzio uomo Cattolico, e nemico degli Ariani non era possibile, che fosse mandato Vescovo in quella parte sotto l' Imperio di quel Principe eretico tutto intento a propagar l' Arianesimo, e a distruggere il nome, e la fede cattolica; anzi dalla lettera scritta dal medesimo Imperadore ad Aizano, e Sazano Principi degli Auxumiti, cioè, degli Etiopi, riferita da Sant' Atanasio nella sua Apologia a Costanzo, e recitata dal Cardinal Baronio (g), nella quale Costanzo adopera ogni studio

[a] Vales. in notis ad lib. 1. Socr. cap. 19. ad lib. 2. Sozomen. cap. 24. & ad Ammian. lib. 25. cap. 4. Holstenius in notis ad Martyrolog. Rom. ad xvii. Octob., & in not. ad Geograph. Sacr. Caroli a S. Paulo ad pag. 267. num. vi. Pagius ad annum Christi 327. num. x. & seqq.

(b) Ptolemaeus lib. 4. cap. 8. Arrianus in Periplo maris rubri. Scaliger de emendat. temp. lib. vii.

(c) Ἡδὲ Ἀξουμα πόλις ἐστὶ μεγίστη,

ἢ ὄιον μητρόπολις τῆς ὅλης Ἀιθιοπίας. Nonnosus apud Photium Cod. 111.

d. Ἀιθιοπες ... δι' Ἀυωμαίτην ἐπικαλῶνται, ὅτι δὲ αὐτοῖς τὰ Βασιλεῖα ἐστὶν ἐν Ἀξωμίδι πόλει. Procopius Persic. lib. 1.

(e) Valesius in not. ad Ammian. lib. 25. cap. 4.

(f) Pagius ad annum Christi 327. n. 20.

(g) Baronius ad ann. Christi 356. num. 23. & seqq.

studio per indurre que' Regi a far sì, che *Frumenzio Vescovo di Chaxumo fosse di colà discacciato (a)*, e ricevuto in suo luogo Giorgio uomo Ariano, che ei avea mandato per loro Vescovo, acciocche da esso riceveffero la vera fede; chiaramente si conosce, che nel tempo di Costanzo erano già Cristiani gli Etiopi, e che Frumenzio Cattolico lor Vescovo non potè esser mandato al governo di quella Chiesa, se non pria dell' Imperio di quel Cesare.

V. Ma comunque siasi, o fosse Frumenzio ordinato Vescovo da Atanasio, e spedito in Etiopia sotto l' Imperio del Magno Costantino, o ciò avvenisse sotto l' Imperio di Costanzo suo figliuolo, certa cosa è, che in que' tempi erano numerosissimi Vescovi nelle Provincie di Egitto soggetti al Vescovo Alessandrino, e che per conseguenza Frumenzio, che fu il primo Apostolo della interiore Etiopia, e il primo Vescovo ordinato dall' Alessandrino, non potè portare dalla Chiesa Egiziana in Etiopia quella tradizione inventata dal Dalleo, e ricantata da Udino di quel solo Patriarca senza Vescovi nelle molte, e popolate Città di quella Regione. Anzi è certo, che colla Religione Cristiana ricevè ancora l' Etiopia la disciplina di que' tempi della Chiesa Alessandrina, e che sotto il Metropolitanato d' Etiopia ordinato dall' Alessandrino furono molti Vescovi. Ciò si vede chiaro dalla stessa Liturgia Etiopica, dove leggesi questa preghiera: *Ricordati di tutti i nostri Arcivescovi, Vescovi, Preti, e Diaconi, che ne additano la via della parola ortodossa (b)*. La medesima cosa conferma Giuseppe Scaligero descrivendo i riti, e la Religion degli Etiopi, e da varj monumenti, e notizie di quella Nazione istruito dice, che essi hanno innumerabili Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, e Monaci (c); e soggiunge, che il loro Metropolitanato riconosce per Superiore il Patriarca di Alessandria, da cui è indirizzato nel governo della Chiesa, e che da' suoi vien chiamato **Ἐπίσκοπος** :: che vuol dir capo delle Città.

VI. Ma quando non volessen ricevere la testimonianza dello Scaligero ancorche fondata su' documenti della Chiesa Etiopica, non dovrebbero almeno rigettare il testimonio di Salmasio, uomo quanto essi critico, e al par di loro nemico della Romana credenza. Egli dunque degli Etiopi parlando, così ragiona: *Crescendo dipoi, come è probabile,*

B b 2

(a) Ὡς Φρουμένιον τὸν Ἐπίσκοπον τῆς Ἀξέμωσ ἐκείθεν ἀχθῆναι. Athanas. Apol. 1. ad Constant.

[b] Memor esto omnium Archiepiscoporum nostrorum, Episcoporum, Presbyterorum, atque Diaconorum, qui viam indicant

verbi orthodoxi. Liturgia Æthiopica Roma impressa.

[c] Innumeros Episcopos, Sacerdotes, Diaconos, & Monachos habent. Scaliger de emendat. tempor. lib. vii.

bile, il numero de' Cristiani in Etiopia, dove cominciò quella Provincia ad avere più Vescovi, fu imposto a tutti un Metropolitanò, il quale per cagione della moltitudine de' Vescovi a lui soggetti, e per l' ampiezza della giurisdizione ebbe il nome di Cattolico, e di Patriarca, quantunque fosse ad altro Patriarca sottoposto (a). Dove è ora quell' antica tradizione nell' antichissima, e nobilissima propagine della Chiesa di Egitto, cioè, nella Cristianità di Etiopia, fino a i nostri tempi custodita, cioè, che in tutta la Chiesa di Etiopia, la quale è vastissima, e molto più ampla fu anticamente, uno solamente dagli antichi tempi è il Vescovo, che chiamano Abuna, cioè Patriarca, il quale ancor oggi è consagrato, e mandato dal Patriarca Alessandrino (b)?

VII. Quest' uso, o quest' abuso de' Cristiani d' Etiopia presenti, Messer Udino mio, non è antichissima tradizione della Chiesa Alessandrina Greca, e Cattolica; ma forse novello istituto ricevuto dalla Chiesa Alessandrina Araba, o Coptica, o Dioscoriana, o Giacobitica, o in altra malvagia superstizione involta. E ciò conferma quel vostro misterioso nome di *Abuna* ^{Abūna}, la voce nè greca, nè etiopica, ma bensì araba, che non significa nè Patriarca, nè Vescovo, ma *Padre nostro*, e così familiare agli Arabi, che con essa non solamente chiamano i loro Vescovi, e i loro Preti, ma ancora tutti i loro Monaci. Or questi sono i fondamenti, fu' quali pretendono stabilire una tradizione, che distrugga l' antichissima dottrina dell' Apostolico Sant' Ignazio intorno alla necessità de' Vescovi in ciascuna Chiesa; e da questo argomento, che Udino pone in primo luogo, può ben comprendersi di quanto peso gli altri sieno, che egli dal Dalleo adduce contro le pistò e di questo Martire. Ma se ad alcuno di noi uscissero mai di bocca simili sciocchezze, so bene, che esso ne griderebbe dietro colle fischiate. Contuttociò a loro lice valersi d' ogni scimunitaggine, e d' ogni solleggiamento contro i più riveriti monumenti dell' antichità: imperocchè sono sicuri d' incontrare l' applauso de' loro confederati.

§. XVI.

(a) Succrescente, ut probabile est, Christianorum numero in Ethiopia, ubi plures habere cepit ea Provincia Episcopos, unus omnibus Metropolitanus impositus, qui propter multitudinem Episcoporum sibi subditorum, & ditioris amplitudinem, Catholici, & Patriarchæ nomen habuit, quamvis alteri Patriarchæ subesset. Salmat. de primatu Papæ cap. 14.

(b) Eutybianam hanc traditionem confirmat idem institutum in antiquissima,

ac nobilissima Ecclesia Ægyptiaca traduce, Æthiopica scilicet Christianitate, ad hæc usque tempora servatum. In tota enim Æthiopica Ecclesia, qua latissime patet, & multò etiam latius olim patuit, unus dumtaxat ab antiquis temporibus Episcopus est, quem Abunam, idest Patriarcham, vocant; qui etiam hodie ab Alexandrino Patriarcha consecratur, & mittitur. Oudin. ubi supra.

§. XVI.

*Delle altre testimonianze degli antichi sopra
la necessità de' Vescovi.*

S O M M A R I O.

- I. Ordine necessario di gerarchia nella Chiesa per divina disposizione istituito riconosciuto da San Clemente Alessandrino.
- II. Gradi di gerarchia come d' istituzione divina stabiliti nella Chiesa distinti da Origene.
- III. Vescovo Principe della Chiesa secondo Origene. Strana dottrina del medesimo del Vescovo invisibile.
- IV. Dove non è Vescovo non è Chiesa, sentimento di Tertulliano. Al Vescovo appartiene la dispensazione de' Sacramenti, ed in lui è collocato l' onor della Chiesa secondo il medesimo Tertulliano.
- V. Vescovo colla plebe fedele per divina disposizione costituiscono la Chiesa secondo San Cipriano. Sopra il Vescovo è fondata la Chiesa secondo il medesimo Santo.
- VI. Salvezza della Chiesa collocata nel Vescovo; e senza di esso non è Chiesa secondo San Girolamo.

I. **T** Ornando ora al nostro argomento, non fu sentimento del solo Apostolico Sant' Ignazio, che appartenga al Vescovo la dispensazione de' Sacramenti, e de' divini misterj, e che non possa chiamarsi Chiesa quella, cui il Vescovo non presiede, ma furono dell' istesso avviso gli altri Padri del secondo, del terzo, e del quarto secolo. San Clemente Alessandrino discepolo di Panteno, e di lui successore nella scuola di Alessandria, mirando all' ordine gerarchico de' Vescovi, de' Preti, e de' Diaconi, riconosce questi gradi nella Chiesa come imitazioni delle angeliche gerarchie, dicendo: *Imperocchè quivi ancora i gradi de' Vescovi, de' Preti, e de' Diaconi nella Chiesa sono, come io penso, imitazioni dell' angelica gloria, e dispensazioni di quella* (a). Ma che poi questa distinzione di gradi nella Chiesa derivata fosse non da umana istituzione, o consuetudine, ma da ordinazione, e da disposizione

divina

(a) Ἐστὶ δὲ αἱ ἐν ταῦτα καὶ τῆς Ἐκκλησίας προκοσμεῖ Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων μιμήσει, οἱ μὲν, Ἄγγλικῆς δόξης, καὶ πάντες τῆς οἰκονομίας.
S. Clemens Alexandr. Stromat. lib. 6.

divina insegna il medesimo Santo allorché dice, che molti precetti, i quali appartengono a certa sorta di persone elette, ne i sagri libri si trovano scritti; de' quali precetti altri appartengono a i Preti, altri a i Vescovi, altri a i Diaconi &c. (a).

II. Non dissomigliantemente da San Clemente parla Origene suo discepolo, e poi Maestro in suo luogo nella medesima scuola Alessandrina: mentre ancor egli col testimonio delle divine Scritture dimostra questi tre gradi, e queste tre sorti di Magistrati nella Chiesa, come ei chiama, del Vescovo, de' Preti, e de' Diaconi. Quindi di coloro parlando, che debbono eleggersi a questi gradi, adduce la legge dell' Apostolo, che vieta l' elezione de' bigami, cioè, di coloro, che passarono alle seconde nozze, allegando i testi di Paolo per cadauno de' gradi medesimi, o Ecclesiastici Magistrati. Considerando poi, che molti di quelli, che hanno avute più mogli, possono esser migliori de' monogami, cioè, di quelli, che sono stati mariti di una sola moglie, cerca per qual cagione vengano esclusi coloro dalle Ecclesiastiche dignità, e dice, parlando principalmente del Vescovo: *Chi adunque ragionevolmente non starà in dubbio, qual sia la cagione, perche dovendosi eleggere il Principe della Chiesa, questo tale non lo deputiamo mai bigamo, per queste voci (apostoliche) del matrimonio; ma eleggiamo Principe il monogamo, ancorche sino alla vecchiazza sia colla moglie vissuto, nè mai per avventura siasi esercitato nella continenza, e nella castità [b].* Passando poi a render ragione di questo, la fa comune a tutti i tre gradi della gerarchia, e dice: *Talvolta avvenne che il Vescovo, il Prete, e il Diacono sono simboli di cose vere, che in questi nomi si contengono, ha voluto [l' Apostolo] costituirli simbolicamente monogami, acciocché chiunque può avvertire alle cose rinvenga da questa legge spirituale, esser indegno dell' Ecclesiastico Magistrato colui, la cui anima non averà trovata grazia innanzi al suo Sposo &c. (c).*

III. Ma

(a) Μυρία δὲ ὄσα ὑποδήκται εἰς πρόσωπα ἐκλεκτὰ διατείνουσα ἐγγεγράφται ταῖς βίβλοις ταῖς ἁγίας· αἱ μὲν Πρεσβυτέροις, αἱ δὲ Ἐπισκόποις, αἱ δὲ Διακόνοις. S. Clemens Alexandr. Paedagog. lib. 3. cap. 12.

(b) Τίς ἂν ἐκ ἂν εὐλόγως ἐπαπορή, τί δήποτε ζήπουμένον τὸ ἄρχοντ^ο τῆς Ἐκκλησίας τὸν μὲν τοιόνδε δίγαμον ἔκαθισάμεν διὰ τὰς τῆ γάμου λέξεις. τὸν δὲ μονόγαμον, ἔ' αὐ τύχοι μέχρι γή-

ρωσ συμβῆσαι τῇ γυναίκι, κρατῆμεν ἄρχοντα, ἐστ' ὅτε μηδὲ γυμνασάμενον εἰς ἀγνείαν, ἔ' σωφροσύνην. Origenes in Comment. super Matth. tom. 1. edit. Rothom. 1668. pag. 362.

(c) Μήποτε ἐπὶ σύμβολόν ἐστι ἔ' ὁ Ἐπίσκοπ^ο, ἔ' ὁ Πρεσβύτερ^ο, ἢ ὁ Διάκον^ο ἀληθινῶν ἢ τὰ ὀνόματα ταῦτα πραγμάτων ἐβαλήθη αὐτὸς συμβολικῶς μονόγαμος κατὰ τῆσιν, ἵν' ὁ δυνάμεν^ο εἰσῆσσαι τοῖς πραγμασιν, ἔυρη ἐκ τῆ

III. Ma che che sia di questa disposizione, che per altro manifesta l' indole del suo Autore, due cose da Origene rintracciamo, cioè, l' esatta distinzione di questi tre gradi nella Chiesa tratta dalle divine Scritture, e la politica della medesima Chiesa, i cui Magistrati sono i gradi gerarchici, e il cui Principe è il Vescovo, siccome dopo questo passo il medesimo Origene confermò dicendo: *Il Principe (così io giudico, che debba chiamarsi colui, che nelle Chiese si appella Vescovo &c.)* (a). L' istessa cosa insegnò in più altri luoghi, e particolarmente nel terzo libro contro Celso, dove, come altrove offerveremo, non solamente descrive secondo i precetti dell' Apostolo qual debba essere il carattere del Vescovo, tratto l' argomento dalle sagrate Scritture; ma di più il paragona col supremo Magistrato civile di qualsivoglia Città, dicendo: *Nel medesimo modo debbesi conferire il Principe della Chiesa di qualsivoglia Città col sommo Magistrato di coloro, che governano la Città* (b). In quella guisa adunque, che è necessario il sommo Magistrato in ogni società civile, così secondo il sentimento d' Origene è necessario il Vescovo in qualunque Chiesa particolare. La qual cosa non già dalla consuetudine, ma dalle divine Scritture ei dimostra. Onde altrove lasciò scritto: *Se lice arditamente parlare a colui, che seguita il senso delle Scritture, in ciascheduna Chiesa sono due Vescovi, uno invisibile, e l' altro visibile; ed in oltre, io penso, disse, che si possano insieme trovare e l' Angelo, e l' uomo buoni Vescovi della Chiesa, e in un certo modo della stessa Opera partecipi* (c). Questa estranea dottrina del Vescovo invisibile si palesa verace parto dell' ingegno d' Origene; ma nel medesimo tempo ci dà a conoscere qual fosse il sentimento in quella età della Chiesa Alessandrina intorno alla necessità de' Vescovi per la reggenza delle Chiese, essendo cosa certa, che in questa materia pratica scrisse Origene quel sentimento, che correva a i suoi tempi; tanto più, che in questo particolare non si discostò dagl' insegnamenti del suo Maestro San Clemente Alessandrino.

IV. Non fu sola però di questo avviso la Chiesa Alessandrina nel secondo, e nel terzo secolo; ma fu del medesimo senso nella stessa età la Chiesa

τῆ πνευματικῆ νόμι ἀνάξιον ὄντα ἀρχῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐκάλεον, ἢ ἡ ψυχὴ ἐκ εὐρε χάρου ἐναντίον τῆ ἀνδρῶ αὐτῆς. Origen. loc. cit. pag. 363.

(a) Ὁ δὲ ἠγούμενος, ἔπο δὲ οἱμα ὀνομαζάν τὸν καλούμενον ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις Ἐπίσκοπον. Orig. loc. cit. pag. 420.

(b) Ὅτι οὐδὲ ἑ ἀρχοῦσα Ἐκκλησίας ἕκαστης πόλεως ἀρχοῦσι ἢ ἐν τῇ πόλει

συγκριτέων. Orig. lib. 3. contra Celsum.

(c) Si audaciter expedit loqui Scripturarum sensum sequenti, per singulas Ecclesias bini sunt Episcopi, alius invisibilis, alius invisibilis... Ego puto inveniri simul posse et Angelum, et hominem bonas Ecclesie Episcopos, et quodammodo unius operis participes. Origen. homil. 13. in Lucam.

Chiefa d' Africa , di cui ne rende in più d' un luogo chiaro testimonio Tertulliano . Nel libro delle Prefcrizioni scritto da lui quand' era Cattolico distingue alcuni eretici dai Cattolici ancor per questo capo , perchè coloro non riconofcevano nè foggezione , nè riverenza verso i loro Vescovi , e perciò non aveano nè Chiefa , nè certa Sede , privi di fede , e a guifa di vagabondi quà e là erravano senza alcuna difciplina , e senza alcun' ordine di focietà ; dove per lo contrario tra' Cattolici aveavi attenta diligenza , e follecita cura delle fagre cofe ; confiderata elezione di Ministri , comunione deliberata nella difciplina , promozione alle dignità di Perfone efercite , foggezione religiofa a i Prelati , divota offervanza a i Magistrati Ecclefiastici , modefta ordinazione , e proceffione del Clero , e unità di Chiefa per l' unione de' membri col corpo (a) , delle quali cofe eran privi gli eretici . Tutti quefti beni adunque ritornano alla Chiefa per l' ordinata difpofizion de' Ministri , e per la riverenza , e per l' ubbidienza al Vescovo , che la governa . Quindi il medefimo Tertulliano fimò , che per falvar l' onor della Chiefa , dal qual dipende colla pace ogni bene de' fedeli , non fosse lecito , toltone i casi di neceffità , nè a' Preti , nè a' Diaconi senza autorità del Vescovo difpensare il Battefimo (b) ; afferendo in oltre , effer ufficio dell' ordine Vescovale confagrato al Vescovo la difpenfazione de' Sacramenti (c) . Ma effendo sentimento di Tertulliano , che l' onor della Chiefa fia ripofto nell' autorità del Vescovo , ciafcun da ciò può conofcere quanto fimaffe neceffarj i Vescovi alle Chiefe . Fin què Tertulliano Cattolico . Caduto poi nell' eresia di Montano , e scrivendo contro i Cattolici da lui infamati con nome di animali , contrappone la fua Chiefa Montaniftica informata da non sò quale fpirito , o Paraclete , alla Chiefa de' Cattolici definita per lo numero de' Vescovi [d] . Nella qual cofa ci dimoftra qual fosse allora il sentimento de' Cattolici intorno alla neceffità de' Vescovi , cioè , tanto neceffarj li riputavano , che per lo numero di effi contavano , e definivano le Chiefe . V. Al

(a) *Ceterum nec suis Praesidibus reverentiam noverunt ... Plerique nec Ecclesias habent, sine matre, sine sede, orbi fide extorres, quasi Abii late vagantur ... At ubi Deus, ibi metus in Deum, ibi gravitas honesta, & diligentia attonita, & cura sollicita, & adlectio explorata, & communicatio deliberata, & promotio emerita, & subiectio religiosa, & apparitio devota, & processio modesta, & Ecclesia unita.* Tertull. de Praescript. cap. 42., & 43.

(b) *Supereft ad concludendam materiolum*

de observatione quoque dandi, & accipiendi baptismum commonefacere. Dandi quidem jus habet summus Sacerdos, qui est Episcopus: Dehinc Presbyteri, & Diaconi, non tamen sine Episcopi auctoritate propter Ecclesiae honorem, quo salvo, salva pax est. Tertullian. de Baptismo cap. 17.

(c) *Ne sibi adsumant dicatum Episcopi officium Episcopatus.* Idem ibid.

(d) *Ecclesia spiritus per spiritalem hominem, non Ecclesia numerus Episcoporum.* Tertull. de Pudicitia, cap. 21. in fine.

V. Al testimonio di Tertulliano si aggiunge l' altro di San Cipriano, il quale soleva venerare quell' Africano Scrittore come Maestro; e nessuno meglio di questo Santo ha parlato in questa materia conforme alla dottrina dell' apostolico Sant' Ignazio, allor quando scrivendo a Florenzio Pupiano disse, *La Chiesa è la plebe al Sacerdote raunata, il gregge al suo Pastore congiunto. Onde dei sapere, il Vescovo esser nella Chiesa, e la Chiesa nel Vescovo; e se alcuno non sta col Vescovo, colui non esser nella Chiesa* (a). Ma che poi questa sì stretta, e necessaria congiunzione del Vescovo colla Chiesa proceda non da umana, ma da divina disposizione, attesta chiaramente altrove il medesimo Santo provando col testimonio del divin Redentore in S. Matteo al sedicesimo capo, che da lui furono così disposti e l' onore del Vescovo, e la ragione della Chiesa, che secondo le veci de' tempi procedendo l' ordinazione de' Vescovi, sopra di essi fosse costituita la Chiesa, ed ogni atto Ecclesiastico per essi si governasse [b]. Questa pertanto, a ben mirare, è la disposizione, che riconosce San Cipriano stabilita da Cristo nella sua Chiesa, che siccome fondò sopra Pietro la Chiesa universale, così sopra i Vescovi volle, che si fondassero le Chiese particolari, e che per essi si esercitassero in queste tutti gli atti Ecclesiastici. La qual dottrina stabilita soggiunge il Santo Padre: *Essendo pertanto questa cosa fondata nella divina legge, molto mi maraviglio, che alcuni con audace temerità in tal guisa m' abbian voluto scrivere, che MI SPEDISSERO LE LETTERE COL NOME DELLA CHIESA* (c). Dalle quali parole chiaramente si fa manifesto, essere stato sentimento di S. Cipriano, che è cosa fondata sulla divina legge, che la Chiesa sia costituita sopra il Vescovo, e che però stoltamente scriveano lettere a nome della Chiesa coloro, cui non presedeva alcun Vescovo; stimando egli, che la presidenza del Vescovo sia così necessaria alla Chiesa, che senza di esso non possa tale chiamarsi.

Tom. III.

C c

VI. Or

(a) *Ecclesia plebs Sacerdoti adunata, pastoris suo grex adherens. Unde scire debes, Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo: & si quis cum Episcopo non stet, in Ecclesia non esse.* Cyprianus epist. 69. ad Floren.

(b) *Dominus noster, cujus precepta metuere, & observare debemus, Episcopi honorem, & Ecclesie sua rationem disponens in Evangelio loquitur, & dicit Petro: Ego dico tibi quia tu es Petrus, & super hanc petram edificabo Ecclesiam meam &c. Inde per temporum, & successionum vices Episcoporum ordinatio, & Ecclesie ratio de-*

currit, ut Ecclesia super Episcopos constituitur, & omnis actus Ecclesie per eisdem Præpositos gubernetur. D. Cyprian. epist. 27. ad lapsos.

[c] *Cum hoc itaque divina lege fundamentum sit, miror quosdam audaci temeritate sic mihi scribere voluisse, ut ECCLESIE NOMINE LITTERAS FACERENT.* Cyprian. loc. supra cit.; sed nota, hæc ultima verba, ut ECCLESIE NOMINE &c. deesse in edit. Pamelii, & aliis vulgatis, esse verò in edit. Joannis Oxoniensis Episc. Bremæ an. 1690. epist. 33. aliis 27. quam editionem consulte.

VI. Or questi sono i sentimenti de' Padri del secondo, e del terzo secolo, in tutto uniformi alla dottrina dell' apostolico Sant' Ignazio; e però quando al gusto di Udino dispiaccia ella tanto, che si conduca a riputare illegittime, e spurie le lettere di quel gran Santo, nelle quali si trova espressa, bisognerà, se a Dio piace, che egli rigetti come spurie, e supposte le Opere di tutti que' Padri, che io ho allegate, nelle quali mirabilmente la medesima dottrina vien confermata. In quanto poi a' Padri del quarto secolo, superflua, e molesta cosa farebbe lo recare in mezzo tutte le loro testimonianze; onde farò contento di produr solamente il testimonio di San Girolamo, che gli avversarj millantano favorevole alla loro opinione. Questo Santo Padre nel Dialogo contra i Luciferiani smentisce apertamente coloro, che, lui ripugnando, il vogliono cogli argani, e colle funi stirare nel loro malvagio parere. Odansi pertanto le sue parole: *La salvezza della Chiesa, dic' egli, è pendente dalla dignità del sommo Sacerdote, cui ove una certa straordinaria, ed eminente potestà non concedasi, tante divisioni si faranno nelle Chiese, quanti sono i Sacerdoti. Indi addiviene, che senza il crisma, e senza il comandamento del Vescovo, nè il Prete, nè il Diacono abbiano diritto di battezzare (a).* Ecco adunque in sentimento di S. Girolamo, che la salute della Chiesa è collocata nella potestà del Vescovo, e che solamente quella dispensazione de' divini misterj è legittima, che o da esso, o per suo comandamento si fa. E che altro più insegna nelle sue pistole S. Ignazio? Qual dottrina più chiara di questa per la necessità de' Vescovi? Ma pure siegue il Santo; e parlando d' Ilario Diacono Gonfaloniero de' Luciferiani dice, che poiche non avea colui nella sua Setta alcun Vescovo, per cui autorità potessero dispensarsi i divini misterj, e da cui potessero ordinarsi Cherici, e Preti, convenne, che essa, e il suo Autore perisse, conchiudendo con queste parole: *Imperocchè non è Chiesa quella, che non ha Sacerdoti (b).* A questo medesimo intento mira ancora ciò, che contra li stessi Luciferiani, i quali ricevendo nella Chiesa i Laici Ariani convertiti a penitenza, ricusavano ammettere i Vescovi Ariani penitenti, scrisse il medesimo Santo, dicendo: *Noi o riceviamo il Vescovo col Popolo, o se non riceviamo il Vescovo,*

sap-

(a) *Ecclesia salus in summi Sacerdotis dignitate pendet, cui si non exors quaedam, & ab omnibus eminent detur potestas, tot in Ecclesiis efficiuntur schismata, quot Sacerdotes. Inde venit, ut sine chrismate, &*

Episcopi iussione, neque Presbyter, neque Diaconus jus habeant baptizandi. S. Hieronym. adv. Luciferianos.

(b) *Ecclesia autem non est, quæ non habet Sacerdotes. Hieronym. loc. cit.*

sappiamo, che da noi dee rigettarsi ancora il Popololi [a]. Le qua parole certamente dimostrano, nel Vescovo contenersi la Chiesa, o buona, o rea, per la connessione del Popolo con esso lui, in quella guisa, che sono i membri congiunti col capo, e che in esso il corpo tutto principalmente contienfi.

§. XVII.

*Del diritto de' Vescovi di soprantendere alla Chiesa ;
e al Presbiterio, fondato sulla divina istituzione.*

S O M M A R I O.

- I. Al Vescovo appartenere la potestà di governar la Chiesa senza dipendenza del Presbiterio dottrina contenuta ne' Canonì apostolici.
- II. L' istessa cosa trovasi definita nel Concilio Ancirano.
- III. I Preti non poter esercitare alcuno Ecclesiastico ufficio senza autorità del Vescovo si ha dalla lettera di Dionisio Alessandrino a Fabio Antiochero.
- IV. Al Vescovo appartenere la cura di tutta la Chiesa, e de' Preti, insegnamento d' Origene.
- V. In qual modo i Preti ne' primi secoli amministrassero la Chiesa insieme col Vescovo.
- VI. Potestà di regger la Chiesa collocata nel solo Vescovo per divina autorità secondo San Cipriano.
- VII. Potestà monarchica del Vescovo necessaria alla conservazion della Chiesa giusta la dottrina del medesimo Santo.
- VIII. Potestà del Vescovo di soprantendere alla Chiesa conosciuta ancora da' Gentili. Mancando il Vescovo manca la Chiesa secondo San Cipriano.

I. **E** Sfendofi ora fatto conoscere contro il Maestro del nostro Giannone, Ugone Grozio, coll' autorità de' Padri del primo, del secondo, del terzo, e del quarto secolo la necessità de' Vescovi per lo reggimento delle Chiese, e ciò, come molti di essi Padri attestano,

C c 2

non

(a) *Aut Episcopum cum Paulo recipimus, non recipimus, scimus etiam nobis populum quem facit Christianum, aut si Episcopum] rejiciendum. Hieronymus loc. cit.*

non per umana, ma per divina ragione; convien passare al terzo punto, e far conoscere contro il medesimo Grozio colle testimonianze degli antichi, che alla potestà de' Vescovi appartiene il governar le Chiese senza veruna dipendenza dal Presbiterio: onde da tuttociò apprenda Giannone quanto fallace scorta siasi egli a se medesimo proposta in così rilevante materia. Ma qual fosse il sentimento de' primi secoli in questo punto, si fa palese da' Canoni della primitiva Chiesa detti apostolici. Nel trentunesimo di essi si legge: *Il Vescovo abbia cura di tutte le cose Ecclesiastiche, ed egli le amministri come se Dio il mirasse. Nè sia lecito a lui appropriare a se alcuna cosa di esse, nè dare a' propinqui ciò, che è di Dio (a)*. Nel trentaduesimo seguente così vien prescritto: *I Preti, e i Diaconi senza sentenza, e volontà del Vescovo niente conducano a fine: imperciocchè egli è quello, cui è stato commesso il Popolo del Signore, e da cui sarà richiesta ragione delle anime (b)*. Nel Canone trentesimoquarto ancora si legge in questa guisa: *Comandiamo, che il Vescovo abbia potestà delle cose Ecclesiastiche: imperocchè se a lui denno commettersi le preziose anime degli uomini, molto maggiormente conviene, che egli tenga comando sulle ricchezze, di modo che per sua autorità sieno da' Preti, o da' Diaconi tutte le cose amministrate a' bisognosi (c)*. Ecco come in questi Canoni, che rappresentano lo stato della Chiesa ne' primi secoli, si rende chiaro, che al Vescovo appartenga per potestà il governo della Chiesa, e la cura delle anime senza alcuna dipendenza dall' autorità del Presbiterio, anzi con piena potestà sopra il medesimo Presbiterio, cui è vietato alcuna cosa amministrare nella Chiesa senza autorità, e comando di lui.

II. È questa medesima cosa vediamo stabilita nel Concilio di Ancira celebrato nell' anno cccxiv. undici anni prima del Niceno, ove nel Canone xiv. secondo, che vien riportato nel Codice de' Canoni della Chiesa Romana dato in luce da Paschasio Quesnello, si legge: *Ai Vicarj de' Vescovi, che i Greci dicono Corevescovi, non lice ordinare nè Preti, nè Diaconi; ma neppure a i Preti della Città è lecito alcuna cosa*

(a) Πάντων τῆς ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ὁ Ἐπίσκοπος ἔχουσιν τὴν φρονίδα, ἔ διοικεῖται αὐτὰ, ὡς Θεὸς ἐφορᾷ. μὴ ἔστω δὲ αὐτῷ σφετερίζεσθαι τι ἐξ αὐτῶν. Canon. Apost. xxxi. secundum Dionysii vers. 39.

(b) Οἱ Πρεσβυτεροὶ ἔ οἱ διακονοὶ ἀνευ γνώμης τοῦ Ἐπισκόπου μηδὲν ἐπιτελεῖσθαι. αὐτοὶ γὰρ εἰσι ὁ πεπιστευμένος τῶν λαῶν τῷ κυρίῳ, ἔ τῶν ὑπὲρ τῆς ψυχῶν

αὐτῶν λόγον ἀπαμνησόμενοι. Canon. Apost. xxxi. secundum Dion. 40.

(c) Προσαγομὲν τῶν Ἐπισκόπων ἐξουσίαν ἔχον τῆς Ἐκκλησίας πραγμάτων, εἴ τῶν τὰς τιμὰς τῆς ἀνθρώπων ψυχῶν αὐτῶ πιστευθῶν, πολλῶ ἀν δέοι περὶ τῆς χρημάτων ἐντέλειαι, ὡς ἡ τῆς αὐτῆ ἐξουσίαν πάντα διοικεῖται τοῖς δεομένοις ἕκ τῆς πρεσβυτερῶν, ἔ διακόνων. Can. Apost. xxxiv. secundum Dion. 41.

cosa in oltre comandare senza precetto del Vescovo, o senza autorità delle sue lettere in ciascuna Provincia (a) alcuna cosa operare. E benchè in qualche cofarella sieno infra loro variate le lezioni, e le versioni di questo Canone appresso Balsamone, Zonara, Giovanni Antiocheno, Ferrando, Dionisio il Piccolo, e Isidoro; tutte nulladimeno nella sostanza convengono col Codice della Chiesa Romana nell'interdire a i Preti il comandare, o l'operar cosa alcuna nella Chiesa senza facoltà del Vescovo espressa o in voce, o in lettere. Se non che quelle ultime parole *in ciascuna Provincia &c.* discordano da tutte le altre versioni, e lezioni; le quali dicono *in ciascheduna Parrocchia ἐν ἐκάστῃ παροικίᾳ in unaquaque Parochia*; e perciò a me sembra più acconcio al senso del Canone ritener queste, che quelle.

III. Ma questo costume, che i Preti nessuno ufficio Eclesiastico esercitassero ancorchè spettante alla dispensazione de' sagrati misterj senza espresso comandamento del Vescovo; essere stato molto più antico del Concilio Ancirano, ne fa illustre prova la lettera di Dionisio Vescovo Alessandrino scritta a Fabio Vescovo Antiocheno, e narrata da Eusebio (b); dove Dionisio raccontando il successo di un tal vecchio Alessandrino per nome Serapione, il quale, dopo esser caduto nella persecuzione, condottosi a morte mandò per un Prete, acciocchè da lui la riconciliazione colla Chiesa, e la sagra comunione ricevesse, dice, che ei avea dato comandamento a' suoi Preti, *ἐν πολλῆς δὲ ἀπ' ἐμῆ δεδομένης, dato da me comandamento*, che concedessero il perdono a' moribondi se il domandassero, e massimamente se l'aveessero innanzi supplichevolmente cercato.

IV. Ma prima ancor di Dionisio ci fè testimonianza Origene di questa somma potestà del Vescovo nel governo della Chiesa allorchè disse essendo egli Prete: *Più da me vien richiesto, che dal Diacono, più dal Diacono, che dal Laico; ma da quello, che sopra noi tutti ha in se commesso l'istesso Ecclesiastico Principato molto più ancora è ricercato (c).* Ma certa cosa è, che il Vescovo non avrebbe posseduto il Principato sopra tutta la Chiesa, nè a lui farebbe toccato il render conto più di tutti

[a] *Vicariis Episcoporum, quos Græci Corepiscopos dicunt, non licet Presbyteros, vel Diaconos ordinare; sed nec Presbyteris Civitatis sine Episcopi præcepto aliquid amplius imperare, vel sine auctoritate litterarum ejus in unaquaque Provincia aliquid agere.* Concil. Ancyranum Canone xlv. in Codic. Can. Eccl. Roman.

(b) Eusebius lib. 6. hist. Eccl. cap. 44.

(c) Πλέον ἐγὼ ἀπατήμι ὄσα τὸν διάκονον, πλέον ὁ διάκονος παρὰ τὸν λαϊκόν· ὁ δὲ πάντων ἡμῶν ἐγκεχειμέννος ἀρχὴν αὐτῷ τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ἐπὶ πάντων ἀπατάται. Origen. hom. 2. in Hierem.

tutti al divin tribunale, se a' tempi d' Origene non fosse stato tenuto per costante, che al Vescovo apparteneva il governare con assoluta potestà la sua Chiesa, ma creduto si fosse, e praticato, come vuol Giannone, che insieme col Presbiterio la reggesse, niente più facendo di quello, che da un capo, o da un Magistrato d' onore suol farsi nelle Repubbliche libere Aristocratiche, o Popolari: imperocchè ragion non vuole, che delle comuni deliberazioni, che da molti si prendono, cui insieme appartiene il governo, uno più di tutti ne debba render conto, ancorchè infra tutti sia maggior nell' onore. Oltredicbe, qual Ecclesiastico Principato sopra tutti i Cherici, e sopra tutti i fedeli averebbe il Vescovo posseduto, se a lui con assoluta, e indipendente potestà da' suoi Preti non fosse appartenuto il reggere, e l'amministrar la sua Chiesa? Non è dunque da dubitare, che sia della possanza del Vescovo il reggimento della Chiesa, e di tutti gli Ecclesiastici ufficj, secondo il sentimento d' Origene. La qual cosa prima di lui insegnò Sant' Ignazio nelle sue lettere, non altro incaricando in esse a i fedeli tanto Cherici, come Laici, se non l' ubbidienza, e la foggiezione al nostro Vescovo, e Pastore (a).

V. Ma tuttavia non intendo già io asserire, che ne' primi tempi fossero i Preti del tutto esclusi dall' amministrazione della Chiesa, e che essi per niuna via s' ingerissero nel reggimento di quella; anzi confesso, essere stata antichissima disciplina, che nelle deliberazioni più importanti il Vescovo ascoltasse il consiglio del Presbiterio, e in alcuni casi non solamente aspettasse il sentimento de' Preti, ma udisse ancora il desiderio della plebe, come particolarmente faceasi nell' ammettere alla riconciliazione i caduti, che nelle persecuzioni aveano agl' Idoli sacrificato, e pubblico scandalo recato a tutta la Chiesa, e all' union de' fedeli. Questo costume però, e questa disciplina non impediva per alcuna via, che non fosse assoluta, e indipendente la potestà del Vescovo nel governo delle sua Chiesa: conciossiachè questo stesso costume noi il veggiam praticare in tutti gli Stati di assoluta, e perfetta Monarchia, non essendovi Sovrano, per quanto assoluto egli sia, che nelle gravi deliberazioni non oda il parere de' suoi consiglieri deputati in ogni Regno come un Senato del Principe, e in alcuni casi ancora non ascoltati i voti del suo Popolo manifestati a lui per certo genere di persone, che rappresentano la stessa plebe, come può conoscersi riandando con una breve riflessione tutte le Cristiane Repubbliche, e ancora
le barba-

(a) Epist. ad Ephesios num. 4. & 6., ad Magnesianos num. 3., ad Trallian. num. 2., ad Philadelphios num. 7., & alibi.

le barbare. Questa forma però di governo da tutti i Monarchi in ogni secolo abbracciata, e sommamente alla Repubblica necessaria, niente scema al Sovrano della sua potestà nel governo del Regno, e non fa, che egli non sia assoluto Monarca de' suoi Popoli. Dal vederfi adunque, che i Preti secondo la disciplina de' primi tempi erano i consiglieri del Vescovo, che componevano un Senato Ecclesiastico in ogni Chiesa, che il Vescovo stesso nelle più importanti risoluzioni ascoltava il loro consiglio, vano argomento si tragge per conchiudere, che essi insieme col Vescovo governasser la Chiesa con autorità, e potestà comune, e che la possanza del Vescovo in governarla dipendente fosse dal Presbiterio.

VI. Quindi quel medesimo San Cipriano, che niuna cosa di qualche importanza solea deliberare senza il consiglio de' suoi Preti, ci ha fatto in più d'un luogo chiara testimonianza, che la potestà di regger la Chiesa è in un sol Vescovo, e in un sol Giudice, cui tutti gli altri son tenuti a ubbidire. Leggasi la sua lettera a Cornelio Papa contra gli attentati di Felicissimo, e di Fortunato, e vedrassi quanto solidamente ei dimostra una tal verità col testimonio delle Scritture, dopo le quali così conchiude: *Precedendo adunque questi tanti, e tali esempi, ed altri ancora, co' quali l' autorità, e la potestà Sacerdotale vien per divina degnazione stabilita, quali pensi, che sien coloro, che nemici de' Sacerdoti, e contra la Cattolica Chiesa ribelli, non si spaventano nè per le minacce del Signore, che gli ammonisce, nè per la vendetta del futuro giudizio (a)?* Ma sono degne di molta considerazione le parole di San Cipriano poco dopo il principio di questa medesima lettera a Cornelio, espressamente indicanti la suprema potestà del Vescovo nel governo della sua Chiesa, cioè: *Se così va la bisogna, Fratello carissimo, che s'abbia da temere l' audacia degli uomini, è finita per lo vigore del Vescovato, e per la sublime, e divina potestà di governar la Chiesa [b].* E certamente questo Santo ovunque parla nelle sue lettere di questa potestà, la riferisce a Dio, e non ad umana istituzione; e vuole, che per divina legge sieno tenuti i Preti, e i fedeli ad ubbidire al Vescovo

(a) *Cum hæc tanta, ac talia, & multa alia exempla præcedant, quibus Sacerdotalis auctoritas, & potestas de divina dignatione firmatur; quales putas esse eos, qui Sacerdotum hostes, & contra Ecclesiam Catholicam rebelles, nec præmonentis Domini comminatione, nec futuri iudicii ultione terrentur?* D. Cyprian. epist. ad Cor-

nelium 55. juxta edit. Pamel.

(b) *Quod si ita res est, frater charissime, ut nequissimorum hominum timeatur audacia, & quod mali jure, atque aequitate non possunt, temeritate, ac desperatione perficiant: actum est de EPISCOPATUS VIGORE, & de ECCLESIE gubernandæ sublimi, ac divina potestate.* Cyprianus loc. cit.

al Vescovo nel governo della Chiesa, come può vederfi in una delle sue lettere a i Martiri, e a' Confessori, e in un'altra di quelle scritte a' Preti, e a' Diaconi; dove acceso di santo sdegno acerbamente riprende alcuni Preti, che senza sua autorità aveano osato di ricevere a riconciliazione alcuni caduti nella persecuzione (a), ammonendoli nel medesimo tempo a riconoscere il Vescovo come Superiore, e Presidente per divina autorità costituito sopra di loro, e sopra la Chiesa.

VII. Con più vigore ancora l' istessa cosa replica nella lettera a Fiorenzo, ovvero Pupiano, lasciandone quella memorabil sentenza, che di là nacquero, e tuttavia nascono le divisioni, e l'eresie, mentre il Vescovo, il quale è uno, e presiede alla Chiesa, dalla superba presunzione di taluno è dispregiato; e un uomo onorato dalla divina degnazione, è riputato indegno dagli uomini (b). Nelle quali parole chiunque non vuole esser cieco per forza potrà veder la potestà Monarchica del Vescovo nel governo della Chiesa espressamente indicata; siccome da tutti gli altri luoghi addotti di questo Santo potrà conoscere qual fosse il sentimento della Chiesa Africana ne' tre primi secoli in questa materia, conforme certamente al senso di tutta la Chiesa Cattolica.

VIII. Anzi ne' tempi di Cipriano, cioè, verso la metà del III. secolo, era cosa così certa, che appò il Vescovo unicamente risiedeva la potestà di governar la Chiesa, che non solamente la confessavano i Cristiani, ma la teneano per ferma ancora gli stessi Gentili. Onde è, che nelle persecuzioni allorche proscriveano i fedeli, soleano specialmente negli editti esprimere il nome del Vescovo, come di se stesso narra San Cipriano medesimo, dicendo d' essere stato proscritto, applicato, ed aggiunto il nome del suo Vescovato (c): e nella lettera a Fiorenzo scismatico recita le parole della sua proscrizione, cioè: *Se alcuno tiene, ovvero possiede de' beni di Cecilio Cipriano Vescovo de' Cristiani &c.* Quindi leggiadramente inferisce il Santo Prelato questa conseguenza: *Acciocche ancora coloro, che non credevano a Dio, che costituisce il Vescovo, credessero almeno al Diavolo, che lo proscrive (d)*: volendo con questo motto piccante dare a conoscere, che era allora cosa cotanto nota l'autorità, e la po-

[a] Vide epistolas Cypriani 10., & 11. juxta edit. Pamelii.

(b) *Inde enim schismata, & hereses oborere sunt, & oriuntur, dum Episcopus, qui unus est, & Ecclesie præest, superba quorundam presumptione contemnitur, & homo dignatione Dei honoratus, indignus ab hominibus judicatur.* Cyprianus epist. 69. juxta ordinem Pamelii.

[c] *Proscriptus, applicito, & adjuncto Episcopatus sui nomine.* Cyprian. epist. 55. juxta edit. Pamel.

(d) *Si quis tenet, vel possidet de bonis Cecilii Cypriani Episcopi Christianorum... ut etiam qui non credebant Deo Episcopum constituentem, vel Diabolo crederent Episcopum proscrinentem.* Cyprianus epist. 69. juxta Pam. edit.

e la potestà del Vescovo sopra la Chiesa, che chiunque non avesse voluto mirare all'ordine della divina disposizione, potea venirne in chiaro osservando solamente la forma, che tenevano i Gentili in proscrivere, condotti dalla pubblica fama a riputarlo capo, e Governator de' fedeli. E che tale sia il senso di queste parole apparisce dalle altre seguenti, colle quali il Santo Prelato si stringe addosso allo scismatico Pupiano, dicendo: *Qual tumor di superbia è mai questo, quale arroganza di animo, qual gonfiezza di mente, chiamare alla sua cognizione i Prepositi, e i Sacerdoti; e se appresso di te non saremo purgati e per tua sentenza assoluti, ecco già sono sei anni, che nè la fraternità avrà avuto Vescovo, nè Preposito la plebe, nè il gregge Pastore, nè Governatore la Chiesa, nè Cristo Prelato, nè Dio Sacerdote (a)?* Ecco come mancando il Vescovo reputa San Cipriano, che tutto manchi alla Chiesa, che non abbia chi la regga, chi l'indirizzi, chi la governi: e come egli insieme con questo argomento convince Pupiano come da un inconveniente già noto, e palese. Ma cosa troppo molesta farebbe, se io tutti i testimonj di San Cipriano in questo proposito volessi quì addurre: imperocchè se gli allegati fin quì non bastano, niun altro certamente farà bastante a persuadere questa verità.

§. XVIII.

Del costume narrato da San Girolamo della Chiesa Alessandrina, che i Preti eleggevano uno del lor numero, e collocatolo in grado più alto lo chiamavan Vescovo.

S O M M A R I O.

- I. *San Girolamo secondo il Grozio meno favorevole di tutti i Padri al Vescovato, e malizia di Giannone nel citar solamente la dilui autorità.*
- II. *Sentenza di San Girolamo in questo particolare da gravi Cattolici Scrittori riprovata, e censurata. Si scusa con dire, che ei parlò effagerando.*

Tom. III.

D d

III. Senti-

(a) *Quis enim hic est superbie tumor, quæ arrogantia animi, quæ mentis inflatio, ad cognitionem suam Prepositos, & Sacerdotes vocare; ac nisi apud te purgati fuerimus, & sententia tua absoluti, ecce jam sex annis nec fraternitas habuerit Episcopum, nec plebs Prepositum, nec grex pastorem, nec ECCLESIA GUBERNATOREM, nec Christus Antistitem, nec Deus Sacerdotem?* Cyprianus epist. 69. juxta Pam. edit.

- III. *Sentimento del medesimo Santo de' Diaconi contrario alla dottrina degli antichi, e al senso della Chiesa.*
- IV. *Costume riferito da San Girolamo della Chiesa Alessandrina, ed esempio da lui addotto contrario al suo intento.*
- V. *Differenza grande tra 'l racconto di San Girolamo, e la narrazione di Eutichio sopra il medesimo fatto.*
- VI. *Consuetudine della Chiesa Alessandrina riportata da San Girolamo contraria alla disciplina universale istituita dagli Apostoli, e riferita da San Cipriano.*
- VII. *Costituzioni, e monumenti della Chiesa Alessandrina contrarj alla narrazione di San Girolamo.*
- VIII. *Altri monumenti dell' Ecclesiastica Storia opposti al parere di San Girolamo.*
- IX. *Pretenzione degli Eusebiani, che l' elezione di Sant' Atanasio fosse nulla, e perche. Risposta de' Cattolici.*
- X. *Elezione di Sant' Atanasio chiamata da San Gregorio Nazianzeno apostolica, e spirituale, e perche.*
- XI. *Clemente Alessandrino, ed Origene nulla dicono della consuetudine della Chiesa d' Alessandria riferita da San Girolamo.*
- XII. *Narrazione dell' Autore de' Commentarj sopra le pistole di S. Paolo intorno a i Preti Alessandrini simile al racconto di San Girolamo; e uso, che fanno di quest' Autore gli eretici per impugnar l' Ecclesiastica gerarchia.*
- XIII. *Sposizione data dal Petavio alla testimonianza dello stesso Scrittore.*
- XIV. *Errori gravissimi contenuti ne' Commentarj di quest' Autore lo rendono indegno di fede, e lo dimostrano assai più recente di quello, che sia stato da alcuni creduto.*

I. **V**Eda ora Giannone se quello, che si è dimostrato fin quì colla autorità degli antichi, principalmente de' tre primi secoli, intorno alla maggioranza de' Vescovi sopra i Preti per divina ragione, alla necessità de' medesimi Vescovi, e alla lor potestà nel governo delle Chiese parimente per divina legge, concordi punto col sistema del Vescovato proposto dal suo Ugone Grozio; e consideri ancora se l' espressioni, che fanno i Santi della dignità, eccellenza, e potestà di questo grado si confacciano colle fredde, e digiune maniere, con cui esso ce le rappresenta, e conchiuda allora, se gli soffre il cuore, altro non essere il Vescovo, che un Prete soprapposto agli altri, cui non appartiene

partiene il governar la Chiesa se non in comune col Presbiterio . Ma egli tuttavia in questo luogo torna a farfi forte coll' autorità di San Girolamo , recando l' esempio della Chiesa d' Alessandria , nella quale , dic' ei , *i Preti sempre ebbero uno , che eleggevan per loro capo , & in celsiori gradu collocatum , Episcopum nominabant* . Ma giacche egli ha ricopiata dal Grozio quest' autorità , siccome le altre cose tutte , che dice in questo luogo , poteva pur anche dal Grozio trascriver l' avvertimento , che ci dà nel citar San Girolamo , dicendo : *Tutti i Padri , nessuno eccettuato , attestano l' istessa cosa , de' quali è San Girolamo quei , che pochissimo deferisce al Vescovato , essendo egli non già Vescovo , ma Prete [a]* ; e torna poi a replicare l' istessa cosa , così scrivendo : *Ma io di nuovo mi varrò di quel testimonio , ilquale fra tutta l' antichità pochissimo è favorevole a' Vescovi , e questo è San Girolamo (b)* . Adunque se in sentimento del Grozio frà tutti i Padri , frà tutti gli antichi S. Girolamo è quello solo , che poco , o niente deferisce al Vescovato , che pochissimo favorisce i Vescovi , perche Giannone solamente di lui si vale in questa materia , e tace tutti gli altri , e non reca alcun degli antichi ? Non si vergogna egli niente , che si vegga quì tutta scoperta la sua malizia ; che egli sia convinto per uomo , che serbi minor fede , e minor sincerità di quel , che faccia un eretico ?

II. E a vero dire il Grozio in questa parte ha proceduto con ingenuità : conciossiache San Girolamo nella pistola a Evagrio , dove parla di questa materia , e donde è tolto il passo allegato intorno al costume della Chiesa Alessandrina , è stato men favorevole all' ordine sublime del Vescovato di quello , che talvolta farebbe convenuto . E quivi gravi Scrittori appena trovarono via di scufar San Girolamo da precipitoso trasporto di sdegno conceputo contra Giovanni Vescovo di Gerusalemme , onde si condusse a scriver cose per abbassar la potestà del Vescovato , che poco degne sono d' un sì dotto , e sì santo Dottore (c) . Ma io non mai oserei dir tanto ; e sembrami , che fuor di proposito se la farebbe quì prefa San Girolamo contro San Giovanni Gerofolimitano , non comportando ciò l' occasione , che egli avea di scrivere ad un privato contro l' alterigia di un cotal Diacono , che pretendeva andar del pari co' Preti . Direi più tosto , che al costume de-

D d 2

gli Ora-

(a) *Patres omnes , nemine excepto , idem testantur , quorum is , qui minimum Episcopatus deferit , est Hieronymus , ipse non Episcopus , sed Presbyter . Grot. de Imper. summ. potest. cap. XI. num. 4.*

(b) *Sed iterum utar eoteste , qui ex omni*

antiquitate Episcopis minimum favit : is est Hieronymus . Grot. loc. cit. num. 9.

(c) *Vide Alphon. a Castro lib. 16. advers. hares. Sixtum Senen. Biblioth. Sanct. lib. 6. adnot. 324.*

gli Oratori volendo confutar la colui albagia prendesse quegli argomenti, che sembravano opportuni alla causa, comunque si fossero considerati in rigore teologico; onde in tal guisa deprimeffe l'ordine de' Diaconi, che quasi il rigettasse tra i ministerj profani, e in tal guisa poi esaltasse l'ordine de' Preti, che quasi l'innalzasse al grado de' Vescovi. In fatti sul principio della lettera declamando esclama: *Cbi soffrirà, che un Ministro delle menfe, e delle vedove s'innalzi gonfio sopra coloro, alle cui preci si fa il corpo, e il sangue di Cristo (a)?*

III. Or questa propofizione, che il Diacono altro non fia, che un Ministro delle vedove, e delle menfe, rigorosamente intefa chi può tollerarla? Io fo, che l'istesso San Girolamo a sangue freddo l'averebbe rigettata come contraria a tutta l'antichità, che ha mai sempre ricevuto l'ordine de' Diaconi come fagro, e deputato a' divini ministerj (b). Onde Sant' Ignazio Martire nella pistola a i Tralliani, la quale senza dubbio avea letta San Girolamo, da lui annoverata nel numero delle sette (c), che per confessione ancora de' più contumaci Antignaziani ei riputò esser legittime, e proprie di questo Santo, dice: *Convienne, che i Diaconi Ministri de' misterj di Gesù Cristo in ogni modo piacciano a tutti: imperocche non sono Ministri de' cibi, e delle bevande, ma della Chiesa di Dio [d].* Questa sentenza dirittamente opposta alle parole di San Girolamo, e tratta da quelle pistole, che, come gli stessi avverfarj attestano, furono così da Eusebio, come da lui conosciute, e credute legittime di Sant' Ignazio, fa conoscere che il Santo Dottore non averebbe scritte molte di quelle cose, che si trovano in questa lettera fuor del calore della contesa, che egli avea per le mani.

IV. Ma lasciando andar questa, veggasi ciò, che riferisce il Santo del costume della Chiesa Alessandrina. *In Alessandria, dic' egli, da Marco Evangelista fino ad Eracla, e Dioniso Vescovi, i Preti ebbero sempre uno eletto del loro numero, che collocato in più eminente grado e chiamavan Vescovo; siccome se l'esercito faccia un Imperadore, ovvero i Diaconi eleggano uno del loro ordine, che averanno conosciuto indu-*

(a) *Quis patiatur mensarum, & viduarum Minister ut supra eos se tumidus efferat, ad quorum preces Christi corpus, sanguisque conficitur? Hieron. epist. 85. ad Evag.*

(b) *Quo Sacraos sancte sine Diacono properas? Nunquam sacrificium sine ministro offerre consueveras &c. Cui commissi Domini sanguinis dispensationem, cui consumentium consortium Sacramentorum &c.*

Acta S. Laurentii Martyris apud Ambros. lib. 1. de Offic. cap. 41.

(c) Hieronymus lib. de viris illust. cap. 16.

(d) *Δὲ δὲ ἔ τὸς διακόνας ὄντας μνηστῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ πάντα τρόπον πασι ἀρῶσαν ἡ βρωμάτων, ἔ ποτὸν εἰς τὸν διάκονοι, ἀλλ' Ἐκκλησίας Θεοῦ ὑπηρετοῦ.* S. Ignat. Mart. epist. ad Trall. ex edit. Vellü.

stivoso, e lo chiamino Arcidiacono (a). Ma qualunque fosse la consuetudine della Chiesa Alessandrina nell' elezione del Vescovo, San Girolamo la rappresenta in una maniera vantaggiosa più tosto alla sua causa, che favorevole alla dignità del Vescovato; volendo con questo esempio provare, che i Preti anticamente eran Vescovi quando erano soprapposti agli altri, quasiché per passare dal Presbiterato al Vescovato altro non si ricercasse, che una mera soprantendenza agli altri Preti. Questo esempio però, che egli adduce de' Diaconi, che eleggendo uno di loro il fanno, e il chiamano Arcidiacono, non è, a ben mirare, troppo acconcio all' intento di San Girolamo: conciossiacosache in questa guisa i Preti eleggendo uno del loro numero, e collocandolo in più sublime grado, il dovrebbero chiamare non Vescovo, ma Arciprete.

V. Ma poiche del vero sentimento di San Girolamo sù questa materia si è parlato bastantemente di sopra, rimane sol da vedere qual fosse il costume della Chiesa d' Alessandria nell' elezione del Vescovo; sopra del qual costume riferito da San Girolamo, non è cosa da poterli spiegar quanto rumore facciano Seldeno, Salmasio, Biondello, e Dalleo per sovvertir l' ordine, e la divina disposizione dell' Ecclesiastica gerarchia. Stando ora nel racconto di questo Santo Dottore abbiamo, che i Preti di Alessandria fino al tempo di Eracla, e di Dionisio Vescovi Alessandrini eleggevano dal loro numero il Vescovo di quella Metropoli. Eracla secondo Eusebio fu creato Vescovo Alessandrino l' undecimo anno dell' Imperio di Alessandro, cioè, l' anno del Signore ccxxxii., e Dionisio ottenne la medesima Sede di Alessandria l' anno del Signore cclxiv. Ma come poi questo costume durasse fino al tempo d' amendue questi Vescovi correndo lo spazio di xxxii. anni dall' uno all' altro, non pare, che possa in altra guisa intendersi se non col dire, che Eracla fu l' ultimo de' Vescovi Alessandrini creato secondo l' antico rito di quella Chiesa, e che Dionisio fu il primo, che con diversa, e nuova forma fu eletto. Ma a questa narrazione si oppone il loro famoso Cronista Eutichio, il quale asserisce, che questo istituto de' Preti durò fino al tempo di Alessandro Patriarca (b): adunque il primo

(a) *Nam & Alexandria a Marco Evangelista usque ad Heraclam & Dionysium Episcopos, Presbyteri semper unum ex se electum, in exceliori gradu collocatum, Episcopum nominabant: quomodo si exercitus Imperatorem faciat: aut Diaconi eligant de se, quem industrium noverint, & Archidia-*

conum vocent. Hier. ep. 85. ad Evagrium.

(b) *Neque desit Alexandria institutum hoc de Presbyteris, ut scilicet Patriarchas crearent ex Presbyteris 12., usque ad tempora Alexandri Patriarche, qui fuit ex numero cccxviii.* Eutychius Alexand. in Chron. ex interpret. Seldeni.

primo Patriarca Alessandrino, il quale secondo Eutichio non fu creato con questa forma, che ei dice istituita da San Marco, fu il successor di Alessandro, cioè Sant' Atanasio creato Vescovo dopo il Concilio Niceno, della fruttifera incarnazione cccxxvi. : conciossiacofache Alessandro fu quei, come vuol' Eutichio, che vietò a i Preti, che in avvenire non creassero il Patriarca (a). Ora tra il raccontamento di San Girolamo, e quello di Eutichio v' ha solamente questo leggier divario d' un secolo quasi intero, quant' è dalla creazione d' Eracla nell' anno 232. alla creazione di Atanasio nell' anno 326.

VI. Ma lasciando al Seldeno, al Dalleo, e all' Udino l' accordare questa differenza, e questo punto di cronologia, e bizzarria del loro ingegno, e parlando della sostanza del fatto, io stimo, che intorno all' antica consuetudine della Chiesa Alessandrina appartenente alla creazione del Vescovo di quella Sede non possa ritrarsi cosa, che certa sia, nè dalla relazione di San Girolamo, nè da altra qualunque dottrina siasi: imperocche se vuolsi credere, come alcuni hanno creduto per le parole di questo Padre, essere stato costume della Chiesa Alessandrina ne' primi secoli, che i soli Preti di Alessandria, e solamente del loro numero eleggessero il Vescovo di quella Metropoli, converrebbe ancor dire, che nella Chiesa nobilissima di Egitto fondata dall' Evangelista San Marco fosse stata per molto tempo osservata una disciplina contraria a quella, che aveano insegnata gli Apostoli, e che si osservava in tutte le altre Chiese: imperocche è cosa certa, che in que' primi tempi all' elezione del Vescovo concorrevano i Vescovi vicini della stessa Provincia, e con essi concorrevano il Clero della Sede vacante, e la Plebe, la quale manifestava i suoi desiderj, e rendeva testimonio della vita di coloro, che erano degni d' essere eletti. E questa forma di elezione era comunemente tenuta, ed osservata in tutte le Chiese qual tradizione apostolica, siccome fra molti antichi attesta chiaramente San Cipriano (b), cui non è verisimile, che potesse esser occulto il lungo costume d' una Chiesa tanto celebre, e non tanto lontana dall' Africa, come la Chiesa di Egitto.

VII. Oltre

(a) *Is enim vetuit, ne deinceps Patriarcham Presbyteri crearent. Eutychius loco citat.*

(b) *Propterquod diligenter de traditione divina, & Apostolica observatione servandum est, & tenendum, quod apud nos quogue, & ferè per Provincias universas tenetur, ut ad ordinationes ritè celebrandas,*

ad eam plebem, cui prepositus ordinatur, Episcopi ejusdem Provincia proximi quique convenient, & Episcopus deligatur plebe presente, qua singulorum vitam plenissimè novit, & uniuscujusque actum de ejus conversatione perspexit. D. Cyprianus lib. 1. epist. 4. edit. Manutii.

VII. Oltre a ciò, alla narrazione di San Girolamo si oppongono le Costituzioni della stessa Chiesa Alessandrina ricevute dagli Egiziani come tradizioni apostoliche, siccome dimostra Abramo Echellense (a); nelle quali si vede prescritta la detta forma di elezione, cioè, coll' intervento de' Vescovi vicini, de' Preti, de' Diaconi, e colla presenza della Plebe, per render testimonio della persona da eleggerli (b). E che in fatti questa disciplina fosse osservata in Alessandria ne' primi secoli pria di Eracla, e pria ancor di Demetrio Patriarchi Alessandrini, apparisce dall' elezione di Celadiano, o Celadione come altri vogliono, ottavo Vescovo di Alessandria dopo San Marco, del quale narra Severo nella sua vita, essere stato eletto da i Vescovi, e dal Popolo fedele (c); siccome ancora l' istessa cosa racconta dell' elezione di Giuliano predecessor di Demetrio assunto alla dignità di quel seggio da più Vescovi congregati insieme col Popolo (d). Or quando vogliasi dare alcuna fede a questo Autore, il quale scrivendo le cose della propria Chiesa ci attesta, esser stata osservata in Alessandria pria del tempo di Eracla, e di Dionisio la forma di quella disciplina intorno all' elezione del Vescovo, che San Cipriano afferma essere stata tenuta in tutte le Chiese come tradizione apostolica, cioè, che questa elezione si facesse da' Vescovi vicini, e dal Clero alla presenza del Popolo, e coll' intervento della Plebe fedele; non potrà agevolmente intendersi come abbia con verità potuto asserire San Girolamo, che nella Chiesa d' Alessandria innanzi ad Eracla, e Dionisio fosse solamente de' Preti Alessandrini il diritto di eleggere il loro Vescovo.

VIII. Ma ove poi non volesse ammettere contra la testimonianza di questo Santo il testimonio di Severo scrittore strano, e molto a Girolamo posteriore; contuttociò avendo egli scritto prima di Eutichio dee almeno bastare per distruggere la costui narrazione intorno a ciò, che scrive di questi Preti Alessandrini, o per mettere almeno questa

(a) De Origin. Eccl. Alex. cap. 2. pag. 45.

(b) *Congregetur universus populus, & Presbyteri, ac Episcopi die dominico, & interroget major eorum Presbyteros, Diaconum, & populum, dicens: Hic ne est, in quo vos consensistis ut sit vobis Princeps? &c.* Constit. Eccles. Alexand. cap. 4. de Episc. apud Echellen. loc. cit.

(c) *Erat autem iis diebus in populo homo quidam amans Deum nomine Celadianus, quem convenientes populus orthodoxus, & Episcopi, qui erant iis diebus Alexandria, assumpserunt, & Patriarcham constitue-*

runt &c. Severus Alexan. in vita Patriar. Alex. apud Echellen. de origine Ecc. Alex. c. 14.

(d) *Erat quidam homo Presbyter sapiens, qui operam divinarum scripturarum studio navaverat, nomine Julianus, ambulans in via continentia, religionis, & tranquillitatis. Conveniens igitur congregatio Episcoporum synodaliter, simulque populus orthodoxus in urbe Alexandria, & studiosè inquirentes in universum populum, neminem compererunt huic Presbytero similem. Quamobrem manibus illi impositis, Patriarcham eum constituerunt.* Severus Alex. apud Echell. loc. cit.

questa cosa in tale stato, che nè all' uno, nè all' altro possa ragionevolmente prestarsi fede. Ma tuttavia ancorche si potessero ammettere come legittime l' eccezioni, che ad alcuno piacesse dare contra i monumenti della Chiesa Alessandrina addotti dal' Echellense, i quali ci attestano il contrario di quanto scrive San Girolamo; non rimarrebbe contuttociò liquidata, e senza opposizione la sua testimonianza: conciossiacosache non mancano nell' Ecclesiastica Storia testimonj del pari gagliardi, ed anche più antichi, da' quali vien contraddetta, come dal fatto, che io son per narrare potrà conoscersi.

IX. E' cosa notissima l' opposizione, che faceano gli Eusebiani all' elezione di Sant' Atanasio; pretendendo, che ella fosse nulla, e contra la forma dell' antica disciplina: imperocche, come essi falsamente dicevano, in quella non avea avute le sue parti il Popolo. Per lo contrario i Vescovi di Egitto congregati in un Sinodo niuna cosa ebbero più a cuore, che di scoprire la calunnia de' loro avversarj, e di manifestare a tutti i Vescovi Cattolici, *che tutta la moltitudine, e tutto il Popolo della Cattolica Chiesa (di Alessandria) congregati a guisa d' un' anima, e d' un corpo esclamavano, e gridavano ad alta voce domandando Atanasio per Vescovo della Chiesa (a).* Ma se fosse stata antica consuetudine d' Alessandria cominciata da S. Marco, e confermata per più d' un secolo, che il Popolo non avesse ottenuta parte nell' elezione del Vescovo, ma che questo negozio fosse serbato a i soli Preti; nè gli Eusebiani, uomini scaltri, e forniti di dottrina, e di erudizione, avrebbero fondata la loro opposizione sopra la mancanza della concorrenza del Popolo, motivo, che quando ancora fosse stato vero non potea reggere, come vano, e insufficiente; nè i Vescovi di Egitto si farebbero presi tanta briga di manifestar questa calunnia, come cosa difficile a persuadersi contro un partito numeroso di Vescovi potenti, e di gran riputazione; ma avrebbero per la più corta via dimostrata l' insufficienza della loro opposizione allegando l' antica consuetudine della Chiesa Alessandrina, che rimetteva a pochi Preti di quella Città l' elezione del Vescovo.

X. Di più: San Gregorio Nazianzeno parlando di questa stessa elezione di Atanasio fatta col comun desiderio del Popolo la chiama apostolica, e spirituale, contrapponendola non all' antica consuetudine di quella Chiesa, ma a non so qual nuovo esempio introdotto dappoi, onde

[a] Ὅτι ἡ πᾶσι τὸ πλῆθος, ἔτι πάντες οἱ κληρικοί ἐκράζον, αἰτοῦντες Ἀθανάσιον
 λαὸς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὡς περ ἐκ ἑπισκοπῶν τῆς Ἐκκλησίας. Epist. Synod.
 unae ψυχῆς, ἔτι σαρκατικῶς συνεληλυθότες Ἐgypt. ad omnes Cathol. Eccles. Episc.

onde dice: *In questa guisa adunque, e per queste ragioni col suffragio di tutto il Popolo, e non secondo la pernicioso forma, che dopo vinse, nè micidialmente, o tirannicamente, ma apostolicamente, e spiritualmente è innalzato al trono di Marco (a).* Dal qual testimonio noi possiamo conoscere, essere stata osservata nella Chiesa di Alessandria fino da' suoi principj la disciplina introdotta dagli Apostoli intorno all' elezione del Vescovo, che ella fosse fatta coll' intervenimento ancora della plebe fedele, e non solamente da i Preti; e che questa forma di elezione detta dal Nazianzeno apostolica, mutata lungo tempo dappoi per la prepotenza di alcuni, fosse restituita nell'elezione di Sant' Atanasio.

XI. E certamente se fosse stata quest' antica consuetudine nella Chiesa di Alessandria intorno alla creazion del Vescovo, che racconta San Girolamo, durata fino al tempo di Eracla, e di Dionisio; non par verisimile, che nè Clemente Alessandrino, nè Origene, i quali fiorirono in Alessandria in que' primi tempi, e pria ancor di Dionisio, non avessero alcuna cosa detta di questo costume. E sembra in oltre cosa alquanto stranetta, che di questa stessa consuetudine non avendo parlato alcun Padre greco, nè Atanasio, nè Teofilo Patriarchi Alessandrini in molte occasioni, che essi ne aveano, sia stata poi riferita da San Girolamo uomo latino, senza saperli da qual fonte ei se l' abbia tratta.

XII. E' ben vero però, che l' Autore de' Commentarj sopra le pistole di San Paolo attribuiti lunga stagione a Sant' Ambrogio, creduto da alcuni Ilario Diacono della Chiesa Romana, che visse ne' tempi stessi di San Girolamo, narra non so qual costume de' Preti di Egitto, il quale par, che si accosti alla narrazione di questo Santo, dicendo, che *in Egitto i Preti segnano, se non è presente il Vescovo. Ma perche cominciarono i seguenti Preti ad esser rinvenuti indegni a tenere i primati, si mutò il costume, provvedendo il Concilio, che non l'ordine, ma il merito creasse il Vescovo costituito per giudizio di molti Sacerdoti (b).* Che cosa però voglia dirsi costui, di qual primato, e di qual Concilio egli parli non è cosa facile a indovinarsi. Salmasio, Biondello, e altri eretici di fomigliante tempera fanno alti schiamazzi sù queste parole, pretendendo che da esse si ricavi, che i Vescovi di Egitto anti-

Tom. III.

E e

camen-

(a) Οὐπο μὲν ἐν ἑ δια πᾶσαι ψήφοι τῆ λαῶ παντός, ἔ κατὰ τὸν ὕπερον νικησαντα ποιητὸν τυπον, ἀδὲ φονικῶς τε ἔ τυραννικῶς, ἀλλ' ἀποστολικῶς τε καὶ πνευματικῶς ἐπὶ τὸν Μάρκω θρονῶ ἀνέγετα. S. Gregor. Nazian. Orat. 21.

(b) Denique apud Aegyptum Presbyteri

consignant, si praesens non sit Episcopus. Sed quia caeperunt sequentes Presbyteri indigni inveniri ad primatus tenendos, immutata est ratio, prospiciente Concilio, ut non ordo, sed meritum crearet Episcopum, multorum Sacerdotum judicio constitutum. Ambrosii Comment. in cap. 4. epist. ad Ephesios.



camente non erano altro, che Preti soprapposti agli altri con un certo primato di onore, al qual primato succedevano essi Preti di mano in mano secondo l'anzianità della loro ordinazione; ma che dappoi trovandosi indegni a questo primato i Preti, cui apparteneva il diritto di succedere, convenne, che da un non so qual Concilio si mutasse la faccenda, e che il primato andasse non più per successione, ma per elezione.

XIII. Ma le costoro ridicole dicerie furono già feriamente confutate dal magno Petavio (a), il quale sponendo il testo di questo Scrittore ci fè vedere, non altro essere stato il suo sentimento se non che i Vescovi Alessandrini prendevansi solamente dal corpo de' Preti, il qual costume durò molto tempo: ma accadendo poi, che nell'ordine del Presbiterio alcuno non si trovasse, che fosse degno del Vescovato, e si trovassero peraltro degni di tal grado alcuni nell'ordine del Diaconato; acciocche per la consuetudine di eleggersi da quel primo ordine non venisse alcun indegno ad occupare quel sublime posto, convenne provvedere a questo disordine, e stabilire, che in avvenire il Vescovo si eleggesse da qualsivoglia ordine, secondo il merito dal giudizio di molti Vescovi approvato, e non secondo l'ordine, o il grado del Presbiterato. Giusta questo senso potrebbero ancora interpretarsi le parole di San Girolamo, cioè, che egli non abbia asserito, che l'elezione del Vescovo Alessandrino si facesse solamente da i Preti, ma del numero solamente de i Preti, cioè, si trascegliesse sempre uno dell'ordine del Presbiterato, il quale fosse eletto, chiunque fossero gli Elettori, come pare che indichino le sue parole *Presbyteri semper unum ex se electum, non a se electum*.

XIV. Ma qualunque sia il sentimento dell'Autore de' Commentarj accennato, a me non sembra, che del suo testimonio debba farsi alcun conto: conciossiacosache oltre l'esser costui infamato dello scisma de' Luciferiani, come con molti giudica l'istesso Salmasio, e dell'eresia di Pelagio, come a dottissimi uomini sembra (b); di altre erronee, e sciocche dottrine sono aspersi questi Commentarj, come sono l'asserir con Origene, che sia riposto in volontà de' Demonj il risorgere dalla colpa (c): che sia lecito al marito ripudiata la moglie per cagion di adulterio congiungersi in matrimonio con altra donna

(a) Petavius lib. 1. de Eccles. hierarch. cap. 13. n. 13. & lib. 5. cap. 1. n. 4. & seqq.
(b) Bellarm. de Scriptor. Eccl. Justinianus

in Comment. in epist. 1. ad Corinth. cap. 14.
(c) Ex Estii Comment. in epist. ad Ephes. cap. 4.

na (a) : che la femmina non sia fatta a immagine di Dio (b) ; e simili altre scimunitaggini , che rendono il loro Autore indegno di alcuna fede . E comeche l' incomparabil Petavio siasi preso briga di sporre in senso comportabile le parole da me sopra addotte di costui , talvolta perche il riputò Scrittore antico , e vivente ne' tempi di Damaso Papa , come molti hanno creduto ; io tuttavia non posso non approvar la censura , che fanno di questo Autore i dottissimi Monaci di San Mauro nella edizione delle Opere di Sant' Ambrogio (c) , e riputare , come essi fanno , molto dubbioso il fecolo di questo Scrittore , o più tosto Ricolitore di varj Scritti di antichi Autori , affardellati insieme colle cose sue con poco giudizio ; e con minor discrezione . Onde è , che egli viene a scemar di pregio , mancandogli quella antichità , che molti eruditi aveano a lui attribuita credendolo Ilario Diacono della Chiesa Romana , o altro Ilario , che ne' tempi di Damaso scrivesse questi suoi Commentarj . E perciò nel comun silenzio di tutti gli antichi viene a rimaner solo San Girolamo Autore di questa narrazione de' Preti Alessandrini . Nè io farei gran caso di questo argomento negativo , se non avessi dimostrato con positive ragioni , che il costume raccontato da San Girolamo contraddice alla disciplina dell' antica Chiesa , ed alla consuetudine della stessa Chiesa Alessandrina . Della qual disciplina io dovrò trattare altrove più a lungo , quando mi occorrerà spiegare qual diritto avesse anticamente la plebe nell' elezione de' Vescovi .

§. XIX.

Se i Preti Alessandrini fossero Vescovi , o Corevescovi ; e se i Corevescovi avessero ordinazion Vescovale .

S O M M A R I O .

- I. *Quantunque ne' primi tempi l' istesse persone fossero ordinate Preti , e Vescovi , e che fossero più Vescovi in una medesima Chiesa ; tuttavia non è probabile , che i Preti Alessandrini fossero Vescovi .*
- II. *Neppure può dirsi , che fossero Corevescovi , perche questi abitavano ne' Villaggi .*
- III. *Corevescovi non aveano ordinazion Vescovale : e abbaglio dell' Echelense .*

(a) In epist. I. ad Corinth. cap. 7.
 (b) In epist. I. ad Corinth. cap. 11. & 14.
 & in epist. ad Colossens. cap. 3.

E e 2 IV.
 (c) Tom. 2. Oper. S. Ambros. edit. Parisien. 1690. in Append.

- IV. *Decimo Canone del Concilio Antiocheno alterato nella latina traduzione. Corevescovi per la imposizion delle mani non ricevevano consecrazione, o carattere Vescovale.*
- V. *Sposizione del Canone Antiocheno sopra i Corevescovi, i quali intervenivano cogli altri Preti alle ordinazioni, che si facevan dal Vescovo.*
- VI. *In alcuni casi i Corevescovi erano ancora Vescovi, ma non per ragione del Corevescovato.*
- VII. *Abbaglio dell' Echellense nel riputare, che Melezio Autore del famoso scisma fosse Corevescovo. Disposizione del Concilio sopra Melezio, e i Vescovi del suo partito ordinati nello scisma.*
- VIII. *Preti Alessandrini da Sant' Epifanio conosciuti per semplici Preti.*
- IX. *Presiedevano alle Parrocchie di Alessandria.*
- X. *Aveano le maggiori parti nella elezione del Vescovo, e portavano i voti del Popolo.*
- XI. *Lunga disputa istituita contra Giannone sopra l' intelligenza d' un passo di San Girolamo, di cui si abusano gli eretici, fa conoscere o la dilui ignoranza, o la dilui malizia: benchè dal racconto di S. Girolamo possono cavar poco vantaggio gli eretici, essendo le sue parole capaci d' ogni benigna interpretazione.*
- XII. *Soli Preti possono eleggere il Vescovo. Necessità di trattar lungamente sopra l' intelligenza delle parole di San Girolamo.*

I. **P**Oiche adunque si è veduto non aver fondamento questa consuetudine di Alessandria narrata da San Girolamo, potrebbe taluno credere, cosa che riputò probabile Abramo Echellense (a), che i Preti Alessandrini fossero Preti di nome, e Vescovi di ordinazione, de' quali uno fosse sempre assunto al primato sopra gli altri, cui siccome per antonomasia il nome di Vescovo si desse. Ma quantunque non debba parer lontana dal vero la sentenza dell' eruditissimo Petavio (b), che ne' tempi apostolici fossero le stesse persone in un medesimo tempo ordinate al Presbiterato, e al Vescovato, e costituiti più Vescovi in una medesima Chiesa, come per qualche tempo dappoi si vide talvolta praticato in alcuna Chiesa, sedendo più Vescovi al governo di lei, finchè ciò fu dal Concilio Niceno proibito; siccome di se medesimo attesta Sant' Agostino, dicendo, che *essendo ancor tra' mortali il suo Padre,*

(a) Abrah. Echellen. de originib. Eccles. Alexan. cap. 13.

(b) Petavius lib. 2. de hierarch. cap. 5. num. 8. & lib. 1. Dissertation. Ecclesiast. cap. 2.

dre, e il suo Vescovo il vecchio Aurelio di beata memoria, egli fu ordinato Vescovo, e sedè con esso lui; poiche non sapea essere stato ciò dal Niceno Concilio proibito (a). Quantunque, dico, tuttocìo sia molto probabile; tuttavia dovrà sembrar cosa anzi strana, che nè, che se i Preti della Città di Alessandria, e del suo Territorio avessero avuta ordinazione Vescovale, non ne avessero di ciò parlato nè Clemente Alessandrino, nè Origene, ove così distintamente parlarono de' gradi gerarchici, e distinti de' Vescovi, de' Preti, e de' Ministri, ovvero Diaconi; e che l'istessa cosa fosse stata taciuta da Sant' Atanasio, e da Sant' Epifanio, il quale descrive a lungo la disciplina di quella Chiesa, e distesamente ragiona de i Preti di essa.

II. Neppure può dirsi, che costoro fossero Corevescovi, come pare che s'uspi chi l'Echellense (b): conciossiachè questi non erano costituiti nelle Città, ma ne' Borghi, e ne' Villaggi, e presedevano nelle Parrocchie di Villa, come si ha dal X. Canone del Concilio Antiocheno celebrato nell' anno cccxli: *Coloro, che sono costituiti ne' Villaggi, e ne' Vichi, o che si dicono Corevescovi* (c). E per questo appunto si chiamavano Corevescovi, perchè soprantendevano ἐν χωραῖς, che vuol dire ne' Villaggi, possessioni, Vichi, e simili, ed aveano quell' ufficio, e quella giurisdizione, che hanno a' dì nostri i Vicarj foranei.

III. Ma quì debbono avvertirsi due notabili abbagli dell' Echellense. Il primo nel darli a credere, che i Corevescovi riceversero ordinazione Vescovale, e fossero come Vescovi consagrati; la qual cosa esser manifestamente falsa si convince da i Concilj di Ancira, e Neocesarea, celebrati nel cccxiv. undici anni prima del Niceno: imperocchè nel Concilio Ancirano fu definito, che a' Corevescovi non lice ordinar Preti, o Diaconi (d); e dal Neocesariense furono distinti da i Vescovi, e assomigliati non agli Apostoli, ma a i settanta Discepoli (e). Ed oltre di ciò nel Concilio Laodiceo fu stabilito, che non debbano costituirsi Vescovi ne' Borghi, e ne' Villaggi (f).

IV. Ma forse averà data all' Echellense occasione d' ingannarsi il decimo

(a) *Adhuc in corpore posito beata memoria Patre, & Episcopo meo sene Aurelio, Episcopus ordinatus sum; & sedi cum illo; quod Concilio Niceno prohibitum fuisse nesciebam.* D. Aug. epist. no. juxta ord. ant. edit. Lovan.

(b) Echellen. loc. cit.

(c) *Τὰς ἐν ταῖς κώμαις, ἢ ταῖς χωραῖς, ἢ τοὺς καλουμένους Χορευσισκοπίας.*

Concil. Antioch. Can. x.

(d) *Χορευσικόπους μὴ ἐξάναι ἁρεσβυτέρους ἢ διακόνους χωροπώνων.* Concil. Ancy. Can. xlii.

(e) Conc. Neocesariense Can. xiv.

(f) *Ὅσα οὐ δεῖ ἐν ταῖς κώμαις, ἢ ἐν ταῖς χωραῖς καθιστάσθαι Ἐπίσκοπον.* Concil. Laodic. Can. lvii.

decimo Canone del Concilio Antiocheno, nel quale secondo la versione di Dionisio il piccolo così si legge: *Coloro, che ne' Vichi, e nelle possessioni sono chiamati Corevescovi, ancorche abbiano ricevuta la imposizion delle mani de' Vescovi, e come Vescovi sieno stati consagrati; contuttochè piacque al Santo Sinodo, che essi conoscano il proprio modo &c. (a)*. Ma quelle parole e come Vescovi sieno stati consagrati, le quali si leggono in Dionisio, e in Ifidoro, non si trovano certamente nel testo greco, ove solamente si rinviene in questa guisa determinato: *Coloro che sono ne' Borghi, o ne' Villaggi, ovvero sono chiamati Corevescovi, quantunque abbiano ricevuta l'imposizion delle mani de' Vescovi, piacque al sagra Sinodo, che essi si contengano nelle proprie misure &c. (b)*. E altro è, che i Corevescovi ricevevano l'imposizion delle mani dai Vescovi, e altro, che per tale imposizione fossero consagrati Vescovi: imperciocchè non ogni imposizion di mani era conferimento di Ordine, e di Sacramento; e in questo caso era una tal qual sorta di consagrazione, o benedizione fatta dal Vescovo in segno del ministero, che ei conferiva al Corevescovo, e della potestà, che li dava di conferire gli Ordini minori, in fra' quali numeravasi in quel tempo il Sottodiaconato: non essendo mai stato creduto, che non possano da i Sacerdoti inferiori al Vescovo darli i minori Ordini, o che tal ordinazione sia atto proprio, o privativo della potestà del Vescovo, come è quella di conferire i maggiori Ordini, che ancora si dicon sagri, la quale in più Canoni, ed in questo stesso Antiocheno si vede interdotta a' Corevescovi. Quindi in quella guisa, che soleano consagrarsi gli Abati in segno della giurisdizione, che essi acquistavano per la loro Abadìa, senzache per tal consagrazione ricevevano carattere, o potestà Vescovale, così anticamente si consagravano i Corevescovi.

V. Altre parole ancora sono in questo Canone, che possono dar luogo a qualche equivocazione, dove dice, parlando de' Corevescovi: *Costituiscano ancora i Lettori, e i Sottodiaconi, e gli Eforcisti, e di queste promozioni sieno contenti: ma non ardiscano ordinare nè Prete, nè Diacono separatamente dal Vescovo della Città, alla quale ed essi, e*

(a) Qui in vicis, vel possessionibus Chorepiscopi nominantur, quamvis manuum impositionem Episcoporum perceperint, & ut Episcopi consecrati sint; tamen Sanctæ Synodo placuit, ut modum proprium recognoscant. Con. Antiochen. Can. x.

(b) Τὸς ἐν ταῖς κώμαις, ἢ ταῖς χωίραις, ἢ τοῖς καλουμένοις χωρεπισκόποις, εἰ ἔχει χειροθεσίαν ἐκ τῶν Ἐπισκοπῶν εὐληφότες ἐδίξε τῇ ἀγίᾳ συνόδῳ εἰδέναι τὰ ἑαυτῶν μέτρα.

il Borgo, o Villaggio sieno soggetti (a): imperocchè quelle voci *separatamente dal Vescovo* *δίχα τῷ Ἐπισκόπῳ* essendo state da Dionisio oscuramente interpretate, e pessimamente da Isidoro, dicendo l' uno: *oltre il Vescovo della Città, prater Civitatis Episcopum*; e l'altro: *fuorchè colla scienza del Vescovo della Città, prater conscientiam Episcopi Civitatis*, hanno data occasione di credere, che quivi fosse data a' Corevescovi facoltà di ordinare i Preti, e i Diaconi con volontà, e con notizia del Vescovo. Ma molto diverso è il senso di questo Canone: proibendosi in esso assolutamente a i Corevescovi l'ordinazione de' Preti, e de' Diaconi, come cosa eccedente la lor potestà, e permettendo solamente loro l'assistere col Presbiterio al Vescovo ordinante; e questo significa il non poter ordinare *separatamente dal Vescovo*, non perchè essi potessero ordinare i Preti, e i Diaconi insieme col Vescovo, ma perchè essi potevano intervenire cogli altri Preti all'ordinazione, che esso faceva, e imporre le mani sopra gli ordinandi in quella guisa, che di sopra si è spiegato, che è quasi un ordinare insieme col Vescovo: e secondo questa intelligenza spone il medesimo Canone il dottissimo Tommasino (b), ancorchè egli non habbia fatta osservazione sopra il testo greco.

VI. Non può negarsi però, siccome lo stesso Tommasino dimostra, che in varie occasioni, che appò lui possono vederfi, i Corevescovi erano ancora Vescovi. Ma ciò non avveniva perchè nel Corevescovato ricevevano ordinazione Vescovale; ma perchè essendo stati altronde ordinati Vescovi, e rimasti poi per accidente, o per delitto privi di propria Diocesi, era loro permesso di assumer l'ufficio di Corevescovo, ubbedendo a quel Vescovo, entro i confini della cui Chiesa essi esercitavano questo ministero (c).

VII. L'altro abbaglio dell' Echellense consiste nell' essersi ei persuaso, che Melezio autore del famoso scisma de' Meleziani, che tenne per lungo tempo travagliata la Chiesa di Egitto, fosse Corevescovo; sapendosi da Teodoreto, e da altri (d), che costui fu Vescovo di Licopoli, e che i Vescovi, e gli altri Cherici, che egli ordinò per l' Egitto, e per Pentapoli nelle altrui Diocesi non furono dal Concilio Niceno, come nullamente ordinati, privi, e spogliati della dignità, e del caratte-

(a) Καθίσαν ἢ ἀναγνώσας, ἢ ὑποδιακόνους, ἢ ἑξορκισάς, ἢ τῆ τῶν ἀρχιδαι προαγωγῆ. μήτε πρεσβυτερον, μήτε διακονον χαροπονῶν πολµῶν. δίχα τῷ ἐν τῆ πολει Ἐπισκόπον, ἢ ὑπόκων-

ται αὐτός τε ἢ ἡ χάρα. Conc. Antioch. Can. x.

(b) Thomasn. de benefic. to. i. lib. 2. cap. I.

(c) Thomasn. loc. cit.

(d) Theodor. lib. i. hist. Eccl. cap. 8.

re, ma furono lasciati nell' onore del loro ordine, come testifica Sant' Atanasio (a), e come si ha dalla lettera finodica del Niceno Concilio scritta alla Chiesa Alessandrina, e all' altre Chiese per Egitto, Libia, e Pentapoli, riferita da Socrate, e da Teodoreto (b); dove si ordina, che Melezio rimanesse nella sua Città contento solamente dell' onore di Vescovo, ma privo di ogni funzione Vescovale, dimo-
doche in nessun luogo potesse ordinare, o promuovere alcuno; e che i Vescovi del suo partito ordinati da lui nello scisma fossero ricevuti all' Ecclesiastica comunione con questa legge, che essi ne' luoghi dove erano stati costituiti potessero esercitare le loro funzioni, ma che tenessero il secondo luogo dopo di quelli, che erano stati avanti ordinati, ed erano perseverati nella Cattolica apostolica comunione di Alessandro Vescovo di Alessandria, e che senza il consentimento, e la volontà di costoro non potessero nè promuovere, nè ordinare, nè altra cosa fare, che al Vescoval grado si appartenesse.

VIII. Dalle quali cose si fa manifesto, che Melezio non fu altramente Corevescovo, come sopra si persuade l' Echellense, ma vero, e proprio Vescovo, e per tale riconosciuto da i Padri del Concilio Niceno, e da tutti gli Ecclesiastici Scrittori. Ma lasciando da banda questa disputa, e tornando al nostro proposito, non ha sembianza alcuno di probabilità, che i Preti Alessandrini, de' quali si è parlato, fossero Vescovi, o Corevescovi. E Sant' Epifanio, che di essi distesamente ragiona nell' eresia di Ario Prete Alessandrino, non gli distingue da' semplici Preti, e solamente attesta, che essi presedevano a diverse Chiese istituite in Alessandria come le nostre Parrocchie, in quella guisa, che i Parrochi, o Curati soprantendono alle loro Cure, dicendo, che *tutte quante le Chiese, che sono della Cattolica comunione in Alessandria ad un Arcivescovo sono soggette, e a ciascheduna di esse vengono preposti i suoi Preti per le Ecclesiastiche necessitadi degli abitanti* (c).

IX. Erano adunque in Alessandria per comodità del Popolo fedele, che era numeroso in quella vasta Città, istituite più Chiese particolari, che anticamente in Roma i Cristiani chiamavano titoli, non dissimili dalle Curie antiche de' Romani Gentili, che oggi noi chiamiamo Parrocchie; le quali essere state ancora erette in Costantinopoli ne fa testimonianza

(a) Athanas. Apolog. 2.

(b) Socrat. lib. 1. Theod. loc. cit.

(c) Όσαι γάρ Εκκλησίαι τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἀλεξανδρίᾳ ὑπὸ ἑνα

ἄρχιεπίσκοπον ἔσαι, ἔ καὶ ἰδίαν ταύταις ἐπιτεταγμένοι εἰσὶν πρεσβύτεροι, διὰ τὰς ἐκκλησιαστικὰς χρείας τῶν οἰκιστῶν. S. Epiph. hæres. 69.

monio San Gregorio Nazianzeno (a). A queste presedevano i Preti Alessandrini, celebrando il divin Sacrificio, ed amministrando a' Popoli le cose sagre. La qual cosa Sozomeno afferma essere stato costume di quella Chiesa, cioè, disciplina antica, e non istituzione novella, dicendo come di cosa già vecchia a' suoi tempi, *esser costume in Alessandria, che ancora oggi dura, che essendo sopra tutti un Vescovo, i Preti separatamente abbiano Chiese, e raccolgano il Popolo, che a quelle suol convenire (b).*

X. Essendo così potrebbe dirsi, che quantunque all' elezione del Vescovo Alessandrino concorressero insieme col Clero, e col Popolo i Vescovi delle vicine Contrade; contuttociò questa elezione si attribuisce a i soli Preti Alessandrini, siccome a coloro, che avendo molta autorità sopra la plebe per cagione della cura spirituale, che di essa aveano, facilmente poteano trarla nel loro sentimento, e alle cui informazioni deferivano i Vescovi vicini, e in questa maniera spiegarli le parole di San Girolamo. E a vero dire, essendo numerosissimo il Popolo fedele di quella Metropoli, agevolmente farebbono in esso insurte discordie, e divisioni, se non avesse nella volontà, e nell' arbitrio de' Preti commessi i suoi voti, e i suoi desiderj. Tanto più che si fa, che per serbare, e custodir la pace nel Popolo fedele si avea un sommo studio in Alessandria di spedir sollecitamente questa elezione, come ci attesta Sant' Epifanio dicendo: *E' consuetudine in Alessandria, che dopo la morte del Vescovo non si differisca lungo tempo il successore; ma senza più si faccia per custodir la pace, acciocche questi domandando uno, e questi un altro, non nascano risse, e contese nel Popolo (c).* La qual cosa non si farebbe potuta schifare, se nell' arbitrio di pochi non avesse la moltitudine rimessa la sua volontà, acciocche con sollecitudine la provvedessero di Pastore.

XI. Or tutta questa lunga disputa sopra l' intelligenza d' un passo di San Girolamo fa affai ben conoscere o che Giannone è molto poco istruito delle materie Ecclesiastiche, spacciando francamente, e digiunamente le autorità de' Padri, che danno luogo a grandi controversie; o che egli è d' accordo con coloro, che da questo testo appunto di

Tom. III.

F f

San Gi-

(a) Nazianzen. Orat. 33.

(b) Είναι γὰρ ἐν Ἀλεξανδρίᾳ ἔθος, κατὰ τὸν ἔτι νῦν, ἐνός ὄντος τῆς καὶ πάντων Ἐπισκόπου, πρεσβυτέρους ἰδίᾳ τὰς Ἐκκλησίας κατέχεν, ἔτι τὸν ἐν αὐταῖς λαὸν συνάγειν. Sozomen. lib. I. cap. 15.

(c) Ἔθος δὲ ἐν Ἀλεξανδρίᾳ μὴ χρονίζαν μὲν τελευταίῃ Ἐπισκόπου τῆς καθαρῶς διαμένους, ἀλλ' ἅμα γίνεσθαι εἰρήνης ἕνεκα, τὴ μὴ παρατριβᾶς γενέσθαι ἐν τοῖς λαοῖς, ἧς δὲ μὲν τούδε θελώντων, ἧς δὲ τόνδε. S. Epiphani. hæresi 69.

San Girolamo hanno presa occasione di bestemmia contra l' Ecclesiastica gerarchia; adducendolo egli così in secco per insinuar pianamente questa sua bella dottrina, che il Vescovo altro non sia, che un Prete soprapposto a gli altri Preti, e da loro chiamato Vescovo. Del rimanente io so benissimo, che niuno acquisto possono fare i Puritani dalle parole di questo gran Padre: poiche oltre l' aver egli in altri luoghi dichiarata la sua mente in questo punto, come di sopra si è fatto vedere, niente quì dice intorno al modo dell' elezione, nè intorno al diritto, e alla qualità de' Preti elettori, nè fa alcuna menzione se questi Preti soli elegero, o se a loro convenisse special ragione nell' elezione sopra degli altri; ma solamente narra, che fino al tempo d' Eracla fu sempre eletto per Vescovo uno de' Preti Alessandrini; e perciò le sue parole sono capaci di qualsivoglia a noi benigna interpretazione.

XII. E quando ancora avesse detto, che da i soli Preti si fosse eletto il Vescovo, le sue parole non conterrebbero errore; imperocche avvenne che ciò potesse esser contro la disciplina di que' tempi, non farebbe tuttavia contra alcuna divina, o apostolica legge: mentre, come appresso vedrassi, al Popolo non appartiene nè per divina, nè per apostolica ragione l' aver parte nell' elezione del Vescovo, o degli Ecclesiastici Ministri, ma questo diritto è riservato solamente a' Chierici; nè per alcuna simil legge è necessario, che i Vescovi sieno eletti da altri Vescovi. Onde in molti celebri, e illustri Vescovati per antico costume si fa questa elezione a' dì nostri da i soli Preti, o Chierici de' Capitoli Cattedrali. E sono ormai più secoli, che il Romano Pontefice da i soli Cardinali si elegge, nè per questa elezione è necessario, che siavi tra essi alcun Vescovo, benchè per ordinario molti ve ne sieno. Ma nulladimeno perche San Girolamo ha usata una maniera di parlare alquanto impropria, di cui ne han fatto enorme abuso Salmasio, Biondello, ed altri a loro simili; perciò è convenuto mettere in chiaro quanto più si è potuto questa faccenda, e discoprir gli artificj, o la temerità di Giannone, che del testimonio di detto Padre non ha voluto sobriamente valersi, importunamente allegandolo dove non facea di mestiero. Ma è ormai ora di ascoltar costui, il quale continua ad ammaestrarne colle sue pellegrine dottrine.

§. XX.

Quando cominciarono i Vescovi ad esser costituiti nelle Chiese . E se alcune di esse fossero lasciate al governo de' soli Preti .

S O M M A R I O .

- I. *Giannone ripone tutte le parti del Vescovo nella sola presidenza al Presbiterio , e dà grave sospetto di se d' intendersela co' nemici della Chiesa Romana , usando le loro espressioni , e le loro maniere di favellare in questa materia .*
- II. *Strano , e pugnante parlar di Giannone nel disegnare il tempo , in cui fu decretato , che nelle Chiese fossero istituiti i Vescovi .*
- III. *Non è necessario , che in ogni Città sia costituito un Vescovo ; ma bensì , che i Preti d' ogni Città , e di ogni luogo sieno sottoposti a qualche Vescovo . E Sant' Epifanio non parla delle Città , ma di luogo in genere .*
- IV. *Non è conveniente , che ne' piccoli luoghi , come sono i Borghi , e i Villaggi , sieno collocati i Vescovi secondo la dottrina di S. Lione .*
- V. *Incostanza , e varietà di Giannone nell' esporre i Padri ora in un modo , ora in un altro .*
- VI. *Sbaglio notabile di Giannone nel collocar Meroe in Egitto .*
- VII. *Dove fosse situata l' antica Meroe . Giannone alterando il testo di Sant' Atanasio prende Meroe per Mareote . Differenza tra l' una , e l' altra indicata comunemente da molti Scrittori .*
- VIII. *Sant' Atanasio parla di Mareote , e afferma , che i Preti di quel luogo erano sottoposti al Vescovo Alessandrino .*

Prendo al nostro Giurifconsulto di non esserfi fatto ben intendere, torna a replicare il suo sentimento, volendo in ogni conto, che si creda, i Vescovi non altro essere, che i Preti soprapposti a gli altri, e che tutto il loro ufficio consista in questa soprantendenza indotta per umana istituzione, e così dice:

T E S T O .

„ Nè dovrà sembrar cosa strana (a), per dir ciò di passaggio, che
 „ gli Evangelisti, il cui impiego era d'andar girando per le Provincie
 „ dell' Imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto esser Vescovi
 „ vi d' alcuna Città: poichè come bene avvisa Ugone Grozio [b], essi
 „ avean anche per costume di fermarsi in qualche luogo, ove scorge-
 „ vano, che la loro più lunga dimora potesse essere di maggior pro-
 „ fitto: e fermati adempievano tutte le parti di un buon Vescovo,
 „ presedendo al Presbiterio. E per questa cagione noi leggiamo, che
 „ gli stessi Apostoli furono Vescovi di alcune Città, perchè in quelle
 „ lungamente dimorati aveano governate le loro Chiese, come tutti
 „ gli altri Vescovi da essi in altre Città istituiti facevano.

I. Gran cosa, che costui non sappia, e non voglia mai confessare una verità se non a mezza bocca, e mancante sempre de' suoi pregi più ragguardevoli. Dice quì, che *gli Evangelisti avean per costume di fermarsi in qualche luogo; e fermati adempievano tutte le parti d' un buon Vescovo, presedendo al Presbiterio*; e dice il vero: ma non dicendo altro, sembra, che egli voglia darci ad intendere, che tutte le parti d' un Vescovo consistano nel presedere a i Preti. L' Arciprete ancora, il Preposto, e simili presedono al Presbiterio, ma non per questo egli non adempiono alcuna parte propria del Vescovo. Io non voglio aggravar costui; ma se egli vuol purgarsi dal grave sospetto d' intenderla con quegli Autori, da cui copia le dottrine, che quì scrive, perchè tra le parti del Vescovo non ha mai nominato l' ordinare i Ministri della Chiesa, e l' amministrar le chiavi, che sono atti proprj di questo carattere? Egli ci rappresenta il Vescovo uno de' Preti soprapposto agli altri, e presidente al Presbiterio, e nulla più. Ma non fa, che questo è il modo di favellare di tutti gli eretici nemici della gerarchia della Chiesa? E poi, che vuol dir mai questo suo *Presbiterio* tante volte replicato? Sò, che Calvino, e molti altri suoi seguaci ce lo vogliono far credere per non sò qual Senato di vecchioni della plebe, il cui capo d' onore è il Vescovo, che a lui presede; che cosa poi si senta costui, io no 'l sò, nè voglio pormi ad indovinarlo. Per iscusarlo quanto posso dirò, che egli leggendo Libri di eretici, si vale delle loro espressioni, talvolta non conoscendo il veleno, che in se nascondono. Ma egli siegue dicendo:

TESTO .

[a] Lib. I. cap. ult. n. 1. pag. 54.

[b] Grot. loc. cit.

T E S T O .

„ Così col correr degli anni (a) disseminata la Religion Cristiana per tutte le Provincie dell' Imperio , ancorche mancassero gli Apostoli succedettero in loro luogo i Vescovi , i quali soprastando al Presbiterio ressero le Chiese , e si videro perciò nelle Città costituiti i Vescovi , come dice San Cipriano : *Jam quidem per omnes Provincias , & per Urbes singulas constituti sunt Episcopi* . Onde dappoi fu stabilmente costituito , che nel governo delle Chiese uno de' Preti dovesse soprastare agli altri , ed al quale dovesse appartenere la cura della Chiesa , come testifica San Girolamo (b) : *In toto Orbe decretum est , ut unus de Presbyteris electus cateris superponeretur , ad quem omnis cura Ecclesia pertineret* .

II. Egli è tanto invaghito di questa maniera di parlare di San Girolamo , e di questo Prete soprapposto agli altri , e chiamato Vescovo , che non pago di avercelo detto una , e due volte , torna a replicarcelo la terza , e la quarta . Ma io mi abuserei del mio , e dell' altrui ozio , se volessi andar dietro a tutte le costui repliche ; e già di questa cosa io sono stucco di più parlare . Solamente vorrei saper da lui un certo dappoi , che io non sò intendere . Dice egli coll' autorità di San Cipriano , *che si videro nelle Città costituiti i Vescovi* ; indi soggiunge : *Onde dappoi fu stabilmente costituito , che nel governo delle Chiese uno de' Preti dovesse soprastare agli altri &c. come testifica San Girolamo* . Or farebbe desiderabile , che egli spiegasse un pò meglio quando fu questo dappoi : conciossiache , se egli non usa qualche maniera di favellare fuor dell' umano , il senso delle sue parole è questo ; che dopo la metà del terzo secolo , quando già secondo San Cipriano per tutte le Provincie , e per tutte le Città erano costituiti i Vescovi , fu stabilmente conchiuso , che nel governo delle Chiese uno de' Preti dovesse soprastare agli altri . Ma il dire , che questo decreto fu fatto dopo che i Vescovi erano già costituiti nelle Chiese , è manifesta sciocchezza . E San Girolamo secondo l' avviso di costui , come si è di sopra osservato , dice , che ciò fu decretato fino al tempo degli Apostoli per rimedio delle discordie , avanti che vi fosse alcun Vescovo , e quando le Chiese erano governate da i soli Preti . E questo è sentimento di Giannone medesimo tratto , come egli crede , da San Girolamo . Onde a lui tocca ad accordare

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 1. pag. 54.

(b) Hieronymus epist. 85.

dare questa sua dottrina insegnata dianzi con questo suo *dappoi*, che ora ei suggerisce: che in quanto a me io son disposto a credere, che ficcome egli fuole immaginarfi cose oltre il credibile, così voglia usare un modo di scrivere oltre il naturale, e l'intelligibile. Ma è da vedere se le altre sue parole abbiano infra loro maggior connessione di queste, mentre in tal guisa parla:

T E S T O,

„ Egli è però vero (a), che quantunque San Cipriano dica, che
 „ in ciascheduna Città fosse stato il Vescovo istituito, si fa nondimeno,
 „ che moltissime non l'ebbero, e furon governate, e rette dal solo
 „ Presbiterio: poiche gli Apostoli non in ogni Chiesa istituirono il
 „ Vescovo, ma molte ne lasciarono al solo governo del Presbiterio,
 „ quando fra essi non v'era alcuno, che fosse degno del Vescovato,
 „ come dice Sant'Epifanio (b): *Presbyteris opus erat, & Diaconis,*
 „ *per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt; ubi verò non inven-*
 „ *tus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo; ubi ve-*
 „ *rò opus fuit, & erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi.*
 „ E quelle Chiese, che rimanevan senza Vescovo, dice San Girolamo,
 „ che *communi Presbyterorum consilio gubernabantur*. Così di Meroe
 „ Città d'Egitto testifica Sant'Atanasio [c], che fino a' suoi tempi
 „ non avea avuto Vescovo, e si governava dal solo Presbiterio: e
 „ così di molte altre Città dell'Imperio testificano molti Scrittori di
 „ que' tempi.

III. Nessun' uomo anche leggermente tinto delle cose Ecclesiastiche si è fin' ora persuaso, che per alcuna divina, o umana legge in ogni Città Cristiana sia necessario un Vescovo, sapendosi benissimo, che non solo ai tempi antichi, ma anche a' dì nostri molte illustri, e ragguardevoli Città non hanno Vescovo. Contuttociò è falso, che quelle, che non l'ebbero, furono governate, e rette dal solo Presbiterio: conciossiachè quelle Cittadi, che anticamente non ebbero, e a' dì nostri non hanno proprio Vescovo di residenza, furono, e sono oggi soggette al Vescovo di altra Città, e da quello sono dipendenti i Preti, che e governano. Onde non potrà mai Giannone dimostrarci, che moltissime Chiese furono rette, e governate dal solo Presbiterio, se egli

(a) Lib. I. cap. ult. n. I. pag. 54.

(b) S. Epiphani. hares. 75.

(c) Dupin. de antiqu. Eccles. discipl. diff. I. §. 3.

egli pria non ci prova , che queste stesse Chiese non furono soggette ad alcun Vescovo di altra Città , e che que' Preti , che le reggevano non riconoscevano dipendenza alcuna da qualche Vescovo , che gli ordinasse , gli costituisse , e desse loro facoltà di amministrare i Sacramenti : poiche senza di questa prova non potrà mai farci vedere , che a qualunque Chiesa in qualsivoglia Città non sia stato sempre soprastante un Vescovo , almeno , come usa dirsi , mediatamente . Anzi neppure egli prova , che gli Apostoli non in ogni Chiesa istituirono i Vescovi , parlando delle Chiese , che essi fondarono nelle Città . E Sant'Epifanio , il cui testimonio ha egli copiato dal Grozio , non parla di Città , ma generalmente , dicendo : *Ma dove non fu trovato alcuno degno del Vescovato , rimase il luogo senza il Vescovo (a)* .

IV. E non è certamente verisimile , che nelle illustri , e popolatissime Città d' Asia , dove gli Apostoli predicarono il Vangelo , e piantarono la Cristiana Religione , non vi fossero uomini degni del Vescovato . Parla dunque Sant' Epifanio indifferentemente d' ogni luogo , o sia Città , o sia Borgo , ovvero Casale , o Villaggio . Ed è certo , che non pure nei tempi apostolici , ma nommenno dappoi fu riputato convenevole , che in ciascuno de' detti luoghi fosse istituito un Vescovo , non solamente perche in essi non era facile a trovare chi degno fosse di questo grado , ma molo più ancora per riguardo della dignità del grado medesimo . Onde con apostolico vigore scrisse San Lione il Grande : *Infra tutte le cose , che sono stabilite da i Canon , quello certamente noi vogliamo , che sia osservato , il quale appartiene alla dignità Sacerdotale , che non in qualsivoglia luogo , nè in qualsivoglia Castello , dove per lo innanzi non furono , sieno consagrati i Vescovi : conciossiache dove è minore la plebe , e dove minori sono le Raunanze basti la cura de' Preti , nè convenga , che il Vescoval governo se non a i più numerosi Popoli , e alle più popolate Città presidia (b)* . Fuora adunque d' ogni ragione applica Giannone alle Città quello , che deve intendersi solamente de' luoghi meno cospicui , de' Borghi , de' Castelli , ed altre men popolate Terre .

V. Ma io nulladimeno gli ho concesso più di quello ancora , che egli

(a) Ὅσα δὲ ἐκ ἐπέδῃ τῆς ἀρχῆς Ἐπισκοπῆς μὲν ὁ τόσος ἁρπὶς Ἐπισκόπου . S. Epiphani. heres. 75.

(b) Illud Janè quod ad Sacerdotalem pertinet dignitatem , inter omnia volumus canonum statuta servari : ut non in quibuslibet locis , neque quibuslibet castellis , &

ubi ante non fuerunt , Episcopi consecrentur : cum ubi minores sunt plebes , minoresque Conventus , Presbyterorum cura sufficiat : Episcopalia autem gubernacula non nisi majoribus populis , & frequentioribus Civitatibus oporteat presidere . S. Leo epist. 87. cap. 2.

egli abbia saputo provare. Non posso però menargli buona la grande incostanza, che ei mostra, e la lite, che egli attacca seco stesso con queste parole: *E quelle Chiese, che rimanean senza Vescovo, dice S. Girolamo, che communi Presbyterorum consilio gubernabantur*. Ci ha pur egli poco avanti avvertiti, aver insegnato San Girolamo, che ne' principj della Cristiana Religione quando ancora non erano istituiti i Vescovi, le Chiese erano governate dal comun consiglio del Presbiterio. Come ora vuol far dire a questo Santo, che solamente quelle Chiese erano dal comun consiglio de' Preti governate, le quali non aveano Vescovi dopo che essi erano già stati istituiti? In oltre, nel medesimo luogo ci ha insegnato ancora come dottrina di San Girolamo, che *per ovviare a' disordini, che nascean nella moltitudine si pensò di lasciare bensì il governo al Presbiterio, ma di dar la soprantendenza ad uno de' Preti, il quale fosse lor capo, che chiamaron Vescovo*. E perche ora vuole, che quando questo Santo Padre afferma, che le Chiese eran governate in comune da' Preti, parli solamente di quelle, che non avean Vescovo? Io ammiro la felicità di costui nel rivolgere a suo talento i Santi Scrittori, nel far dir loro cose, che pugnano l'una coll'altra, e nell'applicare una stessa sentenza a diverse circostanze, che infra loro si distruggono. Ma egli talvolta non farà conto di queste minute ricerche, e stimerà cosa indegna di grave Scrittore lo star così rigorosamente attaccato, e soggetto all'uniformità dello scrivere, che non sia nè libero, nè lecito a lui dire ora una cosa, ora un'altra diversa da quella, come li cade più in acconcio.

VI. Non parmi però, che ei dovesse dispregiare ancora gli errori massicci di Geografia: imperocche egli ne lascia scorrer quì uno così grosso, che a me stesso, che sono di queste materie poco, o niente informato, ha dato subito nell'occhio. Chiama egli Meroe Città di Egitto, dicendo: *Così di Meroe Città d'Egitto testifica Sant' Atanasio, che fino a i suoi tempi non avea avuto Vescovo*. Nessuno degli antichi, e de' moderni Geografi si è mai sognato di dire, che Meroe fosse, o sia in Egitto; nè Sant' Atanasio, il cui testimonio non adduce, ma il cita in margine sulla fede di Dupino; nè Dupino stesso, tuttoche solito a prendere simili granchj, dicono sì fatta cosa. Erodoto, Strabone, Tolomeo, Plinio, ed altri antichi collocan Meroe in Etiopia, e la dicono Isola vastissima formata dal Fiume Nilo, dall'Astabo, e dall'Astrabora. Onde eruditamente il nostro Italiano Poeta descrivendo l'esercito immenso del Calisso preparato in soccorso di Gerusalemme, nel decimosettimo Canto così cantò:

Gli Erio-

*Gli Etiopi di Meroe indi seguirono :
Meroe , che quindi il Nilo Isola face
Et Astrabora quinci : il cui gran giro
E' di tre Regni , e di due Fè capace .*

La Città principale di quest' Isola , da cui prendea denominazione tutto il tratto di quel Paese , era Meroe fabricata da Cambise , e appellata dal nome di sua madre ; e vogliono alcuni , che quest' Isola stessa sia quella , che oggi dicesi *Gueguere* .

VII. Ma intorno al sito dell' antica Meroe , quantunque con somma concordia tutti i Geografi più accurati la pongano nell' Etiopia superiore verso l' Egitto , non è facile tuttavia lo stabilire per appunto dove ella fosse . Contuttociò dovrà sembrar molto probabile l' opinione d' Ifacco Vossio , il quale osservando , che gli antichi concordemente costituivano Meroe nello stesso parallelo con Tolemaida , cioè , ne' 16. gradi , e minuti 23. della latitudine boreale , tien quasi per costante , che non nella parte boreale dell' Isola , ma 70. miglia più giù verso Ostro situata fosse , e che sia stata quella , che oggi da noi appellasi *Beroa* , o *Debaroa* , Città regia , e capitale del Regno di *Barnagasso* . Onde , che Meroe fosse Città dell' Egitto è una nuova scoperta di Giannone , da nessun altro fin quì fognata . Sant' Atanasio poi non fa menzione di *Meroe* , ma di *Mareote* ; non Città , ma Contado di Alessandria , abondante di molti Villaggi . Ma tra *Meroe* , e *Mareote* pare a me , che siavi qualche differenza , la quale da uno Scrittore , che si picca di diligenza non dovea essere trascurata . Se non altro potea avere appreso da Lucano , che Meroe era in Etiopia ; mentre ei la dice abitata da i Neri in que' versi

E' da rapida gorga circondata

Di neri abitato Meroe feconda (a) :

e che vicina ad Alessandria era Mareote ; mentre infra le altre ricchezze , e magnificenze del lusso di Cleopatra fa menzione delle colonne di ebano Mareotico , cioè , che nasceva lungo la riva della Palude Mareotide poco distante da Alessandria (b) . Potea saper da Ovidio , che *Meroe* era Paese sterile , e secco , come quello , che giacea sotto la torrida ; onde cantò :

Tom. III.

G g

Quinci

(a) *gurgite raptò
Ambitur nigris Meroe facunda colonis .*
Lucan. Pharf. lib. 10.
[b] *totaque effusus in aula*

*Calcabatur Onix : hebenus Mareotica vastos
Non operit postes , sed stat pro robore vili .* Lucan ibi.

Quinci il Libio, e quì il Meroe, ove soggiace arida terra (a):
e che Mareote fu commendata da Virgilio per la sua fecondità, dicen-
do così:

V' han le viti di Tasso, e v' han le bianche

Ove di Mareote (b).

VIII. Ma o sia Meroe, o sia Mareote, veggiamo che cosa mai dice Sant' Atanasio, che faccia al caso di Giannone. Io addurrò fedelmente le parole del Santo tratte dalla sua seconda Apologia, dove così dice: *Mareote, siccome io dissi, è Contado d' Alessandria, nel qual luogo non fu mai alcun Vescovo, anzi neppure Corevescovo; ma tutte quante le Chiese di quel Paese sono sottoposte al Vescovo Alessandrino, così veramente, che ciascheduni Borghi abbiano i loro Preti (c).* Ha egli inteso, che Mareote era Territorio, o Contado di Alessandria? Che le Chiese, che erano ne' Borghi, e ne' Villaggi di questo luogo soggiaceano al Vescovo Alessandrino? Dove è ora, per lasciar da banda Meroe, e Mareote, quella Città di Egitto, di cui testifica S. Atanasio, che fino a' suoi tempi non avea avuto Vescovo, e si governava dal solo Presbiterio? E ancora non vuole intendere, altro essere, che una Chiesa non abbia proprio Vescovo di residenza, altro, che ella sia governata da' soli Preti? Mareote a' tempi di Atanasio non avea avuto alcun Vescovo proprio, ma non per questo era governata da' soli Preti, quantunque molti ne avesse: imperciocche tutte le Chiese de' suoi Villaggi erano sottoposte al Vescovo Alessandrino, e da lui venian rette per mezzo de' Preti, e de' Ministri Ecclesiastici, che in que' luoghi egli ordinava. E così vedesi ancora a' dì nostri in molte Diocesi praticato, dove sono e grosse Terre, ed anche Città senza proprj Vescovi di residenza, ma non per tanto non sono governate da' soli Preti, ma più tosto dal Vescovo di tutta la Diocesi rette, ed amministrate per mezzo de' Preti, ed altri Ecclesiastici Ministri. Ma da questo diligente Scrittore si pongono in non cale queste minute considerazioni; e però è da vedere quanto egli sia considerato nelle cose, che siegue a narrare.

§. XXI.

(a) *Hinc Libis, hinc Meroe, terraque sicca subest.* Ovid. lib. 4. Fast.

[b] *Sunt Thasia vites, sunt & Mareotides alba.* Virg. lib. 2. Georg.

(c) *Mareotes enim, ut dixi, ager est Alexandria, quo in loco nunquam Epi-*

scopus fuit, imò nec Chorepiscopus, sed universae eius loci Ecclesiae Episcopo Alexandrino subjacent, ita tamen, ut singuli Praesbyteros habeant. S. Athanas. Apolog. 2.

§ XXI.

Quali fossero le parti del Presbiterato nel governo delle Chiese.

S O M M A R I O.

- I. *Giannone s'ingegna ingrandire l'autorità del Presbiterio per abbassar quella de' Vescovi. Preti consiglieri del Vescovo, non Governatori della Chiesa. Antica disciplina ritenuta sempre dalla Chiesa Romana, che i Vescovi nelle più gravi deliberazioni ascoltino il consiglio del Presbiterio.*
- II. *Si sponesse in qual senso Sant' Ignazio Martire scrisse, che i fedeli si sottoponevano al Presbiterio come agli Apostoli.*

PER deprimere la potestà de' Vescovi cerca quì Giannone, seguendo il suo sistema, accrescer l'autorità del Presbiterio, e si dice:

T E S T O.

„ Tale fu la politia (a) in questi primi secoli dello stato Ecclesiastico, nè altra gerarchia si avvisò, nè altri gradi distinti, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi, i quali come loro Ministri teneano anche cura delle obblazioni, e di ciò, che al sacro Ministero era necessario. Questi componevano un sol corpo, di cui il Vescovo era capo, e gli altri Ministri o meno, o più principali erano i membri, ed era come un Consiglio, o Senato del Vescovo, che insieme con lui governava la Chiesa. Quindi San Girolamo (b) ragionando de' Vescovi dicea, che anche quelli aveano il lor Senato, cioè, il Ceto de' Preti: siccome anche dicea San Basilio (c), ed Ignazio scrivendo a' Tralliani affermava, che i Preti fossero i consiglieri del Vescovo, gli Assessori di quello, e che dovevano riguardarsi come succeduti in luogo del Senato apostolico. Quindi era, che San Cipriano non soleva trattar cosa alcuna di momento senza l'intervento, o consiglio de' suoi Preti, e Diaconi, come si raccoglie dalle sue Epistole (d).

G g 2

I. Do-

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 1. pag. 55.

[c] S. Basil. epist. 319.

(b) *Et nos habemus Senatum nostrum Coetum Presbyterorum.* Hieronym. in cap. 2. Hæc.

(d) Cyprian. epist. 10. lib. 1. epist. 7. lib. 2. epist. 2. lib. 3. epist. 10. lib. 3. epist. 10. lib. 4.

I. Dovendo di quì a poco trattar de' gradi dell' Ecclesiastica gerarchia, e che nommeno erroneamente, che ignorantemente quì ristri- gne costui a tre soli divisati ne' primi secoli, lascio per ora d' impugna- re il suo errore in questa materia, e solamente confidero, che non è senza occulto disegno il suo studio nell' aggrandire le prerogative del Presbiterio; non ad altro certamente mirando quest' onore, che ei mostra di fare a i Preti, se non a deprimere la potestà monarchica del Vescovo, e a costituire Aristocratico il reggimento delle Chiese. In fatti egli non è pago di mostrarci, che anticamente il Presbiterio fosse come un Consiglio del Vescovo, ma vuole in oltre farci credere, che insieme con lui governasse la Chiesa, dicendo, *che era come un Consiglio, o Senato del Vescovo, che insieme con lui governava la Chiesa*. Or siccome è vero il primo, così è falso il secondo; nè questo in alcun modo si deduce da quello. Che il Vescovo nelle deliberazioni più gravi intorno a i negozj Ecclesiastici della sua Diocesi debba ascoltare il consiglio de' suoi Preti, ed a quello attenersi, non fu solamente disciplina dell' antica Chiesa, ma è sempre stata legge indispensabile della Chiesa Romana in ogni tempo osservata, e stabilita più d' una fiata nel diritto canonico (a). La qual cosa io dico acciocche non pensi costui, che abbia in questa materia la Chiesa di Roma dall' antica disciplina declinato. Ma tuttavia da ciò non seguita, che fossero le Chiese governate dal Presbiterio insieme col Vescovo, nè che a quello appartenga il gover- narle con potestà propria; altramente converrebbe dire, che a' confi- glieri de' Principi appartenesse la possanza di governar gli Stati, ed i Regni; posciache niuna cosa di grave momento sogliono i Monarchi intraprendere senza ascoltare il loro consiglio. E chiunque non sa di- stinguere queste due cose, a me sembra, che non sia capace d' inten- derne alcuna.

II. Ma essendosi mostrato di sopra, che solamente i Vescovi, e non i Preti sono succeduti in luogo degli Apostoli, conviene osservare in qual senso Sant' Ignazio Martire abbia scritto, che i medesimi Preti *dovessero riguardarsi come succeduti in luogo del Senato apostolico*. Pri- mieramente io dico, che il Santo Martire non fa menzione alcuna di successione; ma esortando i fedeli ad onorare il Presbiterio semplice- mente scrive: *Siate soggetti al Presbiterio come agli Apostoli di Gesù Cristo* (b). Ma non vuol dir già per questo, che i Preti sieno succedu- ti in

(a) Alexander III. in cap. *Novit*, & in cap. *Quanto. de his, que fiunt a Pral.*

(b) Ἀλλὰ ὑποτάσσεσθε ἑ τῷ πρεσβυ-

πρίω, ὡς τοῖς ἀποστόλοις Ἰησοῦ Χριστοῦ.
S. Ignat. epist. ad Trall.

ti in luogo degli Apostoli: poiche nella medesima lettera dice ancora: *Essendo voi soggetti al Vescovo come a Gesù Cristo, sembrami, che non viviate secondo gli uomini, ma secondo Gesù Cristo (a)*. Nè sia per questo, che i Vescovi in potestà, ed in carattere tengano il luogo di Gesù Cristo, ma solamente in figura, ed in rappresentanza; e in questa maniera ancora vuole il Santo, che sieno riguardati i Preti, cioè, come rappresentanti figuratamente gli Apostoli in paragone del Vescovo, che rappresenta Cristo. Ma cose assai più stravaganti siegue Giannone ad insegnarci.

§. XXII.

Se la politia della Chiesa intorno alla soprantendenza de' Vescovi, e loro superiorità a' Preti sia stata introdotta a esempio de' Gentili.

S O M M A R I O.

- I. *Stolta immaginazione, che la politia della Chiesa nella soprantendenza, e superiorità de' Vescovi sia stata introdotta a esempio de' Gentili. Modo empio di parlare, che usa Giannone nell'asserire, che Dio approvasse il costume de' Gentili nello stabilire il Sacerdozio nella Repubblica Giudaica, e che gli Apostoli imitassero gl' Infedeli nel formar la politia della Chiesa.*
- II. *Giannone mostra di non credere, che nella Chiesa sieno i gradi di gerarchia per divina disposizione ordinati.*
- III. *Dignità del carattere de' Ministri di Dio come cosa soprannaturale procede immediatamente da Dio stesso, essendo l'ordinazione Sacramento; e da questa dignità, per cui i Vescovi hanno potestà d'ordinare, nasce la loro maggioranza sopra i Preti.*
- IV. *Diritto di soprantendere nasce ne' Vescovi per la dignità, che ricevono nella loro ordinazione. Forma di politia stabilita da Cristo nel dare a Pietro il Principato della Chiesa universale, e nel comunicare agli altri Apostoli la potestà sopra le Chiese particolari.*

Essendo

(a) Ὅτι ἂν γὰρ τῷ Ἐπισκόπῳ ὑπο- | ἢ ἀνθρώπινον ζῶντες ἀλλὰ κατὰ Ἰησοῦ
τάσσῃς ὡς Ἰησοῦ Χριστῷ φαίνεται μοι ἔ | Χριστόν. S. Ignat. loc. cit.

E Ssendo intenzione di Giannone riferire a umano ritrovamento la politica della Chiesa, riporta quì, e reputa probabile l'opinione stolta di alcuni, i quali affermarono, che questa politica sia stata introdotta a imitazione de' Gentili, così dicendo:

T E S T O.

„ Alcuni credettero [a], che questa politica (b) di dar la soprantendenza ai Vescovi, e superiorità su' Preti fosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili, appresso i quali nel Sacerdozio parimente si notavano più gradi, e si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci, e da' Romani, ma essere stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Cesare ne' suoi Commentarj (c): *Druidibus preest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem.* Presso a' Burgundi fuvi ancora il Sacerdote massimo, come narra Marcellino (d); e nella Repubblica Giudaica questo stesso costume approvò anche Iddio nostro Signore, quando a tutti i Sacerdoti propose uno di maggior autorità.

I. Questa falsa nommeno, che stolta immaginazione di Claudio Fontejo recitata quì da Giannone, che *la soprantendenza de' Vescovi, e superiorità su' Preti fosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili*, merita più tosto d'esser derisa, che confutata; nè io mi prenderei briga d'impugnarla, se non vedessi, che costui la giudica probabile, cioè a dire, ragionevole, dicendo poco appresso: *Ma quantunque fosse ciò probabile, e che a loro imitazione si fosse istituito tal ordine, nulladimeno &c.* Qui però convien far conoscere la prudenza di questo accorto, e giudizioso Scrittore: imperocche egli stesso poi confessa, che *questo stesso costume approvò Iddio nostro Signore, quando a tutti i Sacerdoti propose uno di maggiore autorità.* Lascio da banda la maniera impropria, anzi empia di parlare, che Iddio colla sua suprema autorità approvasse un costume del Gentilefimo intorno a' Ministri della sua Religione, quando più tosto dovea dire, che ei l'istituì, e che ad esempio di questa istituzione fatta da Dio nella Giudaica Repubblica prendessero i Gentili i riti, ed i gradi de' loro Sacerdoti, siccome di altre cose fecero; considero solamente con quanto giudizio ei reputi cosa probabile,

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 1. pag. 55.

(b) Claudius Fontejus de antiq. jure Pref. byter. in reg. Eccles. cap. 7. 9.

(c) Cæsar de bello Gallico lib. 6.

(d) Ammian. Marcell. lib. 28. hist. cap. 5.

babile, che gli Apostoli, come esso vuole (cio dico Cristo Salvator nostro), nello stabilir questa forma di politia, e nel dare questa soprantendenza a i Vescovi mirassero all' esempio de' Gentili, e non a quello di Dio proposto così solennemente nel vecchio testamento.

II. Adunque i Santi Apostoli avendo innanzi agli occhj un esempio così luminoso, così divino per istabilire sulla norma di esso la politia della Chiesa, qual ragione può persuaderne, che essi l' introdussero a imitazione de' Gentili? Il costume da costoro tenuto dimostra bene quanto sia conforme alla ragione, e al lume naturale quest' ordine di superiorità, e questa differenza di gradi nel Sacerdozio; ma non ci persuade, che a sua imitazione si sia nella Chiesa di Cristo una somigliante forma introdotta nel Sacerdozio Cristiano. Ma tutta la ragione, per cui Giannone non istima irragionevole questa velenosa dottrina si è, perche ei vuol dare a credere, che questa differenza di gradi, e di superiorità sia opera di umana invenzione, e non discenda da divina origine. Che se ei veramente credesse, che Cristo Redentor nostro, o i Santi Apostoli per divino comando avessero questa politia istituita, tuttoche ardito, farebbesi nulladimen vergognato di riputar cosa probabile, che Dio nel disporre i gradi de' Ministri della sua Chiesa si fosse proposto per idea, e per norma il costume de' Gentili. Or poiche il veggio così male inclinato il vo' di nuovo interrogare, se ei niente crede ciò, che dichiarò, e stabilì il Sagro Concilio Trentino, cioè, *nella Chiesa Cattolica esser la gerarchia per divina ordinazione istituita; la quale è costituita di Vescovi, di Preti, e di Ministri* (a).

III. E se egli poi non si fa coscienza di porre in non cale questa sagrosanta, e venerabile autorità, che riferisce alla divina ordinazione lo stabilimento della gerarchia della Chiesa, e vuole come uomo erudito le antiche testimonianze de' primi secoli, io mi riporto a quanto ho di sopra lungamente discorso in questa materia; e mi contento di aggiungere un' altra ragione tratta dalla perpetua, e costante tradizione de' nostri Padri. Certa cosa è, che la maggioranza de' Vescovi sopra i Preti, e di questi sopra i Ministri nasce dal loro carattere, che essi ricevono in vigor della loro ordinazione per la imposizion delle mani; ma non può dubitarsi, che questa imposizion delle mani sia divin Sacramento, sì perche in virtù di essa si conferisce celeste grazia a coloro, che sono ordinati, come attesta l' Apostolo [b], e dichiara

(a) *In Ecclesia Catholica esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris.* Con. Triden. Sess. xxiii.

(b) *Propter quam causam admono te, ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum.* Apostol. 2. ad Timoth. 1. 6.

chiara specialmente nell' ordinazione de' Vescovi Sant' Ambrogio (a); sì ancora perche i Santi Padri, e specialmente Sant' Agostino, riconoscono, e venerano come Sacramento la sagra ordinazione, e la paragonano col Battesimo in questo, che nè l' una, nè l' altro è capace di reiterazione, e di replicazione (b). Or chiunque può negare, che solamente il Figliuolo di Dio colla sua divina possanza sia, o possa essere l' Autore, e l' istitutore de' Sacramenti, convien che neghi d' esser Cristiano, rineghi la fede, e il Battesimo. E perciò chi ha ripugnanza di ciò fare, farà costretto a confessare, che *il Vescovo comincia l' ordinazione, e Dio conferisce la dignità*. Or siccome da Dio unicamente procede la dignità del carattere, che i Vescovi, i Preti, e i Ministri nella loro ordinazione ricevono, così solamente può derivare da Dio la potestà d' ordinare, la quale per sentimento comune di tutta l' antichità è il proprio carattere del Vescovato; e se per questa potestà principalmente i Vescovi sono maggiori de' Preti, bisogna per necessaria conseguenza confessare, che la maggioranza de' Vescovi sopra i Preti discenda unicamente dal Figliuolo di Dio, che l' istituì. Che ha che fare adunque questa maggiore, o minore eccellenza di divino carattere, e di celestial dignità, che distingue i gradi del Sacerdozio Cristiano, col profano Sacerdozio de' Gentili, i cui gradi maggiori, o minori dall' umana volontà, e dall' arbitrio degli uomini dipendevano?

IV. Ma da questa eccellenza di dignità, e di carattere, che i Vescovi ricevono nella loro ordinazione sorge in essi la potestà, e il diritto di soprantendere alla Chiesa, ed a' Preti: conciossiache avendo essi per la loro ordinazione potestà feconda, come contra Aerio scrive Sant' Epifanio, per generare i Padri nella Chiesa, che sono i Preti, vengono ad acquistar sopra di essi quelle ragioni di soprantendenza, che hanno i Padri sopra i Figliuoli. Tuttavia i riscontri di quest' altra possanza, che noi chiamiamo di giurisdizione, si veggono ancora chiari negli Evangelj, dove, come si è mille volte osservato, il nostro di-

vin Re-

Noli negligere gratiam, qua in te est, quae data est tibi per prophetiam cum impositione manus Presbyterii. 1. ad Timoth. 4. 14.
 [a] *Quis dat, frater, Episcopalem gratiam? Deus, an homo? Respondes sine dubio, Deus. Sed tamen per hominem dat Deus. Homo imponit manum, Deus largitur gratiam. Sacerdos imponit supplicem dexteram: & Deus benedicit potenti dextera. Episcopus initiat ordinem, & Deus tribuit*

dignitatem. Ambros. lib. de Sacerd. dignit. cap. 5. five Anon. auctor apud Ambros.

(b) *Utrumque Sacramentum est, & quaedam consecratione utrumque homini datur: illud cum baptizatur, istud cum ordinatur. Ideoque in Catholica Ecclesia utrumque non licet iterari.* August. lib. 2. contra epist. Parmeniani cap. xlii. Idem lib. de bono conjugali cap. 24. & lib. 1. de Baptismo contra Donat. cap. 1.

vin Redentore stabilì la forma della politica della sua Chiesa, e quando promise di edificarla sopra di Piero, e di consegnare singolarmente a lui le chiavi del Regno de' Cieli (a), e quando costituì il medesimo Piero Pastore di tutto il suo Gregge, consegnandogli non solamente le sue pecorelle, ma ancora i suoi agnelli (b), acciocche fosse non solamente di tutti i fedeli, ma ancora di tutti i Pastori (c) Pastore universale, e supremo. Questa è la forma di politica, che Cristo stabilì nella sua Chiesa fondandola sopra Pietro, e dando ad esso le chiavi, acciocche egli soprantendesse a tutto il suo Gregge; e da lui prendessero forma gli Apostoli, e i Vescovi loro successori di governare il Gregge delle Chiese particolari a loro commesse, comunicando ancora ad essi per questo effetto la potestà delle chiavi (d). Ma a fronte di tal verità predicata comunemente dai Santi, e da' nostri Maggiori, chi mai averà coraggio non dico di asserire, ma di riputar cosa probabile, che l'ordine di soprantendenza, e di superiorità, che noi veggiamo nel Sacerdozio Cristiano, sia stato introdotto nella Chiesa a imitazione del Sacerdozio Gentile? Adunque Cristo Signor nostro per istituire i gradi del Sacerdozio nella sua Chiesa si farà proposto in esempio il Sacerdozio de' Gentili, e non ne averà presa la forma da se medesimo, essendo Vescovo, e Signore di noi, e delle nostre anime, per lasciare in terra chi governasse i fedeli? Ma poiche Giannone quantunque reputi probabile questa travoltissima, e sciocca opinione, ad essa nulladimeno non si attiene, bisogna vedere qual sia il suo parere sù questo punto.

Tom. III.

H h

§. XXIII.

(a) Matthæi 16.

(b) Joan. 21.

(c) Prius agnos, deinde oves commisit ei, quia non solum pastorem, sed pastorum pastorem eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit & oves ... regit & subditos, & Prelatos: omnium igitur pastor est, quia præter agnos & oves in Ecclesia nihil est. S. Eucher. Lugdun. vel Eusebius Gallicanus Serm. in vigil. S. Petri BB. VV. PP. tom. 6. pag. 794. edit. Lugdun. 1677.

Habent illi sibi designatos greges, singuli singulos, tibi vero universi crediti, uni

unus, nec modo ovium, sed & pastorum tuus unus omnium pastor. D. Bernard. lib. 2. de Considerat. ad Eugenium.

(d) Transiit quidem etiam in alios Apostolos ius potestatis istius, & ad omnes Ecclesie Principes decreti hujus constitutio commovit ... Cunctis Ecclesie Rectoribus Petri forma proponitur. S. Leo Magn. serm. 3. de annivers. assumpt. suæ ad Pontific.

Claves illas Regni Cælorum in B. Petro Apostolo cuncti suscipimus Sacerdotes. Auctor Oper. de dignit. Sacerd. apud Ambros.

§. X X I I I.

Se le Chiese fondate dagli Apostoli fossero immagini delle Sinagoghe istituite a loro imitazione.

S O M M A R I O.

- I. *Se per la Sinagoga si prende la Chiesa del vecchio Testamento, le Chiese furono istituite a somiglianza di quella. Ma Giannone non prende la Sinagoga in questo intendimento.*
- II. *Ragione, per cui Giannone si muove ad affermare, le nostre Chiese essere state fondate a esempio delle Sinagoghe istituite dagli Ebrei dai tempi della lor dispersione, del tutto insufficiente.*
- III. *Sinagoghe aveano potestà di punire corporalmente, e di giudicare per via di giurisdizione sopra le cause della legge. Si prova cogli Atti degli Apostoli.*
- IV. *Romani lasciarono ai Sacerdoti de' Giudei la potestà di giudicare nelle cause della legge, e di punire i delitti di Religione.*
- V. *Fallace discorso di Giannone fondato sopra false premesse.*
- VI. *Sinagoghe furono le più ostinate a resistere, e contraddire alla predicazione del Vangelo. Apostoli abbandonate le Sinagoghe si rivoltarono a' Gentili. Sollevazioni mosse dalle Sinagoghe contra gli Apostoli.*
- VII. *Ragione addotta da Giannone perche gli Apostoli a somiglianza delle Sinagoghe istituirono le Chiese, ingiuriosa ai medesimi Apostoli; i quali senza alcuno umano rispetto in faccia de' Principi, e de' Magistrati Gentili predicavano apertamente la Religion Cristiana.*
- VIII. *Apostoli ancorche avessero voluto occultare la nuova forma di politica, che istituivano, ne sarebbero stati nondimeno accusati da i Giudei loro persecutori appresso i tribunali Gentili. Chiese fondate dagli Apostoli sull' idea, che diè loro il Signore.*

T E S T O.

„ **M**A quantunque fosse ciò probabile (a), e che a loro imitazione si fosse istituito un tal' Ordine; nulladimeno dovrà sembrare a ciascuno più verisimile ciò, che Grozio (b) sospica, essersi „ questa

(a) Lib. I, cap. ult. num. I. pag. 55.

(b) Grot. loc. cit. cap. II. num. 8.

„ questa politia introdotta ad efempio delle Sinagoghe degli Ebrei , del-
 „ le quali par , che le Chiefe fondate dagli Apoftoli foffero fimulacri ,
 „ ed immagini : ed in fatti offerviamo , che in molti luoghi le Sinago-
 „ ghe erano fenza imperio , ficcome la Chiefa da fe non ha imperio al-
 „ cuno , e tutta la fua potenza è fpirituale : fi vede ancora , che gli
 „ Apoftoli predicando per la Paleftina , e per le Provincie d' intorno
 „ il Vangelo , trovavano in que' tempi molte Sinagoghe bene iftuite
 „ fin da' tempi della difperfon Babilonica , e ricevendo quefte per la
 „ predicazion degli Apoftoli la Fede di Crifto , giacche ad effe prima
 „ d' ogn' altro fu predicato l' Evangelo ; non vi era cagione perche
 „ doveffero mutar politia , ed allontanarfi da quella , che l' efperienza
 „ di molti fecoli avea approvata , e commendata per buona ; fi aggiun-
 „ geva ancora , che riufciva agli Apoftoli più acconcia al loro fine ,
 „ perche in cotal guifa dovendo difseminare una nuova Religione
 „ nell' Imperio Gentile , fi rendeva la novità meno ftrepitofa , nè
 „ dava tanto sù gli occhj agli Ufficiali dell' Imperio , a' quali poco im-
 „ portava , che niente mutandofi della loro exterior politia , le Sina-
 „ goghe diveniffero Chiefe ; e fondandofi altrove altre Chiefe , perche
 „ all' intuito conformi agli iftituti giudaici , a' quali già effi s' erano
 „ accomodati , piccola novità loro s' arrecava , nè tanta , che potefse
 „ turbare lo ftato civile dell' Imperio . Così in ogni Sinagoga effen-
 „ dovi uno , il quale fopraftava agli altri , che chiamavan il Princi-
 „ pe , in fuo luogo fottituirono il Vefcovo : erano in quelle i Pastori ,
 „ ed a coftoro fuccedettero i Preti : v' erano ancora gli Elemofinieri ,
 „ i quali avean in gran parte corrifpondenza co' Diaconi .

I. Tutto quefto lungo fogno del Grozio da Giannone trasportato di
 pianta ne' fuoi fcritti con quelle medefime immagini , o , a meglio dire,
 fantafime , colle quali colui in fua immaginazione fe 'l pinfe , fa ben
 chiaro conofcere , che le menti degli uomini fono coftratte a vaneggia-
 re quando vogliono chiuder le pupille al lume della verità . Adun-
 que , fe crediamo a coftoro , le noftre Chiefe altro non fono fe non
immagini , e fimulacri delle Sinagoghe degli Ebrei . Ma chi non vede ,
 che quefto loro folleggiamento è degno più tofto di compaffione , che
 d' impugnatione ? Tuttavia a me non difpiacerebbe tanto la loro opi-
 nione , quando effi per la Sinagoga de' Giudei prendeffero la Chiefa
 del vecchio Testamento , la cui politia fu con legge divina da Dio me-
 defimo ftabilita . Ivi era il fommo Sacerdote , che a tutti i fagri Mini-
 ftri prefedea , e fopra di loro avea poteftà ; e ad effo può dirfi fimile il

nostro Vescovo: erano i Sacerdoti inferiori a somiglianza de' nostri Preti; ed erano i Leviti distribuiti in varie classi, e deputati a varj ministerj; e a questi possono paragonarsi i nostri Ministri in diversi ordini ripartiti, e a diversi ufficj destinati. E in fatti San Girolamo (a), e prima di lui l' Apostolico San Clemente (b) a esempio di questa politica prescritta da Dio nell' antico Testamento insegnano, essere stata istituita nella Chiesa del nuovo la gerarchia de' sagri Ministri. Onde io son d' accordo col Grozio, e con Giannone, che la politica del Sacerdozio Cristiano sia stata istituita nella Chiesa a imitazione della Sinagoga, cioè a dire, del Sacerdozio Giudaico da Dio ordinato nell' antica legge; ma essi in ciò non si accorderan mai con esso me. Non sulla norma di ciò, che Dio stabilì nel Sacerdozio della vecchia Chiesa, ma ad imitazione di ciò, che gli Ebrei stessi ordinarono nelle loro Sinagoghe quà; e là istituite da i tempi della dispersion babilonica vogliono, che sieno state fondate le nostre Chiese.

II. La ragione però di questo bel pensamento non occorre cercarla altrove, che da' loro principj già di sopra impugnati: imperocche essi pretendono di spogliar la Chiesa d' ogni imperio, e d' ogni giurisdizione; e perciò ricusano d' asserire, che la politica della nostra Chiesa sia stata istituita a imitazione di quella, che fu da Dio ordinata nel Sacerdozio dell' antica legge; non potendo negare, che a i Sacerdoti di allora non fosse data da Dio con una eccellentissima dignità una amplissima giurisdizione, siccome chiaramente confessa l' istesso Grozio, dicendo, *che la legge Mosaica conferì a i Sacerdoti, e principalmente al Sacerdote Massimo, siccome esimia dignità, così ancora giurisdizione (c)*. Ma in molti luoghi le Sinagoghe, dice Giannone in italiano, e il Grozio in latino (d), *erano senza imperio, siccome la Chiesa da se non ha imperio alcuno*: Questa dunque è la ragione perche ad esempio delle Sinagoghe istituite dagli Ebrei, e non a imitazione della politica stabilita da Dio nella vecchia Chiesa sia stata introdotta la politica delle nostre Chiese. Ma costoro non potranno mai provare, che non sia stato concesso da Dio alla Chiesa imperio alcuno; cioè, come essi intendono, alcuna potestà di vera giurisdizione; e già di questo errore si è di sopra parlato, e doverà nel fine di questo capitolo tenersi di esso nuovamente proposito per impugnarlo. Per ora basterà chiedere a loro onde sappiano, che

(a) Hieronym. Epist. 85.

[b] Clemens I. Epist. 1. ad Corinth.

[c] *Lex veri Mosaica planè Sacerdotibus, & in primis Sacerdoti Maximo, ut eximiam dignitatem, ita & jurisdictionem contulit.*

Grot. de Imper. summ. potest. cap. 9. num. 4.

(d) *Nam Synagoga multis in locis sine imperio erant, quemadmodum & Ecclesia Christi a se non habet.* Grot. loc. cit. cap. 11. num. 8.

che in molti luoghi le Sinagoghe erano senza imperio, e che ci dicano poi in quali luoghi istituite fossero queste cotali Sinagoghe.

III. In Palestina, in Siria, e in Asia, e nelle altre Provincie, che prima scorsero gli Apostoli, e in cui fondarono le prime Chiese, le Sinagoghe degli Ebrei non erano senza imperio alcuno, come trasognano costoro; ma quantunque non avessero potestà di punire con capital pena, aveano però giurisdizione di giudicare sopra tutte le cause spettanti alla loro legge, e di punire ancora con pena afflittiva, incarcerando, e flagellando coloro, che rei presumevano, o condannavano, come in fatti spesse fiato fero, benche ingiustamente, contro gli Apostoli, giusta la predizione, che loro avea fatta il divin Redentore quando disse: *Voi sarete battuti nelle Sinagoghe (a): nelle Sinagoghe vi flagelleranno (b), e simili (c)*. E gli Atti della sagra Storia son pieni delle carcerazioni, e delle flagellazioni degli Apostoli fatte per ordine delle Sinagoghe, alle quali essi predicavano il Vangelo. San Paolo attesta di se medesimo, che *egli chiudea in carcere, e batteva nelle Sinagoghe coloro, che credevano in Gesù Cristo (d)*. La qual cosa ei faceva con autorità del sommo Sacerdote, da cui avea ottenute lettere a tutte le Sinagoghe per carcerare, e punire i credenti nel nome di Cristo (e). Le quali cose ci dimostrano la potestà, che nelle cause di Religione aveano le Sinagoghe di punir con pena corporalmente afflittiva.

IV. Ma di questa potestà di giurisdizione, che alle Sinagoghe apparteneva nelle materie spettanti alla legge, in cui giudicavano per forma di assoluto giudizio, ne fa convincente argomento la querela, che a nome de' suoi Giudei, e de' Principi della Sinagoga fece Tertullo innanzia Felice Prefide in Cesarea, lamentandosi che Claudio Lisia Tribuno avesse strappato a forza dalle lor mani Paolo, mentre essi l'aveano preso per giudicarlo secondo la loro legge (f): imperocche quantunque da i Romani fosse stato tolto a i Giudei il diritto di giudicare negli altri delitti; aveano lasciata nulladimeno intera a i loro Sacerdoti la potestà di conoscer le cause della Religione, e di proferire in esse sentenza contro i delinquenti. Onde Pilato stesso disse di Cristo a i Principi de' Sacerdoti, che essi il prendessero, e secondo la loro legge il giudicassero.

(a) *In Synagogis vapulabitis*. Marc. 13.

[b] *In Synagogis suis flagellabunt vos*. Matth. 10.

(c) *Mitto ad vos Prophetas, & ex illis flagellabitis in Synagogis vestris*. Matth. 23.

(d) *Ego eram concludens in carcerem, & cadens per Synagogas eos, qui*

credebant in te. Act. 22.

[e] Act. Apost. cap. 9. & 12.

(f) *Quem & apprehensum volumus secundum legem nostram judicare. Superveniens autem Tribunus Lysias, cum vi magna eripuit eum de manibus nostris*. Act. Apost. cap. 24.

dicaffero . E questo diritto non aveano solamente i Giudei di Palestina, ma delle altre Provincie ancora del Romano Imperio, ove erano dispersi, e dove aveano Sinagoghe . E perciò Gallione Proconsole d' Achaja non volle ricever le accuse degli Ebrei contra S. Paolo : imperciocche trattandosi ivi materie di Religione, volle che essi conoscessero questa causa, dicendo : *Se queste quistioni sono di parole, e di nomi, e della vostra legge, voi stessi le vederete . Io non voglio esser giudice di queste cose (a)* .

V. Quindi se le prime Provincie, che gli Apostoli scorsero, furono la Palestina, la Siria, l' Asia, e le altre vicine, e se le Sinagoghe, che erano in questi luoghi istituite, tutte aveano giurisdizione nelle cause spettanti alla loro legge; come mai a esempio di esse fondarono le Chiese senza alcuno impero; o, per dir meglio, come le Chiese, che in sentenza di costoro non hanno impero alcuno, cioè a dire, alcuna vera giurisdizione, furono dagli Apostoli fondate a imitazione delle Sinagoghe? Ma in questo argomento è falso l' antecedente, falso il conseguente, e illegittima la conseguenza . E' falso, che le Sinagoghe, cui gli Apostoli predicarono, fossero senza impero: falso, che la Chiesa da se non abbia impero alcuno; e cattiva la illazione, che per questa ragione le nostre Chiese sieno istituite a esempio delle Sinagoghe: conciossiacosache ove anco fossero state senza impero le Sinagoghe, non da ciò seguirebbe mai, che ad esempio di esse gli Apostoli avessero fondate le nostre Chiese .

VI. Ma vedutosi il vigore di questa prima ragione conviene osservare se abbiano maggior forza le altre, che aggiungono in prova del loro fogno; mentre Giannone dal Grozio così siegue ad argomentare: *Si vede ancora, che gli Apostoli predicando per la Palestina, e per le Provincie d' intorno il Vangelo, trovavano in quei tempi molte Sinagoghe ben istituite fin da' tempi della dispersion Babilonica, e ricevendo queste per la predicazion degli Apostoli la fede di Cristo, giacche ad esse prima d' ogn' altro fu predicato l' Evangelo, non v' era cagione perche dovessero mutar politia, ed allontanarsi da quella, che l' esperienza di molti secoli avea approvata per buona . Questa riflessione sarebbe assai bella, e molto acconcia all' idea di costoro, se non fosse falsa, e contraria a quello, che ci narra la sagra Storia . Vero è, che gli Apostoli prima d' ogn' altro predicarono alle Sinagoghe la fede di Cristo; ma è ancora altresì vero, che queste furono le più ostinate nel resistere, e nel* contrad-

(a) *Si verò quæstiones sunt de verbo, & nominibus, & lege vestra, vos ipsi videbitis: Iudex ego horum nolo esse.* Act. Apost. cap. 18. 14.

contraddire alla predicazione Apostolica . Quindi è , che gli Apostoli franchi di predicar tanto tempo in vano a quella gente pertinacissima, si rivolsero con ogni studio alla conversione de' Gentili , a i quali Piero Principe degli Apostoli aprì il primo di tutti le porte dell' Evangelio . E perciò dopo aver lungo spazio predicato in vano alla Sinagoga d' Antiochia , essa contraddicendo , e bestemmiano , *in fine Paolo , e Barnaba* , come narra San Luca , dissero : *A voi bisognava prima d' ogn' altro predicare la parola di Dio ; ma poiche voi la rigettate , e vi giudicate indegni dell' eterna vita , ecco , che noi ci rivolgiamo a i Gentili (a)* . E quantunque , predicando gli Apostoli nelle Sinagoghe , ora uno , ora un altro Giudeo si convertisse alla fede ; nulladimeno dal corpo intero della Sinagoga incontrarono mai sempre resistenze , e contraddizioni . E chi non sa , che la prima persecuzione concitata in Gerusalemme contra gli Apostoli fu opera del sommo Sacerdote , e de' Principi della Sinagoga ? Che Paolo , e Barnaba per opera della Sinagoga furono discacciati da Antiochia (b) ? Che perseguitati dalla Sinagoga in Iconio , convenne loro di là fuggire (c) ? Che Paolo da' Giudei in Licia fu così malmenato , che fu lasciato per morto (d) ? Che predicando con gran frutto in Tessalonica sollevarono contro di esso i zelanti della Sinagoga sì gran tumulto , che appena potè salvarsi (e) ? Che dopo esser dimorato un anno e mezzo in Corinto , e dopo avere ivi convertito con molto Popolo Crispo Archisinagogo , fu nulladimeno da' Giudei della Sinagoga , che si spacciavano più zelanti , accusato come seduttore , e trascinato al tribunale di Gallione Proconsole (f) ? In somma basta dare una scorsa agli Atti apostolici descritti da San Luca per conoscer tosto , che le maggiori contraddizioni gli Apostoli le incontrarono dalle Sinagoghe sempre mai resistenti all' Evangelio . E come ora vorrà persuaderci Giannone col suo incomparabil Grozio , che le nostre Chiese non fossero altro , che Sinagoghe convertite , e che perciò ritenessero la stessa forma di politia , che da lungo tempo aveano queste tenuta ?

VII. Ma a questa ragione , come a essi pare , molto vigorosa , come io giudico , frivola , e stolta , ne aggiugne un' altra Giannone copiata dal Grozio , e dice : *Si aggiungeva ancora , che riusciva agli Apostoli più acconcia al loro fine , perche in cotal guisa , dovendo disse-*

(a) *Tunc constantem Paulus , & Barnabas dixerunt : Vobis oportebat primum loqui verbum Dei : sed quoniam repellitis illud , & indignos vos judicatis eterne vite , ecce convertimur ad gentes . Act. Apost. 13.*

(b) Act. 13. 50.

(c) Act. 14. 6.

(d) Act. 14. 18.

(e) Act. 17. 13.

(f) Act. 18. 12. & seqq.

minare una nuova Religione nell' Imperio Gentile, si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava sù gli occhj agli ufficiali dell' Imperio, a' quali poco importava, che niente mutandosi della loro esterior politia, le Sinagoge divenissero Chiese. Gran danno fu della primitiva Chiesa, che non si trovassero al Mondo questi due valentuomini a consigliare gli Apostoli, e a metter loro in capo questo disegno! Da costoro avrebbero imparato il modo di propagar la nuova Religione senza rendere strepitosa la novità, e senza dar negli occhj agli ufficiali dell' Imperio; e così avrebber salvata la pelle, nè si farebber fatti lacerare, appezzare, e uccidere per Cristo. Ma gli Apostoli, siccome erano poveruomini, nè aveano il cervello aguzzo come costoro, non pensarono tanto innanzi, e lontani dal nascondere con umana cautela la verità, si sforzarono a più potere di palesarla, e di portarla innanzi agli occhj degli ufficiali dell' Imperio, e di tutti coloro, che aveano interesse di spegnerla ne' suoi principj. Perciò costretti con severi Editti a tacere rispondeano francamente: *Noi non possiamo far di meno di non dir quelle cose, che abbiamo udite, e vedute* (a). Perciò accusati a' tribunali de' Gentili, strascinati innanzi a' Giudici idolatri non si vergognavano punto di confessar pubblicamente Cristo Crocefisso, comechè ciò fosse riputato scandalo da' Giudei, stoltezza da' Gentili. Or qual carnale consiglio di umana prudenza ci voglion costoro fingere negli Apostoli per istabilire il governo, e la politia di quella Chiesa, che Cristo Figliuol di Dio ha guadagnata col suo sangue? Questi uomini adunque pieni di Dio, e del suo divino spirito saranno stati guardinghi nel dare alle Chiese, che istituivano, quella forma di politia, che desse meno sù gli occhj a' Gentili per non mettergli in gelosia, quando poi armati di celeste coraggio gli attaccavano apertamente su 'l più vivo, e su 'l più delicato de' loro cuori, portando asprissima guerra a i loro vizj, e alle loro passioni, e predicando una legge, che metteva in isconvolgimento tutto il sistema della loro vita, e della lor Religione?

VIII. Ma supposto ancora, che avessero questo disegno, aveano eglino forse modo di porlo in esecuzione? Gli stessi Giudei, ovunque essi predicarono da principio la Religione nelle Provincie d' intorno alla Palestina, ed in altre ancora, non furono quelli, che gli accusarono e a i Prefidi, e a i Proconsoli Romani, e resero strepitosa questa novità? Le sedizioni, i tumulti, e le sollevazioni de' Popoli Gentili contro Paolo, e i suoi seguaci suscitata per opera de' Giudei, le accuse date contro il medesimo Apostolo dalla Sinagoga di Gerusalemme prima a

Felice

(a) *Non enim possumus, quae vidimus, & audivimus non loqui.* Act. 4. 20.


Felice Prefide , e poi a Fefto fucceffor di coftui (a) , fanno conofcere a lume chiaro , che quando anche gli Apoftoli nel fondar le Chiefe aveffero avuto mira di non dar negli occhj a' Gentili , tuttavia non farebbe lor riufcito quefto penfiero : imperocche i Giudei loro nemici dappertutto li palefavano , e ponevano ogni ftudio per render pubblica , e odiofa la lor novità . Della qual cofa fon tante le testimonianze , che ne abbiamo negli Atti apoftolici , che chi vuole diverfamente dire , bifogna che cali ben ben giù la vifiera , e chiuda gli occhj al chiaro lampo della verità per menar colpi alla cieca . Lasciando adunque da banda le inutili ciancie , e i vani fogni del Grozio , e di Giannone , ogni uomo che habbia comun fenfo farà aftretto a confeffare , che non da altro fonte riconofca la forma della fua politia la Cattolica Chiefa di Gesù Crifto , fe non da lui medefimo , che la fondò , ed infegnò a' fuoi Apoftoli il modo , l'ordine , e l'idea di reggerla , e di governarla .



(a) Atti, Apoft. cap. 23. 24. & feqq.

CAPO III.

*Della politia Ecclesiastica de' tre primi secoli in Occidente,
ed in queste nostre Regioni.*



ROMISE nel titolo del Capo antecedente Giannone di trattar della politia Ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente ; ma non potendo poi stare dentro i termini a se prefissi , e saltellando quà e là , secondo che vedeasi portato da que' buoni Autori , nella cui sola dottrina ha giurato , costrinse ancor me a trattar indifferente- mente della politia della Chiesa , senza ristringermi nè all' Oriente , nè all' Occidente ; tanto più , che in quanto al sistema necessario , ed essenziale di questa politia fu da principio l' istesso così nell' una , come nell' altra Chiesa : che che intorno a ciò si senta costui . Ma tuttavia non farà affatto inutile il ragionare in questo Capitolo della politia della Chiesa specialmente in Occidente , ed in queste nostre Regioni . Conciossiacosache quantunque non sia per essermi necessario di prendermi molta briga col nostro Storico , non facendo egli altro quì , che una lunga diceria intorno alle fondazioni delle nostre Chiese , nelle quali fondazioni da varj Scrittori narrate egli per altro se ne sta con una scettica indifferenza ; mi si presenterà nulladimeno una opportuna occasione di trattare specialmente delle prerogative della Romana Chiesa in que' tre primi secoli conosciute , delle quali Giannone non ne fa parola , camminando in ciò d' accordo co' suoi Maestri , i quali nulla più studiano , che seppellirle fra le tenebre in que' primi tempi , per aver poi pretesto di ascriverle al beneficio di una buona fortuna , che arrise a i Pontefici Romani ne' se-

coli posteriori tra i rivolgimenti dell' Imperio . Or tornando a costui deesi vedere come s' incammini bene con questo disegno.

§. I.

Come cominciassse a disseminarsi la Religion Cristiana ; e ad istituirsi i Vescovi in queste nostre parti di Occidente .

S O M M A R I O .

- I. *Giannone reputa favolosi i racconti degli Scrittori Napolitani delle Chiese fondate nel Regno da' Santi Apostoli Pietro , e Paolo ; ma non mostra con ragione il contrario .*
- II. *Opinione delli Scrittori del Regno sopra le fondazioni di quelle Chiese fondata sopra antichissima tradizione .*
- III. *Si mostra molto ragionevole ciò , che si narra de' Vescovi delle Provincie di Napoli istituiti da' Santi Apostoli , atteso il precetto , che essi aveano di piantar dappertutto dove passavano la Cristiana Religione .*

PArlando quì Giannone della politia della Chiesa per quello , che riguarda le parti Occidentali , e volendo pur sostenere il suo impegno , che ne' primi tre secoli non potesse conoscersi alcuna esterior politia , procura mettere in canzona i monumenti dell' antichità , che ci manifestano le fondazioni delle Chiese , e le istituzioni de' Vescovi fatte da' Santi Apostoli , e così dice :

T E S T O .

„ Sparfa intanto per le Provincie d' Oriente (a) questa Religione , ed avendo in queste parti avuto mirabili progressi , si procurò anche stabilirla nell' Occidente . Alcuni degli Apostoli , e molti loro discepoli s' incamminaron perciò verso queste nostre Regioni .
 „ Narrafi , che San Pietro stesso lor capo lasciando la Cattedra d' Antiochia , avendo istituito Vescovo in quella Città Evodio , navigasse con molti suoi discepoli verso Italia per passare in Roma : che prima

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 2. pag. 56.

„ approdasse in Brindisi, quindi ad Otranto (a), e di là a Taranto, nel-
 „ la qual Città vi predicasse la fede di Cristo con ridurre molti di que'
 „ Cittadini alla nuova credenza; e vi lasciasse Amasiano per Vescovo (b).
 „ Alcuni han voluto (c), che visitasse eziandio Trani, Oria,
 „ Andria, e per l' Adriatico navigasse fino a Siponto: indi voltando
 „ le prore indietro, costeggiando i nostri Lidi capitasse a Reggio, nel-
 „ le quali Città piantasse la Religione Cristiana: poi da Reggio parti-
 „ tosi co' suoi Compagni, navigando il Mar Tirreno, e giunto nel no-
 „ stro Mare, riguardando l' amenissimo sito della Città di Napoli, de-
 „ terminossi di sbarcarvi per ridurla alla vera credenza; e quì vo-
 „ gliono, che incontratosi nella Porta della Città con una donna chia-
 „ mata Candida, molti prodigj con lei, e con suo Fratello Aspreno
 „ adoperasse, di che mossi i Napoletani riceverono da lui il Batte-
 „ fimo, e prima di partirsi per Roma istituì Vescovo di questa Città
 „ Aspreno, che fu il primo. Narrasi ancora, che in questo passaggio
 „ medesimo San Pietro s' inoltrasse infino a Capoa, e che dopo aver
 „ ridotta questa Città, vi lasciasse per Vescovo Prisco uno degli anti-
 „ chi discepoli di Cristo, nella cui casa fece apparecchiare la Pasqua,
 „ e nel Cenacolo cibossi co' suoi discepoli. Che in oltre essendosi por-
 „ tato fin ad Atina, Città ora distrutta, v' avesse istituito Marco per
 „ Vescovo, e finalmente prendendo il cammino per Roma, nel passa-
 „ re da Terracina avesse quivi ordinato Vescovo Epafrodito. I Barefi
 „ similmente pretendono, che San Pietro in questo passaggio, non me-
 „ no che a Taranto, ed Otranto, fosse capitato anche in Bari (d).
 „ I Beneventani, che pure ad essi avesse lasciato il primo Vescovo Fo-
 „ tino (e). Que' di Sessa pretendono il medesimo, e che avesse lor da-
 „ to Sifimio per Vescovo. In brieve, se si vuole attendere a sì fatte no-
 „ velle, non vi riman Città in queste nostre Regioni, che non preten-
 „ da avere i suoi Vescovi istituiti da San Pietro, o dall' Apostolo
 „ San Paolo, come vanta Reggio del suo primo Vescovo Stefano, o
 „ dagli settantadue discepoli di Cristo nostro Signore, o finalmente
 „ da' discepoli degli Apostoli. In fatti Pozzuoli tiene, il suo primo Ve-
 „ scovo esser stato Patroba uno de' settantadue discepoli, e discepolo di
 „ San Paolo, del quale egli fa menzione nell' Epistola a' Romani, e
 „ che ordinato Vescovo da San Pietro, capitato in Pozzuoli vi semi-
 „ nasse la fede cristiana.

I. Poiche

(a) P. Caracc. de Sacr. Neapol. Eccles. Mon. cap. 3. sect. 24.

(b) Juven. hist. Tar. lib. 8. cap. 1. & li b. ult. cap. 1.

[c] Summont. lib. 1. cap. 1.

[d] Beatil. hist. di Bari lib. 1.

[e] Carac. de Sacr. Eccles. Mon. cap. 3. sect. 3.

I. Poiche Giannone si è prefa la fatica di descriverci ciò, che narrano diversi Autori intorno alla fondazione delle Chiese del Regno di Napoli, e non ci fa grazia poi di avvisarci qual sia il suo sentimento; io mi veggio posto in necessità d'interrogarlo, se egli tien per veri questi racconti, oppure gli reputa favolosi. Se per veri li tiene, perche dice poi, *che se si vuole attendere a così fatte novelle non vi riman Città in queste nostre Regioni, che non pretenda avere i suoi Vescovi istituiti o da San Pietro, o dall'Apostolo S. Paolo?* Questa maniera di favellare dimostra, che ei fa quel conto di queste istorie, che convien fare delle novelle del Boccaccio, cioè, le stima favolette inventate nell'ozio da qualche ingegno sfaccendato per porger materia di ciancie alle vecchiarelle. Ma se poi ei giudica, come dà a conoscere, favolosi questi raccontamenti, perche non gli confuta? perche non dimostra al lume di chiare prove la loro falsità, e non rende questo illustre beneficio a quella, che ei dice sua Patria, e alla sua Nazione di torla da quell'errore comune, in cui l'hanno involta tanti suoi Scrittori? Questa farebbe opera di buon Critico. Ma fino a tanto che egli non ci fa vedere con manifeste ragioni il contrario di ciò, che narrafi di queste fondazioni delle Chiese del Regno fatte o dagli Apostoli, o da' loro discepoli, non creda già di trovar gente così buona, che voglia ciecamente prestar fede a lui, perche fedendo a scranna pronuncia con magistral sopracciglio, che tutte queste narrazioni sono novelle.

II. Gli Scrittori del Regno, che hanno descritto l'origine delle Chiese colà fondate, non se l'hanno già tratta dal loro capo, ma hanno riconosciuti i monumenti, e l'antica tradizione delle medesime Chiese; e perciò ciascuna di esse, che vanta la sua fondazione o dagli Apostoli, o da' loro discepoli, dimostra l'antico possesso della Religione, e della dottrina, che da quelli ereditò; e dice a Giannone, e ad altri suoi pari colle parole di Tertulliano: *Chi siete voi? Quando, e donde siete venuti? Mia è la possessione, da antico tempo io possedo, son prima a possedere, ho l'origine ferma da quegli stessi Autori, di cui fu la cosa. Io sono erede degli Apostoli (a).* Così certamente potrebbero dir quelle Chiese, che pretendono avere i loro Vescovi istituiti o da San Pietro, o dall'Apostolo S. Paolo; mentre fanno conoscer fondata sopra il titolo d'antichissima tradizione la loro pretesione; la quale finche da Giannone con legittime prove non sia dimostrata ingiusta, e irragionevole

(a) *Qui estis? Quando, & undè venistis? ... Mea est possessio, olim possideo, prior possideo, habeo origines firmas ab ipsis au-*

toribus, quorum fuit res. Ego sum hæres Apostolorum. Tertull. de Præscript. cap. 37.

vole con far conoscer l' insuffistenza di questo titolo , a gran torto si tenta da lui di spogliarle di quel possesso , che sopra questo singolar vanto da molti secoli godono .

III. Ma talvolta costui si riderà di me , e della mia semplicità in veggendomi così facile a prestar credito a queste tradizioni , che egli come uomo ferio giudica novelle . Io nulladimeno lascerò , che ei rida a suo talento , e mi rimetterò al giudizio degli uomini sensati , sapendo , che io non dò fede a cosa , che sia improbabile , o inverisimile ; mentre , che venendo dalle parti d' Oriente a Roma il Principe degli Apostoli San Piero per fondare , e stabilire ivi la sua Cattedra approdasse co' suoi discepoli a Brindisi , indi ad Otranto , e di là a Taranto ; e che fuffeguentemente viaggiasse per le altre Città , e Provincie del Regno , che si raccontano , non solamente non è cosa improbabile , ma ha gran sombianza di verità , ed è prudentemente credibile : e che poi in questo cammino ei predicasse per le Città , per dove scorreva , la nuova Religione , e che in alcune di esse istituiffe Vescovi i suoi discepoli , che feco avea condotti , o che avea di fresco convertiti , lasciandogli al governo de' novelli Cristiani , non pure non è fatto inverisimile , ma è di conseguenza necessario , se si riguarda il precetto ingiunto da Cristo agli Apostoli di promulgare in qualunque banda il Vangelo , e di piantar la Cristiana Religione in ogni luogo del Mondo per dove scorrevano ; la qual cosa non averebbero essi potuto mandare utilmente ad effetto senza l' opera de' Vescovi , e de' Pastori , che mentre essi d' uno in altro luogo viaggiavano rimanessero al governo de' nuovi fedeli . Non avendo adunque questi racconti alcuna ripugnanza in loro stessi ; anzi portando seco tutta l' apparenza del vero , ed essendo in oltre fondati sulle particolari tradizioni delle Chiese narrate , potrà ciascun giudicare , chi più sanamente adoperi il suo giudizio ; se io in porger loro credenza , o Giannone in riputarle novelle . Egli nulladimeno col medesimo tenore siegue a novellare .

§. I I.

Della venuta di San Pietro a Roma , e degli anni del suo Pontificato nella Cattedra Romana .

S O M M A R I O .

- I. *Giannone parla in modo della venuta di San Pietro in Roma , che sembra , che ei voglia mettere in favola le due venute del Santo Apostolo , e le Chiese da lui fondate nel Regno di Napoli .*
- II. *Opinione di alcuni recenti Scrittori di una sola venuta di San Pietro in Roma sotto l' Imperio di Nerone fondata sull' autorità incerta di Lattanzio , e contraddetta da tutta l' antichità .*
- III. *Dal Catalogo Liberiano , cui sono conformi altri antichi Cataloghi rimane convinta di falsa la sentenza di una sola venuta di San Pietro a Roma nell' Imperio di Nerone .*
- IV. *Antichità del Catalogo Liberiano da uomini eruditi con somma lode illustrato , e anticamente formato con esatta diligenza .*
- V. *Antico monumento delle pitture della Basilica di San Paolo fatte in tempo di San Leone I. conforme nella sostanza al Catalogo Liberiano .*
- VI. *Si adduce l' autorità di Lattanzio .*
- VII. *Parole di Lattanzio , che affermano la seconda venuta di S. Pietro sotto l' Imperio di Nerone non escludono la prima .*
- VIII. *Argomento fallace fondato sulle parole di Lattanzio per escluder la prima venuta di San Pietro a Roma avanti l' Imperio di Nerone .*
- IX. *Conghiettura insufficiente del Pagi intorno all' ordine della sentenza , che attribuisce venticinque anni di Pontificato Romano a S. Pietro .*
- X. *Libro di Lattanzio de Mortibus Persecutorum dato in luce nel passato secolo d' incerta autorità , e non conosciuto dagli antichi . Argomento negativo quando abbia vigore .*
- XI. *Errori contenuti nelle Opere di Lattanzio rigettate tra le apocrife nel decreto di Gelasio . Libro di Lattanzio de Mortibus Persecutorum per qual cagione abbracciato volentieri dagli eretici .*
- XII. *Diversità di pareri cadenti sopra le circostanze del fatto non distrugge la verità del fatto stesso .*

XIII. *Quando*

XIII. *Quando debbano stabilirsi il principio, e il fine del Pontificato Romano di San Pietro secondo la sentenza di Eusebio, e di altri antichi.*

XIV. *Ancorche nella sentenza di Eusebio intorno allo stabilimento della Cattedra Romana di San Pietro non sieguano quegli assurdi, che si sono immaginati gli eretici, ella tuttavia è soggetta a due gravi incomodi. Opinione di alcuni eruditi Scrittori sù questo punto seguita.*

Procedendo Giannone colla medesima intenzione di oscurare i monumenti de' primi secoli parla quì della venuta di San Pietro in Roma, e delle Chiese, che ei fondò in questo passaggio. Ma poiche egli passa questo gran punto con un freddissimo NARRASI, quasi fosse una di quelle novelle, che si raccontano per divertimento; converrà sporre in più paragrafi questa importante materia, e dimostrare lo stabilimento della Cattedra Romana fatta da San Pietro, gli anni del di lui Pontificato, l' occasione del suo passaggio, l' ordine de' suoi viaggi, e le Chiese in essi da lui fondate. Ma ascoltisi Giannone, che così dice:

T E S T O.

„ Narrasi ancora (a), che questa prima volta giunto San Pietro
 „ in Roma bisognò, che tosto scappasse via, a cagion de' rigorosi
 „ editti, ch' avea allor pubblicati l' Imperador Claudio contra gli
 „ Ebrei, volendo, che tutti uscissero di Roma (b). Che ritornato poi in
 „ Gerusalemme, dopo aver ordinati molti altri Vescovi nelle Città di
 „ Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per passare la seconda volta
 „ in Roma, e che in questo secondo passaggio capitando nella villa di
 „ Refina presso a Napoli, e quivi colle sue predicazioni convertendo, e
 „ battezzando quella gente, vi lasciasse Ampellone per meglio istituir-
 „ li nella fede di Cristo. Donde ritornato poscia in Napoli fu da
 „ Aspreno, e da' Cristiani Napoletani ricevuto con infiniti segni di
 „ stima, e di giubilo, fondandovi una Chiesa; e che in questo secon-
 „ do passaggio scorresse per molte altre Città della Puglia. Indi passa-
 „ to in Roma, stabilisse in quella Città la sua Sede, ordinandovi Ve-
 „ scovo Lino, il quale, dopo patito il martirio, ebbe per successore Clemen-

(d) Lib. 1. cap. ult. num. 2. pag. 57. | multantes, Roma expulit. Suet. in
 [b] Judæos impulsore Christo assidue tu- | Claud. cap. 25.

„ Clemente , indi Cleto , ed Anacleto , e gli altri Vescovi , secondo „ il Catalogo , che abbiamo de' Vescovi di Roma (a) .

I. Quantunque Giannone non osi affermare , che San Pietro non sia giammai stato in Roma , anzi riprovi questa temeraria , e stolta opinione ; egli tuttavia ci descrive in maniera questa verità , che sembra , che e' voglia porre in canzone ciò , che costantemente afferì tutta l' antichità delle due venute del Santo Apostolo a quella Metropoli del Mondo ; l' una nel fine dell' Imperio di Cajo , o nel principio di quello di Claudio , onde convennegli di là a poco fuggirsene ; l' altra nel principio dell' Imperio di Nerone , sotto cui consumò gloriosamente il martirio : imperciocche ei passa tutte queste cose con un NARRASI ; quasi che esse da talun novello , oscuro , o barbaro Scrittore raccontate fossero , e non da chiarissimi Autori comunemente esposte colle fedeli testimonianze di tutti gli antichi , e co' monumenti più venerabili della Romana Chiesa . E non avendo maggior rispetto per la Città di Napoli , di cui si spaccia Cittadino , che per qualunque altro luogo straniero , con quel suo freddissimo NARRASI ne va pingendo come cosa favolosa ciò , che tengono costantemente alcune Chiese del Regno de' Vescovi istituiti da San Pietro , e l' istessa Chiesa di Napoli del suo primo Vescovo Aspreno ordinato similmente dal Santo Principe degli Apostoli .

II. Ma quantunque non sia quì luogo opportuno di far conoscere a costui quanto sodamente , e fondatamente abbiano i nostri Ecclesiastici Scrittori stabilite queste due venute a Roma di San Pietro , essendo stata tal cosa da gravissimi Autori de' nostri tempi concludentemente dimostrata ; contuttociò per conseguire il fine , che io mi son proposto , di scuoprire al vulgo le imposture di questo Storico , con la maggior brevità che sia possibile procurerò mettere in chiaro questa faccenda . E primieramente non è da tacersi , che alcuni moderni Scrittori (b) , avvegnache di chiara fama di erudizione nella letteraria Repubblica , stuzzicati nulladimeno da quel prurito , che da qualche tempo in quà suole stimolar certi ingegni ardenti a procacciarsi nome di erudito con dir cose nuove , e lontane dalla comune credenza , si sono voluti scostare dalla trita via per battere un nuovo sentiero , assegnando una sola venuta a Roma al Principe degli Apostoli nel principio dell' Imperio di

Tom. III. K k Nero-

(a) Ottato , Rufino , S. Agostino , Grot. de Imper. sum. potest. cap. 2. num. 15.

(b) Pagius ad annum Christi 43. Stepha-

nus Baluzius in notis ad Laetan. de mortibus persecut. Papebrochius in Conat. Chronolog.

Nerone, e riducendo a molto minor numero di quello, che si è creduto fin quì, gli anni del Pontificato Romano di Pietro. Ma oltre che il costoro fondamento, come si è altrove osservato, dimostra a sufficienza la vanità della loro opinione non ad altro appoggiata, che alla testimonianza di un certo libro tratto dalle tenebre nel passato secolo da Stefano Baluzio, e attribuito a L. Celio Lattanzio Firmiano; rimane loro il grave peso di rispondere a Eusebio, a Girolamo, a Isidoro, a Beda, e a tutta l' immensa turba degli Ecclesiastici Scrittori, i quali concordemente attribuiscono venticinque anni di Pontificato Romano a San Pietro; la qual cosa non può mai esser vera senza assegnar la sua prima venuta a Roma, e lo stabilimento della sua Sede in questa Città o all' ultimo anno di Cajo, o al principio dell' Imperio di Claudio.

III. Ma quando pure non si faceffero scrupolo questi novelli Scrittori tacciar di errore in materia così rilevante un sì gran numero, e tanto illustre di classici Storici, e voleffero render gli occhj a tutto il Mondo; dovrebbero almeno farfi qualche coscienza di fmentire gli antichi Cataloghi, che ci son rimasti de' Romani Pontefici, e particolarmente quello formato sotto Liberio nel IV. secolo intorno all' anno 354., detto comunemente Liberiano, dato in luce da Egidio Bucherio ne' Commentarj sopra 'l Canone Pasquale di Vittorio, e illustrato poi da Emanuelle Schelestrate, e da altri eruditi, e dotti Scrittori. In questo Catalogo adunque sono assegnati venticinque anni compiuti nella Sede del Romano Pontificato a San Pietro; e nell' assegnazione de' medesimi anni sono ad esso conformi tredici altri Cataloghi successivamente sotto diversi Pontefici scritti, cominciando da quello scritto nel secolo XIII. sotto Innocenzo IV., con somma fede, e con somma diligenza, e con sommo studio raccolti, e da' Codici a proporzione antichissimi trascritti, e dati alla luce da Monsignor Bianchini chiarissimo letterato de' nostri tempi (a). Or la conformità di questi Cataloghi per quello, che concerne il tempo del Pontificato Romano di S. Pietro, scritti in diversi tempi, e sotto diversi Pontefici, e tratti da varj Codici, siccome ci fa chiaro argomento dell' antichità del primo; così ci assicura, che il numero degli anni in esso assegnato al Pontificato del Principe degli Apostoli non può ascriversi ad errore degli Scrittori, che ne hanno formati gli esemplari ne' secoli seguenti.

IV. E quantunque il vetustissimo autografo di questo Catalogo
Liberiano

(a) Franciscus Blanchinius in Prolegomen. ad Anast. tom. 2. edit. Rom. 1723. pag. 85. & seqq.

Liberiano oggi sia riputato per perduto da Manuele Schelestrate (a); nulladimeno, se si ha da prestar fede al Bucherio, e al Lambecio (b), esso fu nelle mani di Cuspiniano, il quale dal medesimo trasse la notizia de' Consoli, che egli inserì ne' suoi Commentarj sopra i Fasti di Cassiodoro. Ma se il Codice, di cui si valse Cuspiniano fosse, o no l' autografo scritto nel tempo di Liberio non è cosa facile a saperfi; è certo però, che egli era antichissimo, e che in esso, come rapporta il medesimo Autore (c), con lettere majuscole, e distinte dall' altre leggesi lo stesso numero degli anni del Pontificato Romano di San Pietro, che leggesi negli altri esemplari MM. SS., di cui si son valuti il Bucherio, l' Eschenio, ed altri. Dell' antichità poi del Catalogo, e che egli veramente sia stato scritto nel Pontificato di Liberio ne fa certo argomento il vederfi, che egli termina nel medesimo Pontefice, senza indicare, come fa negli altri Papi, gli anni del suo Pontificato, nè i Consoli, nel cui tempo egli morì. La qual cosa ne porge evidente contrasegno, che questo Catalogo fu composto vivente esso Liberio: e tale certamente è il sentimento de' più celebri, ed eruditi Scrittori de' nostri secoli. Onde come cosa certa non pure fu affermata dal dottissimo Petavio (d), ma da Giovanni Pearson, uomo Protestante, e per Religione nemico della Romana Chiesa; il quale ingenuamente confessa, che *questo Catalogo è stato scritto sotto il Pontificato di Liberio, cui successe Damaso; e che però il suo Autore fu un poco più antico di San Girolamo (e)*. E chiunque poi vorrà por mente al secolo di Liberio, terrà in molto maggior pregio questo documento: conciossiachè fiorivano in quella età valent' uomini, e periti nelle Cronologiche materie, da' Romani Pontefici con grande studio raccolti per affettare, ed ordinare i tempi a cagione delle controversie allora accese intorno al dì della celebrazione della Pasqua. Onde dovrà ogn' uomo sensato rimaner persuaso, che nel comporsi questo Catalogo, il quale poi dovea servir di regola alla

K k 2

Crono-

(a) Emmanuel a Schelestrate Dissert. de antiq. Rom. Pont. Catalog. cap. 3.

(b) Aegidius Bucherius Comment. in Can. Paschal. Victorii. Lambecius lib. 4. Comm. Biblioth. Casar. Eximius codex MS. quem Bucherius laudat, & desiderat, superest etiamnum in augustissima Casarea Vindobonensi Bibliotheca aequè integer, ut ipse Cuspinianus eo olim usus est.

(c) Dehinc majusculis litteris subjungitur: PETRUS ANNIS VIGINTI QUINQUE, MENSE UNO, DIEBUS NOVEN. Joannes Cuspinianus

Comment. in Fast. Aurelii Cassiod. ad annum Urb. condit. 781.

(d) *Vetus indiculus Romanorum Pontificum Liberii tempore contextus, quem penes nos habemus.* Petavii lib. 5. cap. 5. Rationarii temp.

(e) *Scriptus est hic catalogus sub Pontificatu Liberii, cui successit Damasus; fuit igitur ejus auctor ipso Hieronymo paulò antiquior.* Pearson. Dissert. de success. prim. Rom. Episcop. cap. 13.

Cronologia Pontificia, fossero ricercati, e difaminati i più antichi monumenti, che o dentro le Basiliche, o negli Archivj, e negli Scrinj della Romana Chiesa si conservavano. È certamente il vederfi in esso in cadaun Pontefice notati i Consolati, donde gran luce potè ricevere Cuspiniano nell' aggiustare i Fasti di Cassiodoro, non è oscuro indizio della diligenza, e della perizia dell' Autore, che il compose.

V. A questo infigne documento conviene aggiungerne un altro nome illustre, che noi dobbiamo all' incomparabil diligenza di Monsignor Bianchini; ed è questi la Cronologia degli antichi Pontefici scritta sotto le immagini di essi fatti pingere nelle pareti della Basilica di San Paolo nella via Ostiense da San Lione Magno, come eruditamente dimostra il Prelato dottissimo da me allegato (a). Ivi si veggono dati a San Pietro venticinque anni, due mesi, e sette giorni nella Sede Romana, come nella seguente iscrizione.

P E T R U S

S E D.

A N N.

X X V.

M. I I.

D. V I I.

Or questo publicò monumento tuttavia superiore agli oltraggj del tempo tanto è più degno di considerazione, quanto è meno sottoposto a quelle difficoltà, che sogliono portar seco i documenti lasciatici in scrittura, di cui o son dubbiosi, o son perduti gli originali, e vengono appoggiati o alla fede, o alla perizia di coloro, che ne hanno trascritte le copie. E maggior pregio acquisterà ancora quando voglia considerarsi il secolo, in cui fu dato alla luce: imperocche è cosa certa, che l'età di Lione abbondava di dotti Cronologi eccitati a questo studio dalle controversie Pasquali, e dall' inquisizione del giorno, in cui dovea solennizzarsi la Pasqua, siccome fanno piena fede di ciò così le lettere di Vittorio Aquitano, come il circolo Pasquale da lui trasmesso a Ilario Arcidiacono allora di Lione, e poi successore di lui nel trono di Pietro. E quantunque questa iscrizione nel numero degli anni in tutto conforme al Catalogo Liberiano, non concordi con esso ne' mesi, e ne' gior-

(a) Franciscus Blanchinius Dissert. de legomen. ad Anast. tom. 2. pag. 76. antiq. Rom. Pont. Catal. &c. cap. 4. in Pro-

ne' giorni ; ciò tuttavia non scema pregio nè all' uno , nè all' altro : conciossiache chiunque sà quanto sia cosa impedita la Cronologia , rimane ancor persuaso , che non è così facile trovare il conto giusto de' mesi , e de' giorni , come è agevole il trovarlo negli anni , e massime quando sono indicati per via di Consolati . Nulladimeno al computo espresso dall' accennata pittura Lioniana ne' mesi , e ne' giorni sono in tutto concordi sei Cataloghi de' più approvati ; e ad esso ancora si conforma ne' mesi l' altro celebre Catalogo formato nel VI. secolo sotto Felice IV. , discordando solamente in quattro giorni (a) . Ma sopra di ciò si possono vedere l'eruditissime Note cronologiche di Monsignor Bianchini sopra la vita di San Piero nel secondo tomo di Anastagio , dove chi desidera esatti riscontri del calcolo più giusto , che può trarsi da questi Cataloghi , potrà rimanere appieno soddisfatto . Presupposte ora tutte le sopraddette cose convien credere , che Eusebio , Girolamo , ed altri antichi , i quali attribuirono 25. anni di Vescovato Romano a San Pietro , si conducevano a ciò scrivere da pubblica costantissima fama , la quale , se non da altro , fosse almen surta da una antichissima tradizione . Or per espugnare una persuasione così antica , così comune , e così altamente insinuata negli animi di tutti i Cristiani , altro ci vuole , che una lieve conghiettura scavata non si sà dove in questi ultimi secoli , e a tutta l' antichità sconosciuta . Egli Autori di cotale strana opinione hanno ben mostrato coraggio d' intraprender cosa sopra l' universal credenza degli uomini , ma non hanno pensato al biasimo , che farebbe loro tornato dalla vanità dell' impresa .

VI. Ma nulladimeno acciocche non sembri , che io voglia sfuggire difficoltà , ed affinche Giannone , solito ad attaccarsi sempre al peggio , da questa novella opinione non abbia pretesto di porre in canzone la prima venuta di San Pietro in Roma , e i venticinque anni del suo Pontificato Romano , come veramente ei fa , mentre parlando del secondo passaggio ei dice , *che passato in Roma stabilisse in quella Città la sua Sede* , assegnando il principio del Pontificato di Pietro sotto l' Imperio di Nerone ; mi farò ad esaminare il testimonio di Lattanzio , sopra cui questi Autori moderni fondano il loro parere . Egli dunque nel libro , che gli si attribuisce , così parla , o così si fa parlare : *Gli Apostoli per lo spazio di xxv. anni sino al principio dell' Imperio di Nerone per tutte le Provincie , e le Cittadi mandarono i fondamenti della Chiesa . Ed imperando già Nerone Pietro venne a Roma ; ed operati alcuni miracoli , che in virtù di Dio stesso per la potestà da lui datali faceva ,*

(a) Prolegom. Anast. tom. 2. pag. 87.

veva, convertì molti alla giustizia, e pose a Dio un Tempio fedele, e stabile (a).

VII. Or quando si ammettesse per legittima questa testimonianza, non proverebbe essa giammai, che pria di Nerone non fosse venuto a Roma San Pietro: imperocche dal tacersi una cosa mentre l'altra si afferma, non ne siegue, che la taciuta si neghi. E quivi si asserisce bene, che Pietro venne in Roma imperando Nerone, ciò, che tutti gli antichi hanno affermato; ma non si nega, che pria di questo Principe non fosse altra volta stato in Roma sotto altro Principe. E chi vuol dedurre questa conseguenza, si confessa in tutto digiuno d'ogni regola loicale. Si ponga in forma l'argomento, e veggasi s'io dico il vero: *Imperando Nerone Pietro venne a Roma, ed operati alcuni miracoli pose a Dio un Tempio stabile, e fedele: adunque in pria dell' Imperio di Nerone San Pietro non fu mai in Roma.* Se questa è legittima illazione, colla medesima ragione io potrò così argomentare: *Regnando Erode Agrippa in Giudea San Pietro venne in Gerusalemme, ed ivi posto in carcere da quel Principe, fu liberato dall' Angiolo: adunque in pria del Regno di Agrippa San Pietro non fu mai in Gerusalemme.* Ma se io deducessi questa conseguenza, potrei contentarmi di esser mandato a studiare gli elementi loicali, e gli elenchi; quando non fossi consigliato a curarmi coll' elleboro.

VIII. Ma essi dicono, che secondo Lattanzio S. Pietro non passò a Roma se non dopo venticinque anni, ne' quali fino al principio dell' Imperio Neroniano per tutte le Città, e le Provincie gli Apostoli gettarono i fondamenti della Chiesa; e in conseguenza egli esclude positivamente ogn'altra venuta del Santo Apostolo a Roma in pria di Nerone. Rispondo, che dalle parole di sopra addotte non si ricava giammai, che il Principe degli Apostoli non venisse a Roma se non dopo venticinque anni della predicazione Apostolica. Due cose ivi si dicono; e che gli Apostoli per lo spazio di xxv. anni fino al principio dell' Imperio di Nerone per tutte le Provincie, e le Città fondarono la Chiesa; e che imperando Nerone San Pietro venne a Roma. Or può bene stare, che nel corso di questi venticinque anni il Santo Apostolo venisse una volta a Roma, e che poi dopo questo tempo vi ritornasse; nè questa sua venuta dopo venticinque anni esclude l'altre, che ei potea aver fatte nello spa-

(a) *Apostoli per annos xxv. usque ad principium Neroniani Imperii per omnes Provincias, & Civitates Ecclesie fundamenta miserunt. Cumque jam Nero imperasset, Petrus Romam advenit, & editis quibusdam*

miraculis, qua virtute ipsius Dei, data sibi ab eo potestate, faciebat, convertit multos ad justitiam, Deoque templum fidelis, ac stabile posuit. Lactantius lib. de mortibus persecut. cap. 2.

lo spazio degli stessi anni: siccome, per modo di esempio, se alcuna dicesse: *Gli Apostoli nel corso di xx. anni sino al principio del Regno di Agrippa il Giovane predicarono l' Evangelio nella Palestina, nell' Asia, e in altre Provincie del Romano Imperio; e regnando il medesimo Agrippa vennero in Gerusalemme, e ivi celebrarono il primo Concilio; non seguirebbe da questa maniera di parlare, che gli Apostoli dentro lo spazio di questi venti anni non fossero mai stati in Gerusalemme. Anzi dal dirsi, che per xxv. anni in tutte le Città, e le Provincie gli Apostoli fondarono la Cristiana Religione convien dedurre, che molto prima che terminasse questo tempo alcun di essi fosse venuto in Roma a piantar la Religione, e a stabilir la Chiesa; essendo cosa molto inverisimile, che scorrendo gli Apostoli per tutte le Città del Romano Imperio a seminar la fede, avesser lasciata Roma, che era capo dell' Imperio, e del Mondo, in ultimo luogo.*

IX. Quindi poco felicemente il Pagi, avvegnache uomo dottissimo, si pone ad indovinare, che da questi venticinque anni attribuiti da Lattanzio alla comune predicazione degli Apostoli sia nata la vulgare opinione de' xxv. anni del Pontificato Romano ascritti a San Pietro; non potendosi per verità trovar conghiettura più leggera di questa: imperocche Eusebio, che fu contemporaneo a Lattanzio, e poco dopo lui scrisse le sue Storie nel medesimo secolo, allorché tanto chiaramente affermò aver tenuto San Pietro xxv. anni il Vescovato Romano (a) non potè certamente essersi ingannato nell' intelligenza di questo luogo di Lattanzio, se pur l' avea mai letto, essendo egli Greco, e quello Latino; nè era uomo così dappoco, che non conoscesse la differenza, che v' ha tra i xxv. anni della predicazione degli Apostoli, e i xxv. del Pontificato Romano di San Pietro. L' stesso ancora, per lasciare indietro i monumenti, e la tradizione della Chiesa Romana molto più antica di Lattanzio, possiam dire di San Girolamo, il quale vide molto bene le Opere dello stesso Lattanzio, conobbe, e ne avvertì degli errori, che in esse contengono; e nulladimeno fu dello stesso avviso di Eusebio nell' ascrivere venticinque anni della Cattedra Romana a San Pietro [b]: e poco degnamente giudicherebbe di sì gran Dottore chi credesse, che ei si fosse lasciato ingannare da questo equivoco così massiccio, e grossolano. Tuttociò fa conoscere, che coloro, a i quali in questo punto di

Storia

(a) *Petrus Apostolus, cum primum Antiochenam Ecclesiam fundasset, Romam mittitur, ubi Evangelium predicans, xxv. annis ejusdem urbis Episcopus perseverat. Eusebius in Chronic. ad ann. 2, Olymp. ccv.*

[b] *Simon Petrus ad expugnandum Simonem magum Romam pergit, ibique xxv. annis Cathedram Sacerdotalem tenuit. Hieronym. lib. de viris illustrib. in Petro.*

Storia è piaciuto allontanarsi dall' antica, e battuta strada, si sono poi dati in balla d' una guida aerea, e insufficiente; e che il soverchio disio di dir cose nuove, sovente anche a i Critici di primo grido ne fa dire delle cattive.

X. Ma pure queste cose si sono dette con ammettere come legittima la testimonianza addotta da questi Critici: il fatto però è, che essa non può andare esente da gravi eccezioni. Primieramente non potrà mai provarsi, che il libro, da cui ella è stata tratta, sia vero, e legittimo parto di Lattanzio, cui viene attribuito: imperocché prima dell' anno 1679., in cui da Stefano Baluzio fu scavato dalle tenebre, e dato alla luce col titolo *de Mortibus Persecutorum*, niuno avea mai saputo, che Lattanzio avesse scritto tal libro, niuno degli Ecclesiastici Scrittori, che hanno tessuto l' indice delle Opere scritte da quell' Autore, ha fatto mai menzione di questa; e tutta la sua autorità è appoggiata sulla fede del Baluzio Scrittore de' nostri secoli; il quale in vano si argomenta, che questo libro sia stato conosciuto da San Girolamo laddove nel libro degli Scrittori Ecclesiastici parlando delle Opere di Lattanzio dice, che ei scrisse ancora un libro *de Persecutione* (a): imperocché questo titolo è molto differente da quello, che porta seco il nuovo libro da lui dato in luce *de Mortibus Persecutorum*. E questi due titoli non sono certamente applicabili ad una stessa materia: imperocché *le morti de' Persecutori* è un argomento ben diverso dalla *persecuzione*, che essi fecero contra la Chiesa. Ma poiché il libro *de Persecutione* con alcuni altri di Lattanzio è smarrito, si è creduto di poter facilmente sostituire per questo un altro composto non si sa da chi, scritto non si sa quando, e rinvenuto non si sa come. Ed è cosa certamente maravigliosa, che le altre Opere di Lattanzio scritte contra i Gentili sieno state mai sempre divulgate tra i Cristiani, e trite per le mani di tutti, e che questo libro *delle Morti de' Persecutori* contenente argomento così efficace per la Cristiana Religione, sia rimasto per tanti secoli sconosciuto, e nascosto alla ricordanza, e all' industria degli uomini. Io so molto bene, che in sì fatte materie non sogliono aver molta forza gli argomenti negativi; ma tuttavia ciò è vero quando si adducono contro le scritture, che vantano la prescrizione di molti secoli: e per lo contrario hanno tutto il loro vigore quando si oppongono a certi scritti scavati di fresco come cose di antichi Autori, quantunque di essi nell' antichità non si trovi vestigio. Ma io nulladimeno non voglio brigare su questo punto, che ricercerebbe più lunga discussione, e più

maturò

(a) Hieron. lib. de Script. Eccl. cap. 89. vel 90.

mature fama, e particolarmente intorno allo stile, per vedere se ha quel carattere, che a Lattanzio attribuisce San Girolamo chiamandolo *quasi un fiume di eloquenza Tulliana* [a]: della qual Ciceroniana facondia se ne apparisca orma in quelle quattro parole, che si son rapportate di sopra, chiunque ha qualche sapore di latinità agevolmente potrà conoscerlo.

XI. Ammettasi adunque per legittimo parto di Lattanzio questo libro *delle Morti de' Persecutori*, e concedasi ancora, che in esso venga deciso, che San Pietro non tenne se non pochi anni compresi nell' Imperio solamente di Nerone il Vescovato di Roma; dovrà per questo il sentimento di Lattanzio preferirsi alla comunissima antichissima persuasione di tutto l' Mondo? Certo, che no. Sono notissimi gli errori di Lattanzio ripresi in più d' un luogo da San Girolamo (b), de' quali lungo Catalogo ne tessè Frat' Antonio Raudense dell' Ordine de' Minori intorno all'anno 1450., che veggonfi impressi nelle edizioni di Venezia del 1478. innanzi all' Opere di Lattanzio (c); e molti di essi ne registrò Natal di Alessandria nella discussione degli scritti di questo Autore; ed hanno fatto l' istessa cosa tutti i moderni Autori, che hanno trattato degli Scrittori Ecclesiastici. Fu Lattanzio uomo veramente eloquentissimo, ed egregiamente confutò gli errori, e le superstizioni de' Gentili; *ma piacesse a Dio*, come scrisse San Girolamo, *che egli avesse così bene confermate le cose nostre, come facilmente distrusse le altrui* (d). Quindi meritamente nel famoso decreto di Gelasio Papa fatto nel Concilio Romano del ccccxiv. sopra le Scritture autentiche, e apocriefe, le Opere di Lattanzio furono rigettate tra le apocriefe. Il testimonio adunque di Autore, contro cui militano sì forti, e vigorose eccezioni, non dovea a niun patto esser preferito alla testimonianza di San Girolamo, il quale se, come costoro vogliono, vide questo libro, e nulladimeno volle seguir piuttosto Eusebio nel dare xxv. anni a San Pietro di Cattedra Sacerdotale in Roma, è chiaro segno, che ei o non istimò dover far conto dell' autorità di Lattanzio contra la fama, che era allora comune di questo fatto, o che non l' intese in quel senso, in cui vien preso da' moderni Critici, ma in quello, che è stato da me sopra spiegato. Ma il veder, che questo libro dato in luce (come io voglio credere) con

Tom. III.

L I

buona

(a) *Lactantius quasi quidam fluvius eloquentiae Tullianae*. Hieronym. epist. 13. ad Paulinum.

(b) D. Hieronym. Apolog. ad Pammach. & Ocean. Idem in epist. ad Galatas lib. 2. cap. 4.

(c) Natal. Alexand. tom. 4. hist. Eccles. secul. 4. cap. 6. art. 3.

(d) *Lactantius quasi quidam fluvius eloquentiae Tullianae, utinam tam nostra confirmare potuisset, quam facile aliena destruxit*. Hieronym. epist. 13. ad Paul.

buona fede da Autore Cattolico, è stato poi con tanto consenso, e con tanto applauso abbracciato, e ricevuto universalmente da tutti gli eretici d' ogni Setta, ancorche pertinacissimi nel rifiutar le Opere certissime de' primi Padri, dee porre in una giusta sospensione l' animo d' ogni buon Cattolico, acciocche stia ben guardingo sù questo fatto, considerando, che coloro, i quali rifiutano non pur l' Opere di S. Dionigi il Grande, ed altre di questa fatta, ma le lettere ancora di Sant' Ignazio quantunque commendate da tutta l' antichità, non averebber con tanto genio ricevuto questo libro attribuito a Lattanzio, e dagli antichi non conosciuto, se non avessero stimato poter trarre qualche vantaggio da esso in sussidio de' loro errori.

XII. Quello che si è detto fin quì non per altra cagione si è detto, se non per torre a Giannone una apparente ragione, che ei potria prender da questa novella opinione di alcuni Cattolici Scrittori per giustificare la sua poco savia condotta nel porre in favola, o almeno in dubbio le due venute di San Pietro in Roma, e i xxv. anni del suo Pontificato. Rimane ora a dire alcuna cosa così intorno al tempo dello stabilimento della Sede Romana, e della morte del Santo Principe degli Apostoli, come intorno all' ordine de' suoi viaggi. Nelle quali cose conviene osservare, che quantunque gli Scrittori, che con sommo universal consenso danno 25. anni di Cattedra Romana a San Pietro, non concordino infra loro nello stabilire il tempo della fondazione di questa Cattedra, e del martirio dell' Apostolo; contuttociò questa diversità di pareri cadente sopra le circostanze del tempo donde dee principarsi, e finirsi il Pontificato di Pietro, non toglie punto il credito all' antica tradizione degli anni, in cui egli lo tenne: essendo cosa comprovata dal comun sentimento de' saggi, che nelle materie d' Istoria non vien mai a scemarfi la verità del fatto, quando i testimonj, che con somma concordia convengono nella sostanza, sono tra loro discordanti nelle circostanze del tempo; altramente converrebbe rivocare in dubbio la nascita, la predicazione, e la morte del nostro divin Redentore: conciossiache frà tutti i Santi Padri, frà tutto l' immenso numero degli Scrittori antichi, e recenti, appena uno si trova, che convenga coll' altro nell' assegnare il tempo preciso, in cui furono operati questi misterj dal Figliuolo di Dio; non essendo in oltre alcuno, che non pretenda acconciamente provar la sua opinione colle divine Scritture.

XIII. Or quando voglia tenerfi l' opinione di Eusebio seguita da San Girolamo, da Orosio, da Isidoro, da Beda, e, per tacere altri innumera-

numerabili, dal sommo Baronio, e dall'insigne Petavio, converrà dire, che nell'anno XLII. dell' Era vulgare, e secondo dell' Imperio di Claudio S. Pietro partito dalle parti di Oriente, e lasciato Evodio nella Sedia Antiochena navigasse a Roma, e ivi o nel fine di quest' anno, o nel principio del seguente, come vuol Petavio, fondasse la Romana Cattedra; e che poi nel XIII. anno di Nerone, dagli antichi, i quali non numeravano gli anni degl' Imperadori dal dì della loro affunzione, ma dal cominciamento dell' anno civile, e popolare, detto XIII., facesse il martirio, scorrendo dall' un termine all' altro venticinque anni non compiuti: imperocche dal Gennajo dell' anno comune XLIII., e terzo di Claudio, in cui San Pietro fondò la Cattedra Romana, fino al Giugno dell' anno vulgare LXVII., e quartodecimo di Nerone, sotto cui fu martoriato, v' ha l' intervallo di anni XXIV., e mesi VI. Così secondo questa opinione dovrà cominciarfi l' Epoca di San Pietro nel Vescovato Romano dall' anno XLIII. dell' Era comune (a): imperocche se nell' anno di Cristo XLII., e secondo di Claudio partito da Oriente e' navigò a Roma, vuol ragione, che nel principio del seguente anno fondasse ivi la Sede Pontificale, dopo aver convertiti almeno alcuni Giudei, e Gentili alla fede di Cristo, e dopo che cominciò ivi a raunarfi, e moltiplicarfi la Chiesa.

XIV. Ma quantunque in questa opinione non siegua alcuno di que' mostruosi assurdi, che si sono sognati gli eretici, e che vani sieno stati gli sforzi così di Calvino, e de' Centuriatori di Magdeburg fatti contro di essa, e confutati dal Baronio, dal Bellarmino, e da altri celebri Scrittori, come dell' apostata di Spalatro, le cui infelicissime, e ridicole chimere furono sconfitte dal Petavio (b); nulladimeno al giudizio di alcuni dottissimi Cronologi ella secondo che viene sposta dal medesimo Petavio è soggetta a due gravi incomodi: l' uno, che secondo gli antichi Cataloghi, e monumenti della Romana Chiesa addotti sopra si assegnano XXV. anni solidi di Pontificato a San Pietro, cioè, 25. anni, mesi, e giorni: l' altro, che secondo le più esatte osservazioni il martirio del Santo Apostolo accadde nel Consolato di Nerva, e di Vestino, cioè, l' anno LXV. dell' Era comune Cristiana, e XII. di Nerone. Le quali cose non possono aver mai luogo nell' sentenza di sopra sposta. Convien dunque per affettar questa faccenda in modo, che corrisponda così a i Cataloghi, come a i Consoli sopradetti, cominciar l' Epoca della Sede Romana di San Pietro due anni

L 1 2

prima

[a] Vide Petav. lib. XI. de doctri. temp. cap. XI. (b) Vide Petav. loc. cit. cap. 13. &c.

prima di quella di Eusebio, cioè, nell' anno XL. dell' Era vulgare, e terminarla similmente due anni prima, cioè, nell' anno LXV.; ed allora si troverà non pure il calcolo, che si ricerca, ma si averanno ancora trentasette anni compiuti dalla passione di Cristo al matirio di San Pietro, come vuol San Girolamo (a). Or secondo questa opinione proposta dall' Eschenio, e dottamente difesa da Monsignor Bianchini (b) lo stabilimento del Romano Pontificato dovrà riferirsi all' Aprile dell' anno XL. dell' Era vulgare, e ultimo di Cajo; dal qual tempo fino alli 29. di Giugno dell' anno comune LXV., e XII. di Nerone sono anni 25., due mesi, e alcuni giorni, come gli antichi Cataloghi, e monumenti della Romana Chiesa richiedono.

§. III.

Dell' occasione, che si presentò a San Pietro di venire la prima volta a Roma, e dell' Ospizio, che ivi trovò.

S O M M A R I O.

- I. Cornelio Romano Centurione di una Compagnia in una delle quattro Legioni Romane, che erano in Siria, battezzato da San Pietro nell' anno ottavo dopo la passione di Cristo. Con esso in occasione della spedizione Britannica navigò in Italia San Pietro.
- II. Ospizio di San Pietro in Roma appresso la gente Cornelia illustrato con iscrizioni, e monumenti di questa Famiglia.
- III. Nomì di Erma, e di Ermete celebri tra' Cristiani nel primo, e secondo secolo appartenenti ancora alla Famiglia Cornelia, in cui si propagò in Roma la Cristianità.
- IV. San Paolo nell' epistola a' Romani presuppone già in Roma Chiesa fiorita, la quale non da altri, che da San Pietro fu fondata.

S È quest' Epoca del Vescovato Romano di San Pietro con infinito studio stabilita da i riferiti Autori merita, siccome io fermamente credo, d'essere ad ogn'altra preferita, potranno acconciamente secondo quella spiegarfi i viaggj, e gli avvenimenti di Pietro narrati negli Atti

(a) Hieronym. de Script. Eccl. in Petro. | Pontif. Blanchinius in not. ad Anastas. to. 2.
 (b) Henlchenius exercit. 4. ad Chronolog. | pag. 7. & seqq.

Atti Apostolici senza quella confusione, e quel sovvertimento della fagra, e della profana Storia, che in loro cervello si sono immaginati i nemici del Romano Pontificato. Al primo viaggio adunque verso Roma sembra, che Iddio apparecchiasse al Santo Apostolo una felice occasione nella seguente maniera. Ammonito San Pietro da celeste visione ad aprir la porta dell' Evangelio a i Gentili, cominciò, come è noto negli Atti apostolici, da Cornelio Romano Centurione d' una delle Compagnie di Fanti Italiane, che militava in una delle quattro Legioni, che erano allora in Soria, ivi lasciate da Augusto; le quali da Tacito, e da Dione numerandole il Panvinio, le dice *la Legione iv. Scitica, la Legione vi. Vittrice, la Leg. x. Gemina pia fedele, la Leg. xii. Fulminatrice*. Accadde il battesimo del Centurione, come quasi tutti i più esatti Cronologi consentono, nell' 8. anno dopo la passione di Cristo, cioè, nell' anno 36. dell' Era vulgare, in cui a Tiberio succedette Cajo nell' Imperio, essendo Consoli *Procuro, e Negrino*. Indi dopo tre anni montato in furore questo Principe mentecatto di quella strepitosissima mossa contro la Germania, e la Bertagna ideata, la quale poi terminò nel predar di conchiglie il lido dell' Oceano, da tutte le parti dell' Imperio, come narra Svetonio [a], chiamò le Milizie ausiliarie, e le Legioni, uscendo a quest' impresa con tanto apparecchio di guerra, quanto altro mai si fosse veduto. In questa occasione è ben cosa facile a crederci, che o tornata in Occidente per la precipitosa chiamata di Cajo la Legione, in cui militava Cornelio colla Compagnia di Fanti Italiana, o lui passato al grado militare in altra Legione posta alla difesa del tratto Occidentale, come dalle antiche iscrizioni siamo ammoniti esser sovente avvenuto, si aprisse una felice congiuntura al Principe degli Apostoli di navigare in Italia col fedel Centurione, dalla cui nobilissima, e numerosa famiglia poteva aspettare onesto alloggiamento per se, e pe' suoi discepoli, e favorevole occasione di piantar in Roma la Religione, e fondarvi la Chiesa.

II. Tutte queste cose, come dottamente considera il da me tante fiate lodato Monsignor Bianchini, cui deesi tutta la gloria di questa erudita osservazione, corrispondono a maraviglia all' antica notizia dell' Ospizio di San Pietro in Roma *appresso Pudente circa il Vico de' Cornelij*, e vengono confermate dai monumenti, che tuttavia si conservano *nel titolo di Santa Pudenziana*; i quali ci fanno fede, che la

Casa

[a] Expeditionis Germanicae impetum Cae- | que acerbissime animis, contraesse & omnis ge-
 jus cepit, neque distulit, sed Legionibus, | neris commearu quantum nunquam alias,
 & auxiliis undique excitis, delectibus ubi- | iter aggressus est. Suet. in Caligul. cap. 43.

Casa di Pudente nel vico Patricio, nella quale è ferma, e costante tradizione de' nostri Maggiori (a), che fosse albergato l' Apostolo S. Pietro, apparteneva alla Gente Cornelia: imperocchè questi nomi di Pudenziana, e di Pudente, e simili essere stati famigliari a questa illustre famiglia vien provato dall' iscrizione scavata da i Cimiterj de' Martiri nella via Appia tra il primo, e il secondo lapide, dove esser stati i sepolcri de' Cornelj attesta Cicerone nella prima delle Tusculane, e trasferita poi nell' accennata Chiesa di Santa Pudenziana (b).

III. Vagliono ancor molto a illustrar questa conghiettura i nomi di *Erma*, e di *Ermete*, non pur celebri in Roma tra i Cristiani nel primo, e nel secondo secolo, ma frequentati ancora nella famiglia de' Cornelj, come vedesi nelle antiche iscrizioni; una delle quali adduce il Grutero (c) di un marmo Capitolino inciso nel Consolato di *Lucio Cejonio Comodo*, e *Sesto Vetulano Pompejano*, ove tra i Vico-Magistri della Città di Roma si legge un *Lucio Cornelio Ermete*, che esercitò il Magistrato del *Vico-Censore* nella Regione XIII. ; e questa iscrizione appartiene all' anno di Cristo cxxxvi. L' altra scavata poco fa avanti alla Porta Capena vicino all' arco di Claudio vien addotta da Monsignor Bianchini (d), nella quale si leggono un *Lucio Cornelio Ermete*, e un *Cajo Cornelio Ermete*. Quindi poichè l' Apostolo nella lettera scritta a' Romani nell' anno lv. dell' Era comune (e), secondo di Nerone, cioè, un anno prima che egli fosse condotto a Roma, trà gli altri famosi Cristiani di questa Metropoli del Mondo fa menzione ancora di *Erma*, e di *Ermete* (f), non è cosa lontana dal vero, che costoro appartenessero alla Gente Cornelia, nella quale, e per mezzo della quale era già stata propagata in Roma la Cristianità, e fondata la Chiesa, e da essa erano state somministrate le Case per la celebrazione de' divini misterj, e per le unioni de' fedeli, e conceduti i fondi pe' primi Cimiterj de' novelli Cristiani (g).

IV. Nè deesi qu' omettere, che questa lettera di San Paolo 'a' Romani, la quale presuppone già in Roma una fiorita Cristianità, fa assai chiaramente conoscere, che molti anni prima che questo Apostolo fosse

(a) *Majorum firma traditione prescriptum est, domum Pudentis Roma fuisse primum hospitium S. Petri Principis Apostolorum, illicque primum Christianos convenisse ad Synaxim, coactam Ecclesiam, vetustissimumque omnium titulum Pudentis nomine appellatum.* Baron. in notis Rom. Martyrolog. ad diem 19. Maji.

[b] CORN. PUDENTIANETI.

BENEM. Q. VIXIT. AN. XLVII.
D. I. VAL. PETRONIVS. MAT.
DVLC. IN. PACE,

(c) Vide Gruter. fol. ccll.

(d) Vide not. Anastas. tom. 2. pag. 122.

(e) Petav. de doct. temp. cap. 13. in Chronolog.

(f) Apost. ad Rom. cap. 16. vers. 14.

(g) Franc. Blanchin. loc. cit.

fosse condotto in Roma, la qual cosa secondo Eusebio, e Girolamo (a) accadde l'anno secondo di Nerone, era già stata fondata in quella Città la Chiesa, e non da altri certamente, che da San Pietro; se pure vogliasi prestar fede a Dionigi di Corinto Scrittore antichissimo, il quale appresso Eusebio attesta (b), che San Pietro fondò la Romana Chiesa. Dal qual testimonio vien sempre più a confermarfi, che molto prima dell'Imperio di Nerone, e della venuta di San Paolo a Roma era stata da Pietro in quella Città piantata la Religione, e stabilita la Cattedra Sacerdotale; e ciò, come per quello, che si è detto fin qui, può ragionevolmente raccorsi, col mezzo del Centurione Cornelio, con cui è cosa molto probabile, che navigasse in Italia con l'occasione sopra narrata.

§. I V .

Come si possano accordare i venticinque anni della Cattedra Romana di S. Pietro co' viaggi di lui narrati nella sagra Storia.

S O M M A R I O .

- I. *Partenza di San Pietro da Roma nel secondo anno di Claudio, due anni dopo la sua venuta. Fondazione della Cattedra Alessandrina. Viaggj del Santo Apostolo per le Chiese d' Oriente; e Concilio Apostolico di Gerusalemme, cui egli presiedè come capo.*
- II. *Ritorno di San Pietro in Roma sotto l'Imperio di Nerone. Ordinazione da lui fatta di Lino. Suoi viaggi per le Provincie Occidentali. Nuovo suo ritorno a Roma. Sconfitta di Simon Mago, e morte del Santo Apostolo.*

I. **S**tabilito adunque il viaggio di San Pietro a Roma, e la fondazione del Romano Pontificato nell'anno XI. dell' Era comune, e ultimo di Cajo, agevolmente si potranno accordar gli atti del Santo Apostolo nella Romana Sede con gli atti di lui narrati da San Luca nelle parti d' Oriente: imperocche giunto in Roma San Pietro, ed avendo dato principio alla fondazione di quella Chiesa, di lì a un anno, cioè,

(a) Euseb. in Chron. Hieronym. de Viris illust. | (b) Euseb. lib. 2. hist. Eccl. cap. 24.

cioè, nel 41. dell' Era comune, e primo di Claudio, fondò la Chiesa Alessandrina, mandandovi Marco suo discepolo (a) a stabilirla in suo nome, e governarla. Indi dopo avere ordinate le cose della Chiesa Romana, l' anno vegnente, cioè, secondo di Claudio, e 42. dell' Era vulgare ritornò da Roma in Palestina, così per provvedere a quella Chiesa, cui sovrastava gran tempesta dal nuovo Rè Agrippa, come ancora per visitar le Chiese Orientali di Asia, e di Ponto, di Cappadocia, di Bitinia, ed altre. Giunto in questo stesso anno in Gerusalemme, ed ivi posto in carcere da Erode, indi poi liberato dall' Angelo (b) andò in Antiochia, e nelle Provincie dell' Asia minore per ordinare, e confermar quelle Chiese. Nella quale occupazione si trattene molti anni fino alla morte di Claudio; e in questo tempo celebratosi dagli Apostoli il primo Concilio di Gerusalemme sopra la controversia de' legali [c], ciò, che accadde nell' anno 1x. di Claudio, e 49. dell' Era comune (d), ei v' intervenne, vi presedè come capo.

II. Morto Claudio, e regnando Nerone, nell' anno di Cristo comune 55. il Santo Apostolo fè ritorno in Roma, dove nel seguente anno ordinò Vescovo Lino (e), acciocche lo ajutasse in presenza, ed in assenza esercitasse il ministero Sacerdotale in suo luogo: imperocche non è da pensare, che il Santo Apostolo dopo che ei tornò in Roma dimorasse sempre in quella Città; ma, siccome scrisse Sant' Innocenzo I. nella pistola a Decenzo, ei uscinne a visitar le Provincie Occidentali, per istabilire, ordinare, e confermar le Chiese di Occidente in quella guisa, che avea fatto in Oriente, siccome colui che dell' una, e dell' altra Chiesa era capo, e da Cristo istituito Pastore universale di tutto il suo Gregge. Indi ritornato in Roma intorno all' anno 62. dell' Era vulgare, ed ivi colle orazioni avendo sconfitto, e fatto precipitosamente cadere Simon Mago (f), e incorrendo per tal cagione lo sdegno di Nerone, nella prima persecuzione, che questo Principe scellerato mosse contro i Cristiani, egli insieme con Paolo consumò gloriosamente il martirio a i 29. di Giugno, l' anno vulgare 65. e duodecimo di Nerone, essendo *Consoli P. Silio Nerva, e C. Giulio Attico Vestino*. Questa breve serie degli atti di San Pietro appartenenti al Romano Pontificato, nulla affatto ripugnanti a quanto di lui narra San Luca negli

- Atti

(a) Euseb. in Chronic. Hieronym. de Vir. illustr. in Marco.

(b) Acta Apost. 12.

(c) Acta Apost. 25.

(d) Euseb. in Chronic. Vide Petav. lib. xi.

de doct. temp. cap. 12. Blanchin. in Chronolog. Conf. Caf. Rom. Pont.

[e] Ex Catalog. super. Liber. Vide Blanchin. in notis ad Anastas. tom. 2. pag. 26.

(f) Vide Baron. ad ann. Christi 68.

Atti apostolici , e questo brevemente espresso racconto de' suoi viaggi fanno manifestamente conoscere con quanta poca ragione il nostro Giannone posto in foggione dalle ciancie de' nemici della Romana Sede abbia osato parlare in guisa di cotali cose , come se elleno fossero cantafavole .

§. V.

Delle Chiese fondate da San Pietro nelle Provincie Occidentali, e particolarmente in quelle, che compongono il Regno di Napoli .

S O M M A R I O .

- I. Chiese fondate da San Pietro , e Vescovi ordinati da lui in queste parti Occidentali . Aspreno primo Vescovo di Napoli ordinato da San Pietro .
- II. Antica opinione degli Scrittori Napolitani della ordinazione di Aspreno in Vescovo di Napoli fatta da San Pietro , fondata sulla costante tradizione di quella Città .
- III. Catalogo de' Vescovi di Napoli tratto dal Codice Fiorentino guasto , e interpolato . Si dimostra coll' altro Catalogo tessuto da Giovanni Diacono della Diaconia di San Gennaro in Napoli .
- IV. In tempo che scrisse questo Giovanni era ferma persuasione appresso i Napolitani , che Aspreno primo loro Vescovo fosse ordinato da San Pietro .

I. CHE poi in questi replicati passaggj , che da Oriente fece a Roma San Pietro , e ne' viaggi , che ei intraprese per le Provincie Occidentali fondasse molte Chiese in tutto il tratto dell' Imperio Occidentale , e molti Vescovi al governo di quelle istituì , è cosa anticamente creduta , e da' Santi Pontefici costantemente asserita (a) . E parlando solamente d' Italia , per tacere delle Chiese d' Aquileja , Ticino , Padova , Verona , Ravenna , Lucca , Fiesole , Nepi , Terraci-

Tom. III.

M m

na , Ca-

(a) Cum sit manifestum , in omnem Italiam , Gallias , Hispanias , Africam , atque Siciliam , Insulasque interjacentes , nullum hominum instituisse Ecclesias , nisi eos , quos venerabilis Petrus Apostolus , aut ejus Suc-

cessores constituerint Sacerdotes : Aut legant , si in his Provinciis alius Apostolorum invenitur , aut legitur docuisse . S. Innocen. I. epist. 1. ad Decent.

na, Capua, ed altre, che vantano i loro primi Vescovi dall' Apostolo San Pietro; potrei facilmente dimostrare a Giannone, s' io non credessi far torto alla pietà, e all' ingegno di coloro, di cui egli vuol farsi credere Concittadino, con assumere quelle parti, che ad essi appartengono, con quanta poca ragione, e con quanta minor convenienza egli metta in dubbio, per non dire in novella, l' antica, e costante tradizione della nobilissima, e religiosissima Città di Napoli intorno al diletto primo Vescovo Aspreno ordinato dal Principe degli Apostoli. Certamente, se non altro, dovea almeno considerare il gran numero degli Scrittori, e anco di chiaro nome, non pur Napolitani, ma stranieri ancora, i quali ammettono per vera quest' antica persuasione della Chiesa di Napoli, che essa sia stata fondata dal Principe degli Apostoli.

II. Nè già è questa opinione recente, e furta ne' nostri secoli; ma sono ormai otto secoli e mezzo, da che Pietro non Diacono Cassinese, come vuole il Baronio (a), ma Sottodiacono della Chiesa stessa Napolitana, come altri si avvisa (b), lasciò scritto nella vita di Sant' Atanagio I. Vescovo di Napoli, cui egli fu contemporaneo, come cosa costantemente tenuta, essere stato Aspreno ordinato da Pietro Apostolo primo Vescovo della Chiesa Napolitana (c). E cotal sentimento in quell' età fermo, e costante non era nato già allora; ma senza dubbio dovea esser più antico (come che non se ne rinvenga riscontro in più antico Autore), e fondato sulle vetuste memorie de' Vescovi di quella Chiesa, che in pitture, o in iscrizioni indicanti il tempo, e gli anni del loro Vescovato si conservavano nelle Chiese, e ne' Cimiterj; siccome pure a' dì nostri, serbati dagli oltraggi del tempo, se ne mirano gli avanzi ne' Cimiterj di Napoli, e di Nola abbondanti di antiche germane iscrizioni appartenenti a' Vescovi d' amendue le Chiese, e particolarmente nel Cimiterio di San Gaudioso, dove ancora si veggono pinte vecchissime immagini de' primi Vescovi di Napoli, da S. Aspreno a i suoi successori per ordinata serie disposte (d): le quali cose ne fanno fede, essere stata con altrettanta diligenza consegnata ne' monumenti l' epoca de' Vescovi Napolitani, e che sopra di queste antiche memorie è appoggiata la ferma persuasione, che ha avuto sem-
pre mai

(a) Baron. ad annum 872.

(b) Ludovic. Ant. Murat. in Præfat. ad Joannem Diacon. Biblioth. Scriptor. rerum Ital. tom. 1. par. 2. pag. 239.

(c) *Beatissimus Petrus Apostolorum Princeps Aspren (sive Asprenum) sanctissimum*

ibi ordinavit Episcopum. Petrus Subdiacon. Neapol. Eccles. in vita S. Athanas.

(d) Vide Blanchin. in Præfat. ad Anastas. num. 26. tom. 1., & in Prolegom. ad not. Anastas. tom. 2. pag. 60. num. 13.

pre mai quella Chiesa d' essere stata fondata dal Principe degli Apostoli.

III. Ma nulladimeno non voglio lasciar di dire, che in un antico Codice M. S. appartenente alla Biblioteca Fiorentina di San Marco trovasi un Catalogo de' Vescovi Napolitani dato in luce da Monsignor Bianchini (a), nel quale sono assegnati ad Aspreno 23. anni di Vescovato, cominciandosi l'epoca da Clemente R. P., e terminandosi in Alessandro (b). Dalla qual cosa pare che si renda chiaro, che questo Santo primo Vescovo di Napoli fu ordinato molto tempo dopo la morte di San Pietro. Ma che che sia dell' antichità di questo Codice Fiorentino, e dell' Autor del Catalogo in esso contenuto, e attribuito a Giovanni Diacono della Chiesa Romana, che fiorì nel IX. secolo, non lievi conghietture ne inducono a sospettare, o che l' Autore volendo accordar la cronologia de' Vescovi Napolitani con quella de' Romani Pontefici, non essendo egli Napolitano, abbia gravemente errato, o che sia stata fatta questa giunta a quel Codice da talun altro interpolatore: imperocchè nella Cronaca, o sia Catalogo de' Vescovi Napolitani di Giovanni Diacono della Diaconia di San Gennaro situata nella Città di Napoli, dato nuovamente in luce da i Raccoglitori Milanesi degli Scrittori delle cose d' Italia, tratto da un antico Codice Vaticano, e illustrato dal chiarissimo letterato Lodovico Muratori, parlando di Sant' Aspreno primo Vescovo di Napoli non si fa alcuna menzione degli anni, o del tempo, in cui resse quella Chiesa, nè sotto quali Pontefici [c] e' tenne il Vescovato, osservandosi l' istessa forma negli altri Vescovi successori fino all' undecimo, in cui s' incominciano a numerar gli anni, e i Pontefici Romani, sotto cui tennero la Sede Vescovale. In oltre questa Cronaca, o Catalogo che sia del Codice Vaticano, non comincia dal primo Vescovo di Napoli, come quello del Codice Fiorentino, ma premette una breve serie de' Pontefici Romani da San Pietro fino a San Clemente I. Onde è agevole il credere, che il Catalogo Fiorentino sia stato tratto dalla Cronaca di Giovanni Diacono della Chiesa Napolitana, e che da talun Saccentello interpolatore sia stato rinfardellato con aggiunger l'epoca a i primi Vescovi Napolitani, cominciando quella di Aspreno da Clemente I., dove termina quasi per modo di Prefazione la breve serie de' Pontefici Romani, che Giovanni premette all' Indice de' Vescovi Napolitani.

M m 2

IV. E cer-

[a] Blanchin. in Prolegomen. ad Anastas. pag. 61.

(b) *Aspren Episcopus sedit annos xxiii. Fuit temporibus Clementis, Anacleti, Eva-*

rifi, Alexandri Papæ &c. Catalog. Antist. Neapol. apud Blanchin. loc. cit.

(c) *Res. Italic. Script. tom. I. par. 2. pag. 229.*

IV. E certamente non è credibile, che Giovanni Diacono della Diaconia di San Gennaro in Napoli, il quale, come eruditamente dimostra il dottissimo Muratori (a), scrisse questo Catalogo verso la fine del IX. secolo, cominciasse l'epoca del Vescovato di Sant'Aspremo primo Vescovo di Napoli tanto tempo dopo il martirio di San Pietro; essendo allora stabile sentimento di quella Chiesa, che ella avea dal Principe degli Apostoli ricevuto il suo primo Vescovo, come si è veduto dal testimonio di Pietro Sottodiacono della medesima Chiesa Napolitana, il quale fiorì nello stesso tempo intorno all'anno 872. come vuole il Baronio (b) difeso in questo particolare dal Muratori contra le opposizioni dell' Ughello. Per queste cose adunque non posso facilmente indurmi a credere, che il Catalogo del Codice Fiorentino, come mostra di stimare Monsignor Bianchini, sia opera o di Giovanni Diacono della Chiesa Romana Autore della vita di San Gregorio, e di celebre nome, o di Giovanni Diacono della Chiesa Napolitana Scrittore ancora non oscuro per altre sue Opere; ma il giudicherei più tosto parto di altro Autore vicino a quell'età, il quale riducesse in compendio la Cronaca del Diacono Napolitano, aggiungendo a i primi Vescovi l'epoca del loro Vescovato, e i nomi de' Pontefici Romani, e degli Imperadori, sotto i quali governarono quella Chiesa: poiche in fatti a ben mirare, questo Indice, o Catalogo del Codice Fiorentino sembra un ristretto della Cronaca sopraddetta di Giovanni. Ma sopra di questo, essendo dubbia la cosa, io non oso proferire il mio sentimento; lasciando ad altri di maggiore avvedutezza la risoluzione di questo punto, e particolarmente agli Scrittori Napolitani, i quali è ben facile, che per lo insigne loro zelo verso l'antica Religion della Patria intraprendano questa Provincia: bastando a me di avere accennato, che senza alcun fondamento Giannone si è posto a novellare sopra questa antica tradizione della Città di Napoli, passata ormai in ferma, e stabile persuasione de' suoi Cittadini (c), come famosi Scrittori de' nostri tempi tuttoche stranieri hanno pubblicato nelle loro Opere.

§. VI.

(a) Vide Rer. Ital. Script. tom. 1. par. 2. pag. 287. & seqq.

(b) Baronius ad ann. 872.

(c) *Constans Neapolitanorum opinio est, primum hunc Episcopum (scilicet Aspremo)*

suæ Civitati datum, & quidem ab Apostolo Petro, nec recens opinio est. Sc. Ludovic. Anton. Murat. in not. ad Chron. Joannis Diac. Rer. Ital. Script. tom. 1. par. 2. pag. 292.

§. VI.

*Della successione di Clemente a Cleto
nel Pontificato Romano.*

S O M M A R I O.

- I. *Diversità di pareri de' Santi Padri intorno alla successione di S. Clemente . La maggior parte lo colloca dopo Cleto . Controversia sopra lo scambio de' nomi di Cleto , e Anacleto pretermessa da Giannone .*
- II. *Tutti gli antichi Cataloghi, toltone il Liberiano, ripongono Clemente dopo Cleto . Sentenza contraria sostenuta da uomini dotti .*
- III. *Incomodo grave, che siegue dal collocar Clemente prima di Cleto . Rinuncia fatta da San Clemente del Pontificato taciuta dagli antichi .*
- IV. *Dall' autorità di Sant' Epifanio malamente deduce il Pagi questa rinuncia . In sentenza di questo Santo Padre Clemente successe a Cleto .*
- V. *Canone antichissimo del Messale premette Cleto a Clemente . Il martirio fatto da Cleto pria di Clemente non è motivo sufficiente perche quello sia a questo preferito nel Canone .*
- VI. *La Chiesa nel riporre nel Canone il nome de' Martiri non ha sempre mirato all' ordine , o al tempo del loro martirio .*
- VII. *L' essere stato ordinato Cleto pria di Clemente non è ragione sufficiente perche sia preferito nel detto Canone . Per qual cagione il nome di San Stefano sia anteposto a quello degli Apostoli , Nomi di Confessori preposti al nome de' Vescovi .*
- VIII. *Nel collocare i nomi de' Santi Sommi Pontefici nel Canone della Messa la Chiesa ha seguito l' ordine , e 'l tempo del loro Pontificato . Ignuda asserzion di Giannone sù questo punto non merita di esser considerata .*

I, **A**ncorche l' opinione, che quì reca Giannone della successione di Clemente a Lino nel Pontificato Romano, dicendo, che Lino ebbe per successore Clemente, indi Cleto, venga da illustri Scrittori de' nostri tempi approvata; nulladimeno portandola egli sulla fede unicamente

eamente del Grozio, quasi che tutto ciò, che costui dice, debba tenerfi per fermo, e incontrastabile; è bene il fargli vedere quanto difficile impresa egli abbia per le mani, e quanto maggior sostegno si richieda per istabilir questo punto di controversia. Vero è adunque, che appò gli antichi v' ha gran discrepanza intorno alla successione di Clemente. Ma se Ottato, e Agostino, che ei in margine allega dal Grozio, assegnano il terzo luogo a questo Santo Pontefice nella Cattedra di San Pietro, un altro maggior numero di Scrittori, e più antichi, come Ignazio, Ireneo, Tertulliano, Epifanio, Girolamo, il Martirologio Romano, il sagratissimo, e antichissimo Canone del Mesfale gli assegnano il quarto luogo, e lo pongono dopo Cleto, o Anacleto. Oltrediche Ottato, e Sant' Agostino, che ei cita, dopo Clemente non pongono Cleto, ma Anacleto (a). Ma poiche costui non fa veder più oltre di quello, che va strappando da' miserabili, e infelici ritagli del Grozio, perciò cita giù alla peggio, senza badar punto se i Padri, che allega dicano o nò quello, che ei scrive. Ma se l' avversione, che in ogni luogo mostra d' avere alla Romana Chiesa non gli facesse concepir tanto dispregio de' nostri insigni Scrittori, dal Baronio, dal Bellarmino, dallo Scheletrato (b), e da altri farebbe rimasto informato di questa controversia, e dello scambio di questi nomi Cleto, e Anacleto appresso gli antichi, o averebbe imparato almeno a parlar più gastigatamente, dico a parlar più accortamente: conciossiache io sò molto bene, che non mancano uomini dottissimi, i quali vogliono, che a Lino succedette Clemente, a Clemente Cleto; ma questo non già per quella ragione, che ei assegna, cioè, per lo Catalogo, che abbiamo de' Vescovi di Roma.

II. E certamente se si riguarda il Catalogo descritto da' Padri, la maggior parte di essi danno il quarto luogo a Clemente, e il pongono dopo Cleto, o dopo Anacleto: e se poi si considerano i Cataloghi particolari fatti di mano in mano dal sesto secolo fino all' undecimo, tutti similmente concordano nel collocar dopo Cleto Clemente; e l' istessa cosa si osserva nelle antichissime pitture della Basilica di San Paolo in via Ostiense, fatte, come si è detto, nel V. secolo sotto il Pontificato di San Lione il Grande. Secondo il Catalogo adunque, che noi abbiamo de' Vescovi di Roma, molto infelicemente ei raccoglie la successione di Clemente immediatamente dopo Lino, se pure non intende parlare del

Cata-

(a) Petro successit Linus, Lino successit Clemens, Clementi Anacletus. Optatus Milv. lib. 2.

Petro successit Linus, Lino Clemens, Cle-

menti Anacletus. S. August. epist. 165.

(b) Baron. ad ann. 93. num. 1. Bellarmin. lib. 2. de Rom. Pontif. cap. 5. Schelestr. Antiq. Eccl. dissert. 2. cap. 1.

Catalogo Liberiano, il quale unicamente dà il terzo luogo a Clemente ponendolo innanzi a Cleto. Ma citando egli il Catalogo de' Padri mostra di non sapere se vi sia mai al Mondo questo Catalogo di Liberio. Ma quantunque molti Scrittori di gran nome de' nostri tempi (a), con dotti, ed eruditi apparecchi di cronologia si sieno ingegnati di mostrare la successione di Clemente immediatamente dopo Lino; tuttavia non si è renduta così chiara questa cosa, che ancora non ne rimanga molto da dubitare, sì per lo numero nommeno illustre di altri Scrittori, cui consente il dottissimo Petavio (b), i quali antepongono Cleto a Clemente, come ancora perche l'opinione di questi Scrittori, i quali premettono Clemente a Cleto, avvegnache dottissimamente sposta, e dichiarata da Monsignor Bianchini, è soggetta ad alcuni gravi incomodi.

III. Primieramente secondo questa sentenza convien dire, che San Clemente dopo aver seduto nove anni compiuti nella Cattedra di Pietro rinunciasse il Pontificato, e che per lo spazio di ventiquattr'anni in circa fino al suo martirio, il quale secondo Eusebio, e Girolamo (c) accadde nel terzo anno dell'Imperio di Trajano, centesimo dell'Era comune, e' visse privato, veggendo tre Pontefici dopo di se, cioè, Cleto, Anacleto, ed Evaristo, nel cui tempo fu martirizzato: imperocche dicono, che Clemente rinunciò il sommo Sacerdozio nell'anno 77., ovvero 76. dell'Era vulgare, a cui era stato assunto succeduto a Lino l'anno 67., o 68. (poiche non concordano infra loro nello stabilir quest'epoca, cominciandola altri nel Consolato di *Cajo Silo Italico*, e di *M. Galerio Traculo*, come il Bianchini; altri nel precedente di *Luc. Fontejo Capitone*, e *C. Giulio Ruso*, come il Pagi, e l'Eschenio). Ma dall'anno 76., o 77. fino al terzo dell'Imperio di Trajano, e centesimo dell'Era vulgare scorrono ventiquattro, o ventitre anni: nel quale spazio essi compongono successivamente tre Pontefici, Cleto, Anacleto, e Evaristo, nel quinto, o sest'anno del cui Pontificato patì San Clemente il martirio. Ma questa famosa rinunciazione del sommo Sacerdozio, e questo gran tempo, in cui il Santo visse privatamente, non par verisimile, che sieno stati sconosciuti a tutta l'antichità, e che nessuno Scrittore ne abbia mai parlato fino a' nostri tempi, quando il nome di Clemente Romano era sì celebre, e famoso appò gli antichi, e le sue gesta non poteano essere oscure. Anzi se tali cose

(a) Franc. Pagi ad ann. Christi 100. Godefridus Vendelinus Comment. in epist. S. Clemen. apud Cotel. Eschen. exercit. v. in apparat. ad Chronolog. Pontif. Franc. Blanchin. in not. ad Anast. t. 1. pag. 31. & seqq.

(b) Petav. de doct. temp. lib. 13. & in not. ad Epiphan. hæresi 27.

(c) Euseb. lib. 3. hist. cap. 34. Hieronym. de Script. Eccles. in Clemen.

cofe fossero avvenute, Eusebio, e Girolamo, che narrano la sua morte, non le avrebbero omesse, o non ne avrebbero parlato in guisa, come se nel tempo che morì fosse tuttavia Vescovo di Roma.

IV. Nè tal rinuncia si raccoglie mai, come pensa il Pagi (a), da Sant' Epifanio, il quale nel luogo addotto da lui dice tutto il contrario: imperocchè parlando della successione de' Romani Pontefici dopo Lino pone indi Cleto, indi Clemente (b). Nè dubita mai il Santo se Clemente assunto al Pontificato lasciasse dipoi la carica, e l' amministrazione di esso; ma solamente dubita se ordinato Vescovo di Roma da San Pietro, e stabilito suo successore, ei lasciasse amministrare, e governar quella Chiesa prima da Lino, e poi da Cleto avanti che ei, morti questi, fosse costretto ad assumerne la cura, ovvero se fosse ordinato Vescovo da Cleto, e da esso dichiarato suo successore, come chiaramente apparisce dalle sue parole, a cui io rimetto i Lettori. Anzi da quello che Epifanio soggiunge manifestamente si conosce, che ei non sospicò mai, che Clemente dopo essere stato assunto al Pontificato il rinunciasse; ma solamente, che dopo essere stato ordinato Vescovo, e dichiarato suo successor da San Pietro, ei lasciasse l' amministrazione della Chiesa a Lino successivamente, e a Cleto, finche avendo questi patito il martirio, ei fu necessitato ad assumere il governo: imperocchè dopo il dubbio proposto soggiunge: *In fine (comunque andasse la bisogna) questa è la successione de' Romani Pontefici. Pietro e Paolo, Lino e Cleto, Clemente &c.* (c). Tenne adunque per costante Sant' Epifanio, che pria di Clemente tenesse Cleto la Cattedra di S. Pietro, mentre due volte conferma la serie di questa successione. Ma di ciò, che dubitò questo Padre, cioè, se Clemente fosse ordinato Vescovo da San Pietro, non dubitò Tertulliano, anzi lo asserì per cosa certa (d); ed è oggi ferma opinione appò gli eruditi, che prima Lino, e Cleto, indi Clemente fossero dal Principe degli Apostoli ordinati Vescovi; e ciò anco si raccoglie da non dispregiabili monumenti dati in luce dal Fabrotto nella edizione di Anastagio (e). Ma tornando al nostro proposito, convenendo secondo questa opinione asserir cose, che sembrano affatto nuove, e sconosciute all' antichità, difficilmente potrà uomo persuadersi a discostarsi dalla sentenza del Baronio, e di altri

innu-

(a) Pagi loc. cit. (b) Ἐπίφ. Δίνου, ἔπειτα Κλήτου, ἔπειτα Κλήμης. Epiph. hæresi 27. (c) Ὁμῶς ἢ τῶν ἐν Ῥώμῃ Ἐπισκόπων διαδοχὴ ταύτην ἔχει ἀκολουθίαν. Πέτρος ἔ' Παῦλος, Λίνος ἔ' Κλήτος Κλήμης. Epiph. loc. cit. (d) Tertull. de Præscript. cap. 32. (e) Ex Codicib. a Fabrot. editis tom. 1. Anast. pag. 3. edit. Rom. Vatic. 1718.

innumerabili Scrittori, i quali antepongono Cleto a Clemente nel Pontificato Romano; la quale è assistita da i monumenti antichissimi della Chiesa Romana, e da innumerabili Cataloghi, che abbiamo de' Romani Pontefici, toltone il solo Liberiano, sopra cui si fondano gli Autori del contrario parere.

V. Ma un'altra più grave difficoltà a me sembra, che nasca da questa opinione: imperocché ad essa contraddice il venerabile antichissimo Canone del Messale Romano, in cui Cleto è preferito a Clemente. E il rispondere, come fa Monsignor Bianchini (sia detto con ogni riverenza di quel dottissimo Prelato, il quale sò, che non reherassi ad onta, che uomo libero, e onesto proferisca con libertà il suo sentimento, avvegnache contrario al dilui parere), che nel detto Canone si attende la precedenza del martirio, non quella del Pontificato, e che perciò essendo stato Cleto martoriato in pria di Clemente, fu anche il nome di quello riposto nelle sagre *Dittiche* pria del nome di questo; non toglie punto la difficoltà: imperocché se ciò fosse, avendo Anacleto patito il martirio pria di Clemente secondo la loro sentenza, non potria assegnarsi onesta cagione perche il nome di questo Santo martire fosse stato pretermesso nel Canone prima di quello di Clemente. Oltre di che non pare assolutamente vero, che la Chiesa nel collocare i nomi de' Martiri nelle sagrate Tavole mirasse all'ordine, e alla precedenza del loro martirio: conciossiacosache nel medesimo Canone del Messale i Santi Giovanni, e Paolo (a), che patirono sotto Giuliano sono preferiti a i Santi Cosma, e Damiano, che furono martirizzati sotto Diocleziano (b), e in conseguenza parecchi anni prima di que' due. E poiche di due altri Martiri Cosma, e Damiano per nome, e che furono martoriati in Roma fa menzione il Menologio Greco al 1. di Luglio distinti da questi, di cui la Chiesa celebra il natale ai 27. di Settembre, e che fecero il martirio in Asia; perciò se volesse alcuno sulla fede di quegli atti darli a credere, che i Martiri posti nel Canone fossero *Cosma, e Damiano*, che patirono in Roma, convien sapere, che questi secondo il Menologio del Canisio furono martoriati sotto Carino, e Numeriano; sotto de' quali Imperadori essere stati in Roma perseguitati i Cristiani con più d'un fatto prova il Baronio ne' suoi Annali (c). Onde è, che se di questi si facesse menzione nel Canone della Messa, essi ancora precederono, e molto più prima

Tom. III.

N n

de' Cosma

(a) Baron. ad ann. 330. n. 52. ad ann. 362. | tyrolog. Rom. ad diem 27. Septembris.
 n. 271. Martyrolog. Rom. ad diem 26. Junii. | (c) Baron. ad ann. 284.

[b] Baron. ad ann. 285. num. 14. Mar-

de' Cosma, e Damiano Afiani, i Martiri San Giovanni, e Paolo; dopo de' quali nondimeno si veggono collocati.

VI. Ma il vero però è, che i Martiri Cosma, e Damiano posti nel Canone sono quelli, che patirono in Asia sotto Diocleziano; de' quali il Romano Martirologio celebra la memoria a i 27. di Settembre: imperocche tanto nel Sagramentario Gregoriano, come nel Codice Gelafiano dato fuori dal V. Cardinal Tommasi, a i 27. di Settembre è notato il natale, e la festività de' Santi Martiri *Cosma*, e *Damiano*, colle loro proprie orazioni per i divini ufficj. Ma sopra di questo, per uscir d' ogn' altra controversia, potran vederfi il Cardinal Baronio, e il dottissimo Fiorentini (a), che trattano a lungo di questi Martiri. Al nostro intento basta, che la Chiesa nel riporre i nomi de' Santi nel sagro Canone della Messa non abbia sempre mirato all' ordine, e al tempo del loro martirio. La qual cosa apparisce ancora dagli stessi Santi Apostoli nel medesimo Canone nominati, vegendosi il nome di San Giovanni preferito a sette altri Apostoli, i quali è certo, che consumarono il martirio prima di lui, essendo egli stato l'ultimo di tutti a uscir da questa vita. Nè può dirsi, che la Chiesa nel riporre i nomi de' Santi Apostoli nelle sagre Dittiche non abbia considerata la precedenza del loro martirio, ma abbia seguito l'ordine, che tennero gli Evangelisti nel nominargli: imperocche, per lasciare alcune altre diversità, in S. Matteo, in San Marco, e in San Luca (b) Filippo, e Bartolomeo sono preferiti a Tommaso, e nel Canone della Messa Tommaso è preposto a Filippo, e a Bartolomeo. Così nemmeno dirittamente direbbesi, che nel nominare gli Apostoli sia stato dalla Chiesa osservato nel Canone l'ordine della loro vocazione all' Apostolato; altramente averebbe ella dovuto collocare il nome di Paolo in ultimo luogo, essendo egli stato l'ultimo degli Apostoli.

VII. E con questa ragione si esclude ancora l'altra risposta del detto Prelato, cioè, che Cleto sia preferito a Clemente nel Canone, perche quello fu pria di questo ordinato Vescovo da San Pietro: poiche se la Chiesa non ha mirato alla precedenza dell'apostolato ne' Santi Apostoli, non potrà mai provarsi, che ella abbia considerata in questi Santi Pontefici la sola precedenza della loro ordinazione. Qual sia poi la cagione, che nelle preci del medesimo Canone dopo la consagrazione San Stefano venga preferito a Mattia, a Barnaba, e ad altri, i quali per

(a) Baron. loc. cit., & in not. ad Martyrolog. Rom. ad diem 27. Septembr. Franciscus Mar. Florent. in not. ad Martyrolog.

Eccles. Occident. ad diem 27. Septembr.

(b) Matthaei 10. num. 2. Marc. 3. 13. Luc. 6. 13.

li per la dignità dell'apostolato, e per il grado Sacerdotale dovrebbero a Stefano Diacono premetterli, non è facile a riscontrarla; ma non è certamente la sola, e ignuda precedenza del martirio. Pare a me, che dovrebbe considerarsi in San Stefano non il solo martirio patito da lui prima di Mattia, e di Barnaba, ma molto più l'essere stato egli il primo Martire, nel cui sangue furono a Dio consagrate le primizie della sua Chiesa; onde siccome egli nel suo glorioso, ed illustre martirio preparò la strada a tutti gli Apostoli, e a tutti i martiri, così per questa considerazione merita essere agli altri preferito, e Apostoli, e Martiri. Così vediamo, che dappoiche cominciarono a riporsi nelle sagre Tavole del Canone i nomi de' Confessori, furono alcuni preferiti a gli altri, cui per ordine di dignità erano inferiori, ma forse per gloriose gesta più illustri nella Chiesa. Onde in alcuni Codici di Sacramentarj riferiti dal Menardo (a) leggesi nel Canone il nome di S. Benedetto pria di quello de' Santi Gregorio, Amando, e Remigio, quantunque per la dignità del grado Sacerdotale dovessero a quello premetterli: e in altri ancora il medesimo San Benedetto vedesi anteposto a San Martino, il quale e per ordine di tempo, e per grado di Sacerdozio dee a quello preferirsi.

VIII. Veggendosi adunque dall'un canto, che nel riporre nel Canone i nomi de' Santi la Chiesa non ha tenuto per ferma regola l'ordine del tempo, in cui essi fecero il martirio; e dall'altro, che ne' nomi de' Sommi Santi Pontefici ha osservato l'ordine della loro successione, come in Sisto, e in Cornelio, in Alessandro, e in Marcellino; non può assegnarsi la sola precedenza del martirio di Cleto per ragione della sua preferenza nel Canone a Clemente, quando ancora non gli abbia preceduto nel Pontificato; anzi essendo stato il nome di Clemente senza dubbio più famoso, ed illustre nella Chiesa di quello di Cleto, ove ancora gli fosse preceduto nel trono della Chiesa Romana, non ostante il martirio da quello prima sofferto, secondo le cose di sopra osservate gli dovea esser preferito. Tutto questo però intendo, che da me sia detto senza recare alcun pregiudizio alla sentenza contraria; la quale nella supposizione degli Autori dottissimi, che la difendono, convien confessare, che sia molto acconcia, e spedita ad accomodare la cronologia Pontificia, e Consolare. Ma nulladimeno perche la cronologia serve alla Storia, e non questa a quella, è necessario talvolta per tenere la verità della Storia abbandonar l'esattezze della cronologia, quando con queste quella non si può agevolmente accordare. Ma

N n 2

comun-

(a) Hugo Menard. in notis in lib. Sacram. S. Gregorii Magni not. 42.

comunque siasi, non era foma questa dagli omeri di Giannone; nè dovea egli entrare in questo campo non fornito di altre armi, che della testimonianza del Grozio; quasi che la costui ignuda autorità sprovveduta di ragioni, e di argomenti bastante fosse a decidere una controversia, nella quale hanno sudato gli ingegni più illustri della Repubblica letteraria. Ma è tempo ormai di passare all' esame delle altre cose, che ei in questo proposito soggiunge.

§. VII.

Se sia necessario all' Ecclesiastica politia lo stabilimento della Sede Romana di San Pietro.

S O M M A R I O.

- I. *Commendasi Giannone per aver riprovata la strana opinione di Salmasio, che nega la venuta di San Pietro a Roma. Opinione contraria sù questo punto da Giannone recitata senza dichiarare il suo sentimento.*
- II. *Opinione di Calvino in questo particolare, a cui sembra, che Giannone si accosti. Maniera di parlare usata da costui pare, che escluda il Pontificato Romano di San Pietro. Lino ordinato da San Pietro in Roma, ma non Vescovo di Roma, benchè designato suo successore.*
- III. *Uomini Laici debbon ricevere da' Chierici la notizia delle sagre cose. Alla spiegazione della politia Ecclesiastica è necessario lo stabilimento del Vescovato Romano di San Pietro.*

AVendo recitata la sentenza Cattolica intorno alla venuta di S. Pietro in Roma senza mostrare di volerla seguitare, impugna in questo luogo Giannone l' opinione di coloro, che negano questa venuta. Ma tuttavia quasi ella non fosse necessaria all' Ecclesiastica politia, abbandona questa controversia. Comincia bene, e finisce male così dicendo:

T E S T O.

„ Altri all' incontro (a) con un fol fiato han preteso mandare a terra

(a) Lib. I. cap. ult. num. 2. pag. 57.

„ terra tutti questi racconti , a rendergli favolosi ; poiche si sono impe-
 „ gnati con pari temerità , che pertinacia a sostenere , che San Pie-
 „ tro non solamente non fosse mai capitato in queste nostre parti , ma
 „ sfacciatamente hanno ardito d' affermare , che nemmen fosse stato in
 „ Roma giammai . Il più impegnato per questa parte si vede esser Sal-
 „ masio (a) , il quale contra ciò , che credettero i Padri (b) antichi
 „ della Chiesa , e ciò che a noi per antica tradizione fu tramandato da'
 „ nostri maggiori , vuol egli per ogni verso , che San Pietro non fosse
 „ mai stato a Roma , ponendo in disputa quel , che con fermezza ha
 „ tenuto sempre , e costantemente tiene la Chiesa : il che diede motivo
 „ a Giovanni Orveno di credere falsamente , che rimanesse questo
 „ punto ancora indeciso .

An Petrus fuerit Romæ sub Judice lis est.

I. Io ho trascritto interamente questo paragrafo per far vedere a Giannone , che tratto con lui con buona fede , e che non voglio tacer cosa da lui cristianamente detta , in cui possa loda meritare ; e particolarmente in questo luogo , ove il veggio con qualche ragionevole ardore riscaldarsi contra il perfido Salmasio . Ma da questa bestiale opinione , che il cieco errore dell' eresia ha potuto mettere in mente di uomo , che ha lume d' intendimento , potrà egli facilmente conoscere in quali strabocchevoli impegni precipiti un odio disperato contra la Chiesa Romana ; la quale però trà le sue vittorie conta aver questa di costringere i suoi nemici a dir cose ripugnanti al senso comune , e contrarie a ogni lume di umana prudenza . Ma poiche egli riprova come errore questa audacissima , e stranissima opinione , o frenesia di Salmasio , e di pochi altri a lui simili , farebbe desiderabile , che e' spiegasse sù questo punto il suo parere . Due opinioni egli quì recita : l' una , che San Pietro passasse non pure a Roma , ma che tenesse ancor lungo tempo il Vescovato di quella Città : l' altra , che San Pietro non venisse mai a Roma . Questa seconda è da lui positivamente rigettata ; la prima vien da lui seccamente passata con un NARRASI , senza dichiarare il suo sentimento .

II. Ora infra queste due opinioni ve n' ha una di mezzo , ed e di
 Calvi-

(a) Salmasius in apparat. ad libros de Primat. Pap. de quo admiratur Grotius defendere sententiam a toto Orbe destitutam . Grotius epist. 53.

(b) Irenæus lib. 3, cap. 1. Tertull. de

Præscript. Cyprian. de unit. Eccles. Arnob. adver. Gent. Lact. lib. 4. cap. 1. Cajus, Dionysius Corinthius , & alii relati a Leone Allatio de Eccles. Occident. & Orient. consens. lib. 1. cap. 2. num. 7.

Calvino . Egli atterrito dal gran numero degli Scrittori , e Istorici antichi , non ardisce impugnar la morte di San Pietro in Roma ; ma non sà persuadersi , che il Santo Apostolo almeno per lungo tempo tenesse di quella Città il Vescovato (a) . Dica ora il vero Giannone , non è già egli ancora di quest' avviso ? Io no'l vò afferire , ma egli ne dà molto luogo da sospettarne con quella sua fredda indifferenza nello sporre per modo di un racconto indiano questa sentenza Cattolica del Vescovato tenuto per più anni da San Pietro in Roma . Anzi neppure egli la narra giusta , imperocche dice : *NARRASI , che in questo secondo passaggio , venuto in Roma stabilisse in quella Città la sua Sede , ordinandovi Vescovo Lino , il quale dopo patito il martirio ebbe per successore Clemente &c.* Or chi è mai , che narri questa contraddizione , che S. Pietro passando a Roma vi stabilisse la sua Sede , e nulladimeno vi ordinasse Vescovo Lino ? Se passando a Roma ordinò Lino Vescovo di quella Città , non fondò ivi certamente la sua Sede , ma quella di Lino ; altrimenti tutte le Città , in cui San Pietro ordinò Vescovi direbbersi Sedi di Pietro . Altro è adunque che il Santo Apostolo ordinasse Lino Vescovo in Roma , altro è che l'ordinasse Vescovo di Roma ; ma dicendo , che in questo secondo passaggio a Roma vi ordinò Vescovo Lino , senza dubbio dà ad intendere di voler dire , che istituì Lino nel Vescovato Romano ; siccome s' io diceffi : *San Pietro passando in Napoli vi ordinò Vescovo Aspreno* , ogn' uno intenderebbe , che io volessi dire , che istituì Aspreno Vescovo di quella Città . E se poi diceffi , che San Pietro passato in Napoli stabilì in quella Città la sua Sede ordinandovi Vescovo Aspreno , ognun crederebbe , che io diceffi una marcia contraddizione ; poiche se il Principe degli Apostoli stabilì in qualche Città la sua Sede , non potè vivente esso ordinare altro Vescovo di quella Città . San Pietro tenendo la Sede Romana ordinò bensì Vescovi Lino , e Cleto , e poi Clemente , e gli disegnò ancora suoi successori , ammettendoli frattanto al ministero Sacerdotale , ma non istituì alcuno di essi Vescovo Romano : non potendosi dar più Vescovi , e più Sacerdoti in una medesima Cattedra , ciascuno de' quali sia capo di tutta la Chiesa . Io non vorrei effermi apposto in dubitando , non forse costui ammettendo che San Pietro sia morto in Roma , ricusi poi di approvare , che egli sia stato lungo tempo Vescovo di quella Città . Tuttavia no'l vò creder di sentimento così perverso ; e dirò solo ,

[a] *Propter Scriptorum consensum non pugno, quin illic (idest Romæ) Petrus mortuus fuerit , sed Episcopum fuisse præsertim longo*

tempore persuaderi nequeo . Calvin. lib. 4. Instit. cap. 6. §. 15.

folo , che ei non fi fa spiegare perche non è fuo meffiero trattar di quefte materie . Dirà egli forse , che io foverchiamente foffitico in ricercar tutte le minuzzaglie ; ma che vuol farci , io fon di così fatta natura , che non poffo soffrir gente , che parla a sproposito sopra cofa , che non intende . E torno a dirgli , che affai maggior dilicatezza ricercano le cofe dommatiche della noftra fanta Religione , che le legali , di cui egli fa professione . Ma veggafi come egli fequita .

T E S T O .

„ Ma chechesia di quefta disputa (a), la quale tutta intera bifo-
 „ gna lasciarla agli Scrittori Ecclesiastici , che ben a lungo hanno con-
 „ futato queft' errore , a noi per quello , che richiede il noftrò Iftitu-
 „ to , basterà , che fia incontrastabile , che o da San Pietro stesso , o
 „ dagli altri Apostoli , ovvero da' loro Discepoli , o da altri lor Suc-
 „ cessori , fosse stata in molte Città di quefte noftrè Regioni introdotta
 „ la Religion Cristiana , e fondate molte Chiese , o sieno unioni di
 „ Fedeli , ed istituiti perciò molti Vescovi affai prima , che da Co-
 „ stantino Magno si fosse abbracciata la Religion noftra , cioè , ne'
 „ tre primi secoli dell' umana Redenzione . Si rende ciò manifesto non
 „ pur da' frequenti , e spesso martirj , che seguiron in quefte noftrè Re-
 „ gioni , ma da' Cataloghi antichi , che ancor ci restano de' Vescovi
 „ di molte Città . Napoli prima di Costantino Magno ne conta moltif-
 „ simi : Aspreno , Epatimito , Mauro , Probo , Paolo , Agrippino ,
 „ Eustatio , Eusebio , Marciano , Cosma , ed altri . Capua novera
 „ ancora i fuoi , Prisco , Sinoto , Rufo , Agostino , Aristeo , Pro-
 „ terio , e Proto . Nola Felice , Calonio , Aureliano , e Massimo .
 „ Pozzuoli Patroba , Ecelfo , e Giovanni . Cuma Mazentio . Bene-
 „ vento anche ha i fuoi , fra i quali il famoso Gennaro , che sotto Dio-
 „ cleziano sostenne il martirio . Atina vanta fin dai tempi degli Apo-
 „ stoli Marco , da poi Fulgenzio , ed Ilario . Siponto novera pari-
 „ mente i fuoi . Bari , Otranto , Taranto , Reggio , Salerno , ed
 „ altre Città di quefte noftrè Provincie prima di Costantino ebbero i
 „ loro Vescovi , de' quali lungo Catalogo ne fu tessuto da Ferdinando
 „ Ughello in quella sua laboriosa Opera dell' Italia Sacra .

III. Quanto farebbe stato migliore il consiglio di costui , se tutte le altre dispute delle cose Ecclesiastiche le avesse lasciate agli Ecclesiastici

(a) Lib. I. cap. ult. num. 2. pag. 58.

ci Scrittori, siccome confessa, che questa di sopra trattata, cioè, se l' Apostolo S. Pietro fosse stato in Roma, bisogna, che sia lasciata a i medesimi Scrittori. Non si sarebbe così esposto al biasimo comune di tutti i buoni Cattolici; nè averebbe fatto conoscere senza alcun vantaggio del proprio nome il suo mal talento contro i Cherici, da i quali gli uomini laici debbono ricever la cognizione delle cose sagre, siccome da coloro, che hanno la chiave della scienza, e della dottrina nelle materie toccanti la Religione, delle quali egli si mostra sempre ignorante, come anco ne dà documento in questo luogo mentre dice, che *per quello, che richiede il suo Istituto basterà, che o da San Pietro stesso, o dagli altri Apostoli, ovvero da' loro Discepoli, o da altri lor Successori fosse stata in molte Città di queste nostre Regioni introdotta la Religione &c.* Imperocchè quale è il suo Istituto? Non è di trattare della politica della Chiesa? Ma per questo non basta, che gli altri Apostoli, o i loro Discepoli, o i successori di questi venissero in queste nostre Regioni d' Italia, e vi piantassero la Religione; ma è necessario, che San Pietro stesso capo, e Principe degli Apostoli sia stato, e sia morto in Roma, e che abbia tenuto il Vescovato, e il feggio di quella Chiesa: posciachè in questo fatto si fonda un capo principale dell' Ecclesiastica politica. In esso si fondano il primato del Romano Pontefice, le ragioni della sua giurisdizione, e della sua autorità sopra la Chiesa universale, e sopra tutti i fedeli, e il supremo grado di gerarchia nel Mondo Cattolico. Ma poichè egli s' infigge una politica della Chiesa a suo modo, e non come la credono i Cattolici, perciò non bada punto all' importanza di quest' affare. Per altro io non voglio quì prendermi altra briga, sicuro, che canterei favole ai fordi. Ma altrove gli stuzzicherò ben ben gli orecchj su questo punto. Per ora mi contenterò avvertirlo di alcune cosette, nelle quali egli ha mancato di quella diligenza, che ad un accorto Storico, e sommo Critico, qual ei vuole esser creduto, è grandemente necessaria.

§. VIII.

Della successione de' Vescovi di Napoli.

S O M M A R I O.

- I. *Catalogo de' Vescovi Napoletani, che Giannone dall' Ughello riporta, in molti luoghi depravato. Controversia tra gli eruiti se Marciano, e Cosma appartengano alla successione de' Vescovi Napoletani.*
- II. *Sentenza negativa di Daniele Papebrochio. Due seggj Vescovali in Napoli anticamente, l' uno greco, latino l' altro.*
- III. *Catalogo del Codice Fiorentino non dà luogo a Marciano, e Cosma nella serie successiva de' Vescovi Napoletani, ancorche scorrettissimo nella cronologia.*
- IV. *Dalla serie de' Papi, e degli Imperadori, che in quello si descrivono, si dimostra concludentemente, che Marciano, e Cosma, e Calepodio non appartengono alla successione de' Vescovi di Napoli, che comincia da Sant' Aspreno.*
- V. *Quantunque guasto, e depravato concorda in questo fatto con altri monumenti della Chiesa Napoletana. Imperizia di Giannone nelle cose Ecclesiastiche.*

I. **E** Lasciando da banda le osservazioni, che si potrebbero fare intorno a i Cataloghi, che Giannone *dalla laboriosa Opera* dell' Ughello ha trascritti in questo luogo de' Vescovi di molte Città nelle Provincie, che compongono il Regno di Napoli, parlerò solamente de' Vescovi Napoletani. Primieramente ei dopo *Epatimito* pone *Mauro*, ma erra nel nome. Nella Cronaca di Giovanni Diacono Napoletano da me sopra allegata vien detto *Maro*: così anco si legge nel Catalogo del Codice Fiorentino dato in luce dal Bianchini; e così pure lo nomina Ferdinando Ughello. Secondariamente egli sulla fede del medesimo Ughello dopo *Eusebio*, ovvero, come negli antichi Codici si legge, *Esebo*, pone *Marciano*, e *Cosma*; ma è gran difficoltà tra gli eruditi se Marciano, Cosma, e Calepodio, che sogliono vulgarmente annoverarsi tra *Esebo*, e *Fortunato*, appartengano veramente alla serie de' Vescovi Napoletani. Certo è, che nella mentovata



Cronaca di Giovanni Diacono sono pretermessi, e dopo *Esebo* siegue immediatamente *Fortunato*; e l' istessa cosa si osserva nel Catalogo dello Scritto Fiorentino.

II. Daniele Papebrochio (a) sostiene, che nulla manchi nella Cronaca di Giovanni, e vuole, che *Marciano*, *Cosma*, e *Calepodio* fossero Vescovi Greci, i quali presedessero agli uomini di quella Nazione, che dimoravano in Napoli, diversi dal Vescovo Napoletano Latino: imperocchè Pietro Sottodiacono nella vita di S. Atanagio I. Vescovo di Napoli parlando di quella Chiesa dice: *Essa ha dentro di se due seggi di Prelati, che la reggono, e la governano* (b): conciossiachè in que' tempi, come osserva il Baronio (c), *si contenesse in lei un doppio Popolo, latino, e greco*. Dalle quali cose è agevole il credere, che i detti tre Vescovi non appartenessero alla successione de' Vescovi Napoletani fondata da S. Pietro, e cominciante da Aspreno.

III. E se merita qualche fede il Catalogo de' Vescovi Napoletani tratto dal Codice Fiorentino, e attribuito a Giovanni Diacono della Chiesa Romana, come si è detto di sopra, dall' assegnazione, che in esso si fa dei Papi, e degli Imperadori, sotto de' quali ciascun Vescovo Napoletano resse quella Chiesa, quantunque dall' altra banda sia in tutto guasta, e malconcia la cronologia, e 'l conto degli anni affatto depravato; nulladimeno molto può valere per la sostanza a confermar l' opinione del Papebrochio: imperocchè in quello chiaramente si scorge, che tra *Esebo*, e *Fortunato* non vi fu intervallo, in cui successivamente potessero aver luogo *Marciano*, *Cosma*, e *Calepodio*; anzi neppure uno di essi. Ivi si legge, che *Esebo fu ne' tempi di Cornelio, Lucio, e Stefano Papi, e di Decio, Gallo, Volusiano, Emiliano, Valeriano, e Gallieno Imperadori*; i quali Principi sostanzialmente corrispondono a que' Papi, benchè non corrispondano gli anni del Vescovato attribuiti a *Esebo*, cui gli si danno 9. anni di Sede fino al nono anno dell' Imperio di Gallieno (d): imperocchè dall' assunzion di Cornelio, che accadde nell' anno ccli. di Cristo, e secondo dell' Imperio di Decio, fino al martirio di Stefano, che avvenne nell' anno cclvii. dell' Era comune, e quinto dell' Imperio di Valeriano, e Gal-

(a) Papebrochius in Act. Sanct. ad diem 15. Junii in Act. S. Fortunati.

(b) *Introrsus binas Praesulum gestat sedes, qui eam gubernant, & regunt.* Petr. Subdiac. Neapol. in vita S. Athanasii.

(c) *Duplex Populus contineretur in ea, latinus, & graecus.* Baron. ad ann. 872.

(d) *Ephebus Episcopus sedit ann. ix. Fuit temporibus Cornelii, Lucii, Stephani Papae, & Decii, & Galli, & Volusiani, & Emiliani, & Valeriani, & Gallieni Imperatoris IX.* Catalog. Antist. Neapol. ex Cod. MS. Bibliot. Flor. S. Marc. edit. a C.V. Fran. Blanchinio.

Gallieno, non sono più, che sei anni; onde non si trova mai il conto di nove anni del Vescovato di *Efebo* fino al nono di Gallieno, in cui reggea la Sede di Pietro Dionigi. Ma questo può esser errore del libraio, preso nelle note numerali, dove sono facilissimi gli abbagli, non così facili ne i nomi de i Papi, e degli Imperadori. Prendendo però l'epoca di questi Vescovi così grossamente, come si può intendere per discrezione, da questo Catalogo, bisognerà regolarla cogli anni de' Romani Pontefici, sotto i quali si dice, che governarono quella Chiesa. Ciò adunque presupposto, dopo *Efebo*, il quale narrafi, che fu ne' tempi di *Cornelio*, *Lucio*, e *Stefano Papi*, siegue immediatamente *Fortunato*, il quale dicefi, che fu ne' tempi di *Sisto*, *Dionigi*, *Felice*, ed *Eutichiano Papi*, e di *Claudio*, *Aureliano*, *Tacito*, e *Probo Imperadori*; benchè per altro ancor quì sia storpia la cronologia, dandosi 21. anni di Sede a *Fortunato* fino al decimo dell' Imperio di *Probo* (a); non avendo questo Principe tenuto l'Imperio più di sei anni. Onde cominciandosi questi ventun' anni dall' asunzione di *Sisto*, che accadde nell' anno cclvii. dell' Era vulgare, vengono a terminare nell' anno terzo dell' Imperio di *Probo*, cclxxviii. di Cristo, e quarto del Pontificato di *Eutichiano*.

IV. Ma procedendosi colla grossa misura di sopra sposta; poichè dicefi, *Fortunato* aver seduto nel Pontificato di *Sisto*, convien dire, che egli succedesse immediatamente ad *Efebo*: poichè *Sisto* essendo succeduto a S. *Stefano* nell' anno cclvii., in cui sostenne il martirio, non tenne la Sede di Pietro se non undici mesi, e giorni sei, come dimostra il *Pagio* (b). Se adunque *Efebo* sedè fino a *Stefano*, e *Fortunato* cominciò a sedere da' tempi di *Sisto*, il quale un sol' anno sedè nel trono Romano, ne siegue per conseguenza, che siccome tra *Stefano*, e *Sisto* non vi fu alcun intervallo, così tra *Efebo*, e *Fortunato* non vi fosse alcuno intermezzo nella successione al Vescovato di Napoli; se pure non si vuol dire, che questi tre Vescovi tenessero quella Sede successivamente un dopo l' altro in tre anni del Pontificato di *Stefano*, fingendosi, che *Efebo* lasciasse di vivere nel primo anno del medesimo Pontefice. La qual cosa oltre l' essere inverisimile, apparisce chiaramente ancor falsa: poichè *Calepodio* ultimo de' tre, che si pongono tra *Efebo*, e *Fortunato*, intervenne al Concilio di Sardica celebrato l' anno cccxlvii., e ad esso si sottoscrisse, quasi un secolo dopo *Stefano*.

O o 2

fano.

(a) *Fortunatus Episc. sed. ann. xxi. fuit temporibus Xysti, Dionisii, Felix, Euticii Papa, & Claudii, & Aureliani, & Taciti, & Probi Imperat. x.*

[b] *Pagius ad ann. 258. num. 2.*

fano . Quindi se può prestarfi alcun credito a questo Catalogo certamente antico , chiaramente si vede , che *Marciano , Cosma , e Calpodio* non appartengono alla ferie de' Vescovi Napoletani , e alla successione di Aspreno .

V. Dissi , se può darfi alcun credito a quel monumento : conciossia- che egli è tanto malamente imbrogliato , guasto , e discordante da se stesso , che in tutte le parti manifesta l' ignoranza dell' Autore intollerabile anche nel secolo barbaro , in cui si giudica scritto . Tuttavia essendo in questo fatto concorde colla Cronaca di Giovanni Diacono della Chiesa di San Gennaro in Napoli , e con altri non dispregevoli monumenti , mette così in dubbio la successione di questi Vescovi , che non dovea esserne pretermessa l' esamina da chi intraprese a descriver la ferie de' primi Vescovi Napoletani , massimamente trovandosi gravi Autori , che mettono in contrasto questa faccenda . E da ciò ancora si conosce la poca accuratezza di Giannone nelle cose Ecclesiastiche , nelle quali ha quì dato documento di essere ancor novizio , quantunque si trattasse di quelle , che appartengono specialmente alla sua da lui pretesa Patria ; non sapendo , che ciò , che egli dall' Ughello come cosa certa ha trasportato in questo paragrafo , vien contraddetto da Scrittori eruditi , a i quali certamente era in obbligo di rispondere volendo seguir la vulgare opinione de' suoi Cittadini , alla quale io non vò contraddire , lasciando interamente a loro questa disputa , e seguendo lui in ciò , che appresso soggiunge .

§. I X.

*Se le persecuzioni , da cui fu travagliata la Chiesa
ne' primi tre secoli , impedissero lo stato
della sua esterior politia .*

S O M M A R I O .

- I. Col pretesto delle persecuzioni , che furon fatte alla Chiesa ne' primi secoli , disegna occultamente Giannone rendere sconosciuta in que' tempi l' esterior politia di quella , per attribuirla poi alle forze della umana industria .
- II. Vigore Sacerdotale dimostrato da San Cipriano nel furor della persecuzione per custodir la sua autorità , e lo stato dell' esterior politia Ecclesiastica .

III. Falsi

III. *Falsi Politici attribuiscono alla mondana potenza i vantaggi della Chiesa, e 'l buon successo della Religione.*

VI. *Difficile in que' primi tempi l'esercizio della Religione in quanto a mezzi umani, non in quanto a i divini.*

PER dimostrarci la Chiesa spogliata ne' primi tre secoli d' ogni esterior politica ci mette Giannone in prospetto le atroci persecuzioni, che ella soffrì, tentando sommergere nelle sue burasche il suo stato politico, e così dice:

T E S T O.

„ Ma siccome non può mettersi in disputa (a), che la Religione
 „ Cristiana fosse stata introdotta in molte Città di queste nostre Pro-
 „ vincie ne' primi secoli, e che vi fosse in ciascuna di esse molto nume-
 „ ro di fedeli riconoscenti i Vescovi per loro moderatori; così non
 „ potrà dubbitarsi, che l'esercizio di questa Religione si fosse da essi
 „ usato con molta cautela, e di soppiatto, e ne' nascondigli più ri-
 „ posti delle lor case, e sovente nelle grotte più sconosciute, e lonta-
 „ ne dal commercio delle genti. Con minor libertà certamente pote-
 „ rono i nostri primi Vescovi in queste Provincie cotanto a Roma vi-
 „ cine mantener tra' fedeli questa Religione, di quel, che far pote-
 „ van coloro delle Provincie Orientali, come da Roma più lontane.
 „ Erano gl' Imperadori Romani tutti intesi a spegnere affatto questa
 „ nuova Religione. Il solo nome di Cristiano gli faceva esosi, ed abo-
 „ minevoli, e per rendergli più esecrandi gli accagionavan di molti
 „ delitti, e scelleraggini: che essi fossero omicidi, aggiungendo,
 „ che ammazzassero gl' Infanti, e si cibassero delle loro carni: che
 „ fossero incestuosi, e che nelle loro notturne assemblee mischiati con
 „ esecrande libidini si contaminassero (b). Ed a coloro, che per la
 „ manifesta lor probità non potevano riputar queste scelleratezze,
 „ rendevano detestabili presso agli Imperadori come dispregiatori del
 „ culto degli Iddii; che defraudassero gli Imperadori del loro onore,
 „ mettessero sottosopra le leggi Romane, ed i loro costumi, e tutta la
 „ natura, non volendo invocar gli Iddii, nè degnando di render loro
 „ i Sagrafizj; laonde venivan chiamati *Atei, Sacrileghi, Perturba-*
 „ *tori*

(a) Lib. I. cap. ult. num. 2. pag. 58.

[b] Minut. Fel. Tertul. Apol. cap. 7.8.9. | Com. ad epist. Plin. ad Trajan. de Christian. persecut.

Origen. cont. Cels. 6. pag. 293. Voss. in

„ *tori* dello Stato, e de' costumi, e pestilenza eterna del genere umano, e della natura; poiche col disprezzo, dicevan essi, che i Cristiani facevan de' loro Iddii, ne stimolavan l'ira alla vendetta; onde eran cagione di molti mali negli uomini, e nelle Nazioni, tanto, che presso de' Gentili passò per comune, e perpetua querela, che i Cristiani fossero cagione di tutti i lor mali: la qual perversa opinione durò in Roma fin a tempo d' Alarico, quando prese quella Città, attribuendo questa lor disgrazia all'ira degl' Iddii, i quali per lo disprezzo, che di lor si faceva, e della lor Religione vendicavansi in cotal guisa de' Romani: ciò, che mosse Sant' Agostino contra questa vana credenza a scriver i libri della Città di Dio, e di far sì, che Orofio scrivesse la sua *Orchestra*, ovvero i suoi libri dell' istoria contra i Pagani (a).

I. Se mai ricercar si volesse la cagione, per cui si è mosso il nostro Giurisperito a metterne in scena lo stato in apparenza funesto, e lagrimevole, ma in sostanza glorioso, e felice de' primi secoli della Chiesa, e a rappresentarci gli oltraggi, e l'onte del Mondo, e dell' Inferno, de' Principi delle tenebre, e de' Regnanti del secolo per ispegnere non solo la Cristiana Religione, ma estinguere ancora il nome, e la fama di coloro, che la professavano, e renderli detestabili, e abominevoli a tutto il genere umano, senza rimembrarne una sola di quelle tante prodigiose operazioni, che sola basterebbe a illustrar per sempre la Chiesa anche in mezzo a quelle enormi incredibili calunnie, con cui procuravasi estinguer la sua santità: se mai, dico, ricercar si volesse la cagione, da cui è stato spinto il nostro Storico a ciò scrivere, non si troverebbe difficoltà a indovinarla quando si mirasse al fine, che ei si è proposto di costituire l'esterior politia della Chiesa nelle forze dell' umana industria, e nel favore del Mondo. Certo di quì a poco vedremo, che egli dirà, che per cagione di queste tempeste orribili, che soffrì la Chiesa in que' primi secoli da' suoi Persecutori, *niuna esterior politia Ecclesiastica poteva certamente in queste nostre Provincie avvisarsi*: quasi che questa nata fosse nell'ozio della pace, cresciuta coll' aurea del Mondo, e dell' Inferno quando cessarono di perseguitar la Religione, e la Chiesa. A questa sì mostruosa conseguenza ei si fa strada colle premesse, che in questo paragrafo stabilisce, disponendo frattanto i Lettori con una verità palesata, e mille altre taciute a lasciarsi in fine sedurre da una palpabil menzogna.

II. Ma

(a) Vossius loc. cit.

II. Ma per prevenire i costui scaltri artificj basterà rammentarsi, che siccome le persecuzioni non iscemarono, ma accrebbero le forze alla Chiesa, e che nel sangue de' Martiri non si estinse, ma si propagò la nostra Santa Religione; così le grandi turbolenze di que' tempi non impedirono punto, e molto meno sconvolsero l'ordine dell'Ecclesiastica politica mantenuta con invito coraggio da' Vescovi, e da i Prelati nel fervore, e nel furore delle persecuzioni, come, per lasciare infinite altre prove, può vedersi nelle pistole di San Cipriano, e particolarmente laddove scrivendo a i Martiri, e a i Preti, e Diaconi della sua Chiesa intorno al perdono, e alla pace da darli a i caduti nella persecuzione, ordina, e vuole, che le suppliche, e i desiderj, che soleano i Martiri interporre a favore degli stessi caduti per impetrar loro indulgenza, sieno riferbate all' autorità del Vescovo (a); e contro alcuni Preti, i quali senza autorità sua aveano osato nella persecuzione dar perdono, e pace a i caduti per soddisfare a i desiderj de' Martiri, con grand' ardor di zelo si riscalda, rimproverandoli, che avean essi dispregiato il giudizio di Dio, e fatta cosa, che mai non era accaduta sotto i suoi Antecessori; e finalmente protesta, che egli comeche sia disposto a tollerare ogni contumelia del suo Vescovato, non potea non per tanto dissimulare, e soffrir questa (b). Nel qual proposito possono ancora vedersi le lettere dello stesso Cipriano a Cornelio Papa, e del Clero Romano a Cipriano (c). Così que' Santi Vescovi, che con invitta pazienza soffrivano da i loro persecutori ogni oltraggio contro le sostanze, la vita, e l'onore, altamente si risentivano per ogni offesa leggera, che riputavano fatta alla lor dignità, alle loro leggi, al grado sacerdotale, tanto erano lontani dal rallentare nelle persecuzioni il rigor della disciplina, e dal lasciare sconvolger l'ordine della Ecclesiastica politica.

III. Ma questi falsi Politici, i quali colle corte, e fallaci regole della

[a] *Petitiones, & desideria vestra Episcopo servant, & ad pacem vobis petentibus dandam maturum, & pacatum tempus expectent ... tunc secundum vestra desideria de filiorum pace tractetur.* Cyprian. Epist. II. ad Martyr. juxta ord. Pamel.

(b) *Quod enim non periculum de offensa Domini metuere debemus, quando aliqui de Presbyteris, nec Evangelii, nec loci sui memores; sed neque futurum Domini judicium, neque nunc sibi prapositum Episcopum cogitantes, quod nunquam omnino sub ante-*

cessoribus factum est, cum contumelia, & contemptu Prapostiti totum sibi vendicent? Contumeliam Episcopatus nostri dissimulare, & ferre possum, sicut dissimulaui semper, & pertuli; sed dissimulandi nunc locus non est &c. Cyprian. epist. x. ad Presbyt. & Diacon. juxta ord. Pamel.

(c) *Sed non iccirco, frater carissime, relinquenda est ecclesiastica disciplina, aut Sacerdotalis solvenda censura, quoniam conviciis insectamur, aut terroribus quatimur &c.* Cyprian. epist. 31. & epist. 55.

della carnal prudenza vogliono misurar le cose sagre, e divine, pensano, che tutti i vantaggi della Religione sieno nati dal favor de' Principi, che l'abbracciarono. Onde è, che io posso dir contro costoro ciò, che Sant' Ilario contra taluni Ariani infetti di questa stessa sciocca opinione con grand' ardore dicea: *Convien primieramente compassionare la vana fatica di nostra età, e compiangere le stolte opinioni de' nostri tempi, per le quali si crede, che le umane cose prestino a Dio patrocino, e a difender la Chiesa di Cristo si travaglia coll' ambizione del secolo. Io priego voi, voi dico, che tal cosa vi date a credere, di quali suffragj si valsero gli Apostoli per predicar l' Evangelio? Da quali potestadi ajutati predicarono Cristo, e dagl' Idoli trasferirono a Dio quasi tutte le genti? Forse assumevano per se alcuna dignità dal palagio: in carcere fra le catene, e dopo i flagelli cantando Inni a Dio? Forse Paolo co' regj editti, allorchè egli stesso era spettacolo nel Teatro, congregava la Chiesa? Così credo si difendeva egli col patrocino di Nerone, e di Vespasiano, o di Decio, nel cui odio contro noi fiorì la confessione della divina predicazione. Quelli colle mani, e colle opere alimentandosi, e congregandosi per entro i cenacoli, e altri luoghi segreti, camminando per Villaggi, e Castelli, viaggiando per mare, e per terra, e passando quasi per ogni sorta di Gente contro i decreti del Senato, e contra gli editti de' Regi, cred' io, che non avean le chiavi del Regno de' Cieli? o che non si sè conoscere allora manifestamente contra gli odj umani la divina virtù; mentre tanto più si predicava Cristo, quanto più veniva proibito il predicarlo? Ma ora (o dolore) commendano la fede divina i suffragj terreni, e si redarguisce Cristo mendico di sua virtù, mentre si concilia al suo nome l' ambizione de' grandi (a).*

IV. Così declamava Sant' Ilario contra alcuni della fazione Ariana,

(a) *Ac primum misereri licet nostræ ætatis laborem, & presentium temporum stultas opiniones congemiscere; quibus patrocinari Deo humana creduntur, & ad iuendam Christi Ecclesiam ambitione seculari laboratur. Oro vos ... qui hoc vos esse creditis: quibusnam suffragiis ad predicandum Evangelium Apostoli usi sunt? ... Anne aliquam sibi assumebant e Palatio dignitatem: hymnum Deo in carcere, inter catenas, & post flagella cantantes? Edictisque regis Paulus cum in theatro spectaculum ipse esset, Christo Ecclesiam congregabat? Nerone se credo, aut Vespasiano, aut Decio patrocinantibus tuebatur: quorum in nos odiis confesse divi-*

nae predicationis effloruit. Illi manu, atque opere se alentes, intra cœnacula, secretaque coeuntes, vicos, & Castella, gentesque fere omnes, terra, ac mari contra Senatus consulta, & Regum edicta peragranter: claves credo regni cœlorum non habebant? Aut non manifesta se sum Dei virtus contra odia humana perrexit, cum tanto magis Christus predicaretur, quanto magis predicari inhiberetur? At nunc, proh dolor, divinam fidem suffragia terrena commendant: inopique virtutis sue Christus, dum ambitio nomini suo conciliatur, arguitur. Hilar. lib. contra Arianos, vel Aux. Mediolan.

na , i quali riferivano al favore de' Principi del secolo i buoni successi della Religione ; e così dico io a Giannone , che occultamente s'ingegna istillare nell' animo de' Lettori questa stessa opinione . Del rimanente se egli sapeffe alcuna cosa , non averebbe creduto , che in quei tempi , in cui i Cristiani erano pubblicamente chiamati *Atei* , *Sacrileghi* , e *Perturbatori dello stato* , si fosse reso più difficile l' esercizio della nostra fanta Religione : poiche ciò in quanto a' mezzi umani è ben vero , ma non in quanto alle strade , che impensate apriva la divina provvidenza . Onde ne' tempi di Diocleziano in Roma stessa , in cui più che altrove inferociva la persecuzione , era così grande il numero de' Cristiani , che v' erano , come attesta Ottato Milevitano , quaranta Basiliche (a) , dove essi per la celebrazione de' divini misterj , e per l' esercizio della Religione si raunavano . Ma di ciò basti per ora , e veggasi come siegue bene il nostro Storico .

§. X.

*Del rescritto di Trajano a Plinio sopra i Cristiani ,
che erano accusati , e convinti della
professione Cristiana .*

S O M M A R I O .

- I. *Disegno di Giannone di attribuir lo stato dell' esterior politia con cui si governa la Chiesa all' umana industria , nuovamente da lui manifestato .*
- II. *Travolto pensiero , e folle raziocinio di Giannone sopra il tribunale della Sagra Inquisizione . Inquisizione ordinaria contra gli eretici nata colla Chiesa è atto proprio dell' autorità de' Prelati Ecclesiastici .*
- III. *Potestà di procedere contro gli eretici per via di segreta inquisizione data da Cristo a' Pastori della Chiesa . Tribunale dell' Inquisizione secondo la forma , che oggi si esercita , benchè non antico , ha però più d' un secolo dalla sua origine .*
- IV. *Poco senno di Giannone nel lodar la clemenza di Trajano . Rescritto di lui da Giannone riputato clemente , empio , ed ingiusto per ogni banda .*
- V. *Sentimento di Tertulliano sopra il rescritto di Trajano .*
- VI. *Discorso assurdo , e travolto di Giannone sopra questo rescritto .*

Tom. III.

P p

Seguen-

(a) Optatus lib. 2.

Seguendo l'ordine del suo sistema torna quì Giannone a metterne sotto gli occhj le procelle, che soffrì ne' primi tempi la Chiesa; e senza alcun rossore fuora d'ogni proposito passa a discreditare il tribunale della sagra Inquisizione, chiamandola più crudele di quello, che fosse Trajano contro i Cristiani, e così dice:

T E S T O .

„ Per queste cagioni gl'Imperadori (a) cominciarono a perfe-
 „ guitargli; e terribile sopra ogn'altra fu la persecuzione di Nerone,
 „ che con severi editti gli condannò come pubblici inimici dello Stato,
 „ e del genere umano a pena di morte (b). Domiziano seguitò le sue
 „ orme. Trajano non fu contro di essi cotanto crudele; poiche re-
 „ scrivendo a Plinio Proconsole allora in Ponto, ed in Bitinia, che
 „ lo richiedeva come dovesse punirgli, atterrito dal numero grande,
 „ che alla giornata vedea crescere in quelle Provincie, gli ordinò, che
 „ accusati, e convinti, contro di loro severamente procedesse, ma
 „ non accusati, non dovesse farne altra inquisizione, usando piuttosto
 „ connivenza. Nel che, come nota Vossio, fu maggiore la clemenza
 „ di Trajano Gentile contra i Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani
 „ non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi impu-
 „ tati d'eresia, contra a quali l'Inquisizione, Tribunale nuovamente
 „ introdotto, procede con molto rigore per inquisizione, e senza ac-
 „ cusa: del qual Tribunale altrove ci tornerà occasione di lungamente
 „ ragionare. Crudelissimi nemici del nome Cristiano ancora furono
 „ Adriano, e gli Antonini: Severo, Massimino, Decio, Valeriano,
 „ Diocleziano, Massimiano, Galerio, e finalmente Massenzio; e se
 „ cotali persecuzioni furono nelle altre Provincie dell'Imperio feroci,
 „ assai più terribili si patirono senza dubbio nella nostra Campagna, e
 „ nell'altre Provincie, delle quali ora si compone questo Reame, co-
 „ me più a Roma vicine. Gli ufficiali, da' quali venivan governate,
 „ per aderire al genio de' Principi, e per farsi conoscere zelanti del
 „ lor servizio, essendo più da presso osservati, eseguivan con rigore,
 „ e prontezza i loro editti; quindi è, che dalla Campagna, e da
 „ queste nostre Provincie a ragione si vantino tanti Martiri (c), e che
 „ quasi tutti que' primi Vescovi delle loro Città si adorino oggi per
 „ Santi, siccome quelli, che in mezzo a sì fiere tempeste costantemente
 „ confes-

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 2. pag. 59.

(c) P. Caracc. de Sacr. Neap. Eccl. mon.

(b) Sveton, in Ner. cap. 16. Tacit. an. 15. | cap. 2. Sect. 2. 5.

„ confessarono la fede di Cristo , ed intrepidi non curarono nè stragi ,
 „ nè morti . Sono ancora oggi a noi rimasi i vestigj del Cimiterio No-
 „ lano : le memorie de' martirj praticati in Pozzuoli ne' tempi di Dio-
 „ cleziano : e tanti altri Cimiterj de' Martiri nelle altre Provincie ,
 „ che dappoi data la pace da Costantino alla Chiesa furon da' fedeli
 „ scoverti , e manifestati . Onde è , che correndo alle tombe de' Mar-
 „ tiri per devozione i Popoli delle Città convicine , si fossero in appres-
 „ so que' luoghi frequentati , e renduti pieni d' Abitatori , e costrut-
 „ tovi nuove Terre , e Castelli : e quindi è nato , che prendessero il
 „ nome di quel Santo , e che oggi nel nostro Reame le nuove Terre
 „ non altronde s' appellino , che da qualche Santo lor tutelare [a] .

I. E questo racconto ancora è indirizzato al medesimo fine dell'an-
 tedente , ed è stato tessuto collo stesso disegno . Poiche , che hanno da
 fare le persecuzioni , che ha sofferte la Chiesa , coll' esterior politica
 della medesima ? Ma all' intenzion di Giannone conferiscono molto :
 poiche essendo stata la Chiesa fin dal suo nascere perseguitata , se nelle
 persecuzioni , come vuol costui , non si può ravvisare in lei politica , ne
 siegue , che ella non ebbe stato politico , ed esterior governo , se non
 dopo cessate le persecuzioni , cioè , molti secoli dopoche ella fu stabi-
 lita in terra dal Figliuol di Dio ; e che perciò la sua politica nulla abbia
 del divino , e dell' apostolico , ma sia tutta opera , o almeno per la
 maggior parte , dell' umana industria . Questo senza dubbio è lo scopo ,
 cui mirano queste sue dicerie , ma molto infelicemente , come appresso
 vedremo .

II. Per ora mi resta solamente da considerare il giudizioso pen-
 siero , che quì esprime costui intorno al sagra tribunale dell' Inquisizio-
 ne in proposito del rescritto di Trajano a Plinio nella causa de' Cristia-
 ni . Nella qual cosa non è facile a spiegare qual sia più degno di mara-
 viglia in costui , o l' eccesso della temerità , o 'l mancamento del cer-
 vello . Certamente con stupenda arditezza si avvanza a sparlare sconcia-
 mente del sagra tribunale dell' Inquisizione con somma venerazione ri-
 cevuto in molti Regni , e in molte Repubbliche Cattoliche , rappre-
 sentandocelo più ingiusto contra i Cristiani di quello , che si fosse contro
 i medesimi un Principe Gentile loro crudel nemico , e persecutore .
 In oltre egli chiama l' Inquisizione tribunale *nuovamente introdotto* .
 Nella qual cosa seduce i Lettori con una massiccia equivocazione : poi-
 che altro è parlare dell' Inquisizion delegata , secondo la forma , che

P p 2

oggi

(a) Camill. Per. in Falcon. Beneven. pag. 179.

oggi in molti luoghi si pratica; altro dell' Inquisizione ordinaria. Questa è tanto antica, che nacque colla stessa Chiesa, e fu da Cristo Signor nostro conceduta a i Prelati, e Pastori, a i quali avendo consegnato il suo Gregge, diede ancor potestà di difenderlo, e custodirlo da i Lupi. Nè basta all' ufficio di buon Pastore, che egli corra a difacciare il Lupo dal proprio Ovile quando esso dall' abbajar de' Cani è palesemente scoperto, e sen viene con furia a fare strage del Gregge; ma conviene ancora, che ei vegli così sopra le sue pecorelle, che provenga, che non s'introduca occultamente tra esse alcun Lupo colla pelle d' Agnello, il quale inganni l' istessa scaltrezza de' Cani deputati alla custodia.

III. Io mi vaglio per mettere in chiaro questa faccenda delle metafore, che ci propone la divina Scrittura, e di cui si vagliono i Padri; e voglio dire, che Cristo ha forniti i Prelati della sua Chiesa, e particolarmente il capo visibile della medesima, della potestà di procedere contra gli eretici non solamente per via di pubblica, e manifesta accusa, ma molto più per via di segreta inquisizione; siccome coloro, che per occulte strade s'insinuano, e sovente sconosciuti a spargere il veleno delle false dottrine nel seno de' fedeli: in quella guisa appunto, che contra i segreti macchinatori contra la Patria la più sicura via di procedere è quella dell' occulta inquisizione, essendo in tali casi spesse fiate più pernicioso, che utile lo strepito dell' accusa. Ma parlando dell' Inquisizion delegata della Sede Apostolica secondo la forma, che oggi è in uso, confesso, che essa non è antichissima; ma non è però così nuova, che non vanti più d' un secolo dalla sua origine. Ma poiche Giannone si riserba a parlare altrove di questo tribunale, aspetterò a risponderli laddove ne tratterà; rimettendo intanto i Lettori a quello, che sopra l' origine di questo sagro tribunale hanno ben a lungo scritto Lodovico Paramo, Francesco Torrealbanca, Sebastiano Salelles, Cesare Carena, ed altri.

IV. Ma intorno al poco senno, che ha costui dimostrato in questo luogo, lascio, che ei dica *la clemenza di Trajano Gentile contra i Cristiani*, quasi gli atti di clemenza si esercitassero *contra*, e non a favore di alcuno, o che questa virtù fosse abito vizioso tendente a' danni altrui; che metta in un ruolo *i Maomettani co' Cristiani imputati d' eresia*, quasiche il tribunale del Sant' Ufficio facesse inquisizione sopra i Maomettani; mi attengo solamente all' acutezza del suo raziocinio. Dice egli adunque, che *Trajano non fu contra i Cristiani cotanto crudele; poiche rescrivendo a Plinio Proconsole allora in Pon-*

to, ed in Bitinia gli ordinò, che accusati, e convinti, contro di loro severamente procedesse, ma non accusati non dovesse farne altra inquisizione. Indi deduce col Vossio, che fu maggiore la clemenza di Trajano Gentile contra i Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d'eresia &c. Parliamo prima dell' antecedente, e poi ragioneremo della conseguenza. In quello suppone Giannone, che Trajano in quel suo rescritto si mostrasse men crudele, e più clemente degli altri Principi persecutori; e il vero è, che ei fu men giusto, e più empio di tutti, e men degno di scusa: imperocche o egli credeva alla relazione di Plinio, che i Cristiani non erano rei di alcun delitto nè contra la Repubblica, nè contra le Romane leggi, nè contra gli Imperadori (a), e tolto il non voler fagrificare agl' Iddii, e il cantar laudi a Cristo nelle loro notturne Adunanze, del rimanente proibivano ogni sorta di scelleragine; ovvero persuaso più tosto dalla vulgare opinione riputava i Cristiani empia, e scellerata gente, nemica del pubblico, e perturbatrice dello Stato. Se prestava fede alla lettera di Plinio, qual ragione volea, che ei gli ordinasse, che contro coloro, che erano accusati, e convinti della professione Cristiana, severamente procedesse con ogni rigore di pena? E se poi riputava i Cristiani pubblici nemici della Repubblica, e dell' uman genere, perche proibirne l' inquisizione? Ond' è, che per l' una banda il decreto di Trajano non si può scusar d' enorme crudeltà, e dall' altra d' ingiusta connivenza.

V. Ma Tertulliano con più maturo giudizio esamina questo rescritto, e trovandolo iniquo per ogni parte: O sentenza, esclama, per dura necessità in se stessa confusa! Niega che debba farsi inquisizione de' Cristiani come innocenti, e comanda, che sieno puniti come malfattori. Perdona, e inferisce, dissimula, e castiga. A che o Cesare strigni con censura te stesso? Se tu condanni, perche non fai inquisizione? E se non fai inquisizione, perche ancor non assolvi? A cercare i Ladroni per tutte le Provincie si dispongono a sorte quartieri di Soldati: contro i rei di Maestà, e contro i pubblici nemici ogni uomo è Soldato: a i compagni, a i consapevoli si stende l' inquisizione. Solamente il Cristiano non è lecito, che venga inquisito, è lecito, che sia offerito, quasi altro fosse
per

(a) *Adfirmabant autem hanc fuisse summam vel culpa sua, vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi Deo dicere secum invicem, seque Sacramento non in scelus aliquod ob-*

stringere; sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati negarent &c. Plin. lib. 10. epist. 103.

per operar l' inquisizione , altro la presentazione . Condannate adunque presentato , e accusato quello , che nessuno volle ricercato [a] . Questo è ciò , che sentì Tertulliano del riscritto di Trajano , da Giannone creduto in qualche parte clemente . Veggasi ora qual cosa ei ne inferisca dal Vossio .

VI. Ma per capir la forza di questa illazione convien dar forma al discorso , il quale sostanzialmente consiste in questo . Trajano ordinò , che non si facesse altra inquisizione contra i Cristiani , ufando conivenza : adunque maggior fu la clemenza di quel Principe Gentile verso i Cristiani , che de' Cristiani medesimi verso gli altri Cristiani imputati di eresia . Or io vorrei sapere se chi volesse darli a conoscere a bello studio farnetico potesse discorrere in forma più strana di questa ? Nella stessa guisa io potrò dire , che i Ladroni , che tolgon la roba , e perdonan la vita a i passaggieri innocenti , sien più clementi de' Principi , che tolgon la roba , e la vita a' Ladroni . Bisognerà ancora credere secondo quest' ammirabile riflessione , che avesse più ragioni Trajano di proceder contra i Cristiani , che dalla relazione di Plinio avea conosciuti immuni da ogni delitto , di quelle , che ha il Tribunale dell' Inquisizione di proceder contra i Cristiani imputati re' della maggiore scelleratezza , che possa darli tra gli uomini : imperocche non può darli maggior clemenza , se non dove è maggior cagione di esercitare il rigore della giustizia punitiva . In fine questa è la somma della costoro sentenza , che converrà lasciar di fare inquisizione contra i malvagj , perche Trajano lasciò di far inquisizione contra i buoni . Ma chi crederia , che così strano discorso , anzi così stravagante delirio potesse esser caduto nella mente del Vossio gran Teologo tra i Grammatici , e che occupa tanto Paese nella Repubblica de' Letterati religionarj , se non ce lo avesse manifestato Giannone così innamorato del di lui pensamento , che ha voluto con esso lui farneticare ? Ma l' odio contro la verità , e l' ardor d' impugnarla conducono spesso fiate a perder l' uso della ragione . Or mirisi se egli più seriamente parli nelle cose , che soggiunge .

§. XI.

[a] *O sententiam necessitate confusam ! Negat inquirendos ut innocentes , & mandat puniendos ut nocentes . Parcit , & servit , dissimulat , & animadvertit . Quid temetipsum censura circumvenis ? Si damnas , cur non inquiris ? Si non inquiris , cur non & absolvis ? Latronibus vestigandis per universas Provincias militaris statio sorti-*

tur : in reos majestatis , & publicos hostes omnis homo miles est : ad socios , ad consocios usque inquisitio extenditur . Solum Christianum inquiri non licet , offerri licet , quasi aliud esset actura inquisitio , quam oblatio . Damnatis ergo oblatum , quem nemo voluit requisitum . Tertull. Apolog.

§. XI.

Delle prerogative della Chiesa Romana , e della sovranità del Romano Pontefice sopra tutti i Vescovi della Chiesa universale , conosciute ne' primi tre secoli della Cristiana Religione .

S O M M A R I O .

- I. *Conchiuisione di Giannone dedotta dal suo antecedente apparato sopra le persecuzioni , che soffrì la Chiesa ne' primi tempi . Artificioso costume de' nemici della Chiesa Romana mettere in confusione tutto lo stato della Chiesa ne' tre primi secoli , e distruggere , ovvero oscurare i monumenti di quell' età .*
- II. *Prerogative della Chiesa Romana conosciute ne' primi secoli , e confessate da quelli stessi , che avean nemicizie colla medesima . Romano Pontefice detto da Tertulliano Vescovo de' Vescovi .*
- III. *E' così chiamato ancora da San Cipriano .*
- IV. *Sovrana potestà sopra i Vescovi giustamente usata da' Romani Pontefici ne' tempi di Tertulliano , e di San Cipriano a gran torto da questi loro rimproverata .*
- V. *Ingiusto rimprovero di Firmiliano di Cesarea a San Stefano Papa fa conoscer la sovrana autorità usata in que' tempi dal Romano Pontefice .*
- VI. *Sentenza di Stefano contro il sentimento di San Cipriano , e di Firmiliano sopra il Battesimo degli eretici venerata da tutta la Chiesa , e ne' Concilj consagrada .*
- VII. *Titoli , e sovranità del Romano Pontefice non ebbero principio nel quinto , e nel sesto secolo .*
- VIII. *Testimonio di Sant' Ireneo sopra le prerogative , e la sovranità della Chiesa Romana .*
- IX. *Chiesa Romana depositaria della tradizione , maestra , e capo di tutte le Chiese secondo Sant' Ireneo .*

F Inalmente dopo tanti raggiri vien Giannone alla conchiuisione, e afferma, che ne' tempi turbati de' primi secoli non potea certamente ravvisarsi in queste nostre Provincie Occidentali alcuna esterior politica della

tia della Chiesa. Così in una parola viene a distruggere in que' tempi la politia della Chiesa Romana fonte di tutta l' Ecclesiastica politia. Contro la costui asserzione adunque si dimostrerà in più paragrafi la sovranà autorità del Romano Pontefice conosciuta, ed essercitata in que' tempi, che ci ha rappresentati cotanto sconvolti. Ma egli così dice:

T E S T O.

„ In questi tempi cotanto turbati (a) niuna esterior politia
 „ poteva certamente ravvisarsi in queste nostre Provincie; i fedeli per
 „ lo più nascosti, e fuggitivi, e con tante turbolenze, se non di sop-
 „ piatto potevan attendere agli esercizi della lor novella Religione. I
 „ Vescovi badavano con molto pericolo alle conversioni, e pratican-
 „ do in Città tutte Gentili, secondo che la necessità gli astringeva,
 „ scorrevan or in una, or in altra Città: tanto era lontano, che po-
 „ tessero pensare al governo politico delle lor Chiese.

I. Ecco finalmente la conchiuisione, a cui Giannone ha cercato farsi strada cogli antecedenti discorsi, col bel pretesto delle persecuzioni, che soffrì in que' tre primi secoli la Chiesa, sconvolgere, ed annientar la sua giurisdizione, e la sua esterior politia, per ascriverla poi alla beneficenza de' Principi dopo la pace datale da Costantino. E questa, a ben mirare, è l' arte di tutti i nemici della Romana comunione, sommergere nelle tempeste, che agitarono in que' secoli la Chiesa i suoi diritti, la sua giurisdizione, e tutta l' esterior politia. E poiche ben preveggono, che quanto avea di autorità, e di possanza la Chiesa sopra i fedeli in que' secoli turbati non può attribuirsi nè al favore dell' umana potenza, nè al fasto, e all' ambizione de' Cherici, ma o alla istituzione di Cristo, o all' opera de' suoi Santi Apostoli, e Discepoli; perciò procurano con ogni studio mettere ogni cosa in confusione, coprir tutto di nebbie, e di tenebre; e dove, loro mal grado, si veggono risplender tuttavia nelle Opere de' primi Padri le prerogative del Sacerdozio, con disperato furore si scagliano contro di loro, tacciandole per aborti mal concepiti, per parti supposti, e per mendaci imposture. Il costoro disegno senza dubbio ha seguito Giannone, mentre dice, che *in questi tempi cotanto turbati niuna esterior politia Ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi*. E benchè soggiunga, *in queste nostre Provincie*, quasi disegnando le Regioni, che ora formano il Regno di

[a] Lib. I. cap. ult. num. 2. pag. 60.

gno di Napoli, la sua ragione però prova egualmente per tutte: concioffiache se nelle Provincie, che ora compongono quel Regno, erano fiere le persecuzioni, più feroci senza dubbio si eseguivano in Roma; onde egli viene a prender di mira la politica della Chiesa Romana, cioè, il capo principale, e tutto il fondamento dell' Ecclesiastica politica.

II. Opera dunque necessaria, e utile farà, che io parli in questo luogo delle prerogative della Romana Chiesa, e della potestà del Romano Pontefice, e che io le dimostri molto ben conosciute, e venerate ne' tre primi secoli. Nella qual cosa ben sò, che a duro cimento io mi pongo: mentre i più dotti tra i nemici della Romana Chiesa bensì ammettono conosciuta nel quarto, e nel quinto secolo qualche sorta di maggioranza nel Vescovo Romano, ma gridano ad alta voce provocandone a dar loro de' tre primi secoli una prova di quella suprema potestà, che noi confessiamo come divina nel Romano Pontefice, e negano costantemente, che noi possiamo produrla. Ma ben spero di farli presto rimaner bugiardi, se non convinti, dalle invincibili prove, che io son per dedurre. E primieramente non può trovarsi argomento più efficace di questa suprema possanza del Romano Pontefice, quanto la confessione stessa, che in quei primi tempi ne han fatto coloro, che da essa si riputavano offesi, e con qualche sorta di livore, e di dispetto la rimiravano. Tra questi diafi il primo luogo a Tertulliano, il quale caduto nell'eresia di Montano, dappoiche vide condannati i costui errori infami da Zeffirino Vescovo di Roma, irato contro questo Santo Pontefice, e rimproverando il decreto, che ei avea fatto, che dovessero riceverfi a penitenza i colpevoli di adulterio, e di fornicazione, i quali delitti Montano bestemmiano predicava irremissibili: *Ascolto*, dice, *esser ancora proposto un editto, e certamente perentorio, cioè, il Pontefice Massimo, il Vescovo de' Vescovi dice &c.*; e quì siegue a narrare a suo modo il decreto, o la definizione di Zeffirino (a). Or ecco come fino dal secondo secolo da un nemico giurato del Romano Pontefice è rimasta a noi la confessione della dilui suprema possanza sopra tutti i Vescovi, e del sommo grado del Sacerdozio, che egli possiede nella Chiesa di Cristo.

III. Venga in secondo luogo San Cipriano, il quale precipitato anch' esso nel funesto errore, che servì di face ferale alla furiosa Setta de' Donatisti, e forte sdegnato contra Stefano Papa per lo decreto

Tom. III.

Q. q

contra-

(a) *Audis etiam edictum esse propositum, | maximus, Episcopus Episcoporum dicit &c.*
 & *quidem perentorium, Pontifex scilicet | Tertul. de Pudic. cap. 1.*

contrario, che ei avea fatto, e proposto a tutti i Vescovi, cioè, che si offervasse l' antica consuetudine di rinnovare il Battesimo dato dagli eretici, così nel Concilio di Cartagine, che per questa causa raundò, contro di quel Pontefice sfogò il suo sdegno: *Non è alcuno trà di noi, che si costituisca Vescovo de' Vescovi, o con terrore tirannico costringa i Collegi alla necessità di ubbidirli (a)*. Questo rimprovero di San Cipriano mostra bene, che Stefano in quell' età esercitava potestà come *Vescovo de' Vescovi* sopra tutta la Chiesa, e costringeva o con minacce, o con censure all' ubbidienza de' suoi decreti tutti i Prelati Cattolici; ed ecco un altro riscontro del terzo secolo di quella suprema potestà, che noi nel Sommo Pontefice veneriamo.

IV. Ma diranno i nostri avversarj, che così Tertulliano, come San Cipriano tanto son lontani dal riconoscere nel Vescovo Romano questa suprema possanza, che più tosto la biasimano, e la rimproverano. Così è veramente; ma questo stesso rimprovero fa conoscere, che in quell' età i Romani Pontefici esercitassero tal potestà, e esercitassero tai nomi indicativi della medesima. Ma che poi questi l' esercitassero con ragione, e che Tertulliano, e Cipriano a gran torto la sgridassero, e ricusassero di sottometterglisi, vien bastantemente provato così dalla modestia di que' due Santi Pontefici Zeffirino, e Stefano, amendue gloriosi Martiri di Cristo, i quali in quei primi secoli pieni di umiltà, e di Cristiana moderazione non avrebbero usato un potere, ed una autorità, che non fossero stati proprj del lor carattere, come dall' ingiusto sdegno di Tertulliano, e di Cipriano, i quali impegnati nel sostenere una pessima causa contro la verità definita dalla Sede Apostolica, ficcome fuora d' ogni ragione rifiutavano abbracciar la dichiarazione di que' Pontefici, e rigettar l' errore; così contra ogni ingiustizia ricusavano riconoscerne la potestà. E certamente non potrà mai provarsi, che questi due grandi Africani rimproverassero ragionevolmente la potestà usata da i Romani Pontefici, se non si mostra, che essi avessero onesta cagione di ricusarne la sommissione. Ma il fatto ne fa conoscere, che amendue sostenevan l' errore nel tempo stesso, che rifiutavano l' ubbidienza al Vescovo di Roma; e che perciò fuora di ragione ricusavano sottoporsi alla sua autorità. Certo è, che per questi errori Tertulliano lasciò molto dubbia opinione della sua eterna salvezza, e San Cipriano avrebbe perduta tutta la gloria di tante illustri sue gesta, se egli o non avesse opportunamente corretta, e ritrattata la sua

(a) *Neque enim quisquam nostrum Epi- | nico terrore ad obsequendi necessitatem Col-*
scopum se Episcoporum constituit, aut tyran- | legas suos adigit. Cypr. in Conc. Carthagin.

erronea opinione, o non l'avesse col fuoco della carità, e colla falce del martirio purgata, come parla Sant' Agostino (a).

V. Quello, che si è veduto in San Cipriano, può vederfi ancora in Firmiliano Vescovo di Cesarea, e Primate di Cappadocia, il quale più ostinato, e più contumace d'ogn'altro nel sostener l'errore dell'Anabattesimo, avendo in un Concilio di Vescovi Asiani stabilito un Canone contrario al decreto di Stefano, e determinato, che *dovesse ripudiarsi del tutto il Battesimo dato da coloro, che son fuori della Chiesa* (b); dopo essere stata per tal cagione dal Papa negata l'udienza a' suoi Ambasciatori, che per discolparsi dal fatto narrato avea a Roma spediti, e interdetto loro ancora l'ospizio, e la comunione tra' Cattolici; avvampando di cieco furore, in quella stessa lettera, che contra Stefano scrisse a San Cipriano, piena di atroci contumelie, e degna di esser per sempre seppellita nel silenzio, rende testimonianza della sovrana autorità del Romano Pontefice usata in que' tempi, rimproverando a Stefano, che *ei si gloriava del luogo del suo Vescovato, e asseriva esser lui successor di San Pietro, sopra cui sono collocati i fondamenti della Chiesa*; e ingiustamente lo rinfaccia, che ei ammettendo il Battesimo degli eretici *inducesse molte altre pietre, e costituisse di molte altre Chiese nuove edificj* (c). Le quali cose fanno conoscere, che quel Santo Pontefice usava come successor di San Pietro la sua apostolica autorità in tutta la Chiesa Cattolica, e voleva, che i suoi decreti fossero in ogni luogo ubbiditi; quantunque di ciò immeritamente ne venisse ripreso da Firmiliano, accagionandoli, che ei si gloriasse vanamente del suo trono, e che dividesse l'unità della Chiesa fondata sopra Pietro, di cui ei si vantava successore.

VI. Ma la riverenza, che tutto il Mondo Cattolico in quei tempi stessi, e ne' seguenti portò mai sempre alla sentenza di Stefano confagrata ne' Canoni de' Concilj di Arles, e di Nicea (d), abbracciata dagli stessi Africani, e dagli stessi Orientali contraddittori, che rivotato l'errore di Cipriano, e di Firmiliano tornarono all'antica, e vera tradizione manifestata nel decreto di Stefano (e), e commendata finalmen-

Q q 2

te da i

(a) D. August. epist. 48. ad Vincentium cap. 10. num. 4. & epist. 255. ad Macrobium cap. 3. num. 9. juxta ord. antiq. edit. Lev.

(b) Apud S. Cyprianum Epist. 75.

(c) *Qui sic de Episcopatus sui loco gloriatur, & se successionem Petri tenere contendat; super quem fundamenta Ecclesie*

collocata sunt, multas alias petras inducat; & Ecclesiarum multarum nova adificia constituat, dum esse illic Baptisma sua auctoritate defendit. Firmilian. epist. ad Cyprian. inter epist. Cypriani 75.

(d) Conc. Arelat. 1. Can. 8. Nicen. 1. Can. 8. & 16.

[e] *Conatus est sanctus Cyprianus contritos*

te da i Padri, e particolarmente da Sant' Agostino ne' libri del Battesimo contra i Donatisti, come vendicatrice, e mantenitrice della tradizione; fa chiaramente conoscere quanto ingiustamente que' due grandi avversarj resisterono all' autorità di questo Santo Pontefice, e quanto empicamente a i nostri tempi David Biondello perfido eretico, e Giovanni Launojo pessimo Cattolico, abbiano caricato la fama, e la fantità di lui per far onta, e scorno alla Chiesa Romana, trattandolo peggio di quello, che nell' ardore della contesa il trattarono i suoi oppositori; quantunque Sant' Agostino abbia lasciato scritto, esser cosa più conveniente mandar sotto silenzio le cose, che San Cipriano adirato lasciò scorrersi dalla penna contra San Stefano, che rinnovarne la funesta memoria con confutarle (a).

VII. Ma non è qui luogo opportuno di discuter questo punto, di cui ben a lungo han trattato i nostri Teologi; bastando a me, che dalle cose narrate ragionevolmente si conchiuda, che nel secondo, e nel terzo secolo Santissimi Romani Pontefici abbiano ascritta alla loro dignità per confessione de' loro stessi avversarj quella suprema potestà di *Pontefice Massimo*, e di *Vescovo de' Vescovi*, che noi oggi veneriamo ne' successori di San Pietro; e che però questi titoli, e questa possanza non hanno avuto loro cominciamento nel quinto, e nel sesto secolo dall' ambizione, e dal fasto de' Vescovi Romani, coll' aura, e col favore de' Principi laici liberali verso la Chiesa, e gli Ecclesiastici, come vogliono i nemici del nome Cattolico, e con essi i falsi Politici del nostro secolo.

VIII. Or se veggiamo provata la sovrana potestà del Romano Pontefice ne' primi tre secoli da que' medesimi Padri, che a lei osarono contraddire, impegnati in un ingiusto risentimento contra l' autorità di essa; nommeno illustri ancora ne vedremo le prove da' Padri del medesimo secolo, che fuora d' ogni pregiudizio di privata, o pubblica conte-

lacus fugere, nec bibere de aqua aliena, & idcirco hæreticorum baptisma reprobans, ad Stephanum tunc Romane Urbis Episcopum, qui a beato Petro vigesimus sextus fuit, super hac re Africanam synodum direxit; sed conatus ejus frustra fuit. Denique illi ipsi Episcopi, qui rebaptizandos hæreticos cum eo statuerant, ad antiquam consuetudinem revoluti, novum emisere decretum.
Hieronym. in Dialog. adv. Lucifer.

Proinde si jam omnino credendum sit, quinquaginta Episcopis Orientalium id esse vi-

sum, quod septuaginta Afris, vel aliquanto etiam pluribus contra tot millia Episcoporum, quibus hic error in toto orbe displicuit; cur non potius etiam ipsos paucos Orientales suū judicium correxisse dicamus, non (ut tu loqueris) rescidisse? Sicut enim laudabile est a vera sententia non amoveri, ita culpabile persistere in falsa. S. Augustin. lib. 3. contra Crescon. grammat. cap. 3.

(a) D. August. lib. 5. de Bapt. contra Donatist. cap. 3.

contesa a noi la commendarono. Celebre, e famoso sopra ogn'altro è il testimonio di Sant' Ireneo Scrittore più antico di Tertulliano, laddove parlando della Romana Chiesa, la chiama *massima, ed antichissima, da tutti conosciuta, fondata da' gloriosissimi Apostoli, per la cui tradizione, che ha da' medesimi, e per la fede annunciata a tutti gli uomini, e discendente sino a noi per mezzo della successione de' suoi Vescovi confondiamo tutti coloro, i quali in qualsivoglia modo, o per mala compiacenza di lor medesimi, o per vanagloria, o per cecità, o per cattiva sentenza raccolgono oltre di quello, che è necessario sapere.* Indi a confusione eterna di tutti i nemici di lei conchiude: *A questa Chiesa adunque per cagione d' un più potente Principato è necessario, che concorra ogni altra Chiesa, cioè a dire, i fedeli, che son dappertutto; nella quale sempre da i medesimi fedeli sparsi in ogni parte vien conservata la tradizione, che procede dagli Apostoli (a).*

IX. Bisogna ora, che ostinatamente s' impegni a negar la luce al Sole, e a chiuder per forza gli occhj al chiaro lampo della verità chiunque in questo testimonio di Sant' Ireneo non vuol confessar conosciute, e venerate nel secondo secolo quelle sublimi prerogative, di cui noi crediamo da Dio ornata la Romana Chiesa. Noi crediamo, che colla dottrina, e colla tradizione della Romana Chiesa depositate interamente in lei col sangue de' Santi Apostoli, come scrisse Tertulliano (b), e manifestate di mano in mano, e pervenute sino a noi per la successione de' Vescovi Romani, confondiamo tutti gli eretici, e i malcredenti, che sentono diversamente da ciò, che la medesima Chiesa e' insegna, e ci propone. E questo stesso ci attesta dal secondo secolo Sant' Ireneo. Crediamo, che alla Chiesa Romana per cagione dell' Apostolico Principato in lei stabilito dal Principe degli Apostoli, e continuato ne' suoi successori, debbono necessariamente essere unite tutte le altre Chiese, e tutti i fedeli come membri al suo capo, come linee al suo centro, come rivi al suo fonte; e questa medesima necessità alta-

mente

(a) *Maxime, & antiquissima, & omnibus cognita, a gloriosissimis duobus Apostolis Petro & Paulo Romae fundata, & constituta Ecclesia, eam, quam habet ab Apostolis traditionem, & annuntiatam hominibus fidem, per successiones Episcoporum pervenientem usque ad nos, indicantes, confundimus omnes eos, qui quoquomodo vel per sui placentiam malam, vel vanam gloriam, vel per cecitatem, & malam sententiam, praterquam oportet colligunt. Ad hanc*

enim Ecclesiam propter POTENTIOREM PRINCIPALITATEM necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quae ab Apostolis est traditio. S. Irenaeus lib. 3. adversus haereses cap. 3.

(b) *Si Italiae adjaces, habes Romam, unde nobis quoque auctoritas praesto est. Statu felix Ecclesia, cui totam doctrinam Apostoli cum sanguine suo profuderunt. Tertul. de Praescript. cap. 36.*

mente ce l' inculcò il medesimo Sant' Ireneo : *Ad hanc enim Ecclesiam propter POTENTIOREM PRINCIPALITATEM NECESSE EST omnem convenire Ecclesiam* . In brieve , nelle parole di questo gran Padre sono a maraviglia spiegati i due privilegj della Chiesa Romana , cioè , il magistero infallibile della sua dottrina , e l' autorità suprema della sua giurisdizione : l' uno appartenente all' interior regolamento de' fedeli , l' altro all' esterior politia della Chiesa universale .

§. X I I.

Del sentimento di San Cipriano intorno al primato , e alla suprema autorità del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa .

S O M M A R I O .

- I. Testo di San Cipriano , dove dimostra la Chiesa esser edificata sopra uno .
- II. Testo di San Cipriano mozzato dagli eretici . Ragione insufficiente di tal mozzamento .
- III. Edizione delle Opere di S. Cipriano fatta dal Manuzio correttissima . Ad essa sono conformi altre edizioni famose , e molti antichi Codici ; ed esemplari MM. SS.
- IV. Dal testo di S. Cipriano secondo la lezione degli eretici si deduce il Principato , e la Monarchia del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa .
- V. In San Pietro fu fondata la Chiesa , e in lui disposta l' origine dell' unità Sacerdotale secondo San Cipriano .
- VI. Romano Pontefice , secondo il medesimo Santo , successor di S. Pietro nell' esser fondamento , e fonte dell' unità della Chiesa .
- VII. Chiesa Romana radice , e matrice della Chiesa Cattolica ; nè può aver comunione con questa chi non è unito con quella .

I. **M**A più chiaramente d' ogn' altro il medesimo San Cipriano ci deferisce la forma di questa politia stabilita da Cristo nel Principe degli Apostoli , e nel Principato de' suoi Successori : e benche nel calore della contesa , che egli ebbe con San Stefano , si lasciasse condurre

durre dal suo spirito ardente a qualche atto di irriverenza contra l'autorità del Vescovo Romano; tuttavia in molte altre congiunture lontano da' pregiudizj della propria opinione ne fu fortissimo difensore, e diè illustri testimonianze della dilui suprema potestà nella Chiesa. Egli adunque nel libro dell' unità della Chiesa, il qual còmpose a favor di Cornelio contro lo scisma di Novaziano, piantando i fondamenti dell' Ecclesiastica politia consistente nell' unione visibile de' suoi membri col capo, reca le parole dette da Cristo a San Pietro, e così dice: *Parla il Signore a Pietro, e dice: Io dico a te, poiche tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell' Inferno non la vinceranno; e a te darò le chiavi del Regno de' Cieli; e tutte quelle cose, che leggerai sopra la terra, saranno legate ancora ne' Cieli; e tutte quelle, che disciorrai sopra la terra, saranno disciolte ancora ne' Cieli. E di nuovo al medesimo dopo la sua resurrezione dice: Pasci le mie pecore.* SOPRA DI UNO EDIFICA LA SUA CHIESA *. E quantunque a tutti gli altri Apostoli attribuisca pari potestà, e dica: *Siccome il Padre mandò me, così ancora io mando voi: ricevete lo Spirito Santo; se ad alcuno rimetterete i peccati, saranno a quello rimessi; e se ad alcuno li tenerete, saranno tenuti: nulladimeno per manifestar l' unità **; coll' autorità sua dispose l' origine della medesima unità principiante da uno. Erano certamente gli altri Apostoli quello stesso, che fu Pietro, ornati di un pari consorzio di onore, e di potestà; ma il principio nasce dall' unità *, acciocche una Chiesa * sia dimostrata (a).

II. Fin qui San Cipriano secondo il testo dell' edizione di Brema dell' anno MDCXC. fatta per opera di uomini Protestanti. Del rimanente nella correttissima edizione di Paolo Manuzio dell' anno MDLXIII., dopo quelle parole sopra di uno edifica la sua Chiesa, sieguono queste altre, e a quello comanda il pascere le sue pecorelle: *super illum unum aedificat Ecclesiam suam, & illi pascendas mandat oves suas.* Dopo quelle

[a] *Loquitur Dominus ad Petrum: Ego dico tibi, inquit, quia tu es Petrus, & super istam petram aedificabo Ecclesiam meam, & porta inferorum non vincunt eam, & tibi dabo claves Regni caelorum; & quae ligaveris super terram, erunt ligatae & in caelis; & quaecumque solveris super terram, erunt soluta & in caelis. Et iterum eidem post resurrectionem suam dicit: Pasce oves meas. SUPER UNUM AEDIFICAT ECCLESIAM SUAM * Et quamvis Apostolis omnibus pariter potestatem tribuat, & dicat: Sicut*

*misit me pater, & ego mitto vos: Accipite Spiritum Sanctum; si cui remiseritis peccata remittentur illi; si cui tenueritis tenebuntur; tamen ut unitatem manifestaret *, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit. Hoc enant utique & ceteri Apostoli, quod fuit Petrus, pari consortio praediti; & honoris, & potestatis, sed exordium ab unitate proficiscitur * ut Ecclesia una * monstretur. S. Cyprianus lib. de unit. Eccles. juxta edit. Brem.*

quelle: per manifestar l' unita, sieguono queste: *constituit una Cattedra: tamen ut unitatem manifestaret, unam Cathedram constituit*. Dopo quelle: ma il principio nasce dall' unita, sieguono queste: e a Pietro è dato il primato: *sed exordium ab unitate proficiscitur; & primatus Petro datur*. E finalmente dopo quelle: acciocche una Chiesa, sieguono quest' altre: *ed una Cattedra: ut Ecclesia una, & Cathedra una monstretur*. Ma que' valent' uomini veggendo, che queste cose non si accordavano punto col sistema della lor Setta, prefero consiglio di torle via con buona fede, mozzando in guisa il testo di San Cipriano, e conciandolo in tal forma, che appena si ravvisa per quello, che vien rappresentato. Essi però allegano tutte l' edizioni prima di quella del Manuzio, nelle quali le addotte parole non si trovano. Ma Dio buono! Chi non fa quanto scorrette fosseno, e quanto l' una dall' altra discordanti quelle prime edizioni? E se a queste dovean prestar fede, convenia, che molto più di quel che han fatto mutilassero il testo di San Cipriano: conciossiache nella famosa prima edizione Romana delle Opere di questo Santo fatta in Casa Massimi l' anno mccccclxxi., nel luogo addotto non si trovano quelle parole, *sopra uno edifica la sua Chiesa: super unum aedificat Ecclesiam suam*; ma tuttavia costoro l' han ritenute, per dar pur qualche senso alle parole del Santo Padre. In oltre, cui non è nota la diligenza di Paolo Manuzio Scrittor dottissimo, accuratissimo, di somma fede, e d' integrità incomparabile, cui tanto debbe la Repubblica letteraria per le Opere illustri di antichi Scrittori da lui non pur date in luce, ma emendate, gastigate, e ridotte alla vera, e germana lezione da i fecciosi errori scorsi nelle prime stampe?

III. Certo è, che la lezion del Manuzio è stata ritenuta nell' altra edizione non meno famosa ordinata dal Pamelio, e in tutte le altre stampe infinite volte fatte, e che vulgarmente usiamo sulla norma della Pameliana. Questi buoni castratori però difendono il loro attentato non solamente colle stampe antecedenti al Manuzio, ma ancora con alcuni arcani Codici scritti a penna. Ma sulla fede di antichissimi Codici MSS. attesta il Manuzio aver ordinata, e emendata la sua edizione di S. Cipriano: e il medesimo afferma il Pamelio della sua. Il Gretsero ancora asserisce, in un Codice di Baviera leggerfi nel luogo addotto le medesime cose, che si leggono nell' edizioni del Manuzio, e del Pamelio (a); e finalmente Onofrio Panvinio ne fa fede, che in un Codice antichissimo delle Opere di questo Santo, che fu di Marcello secondo

[a] Gretser. lib. 2. de iure, & mor. prohib. lib. cap. 7.

condo Papa (a), il testo addotto riteneva quelle stesse parole di più, che si veggono nelle stampe del Manuzio da me sopra sì riferite. Che più? Gli stessi avversarj confessano, che in quattro Codici MMSS., che essi hanno veduti, leggonfi queste, che essi dicono aggiunte, e interpolazioni, e io dico parole legittime del Santo Padre. Con qual ragione adunque dovremo noi prestar più fede a quest'edizione di Brema del falso Vescovo di Oxford, che a quelle del Manuzio, e del Pamelio, e all'altre infinite, che girano pe' l'Mondo?

IV. Ma io nulladimeno per non entrare in una controversia, di cui senza lungo tempo non saria stato agevole venire a capo, ho citato il testo di San Cipriano in quella maniera, che lo rapportano i nemici della Chiesa Romana; tanto più, che essi non l'hanno potuto mutilare in maniera, che anche così mal concio non dia qualche segno del suo vigore in prò del Romano Pontefice, e della sua Monarchia: essendomi contentato di accennar solamente lo stato di questa quistione, acciocche nè i Cattolici giustamente mi riprendano, che io abbia abbandonate le loro parti nella vera allegazione di questo testo, nè gli eretici mi muovano lite, che io l'abbia allegato diversamente da quello, che essi reputan vero. Prendendo adunque le parole di San Cipriano in quella maniera, che ce le presentano i nostri nemici, io veggo, che il Santo dalle parole, che Cristo Signor nostro innanzi, e dopo la sua risurrezione disse a San Pietro, conchiude, che quello *sopra uno edificò la sua Chiesa, e che in quest' uno dispose l'origine dell'unità della medesima Chiesa, acciocche da quest' uno si mostrasse la di lei unità.* Or tanto a me basta per dimostrare il Principato, e l'Ecclesiastica Monarchia del Romano Pontefice. Poiche se questa è la disposizione di Cristo, che sopra *uno* sia fondata la sua Chiesa, che da quest' *uno* discenda l'origine dell'unità, chi non è unito a quest' *uno* è fuor della Chiesa di Cristo; e chi non riconosce quest' *uno* come membro il suo capo, non è membro di Cristo.

V. Ma che poi quest' *uno*, sopra cui il Signore fondò la sua Chiesa, fosse S. Pietro, e che in una sola Cattedra di Pietro disponesse l'origine, e l'fondamento dell'unità de' fedeli, è sentimento manifesto di San Cipriano, che gli Avversarj del nome Romano benchè l'abbian rapito da questo testo, non l'han potuto tuttavia strappar dalle Opere di questo Santo: imperocche egli altrove così scrive: *Dio è uno, uno Cristo, una la Chiesa, e una la Cattedra sopra Pietro fondata colla voce del Signore. Altro Altare non può costituirsi, altro nuovo*

Tom. III.

R r

Sacer-

(a) Panvinius tractatu de primatu Petri.

Sacerdozio farsi fuora di un Altare, e di un Sacerdozio (a). E l'istesso afferma nella lettera a Cornelio: *Pietro*, dicendo, *sopra cui dal medesimo Signore era stata edificata la Chiesa (b)*. Ma siccome egli costantemente asserì, che in San Pietro fu dal Signore fondata la Chiesa, e nell' unica sua Cattedra disposta l' origine dell' unità della medesima Chiesa; così fu fermo, e stabile suo sentimento, che in questa medesima una Cattedra risieda il Romano Pontefice, e che egli tenga il luogo di San Pietro nell' esser fondamento dell' unità Ecclesiastica.

VI. Quindi nella medesima lettera a Cornelio parlando di Felicissimo, e Fortunato uomini scismatici, che condannati da Cipriano, e da' Vescovi Africani si erano appellati al giudizio di quel Pontefice: *Ardiscono*, dice, *navigare alla Cattedra di Pietro, e alla Chiesa principale, onde è surta l' origine della dignità Sacerdotale, recar lettere da uomini scismatici, e profani [c]*. Chiama adunque Cattedra di Pietro il feggio di Cornelio, e Chiesa principale, fonte, ed origine del Sacerdozio, e dell' unità Sacerdotale la Romana Chiesa. Così nella lettera ad Antoniano parlando dell' istesso Cornelio dice, che ei era succeduto legittimamente nel trono Romano, *vacando il luogo di Fabiano, cioè, il luogo di Pietro, e il grado della Cattedra Sacerdotale (d)*. Or da tutte queste premesse fiam lecito in questa guisa raccorre: la disposizione di politia, che Cristo diede alla sua Chiesa, secondo la mente di Cipriano fu il fondarla sopra uno, che fu Pietro, e stabilire una Cattedra, che fosse origine dell' unità della medesima Chiesa; ma in quest' *una Cattedra di Pietro* siede il Vescovo Romano, ed egli tiene il luogo di *Pietro* secondo il sentimento del medesimo Santo: adunque in sentenza di Cipriano sopra il Vescovo Romano è fondata la Chiesa, e la Cattedra Romana è il fonte, il centro, e l' origine dell' unità del Sacerdozio, e de' fedeli. Chi adunque ricusa la soggezione del Romano Pontefice, chi da lui non vuol dipendere, esce fuora dall' origine dell' unità, e si rende estraneo dalla Chiesa.

VII. E questo è ciò, che lo stesso San Cipriano altamente inculca parlando di coloro, che aveano consentito allo scisma di Novaziano

contro

(a) *Deus unus est, Christus unus, & una Ecclesia, & Cathedra una super Petrum Domini voce fundata. Aliud altare constitui, aut sacerdotium novum fieri praeter altare, & unum sacerdotium non potest*. Cyprian. epist. 43. juxta edit. Brem., alias 40.

(b) *Petrus, super quem edificata ab eodem Domino fuerat Ecclesia*. Cyprianus epist. 59. edit. Brem., alias 55. Pamel.

(c) *Navigare audent ad Petri Cathedram, atque ad Ecclesiam principalem unde unitas sacerdotalis exorta est, a schismaticis, & prophanis litteras ferre*. Cyprian. loc. cit.

(d) *Cum Fabiani locus, idest, locus Petri, & gradus Cathedrae Sacerdotalis vacaret*. Cyprianus epist. 55. edit. Brem. alias 52. Pamel.

contro il vero Pontefice San Cornelio , dicendo , che essi *contra l' Ecclesiastica disposizione , contra l' Evangelica legge , contra l' istituzione della Cattolica UNITA' aveano consentito , che fosse stato fatto un' altro Vescovo in Roma quando era già stato assunto a quella Sede Cornelio (a)* . E scrivendo ad Antoniano dice , che è l' istessa cosa essere unito , e comunicar con Cornelio , che tener l' unione , e la comunione della Chiesa Cattolica (b) . Ma più chiaramente scrivendo allo stesso Cornelio dà illustre testimonio di questa verità , dicendo : *Noi sappiamo , che abbiamo esortati tutti quelli (che erano navigati a Roma) , che riconoscessero , e tenessero la radice , e la matrice della Chiesa Cattolica* . E poco dopo : *Piacque , che per tutti coloro che sono posti in queste bande si facessero lettere (siccome si fanno) acciocche tutti universalmente i nostri Collegli la tua comunione , cioè a dire , l' unità parimente , e la carità della Chiesa Cattolica fermamente comprovassero , e tenessero (c)* . Sono adunque l' istesso al sentire di San Cipriano il riconoscere la Chiesa Romana , che il tenere , e l' osservar la radice , e la matrice della Chiesa Cattolica ; il tenere la comunione del Romano Pontefice , che il consentire , e il concorrere nell' unità della stessa Cattolica Chiesa . Ed ecco dalla dottrina di San Cipriano confermata quell' Ecclesiastica Monarchia , che stabilita nella persona di un solo Vescovo Romano , il qual presieda alla Chiesa universale , e da cui essa riconosce la sua unità , noi Cattolici professiamo , e veneriamo .

R r 2 §. XIII.

(a) *Cum vos illic comperissem contra Ecclesiasticam dispositionem , contra Evangelicam legem , contra institutionis catholice unitatem alium Episcopum fieri consensisse . Cyprian. epist. 40. edit. Brem. aliàs 44. Pam.*

[b] *Scrispisti etiam , ut exemplum earundem litterarum ad Cornelium collegam nostrum transmitterem , ut deposita omni sollicitudine jam sciret , te secum , hoc est , cum Ecclesia Catholica communicare . Cyprian. epist. 55.*

(c) *Scimus nos hortatos eos esse (idest ad transmarina navigantes) , ut Ecclesia Catholica radicem , & matricem agnoscerent , ac tenerent . . . Placuit , ut per omnes omnino istis postis littera fierent (sicut fiunt) ut te universi Collegæ nostri , & communicationem tuam , idest , Catholice Ecclesie unitatem pariter , & charitatem probarent firmiter , & tenerent . Cyprianus epist. 48. edit. Brem. aliàs 45. Pamel.*

§. XIII.

Delle false sposizioni , che danno gli eretici alla sentenza di San Cipriano intorno all' origine dell' unità della Chiesa fondata in San Pietro .

S O M M A R I O .

- I. *Arrigo Dodovello Protestante Inglese con lunga disputa tratta diffusamente sopra il sentimento di San Cipriano intorno all' origine dell' unità della Chiesa .*
 - II. *Spiegazioni del medesimo sopra il testo di San Cipriano , e suo sistema in questo punto .*
 - III. *Secondo il sistema di Dodovello San Cipriano averebbe sconciamente parlato nelle speciali prerogative , che egli attribuisce alla Cattedra di Roma , e al Romano Pontefice .*
 - IV. *Da i principj di Dodovello si deduce , che alla Chiesa universale dee soprastare un Vescovo , che sia capo di tutti , e origine dell' unità .*
 - V. *Disposizione data da Cristo alla Chiesa , che sia fondata sopra uno secondo San Cipriano dee intendersi della Chiesa universale , non delle Chiese particolari .*
 - VI. *Ragione con cui si prova , che ad ogni Chiesa particolare debba soprastare un Vescovo , che sia fondamento dell' unità , conchiude con maggior forza per la Chiesa universale .*
 - VII. *A somiglianza della Chiesa universale fondata sopra uno , che sia capo visibile , alle Chiese particolari dee soprastare un Vescovo , che sia fondamento visibile delle loro unità .*
 - VIII. *Come debba intendersi ciò , che scrisse San Cipriano , che il Vescovato è uno , di cui da ciascheduno solidamente è tenuta una parte .*
 - IX. *Simbolo dell' unità della Chiesa espresso nella unione delle membra di un medesimo corpo sotto la direzione , e la soprantendenza del capo .*
- I. **M**A quantunque chiare sieno in questo punto le testimonianze di San Cipriano ; non è tuttavia cosa credibile quanto abbiano cercato di oscurarle i nemici della Chiesa Romana colle loro false , ed estranie

estranie spiegazioni. Ma poiche lunga, e molesta fatica sarebbe il voler quì confutare tutte le costoro risposte, e finistre interpetrazioni; perciò mi son proposto di risponder solamente ad Arrigo Dodvvello di Dublino uomo Protestante, sì perche egli più di qualunque altro entra in questa disputa fornito di dottrina, e di erudizione, istituendo tra le molte dissertazioni sopra le Opere di San Cipriano una lunga dissertazione intorno al principio dell' unità della Chiesa; sì ancora perche costui impugnato cadranno ancora gli altri: mentre egli pure benche camminando per diverse strade, nulladimeno dopo lungo giro alla perfine viene a cadere nella comune risposta degli altri eretici, cioè, che in San Pietro ci fosse da Cristo Signor nostro proposto l' esempio dell' unità, di cui ogni Vescovo è principio, e fondamento nella sua Chiesa; dimodoche San Pietro in quest' atto nulla più ricevesse di qualunque altro Vescovo, ma rappresentasse in figura le persone di tutti i Pastori, e Prelati delle Chiese particolari.

II. Questa adunque è la spiegazione di Dodvvello, cioè, esser mente di San Cipriano, che in San Pietro fosse da Cristo commendata quest' unità, e propostone l' esempio per tutti i *Vescovi*: che tutti, e i soli Vescovi di tutte le Chiese particolari, che per via di legittima successione ottengono la Sede Vescovale, sono in questo onore, e in quest' ufficio successori di San Pietro, in guisa, che ciascheduno nella sua Chiesa è principio, e fondamento dell' unità (a). Quindi coerentemente a questa spiegazione si avvisa esser sentimento di S. Cipriano, che ogni Chiesa particolare unita al suo legittimo Vescovo sia Chiesa Cattolica, e il Vescovo di essa dicasi principio dell' unità, e fondamento della Chiesa Cattolica, e chiunque con lui comunica, comunicare colla Cattolica Chiesa; nè in questo esser da più la Chiesa, e il Vescovo di Roma, che qualunque altra Chiesa, e altro Vescovo particolare (b).

III. Ma

(a) *Quæ in hac argumentatione tota asseruit Cyprianus, ad hæc faciliè, ni fallor, capita rediguntur. I. Quod Apostolo Petro eadem illa clavium potestas, quæ reliquis postea omnibus Apostolis, concessa est. II. Hanc unius inter pares eminentiam ita commodissimè intelligi posse, atque explicari, si facta existimetur propter ipsam unitatis commendationem. III. Hanc unitatem ita commendatam inchoandam esse ab una persona, quæ sit etiam Ecclesie fundamentum. IV. Hanc unitatis commendationem non cum S. Petri persona esse terminandam ... sed ad alia deinceps Ecclesie secula emanere debuisset. V. In illos S. Petri posteros convenire*

bunc futuris seculis honorem, qui eidem S. Apostolo in officio Præsidis singularis pro moribus futurarum Ecclesiarum esset successurus. VI. Illum esse legitimum Apostoli in eo officio successorem, qui per successionum vices ordinatus esset. VII. Non alios, quam Episcopos, & quidem omnes illos, qui quidem Sedem Episcopalem legitime adepti essent, esse S. Petri in hoc munere successores, & ut unitatis essent in sua quisque Ecclesia principia, & ejusdem Ecclesie fundamenta. Dodvvelus dissent. Cyprian. dissent. VII. §. 26.

(b) Dodvvelus loc. cit. §. 8. & 13.

III. Ma se così è, o se a Dio piace che così sia, che ogni Vescovo particolare sia successor di San Pietro, fondamento della Chiesa Cattolica, origine dell'unità; molto scioccamente San Cipriano parlando di coloro, che dalla sua sentenza aveano provocato al giudizio del Vescovo Romano, dice, che essi aveano osato ricorrere *alla Cattedra di Pietro, e alla Chiesa principale, onde è surta l'unità Sacerdotale*. Egli ancora era successor di San Pietro, e in conseguenza teneva la sua Cattedra, e nella Chiesa Cattolica era ancora esso fondamento, e origine dell'unità; e perciò non erano queste prerogative speciali, che ei dovesse attribuire alla Chiesa Romana, per le quali cose potesse ragionevolmente chiamarla *Chiesa principale*. Di più poco onore egli fece a Cornelio dicendo, che ei era successo legittimamente a Fabiano, *vacando il luogo di Pietro, e il grado Sacerdotale*: poichè egli stesso nella sua Chiesa, e infiniti altri Vescovi nelle loro teneano il luogo di Pietro, e il grado Sacerdotale. Che se egli parlava della successione materiale, cioè, perchè il Santo Apostolo era morto in Roma, questa non portava con se alcuna special prerogativa, che non fosse comune alla successione formale degli altri Vescovi. Finalmente con poca avvedutezza parlando della ordinazione di Cornelio l'averebbe detta *di origine necessaria (a)*: poichè se la Chiesa Romana non è più, che una Chiesa particolare, come quella di Cartagine; quale è quella Chiesa particolare, in cui la successione, e l'ordinazione de' Vescovi vanta *origine necessaria*? Quante Chiese, che una volta fiorirono per successione di Santissimi Vescovi, sono ora distrutte? Vuolvi dunque dire, che sieno perite tante successioni necessarie nella Chiesa di Dio?

IV. Ma io non fo nulla, se non convinco costui co' suoi stessi principj. Ammette egli con buona fede, che secondo San Cipriano non basta all'unità della Chiesa, che di essa sia capo Cristo, e vuole, che la dottrina del Santo intorno alla Chiesa visibile debba intendersi di un capo visibile. In oltre concorda ancora con noi, che giusta la mente di San Cipriano questa visibile unità del capo visibile debba intendersi della unità della Persona, e non della moltitudine, della quale si formi in comune un capo morale (b). Ciò adunque presupposto io argomento in questa guisa: l'unità visibile d'ogni Chiesa particolare al-

fenti-

[a] *Ordinationis tue origo necessaria*.
Cyprian. epist. 10.

(b) *Animadvertendum non sufficere ad*

Ecclesie unitatem caput Christum; sed verò in Ecclesia visibili de visibili hac esse capite intelligenda Animadvertendum, visibilem

sentimento di San Cipriano dee fondarsi sopra la persona d' un Vescovo , che sia capo visibile , e fondamento della sua Chiesa , e origine dell' unità della medesima : adunque l' unità visibile della Chiesa universale secondo la mente di Cipriano dee fondarsi sopra la persona d' un Sacerdote , che sia fondamento della medesima Chiesa universale , e origine della sua unità . Se Dodvvello nega questa conseguenza , ei spiega in maniera San Cipriano , che il conduce seco a delirare : conciossiache qual ragione vuole , che all' unità visibile della Chiesa universale basti , che ella sia fondata sulla moltitudine , cioè , sul Collegio de i Sacerdoti , come costui vuole , e non si ricerchi un capo visibile , che la regga ; e ciò non basti all' unità delle Chiese particolari , cioè , che esse sieno fondate sulla moltitudine , e sul Collegio de' Preti , o degli Anziani ? Vorrassi forse dire , che Cristo abbia conceduta più forte , e più sensibile unità alle parti , che al tutto , abbia stabilita più perfetta forma di politia nelle parti , che nel tutto , istituendo monarchico il governo delle Chiese particolari , e aristocratico quello della Chiesa universale ? e che sì stravagante pensiero sia caduto in mente a San Cipriano ? Ma bisogna , che ne dica di queste , e delle peggiori chiunque vuole impugnar la verità , e distruggere , come la chiama Dodvvello , la *Monarchia Papale* .

V. Veggasi però da qual luogo deduca San Cipriano la necessità di un capo visibile in ogni Chiesa particolare , che sia fondamento di lei , e principio della sua unità . Tutto questo , se crediamo a costui , il Santo Padre l' argomenta dalle parole dette da Cristo a San Pietro , laddove parlando della disposizione di politia data dal Redentore alla Chiesa , così dice : *Il Signor nostro , i cui precetti dobbiamo temere , ed osservare , disponendo l' onore del Vescovo , e la forma della sua Chiesa parla nell' Evangelio , e dice a Pietro : Io dico a te , poiche tu sei Pietro , e sopra questa Pietra io edificherò la mia Chiesa , e le porte dell' Inferno non la vinceranno . E a te darò le chiavi del Regno de' Cieli &c. Indi per le veci de' tempi , e delle successioni l' ordinazione de i Vescovi , e la disposizion della Chiesa cammina , di modoche la Chiesa sia costituita sopra i Vescovi , e ogni atto Ecclesiastico da i medesimi Prepositi sia governato [a] .* Qui dice il vero , Dodvvello in affermando , che da que-

sibilem etiam , quam dixi , capitis visibilis unitatem , de persona esse unitate , non multitudinis , qua commune confetetur caput , intelligendum &c. Dodvvelus loc. cit. §. 22.

(a) *Dominus noster , cujus precepta me-*

tuere , & observare debemus , Episcopi honorem , & Ecclesia sua rationem disponens in Evangelio loquitur , & dicit Petro : Ego dico tibi , quia tu es Petrus , & super istam petram edificabo Ecclesiam meam , & por-

da questo luogo di S. Cipriano noi caviamo una ragione, che giudichiamo molto propizia alla nostra causa; ma dice poi il falso in affermando, che niuna altra cosa giudichiamo esserci favorevole nell' antichità de' tre primi secoli (a). Dice il vero in quanto al primo: imperocché San Cipriano non parla certamente dell' onor conceduto da Cristo a i Vescovi particolari, nè della disposizione data da lui alle Chiese particolari, ma dell' onore dato al Vescovo in generale, cioè, al Vescovato collocato pienamente, e principalmente in San Pietro, e della disposizione data alla Chiesa universale commessa unicamente a San Pietro. Il Signor nostro, dic' egli, disponendo l' onor del Vescovo, e la forma della sua Chiesa, non de' Vescovi particolari, non delle Chiese particolari. Nè altro può essere il senso di San Cipriano, se non vuol dirsi, che egli, cosa ingiuriosissima, abbia tutto il rovescio interpretate le parole dell' Evangelio: conciossiache in quelle parole, che Cristo Signor nostro disse a San Pietro, non espresse al certo la forma, e la disposizione, che egli era per dare alle Chiese particolari, ma alla Chiesa universale: mentre disse, che la Chiesa, che egli era per fondare sopra Pietro, avrebbe avuto così fermo, e così stabile fondamento, che contra di essa non farebbero mai per prevalere le porte dell' Inferno; ma nessuna Chiesa particolare può certamente vantare questa prerogativa: imperocché pur troppo è noto, e manifesto, che contra innumerabili Chiese particolari hanno prevaluto per divina permissione le porte dell' Inferno. Quante Chiese d' Africa, quante d' Egitto, quante di Oriente una volta sì illustri, così fiorite, oppresse oggi da' barbari, o invase da errori superstiziosi, o non hanno lasciato di se vestigio, o son divenute Sinagoge di Satanasso?

VI. Chiara cosa è adunque, che il nostro divin Salvatore stabilì in Pietro il fondamento della Chiesa universale, la quale non farà mai per mancare fino alla fine de' secoli, e che egli non mirò principalmente se non ad istituire sopra la persona di un solo capo il fondamento della sua Chiesa generale, e l'origine dell'unità di tutti i fedeli, e di tutti i membri col loro capo. Oltrediche quella medesima ragione, per cui si persuadon costoro, che ogni Chiesa particolare per divina disposizione debba

esser

ta inferorum non vincant eam: & tibi dabo claves regni caelorum &c. Inde per temporum, & successionum vices, Episcoporum ordinatio, & Ecclesia ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituitur, & omnis actus Ecclesiae per eosdem Praepositos gubernetur. Cyprianus epist. 27. ad lapsos

juxta ord. Pamel.

[a] Atque hoc in loco illam adhibent rationem, quam sibi putant adeo propitiam Romanenses, qui praeterea nihil habent in primæva trium seculorum antiquitate, quod sibi vel propitium existiment. Dodwellus loc. cit. §. 25.

essere stata fondata sopra un Vescovo, che sia fonte dell' unità, cioè, per torre le occasioni degli scismi, e delle discordie, che veramente è la ragione di San Cipriano (a), e di tutti i Padri, non ne persuade con più forza, e con più vigore, che tale ancor sia la disposizione della Chiesa universale? Imperocche se ogni Vescovo fosse capo principale nella sua Chiesa senza soggezione ad altro capo, chi non vede, che fra tanti capi eguali nella potestà, e nel grado, più facili sarebbono gli scismi nella Chiesa universale, che nella moltitudine, o nel Collegio de' Preti d' una Chiesa particolare? E nati gli scismi, e le discordie fra questi capi, donde si potrebbe conoscere chi è nell' unità della Chiesa, e chi fuora di essa, non vi essendo alcuno, che sia capo di tutti, e fondamento di tutta l' intera unità della medesima Chiesa? Quindi tutti que' simboli, da' quali nelle divine Scritture ci vien commendata quest' unità (b), non si possono principalmente spiegare se non di tutta la Chiesa, cioè, della Chiesa universale.

VII. Ma tuttavia io voglio concedere a Dodvvello, che S. Cipriano intenda, e sponga questo passo dell' Evangelio anche pe' Vescovi delle Chiese particolari; ma ciò con quella debita graduazione, che io ho altrove accennata, cioè, che avendo Cristo Signor nostro nella persona di Pietro singolarmente, e distintamente collocata come sopra fondamento la Chiesa universale, acciocche fosse capo visibile di essa, e origine della sua unità; volle ancora proporlo in esempio agli altri Vescovi, e agli altri Pastori delle Chiese particolari, acciocche s' intendesse, che la medesima forma di unità, che egli avea commendata in un solo Vescovo della Chiesa universale, volea ancora stabilita in ogni Chiesa particolare, acciocche in ciascheduna di esse vi fosse un solo Vescovo come fondamento, capo visibile, e origine dell' unità. E questa è la conseguenza, che deduce da quel passo San Cipriano, mentre dice: *Indi per le veci de' tempi, e delle successioni cammina l' ordinazione de' Vescovi, dimodoche la Chiesa sia costituita sopra i Vescovi &c.*, volendo significare, che i Vescovi sono pietre, e fondamenti delle Chiese particolari, le quali concorrono a costituir la Chiesa universale, retta, e governata invisibilmente da Cristo, e da lui fondata, e stabilita sopra un fondamento visibile, che sia origine della di lei visibile unità.

VIII. E questo è ciò che vuol' indicare San Cipriano nel libro
Tom. III. S f dell' uni-

(a) *Neque enim aliunde haereses oborta sunt, aut nata sunt schismata, quam inde, quod Sacerdoti non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tempus Iudex vice Christi cogitatur.* Cyprianus epist. 55.

(b) 1. Corinth. 10. 17. & 12. 13.

dell' unità della Chiesa in quelle parole, sopra cui fan tanto strepito i nemici della Romana Chiesa, cioè, *il Vescovato è uno, di cui da ciascheduno solidamente à tenuta una parte* (a): mentre ciò non toglie, che in questo Vescovato non sia uno tra il Collegio de' Vescovi, che ne tengon le parti, il quale soprantenda a tutti; anzi secondo i principj di San Cipriano esposti dal Dodvvello non farebbe mai *uno* il Sacerdozio, e il Vescovato, se non avesse l' origine della sua unità da una persona, che fosse fondamento di esso, e capo di tutti i Vescovi. Onde ficcome non pregiudica all' unità del corpo, che tra i molti membri, che ne tengono le parti, uno ve n' abbia, cioè il capo, da cui tutti gli altri dipendano; anzi questa subordinazione, e questa dipendenza stessa di tutti i membri da un principale conferisce mirabilmente all' unità di esso corpo; così la dipendenza di tutte le Chiese particolari, che sono parti della universale, da una principale: e di tutti i Vescovi, e Sacerdote, che tengono le parti del Vescovato, e del Sacerdozio, da un Sacerdote, e da un Vescovo, che sia capo di tutti, conferisce a maraviglia all' unità della Chiesa, del Sacerdozio, e del Vescovato. Nè può in altra guisa spiegarfi quel *solidamente* di S. Cipriano: *in solidum*; la qual forma di parlare presa dall' uso forense non può aver quì altra legittima applicazione, se non con dire, che ogni Vescovo non solamente abbia una parte di questo Vescovato, di cui separatamente sia obbligato a dar conto, ma che inoltre abbia una tal connessione colle altre parti, anzi col tutto, che debba provvedere, e cospirare al bene, e a' vantaggi di queste, e di quello. Ma cotal connessione delle parti infra loro, e di esse col tutto non impedisce, che in questo tutto medesimo sia una parte principale, da cui l' altre dipendano, e sieno governate, come fa il capo nel corpo, nel quale avvegnache le altre membra abbiano parti solidamente, mentre l' un membro non pure soffre i proprj danni, ma quelli ancora dell' altro, anzi i danni del tutto; nulladimeno ogni membro, e il corpo intero dipendono dal capo, da cui discendono in loro gl' influssi, e ad esso sono soggetti.

IX. Non può trovarsi più acconcio simbolo dell' unità della Chiesa di Cristo, quanto questo del corpo tante volte proposto dall' Apostolo: imperocche parlando in proprietà di termini non può negarsi, che la Chiesa Romana sia una parte della Chiesa universale, e che il Vescovo Romano posseda una parte del Vescovato in genere; ma tuttavia ficcome al capo quantunque membro, e parte del corpo, sono sog-
gette

(a) *Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur.* Cyprian. lib. de unit. Eccles.

gette nulladimeno e tutte le membra, e tutte le parti, e tutto il corpo, ed esso pienamente contiene in se le virtù d' ogni membro; così alla Chiesa Romana come maestra tutte le altre Chiese particolari sottoposte sono, e l' istessa Chiesa universale, e al Pontefice Romano come capo di tutti ogni Vescovo, ogni Sacerdote è soggetto, contenendo pienamente la virtù della possanza Sacerdotale, Sò, che questa illazione mi farà negata dagli avversarj; ma a me basta, che il mio discorso, con cui ho spiegate le parole di San Cipriano, non ammetta ripugnanza, affine di esse non si possan valere ad abbatte la Monarchia Pontificia.

§. XIV.

*Di ciò, che scrisse San Cipriano nell' ardore della contesa
contra San Stefano Papa.*

S O M M A R I O.

- I. *Sentenza di San Cipriano nel Concilio di Cartagine raunato contra San Stefano Papa apertamente falsa.*
- II. *Giudizio de' Vescovi particolari in materia di Religione, e di disciplina non supremo, ma sottoposto ad altro giudizio della Chiesa anche in sentimento de' nemici d' ogni ordine gerarchico.*
- III. *Testo di San Cipriano opposto dagli Avversarj contrario alla loro causa.*
- IV. *È molto probabile, che San Cipriano ritrattasse l' errore del Anabattesimo.*
- V. *Vantamenti, e menzogne di Dodvvello. Lode, che ei dà a Pietro di Marca, il cui libro della Concordia è poco vantaggioso alla giurisdizione Ecclesiastica.*
- VI. *Chiesa Romana non ha bisogno di chi difenda le sue prerogative; e chi scrive per lei difende i fedeli dagl' inganni de' suoi nemici.*
- VII. *Pietro di Marca per sua confessione non scrisse a' prieghi del Papa, ma al comando del Re, facendo più le parti di Ministro di Stato, che di Prelato della Chiesa. Dodvvello impone a Pietro di Marca.*

I. **A** Vendo risposto a ciò , che potea far difficoltà intorno alla mente di San Cipriano quando parlò non prevenuto da mal configliera passione , non è da far conto di ciò , che disse allorchè era occupato dall' ira concepata contra Stefano Papa nel Concilio di Cartagine congregato per istabilir l' errore dell' Anabattesimo , cioè , che ogni Vescovo sia così arbitro del proprio volere per la licenza della sua libertà , e della sua potestà , che non possa da altri esser giudicato (a) : poiche questa proposizione , sopra cui fan tanto rumore i nemici della Romana Chiesa , siccome quella , in cui apertamente si nega la soggezione de' Vescovi al Romano Pontefice , è apertamente falsa in sentenza degli stessi nostri avversarj , e però degna di esser lasciata sotto silenzio , per non render vergognosa la memoria di sì gran Santo .

II. Diamo pure che il giudizio de' Vescovi particolari non sia sottoposto al giudizio del Vescovo Romano ; tuttavia chi può soffrire , che qualunque Vescovo sia così dispotico del suo arbitrio , che il suo giudizio non sia soggetto se non a Dio ? Certamente i più dotti tra i Protestanti d' Inghilterra , che ammettono ne' primi secoli l' ordine di gerarchia tra i semplici Vescovi , i Metropolitanì , i Primati , debbono riputar falsa quest' asserzione : conciossiache il giudizio del semplice Vescovo è sottoposto a quello del Metropolitanò , e il giudizio del Metropolitanò a quel del Primate . Ma tolgasi ancora ogni ordine di gerarchia Vescovale in que' secoli , vorrassi per questo dire , che nessun Vescovo nel suo giudizio , e nelle sue determinazioni non sia soggetto se non a Dio ? E se egli malamente giudica ? Se egli erra intorno alle materie , e a i punti o di fede , o di disciplina , come appunto accadde quì a San Cipriano , non farà in terra Giudice visibile , che possa riprovare il falso giudizio , e condannar l' errore ? E come farà la Chiesa a difendersi da' Lupi vestiti da Pastori ? Quando mancasse ogn' altro Giudice al Vescovo superiore , in sentenza del medesimo Cipriano vi rimarrebbe il Collegio de' Sacerdoti raunati nel Concilio , siccome egli attesta di Privato Vescovo Lambesitano condannato in un Sinodo di 90. Vescovi , di cui appena più numeroso vide la Chiesa Africana (b) . Io finalmente credo , che tal' asserzione non possa neppure riputarfi vera dai più disperati Puritani nemici d' ogni ordine gerarchi-

(a) Quando habeat omnis Episcopus pro licentia libertatis , & potestatis suae arbitrium proprium , tamquam judicari ab alio non possit . Cyprianus in Conc. Carthagin.

(b) Cyprianus epist. 55. edit. Pamel.

rarchico, appresso de' quali il giudizio del loro Pastore, se mai errasse ne' principj di loro Setta, farebbe sottoposto al giudizio della plebe, e della moltitudine. Per ammettere adunque, che ciascun Vescovo sia così arbitro del suo proprio volere, che non possa render conto se non a Dio nelle deliberazioni, che ei fa toccanti o i dommi di fede, o i punti di disciplina, e di costumi, bisogna ancora concedere, che qualunque Vescovo goda il privilegio dell' infallibilità: il che è errore contra 'l senso comune, convinto dall' evidenza d' innumerevoli esempj, che ci propone l' Ecclesiastica Storia, e da questo medesimo di San Cipriano, il cui giudizio intorno al Battesimo degli eretici fu come erroneo riprovato dalla Chiesa universale. Con gran ragione per tanto questo privilegio d' infallibilità ne' giudizi pertinenti alle materie di Religione, e di costumi, dal maggiore, e più sano numero de' Dottori Cattolici, anzi sto per dire dal consenso universale di tutti gli Scrittori della comunione Romana, toltine alcuni pochi da fresco tempo nati, è attribuito al Romano Pontefice, siccome quello, che hà suprema potestà sopra la Chiesa universale: poiche, a ben discorrere, vanno così ben congiunte queste due prerogative, che l' una senza l' altra non par certamente, che possa reggere. Ma non è quistione questa, che appartenga alla presente materia.

III. Tornando però al nostro discorso, quando gli avversarj ci oppongono questo testo di San Cipriano per impugnar la Monarchia Pontificia non altro certamente fanno, se non passare nelle loro viscere quel coltello, che eglino vorrebbero immergere nel nostro seno, e dare a conoscere al Mondo, che ancora i Santi quando hanno voluto resistere all' autorità del Vescovo Romano non hanno saputo trovar ragione della lor resistenza, che non fosse parimente falsa, e alla loro causa svantaggiosa. Da tutto questo però niuno si pensi, che si rechi oltraggio alla gloria di sì gran Santo, nè s' insulti alla memoria di sì illustre Scrittore della Chiesa, e Martire di Cristo: imperocchè se nell' ardore di quella discordia ei alcune cose disse, che poco degne sono di esser rammemorate, debbono condonarsi all' austerità del suo ingegno, da cui, per una certa indole rigida, che fu sempre propria de' Padri Africani, si lasciò condurre a un trasporto di zelo indiscreto in riprovando il Battesimo degli eretici, e il decreto di Stefano. Del rimanente, come afferma Sant' Agostino (a), non fu mai rotto il vincolo dell' unità, nè violata la pace Cristiana fra questi due Santi.

IV. E ben-

(a) Augustinus lib. 2. de Baptif. contra Donat. cap. ult.

IV. E benchè non si rinvenga, che Cipriano correggesse, e ritrattasse il suo errore, dee nulladimeno, come attesta il medesimo Sant' Agostino (a), con ogni congruenza stimarsi di sì grand' uomo, che ei il correggesse, e che la sua ritrattazione sia stata soppressa da coloro, che del suo errore si diletтарono, per non rimaner privi di un tanto patrocinio. Può anche scusarsi San Cipriano, che egli riputasse questo punto del Battesimo degli eretici materia di disciplina, e non quistione, o domma di fede (b); tanto più, che il decreto di Stefano, cui egli si oppose, benchè implicitamente, per dir così, presuppone la validità di questo Battesimo, non condannava per altro come contraria alla fede la sentenza opposta, ma solamente ordinava, che si osservasse la tradizione, e la consuetudine, e che niente su questo punto si costituisse di nuovo (c). Chechessia di ciò, a noi basta, che dalla dottrina di San Cipriano, quand' ei parlò senz' impegno del proprio errore, resti illustrata quella forma di monarchica politia, che noi ascriviamo alla Chiesa, la cui unità ha il suo fondamento, e la sua origine da un capo visibile, che la regga, e la governi.

V. Non vo' però quì lasciar di accennare una menzogna di Doddvello, mentre parlando del testo da me sopra sposto di San Cipriano, in cui il Santo n' istruisce della disposizione data da Cristo alla Chiesa fondata principalmente sopra San Pietro, e vantandosi di voler torci di mano la vittoria con abbatte la fortissima ragione, che noi da quel testo caviamo per la monarchica politia, dice, che Pietro di Marca *uomo massimo* pregato dal Sommo Pontefice dovendo scrivere qualche cosa, che favorisse le dilui parti, stimò non avervi nella prima antichità de' tre secoli altro argomento, che questo, il quale potesse da lui esser trascelto; e che però egli tanto più di buona voglia s' accinge all' impresa di impugnarlo, quanto più vede valoroso l' avverfario, che lo propone (d). Lascio, che costui chiami Pietro di Marca *uomo massimo*, senza farne quelle ammirazioni, che in caso simili fece

(a) *Beatum Cyprianum correxisse hanc sententiam non invenitur; non incongruenter tamen de tali viro existimandum est quod correxerit: & forte suppressum sit ab eis, qui hoc errore nimium delectati sunt, & tanto veluti patrocinio carere noluerunt.* August. epist. 48. juxta ord. Lovan.

(b) Vide Natal. Alex. seculo 3. dissert. 12. art. 4.

[c] *Si quis a quacumque heresi ad nos venerit, nihil innovetur, nisi quod traditum est: manus illi imponatur in poenitentiam.* Stephan. I. apud Cyprian. epist. 74.

(d) *Ita judicabimus nunquid sit, de quo sibi tantoperè gratulandum, triumphandumque censeant Romanenses; quod eo libentius aggredimur, quia viro maximo Petro*

le fece un dottissimo, e ragguardevolissimo Scrittore (a): imperocchè sebbene nel suo Volume della Concordia mitigò, e moderò in qualche parte la dottrina, che avea pria affardellata ne' suoi libri Pietro Puteano, la cui Opera non pure dal Clero Gallicano, ma dallo stesso Re Cristianissimo, in favore della cui potestà regale era stata scritta, meritò di esser riprovata; tuttavia poichè egli scrive in maniera delle cose Ecclesiastiche, che ha dato più nell'umore de' falsi politici, e de' poco affezionati alla Chiesa Romana, che degli stessi Cattolici; perciò non è maraviglia, che da coloro venga celebrato il suo nome, e riguardato con gran rispetto. Ma se Dodvvello il vuol lodare, si astenga almen dal mentire, come apertamente fa dicendo, che Pietro di Marca fu pregato dal Sommo Pontefice a scrivere in favore del suo primato.

VI. Le prerogative della Chiesa Romana, e il primato del Sommo Pontefice non hanno certamente bisogno della difesa, o del testimonio di Pietro di Marca, il quale tra il celebre, e famoso numero degli Scrittori Ecclesiastici, che hanno la verità di queste cose illustrata, avvegnachè *uomo massimo*, potrebbe contentarsi del luogo minimo. Nè egli è tale, in cui la Romana Chiesa abbia da collocare tutte le sue fortune; nè i privilegi, di cui Dio l'ha fornita, hanno bisogno del sostegno di alcuno Scrittore, che li difenda. E chi scrive in favore del Romano Pontefice non presume, se non è matto, di esserne difensore: poichè ogni buon Cattolico crede tutto ciò, che gli propone, e ciecamente ubbidisce a tutto ciò, che gl'impone l'istessa Chiesa Romana, la quale come Madre, e Maestra di tutti i Cristiani non è obbligata a rendere a i suoi figliuoli ragione della sua autorità. Onde è, che chi scrive pe' l' Pontefice Romano non fa difesa a lui, ma a i fedeli, e particolarmente semplici, acciocchè non sieno ingannati dalle apparenti ragioni de' i nemici della Chiesa.

VII. Ma ficcome non potrà mai provar Dodvvello, che Pietro di Marca a' prieghi del Papa scrivesse alcuna cosa in favore della potestà Pontificia; così io posso facilmente dimostrare a lui, che quello Scrittore

iro de Marca hoc unum præ reliquis argumentum ita placuisse videamus, ut cum rogatu summi Pontificis aliquid esset de primatu ejus conscribendum; nihil esset præterea, quod è primeva illa, quam dixi, antiquitate deligendum potius existimaret. Dodvvelus loc. cit. §. 25.

(a) Non semel demratus sum libros Petri de Marca de Concordia Sacerdotii, & Im-

perii tantam apud Clerum Gallicanum eximia doctrina, & sapientia præditum estimationem obtinere potuisse. Licet enim doctrinam a Puteano exscriptam, & consarcinatam nonnihil temperaverit, jurisdictionem tamen Ecclesiasticam plurimum deprestit. Auctor de libert. Eccles. Gallic. lib. 3. cap. 12. num. 6.

tore per comandamento del Re molte cose scrivesse in favore della potenza regale con pregiudizio della potestà, e giurisdizione Sacerdotale. Ciò si rende manifesto dalla confessione, che il medesimo Pietro di Marca fece in una lettera, che scrisse al Pontefice Innocenzo X. l'anno MDCXLVI., riferita da Stefano Baluzio nella vita di lui, di questo tenore: *Il primo Tomo delle Dissertazioni della Concordia del Sacerdozio, e dell' Imperio da me pubblicato per comandamento regale, essendo io Presidente della Curia del Parlamento, come se quello fosse poco favorevole alla libertà Ecclesiastica, ha ritardata fin qui la mia petizione (domandava il Vescovato). Confesso, che in quel libro io per ragion del mio impiego ho favorite le parti del Principe, e ho adempiuto più l'ufficio di Presidente, che di Vescovo (a).* Da questa confessione del de Marca potrà conoscersi se egli scrivesse pregato dal Papa, o comandato dal Re. Non finisce però qui di mentir Dodvvello, ma falsamente ancora asserisce, che il riferito Scrittore quasi disperando di trovare nell' antichità de' primi tre secoli alcuna cosa a proposito per lo primato del R. P., non istimò poter recare altra ragione da quel tempo, che quella, che ne somministra la dottrina di San Cipriano per l'unità della Chiesa, e l'origine dell' unità Sacerdotale; quando il medesimo de Marca adduce ancora in questo stesso argomento il testimonio di Sant' Ireneo Padre molto più antico di Cipriano (b). Dalle quali cose apparisce quanto sieno famigliari nella bocca degli eretici le menzogne, e l' imposture; le quali come ad ogni uomo onesto sieno al sommo disdicevoli, massimamente lo sono agli Scrittori Ecclesiastici. E certamente meglio averebbe provveduto al suo nome Dodvvello, Scrittore, che, tolti i pregiudizj della sua Setta, per molta erudizione può gran lode meritare, se si fosse astenuto dal consueto costume de' suoi religionarj di farsi forti colle calunnie quando son convinti dalla verità. Per conclusione di questo paragrafo mi resta in fin da avvertire, che tutto quello, che si è di sopra osservato, e narrato della controversia del Battefimo conferito dagli eretici tra' Santi Stefano, e Cipriano, da un novello Scrittore per acquistar lode d' ingegno si pone in dubbio, e si reputa favola: essendosi fatto lecito di attribuire tutta l'istoria di questo fatto ad una mal ordinata impostura de' Dona-

(a) *Editus ex mandato regio a me tunc curia Parlamenti Praefide, dissertationum de concordia Sacerdotii, & Imperii tomus primus, ac sèminus Ecclesiastica libertati fa-veret, petitionem huc usque retardavit. Fateor, eo in libro Principis partes pro mu-*

neris mei ratione fovisse, Praesidemque potius implevisse, quam Episcopum. Epistola Petri de Marca ad Innoc. x. apud Baluzium in vita ejusdem praemis. Operi de Concordia. (b) Petrus de Marca de Concord. Sacer. & Imp. lib. 1. cap. 2. num 6.

Donatisti, che ascrivevano falsamente a San Cipriano l'errore dell'Anabattesimo per aver patrocinio della loro eresia. E quindi si avvanza non pure a dar per false, e supposte da coloro le lettere di Firmiliano, e di San Cipriano, che trattano di questa controversia, ma a riputare in oltre spurio il Concilio di Cartagine sotto il medesimo San Cipriano celebrato, a spacciar per falso, ed inventato da Eusebio ciò, che egli narra su questa controversia nel lib. 7. cap. 4., e 5. della sua Storia, e finalmente a dare non so qual senso condizionato, o ipotetico alle chiarissime testimonianze di Sant'Agostino per isnervarne la convincentissima forza. Ma comeche io reputi questo nuovo sistema più ingegnoso, che vero, e più acconcio a fomentar la critica intemperante degli uomini vaghi di novità, che vantaggioso alle prerogative [come il suo Autore tal volta pensa] della Romana Chiesa, e così io stimo, che debba riputarsi da ogni uomo di savio accorgimento; contutto ciò non vo' qui stendermi ad impugnarlo: poiche sò, che un dotto altrettanto quanto erudito Scrittore con lodevol fatica si è preso l'incarico di spiantar dalle fondamenta questo nuovo sistema, e di farne conoscere con sodissime, e convincenti ragioni la vanità.

§. XV.

*Delle testimonianze di altri Padri del terzo secolo
sopra le prerogative della Chiesa Romana.*

S O M M A R I O.

- I. *Necessità, che sia un solo Vescovo nella Chiesa Cattolica secondo San Cornelio; e quest'uno Vescovo della Chiesa Cattolica è il Pontefice Romano secondo San Cipriano.*
- II. *Cavillazioni di Dodravello. Vescovo della Chiesa Romana in que' tempi chiamato Vescovo della Chiesa Cattolica indefinitamente, e senza giunta, a differenza delle altre Chiese particolari.*
- III. *Ottavo Canone del Concilio Niceno sposto. Da esso si conchiude, che il Vescovo della Chiesa Romana si chiamava Vescovo della Chiesa Cattolica, perche era conosciuto capo, e Vescovo della Chiesa universale.*
- IV. *Testimonio di San Dionigi Alessandrino.*

V. *Divisione della Chiesa Romana porta seco la divisione della Chiesa di Dio, e di tutta la Chiesa secondo San Dionigi Alessandrino.*

I. **M**A lasciando Dodvvello, e tornando al nostro argomento; nel medesimo tempo, in cui scrisse San Cipriano, ne rese S. Cornelio Papa nommeno illustre testimonianza di questa disposizione di politica della Chiesa universale fondata sopra il Vescovo Romano successor di San Pietro: imperocche nella pistola a Fabio Vescovo di Antiochia parlando di Novaziano, che avea osato invadere il Pontificato Romano dopo essere stato da se legittimamente occupato, e con orribile scisma travagliar la Chiesa di Dio, dice *esser necessario, che sia un solo Vescovo nella Chiesa Cattolica (a)*: chiaramente indicando, esser uno, e l'istesso il Vescovo della Chiesa Romana, che il Vescovo della Chiesa Cattolica, la quale non può essere una, se non per cagione di un solo Vescovo, che le sia fondamento, e origine d'unità. Le stesse parole si leggono ancora in un'altra lettera di Cornelio a Cipriano, dove riferisce, che i Confessori abbandonato lo scisma, e il partito di Novaziano, e ritornando alla Chiesa usarono queste parole: *Noi non ignoriamo, che v' ha un solo Dio, un solo Cristo Signore, che abbiám confessato, un solo Spirito Santo, e che un solo esser debbe il Vescovo della Cattolica Chiesa (b)*. E quì ancora il Vescovo Romano dicefi Vescovo della Chiesa Cattolica, siccome quello, che è capo visibile di tutta la Chiesa, e fundamental cagione della sua unità.

II. Nè vagliono punto a scemar la forza di questo argomento le cavillazioni di Dodvvello, colle quali ci vuol dare ad intendere, che qualunque Chiesa particolare in que' tempi si dicesse Chiesa Cattolica, e che in questo particolare non fosse dappiù di qualunque altra Chiesa quella di Roma: poiche sebbene è vero, che qualunque Chiesa particolare, cui soprantenda legittimo Vescovo per legittima successione ordinato, si dicesse allora, ed oggi ancora dicasi Cattolica; non si trova però, che alcun Vescovo di Chiesa particolare sia stato mai chiamato assolutamente, e indefinitamente, come parlano i Loici, *Vescovo della Chiesa Cattolica*, ma sempre coll'aggiunta della Città, o della Diocesi particolare, come manifestamente apparisce dagli esempj, che Dodvvello adduce, i quali distruggono la sua pretesione.

Così

(a) Ἐνα Ἐπίσκοπον δάναι ἐν καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ. Apud Eusebium lib. vi. hist. Eccles. cap. XLIII.

(b) Nec enim ignoramus, unum Deum esse; unum Christum esse Dominum, quem

confessi sumus; unum Spiritum Sanctum; unum Episcopum in Catholica Ecclesia esse debere. Cornelius Papa apud Cyprian. epist. 49. aliàs 46.

Così Policarpo fu detto Vescovo della Chiesa Cattolica, ma di Smirna: *Fatto Vescovo della Chiesa Cattolica, che è in Smirna (a)*. Così di Melezio Vescovo scismatico decretò il Concilio Niceno, che egli non tentasse alcuna cosa senza volontà del Vescovo di quelli, che sono nella Chiesa Cattolica; ma vi aggiunse, sotto Alessandria, cioè, sotto la Chiesa Alessandrina (b). E così ancora Costantino M. chiamò la stessa Chiesa d' Alessandria Chiesa Cattolica, ma v' aggiunse degli Alessandrini: *COSTANTINO Augusto alla Chiesa Cattolica degli Alessandrini (c)*.

III. E se poi nell'ottavo Canone del Concilio Niceno parlando di de' Novaziani, che si chiamavano Catari, o Mondì, si dice: *Se alcuni di essi vengono laddove è costituito Vescovo, o Prete della Cattolica Chiesa (d)*, nominandosi non solo i Vescovi particolari, ma anche i Preti della Chiesa Cattolica; questo è perche ivi non si parla di alcuna determinata Chiesa in particolare, ma della Chiesa Cattolica in generale, e di qualunque Vescovo, o Prete, che sia nell'unità della Chiesa universale, come dalla natura stessa della cosa apparisce, e si rende chiaro dal principio di quel Canone, che così comincia: *Di quelli, che si nominan Catari (cioè Mondì) se mai verranno alla Cattolica Chiesa*. E poco dopo: *Sopra tutte le cose bisogna, che essi confessino in iscrittura, che essi riceveranno, e seguiranno i dommi della Chiesa Cattolica, e Apostolica (e)*. Anzi da questo medesimo esempio si prova, che il nome di *Chiesa Cattolica* assolutamente, e senz' altra giunta non può convenire, che alla Chiesa in comune, cioè, alla Chiesa universale. Poiche adunque nel secolo di Cipriano il R. P. vien detto Vescovo della Chiesa Cattolica indefinitamente, e senz' altro aggiungimento, con ogni buona ragione si conchiude, che egli era allora conosciuto come Vescovo della Chiesa universale; la quale necessariamente da quest' uno Vescovo riconosce la sua unità intera, e generale per l' unione di tutte le sue parti in un sol fondamento; e per la stessa cagione la Chiesa Romana fu detta assolutamente Chiesa

T t 2

Cat-

(a) Γενόμενος Ἐπίσκοπος τῆς ἐν Σμύρνῃ καθολικῆς Ἐκκλησίας. Euseb. hist. Eccles. lib. iv. cap. xv.

(b) Χωρὶς γνώμης τῆς τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας Ἐπισκόπου τῆς ὑπὸ Ἀλεξανδρίαν. Socrates hist. Eccles. lib. i. ex Can. ix. Concil. Nicen.

(c) Κωνσταντῖνον Σεβαστὸς τῆς καθολικῆς Ἀλεξανδρίαν Ἐκκλησίας. Apud Socrat. loc. cit.

[d] Εἰ δὲ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας Ἐπισκόπος ἢ πρεσβύτερος οὐτος, προσέχονται τινες. Conc. Nic. can. 111.

(e) Περὶ τῶν ὀνομαζόντων μὲν ἑαυτὰς Καθάρους ποτε προσεχόμενων δὲ τῇ καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ .. πρὸ πάντων δὲ τούτων ὁμολογήσαι αὐτὰς ἐγγράφως προσηκε εἰς συνυψησόντων ἔ ακολουθήσουσι τοῖς τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας δογμασίν. Concil. Nicen. ibid.

Cattolica, siccome quella, che era stimata radice, e matrice di tutta la Cattolica Chiesa, come l'appella San Cipriano.

IV. Ma questa medesima cosa ancor più chiara si rende dalla testimonianza lasciatane nel medesimo tempo da Dionigi Alessandrino; la quale poiche non veggo, che sia stata da' nostri osservata, stimo bene quanto per me far si possa renderla manifesta. Avea Novaziano, da' Greci detto Novato, dopo rapito il Vescovato Romano, e fattosi mostruoso capo d'una Setta diabolica contra il legittimo Pontefice San Cornelio, scrisse lettere a i due gran Primati dell' Africa, e dell' Egitto, Cipriano di Cartagine, e Dionigi Vescovo di Alessandria, dando lor parte della sua assunzione, e asserendo, che contra sua voglia era stato da' Vescovi quasi per forza tratto a quel posto. San Cipriano, siccome uomo di ardentissimo zelo, non pure non degnò rispondergli, ma neppure volle legger le lettere. Ma San Dionigi d'ingegno più mite, per confonderlo colle sue stesse parole graziosamente rispossegli in questo tenore: *Se tu, come dici, contra tua voglia sei venuto a quel posto, farai di ciò fede ritornando spontaneamente al tuo luogo; e certamente sarebbe stato conveniente tollerar qualsivoglia cosa, acciocche non fosse DIVISA LA CHIESA DI DIO. Nè ti sarebbe stato di minor gloria il martirio patito per non divider la Chiesa (che sofferto per non sagraificare agli Idoli); anzi quello a mio giudizio sarebbe stato più illustre: imperocche ivi solamente per la propria anima, ma quì uomo tollerò il martirio per la CHIESA UNIVERSALE (a).* Fin quì San Dionigi Alessandrino.

V. Ma se la Chiesa Romana non fosse stata creduta in que' tempi maggiore di qualunque Chiesa particolare, e capo di tutta la Chiesa Cattolica, come così generalmente averebbe questo Santo rinfacciato a Novaziano, che egli per lo suo scisma nella Chiesa Romana avea divisa la Chiesa di Dio? E se la Romana Chiesa ancorche di maggior considerazione dell' altre, o per riguardo della Città, o per cagion del martirio de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, tuttavia, come vogliono i nostri avversarj, in sostanza non fosse stata stimata di maggior possanza, autorità, e giurisdizione delle altre Chiese particolari sopra la Chiesa universale, come averebbe potuto asserir San Dionigi, che a Novaziano cosa assai più gloriosa del martirio tollerato per non sagraificare agli

Idoli

(a) Ἐὶ ἄκων ὡς φησὶ ἡ κλῆσις, δείξῃς ἐὰν ἀναχωρήσῃς ἐκὼν· ἐκὰ μὲν ᾧ ἔστι πᾶν ἔπιπν παθεῖν, ὑπὲρ τῆ μη διακοῦσαι τὴν Ἐκκλησίαν τῆ Θεῶ· ἔ ἦν ἐν ἀδόξοτέρα ἐμὲ ἔ μείζων· ἐκὰ μὲν ᾧ ὑπὲρ μίας τις τῆς ἐαυτῆ ψυχῆς, ἐνταῦθα δὲ ὑπὲρ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας μαρτυρεῖ· Dionys. Alex. apud Euseb. hist. Eccles. lib. 6. cap. xlv.

Idoli farebbe stata di lasciarfi martirizzare per non divider *tutta la Chiesa*? Come mai la divisione della Chiesa Romana portava seco la divisione di tutta la Chiesa, se ella non era capo, e madre di tutte le Chiese, fonte, ed origine di tutta l'unità Ecclesiastica, e Sacerdotale?

§. X V I.

Dello scisma di Novaziano contra San Cornelio, nel quale si rende chiaro il Principato del Vescovo Romano sopra la Chiesa universale.

S O M M A R I O.

- I. Opera egregia di San Cipriano per estinguer lo scisma di Novaziano contra Cornelio. Rigetta i Legati dell' Antipapa: spedisce Legati a Roma a riconoscere la radice, e la matrice della Cattolica Chiesa: opera, che il vero Pontefice sia riconosciuto nel Concilio di Cartagine.
- II. Scrive il libro dell' unità della Chiesa. Manda lettere a i Confessori, acciocche abbandonato lo scismatico ritornino nel seno della Chiesa Cattolica.
- III. Dionisio Alessandrino, e Fabio Antiocheno si affaticano per estinguer lo scisma. Concilio tenuto in Antiochia sotto Demetriano per questo effetto.
- IV. Commozioni cagionate in tutte le Chiese per lo scisma di Novaziano danno a conoscere, che il Vescovo Romano era riputato, e conosciuto per capo della Chiesa universale.
- V. Scisma di Melezio nella Chiesa Alessandrina non cagionò turbamento così comune, perche divideva una Chiesa particolare.
- VI. Cagione dello scisma Africano di Fortunato contra San Cipriano.
- VII. Scisma Africano ancorche favorito da maggior numero di Vescovi, e di partigiani fece poco rumore, e facilmente finì perche non attaccava il capo della Chiesa universale.
- VIII. Eresia di Novaziano non fu cagione, che lo scisma da lui fatto divenisse così strepitoso in breve tempo, ma perche distruggeva l'unità del capo di tutta la Chiesa.

IX. Ar-

- IX. *Attenzione, e sollecitudine de' primi Prelati della Chiesa per custodir la sua monarchica politia nell' unita del suo capo in tempo, in cui più inferocivano le persecuzioni, convince di aperta menzogna Giannone, e abbatte il suo disegno.*
- X. *Sovranità del Vescovo Romano sopra tutti i Cristiani conosciuta ancora dagli Imperadori Gentili.*
- XI. *Vigore apostolico dimostrato da San Cornelio nel furore delle persecuzioni: brevissimo tempo del suo Pontificato, e sempre agitato dalle procelle de' persecutori.*

I. **M**olto maggiormente però le testimonianze allegate de' Padri vengono confermate dal fatto stesso di questo scisma, il quale come da' leggeri, e dispregevoli principj nascesse, fece nulladimeno conoscere per le grandi commozioni, che ei cagionò in tutto il corpo della Chiesa Cattolica, che era molto considerabile, perchè mirava a dividere quella Chiesa, che era stimata il capo di tutte, e a distruggere il fondamento dell' unita; mentre *contro la divina disposizione della Cattolica unita avea fatto un contrario, e adultero capo fuor della Chiesa (a)*. Quindi per estinguere questo fuoco, che minacciava tanto incendio, impegnarono le loro forze i tre gran Primati di Africa, di Oriente, e di Egitto. Cipriano quantunque avesse in casa la guerra per la fazione di Felicissimo suo contraddittore; tuttavia premendoli nommeno de' proprj i pericoli di Cornelio, e del capo di tutta la Chiesa, non lasciò cosa intentata per distruggere questo scisma. Venuti a lui i Legati dell' Antipapa (i quali, come egli attesta, adoperavano ogn' arte *per lacerare i membri di Cristo, e per dimembrarne in parti il corpo uno della Cattolica Chiesa (b)*) mentre ei presedeva in un Concilio adunato in Cartagine, non pure non volle ammettergli alla sua comunione, ma ricusò ancora d' udirgli, e gli rigettò dal Concilio (c). Indi spedì a Roma due Legati Vescovi *Caldonio, e Fortunato* con lettere de' Padri del Sinodo (d), acciocchè in nome di tutta la Chiesa Africana non solamente riconoscessero il vero Papa, ma si adoperassero ancora per ispegner la discordia, e ridurre la Chiesa in unita, ordinando in tanto a tutti coloro, che da Africa navigavano a Roma, che

(a) *Contra sacramentum semel traditum divina dispositionis, & Catholicae unitatis, adulterum, & contrarium caput extra Ecclesiam fecit.* Cyprianus epist. 45. edit. Brem.

(b) *Hic quoque in schismatis partes Chri-*

sti membra distrahere, & Catholicae Ecclesiae corpus unum scindere, ac laniare nituntur. Cyprian. epist. 54. edit. Brem.

(c) Cyprianus ibid.

(d) Cyprianus epist. 45. edit. Brem.

che riconoscessero la radice, e la matrice della Chiesa Cattolica (a), cioè a dire, il vero Pontefice per legittima ordinazione succeduto a San Pietro. Nè volle sciorre il Concilio finche non giungessero le lettere de' Legati, e del Papa, e rimanesse informato dello stato delle cose (b); le quali pervenute, e tolto per esse ogni scrupolo da qualche animo vacillante intorno alla legittima ordinazione di Cornelio, operò, che non pure da tutti i Padri del Concilio, ma ancora da tutti i Vescovi dell' Africa si facessero nuove lettere al Pontefice, per le quali in nome di tutta la Chiesa Africana si riconoscesse per vero Papa, si tenesse, e si professasse la dilui comunione, cioè, come egli spiega, *l' unità della Chiesa Cattolica* [c].

II. Nè di ciò pago il Santo Vescovo pose mano alla penna, e con divina eloquenza scrisse il famoso libro dell' unità della Chiesa, mandandolo in Roma a i Confessori, che sedotti dall' Antipapa davano un gran credito al suo partito (d). Invidiò ancora lettere caldissime a i medesimi Confessori, acciocche ritornassero al seno della lor Madre, cioè, della Chiesa Cattolica (e). Onde benedicendo il Signore le illustri fatiche di questo Santo zelantissimo Pastore operò colla sua grazia, che i Confessori abbandonato il partito dell' Antipapa ritornassero nel grembo della lor Madre, e nella comunione di Cornelio. Per la qual cosa scemossi notabilmente il credito a Novaziano, e si confermarono nella vera credenza gli animi vacillanti. Sopra il qual fatto sono degne di considerazione le parole di San Cipriano: *Quest' errore, dic' egli, avea indotti alcuni nostri fratelli, che sembrava loro di seguire la comunicazione de' Confessori. Ma tolto questo errore fu infusa la luce ne' petti di tutti, e si fe palese, che LA CHIESA CATTOLICA E' UNA, nè si può*

(a) *Nos enim singulis navigantibus, ne cum scandalo ullo navigarent, rationem reddentes, scimus nos hortatos eos esse, ut Ecclesia Catholica radicem, & matricem agnoscerent, & tenerent.* Cyprian. epist. 48. edit. Brem.

(b) Cyprianus ibid.

(c) *Placuit ut per Episcopos, retenta a nobis rei veritate, & ad comprobendam ordinationem tuam factam auctoritate majore, tum demum scrupulo omni de singulorum pectoribus excusso, per omnes omnino isthic positos littera fierent (sicut sunt) ut te universi Collegæ nostri, & communicationem tuam, idest Catholicæ Ecclesiæ unitatem pariter, & charitatem probarent firmiter, ac tenerent.* Cyprian. ibid.

(d) *Sed & Catholica Ecclesiæ unitatem quantum potuit expressit nostra mediocritas. Quem libellum magis ac magis nunc vobis placere confido, quando jam sic legitis, ut & prophetis, & amētis.* Cyprian. epist. 54. edit. Brem.

(e) *Et religiosum nobis, & necessarium vobis existimavi, frater carissime, ad confessores, qui illic sunt, & Novatiani, ac Novati obstinatione & pravitate seducti de Ecclesia recesserunt, litteras facere, quibus eos pro affectione mutua convenirem, ut ad matrem suam, idest Ecclesiam Catholicam, revertantur.* Cyprianus ad Cornelium. epist. 47. edit. Brem.

può dividere, nè smembrare (a); e dove chiaramente dimostra, che uno dee essere il Vescovo, uno il capo, uno il Pastore di tutta la Chiesa Cattolica, nè può dividersi in più capi, e smembrarsi in più corpi, come seguirebbe se ogni Vescovo fosse capo indipendente, e principale, ed ogni Chiesa facesse un corpo da se medesima.

III. Ma mentre queste cose adoperava in Africa San Cipriano per estinguer lo scisma, per la medesima cagione si affaticava dall' Egitto San Dionigi Alessandrino. Scrisse ancora egli premurose lettere a i Confessori sedotti aderenti alla parte di Novaziano, confortandogli ad abiurar quell' infame, e mostruoso capo, e a ridursi all' ubbidienza, e alla comunione della Chiesa Cattolica, e del suo legittimo Pastore San Cornelio (b). Circa il medesimo tempo scrisse ancora a Novaziano la lettera, che si è recitata di sopra, in cui l' ammonisce a deponere spontaneamente il Pontificato, e a non turbare, e dismembrar colla sua ostinazione tutta la Chiesa; e con altre replicate lettere tutto s'impiegò a smorzar quest' incendio. Nell' istessa opera si affaticò ancora l' altro gran Primate di Oriente Fabio Vescovo di Antiochia, il quale ricevute le lettere di Cornelio, dalle quali veniva informato degli empj, e scellerati costumi di Novaziano, e delle arti ree, colle quali si era fatto strada a invadere il Pontificato (c), deliberò convocare un Sinodo in Antiochia per prendere sù questo punto tanto importante quelle risoluzioni, che erano necessarie allo stato delle cose presenti per sedare quella gran tempesta. Ma prevenuto dalla morte presedè al Concilio Demetriano suo successore, ed in esso fu condannato Novaziano, come si ha dal greco Sinodico (d): *Il Sinodo divino, sagro, locale, raccolto in Antiochia da Demetriano santissimo Vescovo di quella Città, il quale depose Novato (cioè Novaziano), come colui, che era amante de' peccatori (ovvero de' peccati)*. A questo stesso Concilio attesta San Dionigi Alessandrino in una lettera, che scrisse a Cornelio appresso Eusebio, essere stato invitato ancor lui da Eleno Metropolitano di Cilicia, da Firmiliano Metropolitano di Cappadocia, e da Teotisto Metropolitano di Palestina, sottoposti al Vescovo Antiocheno, per provvedere a i pericoli di quella Chiesa; mentre alcuni tentavano di

(a) *Hic enim quosdam fratres nostros error induxerat, quod sibi communicationem Confessorum sequi viderentur. Quo errore sublato lux omnium peccatoribus infusa est, & Ecclesia Catholica una esse, nec scindi, nec di vidi posse monstrata est.* Cyprian. epist. 51. edit. Brem.

(b) Euseb. hist. Eccles. lib. vi. cap. 46.

(c) Apud Euseb. lib. 6. hist. Eccles. cap. 43.

(d) *Συνόδος θεία & ἱερά τοπικὴ ἐν Ἀντιοχείᾳ συναβραϊθῆσα ὑπὸ Δημητρίου καὶ τῆς ταύτης ἀγιωτάτης Ἐπισκόπου, κατελέσθη Ναύαρον, ὡς ὄντα φιλαμαρτύμονα.* Synodic. Græc. apud Labbè tom. I. Conc. edit. Ven. col. 737. C.

di confermar lo scisma di Novaziano (a) . Che più ? Nel medesimo tempo in Roma fu da Cornelio raunato un Sinodo di sessanta Vescovi, e di un molto maggior numero di Preti, e Diaconi (b); dove condannato l' Antipapa , fu dalla Chiesa separato, e fulminato colla scomunica .

IV. Or tutte queste cose, come con somma concordia convengono tutti gli Scrittori delle cose Ecclesiastiche, avvegnache infra loro discordantissimi nell' assegnar l' epoca del Pontificato di Cornelio, accaddero nello spazio minore di un anno . Quindi se ben si mira, questi gran risentimenti, e queste commozioni generali, che si videro in tutta la Chiesa, non altronde certamente poterono derivare, che da i pericoli, che si temevan del capo, conoscendo ciascuno di que' gran Primati, che nello scisma della Chiesa Romana si trattava la causa di tutta la Chiesa Cattolica; la quale senza dubbio sarebbe stata soggetta a notabili smembramenti, quando non si fosse opportunamente provveduto alla divisione de' capi, togliendo di mezzo il mostruoso, e l' adultero, e riconoscendo il vero, e legittimo . E questo argomento riceve ancora maggior forza dal saperfi quanto debole appoggio avesse Novaziano, quanto oscuro fosse il suo nome, e quanto ignobile la sua fama nella Chiesa . Per le quali cose in qualunque altra Chiesa particolare il costui scisma dispregievole per la sua debolezza sarebbe perito da se medesimo . Basta dare un'occhiata alla lettera scritta da S. Cornelio a Fabio Antiocheno, e riferita da Eusebio (c), per conoscere quanto male appoggiato fosse l' Antipapa Novaziano per sostenerfi lungamente nel posto . Tolti due, o tre Vescovi, coll' eretico Novato, e con alcuni pochi Confessori sedotti, che di là a poco l' abbandonarono, non potea contare altra gente se non vile, e plebea, che al suo partito aderisse . Come dunque fu valevole costui a mettere in soggezione tutta la Chiesa Cattolica, e ad impegnare lo zelo, e l' opera di tutti i Vescovi delle prime Sedi ? Non bastava il Concilio Romano di sessanta Vescovi, da cui fu costui condannato, e cacciato dalla Chiesa Cattolica, per giustificare a tutto il Mondo la legittima ordinazione, e successione di Cornelio ?

V. Sò, che i Protestanti più dotti, e più moderati asseriscono, essere stata in que' tempi riconosciuta la Chiesa Romana, benchè capo non fosse della Chiesa universale, per una Chiesa nobilissima, e principalissima, il cui Vescovo otteneva il primo grado di onore tra i Vescovi

Tom. III.

V u

de'

(a) Vide Euseb. lib. 6. hist. Eccles. cap. 36. | (c) Lib. 6. hist. Eccles. cap. 43.
 (b) Euseb. lib. 6. hist. Eccles. cap. 43. |

de' primi Seggj; ma ciò non basta perche s' impegnasse tutto il Mondo Cattolico in così breve tempo ad estinguere uno scisma, che già era stato da lei con un Concilio così poderoso sconfitto. Non furono forse altri scismi nelle Chiese principali contra i Vescovi de' primi Seggj, senza che altra Chiesa particolare s' ingerisse ad estinguerli? Cui non è noto il famoso scisma fatto da Melezio in Egitto contra San Pietro Vescovo Alessandrino (a)? Certo è, che tanto per numero, e autorità di seguaci, quanto per lunghezza di tempo fu molto più considerabile di quello di Novaziano in Roma. E pure nessun' altra Chiesa si mosse a spegnere questo fuoco; niuno si pose in gelosia, che per cagione di questo scisma si avesse a rompere, e a violare l'unità della Chiesa Cattolica. Bastò a i Vescovi Cattolici, che l' Autor dello scisma fosse già stato condannato, e cacciato dalla Chiesa dal suo Primate San Pietro Alessandrino, finche poi agli sconcerti di quella Chiesa cagionati dagli scismatici fosse provveduto, e dato rimedio dal Concilio Niceno celebrato dopo molti anni.

VI. Ma che accade cercarne lontani gli esempj, se gli abbiamo in questo tempo medesimo di Cornelio, e contra l' istesso San Cipriano, mentre ei tanto si affaccendava per distruggere lo scisma della Chiesa Romana? Il qual fatto, poiche è degno di considerazione, e molto conduce al nostro intento, è necessario distintamente narrare. Mentre teneva San Cipriano il Concilio, di cui si è fatto sopra menzione, giunse in Cartagine Privato Vescovo di Lambesa in Numidia antico eretico, come dal Santo è chiamato, il quale alcuni anni prima per gravi, e molti delitti era stato condannato in un Sinodo di 90. Vescovi. Costui accompagnato da Giovino, Massimo, e Riposto Tuburcense, e aggiunto seco Felice falso Vescovo da lui costituito, domandò di essere ammesso all' udienza del Concilio per trattare ivi, e difender la sua causa. Ma rigettato da San Cipriano, e dagli altri Padri venne in tanto furore, che per vendicarsi del torto preteso risolvè con un più grave misfatto render meno memorabili i passati delitti: imperocchè veggendosi seguito da un gran partito di eretici, e di scismatici della fazione di Felicissimo, il quale appunto era stato condannato in quel Sinodo, calunniando l' elezione di San Cipriano, quasi egli fosse usurpator di quel trono, e illegittimamente ordinato, osò ordinar Vescovo di Cartagine Fortunato Prete scismatico, e fazionario. Costui quasi legittimamente fosse stato assunto a quella Sede primaria spedì Legati a Roma al Pontefice San Cornelio, acciocchè egli

(a) Vide Athanasium Apolog. 2. Baron. & Pagium ad annum Christi cccvi.

egli comprovasse la sua elezione, e consentisse nella deposizione di Cipriano. Capo di questa legazione fu l'istesso Felicissimo nemico in prima giurato del Santo, e Principe della discordia; il quale avvenne gonfio sì per la turba de' seguaci, come per le lettere, che seco recava dagli scismatici piene di calunnie contra l'innocente S. Cipriano, e di false relazioni a prò dell' Antivescovo Fortunato, vantando, che erano concorsi venticinque Vescovi alla sua ordinazione; tuttavia con pieno vigore da S. Cornelio fu cacciato dalla Chiesa, negatagli l'udienza, e ricutate le lettere.

VII. Questo è il fatto interamente tratto dalla relazione stessa di S. Cipriano a San Cornelio (a). Ora io domando: di questo scisma contra la prima Chiesa, e la prima Sede dell' Africa chi mai ne parlò? Qual' altra Chiesa s'interpose ad estinguerlo? Come finì? Bastò, che il Pontefice Romano discacciasse dalla sua comunione gli scismatici, che chiudesse le orecchie alle loro minacce, e a i loro vantamenti, e 'l fuoco della discordia da se stesso si spense, e restò seppellito nelle sue ceneri. Diranno forse, che San Cipriano medesimo non istimò considerabile, e da temersi questo scisma, come quello, che avea poco numero di seguaci, e che era stato acceso da uomini eretici, e scismatici già conosciuti, e discacciati dalla Chiesa; ma per questa stessa cagione dovea assai più dispregevole, e di minor conto riputarfi lo scisma di Novaziano fatto per opera di Novato uomo non pure eretico, ma fuggitivo, e facinoroso, e reo di esecrabili delitti distintamente narrati da San Cipriano in una lettera a Cornelio (b). Oltre di che si sa, che non poco numero di Vescovi, o eretici, o scismatici intervennero alla sacrilega ordinazione di Fortunato, e i suoi Legati in Roma pubblicamente vantavano, che eran concorsi a quest' atto fino al numero di 25. (c). La qual cosa non osarono mai affermare i Novaziani del loro Antipapa: mentre era troppo noto, che costui per frode, e per inganno era stato in un convito tra la crapula, e l'ubriachezza ordinato Papa da tre Vescovi, da vilissime, e remote parti d' Italia condotti fraudolentemente a quest' atto (d); uno de' quali pentito dell' enorme misfatto, e dandosi alla clemenza del vero Pontefice, contentossi in pena del suo delitto esser deposto dal grado Sacerdotale, e tener solamente luogo tra' laici fedeli (e). Per qual cagione adunque tante commozioni in tutto il corpo della

V u 2 Cat-

(a) Vide epist. 59. edit. Brem. aliàs 55. Pamel.

(b) Vide epist. 52. Cypriani edit. Brem. aliàs 49. Pamelii.

[c] Cyprianus epist. 59. cit.

(d) Euseb. lib. 6. hist. Eccles. cap. 43.

[e] Apud Euseb. loc. cit.

Cattolica Chiesa per lo scisma di Novaziano nella Chiesa Romana, e nessun risentimento per lo scisma di Fortunato nella nobilissima Chiesa di Cartagine?

VIII. Ma diranno tal volta, che l'eresia di Novaziano fu cagione, che tutta la Chiesa si ponesse in guardia, e si munisse da' suoi errori per non restarne contaminata. Primieramente a chi rispondesse in questa guisa bisognerebbe porre in considerazione, che sebben Novaziano allo scisma aggiunse l'eresia di Novato per fortificarsi nel partito, e opporsi ancora nella dottrina al vero Pontefice, negando alla Chiesa la potestà delle chiavi, e la facoltà di ricevere a penitenza, e alla sua comunione coloro precisamente, che erano caduti nella persecuzione, e aveano sacrificato agl'Idoli; contuttociò dapprima egli non fu ripreso se non per scismatico, e per capo della divisione nella Chiesa Cattolica. San Cornelio nella pistola a Fabio d' Antiochia narra ben a lungo i suoi empj costumi, e le frodi per le quali ascese a rapire il Pontificato, ma non gli attribuisce eretica dottrina. San Dionigi Alessandrino lo sgrida bene, che egli abbia divisa la Chiesa, ma non gli oppone alcuna eresia. San Cipriano stesso lo chiama bensì violatore dell'unità, e della divina disposizione, e invasore del Vescovato, ma non gli rimprovera errori ereticali. Secondariamente chi non sa, che nello scisma di Melezio si nudrì l'eresia di Ario (a)? E lo scisma di Fortunato non fu, come si è detto, opera di eretici, e del vecchio eretico Privato Lambesitano? Ma diasi ancora, che Novaziano per cagione dell'eresia impegnasse lo zelo di tutti i Vescovi delle prime Sedie ad estinguerne la fazione; come così presto rendè egli celebre il suo nome, e famosi i suoi errori in tutta la Chiesa, quando non egli, ma Novato suo maestro era l'Autore della sua perversa dottrina? Tutte l'eresie nate da lievi principj proseguirono con lenti progressi, nè mai scoppiò apertamente l'incendio, se non dopo essere stato lungamente covato. Novaziano appena eretico, che diffamato in tutta la Chiesa; quasi avesse in ogni parte dilatato l'incendio, dappertutto s'accorre per ispegnerlo. Ma chiunque con occhio purgato da ogni passione vorrà mirar questo fatto, conoscerà, che non per altra cagione nello scisma di Novaziano si risentisse, e si commovesse in un subito tutta la Chiesa Cattolica, se non perche la divisione, e la discordia era nata in quella Chiesa, che era creduta la radice, e l'fonte di tutta l'Ecclesiastica unità; se non perche l'errore, e la falsa dottrina si spargeva da un uomo, che avea usurpato il posto del capo di tutta

(a) Sozomen. lib. 1. hist. cap. 14.

di tutta la Chiesa; se non perche finalmente i pericoli, che sogliono esser leggeri, e di poca considerazione nelle altre membra, sono gravissimi, e di gran momento quando minacciano il capo. Ond'è, che per difesa di questo si armarono i principali membri della Chiesa Cattolica, e si unirono a distrugger quel mostro, che usurpandosi le prerogative di capo, minacciava laceramenti, e dimembramenti a tutto il corpo della medesima Chiesa.

IX. Or vorrei, che con tutta sua pace mi dicesse Giannone, questa grande unione de' Vescovi delle principali Sedie per conservar la politica della Chiesa consistente nell' unità fondata sopra la persona d' un Vescovo, che sia capo di tutti i Vescovi, e di tutti i fedeli, quando pensa egli mai, che si facesse? Queste tante adunanze di Padri ne' Concilj, spedizioni di Legati eseguite per questo medesimo effetto, quando crede egli, che si procurassero? Forse allora, che cessate le persecuzioni de' Principi idolatri, non dandosi gli Ecclesiastici più pensiero di mantener di soppiatto, e ne i nascondigli l' uso della Cristiana Religion tra' fedeli, cominciassero a studiar il modo di stabilire una politica, per cui sovrastassero agli altri, e principalmente il Vescovo Romano valendosi e dello splendore di quella amplissima Città, in cui avea la sua Sede, e della dabbenaggine de' Principi fedeli, alzasse l' ingegno a farli capo della Chiesa universale, e a disporre la politica della Chiesa in forma di Monarchia? Non già, non già; ma allorchè l' odio de' Principi Gentili maggiormente incrudeliva contra' il nome Cristiano, allorchè inferocivano le persecuzioni di Decio, di Gallo, e di Valeriano, che furono una continuata persecuzione, o solo ammisero intervallo per dar respiro a i carnefici (a). In questo tempo, attesta San Cipriano, *aver seduto intrepido in Roma nella Cattedra Sacerdotale Cornelio, quando il tiranno infesto ai Sacerdoti di Dio minacciava il peggio, che far poteva, e più pazientemente, e tollerantemente adiva levarsi contra di se un Principe emulo, che costituirsi in Roma il Sacerdote di Dio* (b). Parla quì San Cipriano di Decio nemico così giurato della Cristiana Religione, che più di buona voglia tollerava, che contra di se fosse innalzato all' Imperio un Principe emulo (o fosse questi *Lucio Prisco*, come vuole il Pagi col testimo-

[a] Vide Blanchin. in not. ad Anastas. tom. 2. pag. 290. col. 2.

(b) *S. disse intrepidum Roma in Sacerdotali cathedra eo tempore cum tyrannus infestus Sacerdotibus Dei fanda, atque infanda comminaretur: cum multo patien-*

tius, et tollerabilius audiret levare adversus se amulum Principem, quam constitui Romae Dei Sacerdotem (vel juxta Pamel.) quam constitui Romae amulum Sacerdotem. S. Cyprian. epist. 55. ad Anton. aliàs 52. edit. Pamel.

nio di Vittore (a), o fosse Giulio Valente, come altri pretende (b), che vedere in Roma costituito nella Cattedra Sacerdotale il Sacerdote di Dio.

X. Ma da questo luogo di San Cipriano Scrittori di chiaro nome, come il Lupo, e l'Albaspina, con non improbabile conghiettura si argomentano, essere stata odiata, e invidiata da Decio la potestà Sacerdotale del Vescovo Romano, quasi emula alla dignità, che egli avea di Pontefice Massimo nella falsa Religione de' suoi Numi: la qual cosa viene maggiormente a confermarci dal testo del Pamelio, dove in luogo di quelle parole, *che costituirsi in Roma il Sacerdote di Dio*, si legge, *che costituirsi in Roma un emulo Sacerdote*; come se Decio meno acerbamente soffrissi un Principe emulo nella dignità dell' Imperio, che un Sacerdote emulo nella dignità del Sacerdozio massimo, che egli possedea. Ma chechesia di quest' osservazione, certa cosa è, che queste parole di San Cipriano danno vigorosa testimonianza della sovranità del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa conosciuta in que' tempi fino dai Principi Gentili: conciossiache se Decio nemico implacabile della Cristiana Religione odiava, e perseguitava a morte i Vescovi, e i Sacerdoti, non averebbe avuta maggior ragione di odiare più di qualunque altro Vescovo di qualsivoglia Città dell' Imperio il Vescovo di Roma, se non avesse saputo, che egli era capo, e Principe di tutta la Chiesa, e di tutti i Cristiani. Ma poiche sapea, secondo il comun senso de' Cristiani di quell'età, che nel Sacerdote Romano era stabilita la pietra fondamentale del Cristianesimo; perciò l'odio cieco, che avea contra la Religione di Cristo, gli rendè meno soffribile il veder costituito in Roma un Sacerdote, che fosse sovrano governatore, e moderatore di quella Cristianità, che tanto odiava, che l'udire innalzato contra di se un Principe per togli quell' Imperio, che possedea.

XI. Vivente adunque costui con intrepido petto non temè Cornelio salire a quel Seggio, a cui venne assunto; il quale per essere stato lungo tempo vacuo, e non occupato da alcuno per timor del Tiranno, pareva, che da lui fosse rimasto vinto, e espugnato. E perciò dice San Cipriano, che questo Santo Pontefice soffrendo quanto mai da uomo possa soffrirsi, *vinse egli primo col suo Sacerdozio il Tiranno, che dappoi fu vinto colla guerra, e coll' armi (c)*. E se ben si confi-

(a) Pagius ad ann. Christi 251. num. 19. | *patri potuit, & Tyrannum armis, & bello*
 (b) Blanchin. loc. cit. pag. 201. col. 1. | *postmodum victum, prior Sacerdotio suo vicit.*
 (c) Tamen Cornelius passus est quidquid | Cyprianus loc. cit.

confidera il brevissimo tempo , in cui tenne la Sede Romana questo Santo Pontefice , vedrassi tutto turbato da orribile procella di replicate persecuzioni : imperocche quantunque colla certezza , che abbiamo del martirio di questo Santo , patito alli 14. di Settembre (a) sotto Gallo , e Volusiano (b) l' anno di Cristo cclii. , non sia certo il tempo , in cui fu assunto al Pontificato ; mentre altri vogliono , che ei fosse eletto nel Giugno del ccli. sotto il Consolato de' due Decj , dandogli un anno , tre mesi , e dieci giorni di Pontificato , come il Pagi negli Annali Ecclesiastici , e Giovanni Pearson negli Annali Cipriani ; altri assegnano la sua assunzione al Giugno del ccl. , e primo dell' Imperio di Decio , essendo esso Consolo insieme con Grato (c) , come sul testimonio del Catalogo Liberiano pretende Monsignor Bianchini , assegnando a Cornelio anni ii. , mesi iii. , e giorni x. di Pontificato ; tuttavia è oggi costante , e ferma sentenza , che questo Santissimo Pastore sotto Decio fu eletto , e sotto Gallo morì , amendue capitali nemici del nome Cristiano , e mortali persecutori della Religione di Cristo .

§. XVII.

*Dell' anno , e del luogo del Martirio di San Cornelio ;
e degli Imperadori , sotto i quali fu martirizzato .*

S O M M A R I O .

- I. Opinioni diverse intorno al martirio di San Cornelio , e come si possono conciliare .
- II. Persecuzione di Decio continuata da Gallo . Martiri , che patirono sotto Gallo , si dicono aver patito sotto la persecuzione di Decio .
- III. Magistrato della censura con ampla potestà conferita a Valeriano nell' Imperio di Decio .
- IV. In qual' anno dell' Imperio Deciano fosse conferita a Valeriano la censoria potestà .
- V. E' cosa probabile , che essendo Valeriano censore nella persecuzione mossa da Decio , e continuata da Gallo , e Volusiano fosse martorizzato San Cornelio .
- VI. Osti-

(a) Martyrol. Rom. ad diem 14. Sept.
Hieronym. in vita Pauli Erem.
(b) Hieronym. de Script. Eccles. in Cornel. Catalog. sub Liberio. Pag. ad annum

Christi 252.

(c) Blanchin. in not. ad Anast. tom. 2. pag. 200. & seq.

- VI. *Ostiliano figliuolo di Decio adottato da Gallo, e dichiarato Augusto dal Senato.*
- VII. *Medaglie di Ostiliano, che dimostrano la sua venuta in Roma. Probabilmente sotto di esso patì San Cornelio, e dagli atti del suo martirio fu chiamato Decio.*
- VIII. *Atti di San Cornelio portati dal Baronio, e rifiutati da Pearson.*
- IX. *Sentenza di Pearson seguita dal Pagi contraria all' attestazione di San Girolamo; e secondo essa San Cornelio non potrebbe riporsi nel numero de' Martiri.*
- X. *Martirio di San Cornelio contestato da tutta l' antichità.*
- XI. *Conchiuisione contra Giannone.*

I. **E**ssendo, come si è osservato di sopra, gran diversità tra gli Scrittori delle cose Ecclesiastiche intorno al Tiranno, sotto di cui San Cornelio consumò il martirio, egli è da avvertire, che siccome per mancanza di Scrittori, e per turbamento di Consolati sono molto oscuri i tempi di questi Principi, siccome osserva il Petavio (*a*); così per le stesse cagioni appresso gli antichi Scrittori molto varj si osservano i tempi, e gli atti di questo Santo Pontefice: imperocchè in alcuni luoghi si legge, che ei morì esiliato in Centocelle, oggi Civitavecchia, sotto Gallo, e Volusiano (*b*); in altri più comunemente, che ei fu martoriato in Roma, battuto prima con palle impiombate, e poi decapitato sotto Decio (*c*); in altri, che fece il martirio in Roma sotto Decio, e Valeriano (*d*). Ma questa diversità può tuttavia conciliarsi con due osservazioni: la prima è, che la persecuzione di Gallo fu più tosto una continuazione, e una ristaurazione della persecuzione mossa ferocemente da Decio, che una nuova persecuzione; e San Dionigi Alessandrino appresso Eusebio dice, che Gallo nel perseguitare gli uomini Santi seguì le vestigia, e i costumi di Decio [*e*].

II. Inoltre è cosa certa, che trà la persecuzione di Decio, e quella di Valeriano, nè da Eusebio, nè da Girolamo, nè da Agostino, nè da Orosio, nè da Sulpicio Severo, nè dall' istesso Lattanzio nel tanto diletto

(*a*) Petavius de doctr. temp. lib. xi. cap. 26.

(*b*) Catalogus sub Liberio.

(*c*) Acta S. Cornelii. Martyrol. vetustissima. Pontifical. Rom. in vita Cornelii.

(*d*) Sub Decio, & Valeriano persecutoribus, quo tempore Cornelius Roma, & Cy-

prianus Carthagine felici cruore damnati sunt. Hieronym. in vita Pauli. Cyprianus passus est eodem die, quo Roma Cornelius, sed non eodem anno. Idem de Script. Eccles.

(*e*) Apud Euseb. lib. 7. hist. Eccl. cap. i.

diletto libro delle morti de' Persecutori si fa menzione di altra persecuzione di mezzo . La persecuzione di Decio dagli Scrittori accennati vien numerata in settimo luogo , e quella di Valeriano in ottavo : onde San Girolamo parlando del martirio di San Cipriano dice , che *ei patì sotto Valeriano , e Gallieno nella ottava persecuzione (a)* ; e pure sappiamo dal luogo addotto di San Dionigi , e da molti altri di San Cipriano evidentemente raccogliamo , che Gallo fu più atroce , e più crudele di Decio nel perseguitare i Cristiani (b) ; della cui persecuzione prevista per divina rivelazione dal medesimo Santo , egli stesso scrisse a Cornelio , *essersi avvicinato il giorno della battaglia ; un violento nemico già già star per insorgere contra noi , e venire una pugna non tale quale fu , ma molto più grave , e molto più acerba (c)* . Poichè dunque nessun degli antichi fra la persecuzione di Decio , e quella di Valeriano ne pone altra di mezzo , è chiaro segno , che la persecuzione di Gallo , che a Decio succedette , non fu considerata , nè numerata come distinta dalla persecuzione di Decio , ma come una continuazione della medesima . E quindi è ben facile a credere , che que' Martiri , che patirono sotto il brevissimo Impero di Gallo , terminato nel corto giro d' un anno , si dicessero martoriati sotto Decio , cioè , sotto la persecuzione mossa da Decio , e continuata , o ristorata da Gallo . E in tal modo si può salvare ciò , che dicono gli Atti de' Martiri , il Martirologio Romano , ed altri Martirologj antichissimi , e l' Autore della vita di Cornelio nel Pontificale Romano , e finalmente San Girolamo del martirio di questo Santo Pontefice , cioè , che ei patì sotto Decio .

III. L' altra osservazione che dee farsi è , che a Valeriano per decreto del Senato , imperando Decio , come riferisce Trebellio Pollione , fu conferita la censura con amplissima potestà di pronunciar giudizio , e sentenza sopra tutti gli ordini , e gli ufficj della Repubblica (d) . Questo decreto del Senato fu comprovato da Decio , confermando a Valeriano in un congresso de' primi uomini , e de' principali

Tom. III.

X x

ufficia-

(a) *Passus est suo Valeriano , & Gallieno persecuzione ottava* . S. Hieronymus in Catalogo .

(b) *Cyprianus epist. 58. edit. Pamel.*

(c) *Diem certaminis appropinquasse , hostem violentum cito contra nos exurgere ; pugnam non talem qualis fuit , sed gravio-rem multo , & acriorem venire* . Cyprian. epist. 57. alias 54. Pam.

(d) *Cum ob Imperatoris litteras in ade castrorum Senatus haberetur , ireturque*

per sententias singulorum cui deberet censura deferri (nam id Decii posuerant in Senatus amplissimi potestate) , omnes una voce dixerunt , interrupto more dicenda sententia : Valeriani vita censura est : ille de omnibus judicet , qui est omnibus melior : ille de Senatu judicet , qui nullum habet crimen : ille de vita nostra sententiam ferat , cui nihil potest objici &c. Trebellius Pollio in Valeriano .

ufficiali dell' Imperio l' amplissima potestà , che gli era stata conferita di poter giudicare tutti gli Ordini , e Magistrati della Repubblica , tolti i Consoli ordinarj , il Prefetto di Roma , e alcuni altri , il cui giudizio apparteneva al Sacerdote Massimo (a). Molto probabilmente adunque può crederfi , che Valeriano spedito in Roma per esercitar questa potestà , volendo far cosa grata all' Imperadore prendesse supplicio de' Cristiani , e che relegasse Cornelio già denunciato a Centocelle , e che indi poi a Roma il chiamasse , e che a nome di Decio l' interrogasse delle lettere di Cipriano , e che finalmente , come dicono gli Atti , battuto con palle impiombate il facesse decapitare .

IV. Ciò , dico , si rende molto probabile , quando la censura di Valeriano conferitagli dal Senato alli 6. di Novembre sotto il Consolato de' due Decj , come narra Trebellio , voglia riferirsi al secondo anno dell' Imperio di Decio , 250. di Cristo , essendo egli Consolo la seconda volta con Quinto Erennio Decio suo figliuolo sostituito a Grato per la rinuncia da costui fatta del Consolato : imperocchè , aver Decio figliuolo oltre il Consolato ordinario , che egli col Padre nell' anno 251. esercitò , ottenuto un altro Consolato non ordinario , ma per sostituzione , provano i Fasti Fiorentini maggiori dati in luce dal Relando , dove si vede congiunto il secondo Consolato di Decio figliuolo col terzo di Decio Padre ; e il Catalogo Liberiano fa parimente menzione del secondo Consolato di Quinto Erennio Decio figliuolo di Trajano Decio . La qual cosa non può essere altramente avvenuta , se non perchè Decio figliuolo fù l' anno antecedente sostituito nel Consolato a Grato , per la costui rinunciazione . E però gli atti pubblici , che nell' anno 250. si segnavano col Consolato di Decio Augusto II. , e di Grato , negli ultimi mesi di quest' anno stesso rinunciando Grato , e sostituito Decio , si segnarono col Consolato de' due Decj , ovvero nel Consolato di Decio Augusto II. , e di Decio Cesare .

V. In questo tempo dunque è ben facile , che dal Senato fosse conferita a Valeriano la censura , di cui si è parlato di sopra (b) , e che però la potesse per molti mesi esercitare sotto l' Imperio di Decio , il quale o

(a) Hoc Senatusconsultum ubi Decius accepit , omnes Aulicos convocavit , ipsum etiam Valerianum praecepit rogari . Atque in conventu summorum virorum recitato Senatusconsulto : Felicem te , inquit , Valeriane Senatus sententia : totius orbis humani suscipe censuram , quam tibi detulit Romana Respublica : tibi legum scribenda-

rum auctoritas dabitur : tibi de ordinibus militum judicandum est : tu arma respicies , tu de nostro palatio , tu de iudicibus , tu de praefectis eminentissimis iudicabis &c. Pollio loc. cit.

(b) Vide Blanchin. in notis ad Anastas. tom. 2. pag. 298. col. 2.

le o nel Giugno, o, come altri vogliono, circa il fine dell' anno 251. nella battaglia contro gli Sciti circa il Tanai ficcato nel loto di una Palude insieme col figlio miseramente perì. Quando queste cose si ammettano riuscirà molto facile a concordar l' apparente discordia, che trovasi tra gli Scrittori antichi intorno al martirio di San Cornelio, cioè, che egli morisse sotto Decio, e Valeriano, e sotto Gallo, e Volusiano: intendendosi tutto ciò con questa discreta differenza, cioè, che fosse martoriato nella persecuzione di Decio eseguita da Valeriano, e continuata da Treboniano Gallo, e Volusiano.

VI. Ma perche gli Atti del martirio di questo Santo dicono, che ei fu interrogato da Decio, forse non andrebbe lungi dal vero chi credesse, che parlassero dell' altro figliuolo di Decio, che dopo la morte del Padre, e del Fratello sappiamo per testimonio di Zosimo essere stato adottato da Gallo in onore della memoria di Decio [a]; ed è ancora gran concordia trà gli Scrittori, che questi fosse Ostiliano, cui dopo la morte de' due Decj fu dal Senato per testimonio di Vittore dato insieme con Treboniano Gallo il nome di Augusto, concesso a Volusiano figliuolo di Gallo solamente il nome di Cesare (b). E quantunque sappiamo, che Ostiliano di lì a non molto tempo, come attesta l' stesso Vittore, nella feroce peste, che spopolò la metà del Romano Imperio, lasciò la porpora, e la vita; tuttavia la sua morte per questa stessa cagione non potè accadere, come osserva ancora il Pagi (c), prima dell' autunno del seguente anno 252., in cui salì al Cielo Cornelio; e ciò viene ancora provato dalle molte, e diverse medaglie, che ci son rimaste di questo Principe, segnate col nome di Augusto, come può vederli appresso il Birago (d).

VII. Non v' ha perciò ripugnanza alcuna, che Ostiliano figliuolo di Decio sia quello stesso, che gli Atti di San Cornelio, il Martirologio Romano con altri antichissimi chiamano Decio Cesare (e): imperocchè dall' un canto sappiamo, che Ostiliano sopravvisse al Padre, reggendo l' Impero insieme con Gallo, e con Volusiano, almeno fino all' autunno del seguente anno 252., e che egli in questo tempo fu in Roma, come si prova conchiudentemente da una sua medaglia appresso il Vail-

(a) Imperii Deciani memoriam cum honore, ac benevolentia usurpabat, & alterum ex ejus filiis adoptabat. Zosimus lib. 1.

(b) Hæc ubi Patres comperere, Gallo, Hostilianoque augusta imperia, Volusianum Gallo editum Casarem decernunt. Victor de Cesaribus.

[c] Pagi ad ann. Christi 251. num. 3.

X x 2

(d) Vide Francis. Mediobarb. Birag. in Numism. fol. 357.

(e) Decius Cesar. audito quod multi ei scriberent & de B. Cypriano, iussit eum sibi exhiberi &c. Acta apud Adonem.

Hic sub Cesare Decio martyrio coronatur. Liber Pontific. in Cornel.

lant, e il Birago, indicante la sua venuta in Roma, colle note nel rovescio, ADVENT. AVG. (a): quando pure non vogliansi queste note attribuire, come alcuni non sò con qual fondamento hanno fatto, ad errore del Monetaro. Dall' altro ancor sappiamo, che vivente Trajan Decio Padre, amendue i Figliuoli, cioè, tanto Quinto Erennio Etrusco, quanto l' altro Quinto Ostiliano, furono nobilitati col titolo di Cesare, e di Principi della Gioventù, come da molte medaglie apparisce, e particolarmente da quella appresso il Patino battuta nella Colonia Elia Capitolina, nel cui diritto si vedono accoppiate le faccie di questi due Fratelli co' loro nomi, ETRUSCUS, ET QUINTUS CAESS., e le note della Colonia nel rovescio, COL. ÆL. K... (b), e viene anche confermato dalle iscrizioni, che apporta il Grutero (c), dove si veggono questi due Principi accoppiati ugualmente negli onori. Quindi è agevole il suspicare, che per riguardo del Padre, e del Fratello amendue Decj, Ostiliano ancora da coloro, che riferirono il martirio di Cornelio, fosse Decio Cesare chiamato; e che sotto di costui fosse il Santo martirizzato, ricusando di far sacrificio a Marte, come rapportano gli atti.

VIII. Ma comunque sia, non avendo le cose osservate fin qui alcuna ripugnanza in se stesse, e non potendosi dall' altra parte affermar con certezza nel gran turbamento di que' tempi, e ne' grandi rivolgimenti di que' Principi quai fossero i Consoli, e quali i Cesari, sotto de' quali cominciò Cornelio, e terminò il Pontificato, possono in qualche modo valere a conciliar le discordi relazioni, che ci han lasciate gli antichi intorno al martirio di questo Santo, e intorno a i suoi persecutori; e meglio assai per via di esse possiamo accostarci alla verità di quello, che faccia Giovanni Pearson negli Annali di San Cipriano: mentre pretendendo darci una esatta contezza di tutti gli

(a) IMP. C. VALENS HOSTIL. MES.

QVINTVS AVG.

ADVENTVS AVG. Vail. tom. 2. fol. 156.

Ex hoc nummo conijcere licet, ad aliquos menses Hostiliani imperium processisse, eumque cum Treb. Gallo, & Voluf. Augg. Romam reversum, potius peste quam gladio occubuisse. Franc. Mediobarb. Birag. in Numism. fol. 357.

(b) Apud Patin. fol. 396.

[c]

Q. HERENNIO ETRUSCO
MESSIO DECIO
NOBILISSIMO CÆS.
PRINCIPI IVENTVTIS
VALENTINI VETER. ET VETERES.

C. VALENTI HOSTILIANO
MESSIO QVINTO
NOBILISSIMO CÆS.
PRINCIPI IVENTVTIS
VALENTINI VETERANI ET VETERES.
Apud Gruter. fol. 274.

gli atti accaduti tra Cipriano, e Cornelio, con assegnare a ciaschedun di essi atti non pure gli anni, e i mesi, ma, se a Dio piace, ancora i giorni, viene a distrugger la verità del fatto principale intorno al martirio di questo Santo Pontefice, volendo per ogni via, che non in Roma decapitato, ma morisse in Civitavecchia esiliato, e ciò sulla fede del solo Catalogo Liberiano, che egli stesso mille volte riprova, e in questo luogo medesimo circa gli anni del Pontificato di Cornelio; insultando al Baronio poiche prestò fede agli atti del martirio di questo Santo, agli antichi Martirologj, e all' Autore della vita di questo martire nel Pontificale Romano.

IX. Ma ciò, che più reca meraviglia, la costui opinione è stata seguita, anzi trascritta da un insigne, e celebre nostro Scrittore nella famosa Critica degli Annali Baroniani, senza punto badare alle grandi difficoltà, che si lascia dietro quel Protestante: imperocche riprovati ancora gli allegati monumenti come favolosi racconti, bisogna dare una rotonda mentita al gravissimo testimonio di San Girolamo, il quale due volte attesta, che Cornelio patì il martirio *in Roma*, ed una volta dice, che patì sotto Decio. Oltre di che se Cornelio morì in Centocelle stando in esilio, difficilmente potrà provarsi, che ei anche secondo l' uso di quell' età potesse dirsi Martire, ma al più Confessore sarebbe stato detto: imperocche quantunque nell' età di Tertulliano quelli, che aveano sofferti tormenti per la confessione del nome di Cristo si dicevano Martiri *dissegnati*, o *destinati*; tuttavia se non erano per la fede uccisi, ma o in carcere, o in esilio morivano, il nome loro ne' Fasti Ecclesiastici non tra i Martiri, ma tra i Confessori si collocava; e tanto più poi quando non aveano sofferti tormenti, ma solamente la carcere, e l' esilio: imperocche tali anche viventi si chiamavano Confessori. Sopra le quali cose potranno vederfi San Tommaso d' Aquino, il Cardinal Baronio, e il Pamelio (a). Certa cosa è, che nel Sagramentario Gelasiano illustrato dal venerabil Tommasi non sono nominati Martiri se non quelli, che avean data la vita per Cristo; e solamente vengono ornati col nome di Confessori quelli, che o morirono in carcere, o dopo i tormenti sofferti riposarono in pace, come il medesimo Cardinal dimostra di *San Felice in Pinci*, e di *San Marcello Papa*, secondo
l' anti-

(a) D. Thomas 2.2. q. 124. art. 4. in corp. | not. ad Martyrol. Rom. die 7. Januarii.
& in supplem. quest. 96. art. 6. Baron. in | Pamel. in notis ad Tertull.

P' antico ufo della Chiesa in quel Codice di Gelafio annoverati tra i Confessori (a).

X. Or chi può negare, che San Cornelio da tutta l' antichità fia stato ornato col nome di Martire, e come Martire ne' sagri Fasti sempre mai venerato, bisogna che chiuda gli occhj alla luce, e ti armi di coraggio per impugnar la verità conosciuta. Basta il testimonio di San Cipriano, il quale sopravviffe a Cornelio, e nell' epistola a Lucio successore di lui nella Sede di Pietro il chiamò *Beato Martire*; e nel medesimo tempo attesta, che per alto consiglio della divina provvidenza la persecuzione insurta contra la Chiesa di Cristo, e contro il suo Pastore Cornelio allora travagliato dallo scisma di Novaziano, dimostra qual fosse quell' uno Vescovo per divina disposizione istituito al governo di lei (b).

XI. Qui mi cade in acconcio di tornare a Giannone. Ha egli inteso da San Cipriano, che le stesse tempeste delle persecuzioni andando a scaricarsi principalmente sopra i Sacerdoti di Dio, e sopra il capo di tutti i Sacerdoti, manifestavano per divina disposizione agli eretici, e agli scismatici quai fossero i veri capi delle Chiese particolari, e 'l vero capo della Chiesa universale, che mantenessero in quelle, ed in questa l' unità, di cui essi per divina ordinazione erano, e son fondamenti? Or questa, e non altra è l' esterior politia della Chiesa disposta da Cristo nel suo Sant' Evangelio. Ha egli osservato nello scisma di Novaziano quanto si adoperassero tutte le Chiese particolari per torre la divisione nata in quella Chiesa, che è l' origine di quest' unità; quanto si affaticassero i membri di questo gran corpo per conservare l' unità del capo, e per atterrare quel mostro, che minacciava dividerlo? Or tutte queste cose si fero in tempi così procellosi, che una persecuzione non aspettava il termine dell' altra, o non lasciava intervallo se non per tornare a incrudelire con più vigore. Avrebbe potuto ancora osservare, che in questi tempi calamitosi i Vescovi ancorche esiliati nulla rimettevano del vigore Sacerdotale, nulla del rigore della disciplina, come dalle lettere di S. Ci-

priano

(a) *Ex prisco Ecclesia usu SS. Felix in Pincis, & Marcellus Papa, quia sanguinem non fuderunt, haud martyres, sed confessores appellantur.* Card. Thomaf. Præfat. in Cod. Sacram.

(b) *Intelligimus, frater carissime, & tota cordis nostri luce perspicimus divina majestatis salutaria, & sancta consilia, unde illic repentina persecutio nuper exorta sit,*

unde contra Ecclesiam Christi, & Episcopum Cornelium BEATUM MARTYREM, vosque omnes secularis potestas subito proruperit, ut ad confundendos hereticos, & retundendos ostenderet Dominus que esset Ecclesia, quis Episcopus ejus unus divina ordinatione delectus. S. Cyprianus epist. 61. edit. Brem. aliàs 58. Pam.

priano scritte in esilio si può vedere ; e nel medesimo tempo , che proposti gli editti ferali contra i Cristiani erano i Sacerdoti , come attesta di se stesso San Cipriano (a), dalle voci , e dalle grida del Popolo cercati alle fiere , trattavano gl' interessi della lor Chiesa , provvedevano alla lor dignità , sostenevano le ragioni , che aveano di riconoscere le cause de' loro sudditi , opponevanfi alle appellazioni irregolari (b). Vada ora Giannone , e dica , che *in questi tempi cotanto turbati niuna esterior politia Ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi* ; e che *i Vescovi scorrevano or in una , ora in altra Città ; tanto era lontano , che potessero pensare al governo politico delle loro Chiese* : mentre non solo al governo politico delle lor Chiese pensavano , ma molto più a quello della Chiesa universale .

§. XVIII.

Di altri monumenti de' tre primi secoli , che comprovano la sovranità del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa .

S O M M A R I O .

- I. *Fatti adottati da' nostri Teologi , che comprovano la suprema autorità del Vescovo Romano conosciuta ne' primieri secoli della Cristiana Religione .*
- II. *Altri fatti simili de' medesimi tempi .*
- III. *A questi fatti con vano sforzo si è ingegnato di opporsi Dupino confutato da' nostri .*

I. **N**ON creda però Giannone , che io possa smentirlo con questo esempio solamente della metà del terzo secolo : imperocche molti altri ancora e anteriori , e posteriori , ma tutti dentro il termine de' tre primi secoli , io potrei recare contro di lui ; ma mi son valuto di questo solo , perche alla fortissima ragione di San Cipriano intorno alla politia della Chiesa fondata per divina disposizione sopra la persona d' un Vescovo è accoppiato il fatto , che la comprova , e il fatto stesso va congiunto colle persecuzioni . Del rimanente i nostri

(a) *His etiam diebus , quibus has de te litteras feci , ob sacrificia , que edicto proposito celebrare populus jubebatur , clamore popularium ad Leonem denuò postulatus in*

Circo . S. Cyprian. epist. ad Cornel. 59. alias 55.

(b) *Cyprianus eadem epistola .*

Teologi ben a lungo han dimoſtrata la politia monarchica della Chieſa, e la ſovranità della Sede Romana conoſciuta in que' tre primi ſecoli, e provata coll' uſo antichiffimo delle appellazioni, di cui recano eſempj fino prima della metà del ſecondo ſecolo, come nel fatto di Marcione intorno all' anno cxi. vacando la Sede Romana per la morte di Papa Igino (a); frequentiffimi ne apportano nel terzo ſecolo, come di Fortunato, e Feliciffimo, che dal Concilio di Cartagine provocarono a Cornelio Papa (b); di Baſilide, e Marziale Veſcovi in Spagna, che depoſti da un Sinodo colà celebrato ſi appellarono a Papa Stefano (c); di Dionigi il Grande Veſcovo Aleſſandrino accuſato dal Sinodo di Aleſſandria a Dionigi Romano Pontefice, e da lui aſſoluto (d) in un Concilio Romano.

II. Provano la ſovrana poteſtà del Romano Pontefice ſopra tutti i Veſcovi del Mondo Cattolico col fatto di Papa Vittore, il quale intorno all' anno cxcvi. minacciò ſeparare, e come alcuni vogliono ſeparò in effetto, dalla Chieſa tutti i Veſcovi Aſiani perche oſarono oppoſi al decreto, che ei fatto avea intorno al dì della celebrazione della Paſqua (e), benchè poi per le preghiere di Sant' Ireneo ſi riconciliaſſe con loro, e li rimetteſſe alla pace, e alla comunione della Chieſa (f): coll' eſempio di Marciano Veſcovo di Arles in Francia, per la cui depoſizione da quella Sede Metropolitana, poiche egli aderiva al partito dello ſchiſmatico Novaziano, ſcriſſe San Cipriano caldiſſime lettere a San Stefano Papa (g): e finalmente col fatto narrato del medefimo San Stefano, il quale per la controverſia del Batteſimo degli eretici minacciò la ſcomunica a Cipriano co' ſuoi Veſcovi Africani, e a Firmiliano co' ſuoi Veſcovi Aſiani aderenti (h), intorno all' anno 256.

III. E quantunque a tutti queſti eſempj, e a queſti fatti chiaramente ſpoſti da' noſtri Teologi ſiaſi con vano ſforzo ingegnato di oppoſi Dupino, che è l' *inſigne Teologo* di Giannone; egli tuttavia non ha fatto altro in quel ſuo libello famoſo *dell' antica diſciplina della Chieſa*, che dare a conoſcere il ſuo mal talento contro la Chieſa Romana, e la povertà del ſuo ingegno mal corriſpondente all' imprefa: mentre in ſoſtanza nulla dice di più di quello, che ha letto, e imparato da i fedizioſi

(a) Vide Bellarm. lib. 2. de Rom. Pont.

(b) Cyprian. epiſt. 59. aliàs 55.

(c) Cyprian. epiſt. 68. edit. Pam.

(d) Athanaſ. lib. de ſentent. Dionyſii, & lib. de Synodis.

(e) Euseb. lib. 5. hiſt. Eccleſ. cap. 24.

(f) Petrus de Marca lib. 3. cap. 3. ex So-

zomen. lib. 7. cap. 9. Pagiſ ad ann. Chriſti 196. num. 2.

[g] Cyprian. epiſt. 67. edit. Pam.

(h) Vide Valeſ. in not. ad Euseb. lib. 7. cap. 3. Scheleſtratiſ antiquit. illuſt. tom. 2. diſſert. 3. cap. 4.

ziosi scritti di Giovanni Launojo . Onde è , che i costui argomenti , anzi le costui imposture sono già state facilissimamente confutate da un chiaro Scrittore de' nostri tempi (a) , cui rimetto Giannone , se mai tornato in se stesso volesse più dappresso conoscere quanto pesi , e quanto vaglia quel suo gran Teologo , che si è proposto per iscorta .

§. X I X.

In qual modo la Cristiana Religione alterasse lo stato civile , e politico dell' Imperio .

S O M M A R I O .

- I. Discorso di Giannone mira a rendere odiosa la Cristiana Religione , e a giustificar l' odio de' Principi Gentili , che la perseguitarono .
- II. Religion Cristiana migliorò , e perfezionò lo stato civile , e politico della Repubblica .
- III. Non distinguendo Giannone il diritto dal fatto afferma iniquamente , che i Cristiani non poteano far quello , che da' Principi Gentili era loro ingiustamente proibito .

Dopo essersi sforzato Giannone di annientare l' esterior politia della Chiesa ne' primi secoli col colore delle persecuzioni , che l' agitarono , passa ora ad altre conseguenze ; e afferma , che per queste cagioni la Religion Cristiana non recò alcun cambiamento allo stato civil dell' Imperio , e che i Cristiani non poteano aver Collegj separati , possedere , e cose simili , che oggi sono nella Chiesa . Con qual disegno poi ciò dica conoscerassi ascoltando lui , che in tal guisa ragiona :

T E S T O .

„ Per queste cagioni niuna mutazione (b) , o cambiamento potè
 „ recarsi nella politia dell' Imperio , e tanto meno in queste nostre
 „ Provincie a tali tempi per la nuova Religione Cristiana . Le Città
 „ eran tutte Gentili , Gentile era la Religione , che pubblicamente si

Tom.III.

Y y

pro-

(a) Vide Francif. Ant. de Simeonibus de judiciar. Rom. Pont. potest. cap. 11. usque ad 19.

[b] Lib. 1. cap. ult. num. 2. pag. 60.



„ professava , i Magistrati , le leggi , i costumi , i riti . I Cristiani era-
 „ no riputati come pubblici nemici perturbatori dello Stato , e come
 „ tali fuora della Repubblica : le loro adunanze severamente proibite ,
 „ non potevano aver Collegj separati , non potevan le lor Chiese posse-
 „ der cosa alcuna . Tutte le Città di queste nostre Provincie , ancor-
 „ che nelle medesime molti Cristiani vivessero di nascosto , e tuttavia il
 „ numero de' fedeli cresceva , eran Gentili , ed il Gentilefimo era pub-
 „ blicamente professato . Ciascuna Città governandosi ad esempio di
 „ Roma , e molte de' Magistrati Romani , si studiava anche nella Reli-
 „ gione imitare il suo capo , e ciò non pur facevano i Municipj , e le
 „ Colonie , ma anche le Città federate , che maggior libertà aveano .

I. Or che vuol' egli dedurre il nostro buon Giurisperito da tutto questo racconto in proposito dell' esterior politica della Chiesa ? Che occorre cercarlo ? Dalle cose passate si può comprendere il suo disegno . Egli vuol darci ad intendere a tutti i patti , che in que' primi tempi , e particolarmente in Roma , e nelle Provincie a lei vicine , non si ravvi- fassero ombra di politica esteriore nella Chiesa , e ne' Cristiani ; e poiche taluno potrebbe non aver capito al primo questo sentimento , egli , perche s' intenda da tutti , non pago di avercelo inculcato una , e due volte , torna a ripeterlo la terza . Sebbene , s' io ho a dire il mio senti- mento , a me sembra , che costui , sia malizia , sia ignoranza , sia negli- genza no 'l vo' giudicare , vada quì spargendo qualche seme di politica macchiavellesca ; rendendo in certa maniera odiosa la Religion Cri- stiana , quasiche essa ne' seguenti secoli distruggesse lo stato civile , e po- litico dell' Imperio , e fosse cagione della rovina della Repubblica Roma- na : imperocche dicendo in questo luogo , e poco appresso , che ne' primi secoli *per la Religione Cristiana niuna mutazione , o cambiamento potè recarsi nella politica dell' Imperio , nè alterazione alcuna allo stato civile : imperocche come perseguitata , e sbandita dall' Imperio non potea pubblicamente ritenersi , e i Cristiani , che la professavano , erano riputati come pubblici nemici perturbatori dello Stato , e come tali fuora della Repubblica ;* viene in qualche modo a giustificar l' odio infano de' Principi Gentili , come se eglino si muovessero a perseguitar la Reli- gion novella di Cristo per gelosia , che aveano , e per timore , che essa non fosse per mandare in rovina tutto lo stato civile , e politico dell' Imperio .

II. Or questi sono i principj di Nicolao Macchiavelli , il cui nome infame , sò certo , che fa orrore a Giannone ; nè io il vo' far reo di così
 empio

empio sentimento . Ma egli dovea più cautamente parlare : imperocchè la nostra Santissima Religione non cambiò , non mutò la politica , e lo stato civile della Repubblica , e dell' Imperio ; ma il migliorò , e il perfezionò , insegnando a i Principi , e a i Magistrati quelle virtù , che son necessarie a ben reggere i Popoli , come contro quello scellerato politico hanno fatto conoscere più nommeno , che ragguardevoli Scrittori (a) . E poichè Giannone ci ha così sovente ricordato , che i Cristiani in que' primi tempi erano riputati pubblici nemici della Repubblica , non dovea lasciare ancora di rammentarci , che a questa strana , ingiuriosa , ed enorme opinione si opposero Santissimi uomini della nostra Religione , confutando con invitte prove quest' errore , e giustificando la causa comune de' Cristiani per mezzo de' loro scritti , che tuttavia ci son rimasti , come sono la famosissima legazione di Atenagora , le Apologie di Giustino , e di Tertulliano , i libri di Arnobio Africano contra i Gentili , le Istituzioni di Lattanzio , e l' aureo libretto di San Cipriano a Demetriano Proconsole , come alcuni vogliono , dell' Africa .

III. Ma mentre il nostro Giuriconsulto sà tanto di legge , quando egli dice , che i Cristiani *non potevano aver Collegj separati , non potevan le loro Chiese posseder alcuna cosa* , sarebbe desiderabile , che ei ci spiegasse un poco quel *non potevano* , cioè , se questo debba intendersi di *diritto* , o di *fatto* , e perchè contra ogni ragione venisser loro interdette queste cose : mentre quel *non potevano* è un termine assai ambiguo . Io sò , che i Cristiani per ragione divina , e per diritto dell' Evangelio potevano avere Adunanze , Collegj , e Chiese , e tutto ciò , che è necessario a una Comunità bene istituita , e ad una Repubblica ben fondata ; e questo è il poter *de jure* . Che se poi queste cose venivan loro ingiustamente interdette da' Principi , e da' Magistrati Idolatri , questa era una violenza di fatto , cui essi non eran tenuti per niun patto ubbidire , e di fatto non ubbidivano ; onde è , che contro gli editti degli Imperadori eglino tuttavia aveano Collegj separati , aveano Chiese , Adunanze , e possedevan ricchezze per uso de' poveri , e per le bisogna della loro Comunità , come da innumerabili esempj della Ecclesiastica Storia noi siamo istruiti . Quindi io dico , che i Cristiani potevano e *de jure* , e *de facto* avere , e far tutto ciò , che Giannone dice , che *non potevano* . Ma per ogni banda sempre più si va scoprendo la costui intenzione di pingerci così abbietta , e così annientata la Cristianità , e la Chiesa di que' primi secoli , che noi peniamo a ravvisare

Y y 2

in lei

[a] Hieronym. Orosius lib. 3. de nobilitate Christiana.

in lei alcuna forma di politia, e ci formiamo un' idea de' Cristiani, come di uomini vagabondi, che a guisa de' Zingani andassero quà e là errando, senza tetto, senza Patria, senza ordine, senza governo. Ma più sciocco di lui farebbe, chi volesse mostrar la stranezza di così folle pensiero.

§. X X.

Qual fosse la Religione pubblicamente professata in Napoli ne' tempi di Onorio, e di Arcadio Cristiani Imperadori.

S O M M A R I O.

- I. *Ingiuria, che fa Giannone alla Città di Napoli in affermare, che ella universalmente ritenea la superstizione del Gentilesimo in tempo degl' Imperadori Cristiani.*
- II. *Sua prova di questo punto tratta dalle pistole di Simmaco uomo Gentile.*
- III. *Simmaco ancorche Idolatra servendo agl' Imperadori Cristiani, parlando delle cose appartenenti al Cristianesimo usava i termini, che erano in uso appresso gli stessi Cristiani.*
- IV. *Chiamando Napoli Città Religiosa può intendersi, che egli la volesse dire superstiziosa, perche essa era universalmente Cristiana.*
- V. *Che significino appresso Simmaco le parole Religione, e Religioso.*
- VI. *Vano, e frivolo raziocinio di Giannone.*

POiche Giannone chiude questo Capitolo con fare una solenne ingiuria alla nobilissima Città di Napoli, ancorche a me non appartenga vendicarla, contuttociò non vo' lasciar di esporla, affincbe veggasi la buona, e pietosa indole di questo Scrittore. Crederono alcuni, che in Napoli tosto che vi fu da San Pietro predicato il Vangelo fosse da que' Cittadini abbracciata la Religion Cristiana, e cessassero ivi quelle tante festività consagrate agli Iddii, che la resero celebre tra' Gentili. Costui non pago di impugnar questa opinione, vuole a tutti i patti, che Napoli fosse l' ultima delle Città cospicue d' Italia a deporre gli errori del Gentilesimo, e la più tenace, e pertinace di tutte nel ritenere l' antiche superstizioni anche in tempo, che retto il Romano Impero da Cristianissimi Principi, erano le Provincie, e le Città per la maggior parte governate da' Magistrati Cristiani.

II. Prova

II. Prova la sua opinione con una lettera di Simmaco uomo Gentile, che fu Console, e poi Prefetto di Roma fino al tempo di Onorio, e di Arcadio il Giovane Imperadori, nel principio del V. secolo, intorno all' anno 419. di Cristo. Le parole di Simmaco nella pistola a Cenforino son queste: *Quanto prima io mi studio di venire a veder Napoli ad istanza de' suoi Cittadini. Ivi deputerò l' intervallo di due giorni a onore di quella Città religiosa. Dipoi, se piacerà agli Iddii, per la strada di Capua ritorneremo al nostro tetto, e alla nostra venerabil Roma [a].* Da queste parole così Giannone argomenta: *Ciascun sà, che Simmaco fu fiero, ed atroce nemico de' Cristiani; onde chiamando Napoli Città religiosa, non poteva a patto veruno intendere della Cristiana Religione, ma solamente perche rovinando da ogni lato il Gentilesimo, reputò egli Napoli cospicua, e religiosa per quella falsa Religione, che da lei costantemente si riteneva, e professava (b).*

III. Prima che io faccia vedere la falsità di questa illazione voglio ammettere a Giannone, che Simmaco non parlasse in questo luogo della Religione Cristiana. Ma questo non già per quella sciocca ragione, che egli adduce, cioè, perche Simmaco era Gentile, e nemico de' Cristiani: poiche quantunque sappiasi, che costui fosse tenacissimo del Gentilesimo, non si sà però, che fosse quel fiero, e atroce nemico de' Cristiani, qual ce 'l dipinge Giannone. Anzi è cosa certa, che servendo agli Imperadori piissimi, e Cristianissimi, serviva ancora alle condizioni del tempo, e parlava con que' vocaboli, che erano allora in costume. Quindi ei chiama all' uso nostro *il giorno santo di Pasqua (c)*, appella i nostri Vescovi *uomini venerabili, e religiosi (d)*, e *santi*, nomina *la Basilica di San Pietro [e]*; e in somma trattando delle cose nostre parla secondo il nostro uso, e si vale de' nostri vocaboli. Or che inconvenienza trova Giannone, che Simmaco per cagione della Religion Cristiana chiamasse Napoli Città Religiosa?

IV. Ma fiasi che egli fosse capital nemico de' Cristiani, e odiasse a morte la nostra Santa Religione; come vorrà egli mostrarci, che chiamando Napoli Città religiosa non parlasse della Religion Cristiana? Anzi per questa stessa abominazione potrà almeno ragionevolmente concludere, che ei appunto parlasse della Cristiana. Mi dica un po-

co:

(a) *Quamprimum Neapolim petitu Civium suorum visere studeo. Illic honori urbis religiosae intervallum bidui deputabo. Debinc si bene destinata Dii fuerint, Capuano itinere venerabilem nobis Romam, laetamque petemus.* Symmachus lib. 8. epist. 27.

[b] Lib. 1. cap. ult. num. 3. pag. 62.

(c) Symmach. in Auctar. epist. 26.

(d) Symmach. in Auctar. epist. 21. 24. & 26.

[e] Symmach. in Auctar. epist. 19.

co: ha egli mai letto Aulo Gellio laddove spiega i suoi tanti significati di questa voce *Religioso* (a)? Ma che dico Gellio? Ha egli mai veduto il Calepino? Io credo di no: imperocchè se veduto l'avesse, avrebbe ancora saputo, che la voce *Religioso* da' Latini sovente prendeasi ancora per superstizioso. Ma ciò presupposto, come vorrebbe egli impugnar chi dicesse, che Simmaco in odio della Cristiana Religione volendo chiamar Napoli superstiziosa perche più d'ogn'altra Città era a quella divota, la dicesse a uso de' Latini religiosa, come appresso Terenzio le donne son dette religiose per superstiziose (b).

V. Ma il vero però è, che Simmaco non parlò nè di Religione Cristiana, nè di Pagana: e se fu male inteso da quelli, che dalle sue parole argomentarono, che ei parlasse della Religion Cristiana, peggio assai fu inteso da Giannone, che ha voluto ficcare in esse la Religion Gentile. Simmaco adunque, come può vederfi dalle sue lettere, prende sovente il nome di *Religione* per *ufficio*, e *osservanza*, e la voce *Religioso* per *officioso*, *ossequioso*, *osservante*, e simili. Scrivendo perciò ad un suo amico: *E ora, dice, tempo idoneo, col quale proviamo, che cosa tu presti di religione alla nostra amicizia* (c). Dopo la lettera da Giannone citata, nella pistola immediatamente seguente prende in questo senso di officioso, e osservante verso gli amici la parola *Religioso*: mentre scrivendo a un tal Romano, che avea lasciato di scrivergli essendo addolorato per la morte di un amico, dice: *Ti scrivo adunque, acciocchè tu sia costretto a rispondere, e da i funesti pensieri ritorni agli ufficj de' viventi. Fece una cagion religiosa, che tu non fossi il primo a scrivere; non sarai tanto irriverente, che provocato te n'astenga* (d). L'istessa parola usurpata nel medesimo significato potea Giannone leggere nella pistola, che siegue dopo questa, scritta a Salvino, dove dice: *Vidi poco fa nelle tue recate-mi il religioso gaudio del tuo animo per noi* (e).

VI. Chiaro adunque, e manifesto si rende da questi due luoghi vicinissimi al testo allegato, in qual senso fu da Simmaco Città *religiosa* chiamata Napoli, cioè, *officiosa*, e *osservante*, ficcome quella, che cortesemente l'avea invitato, e pregato ad andare a lei, come egli medesimo attesta. Or come entra qui la Religion Cristiana, o la Pagana?

E pur

(a) Gellius N. A. lib. 4. cap. 9.

(b) Ut stulta miserè omnes sumus religiosæ. Heautont. act. 4. scen. 1.


(c) Idoneum tempus est, quo probemus quid amicitia nostræ religionis exhibeas. Symmach. lib. 9. epist. 120.

(d) Scribo igitur, ut respondere cogaris.

Et a funestis cogitationibus redeas in officia viventium. Fecerat religiosa causa, ne prior scriberes; non eris tam irreverens, ut provocatus abstineas. Symmach. lib. 8. ep. 28.

(e) Vidi in litteris nuper mihi redditis religiosum pro nobis animi tui gaudium. Sym. lib. 8. epist. 29.

E pur Giannone a tutti i patti vi vuol cacciar dentro questa seconda . E tutto questo è il grande argomento , di cui si vale per provare , che Napoli fino al principio del quinto secolo era tuttavia attaccata alla superstizione del Gentilesimo , e professava pubblicamente la falsa Religione degl' Idoli : e io non ho voluto pretermetterlo , affinché si conosca il valor di costui quando vuol dar prova di se . Del rimanente io rimetto alla pietà de' suoi Cittadini il vendicar l' ingiuria , che ei fa alla sua Patria piissima in volerla per forza Gentile , quando le altre di qualche nome nella nostra Italia erano per la maggior parte Cristiane .



CAPO IV.

Della Gerarchia de' Sinodi, e de' regolamenti Ecclesiastici ne' primì tre secoli.



E i Capi antecedenti ha Giannone trattato della politia Ecclesiastica in genere ; quì comincia a discorrere particolarmente delle sue specie . Ma certamente egli non n' esce con minor biasimo del passato . E se di sopra sono stati generalissimi i suoi errori , quì si vedranno specialissimi , e tanto più chiari a distinguersi , quanto più sono attaccati a materia particolare . Egli in tanto comincia con pessimo augurio , mentre principia con una bugia .

§. I.

De i gradi , ovvero ordini Ecclesiastici inferiori al Diaconato conosciuti ne i primì tre secoli .

S O M M A R I O .

- I. Solenne menzogna di Giannone nell' asserire , che la Chiesa ne' primì tre secoli non conobbe altri gradi , che di Vescovi , Preti , e Diaconi , contraddetta dal Concilio Trentino .
- II. Ordini inferiori al Diaconato conosciuti da San Cipriano , e numerati da San Cornelio Papa .
- III. Sotto il nome de' Diaconi nella Chiesa Greca si comprendeano altri Ministri inferiori al Diaconato . Ordini inferiori dal Concilio Trentino compresi sotto il nome di Ministri .
- IV. Nella Chiesa Greca sino da' primì tempi si trova menzione de' Sottodiaconi , Lettori , Ostiarj , Esorcisti &c.

V. Se

V. *Se nella medesima Chiesa oltre il Sottodiacono fossero in uso gli altri quattro Ministri inferiori non è quistione d'importanza, mentre nella Chiesa Latina furono sempre in uso.*

Confondendo quì Giannone in quattro parole piene di falsità molti, e diversi punti attinenti all' Ecclesiastica politia, per mettere in chiaro le cose da lui affardellate conviene esporre in più d' un paragrafo la materia da costui trapassata scorrendo; onde dopo aver dimostrato l' error, che egli insegna nell' affermare, che ne' primi secoli non si conoscevano i gradi de' Ministri inferiori al Diacono, si tratterà distesamente di tutti que' mezzi, co' quali in questi primi secoli si risolvevano gli affari Ecclesiastici, e si manteneva il commercio tra le Chiese. In tanto veggasi come egli parla di queste cose.

T E S T O.

„ Non conobbe la Chiesa in questi tre primi secoli (a) altra gerarchia, e altri gradi, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi. I Vescovi, che avean la soprantendenza, ed a' quali tutti gli ordini della Chiesa ubbidivano, col loro sommo zelo, e carità, se per avventura divisione alcuna scorgevano tra' fedeli, tosto la componevano, e sedavano gli animi perturbati. La carità era uguale così negli uni, che negli altri: ne' primi di servirsi con moderazione della loro preminenza, ne' secondi d' ubbidir loro con intera rassegnazione. Se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione, acciocche si mantenesse fra tutte le Chiese una stabile concordia, e legame, e non fosse l' una discordante dall' altra, solevano i Vescovi infra di loro comunicar ciò, che accadeva, e per mezzo di Messì, o di lettere, che chiamavan *formate*, mantenevan il commercio, e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa universale si munivano contro le divisioni, e scisme, che mai avessero potuto inforgere (b).

I. **G**là dissi, che il nostro Storico sul bel principio di questo paragrafo spara una solenne bugia, mentre afferma, che *non conobbe la Chiesa in questi tre primi secoli altra gerarchia, nè altri gradi, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi*: imperocche o egli parla

Tom. III.

Z z

della

[a] Lib. I. cap. ult. num. 4. pag. 63.

[b] Grot. de Imper. summ. potest. cap. 11. num. 8.

della gerarchia di giurisdizione, o di quella d'ordine: se della prima ragiona, già si è detto, e provato, che in questi primi tempi oltre i semplici Vescovi conobbe la Chiesa la sovrana autorità del Pontefice Romano sopra tutti i Vescovi del Mondo Cattolico; dopo lui la potestà de' Primati, e de' Patriarchi sopra gli Esarchi, e sopra i Metropolitan; e indi la giurisdizione de' Metropolitan sopra i Vescovi della loro Provincia. Ma so certo, che Giannone negando ogni giurisdizione alla Chiesa, come da qui a poco vedrassi, non parla di questa gerarchia, e si ride della mia semplicità. Oltre di che annoverando nell' Ecclesiastica gerarchia i Diaconi, che non appartengono alla gerarchia di giurisdizione, parla senza dubbio di quella d'ordine, e però tanto più gravemente pecca. Non conobbe la Chiesa altri gradi, se non di *Vescovi, Preti, e Diaconi*? E come può egli così sfacciatamente mentire contra la propria coscienza, e contra il Sagro Concilio di Trento, il quale ne insegnò, ed è comun sentimento de' Cattolici espresso in tutti i Catechismi, che *dall' istesso nascimento della Chiesa si conoscono essere stati in uso, oltre i Preti, e i Diaconi, i nomi de' seguenti ordini, e i proprj ministerj di ciascheduno di essi, cioè, del Sottodivano, dell' Accolito, dell' Esorcista, del Lettore, e dell' Ostiario, benchè non in ugual grado: imperocchè da i Padri, e da' Sagri Concilj è riferito il Sottodivano a i maggiori Ordini (a)?*

II. Ma pensate voi se costui si fa caso alcuno, o religione del Concilio Trentino! E come può aver verso lui riverenza, se è seguace della dottrina di quel buono Storico, che pretese discreditarlo a tutto il Mondo colle sue tante calunnie? Abbandonisi per tanto il Concilio di Trento, e veggasi colle testimonianze degli antichi, se ne' primi tre secoli erano conosciuti altri gradi Ecclesiastici oltre i Vescovi, Preti, e Diaconi. Certa cosa è, che nella Chiesa Latina furono in que' primi tempi conosciuti que' gradi, e quegli ordini Ecclesiastici, che il sagro Concilio Trentino dichiara essere stati conosciuti nel principio della Chiesa. Nel secondo secolo Tertulliano fa menzione del *Lettore*, dicendo di alcuni eretici, che pervertivano la gerarchia degli ordini Ecclesiastici: *Oggi un Vescovo, domani un altro: oggi Diacono chi domani sarà Lettore (b)*. San Cipriano intorno alla metà del terzo

(a) *Ab ipso Ecclesie initio sequentium ordinum nomina, atque uniuscujusque eorum propria ministeria, Subdiaconi, scilicet, Acolythi, Exorciste, Lectoris, & Ostiarii, in usu fuisse cognoscuntur, quamvis non pari gradu. Nam Subdiaconatus ad majores or-*

dines a Patribus, & a sacris Conciliis referuntur. Conc. Trident. sess. xxiii. cap. 2.

(b) *Itaque alius hodie Episcopus, cras alius: hodie Diaconus, qui cras Lector. Tertull. de Prescript. cap. 4.*

secolo nella lettera al Clero Romano fa menzione di Clementino *Sottodiano* (a): nella lettera al suo Clero di Cartagine di *Optato Sottodiano*, e di *Saturo Lettore* (b): nella lettera a *Cornelio* di un' altro *Saturo Accolito* (c): nella lettera a *Nemefiano* fa menzione degli *Eforcisti* [d]. Nel medesimo tempo sappiamo, che nella Chiesa Romana maestra di tutte le Chiese, e depositaria dell' Apostolica tradizione, erano tutti i gradi Ecclesiastici numerati dal Concilio Trentino, come è manifesto dalla pistola di San *Cornelio* a *Fabio Antiocheno* riferita da *Eusebio*; dove quel Santo Pontefice parlando di *Novaziano* invasore, e perturbatore della Romana Chiesa: *Nella qual Chiesa, dice, non ignorava, e come potea ignorarlo? che sono quarantasei Preti, sette Diaconi, e altrettanti Sottodiano, quarantadue Accoliti, e cinquantadue tra Eforcisti, Lettori, e Ostiarj* (e).

III. A fronte di così chiare testimonianze come oserà *Giannone* con tanta franchezza asserire, che ne' primi tre secoli non furono conosciuti altri gradi, che di *Vescovi, Preti, e Diaconi*? E sebbene nella Chiesa Greca non sono così frequenti in questi primi tempi, come nella Latina, i riscontri di questi gradi inferiori al Diaconato, non dee per questo assermarli, che ivi non fossero conosciuti: imperocche facendosi dai *Padri* spesse fiate menzione de' *Diaconi*, sotto questo nome non solamente possono intendersi i soli ordinati al grado del Diaconato, ma tutti gli altri *Ministri* ancora deputati a' *ministerj*, e *ufficij* sagri, ed Ecclesiastici: imperocche, come ogn' un fa, la parola *Diacono* appò i *Greci* è l' istessa, che in latino *Ministro*. Quindi con molta circospezione il sagro Concilio Trentino mirando a questa maniera antichissima di favellare de' *Padri Apostolici* definì, che se alcuno dirà, nella Chiesa Cattolica non esser gerarchia per divina ordinazione istituita, la quale è composta di *Vescovi, Preti, e Ministri*,

L z 2

sia

(a) Cum vetera scripta legissem, quae de hoc ad Clerum nostrum per Clementinum Hypodiatonum nuper feceratis &c. Cyprianus epist. 15. edit. Pam.

(b) Fecisse me sciatis Saturum Lectorem, & Hypodiatonum Optatum Confessorem, quos jam pridem communi consilio proximos Clero feceramus. Idem epist. 24.

(c) Legi litteras tuas, frater carissime, quas per Saturum fratrem nostrum Acolythum misisti. Idem epist. 55.

(d) Quod hodie etiam geritur, ut per Exorcistas voce humana, & potestate divina flagelletur, uratur, & torqueatur diabolus. Idem epist. 77.

(e) Ἐν ἡ οὐκ ἠγνόει (ὡὸς ᾤ) πρεσβυτέρους εἶναι πεσσαράκοντα ἔξ, διακόνους ἑπτὰ, ὑποδιακόνους ἑπτὰ, ἀκολουθῆς δύο, ἔ τεσσαράκοντα, ἑρκιστὰς δ' ἔ ἀναγνώστας ἄμα πύλαροῖς δύο ἔ πεντήκοντα. Cornelius Papa apud Euseb. lib. VI. hist. Eccl. cap. XLIII.

sia scomunicato (a). E che poi il sagro Concilio per *Ministri* intenda tutti gli ordini maggiori, e minori dal Diaconato in giù, apparisce dal Canone precedente, dove così determina: *Se alcuno dirà, oltre il Sacerdozio non esser nella Chiesa Cattolica altri ordini maggiori, e minori, pe' quali quasi come per certi gradi si tenda al Sacerdozio, sia scomunicato* (b). Non può già farsi difesa a Giannone, che egli sotto il nome di Diacono abbia voluto comprendere tutti gli altri Ministri ancora inferiori al Diaconato: conciossiache, come vedrassi nel secondo libro, ei pena molto a concedere, che gli ordini al Diaconato inferiori fossero almeno almeno istituiti nel iv. secolo (c).

IV. Ma sebbene, come si è detto, appresso i Greci non si trovi in que' tre primi secoli così frequente menzione degli altri ordini, cioè, del Sottodiaconato, e de' minori; nulladimanco se ne fa bastante memoria perche possiamo esser certi, che erano conosciuti altri gradi inferiori al Diaconato: conciossiache quando anche si voglia negare ogni fede alle Costituzioni apostoliche di Clemente, dove sono espressi i nomi, gli ufficj, e l' ordinazione del *Sottodiacono* (d), del *Lettore* (e), e dell' *Ostiaro* (f), e alla pistola di Sant' Ignazio a que' d' Antiochia, dove son nominati oltre i *Diaconi*, i *Sottodiaconi*, i *Lettori*, i *Cantori*, i *Portinaj*, ovvero *Ostiarj*, e gli *Eforcisti*; contuttociò non mancano certi, e indubitati monumenti su questo punto: mentre nel trentesimo quinto de' Canoni della primitiva Chiesa, detti vulgarmente Apostolici, tenuti sempre in somma venerazione nella Chiesa Greca, siccome quelli, i quali, come si è detto, e si dimostrerà più copiosamente nel secondo libro, contengono la disciplina de' primi secoli, e la loro compilazione appartiene al terzo secolo; si fa menzione del *Sottodiacono*, e del *Lettore* in queste parole: *Il Vescovo, o il Prete, o il Diacono, che attende al giuoco de' dadi, o alla ubriachezza, o cessi, ovvero sia deposto: il Sottodiacono, o il Lettore, o il Cantore, che fa simili cose, o le lasci, ovvero sia scomunicato* (g). E nel cinquantesimo quinto si legge: *Se alcun Vescovo,*
o *Pre-*

(a) *Si quis dixerit, in Ecclesia Catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris, anathema sit.* Concil. Trident. sess. XXI. Can. 6.

(b) *Si quis dixerit, præter Sacerdotium non esse in Ecclesia Catholica alios ordines majores, & minores, per quos, velut per gradus quosdam, in Sacerdotium tendatur; anathema sit.* Conc. Trid. ibid. Can. 2.

(c) Lib. 2. cap. ult. in fine.

(d) Lib. 8. cap. 21.

(e) Lib. 8. cap. 22.

(f) Lib. 3. cap. 11.

(g) Ἐπισκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος, κύβους σχολάζων, ἢ μέδαις ἢ παυσάδω, ἢ καδαροσάδω ὑποδιάκονος, ἢ ἀναγνώστης, ἢ ψαλτῆς ὁμοίᾳ ποιῶν ἢ σαυσάδω, ἢ ἀφοῦζέδω. Cin. Apost. 5. secund. vers. Dionys. 42. & 43.

o Prete, o Diacono, o qualunque del tutto ascritto al Catalogo de' Cherici (a); dove chiaramente si suppongono altri Ministri a que' tre primi gradi inferiori ascritti al Catalogo de' Cherici. Questa cosa si raccoglie ancora da Eusebio, il quale parlando della persecuzione mossa alla Chiesa da Diocleziano nel 19. anno del suo Imperio, cccii. dell' Era comune, dice, che *le carceri erano piene di Vescovi, di Preti, di Diaconi, di Lettori, e di Esorcisti* (b); i quali è certo, che appartenevano al terzo secolo, e che erano stati molto prima ordinati.

V. Se poi nella Chiesa Greca sieno stati in uso in que' tre primi secoli, e anco ne' seguenti oltre il Sottodiaconato tutti gli altri quattro ordini, che noi chiamiamo minori, non è quistione, che appartenga alla presente materia; e sappiamo di certo, che nella Chiesa Latina furono sempre in uso. Siccome ancora se il Sottodiaconato sia sempre appartenuto agli ordini, che noi diciamo maggiori, e se i minori sieno d' istituzione divina, ovvero Ecclesiastica; non son punti spettanti alla presente controversia. Ma sopra di essi si dirà alcuna cosa nel secondo libro. Per ora basta d' aver convinto per bugiardo il nostro Storico, mentre asserisce, che *in questi primi tre secoli non conobbe la Chiesa altri gradi, che di Vescovi, Preti, e Diaconi*.

§. I I.

Delle varie sorti di lettere, colle quali si trattavano gli affari Ecclesiastici, e si manteneva la comunione delle Chiese ne' tre primi secoli.

S O M M A R I O.

- I. Lettere formate istituite nel Concilio Niceno, e loro uso.
- II. Lettere comunicatorie prima del Concilio Niceno, e a qual' effetto si concedevano.
- III. Varie sorti di lettere comunicatorie.
- IV. Lettere pacifiche, che davano i Martiri a coloro, che eran caduti nelle persecuzioni.

V. Dis-

(a) Εἰς τὴν Ἐπίσκοπον, ἢ ἀρχιεπίσκοπον, ἢ διάκονον, ἢ ὅλους τοὺς καταλόγους ἱερατικῆς Ἐκκλ. Αποστολ. 55. ἰεμ 63.

Πρεσβυτέρων, ἔ' διακόνων, ἀναγνώστων, ἔ' ἑσρκιστων. Euseb. lib. viii. hist. Eccl. cap. vi.

(b) Τότε πληντων Ἐπισκόπων, ἔ'

- V. *Diffensioni , e scisma insurti in Africa per occasione di queste lettere de' Martiri .*
 VI. *Lettere confessorie nominate dal Concilio Eliberitano quali fossero , e a chi si dassero .*
 VII. *Lettere commendatizie , e pacifiche secondo il Concilio di Calcedonia come si distinguessero .*
 VIII. *Lettere dimissorie , che si davano a' Cherici , per qual cagione istituite .*
 IX. *Epilogo , e numerazione di tutti i generi delle lettere Ecclesiastiche .*

I. **D**Opo la falsissima asserzione già confutata passa Giannone a darci delle belle notizie , anzi a raccontarci di belle novelle intorno alla cura , che aveano i Vescovi per lo mantenimento della Religione : imperocche dice , che *se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione , acciocche si mantenesse fra tutte le Chiese una stabile concordia , e non fosse l' una discordante dall' altra , solevano i Vescovi infra di loro comunicar ciò , che accadeva , e per mezzo di Messi , e di lettere che chiamavan formate mantenevano il commercio &c.* E certamente è questa una rara , e pellegrina notizia , che le *lettere formate* istituite da' Padri del Concilio Niceno nel quarto secolo fossero in uso ne' primi tre secoli . Ma il pover uomo , che non sà camminare con altri paffi , che con quelli del Grozio , è caduto con lui in un fosso , e ha preso questo granchio . Ma sà egli a qual uso furono da' Padri Niceni istituite queste *lettere formate* ? Non già per affare alcuno di Religione , non acciocche si mantenesse fra tutte le Chiese la pace ; ma per raffrenar la licenza , e la libertà de' Cherici di gir vagabondi , e trasferirsi da uno in altro luogo senza permissione del proprio Vescovo : e acciocche essi non si fingessero lettere a nome de' proprj Pastori , come se da quelli avessero ottenuta licenza , fu stabilita una certa forma da darli a queste lettere dimissorie , la quale e fosse conosciuta , e non si potesse facilmente alterare o per cagion del sigillo , o di altro fegno (a) , che egli può vedere nel Vocabolario di Papia . In somma *for-*
mate

(a) *Formate littere a SS. cccxviii. Patribus in Nicano Concilio constitutae feruntur , ne videlicet quicumque Clericorum in transferendo se , qualescumque litteras confingeret a proprio Episcopo commeanti licentiam accepisse . Oportebat igitur in epistolis litteras has ex earum supputatione exprimi : Primas litteras gracas Patris , Filii , Spiritus Sancti , quae videlicet sunt*

ΠΑΤΑ. anathema ponebatur in calce epistolae , & monogramma in fine ejusmodi , B. T. E. idest , bene valete : consueverunt autem in extremo margine privilegii quosdam insignire orbiculos , Antistitis nomen , & pauca qualibet verba continentes . Papias in Vocabulario ex emendat . Caroli Labbei .

mate si diceano , perche in esse era impressa la forma del segno Vescovale . Per questo adunque , e non per altro uso furono nel quarto secolo le lettere *formate* istituite ; onde ne' seguenti tempi se ne vede spesso fatta menzione , come nel Concilio Milevitano (a), nel Concilio secondo di Siviglia (b), nella lettera di Vigilio Papa ad Aurelio Vescovo di Arles (c), e in altri luoghi .

II. Ma dirà Giannone : adunque ne' primi tre secoli non vi erano lettere , con cui i Vescovi comunicassero l'un l'altro le cose , che accadevano , e mantenessero infra loro il commercio ? V' eran ficuro ; ma queste non si chiamavan *formate* , ma *comunicatorie* , nè avean quell' uso , che ebber dappoi le *formate* ; benche ai tempi di Sant' Agostino le comunicatorie si dicevano anche *formate* (d) . Di queste lettere comunicatorie se ne trovan riscontri ne i Concilj tenuti sul principio del quarto secolo prima del Niceno , come nel Concilio Eliberitano celebrato l' anno cccxiii. (e), e si davano non solamente a i Chericci , ma ancora a i Laici fedeli quando erano assunti a' Magistrati , e governi civili , acciocche fossero sottoposti alla cura del Vescovo del luogo , dove amministravano il governo , come apparisce dal settimo Canone del Concilio I. di Arles numerofo di più di seicento Vescovi , celebrato l' anno 314. sotto l' Imperio , e per opera del gran Costantino , dove si legge : *De i Presidenti , che essendo fedeli sono innalzati alla presidenza , piacque , che quando saranno promossi ricevano lettere Ecclesiastiche comunicatorie ; così , che in qualsivoglia luogo eserciteranno il Magistrato , dal Vescovo del medesimo luogo si abbia cura di loro ; e quando comincieranno a operar contro la disciplina , allora finalmente sieno esclusi dalla comunione : il simile ancora di quelli si faccia , che vorranno amministrare il governo della Repubblica* (f) . Ha inteso Giannone a che fervivano le lettere comunicatorie nel principio del IV. secolo ? E sò bene , che gli scotta questo Canone ; ma il tenga bene a

mente ,

(a) *Placuit , ut quicumque Clericus propter necessitatem suam alicubi ad comitatum ire voluerit , formatam ab Episcopo suo accipiat : quod si sine formata voluerit pergere , a communione removeatur .* Conc. Milev. 11. Can. 20.

(b) *Nec formatas cuilibet litteras mittat .* Concil. Hispalen. 11. cap. 7.

(c) *Ne quis sine formata ruae fraternitatis ad longinquiora loca audeat proficisci .* Vigil. epist. 10. ad Aurel. Arelat.

(d) *Querebam utrum epistolas communicatorias , quas formatas dicimus , possent*

quod vellent , dare . August. epist. 44. ad Glori. & Eleuf. alias 163.

[e] Concil. Eliberit. Can. 58.

(f) *De Praefidis , qui fideles ad Praefidatum proficiunt , placuit , ut cum promoti fuerint , litteras accipiant Ecclesiasticas communicatorias ; ita tamen ut in quibuscumque locis gesserint , ab Episcopo ejusdem loci cura de illis agatur ; & cum ceperint contra disciplinam agere , tum demum a communione excludantur : similiter & de his , qui Rempublicam agere volunt .* Conc. Arclat. I. Can. vii. vel vi. ex edit. Sirmondi.

mente, che in altra occasione di questa potestà della Chiesa sopra le persone laiche ancorche affunte al Magistrato, e al governo civile della Repubblica gli darò altri riscontri. Se fosse più in uso questa disciplina certo è, che costui o non averebbe trovato luogo, ove potesse comunicar co' fedeli, o averebbe lasciato d' insultar tanto al sagro Ordine Ecclesiastico.

III. Ma tornando al nostro proposito, con queste lettere *comunicatorie* si manteneva il commercio tra le Chiese, e tra' Vescovi ne' tre primi secoli; per quelle si distinguevano i fedeli dagli eretici, e li scismatici da i Cattolici; e si trattavano i negozj Ecclesiastici. Ma per maggiore intelligenza di questo fatto è da avvertire, che tre forti di lettere comunicatorie, che anco dicevanfi *canoniche*, numeravanfi appresso gli antichi: imperocche altre erano *commendatizie*, *σοσαπικὰ*, altre *pacifiche*, *ἀφηνικὰ*, e altre *rilasciatorie*, o *dimissorie*, *ἀκωλυπικὰ*. Delle prime si fa menzione nel XII., e nel XXXIV. de' Canoni Apostolici. Queste propriamente si davano a i Cherici, e Laici, che erano stati una volta scomunicati, ovvero agli stranieri, ed ignoti, che andavano in altra Città; i quali venivano raccomandati al Vescovo del luogo ove andavano, come già assoluti, e fedeli del luogo onde partivano, come attestano Zonara, e Balsamone (a), e apparisce chiaramente dalla disposizione de' Canoni citati: *Se alcun Cherico, o Laico separato dalla comunione, ovvero sospeso, andando in altra Città senza lettere commendatizie sarà ricevuto, sieno separati dalla comunione tanto colui, che è stato ricevuto, come quelli, che gli han dato ricetta. E allo scomunicato sia prorogata la scomunica, siccome colui, che ha mentito, e ha ingannata la Chiesa di Dio* (b). E nell' altro: *Non ricevete alcun pellegrino Vescovo, o Prete, o Diacono senza le lettere commendatizie* (c). Con queste lettere adunque *sistatiche*, o *commendatizie* si provvedeva alla sicurezza del commercio Ecclesiastico tra' fedeli ne' primi secoli, e si munivano i Vescovi, e le Chiese contro le frodi degli eretici, e degli scismatici.

IV. Ma le lettere *pacifiche* propriamente eran quelle, colle quali i Martiri, e i Confessori raccomandavano al Vescovo coloro, che eran caduti

(a) Zonar. in Can. XII. Apost. Balsamon. in Conc. Chalced. Can. II.

(b) Εἴ τις κληρικὸς ἢ λαϊκὸς ἀφωρισμένος, ἢ ποί ἀδελφὸς ἀσεβῶν ἐν ἑτέρᾳ πόλει δεχθῆ ἀνευ γραμμάτων σοσαπικῶν, ἀφωριζέσθω, ἢ ὁ δεξαμένος ἢ ὁ δεχθῆς. ἢ ὁ ἀφωρισμένος εἶν, ἀποτεινέσθω αὐτῷ ὁ

ἀφωρισμὸς ὡς ψευσαμένῳ ἔ ἀπατήσαντι Ἐκκλησίαν Θεῶν. Can. Apost. x. vers. Dionys. XIIII.

(c) Μηδένα ἄλλ' ξένων Ἐπισκόπων, ἢ Πρεσβυτέρων, ἢ Διακόνων ἀνευ σοσαπικῶν γραμμάτων προσδέχεσθαι. Can. Apostol. XXXIV.

caduti nella perfecuzione , acciocche ufasse verfo di loro indulgenza , e prima del tempo destinato alla penitenza gli ammetteffe alla comunione , in tanto onore avea la Chiesa in que' tempi coloro , che o ne i tormenti avean reso testimonio di Cristo, e si chiamavano *Martiri difegnati*, o aveano pubblicamente confessato il suo nome innanzi a i Giudici , e i tribunali idolatri , e si diceano *Confessori* , che era lor permesso di dar la pace a i caduti , cioè a dire , a coloro , che per timor de' tormenti o avean negata la fede , o fagrificato agli Idoli . Costoro adunque correndo alle carceri , *quella pace* , come dice Tertulliano , *che non aveano nella Chiesa , la soleano cercar da' Martiri (a)* ; i quali considerando la qualità del delitto , e ponderando le ragioni , i meriti , e i desiderj di ciascheduno de' delinquenti , davan loro pace , destinandoli con lettere pacifiche a i proprj Vescovi segnate di propria mano , nelle quali esprimevano la pace , che avean conceduta a coloro , e il desiderio , che fosse dato ad essi il perdono , e che fossero ammessi alla comunione della Chiesa . I Vescovi per la riverenza , che portavano a i Martiri , e a i Confessori , ricevute le lettere imponevano a' caduti qualche sorta di penitenza , e fatta da loro premetter la pubblica confessione de' loro misfatti , colla imposizion delle mani ricevevano alla comunione . Anzi se tal volta o per le perfecuzioni , o per altra cagione non potevano i Vescovi dare a quelli il perdono , ingiungevano a i Preti , o a i Diaconi , che premesse le cose predette desser loro pace , e perdonanza , come siamo istruiti da molte lettere di San Cipriano (b) .

V. Ma per questo giusto rispetto de' Vescovi nell' assolvere facilmente i caduti , che recavan lettere *pacifiche* de' Santi Martiri , e Confessori , nacque una strana opinione in alcuni , che quelli , che aveano ottenuta pace da' Martiri , non avesser più bisogno di presentarsi al Vescovo , per ottener da esso perdono , e riconciliazione ; e pretendevano di essere ammessi alla comunione come di ragion lor dovuta . Della qual cosa a lungo se ne duole San Cipriano nella lettera al Clero Roma-

Tom. III.

A a a

no

(a) *Quam pacem quidam in Ecclesia non habentes , a Martyribus in carcere exorare consueverunt . Tertul. lib. ad Martyr. in principio .*

(b) *Quoniam video facultatem veniendi ad vos nondum esse ... occurrendum puto fratribus nostris , ut qui libellos a martyribus acceperunt , & prerogativa eorum apud Deum iuvare possunt ; si incommodo aliquo , & periculo infirmitatis occupati fuerint , non expectata presentia nostra apud Presbyte-*

rum quemcumque presentem ; vel si Presbyter repertus non fuerit , & urgere exitus coeperit , apud Diaconum quoque exomologesim facere delicti sui possint , ut manu eis in penitentiam imposta veniant ad Dominum cum pace , quam dari martyres litteris ad nos factis desideraverunt . Cyprian. epist. 15. ad Presb. & Diac. edit. Pam. , quem morem repetit epist. 14. 15. 18. 19. 20. & alibi saepe .

no (a). Indi poi nacquero le gran turbolenze, che travagliaron la Chiesa Africana, e lo scisma di Felicissimo, che fattosi sostenitore di questa ingiusta pretensione volea, che senz'altra penitenza si ricevevano alla comunione i caduti, che aveano ottenuta pace da' Martiri. Onde per sostenere dall' un canto la divina giurisdizione de' Vescovi gravemente offesa da questo stravagante parere, e per deferire dall' altro alle suppliche de' Martiri, e de' Confessori, fu tenuto Concilio in Cartagine nell' anno 251., di cui si è fatto sopra menzione: gli atti del qual Concilio furono da San Cipriano riferiti al Pontefice San Cornelio, mandandogli, acciocche da lui confermati fossero, le lettere Sinodali per Mezio Sottodiacono, e per Niceforo Acolito (b).

VI. Queste lettere ancora ottenute da i Martiri, o da i Confessori, che o in carcere chiusi, o nelle cave de' metalli condannati erano, si dicevano *confessorie*; ma per le ragioni sopraddette, e per l' abuso, che di esse faceano coloro, che l' ottenevano, ingannando i semplici col titolo glorioso di questo nome, furono tolte dal Concilio d' Elvira in Ispagna celebrato l' anno 313., e poi dal Concilio di Arles tenuto in Francia l' anno seguente, e fu determinato, che a coloro, che recassero lettere *confessorie*, fossero date lettere *communicatorie* (c). Ma ad alcuni non par verisimile ciò, che altri credettero (d), cioè, che in questi Concilj si parlasse di quelle lettere *confessorie*, che impetravano i caduti da i Martiri a fine di ricuperar da' loro Vescovi il diritto della comunione: imperocche sembra, che questo costume fosse stato tolto molto prima dopo le controversie, che per questa causa fursero in Africa, e dopo la risoluzione del Concilio Cartaginese sotto San Cipriano. E però si sono avvifati, che ne' detti Concilj tolte fossero non le lettere *confessorie*, che si davano a i caduti per ottener perdono dalla Chiesa, ma quelle, che si davano a i pellegrini, e a i viandanti, acciocche fossero da i fedeli ricevuti, e venisse somministrato loro l' ospizio (e). Nella quale opinione io facilmente discendo, parendomi più acconcia alla retta intelligenza di que' Canoni: imperocche non si trova, che a coloro, che recavano lettere *confessorie*, o de' Martiri per impetrare la comu-

(a) Cyprian. epist. ad Cler. Rom. 29. edit. Pam.

(b) Vide Cyprianum epist. 42. edit. Pam.

[c] *Omnia, qui attulerit litteras confessorias, sublato nomine Confessoris, et quod sub hac nominis gloria passim concutiant simplices, communicatoria danda sunt ei littere.* Conc. Eliberit. Can. 25.

De his, qui confessorum litteras offerunt, placuit, ut sublatis his litteris, alias accipiant communicatorias. Conc. Arclat. 1. Can. 9.

(d) Baron. ad ann. Christi 305. num. 48. Bellarm. lib. 2. de Imag. cap. 9.

(e) Emmanuel Gandisalus Tellez Comment. in Can. 25. Conc. Illiberitani.

comunione, dopo che dal Vescovo erano stati ricevuti alla pace della Chiesa si dessero lettere *comunicatorie*; ma è certo però, e costantissimo, che queste lettere erano necessarie a chiunque o Laico, o Cherico da un in altro luogo pellegrinar volesse, senza le quali non era ammesso alcun pellegrino alla comunicazione, e all'ospizio de' fedeli. Quindi essendosi stabilito in que' Concilj, che si togliessero le *confessorie*, e in loro luogo si dessero le comunicatorie; ciò non pare, che si possa intendere se non delle lettere, che davansi a i pellegrini, e a i viaggianti. E ben può essere, che si fosse introdotto poco prima di que' tempi il costume, o l'abuso di procurarsi lettere de' Confessori da coloro, che voleano viaggiare in altre Città, forse perche non così facilmente le avrebbero potute impetrar da' Vescovi. Onde per tor via questa consuetudine fu necessario ordinare, che si abolissero queste lettere *confessorie*, e si comandasse, che a quelli che le recavano si dessero legittime *comunicatorie* de' Vescovi secondo le antiche regole della Chiesa.

VII. Non può negarsi però, che variamente ancora in varj tempi sono state nominate le lettere, colle quali si manteneva tra le Chiese il commercio: imperocche nel Concilio Calcedonense *pacifche* son dette quelle lettere, che si davano alle persone povere quando partivano da alcun luogo, a differenza delle *commendatizie*, le quali ivi si ordina, che si diano solamente alle persone chiare, e cospicue; ancorche tanto le prime, quanto le seconde fossero *comunicatorie* (a). *Pacifche* ancora sono chiamate innanzi del Sinodo di Calcedonia quelle lettere comunicatorie di Teofilo Patriarca Alessandrino, che ei spediva in giro a tutti i Vescovi di Egitto innanzi alla solennità Pasquale, dette però lettere Pasquali, le quali noi diremmo lettere circolari (b). In oltre le lettere comunicatorie, che dal Vescovo di fresco ordinato si mandavano a i Colleghi, soleano chiamarsi *pacifche*, come attesta Teodoro Balsamone (c).

VIII. Ma le lettere poi *dimissorie*, come vuole il medesimo Teodoro, si davano specialmente a' Cherici, ed erano come testimoniali, nelle quali si dimostrava, che il Cherico era partito dalla sua Diocesi

A a a 2

con

(a) Πάντας τὰς πώμπας, ἔ' δεομένους ἐπικουρίας, μετὰ δοκιμασίας ἐπιστολῶν εἶπουν εἰρηνικοῖς ἐκκλησιαστικοῖς μόνοις ὠρίσαμεν ὀδεύειν, ἔ' μὴ συσατικοῖς. διὰ τὸ τὰς συσατικὰς ἐπιστολάς προσήκειν τοῖς εἰσι μόνοις ἐν ὑπολήψει παρὰ χεῖρας ὠρεσώτοις. Conc. Chalced. Act. xv. Can. xi.

(b) Accipe pacificas juxta Ecclesiarum morem litteras. Theophil. Alexand. prima epist. paschal. ex interpretatione Hieronymi in fine.

(c) Theodorus Balsam. in Nomocanone Photii ad cap. 11. Conc. Chalc.

con volontà del suo Vescovo (a). E di queste lettere ancora aveano bisogno i Vescovi quando voleano andare alla Corte. Or poiche alle dimissorie, come si è detto, per togliere ogni occasione di fraude fu prescritta dal Concilio Niceno una certa forma, come osserva ancora il Baronio (b); perciò cominciò nella Chiesa l' uso delle *formate*, delle quali non se ne trova menzione prima del Niceno. Indi essendosi data la stessa forma a tutte le altre lettere comunicatorie, si stese l' uso delle *formate* in guisa, che tutte le lettere, che aveano simboli di comunicazione, di pace, e di salute, scritte da' Vescovi Cattolici a persone Cattoliche, non pure *comunicatorie*, ma *formate* ancora si diceano, a differenza di quelle, che si scriveano agli eretici, le quali, poiche erano prive di que' segni di comunicazione, e di pace, soleano dirsi *private*, come attesta Sant' Agostino nella pistola a Glorio (c).

IX. Da quanto si è detto fin quì si raccolgono le cose seguenti. Primo, che ne' primi tre secoli così i Cherici, come i Laici fedeli, che erano stati separati dalla comunione della Chiesa, se voleano dopo essere stati assoluti andar d' uno in altro luogo, erano loro necessarie lettere commendatizie del Vescovo, nelle quali si dichiarasse, che essi erano nella pace della Chiesa. Secondo, che le medesime commendatizie eran necessarie a tutti i pellegrini, ancorche Vescovi, Preti, o Diaconi; senza le quali non erano ricevuti nella comunione de' fedeli ne' luoghi, per dove passavano. Terzo, che le lettere *pacifiche* de' Martiri, e de' Confessori, che poi si dissero *confessorie*, non davano realmente la comunione della Chiesa; ma la impetravano a i caduti dal Vescovo, ottenendo per essi indulgenza. Quarto, che il nome di lettere *comunicatorie*, delle quali se ne trova menzione prima del Niceno, era comune a tutte le sorti di lettere date da' Cattolici agli altri Cattolici, le quali aveano segni di comunione, e di pace. Quinto, che le lettere circolari furono ancora dette *pacifiche* nel quarto secolo, siccome ancora le lettere, che si davano a i pellegrini, e viandanti poveri. Sesto, che le lettere dimissorie sono di uso antichissimo appartenenti solamente a' Cherici, senza le quali niun del Clero potea trasferirsi da una Diocesi all' altra. Settimo, che secondo la disciplina della Chiesa prima del Niceno rappresentataci nel Concilio di Arles, qualunque Laico fedele promosso a i Magistrati civili, e al governo della Repubblica dovea ricever lettere *comunicatorie* da' Vescovi onde partiva, e star sottoposto alla cura de' Vescovi del luogo, dove esercitava la sua

cari-

(a) Balsamon. loc. cit.

(b) Baron. ad annum Christi 142.

(c) Augustinus epist. 43. juxta ord. novae edit. aliàs 162.

carica. Ottavo, che l'istituzione delle lettere, che si chiamavan *formate*, debba riferirsi al Niceno, non trovandosene memoria prima di esso. Nono, che la forma data da questo Concilio alle dimissorie de' Cherici per ovviare alle frodi, essendosi ancora distesa all'altre Lettere comunicatorie, indi cominciarono tutte le lettere Ecclesiastiche, che aveano questa forma, a chiamarsi *formate*. Ciò è quanto può brevemente dirsi sulla presente materia.

§. III.

Del ricorso, che faceano tutte le Chiese ne' primi secoli alla Chiesa Romana per risolver gli affari della Religione.

S O M M A R I O.

- I. Romano Pontefice negli affari della Chiesa da Giannone considerato niente più, che un Vescovo particolare.
- II. Governo della Chiesa costituito in Aristocrazia secondo Giannone. Chiesa universale rappresentata dal Vescovo Romano.
- III. Ricorso alla Chiesa Romana di tutte le altre Chiese necessario per la risoluzione degli affari della Religione.
- IV. Venuta di San Policarpo a Roma per trattare con Sant' Aniceto Papa affari di Religione, e onore fattoli da quel Pontefice nel permettergli la celebrazione solenne del sacrificio.
- V. Sentimento del Valesio intorno a questo punto contrario al sentimento del Baronio, riprovato.
- VI. Frequente concorso de' Vescovi a Roma provato col testimonio di San Cipriano, e di San Sisto I.

I. **M**A poiche Giannone parla di quel commercio, che era necessario se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione, acciocche si mantenesse fra tutte le Chiese una stabile concordia, e legame, e non fosse l'una discordante dall'altra; perciò è da vedere con qua' mezzi si procurasse questa concordia in tutta la Chiesa universale negli affari della Religione, e anche della disciplina. Il nostro Storico l'attribuisce a i *Massi*, e alle *lettere*, che ei dice *formate*, colle quali i Vescovi mantenevano il commercio, e così uni-

ti in stretto nodo rappresentanti la Chiesa universale si munivano contro le divisioni, e le scisme &c. A buon conto il Romano Pontefice in questo commercio non v'entra se non come un Vescovo particolare: gli affari della Religione erano deliberati in comune per lettere, senza deferire all'autorità della Cattedra Romana più, che a qualunque altro Vescovo: in somma senza nessuna considerazione del capo la Chiesa universale era rappresentata da' Vescovi uniti colla uniformità de' sentimenti.

II. Or questa è la politica aristocratica sognata dall'apostata di Spalatro, la quale il nostro buon Giannone dal suo amatissimo Grozio vorrebbe cacciar nell'immaginazione delle persone vulgari. Certo è, che se ei giudicasse seriamente, che il Papa per ragion divina, come successor di San Pietro, fosse capo e d'ogni Chiesa particolare del Mondo Cattolico, e di tutta la Chiesa universale, e che la politica della medesima Chiesa fosse principalmente monarchica, non si lascierebbe uscir di bocca questi spropositi: conciossiache non può ignorare, che qualunque Repubblica vien rappresentata principalmente in coloro, che sono capi di essa, e con suprema autorità la governano. Così la monarchia vien rappresentata principalmente nel Principe, e nel Sovrano; l'aristocrazia negli Ottimati; e la popolare, ovvero democrazia nella moltitudine, o ne' Magistrati da lei dipendenti. Adunque la Chiesa universale è rappresentata principalmente nel Romano Pontefice come capo di essa, e secondariamente nè i Vescovi come membri principali della medesima; nè i soli Vescovi uniti, o nel Concilio, o fuora senza il Vescovo di Roma sono vevoli a rappresentarla. Ma di questo argomento a bastanza si è parlato di sopra quando si è parlato dell'unità della Chiesa fondata non sopra l'unione di più Vescovi, ma sopra l'unica persona di un solo Vescovo.

III. Rimane solamente ora da vedere in coerenza di questa dottrina con quai mezzi da tutte le Chiese del Mondo si mantenesse il commercio ne' primi tre secoli ove *occorreva deliberarsi affare alcun di momento intorno alla Religione*. Giannone fa menzione di *Messi*, e di *lettere*. Io dico, che per mantenere a quest'effetto il commercio fu necessario sempre, che i Vescovi delle Chiese particolari, o per se stessi, o per Legati, o per lettere ricorressero alla Sede Apostolica, e concorressero alla Chiesa Romana; *alla quale*, come già scrisse nel secondo secolo Sant' Ireneo, *per ragione del Principato, che ottiene sopra l'altre, è necessario, che concorra ogni Chiesa (a)*, e siccome quella, in cui si con-

(a) *Ad hanc Ecclesiam propter potentiorum principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam.* Irenaeus lib. 3. adversus haereses cap. 3.

fi conserva il deposito della dottrina, e della tradizione Apostolica, come già scrisse Tertulliano. Di questi tre mezzi accennati se ne trovano in que' primi tempi memorabili esempli.

IV. Chiaro, e illustre sopra ogn' altro è quello di San Policarpo Vescovo di Smirna, uomo Apostolico, e discepolo degli Apostoli; il quale per cagione del rito diverso, che era allora nella Chiesa intorno al dì della celebrazion della Pasqua, mentre le Chiese di Asia la celebravano nella luna XIV. di Marzo in qualunque giorno occorresse, e la Chiesa Romana con tutte le Chiese d' Occidente, e molte d' Oriente la celebravano sempre in giorno di Domenica dopo la detta luna; senza aver riguardo alla sua grave età venne a Roma al Pontefice Aniceto intorno all' anno CLVII I. (a) per trattar con esso lui questo punto, e per ridurre a concordia le Chiese. E quantunque, come narra Sant' Ireneo appresso Eusebio (b), non si conchiudesse alcun accordo, perseverando Aniceto nel costume della Chiesa Romana, e Policarpo in quello della sua Chiesa, riferbata a tempo più opportuno la discussione di quest' articolo; non fu tuttavia tra que' santissimi Vescovi rotta la pace, e il vincolo della carità; anzi, come scrive lo stesso S. Ireneo, Aniceto per cagione di onore verso quel venerabilissimo Vecchio permise, che ei celebrasse pubblicamente il sacrificio nella Chiesa alla sua presenza [c]; cosa, che in que' tempi non soleano i Romani Pontefici a veruno permettere.

V. Ma in questo fatto non è da ascoltarfi il Valesio, il quale contra il Baronio sostiene, che San Policarpo venne a Roma non per comporre con Aniceto la controversia intorno alla celebrazion della Pasqua, ma per non sò quali altri suoi affari, e che solamente trovandosi in Roma parlò anco di questa materia (d): imperocche ei contraddice manifestamente a tutta l' antichità, a Eusebio, a Girolamo, e ad altri innumerabili. Eusebio da Ireneo così scrive: *Nel medesimo tempo reggendo la Chiesa Romana Aniceto, narra Ireneo, che Policarpo, il quale tuttavia era tra' vivi, venne a Roma a tener famigliar discorso con Aniceto per cagione d' una certa quistione, che*
era

(a) Vide Pagium ad annum Christi 165. num. 5.

(b) Euseb. lib. 5. hist. Eccles. cap. 24.

(c) Solam Eucharistiam contra Ecclesiam cancellos concessisse Polycarpo Anicetum, non autem consecrandi munus, contendit Petrus de Marca de Concordia lib. v. cap. 3.

num. vi. Sed levem de Marca conjecturam, quam ille hausit ex Franc. Florent., pluribus refellit Valesius in notis ad Euseb. lib. 5. cap. 24. quem consule.

(d) Vales. in notis ad Eusebium lib. 5. cap. 24.

era accaduta intorno al dì della Pasqua (a). L' istessa cosa afferma ancora San Girolamo nel libro degli Scrittori Ecclesiastici (b), con altri dopo lui. Nè potrà mai persuaderci il Valesio, mentre ei pretende, che Sant' Ireneo, le cui parole sono rapportate dal medesimo Eusebio nel v. della sua Storia, non abbia scritto, che Policarpo venne a Roma per comporre con Aniceto le differenze intorno al dì della Pasqua: non potrà mai, dico, persuaderci, che egli abbia meglio di Eusebio uomo greco inteso il testo greco di Sant' Ireneo; quando Eusebio dalla lettera d' Ireneo riferisce, che Policarpo venne a Roma per questa cagione. Gran cosa, che gli uomini dotti abbian tanto disio d' impugnare il Baronio senza proposito; quasiche nessuno potesse procacciarsi il vanto d' erudito senza opporsi ai sentimenti di sì grand' uomo! Ma conviene al Valesio non solo al Baronio, ma a tutti gli Scrittori Ecclesiastici opporsi, i quali con sommo consenso riferiscono dal testimonio d' Ireneo la cagione della venuta di San Policarpo in Roma al punto della controversia Pasquale, che ei volea comporre con Aniceto.

VI. Ecco in qual guisa si manteneva il commercio ne' primi secoli intorno agli affari della Religione: venivano a Roma santissimi Vescovi a consultarli col Romano Pontefice. Quindi sappiamo, che erano a Roma frequenti i viaggi de' Vescovi delle Nazioni straniere, come ci fa conoscer San Cipriano in alcune pistole a Cornelio, dove attesta, che più Vescovi Africani erano stati in Roma presenti alla di lui ordinazione (c). E di questo antichissimo costume ce ne porge non oscuro indizio l' Autor della vita di San Sisto I. nel Pontificale Romano attribuito ad Anastagio, dove si legge, che quel Santo Pontefice istituì, che qualunque Vescovo chiamato fosse alla Sede Apostolica, ritornando alla sua Diocesi non fosse ricevuto, se non recasse lettere pacifiche, e

com-

(a) Ἐπί δὲ τῆς διλυμένων Ἀνικητοῦ τῆς Ῥωμαίων Ἐκκλησίας ἡγουμένης, Πολυκάρπου ἔπε περὶ τὸν τῶ βίῳ γενέσθαι τε ἐπὶ Ῥώμης ἐἰς ὁμιλίαν τῶ Ἀνικητῶ ἑλθάν δια τὸ ζήτημα περὶ τῆς κτ' τὸ Πάσχα ἡμέρας Εἰρηναῖος ἱστορεῖ. Euseb. lib. iv. hist. Eccles. cap. xiv.

(b) Hic propter quasdam super die Pasche quaestiones sub Imperatore Antonino Pio, Ecclesiam in urbe regente Aniceto, Romam venit. Hieronym. de Scriptor. Eccles. in Polycarpo.

Polycarpus Smyrnae Pontifex, vir admiratione suscipiendus, Apostolorum auditor, &

ab ipsis Episcopus institutus, adhuc superstes Aniceto Pontifice Romam venit ob controversiam de tempore, quo celebrandum esset Pascha. Auctor Chronici Alexandrini ad Consul. Tertul. & Claud. Sacerd.

Adhuc Anicetus Romae Ecclesiam gubernabat, cum Polycarpus, Ireneo referente, propter quamdam, quae de Paschate inciderat, quaestionem, Romam venit &c. Nicephorus lib. 3. cap. 30. ex. interpret. Joannis Langii.

(c) Cyprian. epist. 41. & 52. edit. Pam.

comunicatorie del Papa (a), come si raccoglie dalla germana lezione di questo testo. Dalle quali cose si deduce l'antichissimo uso di trattare i negozj della Religione, e della Chiesa col mezzo de' Vescovi particolari, o venuti spontaneamente, o chiamati dal Papa a Roma, e alla Sede di Pietro.

§. IV.

Delle legazioni alla Sede Apostolica ne' primi tre secoli.

S O M M A R I O.

- I. Legazione di Sant' Ireneo spedito ad Eleutero Papa da' Martiri di Lione; e quali fossero le cagioni della sua legazione.
- II. Sentimento di Arrigo Valesio, che Sant' Ireneo non eseguisse la legazione, impugnato.
- III. Pria della morte di Fotino Vescovo di Lione Sant' Ireneo partì di Francia, e colui morto gli succedette nel Vescovato.
- IV. Altra ragione del Valesio, con cui pretende provare, che S. Ireneo non pose ad effetto la legazione a Roma.
- V. Risposta all'argomento insufficiente del Valesio.
- VI. Lettere delle Chiese di Francia scritte alle Chiese di Asia, e di Frigia contenevano il sentimento, o il sunto delle lettere de' Martiri Lionesi scritte a Eleutero.
- VII. Diversità di opinioni intorno all'anno della morte de' Martiri di Lione.
- VIII. Persecuzione contro i Cristiani mossa nel settimo anno dell'Imperio di Marc' Aurelio incrudelì maggiormente nell'anno diciassettesimo.
- IX. Legazione di Lucio Re di Bertagna ad Eleutero Pontefice Romano, e sue circostanze considerabili.
- X. Altre legazioni della Chiesa Africana alla Sede Apostolica.

Tom. III.

B b b

XI. Per

[a] Hic constituit, ut quicumque Episcopus evocatus fuisset ad Sedem Apostolicam, & rediens ad Parochiam suam non susciperetur, nisi cum litteris (Patriarche salutationis plebi, quæ est formata). Defunt hæc verba in Codd. MM. SS. in Vatic. & Florent. in aliis etiam Codd. diversæ sunt hujus tex-

tus lectiones, ut videri potest in vita hujus P. in Anastas. Romæ impresso 1718. tom. I. Insertam proinde hanc periocham post ætatem Leonis Magni ad declaranda ea verba, cum litteris, meritò censent Eru- diti.

XI. *Per mezzo di queste legazioni le Chiese particolari mantenendo la comunione, e il commercio colla Chiesa Romana si munivano contro le surgenti eresie. Studio vano degli eretici per aver la comunione della Chiesa Romana.*

I. **L'**altro mezzo, con cui si manteneva in que' secoli il commercio fra tutte le Chiese del Mondo, era quello delle legazioni, che dalle Chiese principali si spedivano a Roma negli affari più importanti della Religione, o della disciplina. Celebre fra le altre è quella di Sant' Ireneo spedito Legato ad Eleutero Pontefice da i Martiri della Chiesa di Lione, tra' quali era Fotino Vescovo di quella Metropoli. Di questa legazione parlando Eusebio: *Ma i medesimi Martiri, e' dice, raccomandaron al predetto Eleutero Vescovo di Roma Ireneo allora Prete della Chiesa di Lione, e molto il commendaron col loro testimonio, siccome dichiarano le loro parole di questo tenore: Desideriamo o Padre Eleutero sopra ogni cosa, che voi perpetuamente siate salvo nel Signore. Abbiamo esortato Ireneo nostro fratello, e collega a portarvi queste lettere, e caldamente vi preghiamo acciocche l'abbiate appò di voi raccomandato, siccome quello, che è emulatore del testamento di Cristo (a).* La cagione di questa legazione furono le nuove profezie, che Montano spargeva d'intorno per le Chiese di Asia, e di Frigia, accreditate da falsi miracoli, per le quali avea messi in gran commozione i fedeli di quelle Provincie. Onde i medesimi Martiri ancora a quelle Chiese spedirono lo stesso Ireneo [come vogliono alcuni, benchè Eusebio no'l dica, ma narri solo, che mandaron lettere], acciocche procurasse la pace tra i fratelli sorpresi da questo nuovo spirito di Montano, e discordi in fra loro sopra la verità, o falsità delle sue rivelazioni (b). Ma poiche il provvedimento a questo affare dovea procedere dal Vescovo di Roma, perciò specialmente a lui mandaron il Legato, affinche da quella Sede prendesse l'istruzioni necessarie per questo fatto; tanto più, che pria da Sotere, e poi dal medesimo Eleutero erano state riprovate le illusioni di quel falso Profeta (c).

II. Ma

(a) Οἱ δὲ αὐτοὶ μάρτυρες ἔ τὸν Εἰρηναῖον πρεσβύτερον πρὸς ὅσα τῆς ἐν Λυώνων παροικίας, τῶ δὲ πληθύνοντι καὶ Ῥώμην Ἐπισκόπων συνίσταν, πλείστα τῶ ἀνδρὶ μαρτυρητέας, ὡς αἱ τῶν ἔχουσιν τῶν πρώτων δηλοῦσι φωνῆ. χαίρειν ἐν Θεῷ σε ἐν πάσιν ἐχόμεθα καὶ αἱ πάτερ Ἐλευτέρε, ταῦτά σοι τὰ γραμμάτια προ-

τεφάμεθα τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ἔ κοινοῦν Εἰρηναῖον διακομίσαι. ἔ παρακαλέμεν ἔχαν σε αὐτὸν ἐν παραδείσῳ ζήλων τῶ ὅσα τῆς διατηκῆς τῆ Χριστῆ. Euseb. lib. v. hist. Eccles. cap. iv.

(b) Eusebius loc. cit. cap. 3.

(c) Vide Pagium ad annum Christi 171. num. 2.

II. Ma Arrigo Valefio quì ancora s' oppone al Baronio , e vuole , che Sant' Ireneo non efeguiffe in fatti questa legazione , e non veniffe a Roma , quantunque vi fosse stato destinato , ed egli avesse accettato l' incarico . Ma San Girolamo chiaramente dice , che Ireneo recò le lettere al Papa , e che efegù la sua legazione (a) . Nè la ragione del Valefio è di tal peso , che ci possa ragionevolmente , persuadere a discostarci dal testimonio di San Girolamo : mentre non altro egli adduce in prova del suo parere , se non che essendo morto in quella persecuzione insieme cogli altri Martiri Fotino Vescovo di quella Chiesa , ed essendo a lui succeduto nel Vescovato Ireneo , come narra l' istesso Eusebio , non poté efeguire quella legazione , cui dal suo antecessore , da i Martiri , e dal Clero di Lione , essendo egli Prete , era stato destinato . Ma primieramente Eusebio non dice altro , se non che morto in quella persecuzione Fotino , a lui succedette nel Vescovato Ireneo : *Potino* , dic' egli , *essendo stato ucciso in età di novant' anni insieme cogli altri Martiri della Gallia , prese il Vescovato della Diocesi di Lione , cui Potino avea preseduto , Ireneo (b)* . Non disse , che Ireneo non fosse ancor partito di Francia quando Fotino morì , o che senza alcuno intervallo di tempo immediatamente gli succedesse , dimodoche pria del martirio consumato da Fotino non potesse Ireneo esser partito ad efeguir la sua legazione almeno di Roma , e dopo quella esser assunto alla Sede di quella Metropoli . Certo è , che S. Girolamo distingue questi due atti come successivi l' un dell' altro , e dice prima , che Ireneo venne in Roma , e presentò le lettere a Eleutero ; indi narra , che dappoi coronato col martirio Fotino , fu quello sostituito in luogo di questo (c) .

III. Quindi è facile il credere , che Ireneo , essendo ancora chiuso nelle carceri il Santo Vescovo Fotino insieme cogli altri Martiri , partisse ad efeguir l' imbasciata commessagli , e che essendo in Roma , dopo aver trattato col Papa , que' gloriosi Confessori di Cristo consumassero il Martirio ; e indi cessata la tempesta di quella persecuzione , che avea travagliate le Chiese di Francia , fosse egli assunto al

B b b 2

Vesco-

(a) *Irenæus Photini Episcopi, qui Lugdunensem in Gallia regebat Ecclesiam, Presbyter, a Martyribus ejusdem loci ob quasdam Ecclesiae quaestiones Legatus Romam missus, honorificas super nomine suo ad Eleutherium Episcopum praefert litteras. Hieronymus in Catalogo.*

(b) Ποδαγῶ δὲ ἐφ' ὅλοις τῆς ζωῆς ἔτεσιν ἐννεήκοιτα σὺν τοῖς ἐπὶ Γαλιίας

μαρτυρήσασι τελευθῆντος, Εἰρηναίου τῆς ἐκ Λαγδύνων ἢς ὁ Ποδαγὸς ἠγάτω παροικίας, τὴν Ἐπισκοπὴν διαδέχεται. Euseb. lib. v. cap. v.

(c) *Legatus Romam missus, honorificas super nomine suo ad Eleutherium Episcopum praefert litteras. Postea jam Photino prope nonagenario ob Christum martyrio coronato, in locum ejus substituitur. Hieronym. loc. cit.*

Vescovato di Lionè; mentre vacando quella Sede, era egli tornato come Prete di quella Chiesa per l'elezione del nuovo Vescovo. E certamente non è probabile, che nel bollire di quella furiosa persecuzione, subito subito dopo la morte di Fotino fosse eletto Ireneo, essendo cosa impossibile, che allora si potessero unire i vicini Vescovi, i Preti, il Clero, e la Plebe secondo la disciplina di que' tempi per fare quest' elezione: ma è più verisimile, che ella fosse fatta tosto che cessata quella burrasca ebbero comodo di adunarsi colla Plebe fedele, e col Clero i Vescovi vicini per eleggere il Pastore di quella Chiesa; quando pure non voglia dirsi, che da Eleutero stesso, udita la morte di Fotino, fosse Ireneo consagrato, e costituito Vescovo di quella Sede stando ancora in Roma, la qual cosa non ha veruna ripugnanza.

IV. Ma tuttavia il Valesio pretende mostrare col testimonio di Eusebio, che Ireneo non potè partir di Francia pria del martirio di Fotino, e che le lettere de' Martiri, nelle quali lo raccomandavano al Papa, non furono spedite se non dopo cessata la persecuzione, in tempo, che Ireneo era già Vescovo; e in conseguenza non potè egli recarle, ed eseguir la legazione, alla quale era stato spedito da parte del suo antecessore, e de' Martiri già uccisi per Cristo (a). La prova che ei tragge da Eusebio è questa: imperocchè narra quello Storico, che le lettere commendatizie de' Martiri per Ireneo sopra allegate furono congiunte, e spedite insieme colle lettere, che le Chiese di Vienna, e di Lionè scrissero alle Chiese di Asia, e di Frigia sopra la gloriosa passione de' Martiri Francesi (b) morti nell' accennata persecuzione; ma è certo, che queste lettere furono scritte cessata la medesima persecuzione, e dopo che respirarono in qualche calma quelle due celebri Chiese: adunque le lettere ancora de' Martiri già coronati, che essi aveano scritte in carcere, non furono mandate se non dopo terminata quella procella, quando già Ireneo era Vescovo; e in conseguenza non le portò egli a Roma, nè eseguì la legazione, essendo già trapassati quei, che a tale ufficio l'avean destinato.

V. Or questo è un paralogismo buono, e bello. Convengo ancor io col Valesio, che le lettere delle Chiese di Vienna, e di Lionè, in cui davano ragguaglio a quelle di Asia, e di Frigia della gloriosa battaglia di tanti Martiri coronati per Cristo nella Gallia sotto l'acerbissima persecuzione mossa contra i Cristiani dal furor popolare sotto l'Imperio di M. Aurelio Antonino, furono scritte, e spedite dopo cessata quella burrasca. Convengo ancora con esso lui, che a queste lette-

(a) Vales. in not. ad Euseb. lib. 5. cap. 4.

(b) Euseb. lib. 5. cap. 1. 3.

Lettere furono aggiunte anche quelle, che i Martiri pria di morire aveano scritte a Eleutero in commendazion d'Ireneo; ma da tutto questo come deduce egli, che pria di questa spedizione Ireneo non eseguisse la legazione di Roma, cui era stato destinato? Non poterono adunque le lettere commendatizie de' Martiri essere state recate al Pontefice da quel Santo Legato priache le Chiese di Lione, e di Vienna ne facessero menzione, e ne trasmettessero copia alle Chiese di Asia, e di Frigia? Presupponghiamo, che le lettere di quelle due Chiese fossero scritte, e spedite un anno dappoiche furono scritte quelle de' Martiri, e che di queste in quelle si faccia menzione, o se ne trascrivano le parole; perciò si ha a dire, che queste lettere aggiunte, e rammentate non sieno state mandate, ed eseguite prima di queste seconde lettere, in cui si rammentano quelle prime? Sarebbe bella, che se uomo in una lettera scritta, e spedita un anno dopo aggiungeffe le parole di una lettera scritta un anno avanti, s'avesse a inferire, che questa non fosse stata spedita, e mandata se non insieme con quella di un anno dopo.

VI. Ma direbbe il Valesio, che Eusebio non dice, che quelle due Chiese mandarono le *copie* delle lettere, che i Martiri aveano scritte; e io dico, che neppur narra, che mandassero gli originali; e che secondo il comun uso di favellare, questo debbe intendersi delle *copie*, o delle parole, o del sentimento contenuti nelle lettere originali. Ma veggasi come parla Eusebio. Egli dopo aver narrata la lunga epistola, che le Chiese Lionese, e Vienneve di Francia scrissero alle Chiese di Asia, e di Frigia sopra le passioni de' Martiri Gallicani, dice, che le medesime Chiese proferirono il loro sentimento intorno alle rivelazioni di Montano, e de' suoi seguaci detti poi Catafrigi; e soggiunge, che per confermar la loro sentenza coll' autorità de' Martiri aggiunsero le lettere, che essi sopra tale argomento aveano scritte quando erano in carcere, e tra' lacci: *Esponendo*, e' dice, *varie lettere, che i Martiri fratelli, che erano stati uccisi appò di loro, aveano scritte mentre erano tra' lacci* (a). Da questa maniera di parlare non pottrassi mai ragionevolmente inferire, che fossero realmente mandate le lettere originali de' Martiri, ma più tosto le loro copie, o il sentimento, che in quelle era stato espresso da' Martiri; ancorche quella parola *ἐκθέμενοι* si volesse interpretare non per *esporre*, o *spiegare*, ma per *produrre*, come fa il Valesio, *prolatis epistolis Martyrum*, che
altro

(a) Ἐκθέμενοι ἔ' ἔβ' παρ' αὐτοῖς τε- | ἄς ἐν δεσμοῖς ἔπι ὑπάρχοντες ... διεχάρα-
ληωθέντων μαρτύρων διαφορὰς ἐπιστολάς, | ξαν. Euseb. lib. v. cap. III.

altro in sostanza non vorrebbe dire, se non che producessero la testimonianza delle lettere, che aveano scritte que' Martiri, ma non mai che mandassero le loro lettere originali. E perciò v'è a rovinarsi l'opposizione del Valesio contra il Baronio, il quale conforme all' antica persuasione degli Scrittori Ecclesiastici dopo Eusebio sostiene, che Sant' Ireneo eseguì la sua legazione al Pontefice S. Eleutero.

VII. Ma un' altra difficoltà lasciata intatta dal Valesio intorno al tempo del martirio di questi Martiri di Lione ha divisi in varie opinioni gli Scrittori delle cose Ecclesiastiche; la quale poichè appò alcuni potrebbe mettere in ambiguità la legazione d' Ireneo, stimo bene brevemente accennarla. Nasce questa dal medesimo Eusebio, il quale nella Cronaca assegna la passione de' Martiri Gallicani al settimo anno dell' Imperio di Marco Antonino, cioè, all' anno 167. dell' Era vulgare, ponendo in quarto luogo questa persecuzione (a); laddove nella Storia apertamente dice, che la persecuzione mosse sotto Marco Antonino, nella quale furono coronati i Martiri della Francia, accadde nell' anno diciassettesimo dello stesso Imperadore, cioè, nell' anno 177. dell' Era comune (b). Quindi David Biondello Calvinista, e Arrigo Dodvvello Protestante, ambi per fini malvagj, benchè diversi, vogliono a tutti i patti, che i Martiri di Lione facessero il martirio nell' anno settimo dell' Imperio di Marco, volendo star più al testimonio di Eusebio nella Cronaca, che alla testimonianza del medesimo nella Storia, ancorchè scritta dopo quella (c). Nella costoro opinione è certo, che non può aver luogo la legazione d' Ireneo a Roma a Papa Eleutero; ma bisogna o pervertir la serie, e il Catalogo de' Romani Pontefici contro il consenso di tutto il Mondo, o dire, che le lettere de' Martiri da Eusebio citate, e ancora lette, e vedute, sieno falsità, e imposture: conciossiachè è cosa manifesta, che nel settimo anno dell' Imperio di Marco non era ancora Eleutero assunto al Pontificato Romano, e perciò non poterono in quell' anno i Martiri raccomandare Ireneo a quel Pontefice.

VIII. Lasciando per tanto le costoro baje, ogn' uno dovrà stimar vera la sentenza del Pagi, il quale con invitte ragioni dimostra, la persecuzione sotto Marco Antonino esser ben cominciata nel settimo anno del suo Imperio, ma non finita però nel medesimo tempo; onde
nell' an-

(a) QUARTA PERSECUTIO.

Plurimi in Gallia gloriose ob Christi nomen interfecti; quorum usque in presentem diem condita libris certamina perseverant.
Eusebius in Chronic.

(b) Eusebius in Proæmio lib. v. hist. Eccles.

(c) Blondellus in Apolog. pro. sentent. Hieronym. de Episc. & Presbyt. cap. 8. Dodvvellus dissertat. xi. de paucitate Martyr.

nell'anno poi diceffettesimo fu con più acerbità rinnovata . E perciò Eusebio non dissentì da se stesso quando nella Storia scrisse , che il martirio de' Santi di Lione accadde sotto la persecuzione mossa nel xvii. anno dell' Imperio di Marco , avendo pria nella Cronaca assegnata la iv. persecuzione al vii. anno dell' Imperio di questo Principe , e sotto essa ancora descritta la passione de' Martiri Gallicani : imperocche nella Cronaca ebbe riguardo al numero della persecuzione , e al suo principio senza badare al tempo della sua durata , e nella Storia all' anno preciso , in cui sotto la stessa quarta persecuzione furono coronati i Martiri di Francia : imperocche sebbene nel xvii. anno incrudelì maggiormente la persecuzione mossa nel vii. di Marco , non fu però una nuova persecuzione distinta dalla prima , sicche si dicesse *quinta* , ma la stessa *quarta* ristorata con più crudeltà , e ferocia . E però potè molto bene Eusebio nella sua Cronaca asserire , che nella quarta persecuzione mossa nel vii. anno di Marco morirono i Martiri Gallicani ; poiche questa durò , e fu ristorata nell' anno xviii. dell' Imperio di quel Principe , nel qual tempo feciono essi il martirio . Ma sopra di ciò possono vederfi altri argomenti appresso l' accennato Scrittore (a) . Stabilita adunque la legazione di Sant' Ireneo al Pontefice Sant' Eleutero per la cagione accennata della falsa profezia di Montano , convien ora narrare le altre legazioni alla Sede di Pietro accadute ne' medesimi tempi .

IX. Fra queste legazioni non è da tacerfi quella , che Lucio Re dell' Isola di Bertagna spedì al medesimo Eleutero per ricever da lui le leggi , e la Religione Cristiana . Di essa , oltre l' Autore della vita di questo Pontefice nel Pontificale Romano (b) , dopo Beda (c) , fanno menzione tutti li Scrittori delle cose Britanniche , sì antichi , che moderni , tanto Cattolici come Protestanti , e con somma concordia vogliono , che quel Pontefice mandasse a Roma per la cagione sopraddetta uomini illustri per Ambasciatori a Eleutero . Della qual cosa possono vederfi le testimonianze di un gran numero di celebri Scrittori , e diligenti indagatori delle antiche memorie appresso l' Usserio uomo di gran fama tra i Protestanti (d) . Tre furono i Legati , che Lucio spedì a Eleutero , cioè , *Elvario* , *Avalonio* , e *Meduino* , che da Edmondo Campiano Scrittore Cattolico sono chiamati uomini *pii* , e *dotti* (e) , e dall'

(a) Vide Pagium ad ann. Christi 177. a num. 2. usque ad 8.

(b) Hic accepit epistolam a Lucio Britannia Rege , ut Christianus officeretur per ejus mandatum . Anast. in Eleutherio .

[c] Beda lib. 1. hist. Angl. cap. 4.

(d) Usserius de Ecclef. Britann. pag. 20.

(e) Edmundus Campian. hist. Anglic. Ecclesiast. cap. 3. num. 50.

dall' Autore eretico dell' antichità della Chiesa Britannica *illustri, e facondi*; il quale anche soggiunge, che quel Re era stato da costoro convertito dalla Setta de' Druidi alla vera fede di Cristo, e che egli spedì a Roma con lettere al Papa, colle quali il pregava a mandargli Nuncj, e Legati, da' quali fosse lavato col Santo Battefimo, essendo già delle cose della nostra Religione istruito, e a trasmettergli insieme con quelli le Romane leggi, colle quali stabilisse lo Stato, e la politica della Repubblica nel suo Regno; e che Eleutero gli rispose lodandolo della sua santa risoluzione, e ammonendolo, che le leggi Romane da lui bramate non erano necessarie alla Cristiana Repubblica, come quelle, che molte cose prescriveano, che da' Cristiani non poteano osservarsi (a).

X. Tutta la fede però di queste, e di altre sì fatte cose sia appresso colui, che le scrive. Il vero si è, che questa legazione è stata sempre mai celebrata dagli Scrittori di quell' Isola, e secondo l' Ufferio ella avvenne nel principio del Pontificato di Eleutero, cioè, intorno all' anno 170., o 171. di Cristo. Ma essa ne porge un insigne documento della sovrana autorità del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa conosciuta in que' tempi, e venerata da i Cristiani di tutto il Mondo: mentre quel Re barbaro ancorche istruito fosse ne' misterj della nostra santa Religione, e potesse dalle vicine Provincie di Francia avere a sua richiesta copia di Vescovi per abbracciarla, e stabilirla col loro consiglio nel suo Regno; volle nulladimeno con una splendida legazione riconoscere il Vescovo di Roma, come quello, che ei sapea dalle informazioni de' Cristiani, essere il capo di tutti i fedeli, e da lui ricever le istruzioni, e le leggi del Cristianesimo, e colla sua autorità farsi Cristiano, e introdurre nel suo Regno la Religione di Cristo sotto l' ubbidienza di quella Chiesa, che era creduta Madre, e maestra di tutte le altre. Consideri or bene Giannone con quali mezzi la divina Provvidenza disponeva il commercio tra la Chiesa Romana, e le altre Chiese più remote per gli affari della sua Santa Religione. Ma più frequenti ancora furono le legazioni alla Sede Apostolica nel terzo secolo; della qual cosa, per lasciar gli altri documenti, ne rende chiara testimonianza San Cipriano nella pistola a Cornelio, dove parla de' due Vescovi Caldonio, e Fortunato, da lui, e dal Sinodo di Cartagine spediti allo stesso Pontefice (b).

[a] Auctor hist. de antiquitate Britannica Ecclesie cap. 2.

(b) Nam ego, & collega plurimi, qui ad me convenerant, expectavimus adven-

XI. Per
tum collegarum nostrorum Caldonii, & Fortunati, quos ad te nuper, & Coepiscopos nostros, qui ordinationi tuae adfuerant, Legatos miseramus &c. Cyprian. epist. 41. edit. Pamel.

XI. Per mezzo adunque di queste legazioni, che da' Vescovi di remote parti si mandavano al Romano Pontefice, provvedevasi agli affari della Religione, e mantenevasi per questa cagione trà tutte le Chiese il commercio, col quale si munivano contro le divisioni, e l'eresie; mentre per esso erano unite al centro dell'unità, e al fondamento di tutto l'Ecclesiastico edificio. E certamente chiunque con occhio non offuscato da cieca passione vorrà mirare allo Stato della Chiesa in que' tre primi secoli conoscerà, che le Chiese particolari non aveano altro mezzo per difendersi, e munirsi contro le nascenti eresie, che stare unite alla Chiesa Romana, alla quale ricorrevano per consiglio, e per ajuto, e da cui come dal centro, e dal capo si diffondeva nella circonferenza, e nelle membra la sana, e Cattolica dottrina. Quindi siccome i principali Eresiarchi per potere a man salva spargere i loro errori procuravano con arti, e con frodi la comunione della Chiesa Romana, così da essa in que' secoli ne riportarono le meritate condanne. Valentino, Cerdone, Marcione, ed altri dopo lungo giro venuti a Roma, e fatta una fraudolenta confessione de' loro errori per imporre con inganno al Vescovo Romano, e goder la comunione della Chiesa principale, in fine si videro da tutta la Chiesa discacciati (a). Ondè meritamente scrisse Sant'Ireneo, che per la dottrina della Chiesa Romana manifestata di mano in mano da' suoi Vescovi per legittima successione ordinati noi confondiamo e tutti gli eretici, e tutte l'eresie, indicando, e accennando ciò, che ella n' insegna (b). Cosa cotanto vera, che, come bene a lungo hanno dimostrato insigni Teologi, la maggior parte dell'eresie, che insursero ne' primi secoli, furono per la sola condannazione del Romano Pontefice dalla Cattolica Chiesa discacciate (c).

Tom. III.

C c c

§. V.

(a) D. Irenæus lib. 3. cap. 4. Euseb. lib. 4. cap. 10.

(b) Eam, quam habet ab Apostolis traditionem, & annuntiatam hominibus fidem, per successiones Episcoporum pervenientem usque ad nos, indicantes, confundimus omnes

eos, qui quoquomodo vel per sui placentiam malam, vel vanam gloriam, vel per cecitatem, & malam sententiam, præterquam oportet colligunt. Irenæus lib. 3. cap. 3.

[c] Cardinal. Sfondrat. Regal. Sacerd. lib. 3. §. 6. num. 5.

§. V.

Delle lettere di comunione del Romano Pontefice, colle quali ne' primi secoli si conservava l' unita tra le Chiese, e tra' Fedeli.

S O M M A R I O.

- I. *Montanisti condannati da Apollinare Vescovo di Hierapoli ottengono con frodi lettere pacifiche di comunione dal Romano Pontefice, le quali ad istanza di Prassea scuopritore de' loro inganni furono rivate.*
- II. *Diversità di pareri intorno al Pontefice, che diè lettere di comunione per Montano. Studio degli eretici nel procurar la comunione della Chiesa Romana fa conoscere quanto fosse riputata superiore ad ogn' altra l' autorità della Cattedra Romana.*
- III. *Errori di Montano non ancor condannati dalla Sede Apostolica quando ottenne queste lettere. Tertullianisti seguaci di Montano condannati da San Sotere.*
- IV. *Giudizio del Romano Pontefice per terminar le differenze di Religione giudicato necessario ne' primi secoli. Errori degli Asiani, che si discostarono dal giudizio della Sede Apostolica intorno alla controversia Pasquale.*
- V. *Errori di quelli, che rifiutarono il giudizio del Romano Pontefice nella controversia del Battesimo. Deliberazioni de' Concilj particolari si riferivano alla Sede Apostolica, acciocche avessero stabilimento fermo nella Chiesa.*

I. **D** Alle cose sopra osservate ci si para innanzi il terzo mezzo, con cui mantenevasi il commercio tra le Chiese in que' primi tempi intorno a i negozj della Religione; il quale consisteva nelle lettere comunicatorie, ovvero pacifiche del Romano Pontefice, colle quali i Vescovi, e le Chiese, che godeano la comunione del Papa, e della Chiesa Romana, erano assicurate dalle inondanti eresie, e costituite nell' unita. Chiaro testimonio di questa cosa ne rende Tertulliano coll' esempio di alcune Chiese dell' Africa, e della Frigia ricorse alla Sede di Pietro nella

nella causa di Montano per lo discernimento della profezia, che egli vantava di possedere. Ma per l'intelligenza di questo fatto è da sapere, che alle intraprese di questo eretico, il quale coll'ajuto di Prisca, e Massimilla false Profetesse erasi acquistato in quelle Provincie un gran credito, e un numeroso partito di seguaci, sovvertendo i fedeli, si oppose gagliardamente Appollinare Vescovo di Jerapoli, dimostrando le colui imposture, e rivelando le sue false rivelazioni, come Eusebio racconta (a). Ma l'astuto Eresiarca per sottrarsi al discredito, e al fulmine della condanna, pensò procacciarsi dalla Chiesa Romana con frode, e con artifizj lettere comunicatorie, e pacifiche, colle quali era sicuro di superare i suoi nemici, e di riderli della loro condannazione. Per quest'effetto spedì a Roma alcuni suoi aderenti, i quali con falsi rapporti alterando le cose, e con falsa immagine di pietà ingannando il Romano Pontefice, sì l'indussero ad ammettere nella sua comunione Montano, e le Chiese del suo partito, e a scriver loro pacifiche lettere. Ma saputo questo fatto da Prassea uomo Africano, prima amico, e dipoi giurato nemico di Montano, ed o trovandosi in Roma, o venutovi apposta, e informando il Pontefice della falsità dell'espосто, e ricordandogli ancora l'autorità de' suoi Predecessori, i quali avean rigettate le colui false rivelazioni, il condusse a rivocar le lettere pacifiche, e a riprovare la Montanistica profezia. L'istesso, dice Tertulliano parlando di Prassea, *costrinse il Vescovo Romano, che già conosceva le profezie di Montano, di Prisca, e di Massimilla, e che per questa cognizione introduceva la pace nelle Chiese d'Asia, e di Frigia, asseverando cose false di essi, e delle loro Chiese, e difendendo l'autorità de' Predecessori di lui, a rivocar le lettere di pace già spedite, e a cessar dal proposito di ricevere i carismi* (b). Così Tertulliano Montanista adirato contro Prassea.

II. Gran discrepanza però è trà gli Scrittori di qual Pontefice parlò Tertulliano: mentre altri vogliono, che questi fosse *Aniceto*, come il Baronio; altri *Eleutero*, come il Valesio (c); altri *Vittore*, come il Pagi (d). Ma, a vero dire, attestando Tertulliano, che Prassea difendea l'autorità de' Predecessori di questo Papa, che aveano rigettate le

C c c 2

pro-

(a) Euseb. lib. 5. hist. Eccles. cap. 16.

(b) *Nam idem tunc (idest Praxeas) Episcopum Romanum agnoscentem jam prophetias Montani, Priscæ, & Maximillæ, & ex ea cognitione pacem Ecclesiis Asiæ, & Phrygiæ inferentem, falsa de ipsis, & Ecclesiis eorum asseverando, & Præcessorum ejus exem-**pla defendendo, coegit & litteras pacis revocare jam emissas, & a proposito recipiendorum charismatum cessare.* Tertull. lib. adversus Praxeam cap. 1.

(c) Hen. Vales. in not. ad Euseb. lib. 5. hist. Eccles. cap. 3.

(d) Pagi ad ann. Christi 177. num. 3.

profezie di Montano, egli certamente non parla di Aniceto, essendo cosa manifesta, che pria di Aniceto non era ancora uscita dalle tenebre la profezia di Montano; onde non potea esser da i Predecessori di quel Pontefice riprovata. Resta adunque, che ei parli o di Eleutero, o di Vittore, in tempo de' quali già avea cominciate a spargere quello stolto Profeta le sue bugiarde rivelazioni. Ma comunque vada questa cosa, a noi basta, che dal testimonio di Tertulliano noi veniamo assicurati quanto fossero riputate necessarie nel secondo secolo per gli affari della Religione le lettere pacifiche, e comunicatorie del Romano Pontefice, dimodoche per quelle sole si riputava data la pace alle Chiese discordi, cioè, deciso il punto della differenza, e terminata la lite, cosicche niuno potesse resistere a colui, che godeva la comunione della Sede Romana. Per questa cagione Montano, e gli altri eretici in que' primieri tempi procuravano con ogni studio di strappar fraudolentemente questa comunicazione del Vescovo Romano per farsi forti con essa, e per reggere a fronte di chiunque avesse osato opporsi alle loro novità, sapendo, che era tenuto esser dentro l'unità della Cattolica Chiesa chiunque era unito di comunione col Vescovo, che era conosciuto per capo visibile della medesima Chiesa. Artificio sempre mai tentato dagli uomini vaghi di novelle erronee dottrine, e sempre mai riuscito vano, e ignominioso a i suoi medesimi artefici.

III. Ma poiche Tertulliano afferma, che Prassea per indurre il Pontefice, o fosse Eleutero, o fosse Vittore, a rivocar le lettere pacifiche concesse a i Montanisti rammentavagli l'autorità, e l'esempio de' suoi Predecessori, taluno potrebbe credere, che fosse già stata in pria altre volte riprovata l'eresia di Montano da altri Romani Pontefici, e che non ostante tal condannazione Eleutero, o Vittore, s'inducesse a dar lettere di pace all'eretico, e a i suoi seguaci; perciò conviene sapere, che costui colla sua ipocrisia, e colla ostentazione d'uno spirito severo tenne lungo tempo ingannate le Chiese sopra la verità delle sue rivelazioni, e vi bisognò molto esame per discoprir l'ipoflura. Quindi altro è, che i Predecessori di Eleutero, o di Vittore rigettassero come vane, e insufficienti le colui vantate profezie, altro, che il condannassero come eretico negandogli la comunione della Chiesa: imperocche molto più per questo si ricercava, che per quello; tanto più, che ei sapea sì ben fingere, e accomodarsi a' tempi, e alle occasioni, che difficilmente potea ravvisarsi il suo spirito contumace. Perciò se merita alcuna fede l'Anonimo Scrittore dato in luce dal Sirmondo, sappiamo, che San Sotere antecessor di Eleutero, e di Vittore,

tore, scrisse un libro contra le rivelazioni di quel falso Profeta, ma non sappiamo, che il condannasse, o della comunione della Chiesa il privasse (a); ma dal medesimo Autore siamo avvisati, che avendo Tertulliano prese poi le difese de' Montanisti, e scritto contra San Sotere, fu dal medesimo Pontefice condannato (b): la qual cosa non si legge, che ei facesse di Montano, e de' suoi seguaci detti ancora Catafrigi; onde è agevole il credere, che quell'eretico colle sue arti, e colla sua ipocrisia si schermisse dal fulmine della condanna, fingendo di sottoporsi alla Chiesa, e di sottomettere al giudizio di lei le sue dottrine, finche poi discoperti gl'inganni o da Eleutero, o da Vittore, restò egli privo della comunione della Chiesa; e la sua profezia, che forse fin allora era stata sotto l'efame, e solamente riprovata con particolare, e privata autorità, rimase pubblicamente condannata come eretica dopo il giudizio della Sede Apostolica.

IV. Or questo esempio ci fa conoscere qual' uso avessero ne' primieri secoli le lettere comunicatorie, e pacifiche del Romano Pontefice, e quanto esse fossero necessarie negli affari della Religione; pe' quali le Chiese particolari non poteano mantenere tra loro il commercio per difenderli contro l'eresie, se non lo mantenevano tutte colla Chiesa Romana con stare unite a lei, e partecipare per via di pacifiche lettere la sua comunione. Le lettere particolari de' Vescovi, che sopra le differenze della Religione scrivevanli l'un l'altro, le Adunanze, che essi tenevano non erano bastanti alla risoluzione della controversia, nè alla decisione della verità, se non erano congiunti di sentimento al Vescovo di Roma, e non si conformavano alle sue deliberazioni. Tutto ciò chiaro si scorge nelle due memorabili contese, l'una nel secondo secolo intorno al dì della celebrazione della Pasqua, l'altra nel terzo intorno al Battesimo degli eretici. I Vescovi Asiatici, di cui era capo Policrate Efesino, comeche varie lettere infra loro si scrivessero intorno alla tradizione, che essi pretendeano aver sù questo punto, e si adunassero in varj Concilj; tuttavia, poiche si discostarono dal sentimento di Vittore, e dalla tradizione della Romana Chiesa, difesero l'errore in luogo della verità, che cercavano stabilire, e farebbero stati separati dalla Chiesa Cattolica, se alle minacce, e alle risoluzioni di Vittore
non

(a) *Scriptis contra nos (idest Montanistas) librum sanctus Soter Papa urbis, & Apollonius Ephesorum Antistes, contra quos scripsit Tertullianus Presbyter Carthaginensis.* Anonymus, cui titulus est, *Prædesti-*

natus, hæresi 26. a Sirmondo editus.

(b) Anonymus loc. cit. & hæresi 86. ubi asserit, *Tertullianistas olim a Sotere Papa damnatos.*

non si fosse interposto Ireneo, e con esortazioni opportune, con ragioni, e con preghiere non avesse persuaso quel Pontefice, *acciocche non separasse dalla comunione le intere Chiese di Dio, che custodivano il costume, e la tradizione de' loro Maggiori (a).*

V. Così ancora quantunque sopra la controversia del Battefimo degli eretici tenessero infra loro commercio con varie lettere i Vescovi di Cappadocia, e di Cilicia co' Vescovi d' Africa, e fossero di concorde sentimento due gran Primati Cipriano in Cartagine, Firmiliano in Cesarea, e si adunassero anche ne' Sinodi numerosi Vescovi; contuttociò perche si opposero al decreto di Stefano, sostennero essi pure l' errore, non ostante la tradizione, che allegavano; e poco mancò, che privi non fossero della comunione della Chiesa, ed esclusi dall' unità. Ma al giusto sdegno, e alle risentite minacce del Pontefice fece riparo Dionigi Vescovo di Alessandria, scrivendo a Stefano in favore di quelle Chiese, e interponendo per esse le sue preghiere: *περὶ πάντων αὐτῆ πάντων δεόμενός* (b). Nulladimeno nell' uno, e nell' altro caso quelle fioritissime Chiese farebbero rimaste escluse dalla Cattolica unità, se le controversie, che allora si trattavano, non fossero state riputate più tosto di disciplina, e di rito, che di domma, e di fede. Comunicavano adunque i Vescovi infra loro per via di lettere gli affari della Chiesa; ma il maggiore, e sicuro commercio per non errare il teneano colla Chiesa Romana, senza il consiglio della quale nessuna cosa di grave momento osavano intraprendere, o stabilire, e tuttociò, che deliberavano ne' Concilj, riferivano con lettere sinodiche al Romano Pontefice, acciocche dalla sua autorità ricevessero vigore le loro deliberazioni. Di tuttociò ne fa fede San Cipriano nelle lettere scritte al Clero Romano per la causa de' caduti, e nelle lettere scritte a Cornelio colla relazione degli Atti sinodali sopra la medesima causa.

§. VI.

(a) Ὡς μὴ ἀποκόπῃ ὅλας Ἐκκλησίας | Ireneus apud Euseb. hist. Eccl. lib. v. c. xxiv.
Θεὸς ἀρ. αὐτῶν παραδοσιν ἐπιτηράσας. | (b) Apud Euseb. lib. 7. cap. 5.

§. V I.

Della dignità, e autorità del Clero, e Presbiterio Romano, cui è succeduto il Collegio de' Cardinali, conosciuta, e venerata ne' primi tre secoli.

S O M M A R I O.

- I. *Dignità del Clero, e Presbiterio Romano onde nascesse; e onde nasca lo splendore del Sagro Collegio de' Cardinali.*
- II. *Cardinali in quanto a i principali ufficj attinenti alla lor dignità nati colla Chiesa Romana; in quanto agli altri ornamenti esteriori son diverse le opinioni della loro origine.*
- III. *Clero Romano consultato da San Cipriano ne' gravi affari della sua Chiesa. Giudice, e approvatore delle deliberazioni di quel Santo.*
- IV. *Autorità del Clero Romano in lui derivata dalla potestà del Romano Pontefice. Vacando la Sede di questo non potea deliberar cosa di grave momento, che appartenesse alla Chiesa.*
- V. *Dal Vescovo Romano doveano le altre Chiese aspettare il provvedimento sopra le differenze, che nasceano intorno alla Religione, o alla disciplina.*
- VI. *Potestà del Pontefice Romano quanto stimata ne' tempi di Cipriano.*

I. **M**A què mi cade in acconcio almen di passaggio far menzione della maestà, e dignità del Clero Romano, cioè, del Presbiterio, e del Diaconismo della Romana Chiesa, fin da que' tempi conosciuto cospicuo, e ragguardevole sopra qualunque altro Clero di qualsivoglia altra Chiesa Cattolica. Ed era ben giusta la cagione di questa stima: conciossiache di esso si formavano le membra principali di quella Chiesa, che era capo di tutte le Chiese, e si componeva il corpo di quel Senato, il cui Vescovo avea il primato sopra tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica. Questo io dico, acciocche niuno si rechi a maraviglia, che sia giunta a tanto splendore la dignità de' Cardinali, la quale suol dar negli occhj a taluno poco affezionato alla Chiesa Romana: imperocche sostanzialmente essi altro non sono se non quello, che erano ne' primi secoli il Presbiterio, e il Diaconismo Romano; a i quali nell' eleggere il Romano Pontefice, nell' assistere a lui

a lui come suoi collaterali, nel porgergli consiglio per le gravi deliberazioni sono succeduti i Preti, e i Diaconi Cardinali.

II. Quindi alcuni mirando solamente agli ornamenti esteriori, di cui di mano in mano è stato decorato da' Sommi Pontefici quest' amplissimo, e nobilissimo Ordine, o il riputarono assai più recente di quello, che veramente egli si è, o a favolosi principj riferirono la sua origine. Per giudicare adunque dirittamente della sua antichità convien separar da lui quello splendore esteriore di titoli, di vesti, di precedenza, che appresso il vulgo lo rendono cospicuo, e considerarlo solamente negli ufficj suoi proprj di eleggere il Vescovo di Roma, di comporre il suo Senato, e il suo Consiglio, e di assisterlo nel grave peso della Cristiana Repubblica, e negli affari importanti della Chiesa Cattolica; e allora rinverrassi l' origine della sua dignità nata colla stessa Chiesa di Roma [a]. Del rimanente chi dell' origine, e del progresso intorno alle prerogative speciali de' Cardinali di Santa Romana Chiesa, da che essi cominciarono ad esser distinti con questo nome, desidera esatta informazione, potrà rimanere a pieno soddisfatto leggendo ciò, che su questa materia meglio di qualunque altro ha dottamente scritto Lodovico Tommasino nella sua famosa Opera dell' antica, e nuova disciplina circa i beneficj Ecclesiastici [b]: bastando a me in riverenza di quest' Ordine eminentissimo, per quanto appartiene al presente istituto, accennar brevemente l' antichità della sua dignità, e della sua autorità, che ne' primi secoli risedeva nel Presbiterio Romano.

III. Ma di quanta autorità fosse ne' primi tempi riputata l' eccellenza di questo Clero ce' l' dimostrano, come ho io detto, le lettere di San Cipriano ad esso scritte mentre vacava la Sede di Pietro per la morte di San Fabiano. A questo Clero rende conto quel Santo Vescovo del suo ritiro nella persecuzione, del quale appresso di quello era stato accusato, così cominciando la lettera: *Imperocche io ho rinvenuto, fratelli carissimi, che poco semplicemente, e poco fedelmente sono a voi riferite le cose, che noi abbiamo operate, e tuttavia operiamo, abbiamo stimato necessario scrivere a voi queste lettere, colle quali rendiamo a voi conto del nostro operato, della disciplina, e della diligenza nostra* [c]. A questo medesimo Clero lo stesso Cipriano riferisce l' orgogliosa

(a) Thomassinus de Benefic. tom. 1. lib. 2. cap. 115. num. 12.

(b) Thomassinus tom. 1. lib. 2. a cap. 113. usque ad cap. 116. per tot.

(c) Quoniam comperi, fratres charissimi, minus simpliciter, & minus fideliter vobis

renunciari quæ hic a nobis & gesta sunt, & geruntur, necessarium duximus has ad vos litteras facere, quibus vobis actus nostri, & disciplina, & diligentia ratio reddatur. S. Cyprianus epist. 20. edit. Brem. aliàs 15. Pam.

gliosa istanza de' caduti d'esser restituti alla comunione; dà contezza delle deliberazioni, che egli sopra di ciò avea prese, e ad esso trasmette tutte le lettere, che da se, e da altri sopra tal causa erano state scritte, protestando sul bel principio di quest' epistola, che egli dovea tutto ciò al medesimo Clero manifestare [a]. Il quale nella lettera responsiva commendando la savia condotta del Santo Vescovo, principalmente il loda perche avesse cercato lui per Giudice, e per approvatore de' suoi consigli, dicendo: *Non è maraviglia, o Cipriano fratello, che tu faccia tal cosa, il quale per tua verecondia, e per innata industria voleste noi non tanto giudici, quanto partecipi de' tuoi consigli, acciocche nelle cose da te operate trovassimo teo laude mentre le approviamo, e potessimo essere eredi de' tuoi buoni consigli mentre noi possiamo affermargli* (b). Da questi luoghi chiaramente si conosce in quanta riputazione, e in quanta stima fosse ne' primieri secoli il Clero di Roma; mentre a lui un tanto Primate rendea ragione del suo ministero, e ricorrea per consiglio, e per approvazione in affari importantissimi di disciplina, quando vacava la Cattedra Sacerdotale del Romano Pontefice.

IV. Ma acciocche niuno s'immagini, che in questo Clero vacando la Sede di Pietro rifiedesse quella potestà, che nel Vescovo di Roma rifiede, è ben addurre il testimonio, che lo stesso Clero rende a Cipriano della sovrana autorità, che unicamente conviene al Vescovo Romano: conciossiache dopo avere esposto la rigorosa disciplina della Romana Chiesa di non ammettere se non dopo lungo, e duro spazio di penitenza alla comunione i colpevoli, e di avere approvato il sentimento di San Cipriano intorno alla forma di ricevere i caduti; nulladimeno attesta, la risoluzione, e il provvedimento di tale affare appartenere al Romano Pontefice, e perciò doverli differire finche quello sia eletto, così scrivendo: *Benche a differir questa cosa siamo noi astretti da maggior necessità, a i quali dopo la morte di Fabiano di nobilissima memoria non è ancora stato per le difficoltà delle cose, e de' tempi costituito Vescovo, che moderi tutte queste cose, e coll' autorità, e col consiglio possa provvedere a coloro, che son caduti* (c).

Tom. III.

D d d

V. Ma

(a) Cyprian. epist. 27. edit. Brem. aliàs 24. Pam.

(b) Quod te, frater Cypriane, facere non mirum est, qui pro tua verecondia, & ingenita industria consiliorum tuorum nos non tam Iudices voluisti, quam participes inveniri, ut in tuis rebus gestis laudem te-

cum, dum illas probaremus, inveniremus, & tuorum consiliorum honorum coheredes, qui & affirmatores esse possimus. Epist. Cleri Rom. ad Cyprianum apud Cyprian. epist. 30. edit. Brem. aliàs 31. Pam.

(c) Quamquam nobis differenda huius rei necessitas major incumbat, quibus post excessum

V. Ma questo provvedimento, che dovea aspettarfi dal Vescovo Romano, non apparteneva certamente alla sola Chiesa di Roma, ma molto più a quella di Cartagine, e di qualunque altro luogo: conciossiache la sedizione de' caduti non era nata nella Chiesa Romana, ma in quella di Africa per le lettere di pace, che avea lor date Luciano Confessore in nome di Paolo Martire, come afferma il medesimo San Cipriano (a). E per lo contrario i Martiri, e i Confessori Romani tanto erano lontani dall' usar questa facilità verso i caduti, che più tosto scrissero lettere in Africa contra questa condescendenza, nelle quali, come attesta l' istesso Santo Vescovo, si conteneva il pieno vigore dell' Evangelio, e la disciplina robusta della legge del Signore (b). Oltre di che l' istesso Clero Romano afferma avere scritto altre lettere sul medesimo proposito alle Chiese di Sicilia (c). Da che si raccoglie, che egli era stato consultato da varie bande sul punto di ammettere alla comunione i caduti, e che avendo sopra di ciò proposta, e spiegata la disciplina della Chiesa Romana, tuttavia protesta, che il riparo, e l' rimedio su questo affare dovea aspettarfi dall' autorità del Vescovo di Roma; e per conseguenza questo provvedimento dovea attendersi da tutte quelle Chiese, dalle quali era stato consultato. Ma questa cosa stessa si ricava ancora da quello, che soggiunge in fine il medesimo Clero nell' accennata pistola a Cipriano, cioè, che essendosi con esso lui molti Vescovi adunati in Roma, così de' vicini a quella Città, come di lontani Paesi venuti, e cacciati dalle loro Sedi dal furore della persecuzione, per deliberare sul modo, con cui doveansi ricevere alla comunione i caduti, si era di comune consentimento stabilito, che si aspettasse l' elezione del Romano Pontefice, e che si tenesse in sospenso la causa di coloro, fino a tanto che da Dio fosse dato il Vescovo alla Chiesa Romana (d).

VI. Dal

ressum nobilissima memoria viri Fabiani nondum est Episcopus propter rerum, & temporum difficultates constitutus, qui omnia ista moderetur, & eorum qui lapsi sunt possit cum auctoritate, & consilio habere rationem. Epist. Cleri Rom. ad Cyprianum loc. cit.

(a) Cyprianus epist. 27. edit. Brem. aliàs 23. Pam.

(b) In quibus Evangelii plenus vigor, & disciplina robusta legis Dominica continetur. Cyprian. loc. cit. Vide etiam epist. 28. edit. Brem. 25. Pam. ad Confessores Romanos.

[c] Epist. Cler. Rom. apud Cypr. loc. cit.

(d) Cujus temperamenti moderamen nos hic tenere quærentes, diu, & quidem multi, & quidam cum quibusdam Episcopis vicinis nobis, & appropinquantibus, & quos ex aliis Provinciis longè positis persecutionis istius ardor ejecerat, ante constitutionem Episcopi nihil innovandum putavimus, sed laicorum curam mediocriter temperandam esse credidimus; ut interim dum Episcopus a Deo nobis sustinetur, in suspenso eorum, qui moras possunt dilationis sustinere, causa teneatur. Epist. Cleri Rom. apud Cyprianum loc. cit.

VI. Dal che si raccoglie quanto maggior d'ogn' altro Vescovo fosse allora conosciuta, e venerata l'autorità del Vescovo di Roma, al cui giudizio non solo dal Presbiterio Romano ricercato di consiglio, ma da altri Vescovi ancora di Chiese lontanissime è riserbata la risoluzione dell'affare sopraddetto, che teneva in cura, e in sollecitudine tante, e sì illustri Chiese dell'Africa. Si vede ancora nel medesimo tempo, che sebbene i Preti, e i Diaconi della Chiesa Romana per le cagioni sopra accennate erano in molta stima, e in molta venerazione tenuti, sicche in mancanza ancora del Vescovo Romano nobilissime Chiese a essi ricorreoano per consiglio ne' gravi affari, e a lor riferivano le più importanti deliberazioni; contuttociò eglino non si arrogavano potestà di decider sopra le controversie Ecclesiastiche, ma proposto il loro sentimento ne riferbavano al Romano Vescovo la risoluzione. Onde davano a conoscere, che per quanto grande fosse la loro dignità, essa tuttavia dipendeva dal loro Pontefice, e da lui in loro derivava.

§. VII.

Delle lettere circolari de' Romani Pontefici spedite a diverse Chiese, e della cura universale, che essi aveano di tutti i fedeli.

S O M M A R I O.

- I. *Lettere di San Clemente I. a que' di Corinto leggeansi pubblicamente nelle Chiese.*
- II. *Lettera di San Sotere letta pubblicamente nella Chiesa di Corinto nel dì solenne di Pasqua.*
- III. *Sollecitudine universale de' Romani Pontefici nel provvedere a' bisogni di tutti i fedeli.*

I. **V**Eda ora Giannone con quali strade ne i negozj della Chiesa si manteneva il commercio, e consideri poi se queste si accordano col' idea, che egli di tal cosa ci propone. Ma molto più ancora a confusione di costui rimarrebbe da dire intorno alle lettere circolari de' Romani Pontefici, le quali essi per provvedere agli affari della Religione, o della disciplina mandavano in giro alle Chiese, ed erano

con somma venerazione ricevute, e pubblicamente lette nelle Adunanze de' fedeli. Io ne recherò solamente due esempj antichissimi, per non infastidir con lunghi racconti i Lettori. Celebratissima sempre, e veneratissima fu da tutta l' antichità l' epistola scritta nel primo secolo dall' Apostolico San Clemente a que' di Corinto in occasione delle contese nate in quella Chiesa per l' eresia degli Ebioniti; della qual lettera Sant' Epifanio così dice: *Il medesimo Clemente con tutti i modi possibili redarguisce gli stessi (Ebioniti) nelle lettere circolari, che ei scrisse, e che si leggono nelle sante Chiese (a)*. La medesima cosa, cioè, che queste lettere si leggevano pubblicamente nelle Assemblee de' fedeli, affermano ancora de' loro tempi Eusebio, e Girolamo (b). Dal che vedesi in quanta venerazione eran tenute dagli antichi le lettere dottrinali de' Sommi Pontefici, e come da essi si provvedeva agli affari della Religione.

II. Ma con non minor venerazione sappiamo per testimonio di Dionigi Vescovo di Corinto appresso Eusebio, che fu ricevuta in quella Chiesa una lettera circolare di San Sotere scritta nel secondo secolo. Di questa lettera l' istesso Dionigi scrivendo al medesimo Pontefice, così dice: *Oggi abbiamo celebrato il sagrao giorno di Domenica, in cui abbiamo letta la vostra lettera, la quale perpetuamente in avvenire leggendo nommeno, che la prima scritta a noi da Clemente, abbonderemo di precetti, e documenti (c)*. Quando questi due esempli non bastino a persuaderci della venerazione, in cui si avevano le lettere apostoliche de' Romani Pontefici in que' primi tempi, e della sollecitudine, che essi prendevano di tutte le Chiese, niun' altro certamente farà bastante.

III. Ma giacche abbiam parlato di Dionigi Vescovo di Corinto, è bene ancora riferir l' illustre testimonianza, che rende questo fantissimo, e antichissimo Padre della cura universale, che prendea la Chiesa Romana di tutte le Chiese, e di tutti i fedeli fino dall' istesso principio della Religione, così dicendo: *E questo antico vostro costume fin dal principio della Religione, che ornate con varie sorti di beneficj tutti i fratelli, e a molte Chiese fondate in ciascheduna Città trasmettiate i sussidj necessarj alla vita: sollevando in questa guisa la povertade*

(a) Ἄυτος δὲ Κλήμης αὐτὸς ἔγραψε ἐπιστολὰς ἐγκυκλίους ἕως ἐν ταῖς ἁγίαις Ἐκκλησίαις ἀναγιγνωσκόμενων, Epiph. haeresi 30. n. 15.

(b) Euseb. hist. Eccles. lib. 3. cap. 16. Hieronym. lib. de Viris illustribus.

(c) Τὴν σήμερον ἐν κυριακῇ ἁγίᾳ ἡμέρᾳ διηγείομεν, ἐν ἣ ἀναγινοσκόμεν ὑμῶν τὴν ἐπιστολὴν ἢ ἔσομεν αἰ ποτε ἀναγιγνωσκοντες νεοτάτου ὡς ἔ τὴν προτέρην ἢ τὴν ἔ Κλήμεντος γραφάσαν. Apud Euseb. lib. IV. hist. Eccles. cap. XXI.

de' bisognosi, e somministrando le cose necessarie a i fratelli, che lavorano nelle cave de' metalli: la qual consuetudine il vostro Beato Vescovo Sotere non pure ha custodita, ma l' ha in oltre accresciuta, somministrando in larga copia le cose indirizzate in sovvenimento de' Santi, e come Padre amoroso i suoi figliuoli consolando con beate parole tutti i fratelli, che da lontano a lui vengono (a). Questo commercio di tutte l' altre Chiese colla Chiesa Romana come Madre, e capo di tutte l' altre è quello appunto, che mantenne ne' primi secoli l' unità, e quello, per cui si conservava la Religione, e la disciplina, si schivavano le novità, e l' eresie, e, in una parola, si custodiva la politica, che il nostro Redentore diede alla sua Chiesa; e perciò la Chiesa Romana prendea sollecitudine e di tutte le Chiese, e di tutti i fedeli, perche come a Madre universale a lei di questi, e di quelle apparteneva la cura.

§. VIII.

Delle pistole decretali de' Romani Pontefici, che fiorirono ne' primi tre secoli.

S O M M A R I O.

- I. Epistole decretali da Clemente sino a Siricio riputate comunemente spurie dagli eruditi de' nostri tempi.
- II. Eretici furono i primi a impugnar la legittimità di queste pistole.
- III. Si differisce al secondo libro di questo trattato la loro difesa, facendosene qui solamente menzione.
- IV. Antiche lettere Ecclesiastiche erano contrassegnate con qualche simbolo, per assicurare il commercio tra le Chiese.
- V. Con quali segni fossero munite queste lettere, acciocche si schivasse la fraude.

I. Da

(a) Ἐξ ἀρχῆς ἦ ἡμῖν ἔθος ἐστὶ τῶ-
πο, πάντας μὲν ἀδελφούς ποικίλως εὐερ-
γεταί, Ἐκκλησιαίαις τε ποικίλως καὶ
πᾶσι πολὺν ἐφ' ἡμῶν πείμπαν. ὡς μὲν
τὴν ἡμῶν δεομένων σκενὴν ἀναψύχουρας.
ἐν μεταλλοῖς δὲ ἀδελφοῖς ὑπαρχούσιν ἐπι-
χορηγούσιν... ὁ ἢ μόνον διασπέρηκεν ὁ

Μακάριος ὑμῶν Ἐπίσκοπος Σωτήρ, ἀλ-
λά ἔ' ἐπιβέβηκεν ἐπιχορηγῶν μὲν τὴν
διαπεμπομένην δαφίλειαν τὴν ἐς τοὺς
ἀγίους· λογίσι δ' μακαρίοις τὰς ἀνιόντας
ἀδελφούς ὡς τέκνα πατὴρ φιλοσοργῶ-
παρακαλῶν. Dionys. Episc. Corinth.
apud Euseb. loc. cit.

I. **D**A questa opportuna digressione ritornando sulla nostra via , e alle lettere de' Romani Pontefici necessarie per lo commercio in tutti gli affari Ecclesiastici , non vo' lasciar di rammentare ancora quelle pistole decretali de' Santissimi Romani Pontefici , che fiorirono ne' tre primi secoli , raccolte da Isidoro , nelle quali ampiamente si vede spiegata la giurisdizione del Vescovo Romano sopra tutti i Vescovi , e sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico , dove la forma de' giudizj cherali , e le regole delle appellazioni alla Sede Apostolica , e in somma tutto il diritto Ecclesiastico si veggono dichiarati . Ma quì sì , che il nostro Giuriconsulto a piena bocca si farà beffe di me , e crederà di avere un largo campo d' insultare o alla mia ignoranza , o alla mia folle credulità , e chiamar dietro a me le fischiate di tutti quelli , che si piccano d' aver gusto d' erudizione . L' epistole decretali de' Romani Pontefici da Clemente fino a Siricio ? La famosa impostura d' Isidoro ? Chi non sà , esser oggi comun sentenza degli eruditi (così sono chiamati coloro , che impugnano (a) queste pistole ,) che tutte le lettere ascritte a i Santissimi Pontefici , che fiorirono ne' tre primi secoli , e nel principio del quarto fino a Siricio , le quali si leggono nella raccolta Isidoriana , sono spurie , supposte , e finte , son favole mal coneguate , e imposture scioccamente tessute ?

II. Ma se ha da aver luogo la verità , quando l' aver riprovate queste pistole voglia ascriversi a pregio di erudizione , cotal vanto non potrà già cadere sopra gli Scrittori Cattolici , ma sopra manifesti , e spacciatissimi eretici . Questi eruditi saranno i Centuriatori di Magdeburg , i quali dopo il corso di nove secoli da che quelle pistole erano state raccolte , furono i primi a impugnarle come spurie , e come false , e come empie ; ma poiche le costoro ingiuriose , ignoranti , e calunniose opposizioni , seguite da altri pochi eretici di oscuro nome , furono confutate egregiamente dal Turriano , che fece una lunga difesa a queste lettere , perciò capo di questi eruditi farà il Calvinista Biondello nel suo *falso Isidoro* ; il quale per vie diverse da quelle de' Centuriatori , e con maggior copia di più apparenti ragioni impugnò la legittimità delle medesime Decretali . Ecco sopra chi cade tutto il pregio di questa erudizione ! E certamente Pietro di Marca , e Stefano Baluzio , che con grande avidità seguirono la sentenza di quell' eretico nel riprovar con soverchio ardore queste medesime lettere come false ,
e sup-

[a] Vide Labbè , & Harduinum tom. I. | nales nota adnectuntur : Spuria censetur
Conc. ubi his epist. hæ , vel similes margi- | ab eruditis ; supposititia videtur eruditis .

e supposte, niente di più dissero di ciò, che avea detto colui. Vo' per altro, che sappiasi avermi detto questo, non perche mio intendimento sia, che tutte le antiche Decretali contenute nella raccolta d' Isidoro sieno veramente in ogni parte legittime, sapendo benissimo, che Scrittori di chiaro nome, celebri per fama di pietà, e di erudizione hanno con fondate ragioni riputate come false molte di esse; ma perche molte altre della stessa raccolta, le quali come ingenui parti di que' Pontefici almeno in alcuni luoghi possono ragionevolmente difendersi, sono da i moderni eruditi in tutto, e per tutto rigettate tra 'l novero delle spurie.

III. Ma poiche Giannone mi spaventa co' chiari nomi d' insigni Cattolici Scrittori, illustri per pietà, e per dottrina, i quali, come esso si avvisa, hanno prima, e dopo il Biondello credute spurie queste pistole; perciò io per ora non vo' prendermi briga con esso lui, e solamente il priego ad aspettarmi nel secondo libro, dove egli tratta questa materia, e a differir frattanto l' accusa all' inesorabil Tribunale de' moderni eruditi finche io abbia in difesa del mio sentimento alcuna ragione proferita. In tanto ho voluto far menzione ora di queste lettere, acciocche esse non perdano per mia negligenza il luogo, che a loro appartiene ne' primi tre secoli, in cui furono scritte. Del rimanente egli pur vede, che io mi sono astenuto dalla loro allegazione, tuttoche convincentissima (presupposta la loro legittimità) a dimostrare la sovrana autorità de' Romani Pontefici esercitata sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico in questi primi tre secoli: imperocche mi son proposto di non valermi di testimonio, che non sia dalla maggior parte degli uomini dotti, e sensati ricevuto, ed ammesso: ed anche acciocche non creda, che sopra l' autorità di queste lettere così oggi contraddette sieno appoggiate tutte le fortune della Chiesa Romana, la quale per dimostrare l' antico esercizio della sua potestà non ha certamente bisogno di questi monumenti contrastati.

IV. Finalmente per conchiudere questo paragrafo colla notizia delle lettere, per le quali ne' primieri secoli si manteneva nelle Chiese il commercio, acciocche il nostro Storico non torni a muovermi lite sopra le *formate*, io gli fo sapere non esser mia intenzione, che l' epistole, delle quali si è trattato, e che servivano pe' negozj Ecclesiastici toccanti o la Religione, o la disciplina, non avessero alcuna forma, o alcun segno, per cui potessero distinguersi dall' altre lettere, che miravano ad altra sorta di commercio, e assicurarsi dalle frodi degli uomini eretici: conciossiache è cosa certa, che così la Chiesa Romana,

come

come le altre Chiese munivano con alcuni simboli, o contrafegni le lettere Ecclesiastiche pacifiche, e comunicatorie, o comunque si chiamassero; senza de' quali si rendean sospette di frode, e non eran riputate legittime, come apparisce da San Cipriano, il quale rimandò al Clero Romano le lettere da quello scrittegli, perche non erano munite co' fegni, e colle note consuete (a).

V. Quali poi fossero in que' tempi i contrafegni, pe' quali le lettere Ecclesiastiche legittime si distinguevano dalle false, e fraudolenti, non è cosa agevole a rinvenirsi (b); e Dodvvello, che si è posto a indagar questa faccenda, non ce ne ha saputo dare alcun ragguaglio. E' ben però molto probabile, che questi contrafegni consistessero in simboli esprimenti, come si avvisa Emanuele Gondifalvo (c), que' tre gradi di comunione de' fedeli infra loro, che Tertulliano assegnò per distintivo de' Cattolici tra gli eretici, cioè, *comunicazione di pace, appellazione di fraternità, e vicendevole contrafegno di ospitalità* (d). Può ancora verisimilmente crederfi, che le lettere del Romano Pontefice fossero munite coll' antica divisa della salutazione apostolica, col sigillo dell' anello Pontificale, e col nome del Principe degli Apostoli. Ma che che sia di ciò, e qualunque fossero le lettere Ecclesiastiche, non troverà mai Giannone, che esse ne' primieri secoli innanzi al Concilio di Nicea si chiamassero *formate*, siccome egli parlando di questi primi tempi afferma, che si nomassero. Ma passando all' altre osservazioni, che egli fa sopra la cura, che aveano i Vescovi di governare, come ei divisa, in comune, e aristocraticamente la Chiesa, è da vedere come la discorra.

§. I. X

De' Sinodi tenuti ne' primi tre secoli della Chiesa.

S O M M A R I O.

- I. *Contraddizioni di Giannone.*
- II. *Sinodi tenuti ne' primi tre secoli fan conoscere l' importanza, e la cura dell' esterior politia, e la giurisdizion della Chiesa.*

III. Si-

(a) Vide Cyprian. epist. 4. edit. Pam.

(b) Vide Dodvvelum disert. Cyprian. disert. 2. per totam.

[c] Emmanuel Gondifal. Tellez. in novis

notis ad Concil. Eliberitan. Can. 58.

(d) *Communicatio pacis, appellatio fraternitatis, & contesseratio hospitalitatis.* Tertul. de Praescript. cap. 20.

III. *Sinodi nominati da Giannone, che mai non furono.*

IV. *Concilj tenuti ne' primi tre secoli da Giannone taciuti.*

V. *Sinodo Romano nella causa di Dionigi Vescovo Alessandrino.*

Parla quì Giannone de' Sinodi tenuti ne' primi secoli, e numerandone alcuni, di cui non si trova memoria, tacendone altri, di cui son chiari i monumenti, e contraddicendo a se stesso dice:

T E S T O.

„ Quando lor veniva fatto (a), e le persecuzioni davano qualche
 „ tregua, ficche avesser potuto da varie Città unirsi insieme in una,
 „ raunavansi essi ne' Sinodi per far delle decisioni sopra la vera fede,
 „ per regular la politia, e costumi de' Cristiani, ovvero per punire
 „ i colpevoli, e deliberavano ciò, che altro occorreva, seguitando in
 „ ciò l'orme degli Apostoli, e di San Pietro lor capo, il quale in Ge-
 „ rusalemme ragunati i Fedeli tenne Concilio, che fu il primo, detto
 „ perciò Gerosolimitano, e che negli Atti degli Apostoli fu da San Lu-
 „ ca inferito (b). Nel secondo secolo, quando erasi più disseminata la
 „ Religione così nelle Province d' Oriente, come d' Occidente, si
 „ tennero altri Sinodi. I primi furono nell' Asia, nella Siria, e nella
 „ Palestina. In Occidente ancora cominciaron in questo secolo, ef-
 „ fendosene in Roma, e nella Gallia tenuti contra l'eresie di Montano,
 „ de' Catafrigj, e per la controversia Paschale (c). Nel terzo secolo
 „ si fecero più spessi in Roma contro Novato, e suoi seguaci, ma più
 „ nell' Asia, e nell' Africa.

I. Già si è altre fiato osservato, che nessuna cosa è più familiare a costui quanto il contraddire a se stesso. Ha detto, e ridetto di sopra, che in questi primieri secoli non si può ravvisare alcuna esterior politia nella Chiesa; e quì scrive, che in questi tempi stessi si adunavano i Vescovi in più Concilj *per regular la politia, e i costumi de' Cristiani*. Ha scritto e riscritto, e appresso ancora scriverà, che la Chiesa non ha potestà di giurisdizione; e quì dice, che le ragunanze de' Vescovi si faceano ancora *per punire i colpevoli*: non rammentandosi, o non sapendo, che il punire i delinquenti è un atto principalissimo della possanza di giurisdizione.

E e e

II. Io

[a] Lib. I. cap. ult. num. 4. pag. 64.

(b) Act. cap. 15.

(c) Von Mastric. de ort. & prog. jur.

Can. cap. I. Doujat, hist. jur. Can. p. I. cap. I.

II. Io pertanto ancorche costui parlando de' Concilj faccia menzione di alcuni, di cui non se ne trova memoria, e ne taccia molti celebrati da famosi Scrittori de' primi tempi, vo' nulladimeno accordargli quanto egli scrive intorno alle accennate cagioni, per le quali si ragunavano i Vescovi ne' Concilj: imperocche in questa guisa egli concorre a distrugger se medesimo, e toglie a me la fatica d'impugnar le sue dottrine. Certo è, che se ne' primi secoli si tenevano da' Vescovi Concilj per provvedere ancora alla politica della Chiesa, e per istabilir le pene dovute a i colpevoli, ne somministra da ciò un chiaro argomento così dell'importanza dello stato politico della medesima Chiesa custodito fin dal principio della Religione, come della potestà di giurisdizione esercitata ne' primi secoli.

III. Ma parlando delle cose, che ei asserisce senza fondamento, e dell'altre, che tace per furberia, o per ignoranza; dove ha egli saputo, che *in Roma, e nella Gallia* nel secondo secolo si tenessero Concilj contro l'eresi di Montano, e de' Catafrigj? Che la Chiesa di Lione sopra questo affare spedisse lettere, e mandasse Legati al Romano Pontefice, e che da i medesimi Vescovi Romani fossero condannati i Montanisti, e i Catafrigj l'abbiam di sopra veduto; ma che contro questi eretici fossero in Roma, e in Francia celebrati Concilj, il sappiamo da Giannone. Ma egli è buon uomo, e con buona fede copia, e trascrive ciò, che legge negli Autori, che gli vengono per le mani, senza curarsi di esaminar troppo se reggano o nò le cose, che trova dette da loro. E quindi avviene, che egli sì spesso si contraddice; perche copiando ora da buoni, or da cattivi Scrittori, convien per necessità, che ora ne dica delle buone, ora delle cattive. Ma per lo più, e quasi sempre inclina alle seconde, perche si diletta troppo degli Scrittori, o eretici, o gravemente sospetti di erronea dottrina.

IV. Ma giacche ei rammenta Concilj, di cui non si ha memoria, che sieno mai stati raunati, perche poi lascia di far menzione di tanti altri ricordati dagli antichi Scrittori, e consegnati alla nostra memoria da celebri monumenti? Lascio il Concilio di Antiochia celebrato dopo la metà del primo secolo (a): imperocche dagli eruditi vien reputato spurio, ed infinto (b): lascio ancora tanti altri Concilj celebrati in Africa nel terzo secolo, prima, e dopo l'eresi di Novato, come i due Cartaginesi tenuti sotto Agrippino, l'uno intorno all'anno 215., di

[a] Vide Baron. ad ann. Christi 57, num. 3. Turrian. lib. 1. pro Can. Apost. cap. 25.

(b) V. Pagium ad ann. Christ. 56. n. 3., & seq.

cui fanno menzione Cipriano, e Vincenzo Monaco di Ierino (a), e l'altro intorno al 217., ricordato similmente da San Cipriano (b): il Lambesitano sotto Donato Vescovo di Cartagine numerofo di 99. Vescovi, contro Privato eretico, ragunato, e rammentato dallo stesso Santo (c): e il Cartaginese primo sotto San Cipriano, tenuto dal medesimo per la causa de' caduti, come egli stesso in più lettere afferma (d) contro *Felicissimo* scismatico. Perche non parla del famoso Concilio Alessandrino raunato da Demetrio Vescovo di Alessandria intorno all'anno 255. per la causa d' Origene, e ricordato da celebri nommeno (e), che antichi Scrittori, come Panfilo Martire, Eusebio, e Girolamo; del Romano congregato nell'anno 237. in circa da San Fabiano, dal quale fu confermata la sentenza di condannazione fulminata contra Origene dall' Alessandrino (f)? Questi Concilj furono tenuti priache dalle tenebre uscisse l'eresia di Novato, e de' Novaziani. Così parlando ancora de' Concilj congregati dappoiche nel Concilio Romano, come si è detto di sopra, rimase condannato Novaziano, e sconfitta l'eresia di Novato, quanti ne lascia Giannone, che per altre cagioni furono celebrati dentro il terzo secolo? Quanti ne furono congregati in Cartagine da San Cipriano così nella causa de' caduti, come in quella del Battefimo degli eretici? Quanti in Antiochia nella causa di Paolo Samosateno?

V. Io rammenterò solamente il Concilio Romano convocato da San Dionigi Papa intorno all'anno 260. nella causa di San Dionigi Vescovo Alessandrino, il quale essendo accusato al Romano Pontefice come reo di violata Religione, perche avendo impugnata l'eresia di Sabellio, che negava la distinzione delle persone, venne in sospetto ad alcuni, che egli fosse caduto nell'estremo errore, e avesse divisa l'unità dell'essenza, in questo stesso Concilio rimase assoluto, soddisfacendo pienamente alle opposizioni de' suoi accusatori con una Apologia, che ei difese, e mandò al Vescovo Romano in difesa della sua dottrina contra Sabellio, come attestano Atanagio, e Basilio (g). Ma troppo lunga cosa farebbe il far menzione di tutti i Sinodi raunati ne' primi tre

E e e 2

seco-

[a] Cyprianus epist. 71. ad Quintum, & epist. 73. ad Jubajanum. Vincent. Lirin. lib. 1. Common. cap. 9.

(b) Cyprianus epist. 76.

(c) Cyprianus epist. 55. ad Cornel.

(d) Cyprian. epist. 40. 42. 52. 54. & 55.

(e) Pamphilus Mart. apud Phot. cod. 118. Euseb. lib. 6. cap. 8. & 23. Hierony-

mus lib. de Script. Eccles. cap. 54. & 62.

(f) Ruffin. lib. 2. investivar. contra Hieronymum. Vide Eusebium lib. 6. cap. 36.

(g) Vide Athanas. epist. de sentent. Dionys. contra Arian. & epist. de Synod. Arim. & Seleuc. Basil. lib. de Spiritu sancto ad Amphiloeh. cap. ult.

secoli, de' quali si trova memoria appresso gli antichi Scrittori. Nè già dobbiamo credere, che solamente quelli fossero in que' primi tempi celebrati, de' quali sono rimaste a noi le notizie; ma più tosto dobbiam giudicare, che molti altri ne fossero allora ragunati, le cui memorie sono perdute. Al nostro Storico però è piaciuto restringergli a poco numero, perche quanto è dal canto suo vorrebbe estenuare al possibile gli atti della Chiesa, e farcene, almeno di que' primieri secoli, concepire un'idea molto scarfa, e meschina. Ma poiche da i Concilj fa passaggio a i regolamenti Ecclesiastici, passerò ancor io a esaminar le altre sue dottrine in questa materia.

§. X.

De i primi regolamenti della Chiesa nel principio, e nel proseguimento di essa.

S O M M A R I O.

- I. *Giannone per ignoranza insegna una eresia con negar la tradizione. Oltre la divina Scrittura ebbe la Chiesa ne' suoi principj altri regolamenti.*
- II. *Pria che fosse terminata la Scrittura del nuovo Testamento gli Apostoli governaron la Chiesa con regolamenti, che non si trovano scritti.*
- III. *Molti precetti, e molti regolamenti fero gli Apostoli, che non si trovano scritti ne' libri canonici.*
- IV. *Eretici costretti a confessar molte cose appartenenti alla Religione, che non si trovano espresse nella divina Scrittura. Stato essenziale della esterior politia della Chiesa deve riferirsi alla tradizione, ove non si trova espresso ne' sagri libri.*

LA precipitosa voglia, che ha Giannone d'impugnar la divina, e apostolica origine de' regolamenti Ecclesiastici, che formano l'esterior politia della Chiesa, lo fa cadere in errori ereticali, come vedesi in questo luogo, dove così ragiona:

TESTO.

T E S T O.

5, Non ebbe la Chiesa (a) ne' primi tempi altri regolamenti, se non
 ,, quelli, che erano nella Scrittura Santa, nè altri libri erano cono-
 ,, sciuti. Dappoi per l' occasione de' Concilj tenutisi, furon alcuni altri
 ,, regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle Pro-
 ,, vincie governate.

I. Se io non mi fossi dichiarato di voler far iscusar agli errori di co-
 stui in materia di Religione, ascrivendoli più tosto alla sua ignoranza,
 che alla sua malizia, converrebbe ad ogni passo riprenderlo di ereti-
 cali dottrine. E in questo luogo certamente non può scusarlo altro che
 l'ignoranza dall' avere insegnata una marcia eresia in negando la tradi-
 zione, e in asserendo, *che non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri re-
 golamenti, se non quelli, che erano nella Scrittura Santa*. Falsissima
 proposizione, e apertamente contraria alla divina Scrittura, la quale
 c' insegna, che Cristo nostro Salvatore molte cose disse, e fece, le qua-
 li non sono scritte, e che molte cose rivelò dappoi lo Spirito Santo agli
 Apostoli, le quali non furon loro da lui insegnate [b]. Or chi può ne-
 gare, che le cose insegnate, e operate da Cristo, ancorche non scritte,
 appartengano a i regolamenti della Chiesa, come ancora gl' inse-
 gnamenti dati dagli Apostoli illustrati dallo Spirito Santo, che scritti
 non sono, conviene, che rineghi la fede, e Gesù Cristo. Ma le cose
 insegnate dal nostro Redentore a gli Apostoli, le quali non furono
 scritte, ed altre, che gli Apostoli illuminati dallo Spirito Santo inse-
 gnarono a i primi fedeli loro discepoli, le quali similmente non furono
 scritte, sono la tradizione divina: e quelle finalmente, che i mede-
 simi Apostoli come propagatori della Chiesa ordinarono a i Pastori da
 essi istituiti, così per regolamento della disciplina, come per l' ammi-
 nistrazione de' Sagramenti, e per lo culto di Dio, e che scritte non
 si trovano, sono la tradizione Apostolica: e tuttee tre queste tradi-
 zioni nega chi asserisce, *che non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri re-
 golamenti, se non quelli, che erano nella Scrittura Santa*.

II. Ma di grazia mi dica un poco: quai furono questi primi tempi?

In tem-

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 5. pag. 64.

(b) Sunt autem et alia multa, quae fecit Je-
 sus: quae si scribantur per singula, nec ip-
 sum arbitror mundum capere posse eos, qui
 scribendi sunt, libros. Joan. ultimo, v. 25.

Multa habeo vobis dicere, sed non potestis
 portare modo: Cum autem venerit ille Spi-
 ritus veritatis, docebit vos omnem verita-
 tem. Joan. 16. vers. 12. & 13.

In tempo del nostro divin Redentore non v'era altra Scrittura, che quella del vecchio Testamento; adunque gl' insegnamenti, e gli esempj di Cristo, de' quali nessuno ancora era scritto, non appartenevano a i regolamenti della Chiesa nascente. Dopo salito Cristo al Cielo v'era certamente la Chiesa, e pure in que' principj non erano ancora scritti gli Evangelj, e molto meno gli altri libri, che compongono il nuovo Testamento. Vorrassi dunque per questo dire, che allora la Chiesa non avesse altri regolamenti, che la Scrittura del vecchio Testamento, e che nulla valessero a regolarla la dottrina, e le gesta di Cristo, che ancora scritte non erano, gl' insegnamenti degli Apostoli dal divino Spirito illuminati, che furono scritti dipoi? Quai adunque furono questi primi tempi? Forse dopoche terminato fu di scrivere il nuovo Testamento, il che non accadde se non nell' anno xiv. dell' Imperio di Domiziano, cioè, xciv. dell' Era vulgare, in cui San Giovanni scrisse il libro delle sue rivelazioni, come affermano Ireneo, Eusebio, e Girolamo (a)? Ma se pria che scritto fosse tutto il nuovo Testamento si valse la Chiesa molti anni di altri regolamenti oltre di quelli, che contengono nelle divine Scritture, certo è, che *dapoi*, consentendo l'istesso Giannone, *per occasione de' Concilj tenutisi furono alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle Provincie governate*. Non troverà mai adunque costui que' primi tempi, in cui la Chiesa non ebbe altri regolamenti, se non quelli, che erano nella Scrittura Santa: imperocche i Concilj cominciarono molto prima che fosse compiuta la Scrittura del nuovo Testamento, terminata, come si è veduto, verso il fine del primo secolo.

III. Oltrediche crede egli, che tutto quello, che insegnarono, istituirono, e comandarono i Santi Apostoli dallo Spirito Santo illuminati per regolamento della Chiesa, si trovi scritto ne' sagri libri? Se il crede; mi dica in cortesia quai furon que' precetti, che l' Apostolo dice aver dati a que' di Corinto, scrivendo loro: *Io vi lodo fratelli miei, che in ogni cosa vivrammentate di me, e osservate i miei precetti, siccome io vi ho ingiunto, e insegnato* (b)? Dove si trovano scritti questi precetti? me gli accenni se può: imperocche i Santi Padri Giovan Grisostomo, Epifanio, e Basilio non gli rinvencono scritti in alcuno de' sagri libri (c). Così ancora mi dica, e gli farò molto tenuto, quali furono quel-

le co-

(a) Irenæus lib. 5. Eusebius lib. 3. hist. Eccles. cap. 18. Hieronymus in Catalog. de Scriptor. Ecclesiast.

(b) *Laudo autem vos fratres, quod per omnia mei memores estis: & sicut tradidi vobis,*

præcepta mea tenetis. 1. Corinth. II. v. 2.

(c) Chrysostr. Theophylactus in hunc locum. Epiphani. hæresi 61. Basilius lib. de Spiritu Sancto cap. 29. Damascenus lib. 4. cap. 17.

le cose, che l' Apostolo nella stessa pistola a i Corintj disse, che farebbe per disporre quando egli venisse a loro, dicendo: *L' altre cose io disporrò quando verrò a voi (a)*? Ma queste cose, che dispose l' Apostolo nella sua venuta in Corinto non si leggono certamente, ne si trovano scritte in alcun saggio libro. E' adunque chiaro, e manifesto, che i Santi Apostoli, e discepoli di Cristo non scrissero tutto quello, che insegnarono a i fedeli per regolamento della Chiesa, e che essi o impararono dal lor divino Maestro, o fu loro rivelato dallo Spirito Santo. E perciò San Paolo scrivendo a que' di Tessalonica disse loro: *Per tanto fratelli custodite le tradizioni, che avete imparate o pe' l' nostro sermone, o per la nostra pistola (b)*; distinguendo chiaramente la parola scritta dalla non scritta, le quali sono le due principali regole della Chiesa di Dio.

IV. Quindi non solamente i Cattolici, ma ancora gli eretici de' nostri tempi tengono alcune cose come punti di fede, le quali certamente non si trovano nella divina Scrittura, come sono, per modo di esempio, la illibata verginità di Maria nostra Signora, il Battesimo de i fanciulli, la celebrazione della Pasqua nel dì di Domenica, e simili; le quali non trovandosi scritte ne' saggi libri, convien per necessità riferirle alla tradizione, e alla parola di Dio non scritta, ma rivelata agli Apostoli, da loro a voce insegnata, e di mano in mano a noi pervenuta. In questa guisa ancora alla tradizione divina, e apostolica dobbiam riferire l' essenzial politica della Chiesa per quello, che appartiene all' ordinazione, alla vocazione, e alla giurisdizione de' suoi Ministri, ove non si trovi espressa ne' saggi, e canonici libri. Ma poiche Giannone vorrebbe alla umana invenzione ascrivere tutto lo stato politico della Chiesa, perciò non vuole ammettere altro regolamento ne' primi tempi, che la divina Scrittura, nella quale è certo, che non contienfi interamente, ed espressamente tutto lo stato dell' Ecclesiastica politica; lasciandosi infrattanto da questo suo vano disio precipitare (voglio credere per ignoranza) nell' eresia di Calvino, di Brenzio, e di Kennizio, e di altri capitali eretici, negando con esso loro la tradizione. Ma così avviene a chi vuole impacciarsi negli altrui mestieri, e imbarcarsi, come si suol dire, senza biscotto. Ma è da vedersi se quest' uomo profano con miglior senfatezza, e con più fondamento parli degli altri regolamenti Ecclesiastici, de' quali siegue a ragionare.

§. XI.

(a) *Cetera cum venero disponam.* 1. Corinth. 11. in fine.

(b) *Itaque fratres state, & tenete tra-*

ditiones, quas didicistis sive per sermonem, sive per epistolam nostram. Ad Thessalonic. 11. cap. 2. vers. 15.

§. XI.

Della potestà della Chiesa di stabilir regole, e canoni contrarj alle leggi civili del secolo.

S O M M A R I O.

- I. *Verità confessata da Giannone col solo testimonio di Dupino. Si rifiuta la costui testimonianza ancorche vera.*
- II. *Empietà di Giannone nell' assomigliar la Chiesa a un Collegio di Artifici, o di Operaj.*
- III. *La Chiesa colla sua autorità può annullar le pubbliche leggi contrarie alla Religione, e al buon costume. Cristiani perseguitati perche si opponevano alle leggi civili dell' Imperio.*
- IV. *Leggi compilate nel Codice Teodosiano manifestamente empie secondo Giannone.*
- V. *Si mostrano inique le querele di Giannone, che la Chiesa abbia sottomesse a' suoi Canonì le leggi dell' Imperio.*
- VI. *Leggi raccolte ne' libri di Giustiniano non vanno esenti da iniquità; e Canonì della Chiesa opposti alle medesime.*
- VII. *Per qual ragione la Chiesa possa sottomettere al suo giudizio le leggi civili.*
- VIII. *Leggi inique de' Longobardi, e di altri Principi ne' secoli barbari contraddette dalla Chiesa. Diritto civile di Giustiniano restituito al suo splendore per mezzo delle leggi canoniche.*
- IX. *Lamenti ingiusti di Giannone, e sue false immaginazioni. Ecclesiastici si sottopongono alle leggi civili nel corso delle temporali cose.*
- X. *Fine malvagio di Giannone di distruggere la ragion canonica. Non è cosa ripugnante; anzi è necessaria, che dentro un Imperio medesimo sieno due corpi di leggi diverse appartenenti alle cose sagre, e alle profane.*
- XI. *Diritto Pontificio appresso i Gentili. Chericì non han che fare colle leggi comuni della Repubblica, nè possono esser giudicati da i Laici secondo la ragion civile.*
- XII. *Ecclesiastici esenti dal giudizio de i Laici, come Ministri di Dio. Diritto canonico non ha intrapreso sopra il diritto civile, ma l' ha corretto, e moderato.*
- XIII. *Ori-*

XIII. *Origine delle contese giurisdizionali tra gli Ecclesiastici, e i Laici onde sia nata.*

Siccome uno degli effetti più considerabili del Principato, e dell' esterior politica della Chiesa è la potestà legislativa; così s' industria Giannone con tutte le arti possibili di atterrarla, e così dice:

T E S T O.

„ Questi non erano (a), che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo stato giammai negato al Sacerdote il conoscimento delle differenze della Religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina. Anche a i Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare, ed era diritto comune così di Romani, come di Greci, che ogni comunità legittima conoscesse de' suoi proprj negozj, e vi facesse de' regolamenti. Cajo nostro Giuriconsulto favellando di simili Comunità, e Collegj, dice: *His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant*, e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra' Greci (b). Giovanni Doujat (c), e Dupino (d) gran Teologo di Parigi insegnarono, che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comune, per cui ciascuna società dee avere qualche forma di governo per mantenersi senza confusione, e disordini, e per potervi stabilire de' regolamenti, ma che fu anche da Cristo concessuta agli Apostoli questa potestà di far de' Canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa, essendo indubitata cosa, che nostro Signore diede autorità a' suoi Apostoli, e loro successori di governare i fedeli in tutto ciò, che riguarda la Religione, così circa il rischiaramento de' punti di fede, come intorno alla regola de' costumi. E questi furono i primi fondamenti, ed i principj, onde trasse l' origine la ragion canonica, la quale dappoi col lungo correr degli anni emula della ragion civile, maneggiata da' Romani Pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottometerli le leggi civili, tantoche dentro un Imperio medesimo contra tutte le leggi del governo due corpi di leggi diversi si videro, intraprendendo l' una sopra l' altra. Origine, che fu ne'

Tom. III.

F f f

„ seguen-

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 5. pag. 74.
 (b) L. *Sodales* 4. D. de Colleg. Vid. Defider. Herald. observ. & emendat. in lib. C. 42. Salmas. observat. ad jus Attic. & Rom. c. 4.

(c) Doujat hist. du droit canonique par. 1. cap. 1.
 (d) Dupin. de antiq. Eccles. discipl. dissert. 1.

„ seguenti secoli di tante contese giurisdizionali, e de' tanti cangia-
 „ menti dello stato politico, e temporale dell' Imperio, e di queste
 „ nostre Provincie, come nel corso di quest' Istoria partitamente si
 „ conoscerà.

I. **P**Er discoprir gli scaltri artificj di costui convien separare quel poco di buono, che quì dice, da quel molto cattivo, con cui il va mescolando. Dicendo, che *da Cristo fu conceduta agli Apostoli questa potestà di far de' canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa, essendo indubitato, che nostro Signore diede autorità a' suoi Apostoli, e loro Successori di governare i fedeli in tutto ciò, che riguarda la Religione, così circa il rischiaramento de' punti di fede, come intorno alla regola de' costumi*, parla da buon Cattolico, e proferisce una verità non contrastata che da pochi, e disperati eretici; ma in voler poi, che noi impariamo questa dottrina da *Dupino gran Teologo di Parigi*, egli fa una notevole ingiuria all' immenso numero de' chiari, e illustri Teologi, che l' insigne Università di Parigi ha dati ne i secoli scorsi alla Chiesa. Dupino non solamente non è grande tra i Teologi di Parigi, ma non è entrato mai nel loro numero. E in questa Repubblica tanto è lontano da farvi comparir da Principe, o da Senatore, che neppure è degno di comparirvi da Cittadino. Egli è un mero copiatore degli scritti altrui fradici, e puzzolenti, a i quali non ha aggiunto di suo se non la temerità, l' insolenza, e la sfacciataggine. Non c' infastidisca più dunque l' orecchie col nome di quest' *insigne, e gran Teologo*, che noi no' l' vogliamo per niente nè quando parla male, nè quando scrive alcuna cosa di bene, perche allora più facilmente seduce. Abbianfelo pure dal lor partito i falsi Politici, se' l' prendano i Gianfenisti, lo si piglino i Luterani, e i Calvinisti; e purchè colla sua autorità non s' imponga alla povera gente, quasiché egli fosse dalla parte de' buoni, e veri Cattolici, l' abbracci chi vuole, che noi non invidieremo mai a tale acquisto, nè ci lagneremo di questa perdita.

II. Ma la malvagia intenzione di Giannone passa più oltre, e non pago di commendar con titoli onorevoli un Autor condannato dalla Chiesa Romana, e da tutti i buoni Cattolici esecrato, con bella, e destra maniera ci va rappresentando la Chiesa simile a una Società, o a un Collegio di Fornaj, o di Marinaj, o di altra fomigliante Adunanza; come se ella non avesse da Cristo maggior potestà di stabilire regolamenti per suo governo, di quella, che per diritto comune convenga a qualunque di dette Società, o Collegj in vigore de' patti, o delle convenzioni

zioni fatte tra di loro, e loro permesse dall' autorità pubblica del Senato, o del Principe (a). Quindi pianamente ci va insinuando, che siccome nessuna Comunità legittima, quantunque potesse conoscere de' suoi proprii negozj, e farvi regolamenti, avea facoltà di guastar le pubbliche leggi; così la Chiesa ne' suoi regolamenti non possa distruggere le leggi civili, nè stabilir cose a quelle contrarie. A quest' aperta bestemmia mirano certamente e il racconto, che ei fa degli antichi Collegj, e il testo di Cajo nella legge *Sodales*, e la legge di Solone, che quel Giurisperito rapporta; e molto più quello, che costui appresso soggiunge, dicendo, che questi regolamenti Ecclesiastici furono *i primi fondamenti, ed i principj, onde trasse origine la ragion canonica, la quale dappoi collungo correr degli anni emula della ragion civile, maneggiata da i Romani Pontefici ardì non pur pareggiare, ma interamente sottometerli le leggi civili &c.*

III. Se egli veramente credesse, che la Chiesa abbia da Cristo potestà di abolir le leggi civili, che o direttamente, o indirettamente si oppongono alla Religione, e alla pietà de' costumi, non averebbe giudicato ardimento de' Romani Pontefici l' aver sottomesse alla ragion canonica le leggi civili; essendo cosa indubitata, che le leggi imperiali non sono abolite dal diritto canonico, se non in quelle cose, in cui esse si oppongono o direttamente, o indirettamente alla Religione, e alla pietà de' costumi. Perciò se prestiam fede a costui non poteano gli Apostoli, e i loro successori prescriber regolamenti, e far precetti contrarj all' immense superstizioni, impudicizie, e altre forti di empietà canonizzate dalle pubbliche leggi de' Romani Gentili. Ma questa bestemmia fu già confutata da S. Girolamo allorchè disse: *Altre sono le leggi de' Cesari, altre le leggi di Cristo, ed altra cosa Papiniano, altra il nostro Paolo comanda (b)*, con quel che siegue. Certamente non per altra cagione i primi Cristiani incorsero nello sdegno, nell' odio, e nell' ira de' Principi Gentili fino ad esser perseguitati a morte come pubblici nemici dello Stato, e della Repubblica, se non perchè, come dice S. Agostino (c) ne' libri della Città di Dio, non osservavano

F f f 2

le leg-

[a] L. Collegia 3. D. de Colleg.

[b] *Alia sunt leges Caesarum, alia Christi, aliud Papinianus, aliud Paulus nosse præcipit. Apud illos viris impudicitia fræna laxantur, & solo stupro, atque adulterio condemnato, passim per lupanaria, & ancillulas libido permittitur, quasi culpam**dignitas faciat, non voluntas. Apud nos quod non licet feminis, nequè non licet viris, & eadem servitus pari conditione censetur. Hieronym. epist. 84. ad Oceanum juxta ord. nov. edit. aliàs 30.*(c) *Factum est, ut religionis leges cum terrena civitate non posset habere commu-*
nes

le leggi comuni della terrena Città, cioè, della Repubblica, ed erano costretti in questa cosa a sentire, e operar diversamente da lei per cagion della Religione.

IV. Ma che parlo io delle leggi manifestamente empie degli Imperadori, e de' Magistrati Gentili? Veggiamo come l' istesso Giannone parli delle leggi promulgate da Cristiani, e Cattolici Principi. Discorrendo egli delle leggi fatte in un Corpo raccorre da Teodosio il Giovine nel Codice detto Teodosiano, e da lui pubblicate perche osservate fossero nel Romano Imperio, così dice: *Ma non dee passarsi sotto silenzio quello (errore) gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio Principe Cristiano, d' avervi anche in esso (Codice) molte leggi empie, e alla sua Religione in tutto opposte inserite In oltre il suo disegno, ed il fine in compilarlo fu affincbe potesse servir nel foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue leggi quelle terminarsi in tempo, che la Religion Cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi di aver ancor quivi mescolate molte Costituzioni di Giuliano Apostata affatto contrarie a molte altre di Principi Cristiani; ed oltre a ciò del titolo di Divo decorarlo? Come inserirvi quelle Costituzioni, ch' a' suoi tempi avean acquistata nota pur troppo chiara d' empietà, e di superstizione, come la l. i. de Paganis di Costantino Magno, nella quale si permette l' uso pubblico dell' Auruspicina, e l' altra di Valentiniano il Vecchio, per la qual vien permessa la libertà di qualunque Religione, ed approvato anche l' uso della Auruspicina? Leggi ancorche tollerabili quando da quelli Principi per dura necessità si proferivano, da non riferirsi però in un Codice, che all' uso d' un altra età dovea servire, ed in tempi, ne' quali la Religion Cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la l. 4., e 6. di Giuliano DE SEPULCRIS VIOLATIS, le quali sono piene di superstizione, e di Gentilefimo? Chi la l. ultima di Valentiniano il Giovane collocata sotto il titolo DE FIDE CATHOLICA, nella quale confermandosi il Concilio di Arimini diedesi alla pestilente eresia di Ario maggior vigore, e forza? Chi per ultimo le leggi d' Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contro Crisostomo, e suoi Focanniti (a)? Così Giannone sinceramente, e con gran verità altrove scrive, scordato dell' impegno di sostener contra la ragion canonica il diritto civile.*

V. Or

nes, proque his ab ea dissentire haberet necesse, atque oneri esse diversa sententibus, eorumque iras, & odia, & persecutionum

impetum sustinere. D. August. lib. 19. de Civit. Dei cap. 17.

[a] Giann. lib. 2. cap. 7. tom. I. pag. 114.

V. Or io gli domando : queste leggi manifestamente empie contenute nel Codice Teodosiano , e proposte da quel Principe come per regola , e per forma de' pubblici giudizj , potevano esser dalla Chiesa in vigore della sua potestà da Cristo concedutale con Canoni opposti distrutte , e contraddette ? Se non avea questa potestà ; adunque è falso ciò , che egli pure asserisce , cioè , che *da Cristo fu conceduta agli Apostoli , e a i loro successori questa potestà di far canoni , e di governare i fedeli in tuttociò , che riguarda la Religione così circa il rischiaramento de' punti di fede , come intorno alla regola de' costumi* : imperocchè queste leggi essendo contrarie così alla vera fede , come alla regola de' costumi , ove dall' autorità della Chiesa con Canoni contrarj non si potessero distruggere , e annullare , e disciorre i fedeli dall' obbligo di osservarle , qual potestà averebbe ella da Cristo di governare i Cristiani , e di stabilir regole concernenti la Religione , e i costumi ? Se poi egli ammette , che dalla potestà della Chiesa con Canoni opposti poteano esser quelle leggi annullate , perche si lagna ei tanto , e con tanti schiamazzi , che la ragion canonica abbia intrapreso sopra il diritto civile , e che i Romani Pontefici abbiano , come esso dice , ardito sotromettere alle regole Ecclesiastiche le leggi del secolo ?

VI. Crede egli forse , che il corpo delle leggi civili compilate da Giustiniano , e di cui oggi ci vagliamo nel foro , sia immune da quelle leggi empie , di cui va asperso il Codice Teodosiano , e che però non abbiano legittimamente i Pontefici Romani con Canoni contrarj annullata una gran parte di esse ? Così mostra egli di credere , mentre dopo le osservazioni fatte sopra il Codice di Teodosio , e copiate dal Gotofredo soggiunge : *Non così certamente si portarono i compilatori del Codice di Giustiniano , i quali tutte queste costituzioni rifiutarono* . Ma sebbene questi buoni compilatori rifiutarono le leggi malvagie inferite da Teodosio nel suo Codice , eglino però nella loro compilazione ne mescolarono altre empie ancor esse . Come potranno tollerarsi le leggi xx. , e xxii. tratte da Papiniano , e la xxiii. presa da Ulpiano , poste nelle Pandette sotto il titolo *ad legem Juliam de adulteriis , & stupris* , nelle quali si permette al Padre , e gli si dà diritto di uccider la figliuola insieme coll' adultero colti in adulterio (a) ? Come la legge xxiv. pigliata da Macro , in cui si dà al marito il medesimo diritto di uccidere in certi casi l' adultero trovato colla moglie ? Come comportarsi [b] la

Costi-

(a) L. Patri . l. Nec in ea . l. Quod ait ff. Ad leg. Jul. de adult. & stupris. L. Marito ff. eodem .

(b) L. Gracchus, Cod. ad leg. Jul. de adult. & stup.

Costituzione di Alessandro inserita nel Codice sotto l'istesso titolo, nella quale si conferma l'empia disposizione della legge Giulia permettente al marito l'uccision dell'adultero trovato colla moglie? Vorra dunque Giannone tacciar di ardita la Chiesa perche abbia con Canonj contrarj (a) abboimate, e condannate queste leggi, alla naturale, e divina ragione apertamente contrarie? Così ancora non è apertamente opposta all'equità, e alla ragion naturale la legge di Giustiniano posta tra le novelle Costituzioni (b), nella quale si vieta a i Padri, e alle Madri l'alimentare i figliuoli nati d'incesto, o di altro condannato accoppiamento? Meritamente adunque ha derogato a questa legge naturalmente iniqua la ragion canonica (c). Ma chi può comportar l'altra legge di Giustiniano collocata parimente tra le Costituzioni novelle (d), in cui si prescrive una certa tassa a coloro, che si ordinano al Sacerdizio, da darfi agli Ordinanti, al Notajo, e a' Ministri de' Vescovi? Chi non vede, che questa legge apertamente simoniaca, e contraria alla divina legge è stata giustamente riprovata, e condannata dal diritto canonico (e)? Così di molte altre leggi contenute nella compilazione di Giustiniano potrà discorrersi, le quali poiche dirretamente, o indirettamente al diritto naturale, e divino si oppongono, sono state dalla Chiesa riprovate, come quelle, per modo di esempio, che nella prescrizione non ricercano buona fede (f), che permettono al Padre maritar la figliuola lei ricufante, e contra sua volontà (g), che alla validità del matrimonio de' figliuoli ricercano il consenso de' Genitori (h), che permettono tra le persone libere il concubinato contro il dettame della ragione (i), e molte altre di simil tempera, di cui lungo catalogo ne tesse Bartolo nel Trattato della differenza tra 'l diritto canonico, e 'l civile.

VII. E la ragione, per cui la Chiesa può legittimamente giudicar delle leggi civili, e sottometerle alla sua autorità, nasce dalla potestà, che Dio le ha conceduta: conciossiache avendo ella da Cristo, per consenso ancor di Giannone, autorità di giudicar delle materie della Religione,

[a] Cap. *Si non l'cet.* 23. q. 5. & cap. *Inter hæc*, cum tribus cap. seqq. 33. q. 2.

(b) Novel. 89. *Πατρι τῶν υιοῶν* in fine, seu Authen. *ex complexu*, Quibus mod. nat. effie. sui.

(c) Cap. *Cum haberet*, in fine, & ibid. *Glof. final.* ad fin. de eo, qui duxit, in Matrimon.

(d) Novell. 123. Authen. *de sanctissimis Episcopis*, §. *Pro consuetudine*.

(e) Cap. *Sicut Episcopum* 1. quest. 3. & ibid. notatur cap. 1. *de Simon*.

(f) L. *Sicut in re*. l. *Omnes*. Cod. de prescript. 30. annor.

(g) L. *Sed ea, quæ Patr.* ff. de Spons.

(h) L. *Nec filium*. Cod. de nupt. l. *Nuptia* ff. de ritu nuptiar.

(i) L. *Si qua illustris* 5. Cod. ad Orphicianum l. *Divi* 5. de natur. liber. Novel. 89. cap. 12. §. v.

ligione, e di prescriber le regole de' costumi, ed essendo colla Religione connesse e la naturale, e la divina ragione, la prima delle quali ella rischiarò col suo lume, e la seconda rivelò pria sconosciuta; alla medesima Chiesa appartiene il giudicare se le leggi civili sieno conformi al diritto naturale, e divino, o da esso discordanti, e in conseguenza ammetterle, o riprovarle: a cui appartiene il dichiarare i punti di Religione, e regolare i costumi; altramente qual uso potrebbe ella fare di questa potestà di regolare i costumi de' Cristiani, se non potesse giudicar della giustizia, e dell'equità delle leggi, da cui essi ricevono la forma di ben vivere nella Repubblica? Quindi siccome in nessun tempo dappoiche cominciò a disseminarsi tra gli uomini la nostra Santa Religione furono trovate dalla Chiesa le leggi civili immuni da ogni sorta d'iniquità; così elleno ebber sempre bisogno, che fossero corrette dalle regole sante, e giuste di lei. Cominciò dunque la Chiesa a sottomettere alla sua autorità le leggi Romane, da che ella cominciò ad essere in terra, opponendosi non pure a tutte le superstizioni, che in quelle contenevansi, ma ancora a tutte le licenze, che quelle permettevano.

VIII. Nè ebbe minor occasione ne' tempi seguenti di stabilir cose contrarie alle leggi raccolte, e promulgate da' Principi, e Imperadori Cristiani: imperocchè ancora in esse comprendeanfi cose empie, inique, e discordanti dalla naturale, e divina legge, come delle leggi del Codice Teodosiano confessa il nostro Giuriconsulto, e di quelle fatte compilare in tanti libri da Giustiniano ho io mostrato di sopra. Ma delle leggi poi pubblicate ne' secoli barbari, e compilate nel Codice delle leggi Longobardiche non fa di mestier ragionare; poichè ciascheduno sa, che esse o promulgate da Principi barbari, ed eretici, o da Cristiani Imperadori in secoli infelicissimi, secondo il genio degli Autori, o de' tempi, sono oltremodo barbare, ed inumane. E chi della loro manifesta impietà qualche saggio bramasse, basterà che legga le dotte osservazioni, che sopra di esse fa in materia di duello l'erudito Cavaliere Marchese Scipione Maffei Veronese nella sua famosa cristianissima Opera della scienza detta Cavalleresca (a). Ma se nella oscurità di que' secoli tenebrofi non si estinse ogni lume della civil giurisprudenza, dee riconoscersene il beneficio dalla sapienza, equità, e maestà delle leggi Ecclesiastiche, le quali mirando sempre alla forma delle eterne leggi naturale, e divina nello stabilimento delle loro regole, e di quando in quando adottando ancora le leggi Romane concordanti col diritto, e

colla

(a) Lib. 2. cap. 1. 2. 3.

colla equità (a), furono poi cagione, che si restituiffero in secoli meno barbari al primo splendore le stesse Romane leggi contenute ne' libri di Giustiniano, prima nelle nostre Accademie, e poi nel foro, le quali erano state lungo tempo esiliate dalla Francia, e dalla Spagna, e da queste nostre Provincie (b).

IX. Ciò adunque presupposto, contro chi l' ha il nostro Giuriconsulto quando in questo luogo va esclamando, che *la ragion canonica col lungo correr degl' anni emula della ragion civile, maneggiata da' Romani Pontefici ardì non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi civili?* Imperocchè se ei vuol dire, che il diritto canonico corresse, e abolì molte leggi inique della ragion civile, sottomettendola in questo alla sua autorità, dice il vero; ma ingiustamente poi questa lodevole, e giusta correzione vien da lui chiamata ardimento, essendo, come si è provato, della potestà della Chiesa abolir le leggi civili apertamente o ingiuste, o inique, o contrarie alla Religione, e al buon costume. Se poi egli vuol inferire, che la Chiesa abbia distrutte le leggi civili, ei dice apertamente il falso: conciossiachè ella perpetuamente insegna, che alle giuste leggi de' Principi, e de' Magistrati civili debbano i Cristiani ubbidire, e ad esse ancora ove non ripugnino a i sagri Canoni, alla giurisdizione, e alla potestà del Sacerdozio, e all' immunità de' Cherici, debbano gli stessi Ecclesiastici soggiacere (c) almeno, come dicesi, per via direttiva; ed è questa sentenza di tutti i Teologi Romani (d). La qual cosa io vo' che sappia, acciocchè cessi di rendere odiosi appresso de' Principi laici gli Ecclesiastici, quassichè essi colle leggi canoniche abbiano tentato distruggere le leggi civili, ed opprimer la potestà de' Principi.

X. Il fine però di costui si è di distruggere la ragion canonica, e la potestà Ecclesiastica, e soggettare amendue al diritto civile, e alla potestà de' Principi del secolo; però siegue a gridare, che *dentro un Impero medesimo contra tutte le leggi del governo due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l' una sopra dell' altra.* Se adunque è contra ogni regola di governo, che sieno dentro un medesimo Stato due corpi di leggi diverse, uno Ecclesiastico, civile l' altro, uno sagro, e l' altro pro-

(a) Cap. *Ex antiquis* 54. dist. cap. *Si feculi* 12. quest. 2. cap. *Nemo* 32. quest. 4. cap. *Ista* 33. quest. 2. & cap. *Urgentis*, de hereticis.

(b) Vide Emmanuel. Gonzalez in v. *Decretal.* cap. *Super specula*, de Privileg. tom. 5. pag. 479. num. 3.

(c) Can. *Quis autem* 10. dist. can. *Magnus* 11. quest. 1.

(d) Suarez lib. 3. de legibus cap. 34. num. 7. Azor. tom. 1. institut. lib. 1. cap. 12. quest. 3. & tom. 2. lib. 9. cap. 7. quest. 8. Salaf. de legibus, q. 96. tract. 14. sect. 8. Medina in 1. 2. quest. 96. art. 5. & alii apud istos.

profano, converrà secondo costui per dar buon ordine alla Repubblica, che l'uno di essi corpi o rimanga affatto distrutto, o all'altro sia sottoposto; e perche ciò non può avvenire secondo lui del corpo delle leggi civili, colle quali si governa la Repubblica medesima da' Principi laici, bisognerà distruggere affatto la ragion canonica, e ridurre gli Ecclesiastici sotto la potestà degli uomini laici. Questo è ciò, che vuol dir qui costui, che altrove poi chiaramente dirà. Ma per ora bramerei sapere dove abbia egli imparato il nostro gran Politico, esser contro ogni legge di governo, che due corpi diversi, l'uno sacerdotale, e l'altro laicale si veggano dentro una medesima Repubblica? Io so, che i suoi Maestri in politica sono il Bodino, il Molineo, e altri simili infami, e condannati capi. Ma se costoro mai dicessero sì fatta cosa, eglino certamente si renderebbero degni delle risa comuni: conciossiacòsachè non v'ha cosa tanto universale, e comunemente ritenuta da qualunque Nazione, e appresso qualsivoglia Popolo in ogni tempo, quanto che le sagre cose dagli uomini sagri, e le profane da i profani debbano esser governate. Onde siccome in ogni Repubblica furono sempre diversi cotali ufficj, come a lungo si è dimostrato nel primo capo di questo libro, così furono mai sempre diverse, e distinte le leggi, per le quali essi venivano regolati. La qual cosa con molti esempj agevolmente potrebbe dimostrarsi; ma basta per tutti quello della Romana Repubblica, nella quale per testimonio di Livio, di Dionisio, e di Cicerone è certo, che le cose, e le persone sagre non si governavano colle leggi civili de' Magistrati, ma con leggi particolari de' Sacerdoti, e particolarmente de' Pontefici, e del Pontefice Massimo, appresso i quali risiedeva la potestà d'interpretare il diritto della Religione, e di giudicar de' Ministri sagri, e di riconoscer le loro cause (a).

XI. E benchè a noi non sieno rimasti monumenti di queste leggi sacerdotali per la somma cura, che aveano i Sacerdoti di mantenere col segreto de' loro riti la riverenza al loro grado, e di non spargere nel vulgo, e a notizia degli uomini profani le regole di governar le sa-

Tom. III.

G g g

grate

(a) Pontificem deinde Numa ex Patribus legit, eique sacra omnia scripta, exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra ferent. Cetera quoque omnia publica, privataque sacra Pontificis scitis subiecit: ut esset quod consultum plebs veniret: ne quid divini juris negligendo patrios ritus, peregrinosque adiscendo turbaretur &c. Livius lib. 1. Dionysii Halicarn. lib. 2. Rom. antiq. testi-

monium relatum est sup. cap. I. hujus libri.

Cum multa divinitus Pontifices a majoribus nostris inventa, atque instituta sunt, tum nihil praclarior, quam quod vos eosdem & religionibus Deorum immortalium, & summae Reipublicae praesse voluerunt, ut amplissimi, & clarissimi cives Remp. bene gerendo, Pontifices religiones sapienter interpretando Rempubliam conservarent. Cicero pro domo sua.

grate cose; tuttavia sappiamo per testimonianza di Macrobio (a), che aveavi appresso i Romani il diritto Pontificio, in cui conteneansi le leggi, e le regole, che i Pontefici faceano intorno a i riti della lor Religione, e a i Ministri di essa. Ma poiche il nostro buon Giuriconsulto vorrebbe, che i Cherici, e gli Ecclesiastici nella Religion Cristiana vivessero sotto le leggi degli uomini laici, perciò stima ripugnare allo stato politico della Repubblica, che sieno in essa due corpi di leggi diversi, uno pe' primi, l'altro pe' secondi. Di questa materia però poiche dovrò trattarne a lungo nel secondo libro, dove costui spiega intorno a ciò il suo sentimento, soggettando alla possanza civile de' Laici non pure nelle civili materie, ma anche nelle Ecclesiastiche le persone sagre, mi contenterò per ora di farlo avvertito del suo grosso errore con rammentargli non un Canone del Romano Pontefice, ma una legge degl' Imperadori, cioè, di Valentiniano, Teodosio, e Arcadio, i quali nella Costituzione a Ottato Augustale indirizzata così stabilirono: *In vigore di continua legge stabiliamo, che i nomi de' Vescovi, e di coloro, che servono alla necessità della Chiesa non sieno tratti a i giudicj de' Giudici, o ordinarj, o straordinarj: imperocche quelli hanno i suoi Giudici, e nessuna cosa a loro è comune colle pubbliche leggi (b).*

XII. Nè già pensi Giannone, che questo sia un privilegio di que' religiosissimi Principi, concesso per loro pietà agli Ecclesiastici, ma più tosto una dichiarazione fatta a i Giudici laici di quella esenzione, che appartiene a' Cherici per ragione intrinseca del loro carattere: imperocche, come Valentiniano, e Teodosio il Giovane in un' altra somigliante legge dichiararono, *non è lecito, che i Ministri di Dio sieno soggetti all' arbitrio delle temporalì potestadi (c)*. Da qual parte poi sia proceduto, che queste leggi diverse abbiano, come dice costui, intrapreso l' una sopra dell' altra, e che sia stata origine ne' seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali, molto bene il sà egli, ma lo dissimula; anzi tacitamente incolpa d' ingiusto intraprendimento le leggi Ecclesiastiche. Se egli però vuol dire, che la Chiesa co' suoi Canoni molte leggi civili, o ingiuste, o contrarie alla Religione, o a i suoi drit-

(a) *Cavetur enim jure Pontificio &c.* Macrob. Saturnal. lib. 3. cap. 3.

(b) *Continua lege sancimus, nomen Episcoporum, vel eorum, qui Ecclesie necessitatibus servant, ne ad judicia sive ordinariorum, sive extraordinariorum Judicum pertrahatur. Habent illi judices suos,*

nec quicquam his publicis commune cum legibus. Cod. Theod. lib. 16. post finem libri, & l. 41. eodem lib. tit. de Epif.

(c) *Fas enim non est, uti divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio.* Cod. Theod. lib. 16. tit. de Episcop. l. 47.

diritti opposte, come di sopra si è osservato, abbia riprovate, o condannate, o rifiutate, e' dice il vero; ma ciò non è intraprender sopra la legge civile in quel senso, che s'immagina, ma un giustamente, e fantamente valersi della sua autorità per rimuover da' fedeli le ingiustizie, e per custodire infra essi le sante leggi di Dio. In altra guisa non potrà mai Giannone dimostrare, che le leggi canoniche abbiano intrapreso sopra le civili, che più tosto le hanno conservate, e adottate.

XIII. Questo intraprendimento però è facile a conoscersi da qual banda sia proceduto se si vuol mirare a quello, che ordinariamente suole accadere, che il men forte sovente rimane oppresso dal più potente. Quindi scrisse San Jacopo Apostolo, mirando appunto a questa soverchieria, che faceasi a i Ministri di Cristo da' Magistrati Gentili: *Non è egli vero, che i ricchi per potenza vi opprimono, ed essi vi traggono a i giudizj (a)?* Sopra questa materia però è molto difficile, e molto impedito il giudizio. Tuttavia chiunque con occhio purgato vorrà considerarle le cagioni delle gravi discordie, che ne' secoli scorsi nacquero tra il Sacerdozio, e l'Imperio, agevolmente conoscerà se all'ambizione degli Ecclesiastici, come pensano i falsi politici, ovvero al soverchio disio de' Principi di stendere il loro dominio sopra i Ministri di Dio debba attribuirsi l'origine di quelle *contese giurisdizionali*, che quì v'è esagerando Giannone. Ma sembra, che costui abbia in capo un altro principio più fino di politica Macchiavellesca; mentre, quasi voglia attribuire alla Cristiana Religione, e alla Chiesa la rovina dell'Imperio, si lagna, che le leggi Ecclesiastiche furon cagione *de' tanti cangiamenti dello stato politico, e temporal dell'Imperio*. E questo suo pensiero il v'è poi a poco a poco discoprendo, benchè con molto riguardo, in quel, che in appresso soggiunge.

§. XII.

Se i regolamenti Ecclesiastici ne' primi tre secoli apportarono alterazione alle leggi civili dell'Imperio.

S O M M A R I O.

I. *Disegno di Giannone di rendere odiosa appresso i Principi del secolo la possanza Ecclesiastica. Gentili perseguitarono la Chiesa per cagione che i regolamenti di questa erano contrarj alle loro leggi.*

G g g 2

II. In-

(d) *Nonne divites per potentiam opprimunt vos, & ipsi trabunt vos ad judicia?* Jacob, 2.

II. *Insegnamenti di Giannone contengono massime di politica Macchia-
vellesca.*

III. *Sacerdoti possono soggettare alle loro leggi i Principi laici perciò,
che riguarda la Religione, e la pietà.*

Volendo pure ascrivere a ingiusto intraprendimento degli Ecclesia-
stici dopo molti secoli della Cristiana Religione le leggi fatte dal-
la Chiesa, procura quì far conoscere, che i regolamenti della Chie-
sa ne' primi tre secoli non recarono alcuna alterazione alla politia
dell' Imperio, e così dice:

T E S T O.

„ In questi primi secoli però (a) niuna alterazione recaron alla
„ politia dell' Imperio tali regolamenti: essi eran solamente ristretti
„ per le differenze della Religione, e a ciò, che concerneva il governo
„ delle Chiese, e la lor disciplina: nè delle cose civili, e dell' Impe-
„ rio s' impacciavano, lasciando tutto intero a i Principi il governo
„ della Repubblica come prima.

I. Per rendere odiosa appresso i Principi del secolo la poffanza de'
Sacerdoti di Dio si sforza costui di dare ad intendere a quelli,
che dopo i primi secoli sienfi questi cotanto impacciati nelle cose civili
dell' Imperio, che abbian tolto di mano a i Principi il governo della
Repubblica. Ma poiche si è detto, che gli Ecclesiastici co i loro rego-
lamenti hanno solamente moderate le leggi civili, ed hanno insegnato
a i Principi il vero modo di governar cristianamente le Repubbliche, e
i Popoli a loro soggetti, lasciando illesa, e inviolata la loro potestà,
non occorre far più parole sopra le costui calunnie. Del rimanente,
che vuol dir egli quando asserisce, che *in questi primi secoli niuna al-
terazione recarono alla politia dell' Imperio tali regolamenti?* Se gli
Apostoli, e i primi Padri in que' secoli primieri non recarono alcuna
alterazione alla politia dell' Imperio co' loro regolamenti, che vuol
dire, che da' Principi, e da' Magistrati Gentili furono tanto persegui-
tati come perturbatori dello Stato, proscritti come pubblici giurati ne-
mici della Repubblica, e delle Romane leggi? Certa cosa è, che i Ro-
mani tra l' immensa turba di tante loro sporche, e infami Deità non
avrebber penato a collocarvi ancor Cristo, quando le massime della di-
vina

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 6. pag. 65.

vina sua legge, e le regole de' suoi Ministri si fossero accordate col sistema della lor politia. Ma poiche vedeano, che i promulgatori dell' Evangelio proibendo le vendette, le nimicizie, gli odj, i ripudj, i concubinati, le usure, e tante altre iniquità, che pubblicamente si professavano come approvate dalle comuni leggi, rovesciavano tutto lo stato del loro governo; perciò atrocemente si armarono contro di essi, credendo non a torto, che fossero per porre flossopra l' intero sistema della lor politia. Onde è, che la cagione delle persecuzioni mosse contra la Chiesa fu più tosto la gelosia di Stato, che il zelo di Religione. Ma è facile però a comprenderli ove voglia ire a parare con questo rigiro di parole il nostro buon Politico. Vuol dire egli, che in que' primi secoli, finche i Principi, e i Magistrati del secolo si ostinarono contra il Vangelo, non si alterò lo stato politico della civile Repubblica; ma che dappoiche i religiosi Imperadori chinaron la loro fronte alla maestà della Cristiana Religione, e soffrirono di soggettarli alle chiavi del Sacerdozio, a poco a poco cominciò a cambiarsi la politia dell' Imperio, impacciandosi i Sacerdoti nel governo de' Principi.

II. Ora io voglio accordare a costui, che per cagione dell' impaccio, che dell' Imperio si prese il Sacerdozio, sia nato questo cambiamento, purchè egli, come è la verità, mi conceda, che questo impacciarsi de' Sacerdoti non in altro sia consistito, che nel moderare alla forma della divina, e natural ragione le leggi civili, e nel dar giuste regole a' Principi per regger cristianamente i loro Popoli. Ciò presuppuesto vorrei saper da Giannone se egli reputa felice, ovvero infausto alla Repubblica questo cotal cambiamento. Se il reputa felice, perchè non fa fine una volta di cotanto dolersene? Se il crede infausto, egli bestemmia col Macchiavello, e col Bodino, i quali s'ingegnano ferili disavventure nell' Imperio per cagione della nostra Santissima Religione, attribuendo a lei la caduta, la ruina, e il peggio, che immaginar si possono del Romano Imperio. Sò che egli dirà, che non alla Religione, ma all' ambizione, e alle usurpazioni degli Ecclesiastici sopra i diritti dell' Imperio ascrive questo cambiamento; ma io gli farò vedere in tutta quest' Opera, che egli rotondamente mentisce. E se egli pure ammette, che sia diritto degli Ecclesiastici il far regolamenti *per le differenze della Religione, e intorno a ciò, che concerne il governo delle Chiese*, io già gli dimostro, che essi in vigore di lor potestà possono far regolamenti ancor sopra i Cristiani Principi, in quanto essi son membri della Chiesa.

III. E come potrebbero i Sacerdoti governar la Chiesa, se i Principi,

cipi, che sono membri nobilissimi di quella, fossero esenti dalla lor potestà? E come potrebbero governar questi nobilissimi membri, se non potessero o riprovare, o moderar le loro leggi, che conoscono contrarie o alla naturale, o alla divina legge, o perniciose al bene, e alla pace della medesima Chiesa? Per sottrarre adunque i Principi da questa potestà del Sacerdozio bisogna trarli fuora della Chiesa, o dire, che essi quantunque Cattolici non sieno membri di lei. Ma il nostro Giuriconsulto non ha mai capita a i suoi giorni, che cosa sia Chiesa; e, come altre volte si è detto, ei prende la Chiesa pe' soli Chierici, ed Ecclesiastici, i quali sono i governatori, e reggitori di essa. Ma lasciandolo infradiciare in questo suo marcio equivoco si passi alla narrazione, che ei fa intorno alla potestà delle Ecclesiastiche censure.



C A P O V.

Della conoscenza della Chiesa ne' primi secoli.



VENDO Giannone nel passato Capo malmenato come gli è paruto la potestà legislativa della Chiesa intorno a i Canoni, e a i regolamenti Ecclesiastici, prende quì di mira la potestà costringitiva della medesima intorno al conoscimento delle cause, e alle censure. Ma poiche sà di aver per le mani una materia assai malagevole a trattarsi da chi ha in animo di impugnar la verità, perciò non mai come in questo luogo v'è usando artificj per nascondere il suo veleno.

§. I.

Della forma del giudizio praticata dalla Chiesa ne' primi secoli intorno a' delitti così pubblici, come segreti, riguardanti la Religione, o il costume.

S O M M A R I O.

- I. *Fraudolenta dottrina di Giannone. Differenza tra la correzion fraterna, e la giudiciale non distinta da Giannone.*
- II. *Precetto della fraterna correzione lasciatoci da Cristo non riguarda i delitti pubblici, ma gli occulti.*
- III. *Peccato pubblico, e notorio non cade sotto il precetto della fraterna correzione.*
- IV. *Non tutti i peccati segreti cadono sotto il comandamento della correzion fraterna. Eretici occulti debbono dinunciarsi alla Chiesa non premessa la segreta correzione.*

V. Si

- V. Si sponē il passo di San Paolo sopra la correzione dell' eretico.
- VI. Correzione dell' eretico pubblica, e appartenente al Vescovo. Fedeli privati non hanno obbligo di correggere, ma di fuggire, e di schivar gli eretici.
- VII. Primi Cristiani procuravano con ogni studio di denunciare, e far palesi gli eretici.
- VIII. Errore di Giannone nell' affermare, che ne' primi tempi ammettevansi i Preti, e la Plebe fedele alla cognizione dell' eresie. Che cosa s' intenda per Chiesa, cui secondo il precetto di Cristo deesi denunciare il fratello pertinace nel suo errore.
- IX. Sotto nome di Chiesa s' intende il Vescovo, e il Pastore della medesima, che ha potestà di sciorre, e di legare.
- X. Per qual cagione i Vescovi ne' primi tempi nel condannare, e castigar colle censure i colpevoli raunassero il Presbiterio, e la Plebe fedele. Forma di giudizio prescritta dall' Apostolo a Timoteo.
- XI. Forma di cognizione nelle cause de' Cherici praticata ne' primi tempi. Vescovi nell' assolvere, o condannare i delinquenti in alcuni casi ascoltavano il consiglio del Presbiterio, e i desiderj della Plebe.
- XII. Giannone nega alla Chiesa ogni atto di vera giurisdizione, e procura affiebolir la forza delle censure.

C Ominciando Giannone a trattar della giurisdizione della Chiesa, dà principio al suo discorso con una seduttrice dottrina, e così dice:

T E S T O.

„ Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi (a), come cosa attenente
 „ alla sua disciplina, la censura, e correzion de' costumi fra' Cristia-
 „ ni. Se qualche fedele deviando dal diritto cammino inciampava in
 „ qualche eresia, ovvero per qualche pubblico, e notorio peccato
 „ scandalizzava gli altri, era prima segretamente ripreso, perche si
 „ ravvedesse: se non s' emendava denunciavasi alla Chiesa, cioè, al
 „ Vescovo, e Presbiterio co' fedeli, dalla quale era la seconda volta
 „ ripreso; e se per fine, ciò non ostante, si ostinava nell' errore, e
 „ nella libertà di vivere, era scacciato dalla lor comunione, ed avuto
 „ come tutti gli altri Gentili, e Pubblicani, privandolo di tutto ciò,
 „ che dava la Chiesa a i suoi fedeli, e 'l lasciavano nella società civile
 „ con

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 6. pag. 67.

„ con gli altri Gentili , nè , se non dopo un vero pentimento , ed una „ rigorosa penitenza veniva di nuovo ammesso nella loro comunione .

I. Per quanti colori , e belletti adoperi la menzogna per abbellire il suo deforme sembiante , essa tuttavia non può far di meno di non iscuoprir la sua mostruosità . Così ancorche il nostro Giurisperito abbia in questo luogo usato arte , ed ingegno per occultar quella falsa , e fraudolente dottrina , che egli ha presa dall' empio Bodino ; contuttociò non ha saputo così ben ricoprirla , che non abbia qualche parte di essa lasciata ignuda , e palese ; dalla qual parte si può facilmente venire in cognizione del rimanente . Onde io gli farò vedere , che quella santa disciplina , che ei ci rappresenta praticata in questi primi tempi intorno alla censura , e alla correzion de' costumi , non solamente è falsa universalmente , ma è in oltre contraria alle regole lasciate da Cristo Signor nostro , e registrate nel Sant' Evangelio . Nella qual cosa molti errori costui commette . Primieramente ei confonde quì la correzion fraterna , e privata colla correzion giudiciale , e pubblica , senza riflettere , che quella , come insegna S. Tommaso (a) , è atto di carità , e questo è atto di giustizia ; che quella riguarda il privato bene del fratello , e la sua emenda , e questa mira al vantaggio comune della Chiesa , acciocche per la pubblica punizione del reo gli altri si astengano dal mal fare .

II. Secondariamente ei non distingue peccato da peccato , nè il delitto privato dal pubblico , e notorio , e vuole indistintamente , che qualunque peccatore pria che fosse denunciato alla Chiesa venisse privatamente ammonito . La qual cosa è manifestamente contraria alle regole dell' Evangelio : imperocche il precetto della fraterna correzione lasciatoci da Cristo nostro Signore pria di denunciare il fratello delinquente alla Chiesa non ci obbliga a corregger segretamente il peccato pubblico , e notorio , ma solamente il privato , e il segreto . *Se peccherà in te il tuo fratello* , dice egli , *và , e correggilo da solo a solo* (b) : le quali parole del Salvatore *se peccherà in te* foggiono in due modi sporsi da i Santi Padri . Il primo in questo senso , *se peccherà contra di te* , cioè , se farà alcuna ingiuria alla tua persona ; e tal senso è manifesto da quello , che poco dopo foggionse in questo luogo S. Pietro : *Signore , quante volte peccherà in me il mio fratello , e io gli perdonerò ?*

Tom. III.

H h h

(a) D. Thom. 2. 2. q. 33. art. 2.

(b) Si peccaverit in te frater tuus, vade, [& corripe eum inter te, & ipsum solum. Matth. xviii. vers. 15.

donerò (a)? E così spongono tra i Latini Padri Ambrogio, Ilario, e Girolamo (b), e tra i Greci Grisostomo, Eutimio, e Teofilatto (c). Nell' altro modo spiegano quelle parole *in te*, cioè, *sapendo' tu*, o a te faccia ingiuria, o a Dio, o ad altrui, quasi ti voglia testimonio, e approvatore del suo peccato. E così spiega questo luogo Sant' Agostino (d); e in cotal senso tutti i Teologi stendono il precetto della correzione a qualunque peccato commesso in occulto: conciossiache se dobbiamo correggere il fratello quando a noi fa ingiuria, maggiormente il dobbiam fare quando Dio offende col suo peccato; mentre il Signore ci comanda di correggere il fratello non perche pecca contro di noi, e ci reca offesa, ma perche offendendo noi fa ingiuria a Dio, e perde se stesso.

III. Ma o nell' uno, o nell' altro modo, che si prendano le parole di Cristo, elleno sempre debbono intendersi del peccato segreto, e non pubblico, e notorio; onde scrisse Sant' Agostino: *Non solamente quando in noi si pecca, ma quando si pecca da alcuno, che no' l' sappia l' altro dobbiam correggere in segreto* (e). Per la qual cosa tutti i Teologi con San Tommaso escludono il peccato pubblico, e notorio dal precetto della segreta, e privata correzione (f). E la ragione si rende chiara dal fine di questo divino precetto, il quale comandandoci la correzione del fratello delinquente in segreto, e da solo a solo, mira senza dubbio non pure all' emenda, ma ancora alla conservazione della fama del nostro prossimo. La qual cosa non può aver luogo nel pubblico, e notorio peccato, per cagion del quale colui che 'l commette fa getto in pubblico della sua fama, e perde il diritto di ritenerla. Perciò l' Apostolo, che molto ben sapea quest' ordine della fraterna correzione prescrittocci dal Salvatore, impose a Timoteo, come spiega Sant'

(a) Domine, quoties peccabit in me frater meus, & dimittam ei? Matth. 18.

(b) Ambros. in cap. 17. Lucae. Hilar. in cap. 18. Matthaei. Hieronymus in hunc locum.

(c) Chrysostr. Euthimius, Theophylact. in cap. 18. Matthaei.

(d) D. Augustin. Serm. 16. de verbis Domini juxta ord. edit. Lovan.

(e) Non solum quando in nos peccatur, sed quando peccatur ab aliquo nesciente altero, in secreto debemus corripere. August. Serm. 14. de verbis Domini edit. cit.

(f) Vide Navarr. in Manual. cap. 24. num. 14. Sotum in relat. de sigil. secret.

memb. 2. q. 6. dub. 3. Gregorium de Valentia tom. 3. disp. 3. q. x. puncto v. §. 1.

Aut enim peccata sunt publica, aut sunt occulta: si quidem sint publica, non est tantum adhibendum remedium ei, qui peccavit, ut melior fiat, sed etiam aliis, in quorum notitiam devenit, ut non scandalizentur; & ideo talia peccata sunt publice arguenda, secundum illud Apostoli 1. ad Timoth. 5.: Peccantes coram omnibus argue, ut & ceteri timorem habeant. Quod intelligitur de peccatis publicis, ut Augustinus dicit in lib. de verbis Domini. D. Thom. 2. 2. q. 33. art. 3. in corp.

Sant' Agostino (a), che correggesse pubblicamente colui, che palesemente peccava, dicendogli: *Riprendi alla presenza di tutti coloro, che peccano* (cioè pubblicamente), *acciocche gli altri abbian timore* (b). In somma non dobbiamo corregger segretamente secondo le regole di Cristo, se non quando il nostro fratello pecca in noi; ed allora solamente pecca in noi, come dice Sant' Agostino (c), quando a noi soli è noto il suo peccato. A fronte adunque d' una verità così chiara come osa Giannone affermare, che i primi Cristiani obbliafferò quest'ordine prescritto dal Redentore, e se qualche fedele per qualche pubblico, e notorio peccato scandalizzava gli altri, era prima segretamente ripreso?

IV. Ma non stà però quì tutto il velenoso della sua prava dottrina: egli vuole, che la medesima segreta riprensione si premettesse alla denuncia alla Chiesa anche in caso, che qualche fedele deviando dal diritto cammino inciampava in qualche eresia. E così con questa antica disciplina, che ei ci dipinge della Chiesa de' primi tempi, pretende porre in discredito appresso il vulgo ignorante, e rendere odiose le tante, e salutevoli leggi della sagra Inquisizione, che ne obbligano sotto gravi pene a denunciar l' eretico segreto senza premetter la segreta correzione, o ammonizione. Ma acciocche costui non possa scusarsi col precetto datoci dal Signore della fraterna, e segreta correzione de' peccati occulti pria di denunciare il fratello alla Chiesa, egli è da sapere, che non ogni privato segreto peccato del nostro fratello cade sotto il precetto della segreta correzione. Quindi tutti i Teologi con San Tommaso d' Aquino eccettuano alcuni casi, ne' quali il peccato occulto del fratello debbe denunciarfi al Superiore, e alla Chiesa senza premetter la segreta ammonizione; e ciò massimamente dee farsi quando il peccato ancorche occulto, tende nulladimeno alla rovina o temporale, o spirituale del prossimo, e recar puote alla Comunità grave, e notevole nocumento. E tale appunto è l' eresia (d), di cui non v' ha delitto più contagioso, nè che più vaglia ad infettar col suo malore l' anime de' fedeli: imperocche, come dice l' Apostolo, ella serpeggia

H h h 2

a guisa

(a) Augustinus loc. cit.
(b) *Peccantes coram omnibus argue, ut & ceteri timorem habeant.* 1. ad Timoth. 5. v. 20.

(c) *Peccavit in te frater tuus: si tu solus nosti, tum verè in te solum peccavit.* D. August. loc. cit.

(d) *Quaedam enim peccata occulta sunt, qua sunt in nocumentum proximorum vel*

corporale, vel spirituale, puta si aliquis occultè tractet quomodo civitas tradatur hostibus, vel si haereticus privatim homines a fide avertat. Et quia ille, qui sic occultè peccat, non solum in se peccat, sed etiam in alios, oportet statim procedere ad denunciationem, ut hujusmodi nocumentum impediatur. D. Thom. 2, 2. q. 33. art. 7. in corp.



a guisa di canchero (a); e tutto lo studio degli eretici è di feminare depravate dottrine (b) per condurre discepoli dopo di se. Perciò scrisse egregiamente Tertulliano: Tutto il negozio, che hanno gli eretici, è non di convertire i Gentili, ma di sovvertire i nostri (c). Il qual negozio essi lo trattano con somma destrezza, e segretezza, acciocche tanto più facilmente s' infinu il veleno a impossessarsi dell' anime, quanto più occulte sono le strade, per le quali lo spargono. Per queste ragioni adunque vogliono i sagri Teologi, che il delitto dell' eresia debba tosto denunciarsi, come quello, che non al solo eretico nuoce, ma agli altri fedeli; che mette sossopra il fondamento della salute, e sconvolge la base della Cattolica Chiesa; e che ha bisogno di pubblico efficace rimedio, che ottener non si può dalla segreta privata correzione (d).

V. Ma per torre ogni colore a costui di far scusa alla sua falsa dottrina convien dichiarare un testo di San Paolo, che sembra favorevole al dilui sentimento, cioè, laddove istruendo Tito gli dice tra le altre cose: *Schiva l' uomo eretico dopo la prima, e la seconda correzione (e)*; poiche, come bene osservano Alfonso di Castro, Gregorio di Valenza, Cornelio a Lapide, ed altri (f), non parla già l' Apostolo di colui, di cui è certo, e manifesto l' errore, cioè, dell' eretico conosciuto tale, o pertinace, di modo che costui pria d' essere schivato debba segretamente da i fratelli una, o due volte essere ammonito; ma di colui, di cui o è dubbio l' errore, o che erra per ignoranza, particolarmente intorno agli articoli più oscuri di nostra fede; onde nel testo greco in luogo di quella voce *correzione* si legge *ὑποδείξιον*, il qual vocabolo, come osservò San Girolamo, significa più tosto *ammonizione, e dottrina senza riprensione (g)*. Vuol dire adunque l' Apostolo, che colui, di cui è dubbio se erri nella fede o per malizia, o per ignoranza, debba essere istruito, e ammonito una, e due volte; fe

poi

(a) *Sermo eorum ut Cancer serpit*. 2. ad Timoth. 2.

(b) *Loquentes perversa, ut abducant discipulos post se*. Act. 20.

(c) *Negotium est hereticis non Ethnicos convertendi, sed nostros evertendi*. Tertul. de Præscript.

(d) Vide Alphonsum de Castro lib. 2. de justa heretic. punit, cap. 25. Bannez in 2. 2. q. 35. art. 8. dub. 2. ad 4. argum. Gregor. de Valentia tom. 3. disp. 3. q. 10. pun. 5. §. 1.

(e) *Hereticum hominem post unam, &*

secundam correptionem devota. Ad Titum cap. 3.

(f) Alphons. de Castro l. 1. de justa heretic. punit. cap. 10. Gregor. de Valent. loc. cit. Cornel. a Lap. Comment. in epist. ad Titum cap. 3.

(g) *Hereticum igitur hominem post unam correptionem, sive ut in greco melius habemus ὑποδείξιον devota: ὑποδείξιον autem ammonitionem magis, & doctrinam alique increpatione significat*. D. Hieronym. in epist. ad Titum 3.

poi persiste nel suo fallace sentimento, e si palesa per eretico, debba essere schivato.

VI. Ma presupposto ancora, che l'Apostolo parli dell' eretico, di cui è chiara, e certa l'eresia, come potrà provarsi, che parli ancora della segreta, e privata riprensione da premetterli dal fratello prima della denuncia, e non più tosto della pubblica correzione da farsi dal Vescovo all' eretico denunciato? Certo è, che San Paolo in quella pistola non istruisce i fedeli particolari, e privati, ma Tito già da lui fatto Vescovo di Candia, dandoli le regole per governar la Chiesa commessagli; e perciò egli parla di quella correzione, che appartiene al Vescovo come persona pubblica, e rappresentante la sua Chiesa, non di quella, che appartiene a i fedeli privati come membri della medesima Chiesa. Del rimanente per ciò che concerne i fedeli particolari non mai l'Apostolo insegnò, che ammonissero segretamente gli eretici prima di denunciarli, ma assolutamente loro comandò, che senz' altro gli schivassero, vietando con quelli ogni commercio; onde nell' epistola a que' di Tessalonica scrisse loro: *Se alcuno non ubbidisce alla nostra parola espressa per lettera notatelo, e non vi mescolate con lui, acciocche rimanga confuso (a)*. E San Giovanni nella seconda pistola canonica: *Se alcuno, dice, viene a voi, e non apporta questa dottrina, non vogliate riceverlo in casa, nè dargli il saluto: imperocche chi rende a quello il saluto comunica colle di lui opere maligne (b)*. E questa dottrina confermò coll' esempio il Santo Apostolo: imperocche, come narrano Ireneo, ed Eusebio, entrando una fiata nel Bagno, e veggendo starli in quello l' eretico Cherinto, tosto si fuggì via, dicendo a i suoi: *Fuggiamo speditamente, acciocche il Bagno dove è Cherinto nemico della verità, all' improvviso non rovini [c]*. Egregio ancora è l' esempio di San Policarpo discepolo di S. Giovanni, il quale, come Eusebio racconta, trovandosi in Roma, e incontrandosi un giorno con Marcione, interrogato da costui se il conoscesse, risposegli senz' altra parola: *Io ti conosco come primogenito del Diavolo (d)*.

VII. Istruiti dunque da quest' Apostolica dottrina, e da questi fantif-

(a) *Quod si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, & ne commiscamini cum illo, ut confundatur.* 2. ad Thessalon. 3. 14.

(b) *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis. Qui enim dicit illi ave, communicat operibus ejus ma-*

lignis. 2. Joann. ver. 10., & 11.

(c) *Fugiamus oculus, ne balneum, in quo est Cherintus veritatis adversarius, extemplò non corruat.* Ireneus lib. 3. cap. 3. & Euseb. lib. 3. cap. 13.

(d) *Agnosco te primogenitum Diaboli.* Euseb. lib. 4. hist. cap. 13.

fantissimi esempi i Cristiani de' primi secoli tanto erano lontani dal porsi a riprendere segretamente gli eretici, che più tosto fuggendoli, abbozzandoli, detestandoli procuravano con ogni studio di denunciarli a tutto il Mondo, di far palesi i loro artifizj, i loro rigiri, e pubblicare le loro macchine, acciocché manifestato il contagio si accorresse più facilmente al rimedio, e se ne schivasse la pestifera infezione. Erra per tanto, e gravemente erra Giannone, pecca contra la verità, e contra la coscienza, afferendo che in que' primi tempi *se qualche fedele deviando dal diritto cammino inciampava in qualche eresia, era prima segretamente ripreso perche si ravvedesse*. Ma giacché questa a suo giudizio era la disciplina di que' tempi, perche non ne adduce alcuna testimonianza? Ma fo bene, che egli non potrà addurne veruna. Io per lo contrario posso produrre il testimonio d' un gran numero de' primi Padri, i quali n' insegnarono non ad ammonire segretamente gli eretici prima di denunciarli, ma a fuggirgli, a detestargli, e a pubblicamente esecrargli. E per lasciar le testimonianze di San Policarpo nella pistola a' Filippensi, di Sant' Ignazio nella lettera a i Tralliani, di San Marziale nella pistola a i Tolosani, basterà vedere dalle Opere indubitate di Sant' Ireneo, di San Cipriano, e di Sant' Ilario (a) qual fosse il sentimento de' Padri de' primi secoli intorno al trattar cogli eretici.

VIII. Ma più gravemente pecca il nostro Storico allorché dice, che colui, il quale o per l' eresia, o per qualche altro pubblico, o notorio peccato era segretamente ripreso, *se non s' emendava denunciavasi alla Chiesa, cioè, al Vescovo, o Presbiterio co' fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso*, ammettendo alla cognizione delle eresie, e degli altri delitti Ecclesiastici, e al giudizio delle censure non pure i semplici Preti, ma ancora la moltitudine de' laici fedeli. Ma primieramente dove ha egli saputo, che gli eretici, e i pubblici, e notorj peccatori si denunciassero, dopo essere stati segretamente ripresi, *al Vescovo, al Presbiterio, e a i fedeli*? O per meglio dire, chi ha detto a lui, che per la Chiesa, cui il Signore ci comanda di denunciare il fratello corretto, e non emendato, debba intendersi la raunanza de' fedeli, e non il solo Vescovo rappresentante la Chiesa? Ma per mettere in chiaro questa faccenda dee prima vederli qual sia la legge del Signore intorno a quest' affare, e poi qual fosse sopra del medesimo la disciplina de' primi secoli. In quanto alla legge di Cristo, ei c' impone, che dopo aver segretamente

[a] Vide Irenæum lib. 8. adversus hæreses cap. 2. & 3. Cyprianum lib. de lapsis, | Hilar. lib. contra Auxentium.

gretamente ripreso il fratello delinquente , dopo esser tornati a riprenderlo la seconda volta alla presenza di testimonj , se ei tuttavia non s' emenda , e non vuole ascoltare , dobbiam denunciarlo alla Chiesa : *Dic Ecclesia* . La difficoltà consiste in ispiegare , che cosa intenda il Signore per Chiesa . Zuinglio con molti altri novelli eretici volendo stabilir democratico , e popolare il reggimento della Chiesa , per questo nome intendono la Raunanza , o la moltitudine de' fedeli . Onde il Castellione in luogo di quelle parole *dic Ecclesia* , empicamente , e profanamente ripose quest' altre , *dic Reipublica* ; e altri poi vi collocaron queste , *dic Communitati* . Ma San Giovanni Grisostomo , Eutimio , Teofilatto , ed altri sotto questo nome di Chiesa intendono in questo luogo il Vescovo , il Pastor della Chiesa , il quale rappresenta la Chiesa stessa , ficcome i Magistrati la Repubblica , e i Regi rappresentano i Regni , e le Monarchie : conciossiache , come scrisse San Cipriano , *il Vescovo è nella Chiesa , e la Chiesa è nel Vescovo contenuta (a)* . Quindi conforme a questa vera sposizione i Teologi , e i sagri Spositori intendono universalmente per *Chiesa* qualunque Superiore , e Prelato soprastante a qualunque Cattolica , e religiosa Raunanza .

IX. Ma che che sia di questo : che Cristo Signor nostro in questo luogo per lo nome della Chiesa indicar volesse i Vescovi , e i Pastori della medesima , più che chiaro si rende dal contesto Evangelico : imperocche dopo aver detto , che colui , che non ascolterà la correzione della Chiesa , e non presterà a lei ubbidienza , debbe esser tenuto come Gentile , e Pubblicano per la forza della scomunica , spiegando questa Chiesa immediatamente soggiunse agli Apostoli , e in persona di essi a i Vescovi loro successori : *In verità dico a voi : tutte quelle cose , che legherete sopra la terra saranno legate ne' Cieli ; e tutte quelle , che discioglierete sopra la terra saranno disciolte ne' Cieli (b)* . Nel che dire venne a dichiararci , che i Vescovi , e i Pastori , a i quali commise la potestà delle chiavi , erano quella Chiesa , cui doveano denunciarfi i delinquenti , e da cui doveano fulminarsi colle censure i contumaci rigettati trà gli Etnici , e i Pubblicani . *E poiche* , come opportunamente commentò questo luogo San Girolamo , *il fratello dispregiatore della correzione , e della censura della Chiesa potea così rispondere , o tacitamente*

[a] Scire debes Episcopum in Ecclesia esse , & Ecclesiam in Episcopo . Cyprianus epist. 69. edit. Pamel.

[b] Quod si Ecclesiam non audierit , sit tibi sicut Ethnicus , & Publicanus . Amen

dico vobis : quaecumque alligaveritis super terram , erunt ligata & in Caelis , & quaecumque solveritis super terram , erunt soluta & in Caelis . Matth. 18. v. 17. & 18.

mente infra se stesso pensare, se tu mi dispregi, io ancora dispregio te, attribuisce questa potestà agli Apostoli, acciocche sappian coloro, che son da essi condannati, che la sentenza degli uomini è roborata dalla sentenza divina (a). E' adunque manifesto, che secondo le regole prescritte dal nostro divin Redentore i delinquenti fedeli debbono denunciarsi a i Vescovi, e a i Pastori della Chiesa, a i quali solamente, e non al Presbiterio, e alla moltitudine de' laici fedeli commise la potestà delle chiavi, cioè, di sciorre, e di legare, di assolvere, e di condannare, fulminando contro i contumaci, e togliendo a i ravveduti il legame delle Ecclesiastiche censure.

X. Essendo or questa la dottrina dell' Evangelio chiaramente espressa, come vorrà persuaderci Giannone, che fosse ignota a i Cristiani de' primi tempi, e che perciò essi non denunciassero i fratelli colpevoli se non al Vescovo raunato col Presbiterio, e colla Plebe, quasiche a i semplici Preti, ed a i laici appartenesse il conoscimento delle cause, e de' delitti Ecclesiastici, ed essi ancora fossero a parte di quella divina potestà di sciorre, e di legare, che unicamente agli Apostoli, e a i Vescovi loro successori concedette l' infinita possanza del Figliuol di Dio? Ma il costui disegno è solo di ingannar la gente idiota: posciache bene è vero, che i Vescovi ne' primi secoli volendo fulminar contro alcun la scomunica raunavano sovente il Presbiterio, e la Plebe; ma ciò nè sempre faceano, nè quando il facevano il riputavano necessario alla validità dell' atto, nè perche appartenesse ancora al Presbiterio, e alla Plebe il ricevere le denuncie, e proferir giudizio sopra i denunciati, ma per dedurre a notizia del Pubblico le censure, e le sentenze, che proferivano; ciò, che ancora a i nostri tempi in cause gravissime alcuna volta fuol farsi. Del rimanente dove trova egli, che San Paolo per iscomunicare Imeneo, e Alessandro, e dargli in possanza del Diavolo (ciò, che era ne' secoli Apostolici l' effetto formidabile della scomunica) (b) congregasse i Preti, e la Plebe fedele? o che l' istesso facesse quando parimente consegnò nelle mani del Demonio l' incestuoso di Corinto (c)? Anzi egli il condannò essendo assente, e solamente presente collo spirito alla Raunanza di que' fedeli. E benchè io non creda, che Giannone sia del sentimento di alcuni novelli Dommatisti di Francia, i quali falsamente si persuadono, che il giudizio de' Pastori nel condan-

nar

(a) *Quia... & poterat contemptoris fratris hæc occulta esse responso, vel tacita cogitatio: si me despicias, & ego te despicio... potestatem tribuit Apostolis, ut sciant qui a talibus condemnantur, humanam sententiam divina*

sententia roborari. Hieronymus in cap. 18, Matthæi.

(b) 1. ad Timoth. 1. 20.

(c) 1. Corinth. 5.

nar colle censure i colpevoli debba dipender dal consenso della Plebe fedele, dimodoche in quest'atto concorra tutta la Chiesa, dottrina nuovamente condannata dalla Sede Apostolica; contuttociò se egli mai fosse di quest'avviso rimarrebbe convinto di errore da questo luogo stesso dell'Apostolo, dove di tre cose trà le altre siamo specialmente istruiti. La prima, che i fedeli di Corinto tollerando nel loro Rauno lo scandaloso incestuoso, furono degni di esser ripresi da San Paolo (a). La seconda, che priache quella Chiesa pensato avesse a punire quel delinquente, l'Apostolo benchè assente di corpo, presente tuttavia collo spirito, avea già giudicato di condannar colui colla pena formidabile della scomunica (b). La terza, che ei voleva, che il suo giudizio fosse eseguito, e pubblicato nella Raunanza di que' fedeli, dove egli sarebbe stato presente collo spirito, e colla virtù (c). Dalche tanto è lontano, che l'Apostolo aspettasse i suffragj, e'l consenso de' fedeli di Corinto per condannar l'incestuoso, che più tosto è certo, che egli prevenne i loro sentimenti, e volle che il suo giudizio fosse eseguito, e pubblicato, benchè egli fosse assente, nel loro Rauno. Ma tornando al nostro Giuriconsulto, dove trova egli dagli Apostoli ordinato, che i Pastori della Chiesa non ricevano denuncie, o accuse contro i fratelli, se non insieme col Presbiterio, e co' fedeli? San Paolo dando la forma a Timoteo da lui consagrato Vescovo d'Efeso come dovesse ricever l'accuse contro i Preti: *Non ricever, gli disse, accuse contro il Prete, se non sotto due, o tre testimonj (d)*, e nulla di più; non ordinandoli, che raunasse i Preti, e la Plebe per ascoltar l'accusatore, per ricevere i testimonj, e per condannare il colpevole. E se questa forma semplice di giudizio bastava all'Apostolo nelle cause de' Preti, cioè, che l'accuse, o le denuncie non si accettassero contro di essi quando non erano provate da due, o tre testimonj, per qual cagione si avea a ricercar tanta solennità nelle denuncie, o accuse contro gli altri fedeli, sì che necessario fosse raunare col Vescovo il Presbiterio, e la Plebe per ascoltarle?

XI. Ma perche il nostro Giuriconsulto non produce qualche te-

Tom. III.

I i i

stimonianza

[a] *Et vos inflati estis, & non magis lucrum habuistis ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit.* Apost. 1. ad Corinth. cap. 5. ver. 2.

(b) *Ego quidem absens corpore, praesens autem spiritu, jam judicavi ut praesens &c.* ibid. ver. 3.

(c) *Eum, qui sic operatus est, in nomine*

Domini nostri Jesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu, cum virtute Domini nostri Jesu, tradere hujusmodi satanae in interitum carnis &c. ibid. ver. 4. 5.

(d) *Adversus Presbyterum accusationem nobis recipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus, 1. ad Timoth. 5. 19.*

simonianza di questa sua immaginaria disciplina? E pure è cosa propria de' Giurisperiti abbondar di allegazioni ne' detti loro (a). Ma fe i suoi Padri non sono il Molineo, il Bodino, o altri simili, certamente non potrà appoggiar la sua dottrina all' autorità di alcun' antico. La vera disciplina della Chiesa in que' tempi intorno alla presente materia era questa; che le denuncie, o le accuse, delle quali Gianone non parla, contra i Cherici inferiori al Vescovo, contra i Laici fedeli ne' delitti, e nelle cause di cognizione Ecclesiastica si ricevevano unicamente dal Vescovo; e le accuse poi contra i Vescovi si ricevevano da i Pastori, e da' Vescovi raunati ne' Concilj. E fe i Vescovi sovente o condannando colle censure i fedeli, o assolvendoli dopo la pubblica penitenza raunavano il Presbiterio, ciò faceano, come si è detto, per confusione de i colpevoli, e per esempio degli altri. Non può tuttavia negarsi, che nelle cause gravissime, trattandosi di ricevere a penitenza coloro, che avean recato pubblico scandalo a tutta la Chiesa, i Vescovi soleano ricercare il consiglio de i Preti, ed esplorare ancora i desiderj della Plebe; ma nè quelli, nè questa concorrevano a condannare, o ad assolvere: essendo ben cosa diversa il consiglio dalla potestà. Di questa disciplina sono piene le Opere di San Cipriano, e di altri Santi de' primi secoli, di cui non accade quì far menzione.

XII. Questi sono gli errori massicci del nostro Storico politico, che in quattro sole righe ha quì seminati; ma più malvagio de' suoi errori è il suo disegno, per cui ben capire convien sapere, che costui, come appresso vedremo, niega ogni atto di vera giurisdizione alla Chiesa. E poiche la vera giurisdizione si conosce massimamente nel giudizio, e nella cognizione delle cause, parlando quì della cognizione nelle cause esercitata dalla Chiesa ne' primi secoli, tratta solamente delle censure, quasi che tutta la potestà della Chiesa in queste sole si restringesse. Quindi per imprimere nella mente del vulgo che le censure non sono atti di vera giurisdizione, ce le dipinge per una semplice correzione di costumi; e come se elle non recassero all' anima il tremendo legame della formidabil sentenza di Dio, vuole, che tutta la lor forza consista nella esclusione dalla comunione de' fedeli. Così allora averà tutta la ragione di affomigliare, come già ha fatto, la Chiesa di Cristo a un profano Collegio di Pizzicagnoli, o di Beccaj, a i quali

(a) *Uti hoc ferè proprium videtur, qui scripta sua tot allegatis munire solent, quæ tamen plerumque unus ex altero hau-*

rit. Struvius *Introduc.* ad rem litter. cap. 5. §. 4.

a i quali Collegj dalle comuni leggi è permesso di scacciar dalla loro società coloro, che non vivono secondo le loro regole, e di privarli di tutto ciò, che foggiono dare a i loro Collegiati. Sì sì, questo è il suo disegno: ei vuole insegnare a farsi beffe delle censure, e perciò toglie loro tutto quel nerbo, e quel vigore, che hanno dalla divina autorità. Ma poiche vede, che ei farebbe da tutto il Mondo Cattolico esecrato se così chiaramente parlasse, come vorrebbe essere inteso, va maliziosamente coprendo il suo fine, e cerca con maniere più aggradevoli, e con più nobili immagini insinuar l' istessa cosa.

§. II.

Se al Magistrato de' Censori nella Repubblica popolare di Roma fosse annessa giurisdizione; e se le censure Ecclesiastiche sieno simili alle note censorie, e contengano atto di vera giurisdizione.

S O M M A R I O.

- I. Sentimento empio di Giannone intorno all' origine delle censure Ecclesiastiche, e sua malizia nel trarre da lontani principj pessime conseguenze.
- II. Che cosa sia giurisdizione secondo i Giurisconsulti annessa al Magistrato. Censori nella Repubblica Romana annoverati tra i Magistrati maggiori.
- III. Indizio di vera giurisdizione ne' Magistrati si è l' aver Tribunale, e potestà di chiamare in giure.
- IV. Censori Romani aveano diritto di chiamare in giure, e conoscevano giuridicamente in molte cause.
- V. Come s' intenda un passo di Cicerone, che le sentenze censorie non erano riputate fermi, e veri giudizj.
- VI. Censori Romani alcuna volta osservavano l' ordine giudiciale nel condannare, alcuna volta no. Plebiscito di Clodio sopra i Censori.
- VII. Differenza tra le note censorie, e le censure Ecclesiastiche per cagione della potestà.
- VIII. Altra differenza intorno all' esercizio, e all' ordine di giudicare.
- IX. Ordine giudiciale tenuto dalla Chiesa nel condannare colle censure.
- X. Censura Ecclesiastica che cosa importasse appresso gli antichi.

- XI. *Sentenza di Giovanni Morino, che per molti secoli nella Chiesa le censure Ecclesiastiche non si distinguessero dalle pubbliche penitenze, falsa, e riprovata da' monumenti dell' antichità.*
- XII. *Ebbe sempre la Chiesa fino da' suoi principj foro esteriore, e contenzioso, distinto dal foro penitenziale.*
- XIII. *Forma di strepitoso giudizio nelle cause Ecclesiastiche stabilita ne' Canoni Apostolici, e nel Concilio Antioceno.*
- XIV. *Si convince il Morino colla sua stessa dottrina.*
- XV. *Cagione, che ha indotto il Morino in questa singolare opinione. Effetti esteriori delle pubbliche penitenze corrispondevano in qualche modo alle censure.*
- XVI. *Censura secondo l' antica disciplina prendeasi in più ampla significazione di quella, con cui al presente si prende. Differenza tra le censure tassate dalla legge, e quelle, che son pronunciate dagli uomini.*

Quantunque abbia procurato Giannone occultar di sopra la sua fraude, qui tuttavia interamente la palesa con attribuire ad umano ritrovamento le censure della Chiesa, e con abbattere la di lei giurisdizione, così dicendo: *R A M M O S*

T E S T O.

„ Questa correzione di costumi (a), durante lo stato popolare di
 „ Roma, risedeva presso a' Cenfori, chiamati perciò *Magistri morum*,
 „ i quali avean potere di notar d'ignominia ogni sorta di persona per
 „ li casi, di cui la giustizia non avea costume d' inquirere, come sag-
 „ giamente, e ben a lungo tratta Bodino ... Istituto certamente assai
 „ commendevole, il quale essendo mancato sotto g' Imperadori, fu
 „ rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura man-
 „ tenevanfi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio
 „ de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello, che dice Tertulliano nel
 „ suo Apologetico, parlando delle assemblee della Chiesa: *Ibidem*,
 „ dic' egli, *exhortationes, castigationes, & censura divina*. Ond' è,
 „ che essi chiamarò il capo di ciascuna Chiesa *Episcopon*, come che
 „ significasse ispettor de' costumi della sua Chiesa: per la qual cosa le
 „ scomuniche, ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi
 „ censure Ecclesiastiche: materia, che richiederebbe più lungo discor-
 „ so, ma quello di Bodino può supplire.

I. Io

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 6. pag. 65.

I. Io lascio, che costui bestemmj in questo luogo col suo Bodino in affermare, che i primi Cristiani rilevarono le censure dal costume de' Romani nello stato della Repubblica popolare, come se la Chiesa non riconoscesse la potestà delle Ecclesiastiche censure dall' infinito potere del figliuolo di Dio, che diè a i suoi Ministri la potestà di sciogliere, e di legare, ma da umana invenzione tratta dall' esempio d' una Repubblica Gentile: lascio, dico, di riprender questa bestemmia, poichè m' immagino, che costui trasportato da soverchio ardore d' impugnar la giurisdizione del Sacerdozio scriva giù alla peggio ciò, che trova scritto da i nemici della Chiesa, senza neppure intender ciò, che si scrive. Considero solamente la malizia, che egli adopera nel tirare da lontani principj le sue conchiusioni per far bere dolcemente il veleno senza che altri se n' accorga. E questa malizia è l' unico parto del suo ingegno in quest' Opera, tutto il rimanente è roba di fondaco altrui. Ma per gettare a terra le costui arti io farò quì due cose vedere: mostrerò primieramente, che al Magistrato de' Censori nella Romana Repubblica era annessa vera, e propria giurisdizione: secondariamente farò conoscere molto diversa la potestà del Vescovo nella Chiesa da quella del Censore nella Repubblica di Roma: nel primo getterò a terra il suo principio; nel secondo abatterò la sua conchiusione ancorchè il principio fosse vero.

II. In quanto al primo, dovendo io trattare con un famoso Giuriconsulto mi varrò solamente delle dottrine de' Giurisperdenti. Cujacio stima così propria del Magistrato la giurisdizione, che per essa lo definisce, dicendo, il Magistrato *esser quello, che con assidua giurisdizione presiede a render ragione* (a). Onde comunemente la giurisdizione si reputa così inseparabile dal Magistrato, che senza di essa neppur possa concepirsi. L' istessa cosa apparisce ancora da Cicerone, il quale nel libro delle leggi parlando de' Magistrati Romani, a tutti attribuisce gli auspici, e i giudicij (b), cioè, l' osservazioni del Cielo, acciocchè fossero ritamente creati, e con volontà degl' Iddii, e la potestà di giurisdizione, acciocchè potessero render ragione al Popolo. Onde l' istesso Cicerone spiegando questa legge dice: *A tutti i Magistrati si danno gli auspici, e i giudicij; i giudicij, acciocchè fosse potestà del Popolo, alla quale si provocasse; gli auspici, acciocchè probabili di-*
more

(a) *Qui juri dicundo, & assidua jurisdictione servando praest.* Cujac. ad lib. 2. de orig. juris.

(b) *Omnes Magistratus auspicium, jurisdictionemque habent.* Cicero de legibus.

more impedissero molti inutili Comiziati (a). Ma gli auspici, siccome ancora i Magistrati, per relazione di Marco Messala appresso A. Gellio (b) erano di due forti; altri maggiori, che conferivansi a i Patri- cji; altri minori, che non richiedevano questa qualità: quelli creavansi ne i Comizj centuriati, questi ne i tributi. Ora è certo per testimonianza del medesimo Messala, che i Censori erano numerati tra i Magistrati maggiori, che aveano maggiori gli auspici, e creavansi ne' Comizj centuriati, e che per molto tempo nella Repubblica furono proprj de i Patrizj (c). Quindi tutti coloro, che scrissero delle antiche Romane cose, come Carlo Sigonio, Giovanni Rosino, Celio Rodigino, Alessandro da Alessandro, riposero i Censori tra i Magistrati maggiori della Romana Repubblica, cioè, tra i Consoli, e i Pretori. Se dunque a i Magistrati de' Consoli, e de' Pretori era congiunta vera potestà di giurisdizione, l' istessa cosa conviene ancora asserire del Magistrato de' Censori.

III. Indizio ancor certo di vera giurisdizione appresso i Magistrati Romani era l' aver luogo determinato, dove si ascoltavano le parti, e si decidevano le contese private; il qual luogo qualunque egli fosse (mentre altro era eminente, e diceasi Tribunale, altro era basso, e diceasi piano, altro era arbitrario ad elezione del Giudice) chiamavasi *Giure*, come attestano i Giurisconsulti Paolo, e Ulpiano (d). Quindi il chiamare in *giure* appresso i Latini era l' istesso, che citar l' avversario, e la parte contraria alla presenza de' Magistrati nel luogo, ove essi esercitavano giurisdizione, siccome asserma Cujacio (e). E perciò solamente que' Magistrati aveano diritto di chiamare in *giure*, a i quali apparteneva vera propria giurisdizione. Per la qual cosa Gellio sponendo un detto di Marco Varrone, che i Tribuni della Plebe non aveano appresso i Romani diritto di chiamare in *giure*, cioè, di citare i Cittadini a comparire alla loro presenza, quantunque avessero potestà

(a) *Omnibus Magistratibus auspicia, & judicia dantur: judicia, ut esset populi potestas, ad quam provocaretur: auspicia, ut multos inutilis Comitatus probabiles impedirent mora.* Cic. loc. cit.

(b) Gellius Noct. Attic. lib. 13. cap. 14.

(c) *Patriciorum auspicia in duas sunt partes divisa, maxima sunt Consulium, Pratorum, Censorum... Reliquorum Magistratuum minora sunt auspicia, idèd illi minores, hi majores Magistratus appellantur.* Apud Gell. loc. cit.

(d) *Jus non is solum locus est, ubi ju-*

ris dicendi, judicandive gratia Magistratus Populi Romani consistit, sed etiam si domi, vel in itinere hoc agat. Ulpian. D. de justitia, & jure. *Jus est locus, ubicumque Prator, salva majestate Imperii sui, salvoque more majorum, jus dicere constituit.* Paulus D. eodem.

(e) *Initium ferè agendi est vocatio in jus, idèd, si vocetur adversarius ad eum, qui jurisdictioni præest juris experiendi gratia.* Cujacius lib. 2. Digest. tit. 4. de in jus vocando.

potestà di farli prendere quando erano presenti, rende di ciò questa ragione, cioè, perche essi non furono anticamente istituiti nella Repubblica per esercitar giurisdizione, nè per conoscer le cause, e le querele degli assenti, ma per fare opposizioni alle risoluzioni degli altri Magistrati, alle quali bisognava fossero presenti, acciocche si rimuovesse l'ingiuria, che in loro presenza si facesse; e perciò fu loro tolto il diritto di chiamare a se i Cittadini (a).

IV. Ma che poi i Censori avessero il diritto di chiamare i Cittadini alla loro presenza, si rende manifesto dal testimonio dell' istesso A. Gellio, il quale rapportando alcuni esempj della severità de' Censori riferisce quello di un tale, che citato a comparire alla presenza del Censore, mentre stava in giure sbadigliando sconciamente, per quest' atto riputato indizio di animo vago, e dispregiante, fu vicino ad esser severamente punito (b). Oltrediche è cosa notissima, e di cui trattano a lungo il Sigonio, il Rosino, ed altri, i quali scrissero delle antiche cose de' Romani, che i Censori conoscevano sopra i giuramenti, sopra le cause matrimoniali, sopra i dazj, e sopra le altre materie; onde si fa chiaro, che al loro Magistrato, tuttoche da principio fosse istituito per lo solo censo de i Cittadini, era annessa vera, e propria giurisdizione.

V. Ma tuttavia non vo' tacere, che a quanto si è detto fin qui intorno alla giurisdizione de' Censori sembra, che si opponga un luogo di Cicerone nella Orazione in difesa di Aulo Cluenzio, in cui questo Principe degli Oratori con ragioni, e con esempj si sforza dimostrare, che non furono giammai da' Romani riputati giudizj le sentenze de' Censori, nè le loro censure si tennero come cosa giudicata (c). Questo passo nulladimeno conoscerassi non fare almeno ostacolo alle cose sopraddette, quando vogliasi considerare, che in due maniere i Censori esercitavano lor potere: imperocche molte volte quasi con assoluta, e regia possanza, senza aspettare, che fossero premesse le accuse, ascoltate le parti, e contestata la lite, notavano d' ignominia, e punivano or questo, or quello, o pretermettendolo nella lezion del

Sera-

(a) Tribuni plebis antiquitus creati videntur, non juri dicundo, nec causis, quæ reliisque de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis quibus presentes fuissent, ut injuria, quæ coram fieret arceretur, ac propterea jus ad se vocandi ademptum. A. Gellius lib. 13. cap. 12.

(b) Deliberatum est de nota ejus, qui ad Censorem ab amico advocatus est, & in ju-

re stans, clarè nimis, & sonorè obscuravit, atque inibi propè ut plesteretur fuit, tanquam illud indicium vagi animi foret, & hallucinantis, & fluxæ, atque aperta securitatis. A. Gellius lib. 4. cap. 20.

(c) Hic primùm illud commune proponam, nunquam animadversionibus censoriis hanc Civitatem ita contentam, ut rebus judicatis fuisset &c. Cicero pro A. Cluentio.

Senato, o rimuovendolo dall' Ordine de' Cavalieri, ed anco dalla propria Tribù, e riducendolo allo stato d'ignudo Cittadino, il che diceasi riferirsi nelle Tavole de' Ceriti, e nel numero degli Errarj. E in questo modo è cosa certa, che nella Repubblica libera le note censorie non erano riputate fermi, e stabili giudizj per quella forte ragione, che Cicerone nel medesimo luogo adduce, cioè, perche in cotal guisa non si osservava l'ordine giudiciale prescritto dalle leggi, e dal costume de' Romani (a).

VI. Ma poiche, come si è detto, i Censori avevano diritto di chiamare in *giure*, se prima di condannare alcuno o con pena d'ignominia privandolo degli onori, o con tassa pecuniaria (poiche le pene capitali appartenevano solamente alla giurisdizione del Popolo) avessero ricevute le accuse legittime, ed ascoltate le parti, non v'ha dubbio alcuno, che le loro censure farebbono state riputate veri, e stabili giudizj, e farebbon passate in cosa giudicata: mentre essi amministravano vero Magistrato nella Repubblica. Ma poiche il più delle volte, e quasi sempre senza badare a quest'ordine giudiciale condannavano i Cittadini, e rendendosi ormai troppo formidabile al Popolo la verga censoria; perciò nel Consolato di Gabinio, e di Pisone da P. Clodio Tribuno della Plebe fu con un Plebiscito diminuita la potestà de' Censori, e stabilito, che nessuno potesse esser notato d'ignominia, come riferisce Asconio nella Pisoniana, se prima non era legittimamente accusato, e per sentenza d' amendue i Censori condannato (b). Nel qual caso non può dubbitarsi, che le sentenze, e le note de' Censori fossero veri giudizj, e atti di vera giurisdizione.

VII. Prendendo adunque in questo senso la potestà de' Censori già vedesi, che Giannone assume un principio contrario al suo intento, il quale è di escluder con questa somiglianza ogni vera giurisdizione da i Prelati della Chiesa. Ma quando poi volesse sostenere, che le note de' Romani Censori per mancanza dell'ordine giudiciale non fossero veri, e stabili giudizj; molto diverse da esse sono le censure Ecclesiastiche; onde egli quando non errasse nell' antecedente, pecca tuttavia gravemente nella conseguenza. La prima differenza consiste nell' origine della potestà, da cui esse procedono: imperocchè il Figliuolo di Dio, che

(a) *Neminem voluerunt majores nostri non modò de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset.* Cic. pro A. Cluentio.

(b) *Quare P. Clodius in Tribunatu ple-*

biscito sanxit, ne quem Censores notarent, nisi antea legitime accusatus, & utriusque Censoris judicio damnatus foret. Alexan. ab Alexand. Gen. diar. lib. 3. cap. 13. Vide etiam Rosinum Antiq. Rom. lib. 7. cap. 10.

che diè questo potere a i Prelati della Chiesa , li costituì Giudici degli uomini , concedendo loro piena potestà di assolvere , e di condannare , e impegnando la sua divina parola , che le loro sentenze farebbono state confermate in Cielo . Onde è , che essi per celeste disposizione sono i soli , e ordinarij Giudici della Chiesa pertinenti essenzialmente all' Ecclesiastica politia ; e perciò San Cipriano scrisse , che *non altronde sono surte l'eresie , o nate le divisioni , che dal non ubbidirsi al Sacerdote di Dio , e dal non riflettersi , essere nella Chiesa a tempo un Sacerdote , e a tempo un Giudice in luogo di Cristo , al qual Giudice se giusta il magisterio divino ubbidissero tutti i fratelli , nessuno oserebbe muovere alcuna cosa contro il Collegio de' Sacerdoti (a)* : infinuando quì , secondo i suoi principj da me sopra sposti , che siccome per divina disposizione in ogni Chiesa particolare è fondamento dell' unità un solo Vescovo , così per la stessa disposizione un solo Vescovo dee esser l' ordinario Giudice , che serbi questa unità , e tolga le occasioni degli scismi . Quindi è , che il Vescovato è l' ordinario Magistrato dell' Ecclesiastica Repubblica , e politia , siccome il Principe nella Repubblica civile . La qual cosa da quanto si è detto di sopra , e da ciò , che di quì a poco dirassi , rimarrà poi assai più chiaramente provata .

VIII. L' altra differenza consiste nell' esercizio di questa potestà , e nel modo di pronunciar le censure in quanto al foro esteriore , e contenzioso , di cui si parla : imperocchè è cosa certa , che la Chiesa osservò mai sempre in questi casi l' ordine giudiciale . E la potestà poi di tener quest' ordine , cioè a dire , di aver foro esteriore , conviene a i Prelati della Chiesa non per alcuna concessione , o privilegio de' Principi del secolo , ma per legge Apostolica , e per comandamento di Paolo , il quale ingiunse a Timoteo , come si è veduto , che non ricevesse le accuse contra i Preti , se non fossero comprovate da due , o tre testimonj (b) ; nel qual fatto volle l' Apostolo , che i Prelati Ecclesiastici nel condannare i delinquenti osservassero la forma di quel giudizio strepitoso , che può solamente convenire a vero Giudice avente la propria giurisdizione . E questa fu mai sempre la perpetua costante disciplina della Chiesa sino da' primi tempi ; la quale non costumò mai condannar colle censure , e particolarmente colla scomunica alcun reo , di

Tom. III.

K k k

cui

(a) *Neque enim aliunde hæreses obortæ sunt , aut nata schismata , quàm inde , quòd Sacerdoti Dei non obtemperatur : nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos , & ad tempus Iudex vice Christi cogitatur ; cui si eè undàm magisteria divina obtemperaret*

fraternitas universa , nemo adversum Sacerdotum collegium quidquam moveret . Cyprianus epist. 59. ad Cornel. juxtà ord. nov. edit. alias 55. Pam.

(b) I, ad Timoth. 5. 19.

cui prima non fosse conosciuta giudicialmente la causa con tutte le forme necessarie a vero giudizio forense.

IX. Molti documenti potrei io recar da' primi secoli di questa disciplina; ma stimo bastar per tutti la testimonianza di San Cipriano, il quale parlando di alcuni, che dalla sua sentenza, e condannazione, e degli altri Vescovi colleghi si erano irregolarmente appellati alla Sede Apostolica, dice: *Essendo cosa stabilita a tutti noi, ed essendo parimente cosa equa, e giusta, che la causa di ciascheduno sia ascoltata dove è commesso il delitto, è necessario certamente, che coloro, a i quali noi presediamo, non vadano scorrendo quà e là, nè colla loro fraudolente, e fallace temerità frangano la concordia Sacerdotale, ma che ivi agitino la loro causa, dove possono avere e accusatori, e testimonj del loro misfatto (a)*. E poco dopo: *Già la loro causa, soggiunge, è stata conosciuta: già di loro è stata proferita la sentenza. Nè conviene alla censura Sacerdotale esser ripresa di leggerezza d' animo mobile, e inconstante (b)*. Ode quì Giannone conoscimento di causa, competenza di foro, accuse, e testimonj? Osserva, che la censura de' Sacerdoti vien quì detta sentenza? In una parola, non vede l'intera forma del contenzioso giudizio? Come vorrà poi egli affomigliar le censure Ecclesiastiche alle note censorie de' Romani nello stato popolare, quando esse erano da' Cenfori date contra i Cittadini senza precedente discussione di causa, e senza contestazione di lite?

X. Sebbene dalle parole stesse di Tertulliano, che egli adduce, avrebbe potuto imparare che cosa fosse appresso gli antichi la censura Ecclesiastica, se egli al suo costume non avesse allegato il testo tronco, e mozzato: imperocche dopo quelle parole, *ivi ancora sono esortazioni, gastighi, e la censura divina*, spiegando questa censura soggiunge: *Imperocche appò noi si giudica con gran maturità, siccome appresso quelli, che son certi del cospetto di Dio: ed è un precedente sommo giudizio del futuro giudizio, se alcuno in tal guisa peccherà, che dalla comunicazione delle orazioni, e dell' adunanza, e d' ogni santo commercio venga rilegato (c)*. Quì chiaramente abbiamo, che la censura,

e par-

[a] *Nam cum statutum sit omnibus nobis, & equum sit pariter, ac justum, ut uniuscujusque causa illic audiatur, ubi est crimen admissum... oportet utique eos, quibus presumus, non circumcurfare, nec Episcoporum concordiam coherentem sua subdola, & fallaci temeritate collidere, sed agere illic causam suam ubi, & accusatores ha-*

bere, & testes sui criminis possunt. Cyp. loc. supr. cit.

(b) *Iam causa eorum cognita est; jam de eis dicta sententia est; nec censure congruit Sacerdotum, mobilis, atque inconstantis animi levitate reprehendi.* Cyprianus ibid.

(c) *Ibidem etiam exhortationes, castigations,*

e particolarmente la scomunica, di cui parla Tertulliano, era atto giudiciale, e certo indicio, o contraffegno del futuro giudizio di Dio, che non pronunciavasi dalla Chiesa se non dopo pesatissimo esame, e giudizio.

XI. Dee per tanto cautamente leggerfi Giovanni Morino laddove nella famosa Opera dell' amministrazione del Sacramento della Penitenza in più d' un luogo si sforza d' insegnare, che per molti secoli nella Chiesa le censure non furono distinte dalle pubbliche penitenze, e che proceda da novella istituzione, che le censure sieno atti giudiciali del foro contenzioso presupponenti giurisdizione (a); e, quasi per molti secoli non fosse nella Chiesa distinto il foro esteriore, e contenzioso dal foro interiore, e penitenziale, che le stesse censure cominciarono a distinguerfi dalle pubbliche penitenze, e ad esser tenute come sentenze giudiciali quando cominciossi a distinguere il foro esteriore dall' interiore (b). Falsissima è cotale opinione, e contraria a tutta la disciplina dell' antica Chiesa: imperocche non per nuova arte, o invenzione degli Scolastici, come egli reputa, ma per antichissimo uso della Chiesa la censura propriamente è stata sempre distinta dalla pubblica penitenza, e tenuta sempre per sentenza condannatoria pronunciata con strepito, e solennità di giudizio, come apparisce da i luoghi sopraddotti di Tertulliano, e di San Cipriano: laddove la pubblica penitenza era spesse fiate segno di riconciliazione, mentre imponevasi sovente a coloro, cui dalla Chiesa davasi pace dopo essere stati da lei discacciati, come siamo istruiti dalle Opere di San Cipriano.

XII. Similmente è cosa certissima, che la Chiesa abbia avuto sempre foro esteriore distinto dal foro di coscienza, e penitenziale, quanto è certo, che essa in ogni tempo ha ricevute le accuse, e le denuncie contro i delinquenti, esaminati i testimonj, ascoltata la parte, e condannato il reo convinto, e contumace; ovvero per notorietà di fatto ha dopo la discussione della causa puniti i colpevoli. Le quali cose chi vuol negare esser seguite ne' primi secoli, bisogna che dia bando a tutti i monumenti dell' Ecclesiastica Storia, che ne son rimasti di que' tempi. Ma in cosa cotanto certa, noiosa, e ingrata opera sarebbe il volerne quì recare argomenti dalle condannazioni fulminate ne'

K k k 2

primi

tionis, & censura divina. Nam & judicatur magno cum pondere, ut apud certos de Dei conspectu: summumque futuri judicii præjudicium est, si quis ita deliquerit, ut a communicatione orationis, & conventus, & omnis sancti commercii relegatur. Ter-

tull. in Apologet. cap 39.

(a) Morinus de admin. Sacram. Pœnit. lib. 6. cap. 25. n. 12.

(b) Morin. lib. cit. lib. 5. cap. 26. n. 18. & 19.

primi tre secoli o da i Vescovi , o da' Concilj contro gli eretici , o contra altri malvagj uomini dopo lunga , e giudicial discussione di causa . Basterà per sapere qual fosse la disciplina de' primi tempi intorno a questa materia addurre un Canone degli Apostoli , dove così viene stabilito : *Il Vescovo accusato di alcuna cosa da persone degne di fede , e fedeli, convien che sia chiamato da Vescovi ; e se egli verrà , e risponderà , rimanendo convinto sia definita la pena . Ma se chiamato non ubbidirà , si chiami la seconda volta , spediti a lui due Vescovi . Ma se così chiamato non ubbidirà , si chiami la terza volta , spediti nuovamente a lui due Vescovi . Che se poi neppure in questa guisa , dispregiando l' intimazione , comparirà , il Sinodo contro di esso pronunci come li parrà espediente , acciocche non sembri , che chi sforce il giudizio ne riporti guadagno (a) .*

XIII. Or non vedesi qui chiaramente espressa la forma del solenne , e strepitoso giudizio del foro contenzioso ? Accuse legittime , citazione del reo , esame di esso , prova convincente , e sentenza definitiva ! Chi non vede in oltre dichiarato quivi tutto l' ordine giudiciale , che tiene oggi nel foro esteriore la Chiesa nel condannar colle censure dopo il termine perentorio ? Sono qui certamente espressi i tre termini monitorj , o le tre intimazioni , o citazioni , come voglia dirsi , e dopo di essi la sentenza in contumacia . E che ha che far tuttociò colla pubblica penitenza , che s' imponeva a quelli , che confessavano in pubblico i loro peccati ? Il medesimo ordine di giudizio fu anche sulla norma del citato Canone della primitiva Chiesa stabilito nel Concilio Antiocheno pe' Cherici delinquenti inferiori al Vescovo (b) . Questa adunque fu la disciplina de' primi secoli , che le cause criminali de' Cherici inferiori , come ancora de' Laici , si conoscevan dal Vescovo , e le cause de' Vescovi si conoscevano dal Concilio , come vien prescritto in questo Canone Apostolico ; al qual mirando Nettario con altri Vescovi

(a) Ἐπισκοπῶν κατηγορηθέντα ἐπὶ τι ὑπὸ ἀξιοσίων ἢ πιστῶν προσώπων, καλεῖσθαι αὐτὸν ἀναγκάσιον ὑπὸ τῶν Ἐπισκόπων· καὶ μὲν ἀπαντήσῃ ἢ ἀπολογησῆσθε, ἐλεγχθέντες αὐτὴ ὀρθῶς τὸ ἐπιτίμιον· ἐὰν δὲ καλεῖσθαι μὴ ὑπακούσῃ, καλεῖσθαι δεύτερον, δύο Ἐπισκόπων ἀποστέλλοντων πρὸς αὐτόν· ἐὰν δὲ ἢ ἔτι μὴ ὑπακούσῃ, καλεῖσθαι ἢ τρίτον, δύο πάλιν Ἐπισκόπων ἀποστέλλοντων πρὸς αὐτόν· ἐὰν δὲ ἢ ἔτι καταφρονήσῃ μὴ ἀπαντήσῃ, ἢ σύνοδος ἀποφανέτω κατ'

αὐτὰ τὰ δοκῶντα, ὅπως μὴ δόξῃ κερδαίνειν φηροδικῶν. Can. Apost. LXVI. & 74. ex interpret. Latin.

(b) Qui a communione seipsum suspendit, & collectam facit, & altare constituit, & noluerit vocanti Episcopo consentire, & noluerit eidem acquiescere, nec obedire primo & secundo vocanti, hunc omnino damnari, nec unquam vel curationem mereri, nec recipere suum posse honorem. Can. 5. Conc. Antioch. in Collectione Rom. Holstenii P. I. pag. 229.

Vescovi suoi aderenti nel Sinodo Provinciale di Costantinopoli per la causa di Agapio, e di Bagadio amendue pretendenti il Vescovato di Boftra, dal quale Bagadio era stato deposto, ed a cui Agapio era stato eletto, poiche la deposizione di colui da due soli Vescovi era stata fatta, deliberarono, che in avvenire il reo esaminato da tre non potesse esser deposto da due, ma che vi bisognasse la sentenza di maggior Sinodo de' Vescovi della Provincia, *conforme definirono i Canoni Apostolici*, Καθὼς οἱ Ἀποστολικοὶ κανόνες διατίθενται (a).

XIV. Ma niuna cosa io reputo più efficace a convincere il Morino, quanto la sua stessa dottrina: imperocche sostiene egli di proposito in tutto il capo VI. del secondo libro (b), che gli antichi Cristiani erano forte stimolati a far la confessione, o pubblica, o segreta delle lor colpe dal timore di esser prevenuti in giudizio dagli accusatori, e di soccombere a più grave pena. Diversa adunque era la pena, che si dava dalla Chiesa a coloro, che erano accusati, e convinti in giudizio, da quella, che s'ingiungeva agli altri, che spontaneamente o in pubblico, o in segreto confessavano i loro delitti. Ma questa pena data a i delinquenti dopo l'accusa, e la prova del misfatto, chiamavasi sentenza, e condannazione, e censura Sacerdotale, come la chiama San Cipriano; e l'altra, che s'impondeva a chi spontaneamente confessava i suoi falli, era propriamente penitenza, nè mai diceasi condannazione; che anzi feco portava l'assoluzione Sacerdotale dalle colpe dell'anima. Quella apparteneva al foro esteriore, e giudiziale contenzioso, e questa al foro interiore, e di coscienza. E ben v'avea una gran differenza tra l'una, e l'altra: poiche la censura fulminavasi ancora contro i ripugnanti, e contumaci, che ricusavano confessare il loro delitto, purché fossero giuridicamente convinti; ma la penitenza non davasi se non a quelli, che volontariamente manifestavano per la confessione la lor colpa; ed essi soli, che erano i rei, facevano gli accusatori, e i testimonj contro loro medesimi.

XV. La cagione però, s'io non mal diviso, che ha indotto l'ingne Morino a questa singolare opinione, è proceduta da un equivoco, che egli ha pigliato dagli effetti esteriori delle pubbliche penitenze tassate da' Canon, e praticate dalla Chiesa, corrispondenti agli effetti delle censure: conciossiacosache considerati que' quattro gradi di pubblici penitenti, cioè, di *Consistenti*, i quali venivano esclusi dalla partecipazione

(a) Conc. Const. sub Nestar. anno æra vulg. 394. Arcad. iter. & Honor. secundum Const.

(b) Morinus de administr. Sacram. Pœn. lib. 2. cap. 6. per totum.

zione della sola Eucaristia; di *Sustrati*, i quali erano separati così dall' Eucaristia, come dalle preci de' fedeli; di *Audienti*, a i quali oltre le predette cose veniva interdetto l' assistere alle preghiere sopra i Catecumeni; e di *Piangenti*, i quali erano rimossi da ogni ingresso nella Chiesa, sembra, che le pubbliche penitenze feco recassero quegli effetti, che apporta la scomunica nel separar gli uomini, ed escluderli dalla partecipazione de' divini Sacramenti, e delle sagrate cose. Ma tuttavia non si distinguono infra loro il foro esteriore, e contenzioso dall' interiore, e sacramentale per la diversità della pena, ma per la differenza del giudizio, e della forma di giudicare; onde una medesima pena e può esser condanna nel foro esteriore, e penitenza, o soddisfazione nell' interiore, e penitenziale. Oltrediche non si rinvengono esempj, o faranno rarissimi, degli uomini condannati a que' generi di pene, o di soddisfazioni di sopra sposti per la censura Sacerdotale vera, e propria. Ma sappiamo, che molti furono fulminati in que' primi secoli colla scomunica, che noi diciamo maggiore, cioè a dire, col separamento totale dalla Chiesa, e colla relegazione da ogni comunicazione, e commercio co' fedeli. E che quanto a Chierici molti furono per sentenza de' Sacerdoti deposti, e degradati da i loro ufficj, e ridotti allo stato de' laici.

XVI. Non posso tuttavia negare, che la censura Ecclesiastica secondo la presente disciplina della Chiesa, da molti secoli in quà però introdotta, si restringe solamente a tre forti di pene, cioè, alla scomunica, all' interdetto, e alla sospensione [a]. Ma molto più distesamente prendesi ne' tempi antichi, e comprendeva ogni pena spirituale tassata da' Canonici a i delinquenti, e pronunciata da Giudice legittimo contro di essi. Quindi non son mancati anche dopo questa novella usurpazione delle censure chiarissimi Teologi, i quali han sostenuto, che l' irregolarità contratta per cagion di delitto si comprenda sotto la censura Ecclesiastica (b). Ma lasciando andare questa controversia, ficcome ancora la differenza tra le censure prescritte dalla legge, le quali sono ancora esse atti della potestà legislativa della Chiesa, da quelle, che son pronunciate dagli uomini, delle quali si parla presentemente; a me basta d' aver provato contro il Morino, che la Chiesa ha mai sempre avuto foro esteriore, e contenzioso distinto dall' interiore, e di coscienza, ancorche amendue appartengano alla potestà delle chiavi; e che.

(a) Cap. *Quarenti*, de verb. signif. lib. 5. | mæ q. 64. art. 8. Sotus in 4. dist. 12. q. 3
Decret. | Gibalinus de irregularit. cap. 1. q. 2.

(b) Bannes, & Aragon. ad 2. 2. D. Tho.

e che le censure Sacerdotali prese in proprio senso sono state sempre distinte dalle pubbliche penitenze . Tornando ora pertanto al nostro Storico Giurisperito ; egli da quanto si è detto fin qui mi persuade , che potrà conoscere , le censure Ecclesiastiche esser ben molto diverse dalle note de' Censori Romani nello stato della Repubblica libera , e popolare , quando pur si volesse sostenere , che quelle note censorie non fossero veri giudizj .

§. III.

Che cosa importi il nome di Vescovo appropriato a i Prelati della Chiesa .

S O M M A R I O .

- I. *Falsa interpretazione , che dà Giannone al nome di Vescovo , il quale è nome di potestà , e di giurisdizione .*
- II. *Nella civile amministrazione appresso gli antichi prendesi il nome di Vescovo in significazione di potestà , e di autorità .*
- III. *Appresso i Latini importava certa specie di Magistrato con particolar soprantendenza .*
- IV. *Nella sacra amministrazione significa Prefettura , e Prepositura .*
- V. *In qual senso il nome di Vescovo da alcuni Padri sia stato interpretato per Speculatore .*
- VI. *Effetti formidabili della censura . Scomunicati anticamente davansi in potere del Diavolo .*
- VII. *Giannone insegna a farsi beffe delle censure .*

I. **M**A Giannone per darci in ogni modo ad intendere , che i Prelati della Chiesa non sono più , che Censori , e Correttori de' costumi , dopo aver detto , che i Cristiani rilevarono la censura da' Romani : Onde è , soggiunge , *che essi chiamaron il capo di ciascuna Chiesa Episcopon , come che significasse Ispettore della sua Chiesa .* Già questa è la seconda volta , che egli interpreta il nome di Vescovo Ἐπίσκοπος per Ispettor de' costumi ; e tanto è il desiderio , che ha d'ingannare , e fedurre il vulgo , che non si reca a scrupolo di aggravare i Vocabolarj Toscani con un affatto strano , e barbaro vocabolo . Ma sebbene a me molto increpce discendere col mio avversario alle mollestissime ,

lestissime, e stucchevolissime quistioni di nomi; nulladimeno affinche egli cessi una volta dall' imporre alla gente ignorante, bisogna che io li faccia vedere, che egli è un cattivo Interpretre, e un poco perito Giurisperito: imperocche il nome di Vescovo τῷ Ἐπισκόπου è nome di potestà, e di giurisdizione, e non significa, come egli trafigna, un semplice osservator di costumi. Primieramente se si considera l' etimologia di questa voce Ἐπισκόπος, essa procede dalla particola, o preposizione greca ἐπι, che significa sopra, e dal verbo σκοπεῖν, che vuol dire intendere; onde il Vescovo è l' istesso che Soprintendente.

II. Quindi tanto nella sacra, quanto nella civile amministrazione, questo nome appresso gli antichi prendesi in significazione di autorità, potestà, e dignità, e davasi a coloro, che non pure ufficj pubblici, ma ancora amministravano Magistrati. Gli Ateniesi chiamavan Vescovi quelli, che essi mandavano nelle Città soggette al loro Imperio per conoscere, ordinare, e costituire lo stato civile, e militare di esse, come spono lo Scoliaste di Aristofane in quelle parole del Comico:

Vengo quà Vescovo sortito a fava (a).

Ed erano secondo Suida in tutto simili agli *Harmosti*, Magistrato di amplissima potestà appresso i Lacedemoni, come da Suida medesimo siamo avvertiti: imperocche gli *Harmosti* erano moderatori, e governatori, e ordinatori delle Città soggette alla Repubblica Spartana. Perciò Celio Rodigino da un luogo chiarissimo d' Isocrate raccoglie, che gli *Harmosti* avessero una tal qual specie di regia, o tirannica potestà, velata sotto nome più onesto, e meno odioso agli Spartani (b). Quindi San Dionigi Areopagita, o altro qualunque sia l' Autore delle Opere attribuite a questo antichissimo Padre, che io non vo' brigare sopra di ciò, chiamò *Harmosti* i nostri Vescovi; e San Massimo Monaco, e Martire nelle Note sopra San Dionigi sponendo questo vocabolo reca l' esempio del Magistrato de' Lacedemoni, e conchiude: *Onde quà chiamò propriamente Harmosta il Vescovo Principe della Chiesa (c).*

III. Vescovi ancora appresso i Latini sono chiamati certi Magistrati, che avevano special soprantendenza sopra le leve de' Soldati, e a cui in gravi affari si riferiva la somma de' negozj, come siamo ammoniti da Cicerone in una pistola ad Attico, cui così scrive: *Vuol Pompeo, che io sia tale, che tutta la Campagna, e la spiaggia marittima mi tengan*

(a) Ἐπίσκοπος ἢ καὶ δέυρο τῷ κνάμω λαχών. Aristophanes de Avibus.

(b) Vide Cæl. Rodig. lib. 10. cap. 3.

(c) Καὶ ἐνταῦθα πάλιν ἄρμωσιν τὸν

ἄρχοντα τῆς ἐκκλησίας Ἐπίσκοπον οὕτως ὠνόμασε. S. Maximus in scholiis in Dionys. de Ecclesiast. hierarch. cap. 3. §. 14. edit. Antwerp. 1633.

gan per Vescovo, a cui si riferiscano le leve, e la somma del negozio (a). E da Arcadio Carisio nel libro singolare degli ufficj, e degli onori sappiamo, che Vescovi eran detti quelli, che avean soprantendenze alle vettovaglie, ed erano come Prefetti dell' Annona, e della Grascia (b); la cui testimonianza essendo rapportata nelle Pandette non dovea il nostro Giuriconsulto ignorarla. In fine, generalmente parlando, questo nome *Vescovo* dagli antichi fu preso in significazione di Prefettura, e Prepositura; onde Plutarco chiamò Numa Vescovo delle sagre Vergini, e scrisse, che Scipione Africano fu dal Senato mandato Vescovo delle Genti (c).

IV. In quanto poi alla sagra amministrazione è cosa certa, che il nome di Vescovo significa Prefetto, e Preposito, come ci attesta la divina Scrittura nel libro secondo di Efdra, dove Azzi figliuolo di Bani è detto *Vescovo de' Leviti in Gerusalemme* (d), cioè, Prefetto, come si ha dal testo ebreo, dove per la parola *Vescovo* pone la voce פקיד *pakid*, che vuol dire Preposito, e Prefidente; il che è conforme a quelle parole del Salmo, e riceva un altro il suo Vescovato, (e) cioè a dire, la sua Prefettura, come nell' ebreo si legge nella voce פקדה *pekuddah*. E certamente quando San Pietro Apostolo nella sua epistola chiamò Cristo Signor nostro *Pastore*, e *Vescovo delle nostre anime* (f), non lo volle già dire semplicemente *Ispettore*, ma Signore, e Preposito. Per la qual cosa mirando a queste parole dell' Apostolo San Paciano antico Padre, e Scrittore, di cui fa menzione San Girolamo, così scrisse nella prima lettera a Simproniano: *Nessuno dispregi il Vescovo, considerandolo uomo. Ricordiamoci, che Pietro Apostolo nominò Vescovo il nostro Signore. Ma converti, disse, ora al Vescovo, e Pastore delle anime vostre. Che cosa si negherà al Vescovo, in cui opera il nome di Dio [g]?* Quindi generalmente i Padri latini affermano, il nome di Vescovo esser tratto dal soprantendere, e in latina favella l'interpetra-

Tom. III.

L I I

no

(a) *Vult me Pompejus esse, quem tota haec Campania, & Maritima ora habeant* Ἐπίσκοπον, ad quem delectus, & summa negotii referatur. Cicero lib. 7. epist. ad Atticum epist. 11.

(b) *Item Episcopi, qui praesunt pani, & ceteris venalibus rebus, quae Civitatum populi ad quotidianum victum usui sunt, personaribus muneribus funguntur.* L. ult. ff. de muneribus & honoribus §. 7.

(c) Plutarchus in Numa, & in Scipione.

(d) *Episcopus Levitarum in Jerusalem, Azzi filius Bani, 2, Efdrae 11-22.*

(e) *Et Episcopatum ejus accipiat alter.* Psal. 108.

(f) *Eratis enim sicut oves errantes, sed conversi estis nunc ad pastorem, & Episcopum animarum vestrarum.* 1. Petri 2.

(g) *Nemo Episcopum hominis contemplatione despiciat. Recordemur quod Petrus Apostolus Dominum nostrum Episcopum nominavit. Sed converti, inquit, modo ad Episcopum, & pastorem animarum vestrarum. Quid Episcopo negabitur, in quo Dei nomen operatur?* S. Pacianus Bib. VV. PP. tom. 4. fol. 307. edit. Lugd. 1677.

no Soprantendente . San Girolamo tutto che non molto a i Vescovi favorevole , in quella medesima lettera , ove sembra , che voglia abbassare la dignità Vescovale , parlando della significazione di questo nome: *La qual cosa* , dice , *greccamente con più vigorosa significazione diceasi* Ἐπισκοπῆτες , cioè a dire , *Soprantendenti* , onde è stato tratto il nome di *Vescovo* (a) . L' istesso ancora afferma in più luoghi Sant' Agostino . *Il Vescovo* , dic' egli in un Sermone , *vien così chiamato perche soprantende* (b) ; e trae ancor esso come Girolamo cotal derivazione dal greco (c) . Or questo è ben altro , che un semplice , come gracchia Giannone , *Ispettor de' costumi* .

V. Non vo' però negare , che appartenga ancora all' ufficio del Vescovo il considerare , e l' osservare i costumi della sua Chiesa , e del suo Gregge ; e che talun Padre mirando a cotal' ufficio abbia interpretato il nome di Vescovo per *Speculatore* , come Sant' Isidoro . Ma altro è spiegare una parte dell' ufficio Vescovale , altro è dichiarar l' essenza del Vescovato . Perciò que' Padri , che chiamarono il Vescovo *Speculatore* , spiegarono un principal' effetto dell' ufficio Vescovale , e non l' intera potestà del Vescovato . Quindi il medesimo Sant' Isidoro riguarda questa speculazione de' costumi come un effetto della prepositura del Vescovo , prendendo la derivazione di questo nome dalla soprantendenza a i sudditi , e poi dalla osservazione della loro vita , e de' loro costumi (d) . Dovea inoltre ricordarsi Giannone , che se i Vescovi alcune fiato son chiamati *Ispettori* , moltissime da i Padri son detti *Pastori* , *Prelati* , *Principi della Chiesa* , *Sommi Sacerdoti* , e simili . Finalmente era d'uopo , che si rammentasse , che qualunque sia l' origine di questo nome dovea prenderfi in quel senso , in cui è stato più

(a) Quod quidem grece significantius dicitur Ἐπισκοπῆτες, idest, Superintendentes, unde & nomen Episcopi tractum est. Hieronym. epist. 101. ad Evangel. alias 81. ad Evagrium.

(b) Episcopus inde appellatus est, quia superintendit. Augustinus Serm. 95. de verbis Evangel. tom. 5. edit. Antuerpiæ 1700. PP. BB. S. M.

(c) Nam & græcè quod dicitur Episcopus, hoc latine Superintendit, quia superintendit. Idem enarr. in Psalm. 126.

Exponere voluit quid sit Episcopatus; quia nomen est operis, non honoris. Græcum est enim, atque inde ductum vocabulum, quod ille, qui proficitur, eis quibus præ-

ficatur, superintendit, curam eorum scilicet gerens: ἐπὶ quippe, super, σκοπὸς verò, intentio est: ergo Ἐπισκοπῆτες, si velimus, latine superintendere possumus dicere. Idem lib. 19. de Civit. Dei cap. 19.

(d) Episcopatus autem vocabulum inde dictum est, quod ille qui superest fitur, superintendat, curam scilicet gerens subditorum: σκοπῆτες enim græcè, latine intendere dicitur. Episcopi autem græcè, latine speculatores interpretantur: nam speculator est Prepositus in Ecclesia dicitur, eo quod speculetur, atque prospiciat populorum infra se positorum mores, & vitam. S. Isidor. lib. 7. Origin. cap. 11.

più comunemente usurpato; essendo cosa certa, che nella significazion de' vocaboli si attende più all' uso, che alla loro etimologia.

VI. Ma egli, che nulla più cura quanto di allacciare con equivo ci gli animi del vulgo per oscurare la verità, senza badar tant' oltre-vuole, che il Vescovo significasse *Ispettor de' costumi della Chiesa*, per inferir poi, che per questa cagione *le scomuniche, ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi censure*, quasiché elle non fossero se non correzione de' costumi, e note censorie. Ma quantunque di ciò siasi parlato abbastanza, nulladimeno poiche costui s'ingegna di toglier da' fedeli il timore delle scomuniche, scemando il loro vigore, e la loro forza, è d' uopo far conoscere alla Plebe Cristiana quanto eleno fossero terribili ne' primi tempi, e quanto noi dobbiamo imparare a temerle: imperocché egli è universal sentimento degli antichi, e de' moderni Scrittori più accreditati, che ne' primi tempi gli scomunicati si dessero in balia del Diavolo, acciocché fossero da lui corporalmente travagliati, ed afflitti. La qual cosa avvegnache da alcuni si neghi, la costoro opinione però non merita considerazione: conciossiache oltre l' esempj chiarissimo di San Paolo, il quale scomunicando l' incestuoso di Corinto il diede in poter del Demonio, acciocché travagliato da lui nel corpo si ravvedesse, e salvasse l' anima (a), nel qual fatto universalmente i Santi Padri ravvisano la potestà della Chiesa nel fulminar le scomuniche (b); sappiamo per testimonio di Teodoreto, e di altri più antichi (c), essere stato costume della Chiesa ne' primi tempi, che gli scomunicati si permettevano alla potestà del Demonio per esser corporalmente afflitti, agitati, e travagliati. Della qual cosa molti esempj se ne leggono nelle vite de' Padri, e nominatamente in quella di Sant' Ambrogio scritta da Paolino; da cui sappiamo, che avendo quel Santo Vescovo scomunicato un certo tale, e datolo in potere di Satana, fu questo infelice nello stesso momento dal Demonio assalito, che il cominciò in varie guise a straziare.

VII. Molti altri somiglianti casi degli scomunicati, che dati dalla Chiesa in poter di Satana furono posseduti corporalmente dal Diavolo, possono vederfi appresso Martin Delrio, Pietro Tireo, e Serario (d). E di què nacque la frase, che gli scomunicati nel diritto ca-

L I I 2

nonico

(a) *Iam judicavi . . . cum virtute Domini nostri Jesu tradere hujusmodi Satanae in interitum carnis, ut spiritus salvus sit.* I. Corinth. cap. 5. v. 5.

(b) Vide Baron. ad ann. Christi 61.

[c] Theodoretus in hunc locum, & in

I. ad Timoth. 1. vers. 10. Ambrosiaster in hunc locum.

(d) Delrio de Magia lib. 3. p. 1. q. 7. Petrus Tyrhæus de demon p. 2. cap. 30. Serarius in Tobia cap. 6. q. 20.

nonico si dicono posseduti dal Diavolo (a). Ciò si è voluto brevemente accennare per informazione de' semplici, acciocche ancora da questo corporal flagello imparino a rispettar la potestà della Chiesa, e a temer le scomuniche da lei fulminate: benchè per altro io tenga per fermo, che Giannone uomo critico, ed erudito riderassi di questo racconto, e il porrà tra le favole delle vecchiarelle, inventate per ispaventare i bambini, come l' orrido ceffo del brutto Orco. Ma poiche tal cosa poco monta al mio proposito, non ho voluto, ficcome io soglio, contro gl' intemperanti critici lungamente difamarla, bastandomi averla accennata colla testimonianza di gravissimi Scrittori. Rimettendoci ora sul primo sentiero convien tener dietro a Giannone, per veder come siegue.

§. I V.

Della conoscenza, che avevano i Vescovi ne' primi tre secoli sopra le cause, e le controversie temporali de' laici fedeli.

S O M M A R I O.

- I. *Contraddizioni di Giannone.*
- II. *Varie sorti di Arbitri prescritti dal diritto civile. Vescovi nelle differenze de' fedeli non poteano essere Arbitri volontarj.*
- III. *Qualità degli Arbitri necessarj. Vescovi non poteano esser tali nelle cause de' Cristiani.*
- IV. *Differenza tra gli Arbitri, e Arbitratori. Di questo secondo genere pretende Giannone, che fossero i Vescovi nelle differenze de' fedeli.*
- V. *Vescovi nelle cause de' fedeli esercitavano le parti di Giudice secondo la dottrina dell' Apostolo. Cristiani non poteano litigare appresso i Tribunali Gentili.*
- VI. *Cose insegnate dall' Apostolo sopra il conoscimento delle cause temporali da farsi da i Prelati della Chiesa. Sino al quarto secolo, e più seguitarono i Vescovi a conoscer le cause de' laici Cristiani.*
- VII. *Sentenza di Sant' Agostino, che i Vescovi sono Giudici nelle differenze de' laici fedeli.*

VIII. Lai-

(a) Cap. Audi, & cap. Omnis.

VIII. *Laici Cristiani ne' primi tempi avevano divieto di provocare al giudizio de' Tribunali infedeli.*

DOpo aver parlato Giannone del giudizio della Chiesa ne' primi tempi intorno alle cause Ecclesiastiche, ragiona qui del giudizio della Chiesa concernente le differenze temporali, e formando di più contraddizioni il suo discorso, così seguita:

T E S T O.

„ Erasi ancora (a) in questi tempi introdotto costume fra' Cristia-
 „ ni di sottomettere le loro differenze al giudizio della Chiesa a fine di
 „ non piatire avanti a' Giudici Pagani secondo il precetto di Paolo *nella*
 „ *prima a' Corinti*. Talmente, che si vede in Tertulliano, in Clemen-
 „ te Alessandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che coloro, i
 „ quali non volendovisi sottomettere facean litigare i Cristiani dinanzi
 „ a' Magistrati Gentili, erano riputati presso, che infedeli, o almen
 „ cattivi Cristiani: ma questi giudicj, che davansi da' Vescovi, non
 „ eran, che pareri arbitrari, nè obbligavano i litiganti, che per ono-
 „ re; come allorche persone ragguardevoli intromettonsi alla compo-
 „ sizione di qualche differenza: del rimanente non erano costretti a
 „ sottomettersi, nè proferito il parere potevan essere astretti ad ese-
 „ guirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati Seco-
 „ lari.

I. Tante ne dice in questo luogo il nostro valoroso Giurispruden-
 te, che io non so da qual mi debba cominciare per impugnarlo: tut-
 tavia poiche la più massiccia di tutte è la sua contraddizione, darò
 principio da questa. Dic'egli di buona fede, che s'era *in questi tempi*
introdotto il costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al
giudizio della Chiesa secondo il precetto di San Paolo nella prima a' Co-
rinti. Se questo era precetto; adunque i Cristiani litiganti erano ob-
 bligati a sottoporre al giudizio della Chiesa, e de' Vescovi le loro cause.
 Or come dice poco appresso, che i litiganti non erano obbligati se non
 per onore, e che *del rimanente non erano costretti a sottomettersi?*
 E se non eran costretti a cotal sottomissione, come poi afferma, che
coloro, i quali non volendovisi sottomettere, facean litigare i Cristiani
dinanzi a' Magistrati Gentili, erano riputati presso, che infedeli, o al-

meno

[a] Lib. I. cap. ult. n. 6. pag. 66.

meno cattivi Cristiani? Se non aveano questa obbligazione di sottoporsi, e di stare al giudizio del Vescovo, non potevano esser riputati così mali Cristiani quando non si sottoponevano al medesimo: imperocchè non potevano esser riputati trasgressori di alcuna legge, o di alcuna obbligazione. Sicchè erano obbligati, e non erano obbligati: doveano per precetto dell' Apostolo sottomettere le loro differenze al giudizio della Chiesa, e nulladimeno non erano costretti a sottomettervele. Or non vi vuol' altro, che l' accorgimento d' un bravo Giuriconsulto come Giannone per accordar questi due testi così infra loro discordanti.

II. Ma io poiche non sò di legge, a lui, che ne fa tanto, ho da muovere alcuni dubbj intorno alle sue parole. Dicendo egli, che *questi giudicj, che davansi da' Vescovi, non eran che pareri arbitrari*, se tutte le cose non m' ingannano, vorrà egli dire, che i Vescovi in quelle differenze fossero non Giudici, ma Arbitri. Or sa egli meglio di me quanti generi di Arbitri secondo il diritto civile si diano al Mondo. E per lasciar le tante specie degli Arbitri, che numerano i Legisti, mi atterrò solamente a quelle due principali, cioè, di necessarj, e di volontarj, che vuol dire di quelli, che secondo il prescritto della legge debbono costituirsi in alcuni casi o dalle parti, o dal Giudice, che anco si dicono Arbitri di ragione; e di quelli, in cui spontaneamente compromettono le parti. E in questa magistral distinzione tratta da Paolo Giuriconsulto, il cui detto è riportato nella legge 77., e seguente del libro 17. de' Digesti sotto il titolo 2. [a], convengono universalmente tutti i Giurisperiti. E benchè molta differenza v' abbia infra questi due generi di Arbitri, vanno però in questo del pari, che i loro pareri, o arbitrij (imperocchè in essi procedono serbato l'ordine giudiciale, e fanno le parti di Giudici) sono in tutto simili, secondo le leggi, a i veri giudicj (b). Ora io li domando, quando i Vescovi proferivano i loro pareri sopra le differenze, che a essi sottoponevano i Cristiani sì Cherici, come Laici, qual genere di Arbitri esercitavano? Se di volontarj, e compromissarj; adunque non vi era alcuna legge, che obbligasse i litiganti a sottoporre a i Vescovi le loro discrepanze; e in conseguenza inutilmente rammenta quì Giannone il precetto dell' Apostolo nella prima a i Corintj, e più scioccamente afferma, che i medesimi litiganti non erano costretti a sottomettersi, e stare al parer della Chiesa, e de' Prelati di essa: imperocchè non vi ha

(a) L. *Societatem §. Arbitrorum*, & sequen. ff. *Pro socio*.

(b) L. 1. ff. de recept. arbi. & ibi Gloss. & l. pen. §. *fin autem §. licet*. Cod. cod.

ha cosa più trita nel diritto civile, quanto che i Compromettenti debbano stare alla sentenza o giusta, o iniqua dell' Arbitro, che essi si eleffero, come scrisse Ulpiano, il quale rapporta un rescritto di Antonino Pio, che si vede anco tra le leggi del Codice di Giustiniano (a), dove è vietata anco l' appellazione dalla sentenza degli Arbitri (b).

III. Se poi i Vescovi faceano le parti di Arbitri necessarj, o de jure, ficche secondo il prescritto dell' Apostolo doveffero esser costituiti dalle parti sopra le loro differenze; vegga bene, che cotali Arbitri poco, o nulla si distinguono da i Giudici, e che essi dalla legge hanno giurisdizione, e facultà di procedere con ordine giudiciale, secondo le leggi canoniche (c). Ma poiche egli di queste si ride lascerò questa via, e solamente li chiederò per qual cagione i litiganti, che non voleano stare al parere de' Vescovi, erano riputati tanto mal Cristiani? Che male essi facevano ricusando il giudicio degli Arbitri, che essi non aveano spontaneamente eletti, ma gl' erano dalla legge prescritti? Certo è, che dal giudicio degli Arbitri necessarj è lecita l' appellazione, e se ne trae l' argomento dal diritto civile, dove si ammette appellazione dagli Arbitri (d), cioè, dagli Arbitri necessarj non eletti per consenso dalle parti, ma costituiti dal Giudice, come dichiara la Glossa (e). Oltre di che iniqua farebbe quella legge, che obbligasse i litiganti a sottometter le loro differenze a tali determinati Arbitri, e negasse poi il beneficio, e la libertà dell' appellazione, ovvero li costringesse a star per forza al parere di quelli.

IV. Ma forse il nostro Giuriconsulto non mira tanto per lo sottile, e sua mente farà, che i Prelati della Chiesa fossero come uomini dabbene, che s' interpongono ad aggiustar le discordie per via di amichevoli composizioni, i quali da i Giuristi si dicono *Arbitratori* più tosto, che Arbitri; e dirà, che queste formalità, e distinzioni fatte dalle leggi così canoniche, come civili sono assai posteriori a que' primi tempi, e non atte a spiegar la forma de' giudicj di quell' età. Ma io convengo con lui, che non dobbiamo discorrere delle antiche cose coll' idee de' presenti tempi, nè misurar l' ordine, che teneano nel giudicare i primieri Cristiani colle regole, che furono dappoi compilate o ne' Canoni di Gra-

(a) *Stari autem debet sententia Arbitri, quam de re dixerit, sive aequa, sive iniqua sit: & sibi imputet, qui compromisit. Nam & divi Pii rescripto adjicitur: vel minus probabilem sententiam aequo animo ferre debet. l. Di em proferre §. stari ff. de recept. arbitr.*

(b) *Ex sententia Arbitri, ex compromisso jure perfecto aditi appellari non posse saepe rescriptum est. l. 1. Cod. eodem tit.*

(c) *C. Arbitris 11. de offic. delegat. in 6.*

(d) *L. Arbit. ff. Qui satis dare cogant. & l. Si. Cod. de jud.*

(e) *Gloss. ibid.*

di Graziano, o nelle leggi di Giustiniano. Sò, che non sono idonei a tal cosa nè il Decreto, nè il Codice, se non in quanto ci riferiscono le leggi di que' secoli; ma tuttavia io ho recata questa distinzione, e queste regole, perche le trovo conformi alla ragione, e all' equità naturale, che non potean essere in verun modo nè dall' Apostolo, nè da' primi fedeli ignorate; ed anche perche Giannone trattando della giurisdizion della Chiesa prende questo vocabolo in quel rigorosissimo senso, e in quella strettissima definizione, in cui vien preso da' Legisti secondo quello, che trovano scritto nel Codice, o nelle Pandette, senza punto badare all' ampio significato di questa voce, e all' uso di que' primi tempi.

V. Del rimanente per ravvifare qual parte avessero i Vescovi nel conoscer sopra le differenze de' fedeli, se di Giudici, o di Arbitri, o di Arbitratori, ovvero amichevoli Compositori, non occorre far altro, che addurre le parole dell' Apostolo, le quali costui tace. San Paolo adunque scrivendo a que' di Corinto nella prima pistola, così dice loro: *Osa alcun di voi avendo negozio contro un altro esser giudicato appò gl' iniqui, e non appresso i Santi? Forse non sapete, che i Santi giudicheranno di questo Mondo? E se in voi sarà giudicato il Mondo, siete forse indegni di giudicar delle cose menome? Non sapete, che noi giudicheremo gli Angioli? Quanto maggiormente le cose secolari? Se avrete adunque secolari giudicj, i dispregievoli, che sono nella Chiesa, costituite a giudicare. Io dico questo a vostra vergogna. Così adunque non è tra di voi alcun sapiente, che possa giudicare fra il suo fratello? Ma il fratello contende in giudicio col fratello, e ciò appresso gl' infedeli (a)?* Queste sono le parole dell' Apostolo; dalle quali come prova Giannone, che la Chiesa conoscesse le cause tra' fedeli per forma di arbitrio, e che i giudicj de i Prelati fossero pareri arbitrari? Non dice l' Apostolo, che le liti tra i Cristiani siano composte caritativamente da' Santi, cioè, da i Pastori, e da i Prelati Santi per lo carattere, e per la dignità; ma che sieno giudicate in quella guisa, che erano giudicate da i Magistrati Gentili, escludendo questi affatto dalla giudicatura de' fedeli, siccome indegni, e tali, in paragone di cui erano più degni

(a) *Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos, & non apud sanctos? An nescitis quoniam sancti de hoc mundo judicabunt? Et si in vobis judicabitur mundus, indigni estis qui de minimis judicetis? Nescitis quoniam Angelos judicabimus? Quanto magis secularia? Sacularia igitur judicia si ha-*

bueritis, contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum. Ad verecundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum? Sed frater cum fratre judicio contendit: & hoc apud infideles? 1. Coriath. cap. 6.

degni di giudicar tra i Cristiani coloro, che si riputavano i più dispregiabili nella Chiesa: imperocchè questo è il vero senso dell' Apostolo, cioè, che non sieno costituiti a giudicare i fedeli di minor conto, ma che questi, quando non vi fosse stato alcun sapiente nella Chiesa de' Corintj, erano più degni di tal' ufficio, che i Magistrati infedeli.

VI. Ma per maggior chiarezza di questo testo egli è da osservare, che quattro cose quì insegna l' Apostolo. La prima, che è cosa indegna de' i Cristiani, che essi contendano in giudizio innanzi a' Giudici Gentili, e infedeli. La seconda, che i Santi della Chiesa, cioè, i Pastori, e i Prelati, da Dio, che gli destinò a giudicare dell' istesso Mondo, e degli Angioli, hanno potestà di conoscere ancora le differenze temporali degli uomini, argomentando dal maggiore al minore, dalle cose grandi alle menome, dalle spirituali alle corporali. La terza, che nella Chiesa debba costituirsi un Giudice sapiente per ascoltare, e finir le liti tra i fedeli. La quarta, che a questo Giudice debbano le parti litiganti sottometter le loro differenze, vietando il ricorso a' Magistrati Gentili. Secondo queste regole adunque del Santo Apostolo i Vescovi ne' primi secoli conoscevano sopra tutte le cause, e differenze temporali cost de' Chericci, come de' laici fedeli, e col loro giudizio le terminavano; e tal costume durò ancora nel quarto secolo dopo data la pace alla Chiesa, e quando l' Imperio de' Cristiani Principi era governato: dimodo che vediamo, che la più molesta occupazione, che avessero i Santi Prelati di que' tempi, era quella di ascoltare, e conoscer le differenze de' laici Cristiani, che essi sottomettevano al giudizio de' loro Pastori, come di San Gregorio Taumaturgo attesta il Nisseno, di Sant' Ambrogio Agostino, e di se stesso Sinesio (a). E Sant' Agostino medesimo in più d' un luogo si lagna di questa a lui troppo noiosa applicazione [b].

VII. E se Giannone replica tuttavia, che questi giudizj de' Vescovi erano pareri arbitrari, imperocchè essi non erano Giudici, ma amichevoli Compositori, io li farò vedere col testimonio di Sant' Agostino, che egli parla in aria, e senza fondamento, anzi contra l' autorità dell' Apostolo. Odasi pertanto il Santo Padre, il quale in un luogo dolendosi di questa occupazione a lui molestissima, così dice: *I maligni ci esercitano a fare i comandamenti, ma ci atraggono dal disaminarli non pure quando ne perseguitano, o vogliono con esso noi litigare, ma quando ancora ci ossequiano, ed onorano; ma nulladimeno domandano,*

Tom. III.

M m m

che

[a] Nyssenus in vita Gregor. Thaumaturgi. Augustinus lib. 3. Confess. cap. 3. Sinesius epist. 57. tom. 6. B. VV. PP.

edit. Lugdun. 1677. pag. 122.

(b) D. August. de opere Monach. cap. 29. tom. 6. edit. Antwerp. 1700. col. 365.

che noi ci occupiamo ad ajutare i loro viziosi negozj, e le loro cupidigie, e che spendiamo in cotali cose i nostri tempi: o certamente premono gl' infermi, e li costringono a deferire a noi le loro cause, a i quali non osiamo dire: Dì o uomo, chi mi ha costituito Giudice, o divisore infra voi? IMPERCIOCHE L' APOSTOLO IN TALI CAUSE COSTITUÌ CONOSCITORI GLI ECCLESIASTICI, proibendo a' Cristiani il piatire nel foro (a). Se i Vescovi adunque non potevano ajutare le istanze de' ricorrenti per la cognizione delle lor cause, e rispondere ad essi, io non son Giudice, ma erano obbligati a riceverle, perche dall' Apostolo era stata data loro questa conoscenza; come vuol mai Giannone, che i Prelati Ecclesiastici non fossero che semplici Compositori amichevoli? E dove si trova, che costoro sieno obbligati ad ascoltar le differenze delle parti, sicche non possano rispondere, io non son vostro Giudice?

VIII. Inoltre, se era proibito a' Cristiani il piatire nel foro, cioè, de' Magistrati infedeli, come osa affermar Giannone, che i giudicj de' Vescovi fossero pareri arbitrari, e che proferito cotal parere si lasciava la libertà a i litiganti di ricorrere a' Magistrati secolari? Certamente non per altra cagione coloro, che non volendosi sottomettere al giudizio de' Vescovi, facean litigare i Cristiani dinanzi a' Magistrati Gentili, erano riputati, come egli pur confessa, presso che infedeli, o almen cattivi Cristiani, se non perche era loro interdetto cotal ricorso, e perche erano obbligati a ubbidire al giudizio della Chiesa. E questo fu il sentimento universale de' Padri, e della Chiesa in que' primi tempi, il quale vien anco chiaramente espresso nell' apocrifia epistola di S. Clemente a Jacopo, nella quale secondo l' interpretazion di Ruffino così si legge: *Se alcuni de' Fratelli hanno negozj infra loro, non sieno giudicati appresso i Conoscitori del secolo; ma che che sia di differenza trà loro si decida da i Preti della Chiesa, e a tutti i patti ubbidiscano a i loro statuti (b)*. Nel greco dice: *Non sieno giudicati dalle potestà del secolo,*

ἐπι

(a) Nam maligni exercent ad faciendam mandata, a scrutandis autem avocant; non solum cum persequuntur, aut litigare nobiscum volunt; verum etiam cum obsequuntur, & honorant, & tamen suis vitiosis, & negotiosis cupiditatibus adjuvandis ut occupemur, & eis nostra tempora impendamus, & flagitant; aut certe infirmos premunt, & causas suas ad nos deferre compellunt: quibus dicere non audemus, Dic homo, qui me constituit Judicem, aut divisorem inter vos:

Constituit enim talibus causis Ecclesiasticos Apostolus cognitores, in foro prohibens iurare Christianos. D. Aug. Enarr. in psalm. 118. Serm. 24. tom. 4. edit. Antwerp. 1700. PP. BB. S. M.

* Notant Editor. in pluribus MSS. decite verba illa. talibus causis Ecclesiasticos, sed leguntur in omnibus impressis exemplar. & tunc illis harer sententia. Quae autem sunt, & ubi arcana haec MSS. non indicant.

(b) Si qui ex fratribus negotia habent inter

ἐπὶ τῆς ἐξουσίας μὴ κρινέσθωσαν . E quantunque incerto sia l' Autore di questa lettera falsamente attribuita a Clemente Romano ; ella nulladimeno è molto più antica di Ruffino , che dal greco in latino la tradusse , e in conseguenza per lo meno appartiene al terzo secolo , e perciò è atta a rappresentarci il sentimento , che avevano in que' secoli primieri i Cristiani intorno a questo punto .

§. V.

Come cominciarono a separarsi le conoscenze sopra i Chericì , e sopra i Laici fedeli nelle cause temporali ; e come ritenuto il giudizio sopra le differenze de' Chericì lasciarono i Prelati della Chiesa a' Principi fedeli del secolo il conoscimento nelle cause de' Laici Cristiani .

S O M M A R I O .

- I. *Potestà della Chiesa di conoscere in tutte le cause temporali de' suoi fedeli tanto Chericì , come Laici . Non è necessario però , che la conoscenza sopra le differenze de' Laici sia esercitata da' Chericì . Principi Gentili non aveano giurisdizione sopra i Cristiani .*
- II. *Ne' primi tempi il conoscimento sopra le differenze temporali de' Laici fu eseguito da i soli Prelati della Chiesa , e per qual ragione .*
- III. *Entrati nel grembo della Chiesa i Principi del secolo acquistarono giurisdizione sopra i Laici fedeli , e fu lasciato alla loro potestà il conoscimento delle cause temporali di quelli ; benchè per l' antica consuetudine seguitassero qualche tempo dappoi i Vescovi a terminar queste differenze .*
- IV. *Divise le conoscenze tra i Principi fedeli del secolo , e i Prelati della Chiesa non fu tolta l' armonia fra queste due potestadi . Chericì non possono essere , nè furono mai soggetti anche nelle cause temporali alla giurisdizione de' Principi Laici .*
- V. *Ultimo giudizio della Chiesa nelle cause criminali de' Chericì termina nella*

M m m 2

na nella

inter se , apud cognitores seculi non iudicentur , sed apud Presbyteros Ecclesie quidquid illud est dirimatur , & omni modo obediant statutis eorum . Epist. Clemen. ad Jacob. ex interpret. Ruffini apud Cotel.

tom. I. pag. 612.

Vide etiam Constitut. Apost. lib. 2. cap. 45. ibid. Sed nec patiamini ut saculares magistratus de causis vestris iudicium proferrant .

na nella loro degradazione, e nel loro riduzione allo stato de' Laici. Sentenze de' Principi Laici contro i Clerici degradati, e deposti, esecutrici del giudizio de' Sacerdoti.

VI. *Opinione perversa che attribuisce a' Principi Laici la potestà di giudicare nelle cause de' Clerici ebbe origine dagli Ariani.*

VII. *Dottrina sediziosa di uomini inquieti seguita da Giannone.*

I. **D**A quello, che si è detto nel Paragrafo antecedente, potendo taluno prendere in sinistra parte i miei sentimenti, quasi io volessi torre a i Principi del secolo una gran parte di quel potere, che ad essi appartiene per attribuirlo a i Prelati della Chiesa; è necessario, che io più chiaramente mi spieghi, e che faccia sapere a Giannone, mio intendimento non essere, che la conoscenza così sopra le differenze temporali de' Laici fedeli, come sopra i loro delitti possa appartenere direttamente alla Chiesa come atto proprio dello spiritual suo potere; ma solamente, che può ad essa convenire indirettamente, e in certi casi, dove il portar queste cause appresso i tribunali infedeli può recar scandalo agli stessi Gentili, e render loro odiosa la Religione Cristiana. Convien pertanto avvertire, che quantunque la Cristiana Religione non disciolga i fedeli dalla soggezione verso le terrene potestà de' Principi infedeli, onde rimangano tuttavia i Cristiani obbligati a pagar loro i tributi, o tollerare i comuni pesi della Repubblica, ad ubbidire a i loro Magistrati, e alle loro leggi in tutte quelle cose, che alla Religione non contraddicono; contuttociò ove il prestar quest' ossequio a' Principi infedeli, e il sottoporsi al giudizio de' lor Magistrati possa apportar scandalo, e pregiudizio alla Religione, allora non v' ha dubbio rimangano sciolti da questa soggezione i fedeli, e resta per così dire sospesa la giurisdizione degl' infedeli sopra di quelli. Or poiche il sottometer le temporali differenze, che vertevano tra' Cristiani al giudizio de' Magistrati Gentili, e il portar le accuse contro di quelli a' tribunali infedeli era cosa in que' tempi perturbatissimi, quando il Mondo, e l' Inferno a' danni della nuova Religione cospiravano, che di grave scandalo a' Gentili, di notabil danno all' onor della Religione potea riuscire; perciò vietò l' Apostolo a i Cristiani il piatire nel foro degl' Idolatri, ed ordinò, che nella Chiesa fossero Giudici costituiti, i quali le parti ascoltassero, e decidessero questi piati tra i fedeli. Che se la Chiesa non avesse in questi casi potestà di esimere i suoi soggetti dalla giurisdizione de' Principi, e de' Magistrati infedeli, iniqua sarebbe stata la legge dell' Apostolo, colla quale vietava a i Cristiani il ricorso a i Magistrati

Magistrati Gentili per isperimentare ne' loro giudizj le ragioni, che aveano contro alcun fratello: imperocchè averebbe impedito un atto giusto, e legittimo della giurisdizione de' Principi, e sottratti dalla loro giurisdizione i loro sudditi, e in conseguenza offesa ingiustamente la lor potestà. Ma contuttociò siccome questa sorta di conoscenza tra i laici fedeli non appartiene propriamente alla potestà del Sacerdozio Cristiano, ma solamente in questi casi può appartenere al corpo della Chiesa composto di Cherici, ed i Laici, così non era necessario, che fosse eseguita da' Sacerdoti. In fatti l' Apostolo non ordinò a i fedeli di Corinto, che costituissero Giudice tra di loro un Cherico, o Vescovo, o Prete, ma semplicemente un uomo sapiente: e per destare in essi onesto rossore disse loro, che qualunque fedele dispregievole nella Chiesa era più idoneo a giudicar sopra cotali differenze, che tutta la sapienza de' Magistrati idolatri.

II. Ma tuttavia questa conoscenza sopra le liti delle persone laiche fu ne' primi tempi esercitata da' Vescovi, i quali siccome quelli, che erano capo della loro Chiesa, e amministravano gli affari più importanti della Religione; così erano riputati più sapienti, e più idonei degli altri a terminare ancora gli affari, e le differenze meno importanti tra' Laici fedeli. I Vescovi adunque governandosi col consiglio del Presbiterio amministravano a tutti i fedeli i privati, e i pubblici giudizj, terminando le liti, e condannando i delinquenti. Quindi veggiamo negli antichi Canoni tassate le pene sì pe' Cherici, come pe' Laici a i delitti di omicidio, di adulterio, e simili. E alla norma di questi Canoni, dappoichè essi furono di mano in mano stabiliti ne' Concilj, regolavano i Vescovi i loro giudizj nel punire i rei legittimamente convinti; e non si valevano di quelli solamente nel foro penitenziale, come taluno si avvisa, dove spesso fiato le pene erano arbitrarie al Vescovo secondo la disposizione de' penitenti, ma nel foro ancora giudiciale, e contenzioso, come di sopra si è osservato. E se alcuno meritava di esser condannato colla formidabil sentenza della scomunica, costui discacciato dalla società de' fedeli rimaneva in quella de' Gentili, e diveniva suddito delle potestadi del secolo: in quella guisa appunto, che i Cherici deposti, o degradati anco a' dì nostri perdendo le ragioni del chericato mutano foro, e passano sotto la giurisdizione de' Laici.

III. Ma cessate poi che furono le persecuzioni, dopo che i Principi del secolo abbracciando la Cristiana Religione entrarono nella Chiesa, e nel numero de' fedeli, non ebbero più bisogno i Vescovi di prenderli quest' impaccio, e lasciarono a i Magistrati sopra i fedeli laici l' uso

ci l'uso libero di quella vera giurisdizione, che essi vennero ad acquistare sopra quelli per la Cristiana Religione: imperocche entrando nella Chiesa i Principi del secolo non solo non iscemarono punto della lor potestà, ma più tosto la distesero, ricuperando sopra i laici fedeli l'uso di quel diritto, e di quella giurisdizione, di cui meritamente erano rimasti privi i Principi idolatri, benchè di fatto, ma non di ragione l'esercitassero ne' giudizj sopra i Cristiani. E benchè in questi tempi ancora seguissero tuttavia i Vescovi ad ascoltar le querele, e ad ammetter le istanze degli uomini laici, che al loro giudicio le differenze sottomettevano; ciò nondimeno faceano o perche in molti luoghi sotto i Principi fedeli amministravano ancora i Magistrati inferiori uomini idolatri, o perche non potea così presto estinguersi l'antica consuetudine, o perche i Vescovi colla loro carità soffrivano quest' incomodo per risparmiar a' Cristiani i dispendj, e le molestie, che loro sarebbe convenuto sopportare per ispedir le loro liti nel foro del secolo; ma non già perche non potessero esser giudicate da i Magistrati fedeli.

IV. Del rimanente uniti che furono nella Chiesa il Sacerdozio, e l'Imperio, furono ancora divise le pertinenze di queste due potestadi. E i Prelati Ecclesiastici serbando alla loro potestà il giudizio intorno agli affari della Religione, e alla loro giurisdizione la conoscenza sopra tutte le cause de' Cherici, lasciarono alla potestà, e alla giurisdizione de' Principi del secolo tutti i laici fedeli, nè più s'impacciarono del loro governo in quel, che appartiene alla civil società. Ma questa divisione però non tolse l'armonia fra queste due potestadi: imperocche i Principi del secolo rimasero soggetti a i Prelati della Chiesa in tutte quelle cose, che indirettamente, o direttamente riguardano la Religione, e gli Ecclesiastici per lo corso delle temporali cose si valsero delle leggi civili, e con quelle, per quanto non ripugnavano a i diritti della Religione, e del Sacerdozio, si governarono. Ma in quanto alla conoscenza delle cause i Cherici non furono giammai, nè poterono esser soggetti alla giurisdizione degli uomini laici. E questa indipendenza nasce in loro dalla propria loro dignità, e dalla divina ragione, come altrove si è detto, e se ne trae ancora efficace argomento dal luogo sopra sposto di San Paolo: conciossiache se è cosa indegna secondo l'Apostolo, che i fedeli ancorche laici, anche nelle differenze temporali sieno giudicati dagli uomini infedeli, è ancor cosa ripugnante ad ogni retto ordine, che i Sacerdoti di Dio, e le persone a lui consacrate nelle stesse temporali cose sieno giudicate da uomini laici, e profani.

profani. Ragione senza dubbio dettata dallo stesso natural lume, il quale ne instruisce, che i superiori, e i più degni non sieno giudicati dagl' inferiori, e meno degni.

V. Questo bensì è da avvertire, che non avendo data il Signore a i Prelati della Chiesa la spada, non possono condannare gli Ecclesiastici a loro soggetti a pena di sangue; ma questa pena è unicamente riservata alla potestà de' Principi temporali. L'ultimo giudizio della Chiesa intorno a' delitti de' Cherici termina nel ridurre quelli allo stato de' Laici, spogliandoli del loro grado, e con ciò sottoporgli alla spada de' Principi del seculo. E questo è il grand' equivoco, sopra cui hanno fabbricate tante macchine i falsi Politici: imperocchè avendo osservato ne' secoli antichi, che sovente dagl' Imperadori Cristiani, o da altri Principi erano condannati con gravi pene, e con severissimi editti di esilj, di deportazioni, e simili le persone Ecclesiastiche, si sono immaginati, che sia della potestà dell' Imperio il conoscer sopra i delitti de' Cherici, non avendo poi considerato, che in que' casi i Principi secolari erano esecutori della sentenza Sacerdotale, e che gli Ecclesiastici, che essi punivano, eran già stati o da' Vescovi particolari, o da' Padri congregati ne' Sinodi dopo la discussione della causa condannati, deposti, e degradati, e ridotti in fine allo stato laicale, e però non più considerati come Ecclesiastici, ma come Laici. Ma non troveranno mai esempio di fatto legittimo, che i delitti degli Ecclesiastici sieno stati puniti da' Principi senza essere stati prima esaminati, e condannati da' Sacerdoti. Per lo contrario è piena l' Ecclesiastica Storia di queste discussioni di cause fatte da' Vescovi, o nelle proprie Sedi, o raunati ne' Concilj. E se poi talun Principe ha osato in simili cause de' Cherici prevenire il giudizio, e la sentenza Sacerdotale, ciò è stato fatto ingiustamente con riprovazione non pure de' Padri, e Santi Vescovi, ma ancora degli stessi pii, e veramente Cristiani Imperadori, come vedrassi nel secondo, e nel terzo libro, dove avrò occasione di rispondere a questi ingiusti fatti, che dal Gottofredo, dal Molineo, dal Goldasto, e da altri simili proscritti Autori ha copiati, e tolti di netto il nostro Giurisperito per opporli agli Ecclesiastici.

VI. Il primo seme però di questa perversa opinione, che attribuisce a i Principi la potestà di giudicare i Ministri di Dio, fu sparso dagli eretici Ariani, i quali per impegnare nel loro malvagio partito l'Imperador Costanzo figliuolo del gran Costantino con ferale adulazione il chiamavano Vescovo de' Vescovi, come riferisce Lucifero Vescovo di Cagliari, e a lui attribuivano possanza di condannare i Prelati della Chiesa

Chiesa quasi Principe di essi, per onestare in tal guisa l'ingiusta persecuzione, che egli mosse contra i Cattolici, e contra Atanagio. Ma al furore di quel Principe sedotto, con petto, e coraggio Sacerdotale si oppose infra gli altri l'istesso Lucifero, così rinfacciandolo: *Provaci, ebe tu sei fatto Giudice sopra di noi. Prova, che a quest' effetto tu sei costituito Imperadore, acciocche colle tue armi ne conduca a far la volontà del Diavolo tuo amico. Ma quando ciò non puoi provare: imperocche ti è stato comandato non solamente di non dominare a' Vescovi, ma di ubbidire in tal guisa alle cose da loro stabilite, che se tenterai di sovvertire i loro decreti, e se colto sarai nella tua superbia, ti sia stata intimata la sentenza di morte; in che modo oserai affermare, che tu puoi giudicare de' Vescovi, a i quali se non ubbidirai, già in quanto a Dio con pena di morte sei punito (a)?* Ecco adunque quali Maestri abbiano i falsi Politici di questa lor massima, cioè, gli eretici più perfidi, che mai avesse vomitato l'Inferno, quai furon gli Arianì.

VII. Ma se a questo discorso, che dalle cose dette di sopra, e da quelle, che appresso dirannosi, rimarrà pienamente comprovato, si vorrà por mente, si conosceranno le vere pertinenze di queste due potestadi; nè si darà orecchio agli uomini malvagj, che con sediziose dottrine si sforzano d'irritar l'una contro dell'altra, e togliere quell'armonia, che hanno infra esse quando sono unite nella medesima Chiesa, con procurare, che la più nobile, e la più degna rimanga oppressa dalla men nobile, e meno degna. E a quest'orribile sconcerto, e deplorabil disordine mirano certamente gli scritti di Giannone, co' quali s'ingegna difarmare affatto la Chiesa della sua potestà, e della sua esterior giurisdizione, per porla sotto le voglie, e sotto l'arbitrio de' Laici, perciò così profegue il suo cammino.

§. VI.

[a] *Proba te super nos factum iudicem. Proba ad hoc te constitutum Imperatorem, ut nos armis tuis ad omnem implendam voluntatem amici tui diaboli perduceres. Cum probare non possis; quia praeceptum sit tibi non solum non dominari Episcopis, sed et ita eorum obedire statutis, ut si subvertere*

eorum decreta tentaveris, si fueris in superbia comprehensus, morte mori iussus sis. Quomodo dicere poteris iudicari posse de Episcopis, quibus nisi obedieris, iam quantum apud Deum mortis poena fueris multatus? Lucifer Calaritan. lib. 1. pro Sancto Athanasio,

§. VI.

Sopra quali occorrenze giudicasse la Chiesa ne' primieri tempi; e se a lei appartenesse vera giurisdizione, e potestà costringitiva.

S O M M A R I O.

- I. *Maniera di parlare impropria, e confusa usata artificiosamente da Giannone.*
- II. *Conoscenza della Chiesa ne' primi secoli essere stata vera giurisdizione si conchiude dalle parole stesse di Giannone.*
- III. *Chiesa non aver potestà costringitiva errore di Marsilio Padoano.*
- IV. *Opinione, che nega alla Chiesa potestà costringitiva condannata nel Concilio di Sens.*
- V. *Giannone non fa conto della sentenza de' Teologi, nè delle definizioni de' Concilj.*
- VI. *Potestà costringitiva della Chiesa si prova colle testimonianze dell' Apostolo; chiamata da San Cipriano vigore del Vescovato.*
- VII. *Sentenze della Chiesa costringevano ancora i ripugnanti.*
- VIII. *Condanna fulminata contro Origene, e suoi richiami.*
- IX. *Cristiani, che non ubbidivano alla Chiesa, non poteano per questo sottrarsi dalla dilei sentenza.*
- X. *Costringimento spiritual della Chiesa più vigoroso del costringimento materiale de' Principi temporali.*
- XI. *Potestà della Chiesa di costringere con pena corporale. Come usata ne' primi tempi. Pena più grave della Chiesa contro quelli, che non si sottomettevano alle pene corporali da lei prescritte.*
- XII. *Si sponde che cosa sia vera giurisdizione. Prelati della Chiesa hanno Magistrato.*
- XIII. *Prelati della Chiesa hanno potestà d' impero: anticamente chiamati Principi.*
- XIV. *Conchiusione di questo paragrafo.*

C Alcando la strada incominciata ristringe quì Giannone ad alcune particolari occorrenze la conoscenza della Chiesa, e nega ad essa ogni atto di vera giurisdizione, così dicendo:

Tom. III.

N N N

TESTO.

T E S T O.

„ Sopra queste tre sole occorrenze (a) prese la Chiesa a conoscere
 „ nel suo cominciamento: ciò sono, sopra gli affari della Fede, e
 „ della Religione, di cui ella giudicava per forma di politia: sopra gli
 „ scandali, e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura,
 „ e di correzione: e sopra le differenze fra' Cristiani, che a lei ripor-
 „ tavanfi, le quali decideva per forma di arbitrio, e di caritatevole
 „ composizione. Donde si vede, che gli Ecclesiastici non avean quel-
 „ la cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi *giurisdizione*: ma
 „ la loro giustizia era chiamata *notio, judicium, audientia*, non giam-
 „ mai *jurisdictio*.

I. Manco male, che dopo tanti giri di parole ha finalmente una volta parlato chiaro. Adunque *gli Ecclesiastici* in que' primi secoli non avean *quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione*. Ma se allora non l'avevano, o non l'averanno mai acquistata dappoi, o sarà stata conceduta loro dalla troppa benignità de' Principi temporali, o essi se l'averanno usurpata. Certo è, che una di queste tre cose è forza, che siegua dal suo principio. Ma prima che io getti a terra questa sua macchina ho da fargli alcune domande per mia informazione. Dic' egli, che la Chiesa nel suo cominciamento *sopra gli affari della Fede, e della Religione giudicava per forma di politia*. Or che cosa è mai questo giudicar per forma di politia, che io non l'ho inteso mai dire? Ma neppur credo, che 'l sappia egli: conciossiacosache la Chiesa negli affari della Religione, e della fede giudica, o definiendo cattoliche verità, o dichiarando punti di fede, o condannando gli eretici, e l'eresie. Nel primo caso ella giudica con quella assistenza infallibile dello Spirito Santo, che a lei è stata promessa dal suo Capo, e Signore Cristo Figliuol di Dio, e 'l suo giudizio è un atto della sua potestà giudiciale suprema, e inappellabile; e nel secondo fulminando contro gli eretici la condanna, esercita quel potere di sciorre, e di legare, che a i suoi Pastori il medesimo Redentore ha perpetuamente conceduto, e 'l suo giudizio è un atto della sua giurisdizione, e della sua potestà costringitiva. Or come entra quì il giudicare per forma di politia? Altro è, che queste due potestà legislativa, e costringitiva appartengano alla politia della Chiesa, e al suo governmento; altro è, che esse sien
 la sua

(a) Lib. I. cap. ult. num. 6. pag. 66.

la sua politica . In questo modo si potrebbe dire , che tutti i Magistrati del Mondo giudicano per forma di Repubblica , perche la potestà giudiziale de' Magistrati appartiene necessariamente alla Repubblica . Ma a chi mai può cadere in mente sì strana maniera di favellare , se non a chi ha in animo di raggirare il vulgo , e di nascondere il vero ? Afferma inoltre , che *sopra gli scandali , e minori delitti* la Chiesa in que' tempi conosceva per via di censura . Ma l' idolatria , gli adulterj , gl' incesti , e simili sono eglino forse *minori delitti* ? ovvero sopra di questi non conosceva la Chiesa ? Se fossero minori delitti me ne rimetto a lui . Se poi sopra questi la Chiesa non conoscesse , rimetto lui a tutta l' Ecclesiastica Storia de' primi secoli , e agli antichi Canoni , ne' quali a i predetti generi di delitti sono tassate pene , e censure corrispondenti . Certamente chi non ha veruna tintura delle materie Ecclesiastiche si persuaderà udir cose mirabili da Giannone nella bella divisione , che ei fa del conoscimento della Chiesa , cioè , nel giudicare per forma di politica , nel conoscere per via di censure , e nel decidere per forma d' arbitrio ; ma il vero è , che in quelle tre occorrenze , cioè , negli affari di Religione , negli scandali , e delitti , e nelle temporali differenze , benché diversi fossero i giudizj , ella tuttavia in ciascheduni esercitava potestà giudiziale , e giudicava per forma di perfetta giurisdizione .

II. Ma poiche il nostro Giuriconsulto siegue a darci altre belle notizie , dicendo che *gli Ecclesiastici non aveano quella cognizione perfetta , che nel diritto chiamasi giurisdizione : ma la loro giustizia era chiamata conoscimento , giudizio , udienza , non giammai giurisdizione* ; vorrei che mi dicesse per qual cagione questa loro conoscenza chiamandosi con tanti nomi , non fosse ancora , o non si potesse chiamar giurisdizione ? Afferma egli , che si chiamava giudizio ; ma il giudizio non è egli un atto del Giudice ? e il Giudice non ha egli sempre mai giurisdizione ordinaria , o almen delegata ? Io non m' intendo veramente di giurisprudenza , ma mi riporto a un famoso Giuriconsulto non sospetto a Giannone , il quale insegna , che *il giudizio è officio proprio del Giudice* ; e poco dopo soggiunge , che *il principio del giudizio è la contestazione della lite , e il fine è la sentenza , ovvero il giure , da cui ei prese il nome (a)* : e m' immagino , che voglia dire , il giudizio esser derivato dal giudicante . Se adunque la cognizione degli Ecclesiastici si chiamava *giudicio* , io non sò per qual ragione secondo il diritto non

N n n 2

po-

(a) *Velut arbitrium officium est , sive munus Arbitri ; ita iudicium officium iudicis .* ¶ *est iudicii initium litis contestatio ,* finis sententia , sive ius , ex quo etiam nomen . Cuiacius in lib. 4. Digest. tit. 1. in Paratiel.

poteva chiamarsi giurisdizione. Ma lasciando andar queste minutezze, e parlando dell' intento di costui, che che sia delle sue false illazioni, egli quì apertamente dichiara, che in que' primi tempi gli Ecclesiastici non avean quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione.

III. Se così è, conviene ancora asserire, che la Chiesa non abbia per istituzione di Cristo potestà forzativa, e costringitiva, che va necessariamente connessa colla vera giurisdizione: mentre, come disse il Giurisconsulto Paolo, *non v' ha giurisdizione, dove non è qualche sorta di costringimento* (a); e che se poi ne' secoli seguenti s' è attribuita alla Chiesa questa potestà, altronde l' abbia ella ricevuta, che dalla istituzione di Cristo, ma o dalla concessione, o permissione de' Principi. Or non fa egli, esser questo un marcio errore di Marsilio di Padova, e di Giovanni di Gianduno, condannato come ereticale da Giovanni vigesimosecondo nell' anno 1327. per la Costituzione, che comincia *Licet juxtà doctrinam* (b), dove il Pontefice dichiara, e col testimonio delle divine Scritture dimostra discendere da Dio, non dagli uomini la potestà costringitiva della Chiesa (c)? Non fa egli, esser dottrina ricevuta come Cattolica, e di Fede da tutti i Teologi, e, per tacere di tant' altri, nominatamente da quelli, che illustrarono ne' passati secoli la Facoltà di Parigi, che oggi sono in pregio ancora appresso i pochi affezionati alla Chiesa Romana, cioè, da Gersone, da Erveo, da Giovanni Maggiore, dal Cardinal d' Ailly, e simili, che la Chiesa ha ricevuta potestà costringitiva dal Figliuol di Dio allorchè egli diede a i Prelati di lei la potestà di sciorre, e di legare (d)? Oda come parla Jacopo Almaino: *Marsilio di Padova*, dic' egli, *pone, che il Papa non ha alcuna potestà forzativa, ovvero costringitiva per istituzione di Cristo; ma questa è opinione dannata* (e).

IV. Ascolti ancora il gravissimo giudizio del Concilio di Sens congregato in Francia nell' anno MDXXVIII. sotto Antonio Cardinal di Prato Arcivescovo di quella Metropoli. Ivi dopo un lungo Catalogo di eretici impugnatori della potestà Ecclesiastica foggiongono i Padri: *Dopo questi ignorantì (parlasi de' Valdensi) surse Marsilio Padovano, il cui pesti-*

(a) *Jurisdictionis sine modica coercionem nulla est.* Paulus D. de jurisdic.

(b) Vide Raynald. ad ann. Christi 1327. num. 27.

(c) Ibid. num. 33.

(d) Joannes Gerson de potest. Eccles. Confid. 4. Hervæus lib. de potest. Eccl. per

tot. Petrus de Alliaco, & Joannes Major eodem argum.

(e) *Marsilius de Padua ponit, quod Papa nullam habet potestatem coercitivam, sive coactivam ex institutione Christi; sed ista opinio est damnata.* Almayn. de potest. Eccl. & laic. q. 3. cap. 2.

pestilente libro chiamato defensorio della pace, per opera de' Luterani in danno del Popolo Cristiano poco fa è stato dato alle stampe. Costui impugnando ostilmente la Chiesa, ed empivamente applaudendo a i terreni Principi toglie a i Prelati ogni esterior giurisdizione, eccetto quella, che loro ha conceduta il secolar Magistrato (a). Ha egli udito? E che altro ei fa mai, se non seguir le pedate dell' empio Marsilio, e somministrar nuove armi, e nuove faci al furore de' Luterani, de' Calvinisti, e di quanti esecrabili mostri abbia vomitato l' Inferno contra la Chiesa Romana?

V. Ma io in vano mi riscaldo contra costui per destargli in petto qualche senso di vergogna. E sò, che egli si ride e delle definizioni Pontificie, e della sentenza de' Teologi, e del sentimento de' Concilj, riputando tutto ciò novella dottrina al gusto, e all' indole degli ultimi secoli, dopo che i Romani Pontefici per dabbenaggine de' Principi laici alzarono la fronte, e inventarono un nuovo diritto, con cui stabilirono il lor Principato sull' oppressione della secolar giurisdizione. Sò ancora, che egli uomo critico, e seguace della moderna critica, che con orribile separazione ha divisa in due stati la Chiesa, in due discipline, in due diritti, non sà appagarfi, che dell' antichità de' primi secoli; e fatto stabile, com' egli crede, sù questi antichi fondamenti nulla si commuove a i fulmini della Chiesa contro gli eretici, se non son vibrati da' primieri secoli; anzi neppur di quelli fa caso, ove mirano a percuoter la sua dottrina. Poiche adunque contro uomo sì coraggioso queste armi non giovano, anzi come vani spauracchj son da lui disprezzate, ricorrasì alla dottrina, e alla pratica de' primi tempi, e veggasì se allora la Chiesa avesse potestà costringitiva, e se a lei convenisse per divina disposizione. Nè io voglio quì recar le parole di Cristo in San Matteo al sedicesimo, e al diciottesimo capo, dove a San Pietro come a capo della Chiesa, e poi agli altri Apostoli fu data la possanza delle chiavi, e di sciorre, e di legare; dalla quale universalmente i Teologi sulla scorta degli antichi inferiscono la potestà costringitiva della Chiesa: poiche sò, che non mancano cavillazioni per contorcere fuora del suo senso questa divina testimonianza.

VI. Mi dica solamente di qual potestà parlava l' Apostolo quando
scrif-

(a) *Post hos autem ignaros homines surrexit Marsilius Patavinus, cujus pestilens liber, quod defensorium pacis nuncupatur, in Christiani populi perniciam procurantibus Lutheranis nuper excusus est. Is hostiliter Ecclesiam insectatus, & terre-*

nis Principibus impiè applaudens, omnem Prelatis adimit exteriorem jurisdictionem, ea dumtaxat excepta, quam secularis largitus fuerit Magistratus. Conc. Senonen. in prafat. apud Harduin. tom. 9. Concil. col. 1929.

scriffe a' Corintj: *Perciò vi scrivo queste cose assente, acciocche presente non tratti più duramente con voi secondo la potestà, che mi ha data il Signore in edificazione, e non in destruzione (a)?* Che cosa volea dire quando a' medesimi Corintj scriffe: *Volete, che venga a voi colla verga? oppure in carità, e in spirito di mansuetudine (b)?* Quando replicò loro: *Se io verrò di nuovo non perdonerò (c)?* E allorchè disse a i medesimi, *che avea spedito potere di vendicare ogni disubbidienza (d)?* Or questa potestà di trattar duramente, di usar la verga, di vendicare, di non perdonare, che altro significa se non una potenza di costringimento, che metta a segno i disubbidienti, che tenga in officio gl' inquieti, e che faccia forza a i ripugnanti? Di questa potestà si valse certamente il Principe degli Apostoli quando punì con formidabil gattigo la frode di Anania, e di Zaffira: di essa fece uso San Paolo contra Elima Mago, e contra l' impudico Corintio. Onde fu chiamata da San Cipriano *vigore del Vescovato, e sublime, e divina potestà (e)*; e dal medesimo fu anche detta vendicatrice delle scelleraggini allorchè scrivendo a Rogaziano, che Iagnavasi di un tal Cherico, e domandava consiglio come dovesse contro di lui procedere, così gli scriffe: *E in vero facesti verso di noi cosa onorevole, e secondo la tua consueta umiltà, volendo più tosto lamentarti di lui appresso di noi, quando per lo vigore del Vescovato, e per l' autorità della Cattedra avevi potestà, con cui potessi di lui immantenente prender vendetta (f)*. Ma che occorre in cosa cotanto manifesta andar cercando le testimonianze de' Padri? Le censure fulminate dalla Chiesa ne' primi tempi dopo la discussione della causa, e serbato l' ordine giudiciale, come fu di sopra osservato, non ci fanno argomento evidente di questa potestà costringitiva?

VII. Ma dirà Giannone, che queste pene non obbligano se non quelli, che spontaneamente ad esse si sottomettono, nè contro chi le disprezza può la Chiesa usare altra forza; e però non portano seco quel preciso costringimento, che v'è congiunto colla vera giurisdizione.

Io fo,

(a) *Ideo hac absens scribo, ut non praesens durius agam secundum potestatem, quam Dominus dedit mihi in aedificationem, & non in destructionem.* 2. Corinth. cap. 13.

(b) *Quid vultis? in virga veniam ad vos? an in charitate, & spiritu mansuetudinis?* 1. Corinth. 4.

(c) *Si venero iterum, non parcam.* 2. Corinth. 13.

(d) *In promptu habentes ulcisci omnem*

inobedientiam. 2. Corinth. 10.

(e) *Episcopatus vigorem, & sublimem, ac divinam potestatem.* Cyprian. epist. 55. edit. Pam.

[f] *At quidem honorificè circa nos, & pro solita tua humilitate fecisti, ut mallet de eo nobis conqueri, cum pro Episcopatus vigore, & cathedra auctoritate haberes potestatem, qua posses de illo statim vindicari.* Cyprianus epist. 65. edit. Pam.

Io so, che è nuova dottrina, e nuovamente condannata dalla Chiesa, che insegna a soffrire con tutta pace le scomuniche. Ma tuttavia vorrei, che con animo quieto mi dicesse Giannone qual mai fu quel Cristiano ne' primi secoli, che si accomodasse di buona voglia a tollerare le censure? Quanti lamenti, quanti viaggi fece Marcione per essere assoluto dalla censura, con cui il Vescovo suo proprio Padre l'avea sentenziato, discacciato dalla sua Chiesa per uno stupro? Paolo Samosateno deposto dal trono di Antiochia, e separato dalla Chiesa, quanti rumori, quante turbolenze non suscitò per esser ristabilito nel posto, e rimesso alla comunione? L'istesso può dirsi di Novato, e Felicissimo in Africa, di Novaziano in Roma, di Montano in Frigia, e di altri in altri luoghi.

VIII. Ciò ancora si rende chiaro nel fatto di Origene, il quale, come narra Eusebio suo difensore nell'Apologia, che per lui fece sotto il nome di Panfilo Martire, per sentenza di Demetrio Vescovo Alessandrino in un Sinodo da lui congregato fu discacciato dalla Chiesa d'Alessandria. Chi non fa quanto di mala voglia tollerasse Origene questa condanna? Basta leggere ciò, che ei dice in un luogo, dove parlando di Demetrio, così si lagna: *Pugnando acerbissimamente contro di noi il nostro nemico per le sue nuove lettere veramente nemiche all' Evangelio, e concitando contro di noi tutti i venti d'Egitto (a)*. Ma non ostanti le sue ripugnanze, il decreto di Demetrio, come S. Girolamo attesta, fu da tutto 'l Mondo Cattolico comprovato, tolte alcune Provincie d'Oriente; e colui, suo mal grado, fu costretto a soffrir la condannazione. In somma niun Cristiano troverà egli in que' primi tempi dalla Chiesa punito, che non fosse costretto anco contra sua voglia a sopportar la sua pena.

IX. Ma se i Cristiani separati dalla Chiesa, o in altra guisa puniti, non curandosi di lei, nè delle sue censure si trasferivano nella società de' Gentili, che potea essa far loro? Niente certamente. Ma questo è l'istesso, che dire: se un Cristiano condannato a pena capitale dal suo Principe, o dal suo Magistrato si fugge in Turchia, e si fa Turco, che posson quelli fargli di male? Ma ne siegue per questo, che essi non abbiano giurisdizione, o potestà costringitiva contro di colui? Così ancora se un reo condannato al supplicio il sopporta non solo di buona voglia, ma si ride del suo carnefice, e del suo Giudice, dispregiando

la sen-
(a) Τὰ ἐχθρὰ πικρότατα ἡμῶν κατα- } τας τὰς ἐν Ἀιγύπτῳ ἀνέμους καθ' ἡμῶν
σραπευσάμενος διὰ αὐτῆς γραμματικῆς } ἐγείραντο. Origen. in Prælat. tom. 6. in
ἐ ἀληθῶς ἐχθρῶν τῶ Ἐυαγγελίῳ ἐ παν- } Joannem.

la sentenza, e la pena, si ha a dire per questo, che il Principe, che il condanna perda con colui la potestà costringitiva, perche non può forzare a soffrir di mala voglia il suo supplicio, o non può punire il disprezzo con un'altra morte? Venendo ora al caso nostro, è certo, che se i Cristiani condannati, e puniti dalla Chiesa, non curando le sue censure si ponevano nel commercio degl' Idolatri, non poteano da lei con carceri, con esilj, o con multe gastigarfi, e rimetterfi a segno; ma tuttavia il loro disprezzo non gli scioglieva dal legame della loro pena, e o volendo, o non volendo, o per amore, o per forza eran costretti a restar privi di tutti que' beni, che da Iddio per mezzo della Chiesa a i fedeli, e a' quali essi aveano acquistato diritto per lo Battesimo. E lo spogliamento forzato di tanti beni, che porta seco la privazione del Regno di Dio, non pare a Giannone un gran costringimento?

X. Sì, dirà egli; ma questo è un costringimento spirituale. E questo basta acciocche con verità possa dirsi, che abbia la Chiesa dalla divina disposizione potestà costringitiva, e molto più vigorosa, e più forte di quella de' Principi, e de' Magistrati del seculo: conciossiache il reo condannato nel foro de' Laici fuggendo dal Giudice fugge ancora dalla sua pena; ma non così il reo sentenziato nel foro della Chiesa, il quale ovunque vada, finche non ottiene assoluzione porta seco il suo gastigo. E se poi Giannone vuol sapere quanto sia più forte, e più possente questo costringimento, e questo vincolo spirituale della potestà Sacerdotale di quello della possanza de' Principi del seculo, ascolti San Giovan Grisostomo, il quale così dice: *Hanno in vero i Principi della terra potestà del vincolo, ma solamente de' corpi; ma questo vincolo (de' Sacerdoti, di cui parla), giunge a toccare l'anima stessa, e sale fino al Cielo; di modoche tutte quelle cose, che quaggiù faranno i Sacerdoti, l'istesse colassù sieno da Dio ratificate, e confermi il Signore de' servi suoi la sentenza (a).*

XI. Ma forse il nostro Storico intenderà parlare d'un costringimento materiale di pena corporalmente afflittiva, come di carcerazioni, di esilj, di multe, e simili. Stoltamente però fa chi cerca tali cose nella Chiesa de' primi secoli; mentre allora non pure i Cherici, ma nè tampoco i Laici Cristiani poteano incarcerare, esiliare, multare.

(a) Ἐχουσι μὲν ἡ οἱ κρατῶντες ἐπὶ τῆς γῆς τὴν τῆ δεσμῶ ἐξουσίαν, ἀλλὰ σωματικῶν μόνον. Ἔτι δὲ ὁ δεσμὸς αὐτῆς ἀπτεται τῆς ψυχῆς, ἔ διαβαίνει τὰς ἄραντας. Ἐ ἄσπερ ἀν ἐργάζονται κατὰ

οἱ ἱερεῖς, πῶς οὗ Θεὸς ἀνοικτοί, ἔ τῶ ἡ δολων γνωμῆν ὁ δεσποτῆς βεβαιῶι. Chrylost. lib. 3. de Sacerdotio cap. 5. Vid. etiam serm. 50. de utilis. lect. script.

Ma altro è parlar di fatto, altro di ragione; cioè, altro è, che la Chiesa in que' tempi non avesse questo costringimento corporale, altro, che non lo potesse avere, o a lei non convenisse in vigore della sua potestà. Non dava allora queste pene la Chiesa a' delinquenti, perche da' Principi infedeli era impedita; non perche non fosse del suo potere il decretarle, e il farle eseguire. Tuttavia non era affatto priva d' ogni corporal costringimento: poiche, come sappiamo dalla severissima disciplina di que' tempi, erano con asprissime penitenze corporalmente da' Prelati della Chiesa castigati, e puniti i delitti, ed i Cristiani colpevoli eran forzati ad eseguir le pene loro ingiunte, se non volevano, che la loro disubbidienza fosse poi punita con più severa censura. Così se taluni meritavano per qualche grave colpa di esser dalla Chiesa discacciati, per sentenza Sacerdotale costoro venivano costretti, se voleano ottener l'assoluzione, ed essere ammessi nuovamente alla comunione de' fedeli, e alla partecipazione de' Sacramenti, a soffrire lunga acerbissima penitenza, come consente ancora Giannone. Ma dirà egli, che se i Cristiani in que' tempi non avesser voluto eseguir le pene corporali, e le penitenze loro imposte da i Prelati della Chiesa, non poteano esser forzati con altra pena temporale; e io rispondo, che chi non voleva ubbidire alla Chiesa soddisfacendo alla pena corporale da lei ingiunta, restava aggravato da maggior pena, qual era quella della separazione, che era l'ultimo, e il mortal taglio del coltello Ecclesiastico; e perciò, o per liberarsi da questa pena, o per non incorrerla, eran costretti i Cristiani delinquenti a soffrire le corporali pene loro comandate per sentenza de' Vescovi; e però esse recavano un vero, e proprio materiale, e corporale costringimento. Ora a queste pene corporali ingiunte da' Vescovi ne' primi secoli, consistenti in lunghi rigorosi digiuni, in asprissime penitenze, astinenze, in limosine, e somiglianti, succedettero poi le carceri, le multe, e altre pene, che oggi sono in uso, allorche entrando i Principi del secolo nella Chiesa lasciarono i Sacerdoti alla coloro spada la punizione de' Laici Cristiani, riservando a se stessi il punire i delitti degli Ecclesiastici con quelle pene, e con quel costringimento, che ad essi parve più espediente, e il vendicar le colpe de' Laici nelle materie pertinenti alla Religione colle censure. Ma di questa materia più diffusamente se ne parlerà nel secondo, e nel terzo libro.

XII. Ora per torre al nostro Storico ogni colore di schermirsi colla rigorosa intelligenza di questo vocabolo di *giurisdizione*, come se ei prendesse questo nome in un tal significato, che ragionevolmente



convenir non potesse alla possanza degli Ecclesiastici, è d'uopo esaminar da' suoi principj questa cosa, ed osservare come da' Legisti sia spiegata la vera giurisdizione secondo il diritto. Cujacio così la definisce secondo il rigoroso senso: *La giurisdizione propriamente è cognizione, che viene per giure del Magistrato (a)*. Per ravvisare adunque se la conoscenza degli Ecclesiastici sia propria giurisdizione, conviene osservar due cose. La prima, se gli Ecclesiastici come tali abbiano veri Magistrati. La seconda, se tal conoscenza convenga ad essi per ragione del lor Magistrato, e non altronde. In quanto alla prima, essa si rende chiara in primo luogo dalla testimonianza d'Origene, il quale scrivendo contra Celso istituisce un paragone tra la politia della Chiesa di molte Città, e la politia civile delle medesime Città, e comparando grado a grado, e paragonando (per valermi delle sue parole) *il Senato della Chiesa di Dio (cioè il Presbiterio) al Senato costituito in ciascheduna Città (b)*. Venendo poi a' Vescovi: *Nel medesimo modo, soggiunge, il Principe della Chiesa di ciascheduna Città dee compararsi col sommo de' Magistrati, che sono nella Città (c)*. E in un altro luogo dopo aver proposto il sentimento di Celso, dicendo: *Ci esorta Celso a prendere il Magistrato nella Patria (d)*, così risponde: *Noi conoscendo un altro sistema di Patria costituito dalla parola di Dio, invitiamo al Magistrato delle Chiese quelli, che sono potenti in sermone, che usano vita sana idonea a governare (e)*. Era adunque sentimento costante ne' tempi di Origene, cioè, verso la fine del secondo, o nel principio del terzo secolo, che i Vescovi amministravano Magistrato nella Chiesa per divina disposizione: mentre ei una tal cosa come principio stabile l'opponne a un infedele, paragonando la Chiesa colla Repubblica, e contrapponendo a i Magistrati civili i Magistrati Ecclesiastici.

XIII. Secondariamente si fa manifesta l'istessa cosa dalle leggi, e da i Canoni, che fero no i Vescovi, e i Prelati della Chiesa ne' primi tempi, e dall'imperio, che essi esercitavano sopra i fedeli: imperocchè non vi ha alcuna cosa tanto propria del Magistrato, quanto il comandare.

(a) *Jurisdiction proprie notio est, qua iure magistratus competit.* Cujacius in Paratit. lib. 2. Digest. tit. 1.

(b) Βουλῶν Ἐκκλησίας Θεῆς βουλῆ τῆ κατ' ἐκάστῳ πόλιν συνεστῆσῶ. Origen. lib. 3. contra Celsum.

(c) Ὅπου δ' ἔ' ἄρχοντα Ἐκκλησίας ἐκάστης πόλεως, ἄρχοντα τῶν ἐν τῇ πόλει συγκαταίων. Origen. ibid.

(d) Προτρέπει δ' ὑμᾶς Κέλσος ἔ' ἐπὶ τὸ ἄρχαν τῆς πατρίδος. Orig. lib. 8. cont. Celsum.

(e) Ἡμᾶς δ' ἐν ἐκάστη πόλει ἄλλο σύστημα πατρίδος κηδεὶν λόγω Θεῆς ἐπιστάμενοι, τοὺς δυνατοὺς λόγω ἔ' βίῃ ὑγιῆ χρωμένους ἄρχαν ἐπὶ τὸ ἄρχαν Ἐκκλησιῶν παρακαλοῦμεν. Origen. ibid.

mandare . Onde Aristotele nel libro della Politia così scrisse : *A parlare semplicemente, quelli massimamente debbono nominarsi Magistrati, a i quali è dato il deliberare di alcune cose, il giudicare, e il comandare; ma principalmente questo: imperocchè il comandare è cosa più propria del Magistrato (a)*. Or che i Vescovi, e i Prelati Ecclesiastici abbian da Dio autorità di comandare alla moltitudine de' fedeli, dalle cose sopra narrate si può agevolmente comprendere: e quì basta recar solamente il testimonio di San Paolo nell' epistola agli Ebrei, dove dice: *Ubbidite a i vostri Prepositi, e soggiacete a loro: imperocchè essi vegliano quasi per render ragione delle vostre anime (b)*. Dalle quali parole chiaramente s' inferisce la potestà d' imperio ne' Prelati Ecclesiastici: conciossiache per forza di relativi non potendosi dare vera necessità di ubbidienza, e soggezione per l' una banda, dove non v' ha vero poter di comandare per l' altra, se i fedeli sono obbligati ad ubbidire a i Prelati della Chiesa, conviene, che essi abbiano potestà d' imperio, e autorità di comandare a i fedeli. Di quest' imperio parlò San Gregorio Nazianzeno, laddove in una Orazione innanzi al Preside, così de' Principi, e de' Magistrati del seculo coraggiosamente disse: *Voi ancora la legge di Cristo soggettò al mio imperio, e al mio trono. Ancora noi amministriamo Magistrato. aggiungo: anche più sublime, e più perfetto; se pure non vi par conveniente sottometter lo spirito alla carne, e le terrene cose alle celesti (c)*. Quindi il medesimo Santo chiama il Principato della Chiesa, cioè, il Vescovato, *Magistrato incruento, τὴν ἀνάμακρον ἀρχὴν (d)*. E San Giovan Grisostomo l' appella *spiritual Magistrato, πνευματικὴν ἀρχὴν (e)*. E universalmente i Greci Padri nello spiegare la dignità del Vescovato si vagliono di questa voce ἀρχή, che vuol dir Magistrato, e Principato. Tutti ancora i Padri così Greci, come Latini, alla divina disposizione questo Magistrato Ecclesiastico riferiscono, siccome ancora la potestà, che con quello è connessa, cioè, di comandare a' fedeli intorno a quelle cose, che riguardano direttamente, o indirettamente la Religione, e l' eterna salute.

O o o 2

XIV. Or

(a) Μάλιστα δὲ, ὡς ἀπλῶς ἐπὶ πάν, ἀρχαὶς λεκτέον ταύτας, ὅσαι ἀποδοδοται βουλευσασαι τε περὶ πῶν, ἔ κρίναι. ἔ μαλιστα τὸ π. π. ἔ ἐπιτάσσιν ἀρχικώτερον εἶ. Aristot. lib. 4. Politic. cap. 15.

(b) Obedite Præpositis vestris, & subjacetis eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri. Ad Hebræos cap. 13. v. 17.

(c) Καὶ ὁ τὸ Χριστὸ νόμο ὑποτίθησιν ὑμᾶς τῇ ἐμῇ δυναστείᾳ, ἔ τῷ ἐμῷ βημασι ἀρχομεν ἔ αὐτοὶ προδίσω δὲ ὅτι ἔ τὴν μείζονα, ἔ τελευταίαν ἀρχὴν, ἢ δὲ τὸ πνεῦμα ὑποχωρεῖσθαι τῇ σαρκὶ ἔ γήϊνοις τὰ ἐπιδράνα. S. Gregor. Nazianzen. Orat. 17. num. 15.

(d) Epist. 46. Africano.

(e) Homil. 3. in epist. ad Coloss.

XIV. Or che poi a i Prelati della Chiesa in vigore del loro Magistrato appartenga il conoscer sopra le cause della Religione, non credo che neppure il neghi Giannone. Che a essi similmente non per alcuna umana legge, ma per ragione della lor propria dignità convenga il giudicare, e il conoscer sopra tutte le cause de' Cherici, si è dimostrato di sopra. Avendo dunque la conoscenza degli Ecclesiastici quelle due condizioni, che costituiscono vera, e propria giurisdizione, cioè, che sia conoscenza di Magistrato, e per ragione del Magistrato; si rende chiaro, che stando ancora nel rigoroso senso del diritto non può negarsi senza errore a i Prelati della Chiesa la potestà di vera giurisdizione. Tuttavia questa verità si andrà di mano in mano sempre più discoprendo ne' seguenti libri, dove costui rinnovando il medesimo errore darà a me occasione di addurre nuove ragioni per confutarlo; e però ivi mi riferbo a spiegar la dottrina de' Padri su questo punto. E fra tanto anderò impugnando l' altre sue strane opinioni, che propone nel seguente Capo.



C A P O VI.

*Dell' elezione de' Ministri Ecclesiastici
ne' primi tre secoli.*

ON pago Giannone di aver malconcia la giurisdizion della Chiesa intorno al conoscimento delle cause, tenta ancora di maltrattar la sua potestà, e indipendenza intorno all' elezione de' suoi Ministri. E benchè in questo luogo più che altrove si studj di andar guardingo; non può tuttavia far sì, che non traspiri da qualche banda il suo mal talento, e la sua perversa inclinazione.

§. I.

*Della disposizione del diritto Canonico intorno all' elezione
de' Ministri della Chiesa.*

S O M M A R I O.

- I. *Testimonianza di Dupino usata da Giannone in cosa da nessun contraddetta. Preti, e altri Ministri inferiori collocati da Giannone tra i successori degli Apostoli.*
- II. *Punto dell' elezione de' Ministri Ecclesiastici di trattazione difficile. Testi canonici allegati in questa materia da Giannone poco favorevoli alla sua intenzione.*
- III. *Canon interdicono a i Principi laici, ed alla Plebe l'ingerirsi nell' elezione degli Ecclesiastici Ministri. In qual modo S. Fabiano fu eletto a viva voce del Popolo. Sentenza di Pietro di Marca falsamente allegata da Giannone.*

IV. *Che*

IV. *Quali cose debbono distinguersi nella materia dell' elezione de' Ministri Ecclesiastici in quanto al diritto.*

V. *E quante cose debbono considerarsi in quanto al fatto, e alla disciplina.*

S iccome non v' ha cosa più importante alla politica della Chiesa quanto l' elezione de' suoi Ministri; così Giannone procura di oscurarla con spedirsene in brevi, e generali parole, parte vere, parte ambigue, e parte false, per lasciarsi poi un largo campo di discorrerne come a lui piacerà, quando ne' seguenti libri averà occasione di trattarne. Per tener dunque in freno, e ne' dovuti termini la costui arditissima licenza si spiegherà in più Paragrafi questa materia, secondo l' ordine diviso nel fine di questo stesso Paragrafo. In tanto vedasi come egli ne ragiona sì dicendo:

T E S T O.

„ Era ancor (a) cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di
 „ fornirla de' suoi Ministri: e Dupino (b) scrisse essere stata da Cristo
 „ conceduta anche questa potestà agli Apostoli di sostituire nelle Chiese
 „ i loro successori, cioè, i Vescovi, i Preti, ed altri Ministri. Ed
 „ in vero gli Apostoli, come si raccoglie dall' Istorie sagre [c], in
 „ molti luoghi ordinarono i Vescovi, e gli lasciarono al governo delle
 „ Chiese, che essi avean fondate: ma dappoi mancati gli Apostoli,
 „ quando per la morte di alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante,
 „ si procedeva all' elezione del successore; ed allora si chiamavan i Ve-
 „ scovi più vicini della medesima Provincia, o almeno al numero di
 „ due, o di tre; ch' era difficile in questi tempi il tener Concilj nume-
 „ rosi, se non negl' intervalli delle persecuzioni; ed alle volte le Sedi
 „ della Chiesa restavano gran tempo vacanti; e quelli unendosi insie-
 „ me col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città procedevano
 „ all' elezione (d). Il Popolo proponeva le persone, che desiderava
 „ s' eleggessero, e rendeva testimonianza della vita, e costumi di cia-
 „ scuno, e finalmente unito col Clero, e Vescovi presenti acconsentiva
 „ all' elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consagrato.
 „ Alcune volte il Clero, ed il Popolo avean nell' elezioni maggiore,
 „ o minor

(a) Lib. 1. cap. ult. num. 7. pag. 66.

(b) Dupin. de antiq. Eccl. disc. diff. 1.

(c) Act. 14. v. 23. 2. ad Corinth. 8. v. 19.

(d) Can. Sacror. dist. 63. Can. Quanto,
 Can. Nofie, eadem dist.

„ o minor parte, poiche in alcune esponeva solamente i suoi desiderj,
 „ e rendeva le testimonianze della vita, e costumi; in altre si avvanza-
 „ va ad eleggere (a), come accadde nell' elezione di San Fabiano Ve-
 „ scovo di Roma, che al riferir d' Eusebio fu eletto a viva voce di Po-
 „ polo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una Colomba: il che
 „ quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavan conveniente, era da essi
 „ l' elezione approvata, ed ordinato l' Eletto: e nell' istesso tempo
 „ si faceva l' elezione, e la consagrazione, e li medesimi Vescovi erano
 „ gli Elettori, e gli Ordinatori. Nè vi si ricercava altro: imperoc-
 „ che in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata la ragion
 „ de' Metropolitanì sopra l' ordinazion de' Vescovi della loro Provin-
 „ cia, come fu fatto dappoi nel quarto secolo; di che tratteremo nel li-
 „ bro seguente, quando dell' esterior politia Ecclesiastica del quarto,
 „ e del quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

I. Molta obbligazione dobbiamo avere a costui per averci fatto sape-
 re per via dell' insigne Teologo Dupinò, essere stata da Cristo conceduta
 anche questa potestà agli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successo-
 ri, cioè, i Vescovi, i Preti, ed altri Ministri. Era veramente ne-
 cessario, che appoggiasse tal cosa all' illustre testimonianza di sì gran
 Dottore. Nella stessa guisa potea provarla col testimonio di Calvi-
 no, e di Brenzio, anzi di tutti gli eretici nemici d' ogni Ecclesiastica
 Gerarchia, a niuno de' quali è mai caduto in pensiero di mettere in dub-
 bio, che gli Apostoli avessero potestà da Cristo di fornir la Chiesa de'
 suoi Ministri; ma il bello è, che ei per farci intendere quali sieno i Suc-
 cessori degli Apostoli, che essi ebber da Cristo potestà d' istituir nelle
 Chiese, li spiega dicendo: cioè, i Vescovi, i Preti, ed altri Ministri;
 quasche i Preti, e tutti gli altri Ministri nommeno che i Vescovi suc-
 cedessero in luogo degli Apostoli, e così non v' abbia tra loro differenza
 se non di nome. Ma già quest' errore è stato di sopra confutato aba-
 stanza; nè io voglio credere, che Giannone abbia ora questa mala in-
 tenzione di rispargerlo nuovamente; ma penso più tosto, che la poca
 notizia, che egli ha di queste materie, e la cattiva scorta, che ei si è
 preso dell' insigne Teologo di Parigi, il faccian scorrere in queste ma-
 niere impropriissime di parlare.

II. Venendo però al punto principale, che ei tratta in questo luo-
 go; insegna egli essere stata disciplina de' primi tempi, che i Vescovi, e
 gli altri Ministri della Chiesa non pure da i Vescovi della Provincia, e
 dal

(a) Ciron c. 1. de restit. spoliat. Marca de Concord. lib. 8. cap. 2. §. 2.

dal Clero, ma ancora dalla Plebe fedele, e da' laici Cristiani si eleggero. Ma questa importantissima controversia maggior diligenza, e più esatta diffamina richiedeva di quelle, che adopera il nostro Giurisconsulto: imperocche ella è cosa molto intrigata, e che in varj tempi è stata soggetta a varie mutazioni; nè si può sì facilmente spedire in quattro parole. Tuttavia se essa si avesse a risolvere, secondo le prove che costui adduce e da' Canoni del Decreto di Graziano, e dal fatto di San Fabiano, niente potrebbe ricavarfi, che al suo intento conducesse. Allega egli in margine il Canone *Sacrorum*, il Canone *Quanto*, e il Canone *Nosse* della distinzione LXIII. per provare, che anticamente i Vescovi unendosi insieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città procedevano all' elezione. Io lascio, che questi Canoni come tratti dal sesto, dal settimo, e dall' ottavo secolo, sono assai posteriori a' tre primi secoli, de' quali parliamo; eglino nulla provano a favor di Giannone. Il Canone *Nosse* è apertamente al suo intento contrario; mentre ivi si dichiara, che a' Sacerdoti appartiene l' eleggere, e al Popolo l' umilmente consentire: imperocche egli dee essere istrutto, e non seguito (a). La medesima intelligenza ha il Canone *Quanto*, dove nulla si dice dell' elezione da farsi dal Popolo, ma solamente dell' esplorarsi la sua volontà dopo fatta l' elezione da' Chericì (b). Nel Canone *Sacrorum* si dice è vero, che i Vescovi per elezione del Clero, e del Popolo sieno della propria Diocesi eletti; ma quel nome di elezione non cade propriamente sopra que' due genitivi, *del Clero, e del Popolo*, ma sopra l' uno propriamente, e impropriamente sopra l' altro, come ivi spiega la Glosa (c).

III. Ma poiche piace a Giannone di spiegarci la disciplina de' primieri secoli col Decreto di Graziano; per qual cagione non allega ancor gli altri Canoni, che sono nella medesima distinzione LXIII., ne' quali a i Principi laici viene espressamente interdetto l' ingerirsi nell' elezione de' Ministri della Chiesa, come nel Canone *Nullus*, nel Canone *Hadrianus*, e negli altri due seguenti (d)? Perche non citare an-

cora

(a) *Sacerdotum quippe est electio, & fidelis populi consensus adhibendus est, quia docendus est populus, non sequendus.* Can. *Nosse*, dist. 63.

(b) *Eorum te voluntates oportet convocatis Clericis in communi perscrutari.* Can. *Quanto*, eadem dist.

(c) *Episcopi per electionem cleri, &*

populi ... de propria diocesi ... eligantur. Can. *Sacrorum*, eadem dist.

Hoc nomen proprie, & improprie sumitur hic cum illis genitivis, *cleri, & populi.* Glosa ibidem §. Per electionem.

(d) *Nullus laicorum Principum, vel Potentum semet inserat electioni, aut promotioni Patriarche, Metropolitanani, aut*

cora il Canone *Non est*, cogli altri due, che seguono, dov' è vietata alla Plebe, ed al Popolo l' elezione de' Vescovi, e de' Sacerdoti (a)? Era opera di accorto Scrittore o l' astenersi dalla allegazione del Decreto, o allegar fedelmente tutto ciò, che si trova in questo proposito, e che possa dar lume alla verità. Molto meno ancora fa prova, che nell' antica Chiesa i Vescovi anche dal Popolo si eleggessero, il fatto di *San Fabiano Vescovo di Roma*, che al riferir d' *Eusebio*, come costui dice, fu eletto a viva voce del Popolo: conciossiache altro è, che i Vescovi elettori secondassero i desiderj del Popolo espressi in quelle pubbliche acclamazioni, altro è, che le grida, e i clamori della Plebe facessero questa elezione. Si dice eletto taluno a viva voce del Popolo, perche gli Eligenti condescendono a queste voci. Intorno poi al testimonio di Pietro di Marca, che egli parimente allega in prova, che il Popolo alcune volte s' *avanzava ad eleggere*, quello Scrittore dice tutto il contrario; anzi nel luogo da Giannone citato sostiene di proposito, che se si riguarda l' origine di questa elezione, e 'l costume della vetusta Chiesa, e l' uso degli antichi Canoni, tutta l' autorità di eleggere i Ministri Ecclesiastici risiedeva appresso i Vescovi, e principalmente appresso il Metropolitano, e che nell' elezione de' Vescovi il Clero inferiore col Popolo non avea altre parti, che di dar testimonianza, e prestare il consenso nella persona designata (b). Dal che si conosce, che Giannone non vuol mai prenderfi briga di legger bene i testi, che adduce, o per meglio dire, che trova citati da altri Scrittori.

Tom. III.

P p p

IV. Non

cujuslibet Episcopi, ne videlicet inordinata, & incongrua fiat electio &c. Can. Nullus.

Universalis Synodus definiuit... neminem laicorum Principum, vel Potentem semet inferere electioni, vel promotioni Patriarchæ, vel Metropolitanæ, vel cuiuslibet Episcopi &c. Can. Hadrianus, Can. Porro, & Can. *Si per ordinationem, eadem dist.*

[a] *Non est permittendum turbis electionem eorum facere, qui sunt ad sacerdotium promovendi.* Can. *Non est.* Omnis electio Episcopi, vel Presbyteri, vel Diaconi a Principibus facta irrita maneat &c. Can. Omnis.

Non licet populo electionem facere eorum, qui ad sacerdotium promoventur, sed in iudicio Episcoporum sit, ut Episcopi eum probent si in sermone, & fide, & spiritali vita doctus sit. Can. *Non licet, eadem dist.*

[b] *Ceterum si negotium istud referatur ad primam originem, moremque vetustæ Ecclesiæ, & antiquorum Canonum ratio habeatur; constans est illa sententia, quæ solùm testimonium, & consensum designandi Episcopi clero & populo tribuit; ipsam verò designationem, sive electionem, & iudicium Metropolitanæ, una cum Synodo Provincialium Episcoporum. In quo testimonio dando non reperio discrimen aliquod constitutum a veteribus inter clerum civitatis, & populum: a quo enim jure in hac parte utebantur, & utriusque consensus ad suscipiendum Episcopum expectandus erat. Totâ quippè, ut jam dixi, auctoritas erat penes Episcopos, & præcipue penes Metropolitanum, qui rebus gestis τὸ κρῖν adhibebat. Petrus de Marca de Concord. lib. 8. cap. 2. §. 2.*

IV. Non creda però, che io impugnando le sue ragioni voglia ancora oppormi in tutto e per tutto al suo sentimento; anzi in molte cose io vo' camminar d' accordo con lui, purché ei si contenti di accordarne alcune ancora a me, le quali io giudico necessarie premettere per intelligenza, e per chiarezza della difficil materia, che ei in questo luogo propone. E benché quì si porti egli con qualche sorta di sobrietà nell' ammettere i Laici all' elezione de' Ministri Ecclesiastici, altrove però reca sù questo punto strabocchevoli opinioni. E però è necessario stabilire adesso i principj di questa faccenda, innanzi che ei l' avvii, e ne obblighi a prolissi discorsi per isnodarla. Convieni adunque più cose quì avvertire tanto di diritto, come di fatto. In quanto al diritto è necessario in primo luogo considerate, che ai Laici non convien per divina legge, o ragione l' elezione de' Ministri della Chiesa. Secondariamente, che tale elezione solamente agli Ecclesiastici appartiene per diritto divino. E in terzo luogo, che i Laici possono concorrere a tale elezione per concessione, o per privilegio lor concesso da i Prelati della Chiesa.

V. Intorno al fatto a molte cose deesi por mente. Primo, che è stata antichissima disciplina della Chiesa fino da' tempi Apostolici, che i Laici fedeli rendessero testimonianza della vita, e de' costumi di coloro, che doveansi eleggere, e promuovere a i gradi chericali, e particolarmente al Sacerdozio. Secondo, che sebbene ne' primi secoli molte volte si richiedeva il consenso, e la volontà del Popolo fedele, tal cosa però non fu riputata necessaria, nè fu universalmente osservata. Terzo, che non può con certezza affermarsi, che ne' primi secoli la Plebe Cristiana concorresse propriamente all' elezione de' Ministri della Chiesa, benché si facesse alla sua presenza. Quarto, che per motivi ragionevoli, condescendendo i Prelati Ecclesiastici, cominciarono i Laici Cristiani ad ingerirsi ancor essi nella elezione de' Chericì, e nella loro promozione. Quinto, che per cagion de' disordini, i quali succedeano dall' impacciarsi de' Laici in cotal' elezione, fu dalla Chiesa vietato ad essi l' eleggere i Ministri del Signore. Sesto, che se mai ad alcun Principe appartiene l' elezione de' Vescovi, questa non può ad esso in altra guisa convenire, che per privilegio Apostolico. Settimo, che cotal' sorta di elezione debba più tosto dirsi nominazione, o proposizione, la qual poi riceva tutto il suo vigore dall' approvazione del Romano Pontefice. La distinzione così di queste cose in se stesse, come de' tempi, ne quali esse ebbero uso, renderà, come io spero, assai più facile questa materia di quello, che abbia potuto fare la molta copia di erudizio-

ne,

ne, con cui è stata da gravissimi, e dottissimi uomini trattata, e particolarmente dal Tommasino,

§. II.

A quali persone appartenga per divina ragione l' elezione de' sagri Ministri della Chiesa.

S O M M A R I O .

- I. *Laici non hanno diritto divino sopra l' elezione de' sagri Ministri. Vescovi, e Preti istituiti ne' primi tempi dagli Apostoli in varie parti del Mondo senza concorso alcuno de' Laici.*
- II. *Vescovi istituiti, ed eletti da' Romani Pontefici in tutte le Provincie Occidentali ne' primi secoli senza alcuno ingerimento de' Laici, e della Plebe fedele. Cajo Prete Romano ordinato Vescovo delle Genti. Gran parte de' Vescovi eletti, e ordinati dal solo Romano Pontefice ne' primi secoli senza particolar distinzione di Diocesi.*
- III. *Vescovi spediti in varie parti del Mondo a fondar Chiese non furono eletti col consenso de' Laici.*
- IV. *Ai soli Ecclesiastici appartiene l' elezione de' sagri Ministri per diritto divino.*
- V. *Aronne eletto solamente da Mosè per comandamento divino senza alcun suffragio del Popolo. Forma stabilita da Cristo per l' elezione de' Ministri della Chiesa.*
- VI. *Laici per concessione degli Ecclesiastici possono concorrere in qualche modo all' elezione de' Ministri della Chiesa. All' elezione de' sette Diaconi in qual modo concorse la moltitudine fedele.*

I. **I**N quanto adunque al primo de' punti nell' antecedente Paragrafo sposti, già da insigni Teologi è stato dimostrato contra la profana, ed eretica sentenza di Martino Lutero, Giovanni Calvino, e de' loro seguaci rispettivamente, non appartenere alla Plebe fedele, e a i Laici Cristiani per divina ragione l' elezione de' sagri Ministri. E il voler quì ora addurre argomenti sopra tal cosa sarebbe, come usa dirsi, un portar legne alla selva. Basterà solamente considerate ciò, che abbiamo di certo dagli Atti apostolici, e da' monumenti della Ecclesiastica Storia: mentre da entrambi sappiamo, che i Santi Apostoli costi-

tuivano Preti, e Vescovi ne' luoghi dove passavano a fondar la Cristiana Religione, e molti ancora ne consagravano, mandandogli in lontane Città, e Provincie a piantar Chiese, e ad acquistiar Popoli all' Evangelio; i quali sagri Ministri è cosa certa, che non erano eletti dalla Plebe, o dal Popolo delle Città, nelle quali venivano destinati, o alle quali erano spediti, ma solamente dagli Apostoli, o da' primi Vescovi loro discepoli, che li costituivano, e li mandavano. E ciò particolarmente nelle Provincie d' Occidente dopo i passaggj a Roma del Principe degli Apostoli San Pietro.

II. Sappiamo per antichissima tradizione, come di sopra si è osservato, da S. Pietro stesso, o da' suoi discepoli da lui eletti, e consagrati Vescovi, essere state fondate nobilissime Chiese d'Italia, e dell' Occidente. La qual cosa viene ancor confermata dal testimonio gravissimo di Sant' Innocenzo I. nella pistola a Decenzo, dove afferma, che nessuno in tutto il tratto dell' Imperio Occidentale istituì Chiese, se non quelli, che furono o dal Principe degli Apostoli, o da' suoi Successori mandati [a]. Quindi sovente leggiamo nelle vite degli antichi Romani Pontefici appresso il Pontificale Romano, che essi ordinavano più Vescovi in diversi luoghi: la qual cosa l' Autore, o gli Autori di quelle vite, chiunque eglino si fossero, trassero senza dubbio da i registri delle ordinazioni di tempo in tempo tenute da i Vescovi di Roma, serbati negli Archivj della Romana Chiesa. E rimane ancora ciò comprovato dalla testimonianza di Fozio, il quale da antichissimi monumenti riferisce, che Cajo gravissimo, e dottissimo Prete della Chiesa Romana fu da Zefirino Pontefice ordinato Vescovo delle Genti, cioè, senza designazione di alcuna Diocesi particolare, quasi che unto, e coronato a qualunque Regno, come dottamente considera il da me nominato Tommasino (b), che colla forza, e col consiglio fosse per acquistare. In questa guisa i Romani Pontefici consagrarono una grandissima parte di Vescovi, i quali poi mandarono a debellare, e soggettare al giogo della Fe-

[a] Cum sit manifestum, in omnem Italianam, Gallias, Hispanias, Africam, Siciliam, Insulasque interjacentes nullum hominum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos venerabilis Petrus Apostolus, aut ejus successores, constituerunt Sacerdotes. Innoc. I. epist. ad Decent.

(b) Refert in Bibliotheca Photius (nempe Cod. XLVIII.), Cajum doctissimum, clarissimumque Romanæ Ecclesiæ Presbyterum, Pontificibus Victore, & Zephyrino gen-

tium Episcopum ordinatum esse, χροπουνθιναις ἔθυσ Ἐπίσκοπον, & veluti Regem inunctum, & coronatum ei Regno, quod vi, & consilio esset adepturus. Eo fere modo Pontifices Romani consecraverunt Episcoporum partem longè maximam, quos deinde immitterent ad debellandas, fideique jugo subjiciendas Provincias illas, quas in epistola sua enumerat Innocentius primus. Thomassin. de vet. & nov. Eccles. discipl. p. 1. lib. 1. cap. 54.

de quelle Provincie , di cui parla nella lettera Sant' Innocenzo .

III. Or questo gran numero di Vescovi , che per lungo spazio di due secoli furono ne' primi tempi ordinati da' Romani Pontefici , e poi spediti alla conquista de' Popoli all' Evangelio , egli è cosa certa , che non furono eletti dalla Plebe fedele di quelle Chiese , che essi fondarono ; anzi nè tampoco furono aspettati o il testimonio , o il consenso del Popolo . Ma se a i Laici fedeli , e alla Plebe Cristiana appartenesse per divina ragione l' elezione de' sagri Ministri , non averebbero potuto gli Apostoli , nè i loro Discepoli , nè i successori di San Pietro alterare questa divina disposizione , nè senza il consentimento del Popolo eleggere i Pastori . Chiara cosa è adunque , che per diritto divino non appartiene a i Laici Cristiani l' elezione de' Ministri del Signore .

IV. Intorno poi al secondo punto , cioè , che solamente agli Ecclesiastici appartenga per diritto divino l' elezione de' sagri Ministri , da i premessi punti agevolmente si può inferire : imperocchè essendo il Sacerdozio , e tutto l' ordine de' Pastori , e de' Prelati della Chiesa stabilito dal figliuol di Dio , ed essendo ancora necessaria per questa divina disposizione la perpetuità del medesimo Sacerdozio nella stessa Chiesa , conseguenza sia , che a qualcheduno appartenga per ragion divina l' elezione de' sagri Ministri per mantener la successione , e la disposizione data da Cristo alla Chiesa ; e non potendo quella appartenere agli uomini laici , convien dire , che a' soli Chierici appartenga . Oltre di che Dio stesso prescrisse la forma di quest' elezione nel Sacerdozio di Aronne , siccome ne dichiara San Paolo nella pistola agl' Ebrei (a) .

V. Onde siccome Aronne fu eletto solamente da Mosè per comandamento di Dio senz' aspettare alcun consenso , o alcun consiglio del Popolo ; così nella Chiesa i Sacerdoti non hanno bisogno del consenso , o del consiglio della Plebe per essere eletti al loro ministero , ma bensì del suffragio , e dell' istituzione de' Sacerdoti . E Cristo Signor nostro dando la regola dell' istituzione , ed elezione de' Vescovi , che succedono agli Apostoli , de' Sacerdoti del second' ordine , e de' Ministri , che succedono a' settanta Discepoli , disse : *Siccome il Padre mandò me , così io mando voi* (b) . In quella guisa dunque , che ei escluso ogni consenso della moltitudine eleffe gli Apostoli , e i Discepoli , così indipendentemente dall' elezione della Plebe , e del Popolo gl' istituì ordinarij Elettori , e istitutori de' Ministri loro successori . Quindi l' elezione,

(a) *Nec quisquam sumit sibi honorem , sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron .*
Ad Hebræos 5 .

(b) *Sicut misit me Pater , & ego mitto vos .* Joan. 20 .

zione, e l' istituzione de' Cherici fatta da' Sacerdoti non ha bisogno dell' intervento de' Laici per esser valida; laddove quella, che è fatta da' soli Laici, è nulla in se stessa, ed invalida. Tuttociò si è voluto brevemente spiegare per intelligenza della presente materia a solo riguardo delle persone idiote, per le quali io scrivo principalmente: mentre per altro è noto, che da classici Dottori sono queste cose con maggior copia di ragioni provate.

VI. In quanto al terzo punto, cioè, che a' Laici possa convenir l' elezione de' Cherici per concessione degli Ecclesiastici, un buon numero di Dottori si persuade ricavarfi ciò dall' elezione de' sette Diaconi permessa dagli Apostoli a i Discepoli fedeli. Ma a me tuttavia non sembra, che da questo fatto si possa con certezza ricavare, che fosse dagli Apostoli conceduta alla Plebe fedele de' sagri Ministri l' elezione: conciossiache altro non ingiunsero i Santi Apostoli alla moltitudine de' fedeli, se non, che cercassero infra loro sette uomini, che avesser buon testimonio, e fossero di sapienza, e di Spirito santo ripieni (a), affine da loro poi venissero costituiti nel ministero del Diaconato. Dalla qual cosa sembra apparir chiaro, che non fu commessa alla Plebe fedele se non la testimonianza di que' Ministri, che dovean poi dagli Apostoli essere ordinati. E benchè si dica ivi, che *i Discepoli eleffero* que' sette (b); ciò nulladimeno vuolfi intendere non che dalla moltitudine fossero eletti, ma che fossero proposti, e presentati agli Apostoli, prendendosi ivi il nome di elezione per presentazione (c); onde si soggiunge nel testo, che *gli presentarono al cospetto degli Apostoli* (d). Ma chechessia di ciò, essendo manifesto, che nel quarto, e nel quinto secolo avea il Popolo parte in questa elezione, e non potendola avere per ragion divina, convien dire, che per concessione, o permission della Chiesa concorresse anch' egli ad eleggere il proprio Pastore. Come poi, e per quali cagioni s' introduceffe a poco a poco quest' uso, vedrassi di qui a poco.

§. III.

(a) Considerate ergo fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu sancto, & sapientia, quos constituamus super hoc opus. Act. 6. ver. 3.

(b) Et elegerunt Stephanum &c. ibid.

(c) Vide Cornel. a Lapide in Act. Apost. cap. 6.

(d) Hos statuerunt ante conspectum Apostolorum. Act. 6. ver. 6.

§. III.

Quali parti avessero ne' primi tre secoli i Laici, e la Plebe fedele nell' elezione de' sagri Ministri.

S O M M A R I O.

- I. Testimonianza della Plebe fedele richiesta ne' primi secoli per quelli, che doveano promuoversi a' sagri ministeri. Testimonio sopra di ciò di San Clemente Romano.
- II. Elezione de' sagri Ministri faceasi alla presenza della Plebe secondo San Cipriano, acciocche rendesse testimonio della vita di quelli, che erano eletti.
- III. Come s' intenda, che questa testimonianza sia necessaria per divina origine secondo il sentimento di San Cipriano.
- IV. Elezione, e ordinazione de' sagri Ministri faceansi nel medesimo tempo. Molte volte non si aspettava la testimonianza della Plebe nell' elezione. Ordinazione de' Cherici, che erano di conosciuta virtù.

I. **P** Affando ora a ragionar de' punti di disciplina, il primo di sopra proposto, cioè, la testimonianza, che render dovea la Plebe fedele intorno alla vita, e a' costumi di coloro, che venivano eletti a' sagri ministerj, si fa palese primieramente da ciò, che scrisse l'Apostolo a Timoteo istruendolo, e dandoli la forma di quest' elezione, cioè, che colui, che dovea essere eletto alla prepositura delle Chiese, bisognava, che avesse buon testimonio da quelli, che sono fuori (a), cioè a dire, dagli stessi Gentili, che erano fuor della Chiesa. Onde con molta maggior ragione, siccome inferisce Origene da questo luogo (b), i primi Padri, e Pastori ricercavano la testimonianza de' Laici Cristiani nell' elezione, che faceano de' sagri Ministri. Quindi San Clemente Romano nella indubitatissima epistola a i Corintj dopo aver detto, che i Santi Apostoli per ovviare alle controversie, che prevedevano, farebbero per nascere sopra il Vescovato, eleffero i Vescovi, e indi stabilirono la forma, che dovesse osservarsi in avvenire per

(a) Oportet autem illum & testi-
monium habere bonum ab iis, qui fo-
ris sunt. i. ad Timoth. cap. 3.

(b) Origen. Homil. 6. in Levit.

per tale elezione, cioè, che i Successori fossero eletti o da loro, o da altri celebri uomini, soggiunge, che dovea ciò esser fatto col testimonio di tutta la Chiesa, che mostrasse esserle grato questo eleggimento (a), *συνευδοκίας τῆς Ἐκκλησίας πάσης, universa Ecclesia sibi gratum esse testante* [seu consentiente] .

II. Di questa disciplina ce ne rende più d'ogni altro chiara testimonianza San Cipriano, il quale afferma, che per divina tradizione, e per osservanza Apostolica tale era ne' suoi tempi il costume non pure nelle Chiese dell' Africa, ma ancora di tutte le altre Provincie, che all' elezione del Vescovo concorrevano i Vescovi della stessa Provincia colla Plebe, dove ordinar doveasi il nuovo Prelato, e che esso si eleggeva alla presenza del Popolo, il quale era informato de' meriti, e de' costumi di ciascheduno, e per la sua conversazione avea piena cognizione della sua vita, e potea renderne certa testimonianza (b).

III. Ma benche dica S. Cipriano, che questa disciplina discenda da divina tradizione, e da osservanza Apostolica; ciò tuttavia non debbe in guisa intendersi, che per precetto divino, o Apostolico sia necessaria la presenza, e la testimonianza della Plebe all' elezione de' Sacerdoti, ma solamente perche tanto il Signore, come gli Apostoli ne insegnarono questa regola co' loro esempi. Quindi adduce in prova di sua dottrina l' elezione di Eleazaro, il quale avvegnache per comandamento di Dio fosse eletto dal solo Sacerdote Mosè; nulladimanco volle Iddio, che la colui istituzione nel Sacerdozio fosse fatta nel cospetto del Popolo, per istruirne, e dimostrarne, che le ordinazioni Sacerdotali debban farsi sotto gli occhj, e la coscienza della Plebe presen-

(a) Οἱ Ἀπόστολοι ἡμῶν ἔγνωσαν διὰ τῆς κυρίας ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι ἐρεῖς ἔσται ἐπὶ τῆς ὀνόματι τῆς Ἐπισκοπῆς· διὰ αὐτῶν ἐν τῷ αἰτίῳ πρόφωσιν εὐλητότερον πλείων, κατέβησαν τὰς προσημειωμένας, ἔμεταξύ ἐπινομῶν δεδώκασιν, ὅπως εἰάν κοινῶσιν διαδέξοντα ἕτεροι δεδοκιμασμένοι ἄνδρες τῶν λειτουργῶν αὐτῶν &c. Κατασάδοντες ὑπ' ἐκείνων, ἢ μετὰ ὑπ' ἑτέρων ἐλογίμων ἄνδρων, συνευδοκίας τῆς Ἐκκλησίας πάσης.

Apostoli nostri per Jesum Christum Dominum nostrum cognoverunt contentionem de nomine Episcopatus futuram. Propter hanc itaque causam perfecta præsencia predicti confliterunt predictos (Episcopus nimirum), & deinceps formam dederunt, ut,

iis defunctis, probati alii viri in eorum ministerium succederent &c. ab illis, vel deinceps ab aliis viris celebribus constituti, universa Ecclesia gratum sibi esse testante. Clemens I. epist. 1. ad Corinth. num. 44.

[b] Propter quod diligenter de traditione divina, & apostolica observatione servandum est, & tenendum quod apud nos quoque, & fere per universas provincias tenetur, ut ad ordinationes ritè celebrandas, ad eam plebem, cui Præpositus ordinatur, Episcopi ejusdem provincie proximi quique conveniant. Et Episcopus deligatur plebe presente, quæ singulorum vitam plenissimè novit, necnon uniuscujusque actum de ejus conversatione perspexit &c. Cypr. epist. 68. juxta edit. Pamel.

te, la quale discopra i difetti occulti, e predichi i meriti delle persone, che degne, o indegne sono di essere a tanto grado promosse (a). Così ancora reca l' esempio degli Apostoli, i quali nell' elezione tanto di Mattia, come de' sette Diaconi convocarono la Plebe, e udirono la di lei testimonianza, acciocche nessuno indegno salisse a rapire o ministero più alto, o il grado Sacerdotale (b).

IV. Quì però è da avvertire, che il Santo Padre confonde l' ordinazione coll' elezione: imperocche questi due atti ancorche distinti, in quel tempo erano tuttavia congiunti, in maniera che, come ravvisa ancora Giannone, tostoche era fatta l' elezione del Ministro, veniva dagli stessi Vescovi elettori ordinato, e consagrato alla presenza del Popolo. Il qual costume d' ordinare i sagri Ministri nel cospetto della moltitudine fedele anche a' dì nostri si osserva. Del rimanente, che questa presenza, e questa testimonianza della Plebe, sopra cui si eleggevano i sagri Ministri, non fosse necessaria per divina istituzione, e disposizione, si rende manifesto dallo stesso S. Cipriano, il quale nella pistola al Clero, e alla Plebe afferma, che quantunque egli fosse consueto nell' ordinazione de' Cherici consultar prima la Plebe, e di comun consiglio esaminare i meriti, e i costumi di ciascheduno; nulladimeno senza premettere alcuna di queste cose avea egli ordinato Aurelio Lettore, giudicando, che non doveessero aspettarfi questi umani testimonj, quando nella chiara virtù di colui, che si promuoveva al sagra ministero, precedeva la divina testimonianza (c). L' istessa cosa si rende ancora palese dal saperfi, come si è veduto, che i Santi Apostoli, e i primi Vescovi loro successori, e particolarmente i Romani Pontefici, per lungo tempo eleggevano, e ordinavano Vescovi pria di spedirgli a i Popoli di questa, o di quella Città, di questa, o di quella Nazione. Ond' è, che cotal disciplina non fu almeno universal-

Tom. III.

Q q q

mente

(a) *Coram omni Synagoga jubet Deus constitui Sacerdotem, idest, instruit, & ostendit, ordinationes Sacerdotales non nisi sub populi assistentis conscientia fieri oportere, ut plebe presente vel detegantur malorum crimina, vel honorum merita pradicentur, & sit ordinatio justa, & legitima, que omnium suffragio & iudicio fuerit examinata.* Cyprianus ibid.

(b) *Quod postea secundum divina magisteria observatur in actis Apostolorum, quando de ordinando in locum Juda Episcopo Petrus ad plebem loquitur &c. Nec hoc in Episco-*

porum tantum, & Sacerdotum, sed & in Diaconorum ordinationibus observasse Apostolos animadvertimus. . . . Quod utique idcirco tam diligenter, & cautè convocata tota plebe gerebatur, ne quis ad altius ministerium, vel ad sacerdotalem locum indignus obreperet. Cyprianus ibid.

(c) *In ordinandis Clericis, fratres charissimi, solemus vos antea consulere, & mores ac merita singulorum communi consilio ponderare. Sed expectanda non sunt testimonia humana cum procedunt divina suffragia,* Cyprianus epist. xxxiii.

mente offervata se non dopo stabilite, e ordinate le Chiese, e dove era numero di Cherici, e moltitudine di fedeli, dal grembo de' quali potesse eleggerli il Pastore, che fosse da ciascuno conosciuto.

§. I V.

Se fosse necessario il concorso della Plebe nell' elezione de' Ministri; e se i suffragj di quella fossero elettivi.

S O M M A R I O.

- I. *Consenso de' Laici nell' elezione de' Ministri Ecclesiastici benchè richiesto ne' primi tempi, non riputato tuttavia necessario.*
- II. *Laici propriamente non eleggevano, benchè concorressero all' elezione. Elezione di Aronne, e di Eleazaro fatta solamente da' Sacerdoti.*
- III. *Suffragj della Plebe esponevano il desiderio, non eleggevano.*
- IV. *Disciplina de' primi secoli intorno a quest' elezione.*

I. **M**A dalla discussione di questo punto s' inferisce ancora la riflessione dell' altro, cioè, che sebbene in que' primi secoli richiedeasi nell' elezione de' sagri Ministri il consenso del Popolo; questo però non fu riputato mai necessario, nè ebbe sempre luogo universalmente: mentre è certo, che sebbene in que' primi tempi aveasi riguardo di non dar Vescovi, o altri Ministri alle Chiese contra la volontà del Popolo; nulladimeno ove gli studj, e il favor della Plebe portavano alcuno al sagro ministerio, che indegno ne fosse, apparteneva al giudizio de' Vescovi esaminare, e rigettare il consenso della moltitudine, ed eleggere altra persona, che idonea fosse al grado Sacerdotale: altramente non vi sarebbe stata alcuna strada per rimediare agli scismi, che farebber potuti nascere dagli ambiziosi col mezzo delle fazioni popolari. Ma di ciò se ne tornerà a parlare poco appresso.

II. Rimane ora da vedere se la Plebe fedele ne' primi tre secoli concorresse propriamente all' elezione de' sagri Ministri in quella guisa, che ad essa concorrevano gli Ecclesiastici, e i Cherici. Sopra la qual cosa io reco ferma opinione, che non si possa affermar con certezza, che

che i Laici Cristiani eleggessero propriamente, quantunque tali elezioni si facessero alla loro presenza, e colla loro testimonianza. Certamente dal passo sopra addotto di San Clemente Romano si fa chiaro, che tutto il negozio di quest' elezione fu per regola Apostolica commesso alle persone più celebri della Chiesa, cioè, a i Vescovi, e agli Ecclesiastici, attribuendo egli solamente alla moltitudine de' fedeli la testimonianza, e l' accettazione. Origene parlando anch' esso delle Chiericali, e Sacerdotali elezioni, ne mostra la forma proponendo l' esempio di Aronne (a), a cui certamente il Popolo non concorse se non colla presenza, e coll' accettazione, essendo stato quel Sacerdote solamente eletto da Dio per divino giudizio col ministero di Mosè. Ricercavasi perciò secondo Origene la presenza del Popolo, acciocchè tutti fossero informati della fantità, e della virtù di colui, che era eletto, e a niuno crescesse la sua elezione, o gli rimanesse in animo qualche scrupolo. San Cipriano similmente della forma di queste sagre elezioni ragionando, ne adduce, come si è veduto, dal vecchio Testamento l' esempio dell' elezione di Eleazaro, e dal nuovo quello dell' elezione di Mattia in luogo di Giuda, e de' sette Diaconi: nelle quali elezioni fatte o da Dio, o dagli Apostoli, il Popolo fedele non ebbe altra parte, che quella di assistere all' atto, e di render testimonianza della virtù degli eletti. Onde da questi luoghi, i quali sembrano più efficaci a provare il diritto antico della Plebe nell' elezione de' sagri Ministri, non può ricavarfi, che ella avesse allora privilegio, o ragione di vera, e propria elezione.

III. E quantunque San Cipriano spesse fiato attribuisca al Popolo *il suffragj* in queste elezioni; è chiaro nulladimeno, che in senso di questo Santo non debbasi altro intendere per *suffragio*, che una espressione del desiderio, o una manifestazione della volontà, e del sentimento della Plebe nella persona, che veniva loro proposta, ed eletta da' Vescovi: prendendo in somma questo nome per una legittima, e buona testimonianza, o gradimento del Popolo. E perciò egli chiama ancor suffragio il testimonio divino, contrapponendolo

Q q 2

all'

(a) Licet Dominus de constituendo Pontifice præcipisset, & Dominus elegisset, tamen convocatur & Synagoga. Requiritur enim in ordinando Sacerdote & presentia populi, ut sciant omnes, & certi sint quia qui præstantior est ex omni populo, qui doctior, qui in omni virtute eminentior, ille

eligitur ad Sacerdotium. Et hoc adstante populo, ne qua postmodum retractatio cuiuspiam, ne quis scrupulus resideret. Hoc est autem quod & Apostolus præcepit in ordinatione Sacerdotis: Oportet autem illum, & testimonium habere bonum ab his, qui foris sunt. Origen. homil. vi. in Levitic.

all' umana testimonianza (a). E un' altra volta parlando dell' elezione di Sabino fatta in Ispagna in luogo di Bafilide, e commendandola come legittima, distingue in essa due atti, cioè, del *suffragio*, e del *giudizio*, attribuendo quello alla Plebe, e questo a i Vescovi (b). Per la qual cosa si fa manifesto, che ei non prende questo nome di *suffragio* in quel senso rigoroso, in cui noi il sogliam prendere, cioè, per voto elettivo, per cui dall' eletto si acquista diritto alla cosa, a cui si elegge; ma semplicemente per qualunque manifestazione di desiderio, e di volontà, ovvero per la buona testimonianza, che si rendea dal Popolo verso quella, o questa persona.

IV. Tale dunque può crederfi, secondo le premesse cose, essere stata la forma delle sagre elezioni in que' primi secoli, cioè, che morto alcun Vescovo si adunassero nella Città del defonto Prelato i Vescovi della Provincia insieme col Metropolitano, ed ivi prendendo l' informazioni dal Clero, e dal Popolo sopra le persone, che si riputavano degne del grado Vescovale, i Vescovi deliberavano infra loro l' affare, e indi proponevano in pubblico la persona, che giudicavano idonea al Vescovato, e ascoltando sopra di ciò il parere, e la volontà del Clero, e della Plebe fedele; i quali uditi proferivano il loro giudizio, in cui avea la maggior parte il sentimento del Metropolitano, ed eletto il nuovo Vescovo, tosto lo consagravano. Nell' elezione poi de' Preti, e degli altri Cherici inferiori si teneva il medesimo ordine intorno al Clero, e alla Plebe, e tutto il giudizio poi era riserbato al Vescovo.

§. V.

(a) *Expectanda non sunt testimonia humana, ubi procedunt divina suffragia.* Cyprianus epist. 33.

(b) *Quod & apud vos factum videmus in Sabini collega nostri ordinatione; ut de universæ fraternitatis suffragio, & de Epi-*

scoporum, qui in presentia convenerant, quippe de eo ad vos litteras fecerunt, iudicio Episcopatus ei deferretur, & manus ei in locum Bafilidis imponerentur. Cyprianus. epist. 68, edit. Pamelii.

§. V.

*Degli errori di Giannone intorno all' elezione
de' sagri Ministri.*

S O M M A R I O.

- I. *Tre errori di Giannone in questa materia.*
- II. *Ai soli Sacerdoti apparteneva il proporre le persone, che doveano promuoversi a i sagri ministerj. Testimonio di Lampridio in questo particolare.*
- III. *Sacerdoti nel proporre le persone, che doveano promuoversi a' ministerj Ecclesiastici, seguivano le informazioni, e i desiderj del Popolo.*
- IV. *Laici non hanno mai avuta, nè possono avere maggior parte de' Chericici nella elezione de' sagri Ministri.*
- V. *Ragione de' Metropolitanj sopra l' ordinazione de' Vescovi dichiarata ne' Canonj della primitiva Chiesa.*
- VI. *Dal Concilio Niceno vien supposta come antica.*
- VII. *Quarto Canone del Concilio Niceno non dichiara come cosa nuova la ragione de' Metropolitanj, ma la conferma, e la spone. Concilij di Antiochia, e di Laodicea.*

I. **P**Resupposte adunque queste cose si vengono a scoprire tre errori di Giannone in questa materia. Il primo dove dice, che il Popolo proponeva le persone, che desiderava s' eleggessero. Il secondo dove asserisce, che alcune volte il Clero, ed il Popolo avean nelle elezioni maggiore, o minor parte; poiche in alcune esponeva solamente i suoi desiderj; in altre si avvanzava ad eleggere. Il terzo dove afferma, che in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' Canonj la ragione de' Metropolitanj sopra l' ordinazione de' Vescovi.

II. In quanto al primo; che il Popolo proponesse le persone, che desiderava s' eleggessero, è cosa falsa, o almeno dubbiosissima: imperocche se si mira agli esempj, che intorno alla forma di questa elezione recano dall'antico Testamento Origene, e Cipriano, sappiamo, che il proporre i Ministri del Signore apparteneva a' soli Sacerdoti, e che le parti del Popolo si restringevano a proferire il lor sentimento sopra la
persona

persona proposta. E dal testimonio or ora addotto dello stesso San Cipriano siamo istruiti, che alcune volte i Vescovi pria di raunarsi in Concilio proponevano al Popolo per via di lettere la persona da promuoversi al Vescovato, come accadde nell' elezione di Sabino. Ma molta luce può dare a questa verità la narrazione di Lampridio nella vita di Alessandro Severo, dalla quale ci vengono spiegate le parti de' Vescovi, e del Popolo in questa elezione. Narra adunque quello Storico, che Alessandro qualora avesse voluto dar Rettori alle Provincie, o far Presidi, ovvero ordinar Procuratori ... proponeva i loro nomi, esortando il Popolo, che se avesse alcun delitto da palesare, il provasse con manifeste cose, e se non l' avesse provato soggiacesse a pena capitale. E diceva essergli grave, che mentre tal cosa faceano i Cristiani, e i Giudei nel predicare i Sacerdoti, che doveano ordinarsi, non si facesse poi ne i Rettori delle Provincie, a i quali erano commesse e le fortune, e la vita degli uomini (a).

III. Al Popolo adunque non apparteneva il proporre, ma solamente il proferir suo parere sopra le persone proposte, ed il rendere della lor vita, e de' loro costumi pubblica testimonianza. E in fatti sarebbe stata cosa fuora d' ogni buon ordine, che alla medesima Plebe fosse appartenuto e il propor le persone da eleggersi, e il dar testimonio di loro: mentre è indubitato, che le testificazioni acciocche sieno legittime, e immuni da ogni sospizione, si denno prendere altronde, che dalle persone, che propongono. Tuttavia io non niego, che i Vescovi nella proposizione de' soggetti seguissero così la pubblica fama, come le informazioni del Clero, e del Popolo; onde se per proporre altro non intende Giannone, che il manifestare il desiderio, che avea la Plebe, che fosse eletta questa, o quella persona, pria che da' Vescovi si procedesse alla nominazione, e all' elezione, io non peno a concederli, che il Popolo in cotal guisa proponesse; ma egli così non parla da buon Giurisperito.

IV. Molto più intollerabile però è l' altra sua asserzione, in cui afferma, che alcune volte in queste elezioni avea maggior parte il Popolo del Clero; prendendo egli quì il Clero non tanto pe' Cherici degl' inferiori gradi, ma per tutto il corpo Ecclesiastico comprendente i Sacerdoti

(a) Ubi aliquos voluisset vel Rectores Provinciarum dare, vel Praepositos facere, vel Procuratores, id est, rationales ordinare, nomina eorum proponebat: hortans populum, ut si quid haberet criminis probaret manifestis rebus; si non probasset, poenam subiret capitis. Dicebatque grave esse quum id Christiani, & Iudei facerent in pradicandis Sacerdotibus, qui ordinandi sunt, non fieri in Provinciarum Rectoribus, quibus & fortuna hominum committerentur, & capita. Lampridius in vita Alexan. Se veri.

cerdoti del primo, e del secondo ordine, cioè, i Vescovi, e i Preti. Ma non solamente è falso, che alcune volte abbia avuta il Popolo maggior parte nell' elezioni, che il Clero preso in questo senso; ma è falso ancora, che alcuna volta le possa avere avute anche per qualunque concessione degli Ecclesiastici: imperocche a i soli Sacerdoti, come si è detto, appartiene per diritto divino l' elezione de i sagri Ministri, e per la medesima ragione ad essi tocca a regolarle, a prescriverne la forma, ad istruire la Plebe, e a pesarne il giudizio; onde non possono esser mai inferiori le loro parti. La verità adunque si è, e da quanto si è detto fin qui può raccorsi, che le prime parti eran de' Vescovi, le seconde del Clero, e le terze della Plebe. Ma in cosa cotanto manifesta non accade far più parole.

V. Alquanto più difficile farà il convincer d' errore il nostro Storico nel terzo suo detto, cioè, che in questi tre primi secoli non era ancora stata dichiarata da' Canoni la ragione de' Metropolitanì sopra l' ordinazione de' Vescovi. Ma nulladimeno ancorche tal cosa a prima faccia appaja vera, ben considerata però si conoscerà esser falsa: conciossiache quantunque essa fosse più apertamente spiegata nel IV. secolo dal Concilio di Nicea; era tuttavia in uso ne' primi tre secoli, ed era stata molto tempo prima dichiarata ne' Canoni della primitiva Chiesa, detti comunemente Apostolici: mentre nel trentesimo quarto di essi vien prescritto, che *i Vescovi di qualsivoglia Nazione debbano riconoscere quello, che è il principale fra essi, stimarlo come capo, e niente fare, che sia di grave momento, senza la dilui sentenza* (a). Nelle quali parole vien senza dubbio dichiarato il diritto de' Metropolitanì sopra gli affari importanti della Provincia, e particolarmente sopra l' ordinazione de' Vescovi; la quale chi nega essere di grave momento, convien, che abbia perduto ogni senso di giusta estimazione.

VI. Ma ciò anco più chiaramente si fa palese dallo stesso Concilio Niceno, da cui si pretende istituita, o stabilita la prima volta questa ragione de' Metropolitanì: imperocche nel sesto Canone, dove sono spiegati gli antichi diritti, e privilegj delle tre prime Sedi, di Roma, di Alessandria, e di Antiochia, vengono ancora serbati i privilegj degli altri seggi Metropolitanì con queste parole: *Similmente in Antiochia, e nelle*

(a) Τὸς Ἐπισκόπους ἐκάστου ἔθνους εἰδέ- | ταν ἀνευ τῆς ἐκείνου γνώμης. Canon.
ναι χρὴ τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον, ἢ ἡγᾶσαι | Apost. xxxiv.
αὐτὸν ὡς κεφαλῶν, ἢ μηδὲν πωρατ-

e nelle altre Provincie sieno conservati i loro privilegj (a). Nè ivi alcuna cosa di nuovo si stabilisce, ma solamente s'ingiunge, che sieno conservati, o custoditi gli antichi costumi, τὰ ἀρχαῖα ἐν κρατίῳ. E nel fine poi del medesimo Canone così leggesi: *Ma quello è del tutto manifesto, che se alcuno senza la sentenza del Metropolitanò è fatto Vescovo, colui il gran Sinodo ha definito, che non debba esser Vescovo* (b). Spiegando adunque il Concilio Niceno come cosa già antica, e manifesta le ragioni del Metropolitanò sopra l'ordinazione de' Vescovi della Provincia, non fu egli certamente il primo, che stabilì questa disciplina, ma la confermò, e l'invigorì, supponendola già da antico tempo introdotta. Però dopo aver dichiarato, che a tutte le Provincie volea, che si conservassero le antiche preminenze, soggiunse immantenente le parole sopraddette, *ma quello è manifesto &c.*; quasi dicesse, che dalla precedente dichiarazione s'inferiva esser cosa manifesta, che colui non dovea godere il grado di Vescovo, che senza consenso del Metropolitanò era stato ordinato, ricavando la definizione di questo punto dalla dichiarazione fatta, che si conservassero le antiche prerogative. Questo diritto adunque de' Metropolitanò fu dichiarato molto tempo prima del Niceno, ed ebbe origine, come di sopra si è osservato, da' medesimi Apostoli.

VII. Vero è, che nel quarto Canone dello stesso Niceno senza farli alcuna menzione de' Canoni antecedenti viene in più chiara, ed ampla forma prescritta la regola delle elezioni Sacerdotali, ordinandosi, che ad esse tutti i Vescovi della Provincia concorressero; e quando ciò non fosse possibile, convenissero insieme non meno di tre, e mandassero gli altri per lettere il loro consenso, e dando tutto il vigore dell'atto al giudizio del Metropolitanò (c). Ma da ciò non dee crederfi, che questa fosse novella istituzione, ma più tosto confermazione dell'antica: essendo noto a ciascuno, che sovente da un Concilio posteriore vengono ristabilite le cose già determinate ne' Canoni antecedentemente fatti,

senza

(a) Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν Ἀρχιεπίσκοπων, καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις καὶ πρεσβείαις σωζέσθαι ταῖς Ἐκκλησιαστικαῖς. Conc. Nicæn. Can. vi.

[b] Καθόλου δὲ πρόδηλον ἐκείνο, ὅτι εἴ τις χωρὶς γνώμης τῆς μητροπολίτου Ἐπίσκοπου γένηται, τὸν ποιῆσαι ἢ μεγάλη Σύνοδος ὡς οὐκ ἔστι δὲν εἶναι Ἐπίσκοπον. Ibidem.

(c) Episcopum convenit maximè quidem ab omnibus qui sunt in provincia Epi-

scopis ordinari. Si autem hoc difficile fuerit, aut propter instantem necessitatem, aut propter itineris longitudinem, tribus tamen in idipsum omnimodis convenientibus, & absentibus quoque pari modo decernentibus, & per scripta consentientibus, tunc ordinatio celebretur. Firmitas autem eorum, qua gerantur, per unamquamque Provinciam Metropolitanò tribuatur Episcopo. Conc. Nicæn. Can. iv. ex interpret. Dionysii.

senza farsi di essi ricordanza, come appunto sappiamo essere stato fatto in questo stesso proposito del diritto del Metropolitan sopra l'elezione, e ordinazione de' Vescovi di sua Provincia da' Concilj di Antiochia, e di Laodicea, l'uno dopo l'altro celebrati nel IV. secolo, ed ambi dopo il Niceno, senza che l'uno faccia menzione di questa cosa come stabilita dall'altro (a).

§. V I.

Della varia disciplina della Chiesa Orientale dopo il terzo secolo intorno all' elezione de' Prelati Ecclesiastici per quello, che riguarda le parti, che in essa aveano i Laici fedeli.

S O M M A R I O.

- I. Concilj Niceno, Antiocheno, e Laodiceo benché commettessero a i Vescovi il negozio dell' elezione de' Prelati Ecclesiastici senza menzione de' Laici, non furono tuttavia questi esclusi dalle parti, che prima aveano in quella. Elezione di Sant' Atanagio a pubbliche preghiere del Popolo.
- II. Altre elezioni de' Vescovi di varie Chiese fatte da' Sinodi a preghiere, e ad istanza del Popolo.
- III. Elezione de' Vescovi riposta nella potestà del Sinodo, e nel giudizio del Metropolitan. Nella Chiesa Latina riserbata all' autorità del Romano Pontefice.
- IV. Laici come cominciarono ad aver qualche parte maggiore in questa elezione. Violenza degli Ariani nell' introdurre i Vescovi nelle Chiese contro la volontà de' Popoli.
- V. Per provvedere al disordine cagionato dagli Ariani fu necessario, che si eleggessero i Vescovi conosciuti dal Popolo, e col consentimento di questo. Alle parti della Plebe, e della moltitudine, che nell' elezione de' Vescovi cagionava sovente disordini, succedettero i Magistrati, e i principali del Popolo.

Tom. III.

R r r

VI. Con-

(a) *Episcopus præter sententiam Metropolitanus nullus ordinetur ... Et ita sub plurimorum vel sententia, vel decreto ordinatio celebretur.* Conc. Antioch. Can. XIX. *Ut iudicio Metropolitanorum, et eorum,*

qui circum circa sunt, provebantur ad Ecclesiasticam potestatem; ii videlicet, qui plurimo tempore probantur tam verbo fidei, quam reâ conversationis exemplo. Conc. Laodiceo. Can. XIII.

- VI. *Concilio di Laodicea rimuove le turbe dall' elezione de' Vescovi. Elezione di Pietro successor di Atanasio fatta col concorso de' Magistrati, e principali del Popolo, e solamente dal Popolo acclamata.*
- VII. *Vescovi eletti dal Metropolitano nel Sinodo senza aspettar le dimande, o le istanze de' Magistrati, e del Popolo. Elezione de' Ministri di Dio dee farsi propriamente da quelli, che son destinati al suo ministero.*
- VIII. *Magistrati, e principali del Popolo per quali ragioni ammessi a qualche parte nelle elezioni de' Vescovi.*
- IX. *Disciplina già introdotta in tempo di San Basilio, che i Vescovi si eleggevano nel Sinodo congregato nella Metropoli, e non più nella Città, dove vacava la Sede Vescovale.*
- X. *Per quali ragioni, tralasciati i Sinodi Provinciali, l'elezione de' Vescovi cominciò a farsi dal Clero, e dal Popolo della Città, in cui vacava la Sede, e a confermarsi dal Metropolitano. Elezione del Clero, e del Popolo consisteva in una domanda per via di Decreto sottoscritto, nel quale si chiedeva al Metropolitano il Vescovo, rimanendo al giudizio di lui il confermare, o il disfar l' elezione.*
- XI. *Al giudizio de' Metropolitanati per antichissimo diritto conveniva il costituire i Vescovi della Provincia.*
- XII. *Elezione de' Vescovi Metropolitanati, che solea farsi ne' Sinodi congregati nella Metropoli, cominciò a farsi nel Sinodo congregato innanzi al Vescovo del primo seggio, cui apparteneva l' ordinazione de' Metropolitanati. Decreto del Concilio di Calcedonia sopra l' elezione de' Metropolitanati.*

I. **V** Edutosi pertanto, che ne' primi secoli a' Vescovi, e particolarmente al Metropolitano apparteneva così l' elezione, come l' ordinazione de' Vescovi comprovinciali, e che questo diritto prima del quarto secolo era già stato dichiarato ne' Canoni Apostolici; conviene ora brevemente esporre quando, e per quali cagioni cominciarono i Laici fedeli ad ingerirsi più propriamente nelle sagre elezioni, che è il quarto punto di fatto da me sopra accennato. Da i Canoni sopra allegati, IV. Niceno, XIX. Antiocheno, e XIII. Laodicensi, poiche in essi non si fa alcuna menzione della Plebe, e del Popolo, alcuni si persuasero, che tutto il negozio dell' elezione de' Pastori delle Chiese fosse riferbato a i soli Vescovi, ed esclusa affatto la Plebe da questa azione, e spo-

spogliata di qualunque parte nella medesima (a). Ma nulladimeno è cosa certa, che nel quarto secolo osservavasi ancora la pristina disciplina, ed erano ammessi i laici fedeli alle parti, che prima aveano in questa funzione. Chiaro testimonio di ciò ne rendono i Vescovi di Egitto nella pistola circolare, che mandarono d'intorno per comprovar legittima l'elezione di Sant'Atanagio fatta da' Vescovi alle universali, e pubbliche preghiere, e istanze del Popolo (b).

II. Sappiamo ancora per relazione di San Gregorio Nazianzeno, che morto Diameo Vescovo di Cesarea in Cappadocia, e discordando i Cittadini nella persona del successore, finalmente consentirono tutti in Eusebio Catecumeno, e quasi n'estorsero da' Vescovi ivi a questo effetto raunati l'elezione (c). Così ancora dal medesimo Santo siamo accertati, che dopo la morte di quest' Eusebio fu da' Vescovi decretata l'elezione di San Basilio secondo i comuni desiderj del Clero, de' Monaci, e de' Cittadini ragguardevoli, e della Plebe (d). E questo medesimo costume lo veggiamo osservato anche dipoi in altre Chiese, come è manifesto di Flaviano, la cui elezione al trono d' Antiochia, come abbiamo dalla sinodica del Concilio Costantinopolitano celebrato l'anno ccclxxxii., fu fatta in Antiochia da' Vescovi della Provincia, e di tutto il Popolo di quella Città. E dal Concilio Calcedonense siamo istruiti, che Stefano il quale contendeva con Bassiano per lo Vescovato di Efeso, volendo provare, che la sua elezione era stata legittima, disse, che era stata ordinata da quaranta Vescovi col suffragio di tutto il Clero, de' nobili, e più cospicui Cittadini, e di tutta la Città (e).

III. Ma fin què le parti del Popolo non si erano distese più innanzi, che ad esprimere il desiderio, e a domandare a i Vescovi questa, o quella persona, rimanendo tuttavia nella sola potestà del Sinodo, e nel giudizio del Metropolitanò la deliberazione di quest'elezione. Onde secondo la forma dell'antica disciplina raunavansi i Vescovi della Provincia insieme col Metropolitanò nella Città della Sede vacante,

R r r 2

ed ivi

(a) Balsamon in Comment. ad Can. IV. Nicani, Zonaras ad VI. Nican. ac XII. & XIII. Laodicen.

(b) *Nos ut faceremus, per multos dies, & noctes iurejurando obtestatos fuisse; cum interea nec ipsi ab Ecclesia discederent, neque nobis discedendi facultatem permitterent ... Porro quod nostrum plerique ipsum sub omnium oculis, exclamationibusque Episcoporum crearent, nos ipsi testes fide*

digniores sumus iis, qui absuerunt, & mentiuntur. Epist. encyclica Episcoporum Aegypti apud Athanasium Apolog. 2.

(c) Greg. Nazian. Orat. de obitu patris.

(d) Gregor. Nazian. loc. cit. & epist. 22.

(e) *Me quadraginta Episcopi Aiani, suffragio & nobilium, & piorum, & totius reverendissimi Cleri, & omnis Civitatis, ordinarunt. Ex Conc. Chalcedon. act. xi.*

ed ivi secondo i desiderj del Clero, e del Popolo, se però eran giusti, e ragionevoli, eleggevano, e ordinavano il successore. E tal costume osservavasi ancora in questi tempi dalla Chiesa Latina, se non che il Pontefice Romano per la dignità del suo trono capo della Chiesa universale, e di tutte le Chiese particolari, non interveniva personalmente all'elezioni de' Vescovi nelle Sedie vacanti, ma il successore si eleggeva da' Vescovi vicini giusta i desiderj del Clero, e del Popolo, e ad esso si trasmetteva il decreto dell'elezione, lasciando al suo arbitrio il confermarla, o in altra guisa provvedere alla Chiesa vacante, come a lui sembrava più espediente.

IV. Ma questa disciplina cominciò a poco a poco a ricever cambiamento nella Chiesa Orientale, e poi nell'Occidentale, e cominciò anche a permettersi a i Laici Cristiani qualche maggior parte nelle sagre elezioni, finche lasciandosi solamente al Metropolitanano la confermazione dell'Eletto, e la sua ordinazione, i Vescovi si eleggevano dal Clero, e dal Popolo della Città. Molte furono le cagioni, che concorsero a introdurre questo cambiamento. Primieramente la violenza degli Ariani, i quali col favore dell'Imperador Costanzo loro fautore discacciavano i Vescovi loro nemici dalle proprie Sedie, e altri a forza, e contra la volontà de' Popoli ne intromettevano nelle Chiese, fu la prima a violare la forma dell'antica disciplina. Della qual cosa dolendosi Sant'Atanagi coll'istesso Imperador Costanzo, per aver quel Principe a persuasione degli Ariani sostituito a forza in luogo di lui nel seggio Alessandrino Gregorio: *Costui*, dice parlando di Costanzo, *pensò in qual modo alterasse la legge; disciogliendo la costituzione del Signore per gli Apostoli a noi tramandata, e mutando i costumi della Chiesa, pensò un nuovo modo di costituire i Vescovi: imperocche da altri luoghi distanti per l'intervallo di cinquanta miglioni manda Vescovi co' soldati a' Popoli ripugnanti, i quali in luogo della giustizia, che dovrebbero, recano a i Popoli minacce, e portano lettere a i Giudici (a)*: Della stessa violenza agramente si lagna ancora San Giulio I. affermando, che erano stati violati i Canoni Ecclesiastici, e l'Apostolica tradizione, mentre tenendo Atanasio il seggio di Alessandria per elezione fatta da' Vescovi, si era mandato Vescovo di quella Chie-

sa Gre-

(a) Οὗτος ἐπένοσεν ἀλοιῶσαι, παρα-
λῶν μὲν τῶ κυρίου διὰ τῆς Ἀποστολῶν
διατάξεως, τὰ δὲ τῆς Ἐκκλησίας ἀκατά-
των ἴδη, ἃ κινῶν αὐτὸς εἰσῆλθον προ-
ποῦ τῆς καταστάσεως· ἐξ ἄλλων ᾧ πῶτον,
ἃ ἐπὶ πενήτην καὶ μετὰ τῆς γραπ-

τῶν Ἐπισκόπων ἀποπέμψαι πρὸς τὰς μὴ
δέλοντας λαῖς, ἃ ἀντὶ γνώσεως τῆς πρὸς
τὰς λαῖς, ἐκείνοι φέρουσι τὰς ἐπιτολὰς, ἃ
περὶ πρὸς τὰς δικαστὰς γραμμικῶς. D. A-
thanas. Epist. ad Orthodox.

fa Gregorio pellegrino dalla Città, nè ivi battezzato, nè da molti conosciuto, e non domandato nè da' Vescovi, nè da' Preti, nè da' Popoli (a).

V. Per provvedere adunque a questo disordine, e acciocche il Popolo non venisse contra sua voglia costretto a soffrire un Lupo in vece del Pastore, fu necessario, che all' elezione del Vescovo concorressero tutti quelli, che doveano a lui ubbidire, e che tale si eleggesse, che fosse noto a ciascheduno, e in cui tutti consentissero. Ma poiche il permettere, come prima faceasi, alla moltitudine la libertà di profere il suo sentimento, e manifestare il suo desiderio intorno alle persone, che doveano promuoversi a i sagri ministerj, porgeva occasione a varie, e fazzoise discordie, e a notabili disordini, dimodoche sovente la Plebe o favoriva co' suoi studj i poco degni, come San Girolamo afferma (b), o portata da impetuoso fervore costringeva alcuni ad ascriversi nella sagra milizia, come di Sant' Agostino afferma Possidio (c), e di San Paolino Agostino medesimo (d), ambi rapiti a forza dal Popolo al Sacerdozio; perciò fu necessario provvedere a questo sconcerto, e rimossa la vile, e minuta Plebe da quest' azione trasferirla dalla moltitudine de' Laici i soli Magistrati, e principali Cittadini, i quali uniti insieme col Clero, e rappresentanti il Popolo procedevano all' elezione. Onde nel quinto, e nel sesto secolo accade spesso memoria degli *Onorati*, e de' *Nobili* in queste elezioni, cioè, de' Cittadini riguardevoli, che aveano Magistrati, ed ufficj. E per questa via vennero i Laici ad ottenere qualche maggior parte nell' eleggere i sagri Ministri della sola testimonianza.

VI. Per ovviare a queste confusioni della Plebe avea molto tempo prima del quinto secolo il Concilio di Laodicea in un Canone stabilito di quello, che non lice alle turbe fare elezione di coloro, che denno impiegarfi nel sagra ministerio (e), ovvero, che sono da promuoversi al Sacerdozio, come interpreta Dionisio. Vedesi chiaramente da questo Canone escluso il basso vulgo dalle parti, che prima avea nelle sagre ele-

(a) Ἐόνον μὲν τῆς πόλεως, μήτε ἐκὰ βασιτιδέντι, μήτε γινωσκόμενον τοῖς ποδοῖς, μὴ ἀπηδέντι παρα πρεσβυτέρων, μὴ παρ' ἑπισκόπων, μὴ ἰδγ' λαῶν. Apud Athanas. Apolog. 2.

(b) Nonnunquam errat plebis, vulgique judicium, & in sacerdotibus comprobandis unusquisque suis moribus favet, ut non tam bonum, quam sui similem querat Praepositum. Hieronymus lib. 1. advers.

Jovinian. Vide etiam in Ezechielem cap. 33.

(c) Possidius in vita Augustini cap. 53.

(d) Augustinus epist. 35. juxta ord. antiq. edit. & Paulinus ipse Episcopus epist. 6.

[e] Περὶ τῶ, μὴ τοῖς ὄχλοις ἐπιτρέψαι τὰς ἐκλογὰς ποιῆσαι ἢ μὲλλοντων καθίστασαι εἰς τὸ ἱερατεῖον. Concil. Laodic. Can. XIII.

Qui sunt ad Sacerdotium provehendi. Idem Canon ex versione Dionysii.

elezioni, non rimanendo a lui altra azione se non quella di applaudire all' eleggimento, e di mostrarne la sua compiacenza. E come che sia molto incerto appresso gli Scrittori Ecclesiastici l' anno della celebrazione del Concilio Laodicensi; contuttociò, attesa la forza degli argomenti, ad ogniuno doverà parer certa, o almeno molto probabile l' opinione di Pietro di Marca, di Tillemont, del Pagi, del Beveregio, del Cabassuzio, e di altri illustri Scrittori, i quali contro il sentimento del Cardinal Baronio affermano, il Sinodo Laodicensi essere stato celebrato molti anni dopo il Niceno I., collocandolo dopo l' anno cccclx., o cccclxx., non potendosi veramente sapere il preciso anno della celebrazione di quello, se non in quanto dalle conghietture del Gottofredo nelle Note a Filostorgio potrebbe con qualche probabilità asserire, che fosse stato celebrato l' anno cccclxiii. (a). Dopo questo tempo cominciossi a vedere il Popolo escluso dall' elezione de' sagri Ministri, come accadde nell' elezione di Pietro successor di Atanasio nella Sedia Alessandrina; nella qual' elezione concorrendo cogli Ecclesiastici, i Magistrati, e i più cospicui Cittadini, non ebbe il Popolo altra parte, che quella di applaudire con acclamazioni di giubilo all' elezione da quelli fatta. Onde narra Teodoreto, che Pietro fu eletto *co' suffragj degli uomini sagri, e di quelli, che erano costituiti in Magistrato, e in dignità, e che tutto il Popolo con acclamazioni dava segni di allegrezza* (b). Essendo però Pietro succeduto ad Atanasio nel trono Alessandrino l' anno cccclxxii., come alcuni vogliono, o cccclxxiii., come più probabilmente il Pagi sostiene, potè la di lui elezione facilmente accadere nove anni dopo il Concilio Laodicensi, come afferma il de Marca (c). Chechessia però di ciò, par certo, che in questi tempi cominciasse ad essere esclusa la Plebe dall' elezioni Ecclesiastiche. Quindi anche appresso Liberato leggiamo, che in luogo di Dioscoro fu eletto Proterio da i Vescovi, e da i Nobili della Città, non fatta alcuna menzione della Plebe (d).

VII. Ma tuttavia non può negarsi, che anco dopo il Concilio di Laodicea seguì lungo tempo il Popolo nella Chiesa Orientale in molti luoghi l' antico costume di esporre confusamente i suoi desiderj, e d' impiegare i suoi studj, e 'l suo favore a pro di quelle persone, che bramava per suoi Pastori. E nella Chiesa Greca fu varia in questi tempi,

(a) Vide Gothofredum in Not. ad Philostorgium lib. 8. cap. 3. & 4. Pagium ad annum Christi 314. num. 25.

(b) Συμφήρων γεγενημένων, ἃ ἦν ἰερωμένων, ἃ ἦν ἐν τέλει ἃ ἀξιώμασι,

ἃ ὁ λαὸς δὲ ἅπας τοῖς εὐφημοῖς ἐδίηλον. Theodoret. lib. 4. hist. Eccl. cap. 21.

(c) Petrus de Marca de Concord. lib. 8. cap. 7. num. 9.

(d) Liberatus in Brev. cap. 14.

pi, per la diversità de' luoghi, la disciplina; onde alcune volte i Vescovi erano eletti dal Metropolitanano nel Sinodo senza aspettare nè le domande, nè il consenso o de' principali Cittadini, o del Popolo, come ci fa fede San Basilio, il quale nell' anno cccclxx. avendo nel suo Sinodo eletto Eufronio al seggio Vescovale di Nicopoli, esorta con una sua lettera il Senato di quella Città a ricevere il Vescovo, e il Pastor destinatoli, così scrivendoli: *Le dispensazioni Ecclesiastiche si fanno certamente da quelli, a' quali è stata commessa di loro la prefettura; ma sono confermate da' Popoli. Ora per tanto quello, che apparteneva a i Vescovi dilettissimi nel Signore, è stato adempiuto; il rimanente riguarda voi, acciocche riputate cosa degna il ricevere di buon animo il Vescovo a voi dato, e il rigettar con fermezza gli sforzi degli estranei* (a). Veggonfi in questo passo di San Basilio più cose, che degne sono di considerazione. Primieramente, che l' elezione de' Ministri del Signore deesi fare propriamente, e unicamente da quelli, cui è stata da Dio commessa la cura, e la dispensazione delle sagre, e dell' Ecclesiastiche cose. Secondariamente, che il consenso del Popolo, o de' principali Cittadini si richiedeva a solo effetto, che i sudditi con uniformità di volere si munissero contro gli assalti degli stranieri, cioè, degli eretici, alla difesa, del lor Pastore, acciocche non potessero quelli, trovando divise, e discordi le pecorelle, introdursi nell' Ovile di Cristo.

VIII. E questa fu una principal cagione, per cui venne permessa in que' secoli a i Magistrati fedeli, e a' primi del Popolo qualche parte maggiore nelle sagre elezioni, acciocche concorrendo ancor essi in qualche modo ad eleggere il loro Pastore, si stringessero di volontà più intimamente con esso lui a difender la Chiesa contro gli sforzi de' Lupi. Quindi il medesimo San Basilio scrivendo a que' di Neocesarea dopo la morte di Musonio loro Vescovo, così disse loro: *Dovete voi custodirvi da' Lupi colla prefettura d' alcun vigilante Pastore, il quale, purgati gli animi da ogni contesa, e da ogni ambizione di primato, appartiene a voi il domandare, e al Signore il disegnarvelo* (b), cioè, per

(a) Αἱ περὶ τὰς Ἐκκλησίας οἰκονομίας γίνονται μὲν ὅθεν ἢ πεπιστευμένων τινῶν προαρίων αὐτῶν, βεβαιούνται δὲ ὅθεν ἢ λαῶν. Ὡς δὲ ἔτι νῦν ὁ μὲν ἐν ἐπὶ τοῖς θεοφιλεσασίαις Ἐπισκοποῖς πεπληρωται· τὸ δὲ λατομενον ἦδη πρὸς ὑμᾶς βλέπει, εἰν καταξίωσιντε ἐνδύμωσ περιεχεσθαι τὰ δεδομενον ὑμῖν Ἐπισκό-

που, ἔ τὰς ὅθεν ἢ ἔξωθεν πείρας ἰσχυρῶσ ἀποκρέσθαι. S. Basil. epist. 194.

(b) Λυκοῦσ φυλαττέον ὑμῖν, ἐργηγορικῶ τινὸσ ποιμῖνοσ επισασία, ὄν ὑμῶστρον μὲν αἰτήσασ, φιλονικιασ πατισ, ἔ φιλοφροσνείασ τασ ψυχῶσ καθαρευοντισ, τὰ κυρίσ δὲ ἀναδείξασ. Basiliius epist. 62

per mezzo del giudizio de' suoi Ministri, e Sacerdoti. Abbiamo in terzo luogo, che il Popolo non era considerato, se non in quanto si avea considerazione de' suoi Magistrati, e principali Cittadini, come il Senato di Nicopoli, al quale scrive San Basilio, e da cui riceve la risposta, e il consenso sopra il Vescovo da lui eletto, con queste parole: *Voi giudicaste che era degno, e noi abbiamo consentito (a)*.

IX. Finalmente si ricava, che era già stato in questi tempi introdotto il costume, che l' elezioni de' Vescovi non si faceano da' Vescovi raunati col Metropolitanò nella Città della Sede vacante, ma dal Metropolitanò nel Sinodo raunato nella Metropoli: e alle volte dopo eletto il Vescovo si esortava il Clero, e il Popolo della Chiesa vacante ad aver per grata l' elezione, e ad accettare di buona voglia il Prelato lor destinato; e altre volte si aspettavano le richieste, e i desiderj de' Cherici, e de' Laici più ragguardevoli prima di venire all' elezione, come abbiamo dalle due citate epistole di San Basilio a i Nicopolitani, e a' Neocesariensi.

X. Ma siccome la difficoltà, che v' avea di congregarsi i Vescovi di quando in quando nelle Città della Provincia allorchè dovea eleggersi il nuovo Pastore, fu cagione, che i Sinodi per questa elezione si raunassero nella Metropoli; così perche questo raunamento portava dispendio, e frequente incomodo di viaggio con abbandono delle proprie Chiese, cominciarono l' elezioni a farsi dal Clero, e dal Popolo della Città senza l' intervento de' Vescovi comprovinciali, e a confermarli dal solo Metropolitanò. Quindi dopo la morte del Vescovo univansi i Cherici in un co' capi del Popolo, e deliberando del successore ne trasmettevano il decreto al Metropolitanò, pregandolo a confermar l' elezione, e ad ordinare l' Eletto. Di questo costume nella Chiesa Orientale, ancorche ivi questa faccenda avesse varj usi, ne porge chiaro documento il Concilio di Calcedonia, dove Eunomio Vescovo di Nicomedia Metropoli di Bitinia contendendo contra Anastasio Vescovo di Nicea, il quale pretendendo le ragioni di Metropolitanò si arrogava il diritto dell' ordinazione de' Vescovi di alcune Città, e particolarmente di Basilinopoli, volendo Eunomio dimostrare, che apparteneva a se questo diritto: *Io mostro, disseli, i decreti de' Basilinopolitani, dove pregarono (il Nicomediese) affinché costituissero il Vescovo.*

(a) Ἄξιον ἦναι... ἔ' ὑμᾶς ἰδοκιμάσατε, ἔ' ὑμᾶς συνεδέμεθα. Basil. epist. 194.

scovo. *Mostra tu dove mai pregarono il Niceno a dar loro il Vescovo (a).* Dalle quali parole chiaro si conosce, che non era più in costume, universalmente parlando, che i Vescovi si eleggessero nel Sinodo Provinciale; ma dal Clero, e dal Popolo si consultava questa elezione, e si faceva decreto, con cui si domandava il Vescovo al Metropolitanano, al quale apparteneva principalmente il giudizio di questa cosa, e l'arbitrio di consentire, o no alle domande fatteli della persona da promuoversi.

XI. E questo, come si è osservato, è stato sempre antico diritto de' Metropolitanani fino da' primi tempi; e però l'elezioni Vescovali, o si facevano colla presenza sinodale de' Vescovi Provinciali, o senza di essa, al Metropolitanano si riferivano, e a lui s'attribuiva la potestà di costituire i Vescovi della Provincia. Onde rettamente nello stesso Concilio Calcedonense parlando delle medesime ragioni contese fra que' due Metropolitanani osservò Attico Vescovo di Nicopoli nel vecchio Epiro, che la regola comanda, che in ciascheduna Provincia il Metropolitanano abbia potestà, ed esso costituisca tutti i Vescovi, che sono nella Provincia (b). E secondo quest'antico Canone fu giudicata la causa da' Padri fra que' due Vescovi contendenti. Dal che apparisce, che l'elezioni, che allora faceansi dal Clero, e dal Popolo, benché tali si dicevano, non erano però proprie elezioni, ma più tosto richieste di persona, che essi di comun consiglio riputavano degna del Vescovato, e come tale al Metropolitanano la proponevano.

XII. L'elezioni però de' Vescovi delle Metropoli seguivano tuttavia a farsi dal Sinodo Provinciale, benché in questo affare ancora vi fosse molto che dire nel medesimo Concilio di Calcedonia: conciossiache appartenendo a i Vescovi de' primi Seggi l'ordinazione de' Metropolitanani, si riunivano per tale affare innanzi a quelli i Sinodi con grave dispendio, e non minore incomodo de' Vescovi. Della qual cosa, parlando delle ordinazioni de' Metropolitanani da farsi dalla Sede di Constantinopoli, fortemente si dolse Eusebio Vescovo di Ancira, che era Metropoli di Galazia, insegnando, che secondo i Canoni nelle stesse Città delle Sedi vacanti debbano tenerli i Sinodi Provinciali, e da essi costituirli i Vescovi secondo il desiderio; e la volontà della medesima

Tom. III.

S f f

(a) Δεκνύω ψηφίσματα Βασιλιουπολι-
τῶν, ὅπως παρεκαλεσαν περὶ Ἐπισκό-
που· σὺ δὲ ἔξον, πῶς παρεκαλεσαν Νικα-
ῖας, ὥστε δοῦναι αὐτοῖς Ἐπίσκοπον.
Concil. Chalced. Act. XIII.

(b) Ἄττικος ὁ εὐλαβέστατος Ἐπίσκο-

πος Νικοπόλεως παλαιῶς ἠπειρεῖς εἶπεν·
ὁ κανὼν ἕως διαγορεύει, ὥσα ἐν μιᾷ
ἐκαστῇ τῶν ἐπαρχιῶν τὸ κύριον ἔχον τὸν
τῆς μητροπόλεως, καὶ αὐτὸν καθίστηναι
πάντας τὰς ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἐπαρχίῳ
ὄντας Ἐπίσκοπους. Conc. Chalced. Act. XIII.

Città . Onde per rimediare a questo inconveniente fu risoluto , che in avvenire da i Vescovi della Provincia , da' Cherici , dai Possessori , e chiarissimi Cittadini della Metropoli si facesse decreto sopra la persona , che riputavano degna del Vescovato , e trafmessi gli atti al Vescovo Costantinopolitano rimanesse in arbitrio di lui chiamare a se l' eletto per consagrarlo , ovvero commettere ad altri Vescovi la colui ordinazione ; e che i Vescovi poi delle altre Città fossero ordinati dal Metropolitano . Dal qual fatto spiegato nell' Azione xvi. del detto Concilio si ricava , che era già stato posto in uso , che i Metropolitani si eleggevano dal Vescovo del primo Seggio nel Sinodo innanzi a lui tenuto , senza aspettare nè le domande , nè il consenso de' Cherici , e de' Cittadini della Metropoli .

§. VII.

Della disciplina della Chiesa Latina dopo il terzo secolo intorno all' elezione de' Vescovi .

S O M M A R I O .

- I. *Elezione de' Vescovi nella Chiesa Latina faceasi dal Clero , e dal Popolo nel quinto secolo , e confermavasi dal Metropolitano . Romani Pontefici stabilivano , e regolavano la forma delle elezioni in tutta la Chiesa Occidentale , e al loro giudizio si riportavano le più gravi difficoltà in questa materia . Vescovi Metropolitani si eleggevano nel Sinodo della Provincia .*
- II. *Vescovi Visitatori istituiti per regular le elezioni secondo la forma stabilita nella Chiesa Occidentale . Antica loro istituzione .*
- III. *Fino all' undecimo secolo l' elezione de' Vescovi nella Chiesa Occidentale seguitò a farsi dal Clero , e dal Popolo , e a confermarsi dal Metropolitano . Trasferita poi ne' Capitoli Cattedrali nel secolo xii.*

I. **M**A comeche nella Chiesa Orientale fosse varia intorno a questo negozio la disciplina ; essa nulladimeno nella Chiesa Occidentale ebbe nel quinto secolo più fermo stabilimento , e perseverò molti secoli dappoi . Nella qual Chiesa Occidentale , comunemente ragionando , tolte l' elezioni de' Metropolitani , le quali lungo tempo seguirono a farsi alla presenza del Sinodo Provinciale , l' elezione degli altri

altri Vescovi cominciò a farsi , e si fece per molti secoli dal Clero , e da' principali del Popolo , trasmettendone il decreto al Metropolitano , da cui o confermavasi l' eletto , o d' altra persona più idonea si provvedeva alla Chiesa , dipendendo dal suo giudizio la deliberazione di quest' affare . Ma la somma del negozio , ove occorrevano gravi difficoltà intorno alla validità della stessa elezione , si riferiva al Romano Pontefice , dal cui giudizio in questa , siccome in ogni materia , erano , e sono state sempre mai dipendenti tutte le Chiese particolari , e massime le Occidentali : onde da esso o si prescrivevano , o si dichiaravano le regole sopra tal punto , e si giudicava se l' elezioni fossero fatte legittimamente , o no , secondo , o contro i Canoni , come chiaramente apparisce dalle pistole di Siricio ad Imerio nell' anno cccclxxxv. , d' Innocenzo I. a Vittricio Vescovo di Roan , e al Sinodo di Toledo nel principio del quinto secolo , di Zosimo a Patroclo Vescovo di Arles , e al Clero , all' Ordine , e alla Plebe di Marsiglia (a) . E più espressamente dalle lettere di S. Celestino I. , e di S. Lione Magno , dalle quali siamo istruiti , che l' elezione de' Vescovi senza la presenza del Sinodo Provinciale si faceva dagli ordini de' Chierici , e de' Laici della Città col consenso del Popolo , e dal giudizio del Metropolitano si confermava [b] : lasciandosi però al Sinodo della Provincia l' elezione de' Vescovi della Metropoli [c] , come era già stato decretato nel Concilio di Calcedonia ; secondo la qual forma attesta San Lione , essere stato eletto Ravennio al Vescovato di Arles , il quale fu consagrato da dodici Vescovi della Provincia *secondo i desiderj del Clero , degli Onorati , e della Plebe* (d) .

(a) Epist. decretal. Syricii ad Himerium cap. 10. Idem epist. 111. ad Orthodoxos cap. 1. Innoc. 1. epist. ad Vittricium Rotomagensem . Idem epist. ad Synod. Tolet. cap. 11. ann. 406. Zozimus ad Patroclum Arelatensem , & epist. ad Clerum , Ordinem , Plebemque Massiliensem .

[b] Nullus invitis detur Episcopus : Cleri , Plebis , & Ordinis consensus , atque desiderium requiratur . S. Celestin. epist. 1. ad Episcopos per Viennensem , & Narbonensem Provincias cap. 5. Cum de summi Sacerdotis electione tractabitur , ille omnibus praeponatur , quem Cleri , Plebisque consensus concorditer postularit ; ita ut si in aliam forte personam partium se vota dividerint , Metropolitanum iudicio is alteri praeferatur , qui majoribus & studiis

S f f 2

II. Que-

juvatur , & meritis : tantum , ut nullus invitis , & non petentibus ordinetur ; ne plebs invita Episcopum non optatum aut contemnat , aut oterit , & fiat minus religiosa quam convenit , cui non licuerit habere quod voluerit . S. Leo epist. ad Anastasium Thesalonicens. cap. v. script. anno ccccxlv .

(c) Metropolitano defuncto , cum in locum ejus alius fuerit subrogandus , Provinciales Episcopi ad Civitatem Metropolitanam convenire debebant , ut omnium electorum , atque omnium civium voluntate discussa , ex Presbyteris ejusdem Ecclesiae , vel ex Diaconibus optimus eligatur . S. Leo epist. ad Anast. relat. dist. 63. can. 19 .

(d) S. Leo epist. ad Episcopos Provinciae .

II. Questa disciplina stabilita nel quinto secolo, fu anche confermata da' Romani Pontefici ne' secoli seguenti per le Chiese d' Occidente. E per dar maggior fermezza a questa nuova forma, che a' Cherici, e a' Cittadini secondo il loro ordine commetteva l' elezione del Vescovo, furono anche istituiti i Vescovi visitatori, i quali si mandavano dal Metropolitanò nella Città della Sede vacante, acciocche riduceffero a concordia gli animi de' Cittadini, perche di conforme volere insieme col Clero elegessero il loro Pastore. E alla presenza di questo Visitatore dovea farsi il decreto dell' elezione, acciocche egli fosse testimonio dell' uniforme consenso del Clero, e del Popolo, come decretò Papa Simmaco l' anno *DXIII.* nella lettera a Cefario Vescovo di Arles (*a*). Di questi Vescovi visitatori occorre spesso menzione nelle lettere di San Gregorio Magno, e particolarmente in quella a Bennato visitatore della Chiesa Cumana, dove descrive, e a lungo dichiara quest' ufficio (*b*). Benchè, a vero dire, cotale istituzione è assai più antica del sesto secolo, ed è nata dalla Chiesa Africana in un Concilio di Cartagine, dove si comanda al Metropolitanò, che ei deputi sopra la Chiesa vacante un Vescovo, che chiamavano *Intervenitore*, *Intercessore*, il quale unisca in concordia di animo i Cittadini per eleggere il Vescovo almeno dentro lo spazio di un anno [*c*].

III. In somma, per lasciar tanti altri monumenti, è cosa certa, che fino all' *XI.* secolo l' elezioni de' Vescovi seguirono a farsi dal Clero, e da' principali del Popolo, e a confermarli dal Metropolitanò, come ne fanno fede le lettere di Gregorio VII., e particolarmente la trentesima quinta del libro I., e l'ottava del libro V. (*d*). Anzi, che quest' uso durasse tuttavia in alcune Chiese nel secolo *XII.* ne fa indizio non oscuro San Bernardo nelle sue lettere (*e*); benchè per altro non possa negarsi, che in questo secolo il diritto di eleggere dal Clero, e dal Popolo fu trasferito ne' Capitoli Cattedrali, quasi rappresentanti tutta la

Diocesi;

(*a*) *Decretum sine Visitatoris presentia nemo conficiat, cujus testimonio clericorum, ac civium possit unanimitas declarari.* Symmachus epist. v. cap. 6.

(*b*) *Affiduis adhortamentis clericum, plebemque ejusdem Ecclesie admonere te volumus, ut remoto studio partium, uno, eodemque consensu talem sibi præficiendum expectant Pontificem, qui & tanto ministerio dignus valeat reperiri, & a venerandis canonibus nullatenus respiciatur. Qui dum fuerit postulatus, cum solemnitate de-*

creti omnium subscriptionibus roborati, & dilectionis tuæ testimonio litterarum ad nos sacrandis occurrat. D. Gregorius lib. 2. regest. epist. 19. juxta ordin. antiq.

(*c*) Codex Can. Eccles. Afric. can. 73.

(*d*) Gregorius VII. l. 1. ep. 35. & lib. 5. epist. 8. ubi sic contra Aurelianen. Episcopum: *Dicitur siquidem, legitimam aetatem non habens, contra decreta Sanctorum Patrum, sine idonea cleri, & populi electione Ecclesiam invasisse.*

(*e*) D. Bernardus epist. 13. & 27.

Diocefi, e componenti quasi un Corpo, e un Collegio col loro Vescovo, rimossi affatto i Laici da quest'atto, come a suo luogo vedrassi.

§. VIII.

Della differenza tra le parti de' Laici, e le parti de' Sacerdoti, quando quelli concorrevano all' elezione de' Vescovi; e della diversità, che vi avea tra i Laici medesimi in questa occorrenza.

S O M M A R I O.

- I. *Elezione de' Laici non dava diritto all' eletto, ma bensì quella de' Sacerdoti. Al Sinodo, e al Metropolitano era riserbato tutto il giudizio dell' elezione.*
- II. *Vescovo eletto dal Sinodo del Metropolitano fuora della Chiesa vacante, e non ricevuto dal Popolo, rimaneva partecipe dell' onore, e del grado Vescovale. Elezione del Vescovo fatta dal solo Popolo senza il giudizio de' Sacerdoti nulla, ed invalida. Al giudizio del Metropolitano apparteneva approvare, o riprovar le istanze, e le richieste del Popolo.*
- III. *Clero avea parte assai maggiore del Popolo nell' elezione de' Sacerdoti. Laici secondo diversi gradi aveano parte maggiore, o minore in questa elezione.*
- IV. *Confermazione del Vescovo eletto, che faceasi dal Metropolitano, distinta dalla consagrazione.*
- V. *Laici propriamente non eleggevano, nè mai ad essi si è attribuita l' elezione de' sagri Ministri.*

MA benchè per molti secoli il Popolo insieme col Clero concorresse ad eleggere il Vescovo, non è però da credere, che fosse eguale il diritto de' Laici a quello de' Chierici in questa elezione, ma v' era una gran differenza tra l' elegger di questi, e di quelli: conciossiachè per l' elezione de' Sacerdoti l' eletto, come si è osservato, acquistava diritto al ministero, al quale veniva promosso, il qual diritto non acquistava per lo eleggimento de' Laici. Perciò quando l' elezioni de' Vescovi faceansi dal Sinodo Provinciale, a' Vescovi col Metropolitano era riserbato tutto il giudizio, e la deliberazione di quest' affare; e le parti del Popolo

Popolo si restringevano all' esporre il suo desiderio, e a domandare quella persona, che riputava degna del Sacerdozio; nè erano i Vescovi tenuti a consentire, o a condescendere alle di lui istanze.

II. Quindi il Concilio Niceno, l' Antiocheno, e il Laodicensi parlando di queste elezioni definirono, come si è veduto, che esse debban farsi da' Vescovi, non fatta menzione alcuna della Plebe; non perchè ella fosse affatto esclusa, ma perchè le parti, che ella avea, e seguì dopo ad avere in questo atto, non appartenevano a vera, e propria elezione. Perciò se alcun Vescovo dal Sinodo del Metropolitano veniva eletto fuora della Chiesa vacante senza aspettare nè le domande, nè il consenso del Popolo, costui ancorchè fosse dal Popolo ricusato, purchè ciò non avvenisse per propria colpa, era nondimeno partecipe del grado, e del ministerio Vescovale, come fu dichiarato dal Concilio Antiocheno (a): laddove per lo contrario, se alcun Vescovo non eletto dal Sinodo col Metropolitano invadeva alcuna Chiesa vacante per consenso, e per elezione universale del Popolo, costui non come Vescovo, e Pastore, ma come Lupo, e invasore dovea esser dalla Sede discacciato, siccome dal medesimo Antiocheno fu definito (b). Dalle quali cose apparisce, che il consenso, e l' elezione de' Laici non trasferiva diritto alcuno nell' eletto, come lo eleggimento fatto da i Sacerdoti. Ma quando poi, cessati i Sinodi Provinciali, furono trasferite l' elezioni nel Clero, e nel Popolo, allora tutto il giudizio, e l' autorità, e la somma del negozio, τὸ κέρδιον, come dice il Niceno Concilio, spettava al Metropolitano, a cui apparteneva il confermare il decreto dell' elezione, o squarciarlo. Onde se il Popolo mosso o da passione, o da ignoranza avesse alcuno indegno proposto, non dovea dal Metropolitano darli orecchio alle sue domande: imperocchè, come scrisse in questo proposito San Celestino I., *il Popolo dee esser istruito, non seguito; e se essi non fanno avvertirci di ciò, che loro lice, o non lice, non dobbiamo dar loro il nostro consenso* (c).

III. Ma qui dee ancora avvertirsi, che siccome non erano eguali nell'

(a) Si quis Episcopus ordinatus, ad Pa-
rochiam cui est electus minime accesserit, non
suo vitio, sed quod eum aut populus vitet,
aut propter aliam causam, non tamen ejus
vitio perpetrata; hic & honoris sit, &
ministerii particeps. Conc. Antioch. can. 18.

(b) Si quis Episcopus vacans in Eccle-
siam vacantem profiliat, sedemque per-
dat absque integro, perfectoque Concilio; hic
abjiciatur necesse est, etsi cunctus populus,

quem diripuit, eum habere delegerit. Per-
fectum vero Concilium illud est, ubi inter-
fuerit Metropolitanus Antistes. Conc. An-
tiochen. can. XVI.

(c) Docendus est populus, non sequendus.
Nosque, si nesciunt, eos quid liceat, quidve
non liceat, commonere, non his consensum
præbere debemus. Celestinus I. epist. ad Epi-
scopos Apuliae, & Calabriae.

nell' eleggere i diritti del Popolo, e quelli del Clero; così fra i Laici medesimi non v' avea egualità in questa azione: conciossiache maggior parte aveano i Cherici in questa elezione de' Laici, e i Magistrati, e gli Onorati l'avean maggior della Plebe. Onde S. Lione Magno, che spiega più chiaro d'ogn' altro questa forma, benche affermi, che il Vescovo, che dee presedere a tutti, conviene ancora, che sia eletto da tutti; attribuisce nulladimeno l'elezione propria a i Cherici, la testimonianza agli Onorati, e il consenso alla Plebe (a). E nella lettera a Rustico Vescovo di Narbona scritta l'anno cccclii: *Niuna ragione, e' dice, permette, che si abbiano per Vescovi coloro, che nè sono eletti da' Cherici, nè domandati dalla Plebe, nè da' Vescovi Provinciali consagrati col giudizio del Metropolitano (b)*. In questo luogo vengono distinti quattro atti: l'elezione s' ascrive a' Cherici, le domande alla Plebe, il giudizio al Metropolitano, e la consagrazione a' Vescovi. Si rende chiaro ancora, che l'elezioni si confermavano dal giudizio del Metropolitano prima che l' eletto si consagrasse.

IV. Quindi benchè prima dell' XI. secolo non si faccia menzione di confermazione come cosa distinta dalla consagrazione, non dee però crederci, come alcuni han fatto, che questi due atti non si distinguessero: imperocchè quantunque ne' tempi, che l'elezioni si faceano ne' Sinodi Provinciali non vi bisognasse, nè vi fosse confermazione distinta dalla consagrazione, mentre erano gli stessi i Vescovi elettori, e consagradori; tuttavia allorchè lasciati i Concilj della Provincia i Vescovi si eleggeano dal Clero, e dal Popolo, alla consagrazione dell' eletto precedeva il giudizio del Metropolitano, con cui si approvava il decreto dopo essere stato difaminato: e poco importa, che non si rinvenga il vocabolo, quando si trovi la sostanza della cosa in altri termini espressa. E in vero, che altro è mai la confermazione nel senso, in cui parliamo, se non l'approvazione dell' altrui deliberazione fatta per giudizio, e per sentenza del Superiore? Or che tal sentenza del Metropolitano precedesse all' ordinazione dell' eletto, dalle cose sopra narrate, e sposte concludentemente riman provato.

V. Ma tornando a S. Lione, egli distinguendo diversi gradi de' Laici, a chi una parte, a chi un' altra nella istituzione de' Vescovi attribuisce,

(a) *Teneatur subscriptio Clericorum, honoratorum testimonium, ordinis consensus, & plebis. Qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur.* S. Leo Magnus epist. ad Episcopos Provinciae Viennens. cap. 6.

pos habeantur, qui nec a clericis sunt electi, nec a plebibus expetiti, nec a provincialibus Episcopis cum Metropolitanis iudicio consecrati. S. Leo epist. ad Rusticum Narbonens.

[b] *Nulla ratio finit, ut inter Episco-*

buisce, a nissuno mai l' elezione, ma solamente a' Cherici; onde scrivendo a' Vescovi della Provincia Viennense in Francia: *Si aspetterebbono dice, i voti de' Cittadini, il testimonio de' Popoli, si cercerebbono l' arbitrio degli Onorati, e l' ELEZIONE DE' CHERICI, le quali cose nelle ordinazioni de' Sacerdoti sogliono custodirsi da coloro, cui sono note le regole de' Padri (a)*. Da tuttociò si può agevolmente comprendere, che in que' tempi, ne' quali ancora i Laici concorrevano ad eleggere il loro Pastore, ad altro non si stendevano in quest' atto le loro parti, che o al domandare quelle persone, che riputavano degne del Sacerdozio, o al dar di loro testimonianza, o al consentire nelle persone, che venivan loro proposte dal Clero. In somma tutto il diritto del Popolo si restringeva a questo, che non si desse loro il Prelato essi ripugnanti, e contra la loro volontà. Ma ogn' uno conosce, altro essere il diritto di consentire, o di ricusare, altro quello di eleggere. E perciò non si può mai da questo inferire, che a i Laici appartenesse vera, e propria elezione de' sagri Ministri.

§. I X.

Come, e per quali cagioni fossero rimossi i Laici dall' elezione de' Prelati Ecclesiastici.

S O M M A R I O.

- I. *Prima nella Chiesa Orientale, e poi nell' Occidentale furono esclusi i Laici dall' elezione de' Vescovi. Leggi di Giustiniano concedenti al Clero, e a' principali de' Cittadini la nominazione di tre soggetti da presentarsi al Metropolitano.*
- II. *Riprovate dappoi da' Concilj Orientali di Nicea, e di Costantinopoli, da' quali sono affatto rimossi i Laici, e le secolari Potestà dalle sagre elezioni.*
- III. *Nella Chiesa Latina fino al XII. secolo perseverò l' antica disciplina. Introduzione di nuova forma, e trasferimento delle elezioni ne' Capitoli Cattedrali.*

I. **M**A siccome per le cagioni di sopra sposte, e particolarmente acciocche i Popoli costretti a tollerare un Vescovo dato ad essi contra lor voglia non avessero a rompere in discordie, e con ciò aprir lar-

(a) *Expectarentur certe vota civium, testimonia populorum, quaeretur honoratorum arbitrium, electio clericorum, qua in Sacerdotum solent ordinationibus ab his,*

qui noverunt patrum regulas, custodiri. S. Leo I. epist. ad Episcopos per Viennens. Provinc. constitut. anno ccccxlv. relat. a Gratian. dist. 63. can. 27.

larga via in que' secoli turbati da tante eresie agli eretici di divider la Chiesa, e invadere i Vescovati, fu riputato necessario il consenso di tutti, e condescesero i Padri, ed i Romani Pontefici in dar tante parti a i Laici nelle elezioni Sacerdotali; così per l' abuso poi della secolar potestà, o per altra ragionevol cagione fu escluso affatto il Popolo, e riservato unicamente agli Ecclesiastici l' eleggimento de' Chericì. La qual cosa prima in Oriente, e poi in Occidente seguì. Nella Chiesa Orientale, qualunque fosse la cagione, e forse perche per l' occasione di questa consuetudine nascevano disordini, e confusioni nelle elezioni, è certo, che non ebbero alcun vigore le leggi di Giustiniano, al quale parendo grave, che i Metropolitanì avessero, come si è detto, rivotato a se il diritto di eleggere i Vescovi delle piccole Città, pretermessi il Clero, e la Plebe della Chiesa vacante, pensò di rimediare a cotale inconveniente con indurre un nuovo diritto, pe' l quale concedeva al Clero, e agli Onorati, cioè, ai principali Cittadini, la libertà di eleggere il lor Pastore, rigettata da questa deliberazione la Plebe: con questa legge però, che eleggessero tre persone, e ne trasmettessero al Metropolitanò il decreto scritto; nell' arbitrio di cui era riposto de' tre eletti disegnarne, e consagrarne uno, che più idoneo al suo giudicio paruto fosse. Questo diritto vedesi stabilito nella legge 42. del Codice sotto il titolo *de Episcopis*, e nelle novelle Costituzioni cxxiii. e cxxxvii.

II. Ma questo Principe, che oltre ogni convenienza, e ogni discreta misura saltando fuor de' confini di suo potere volle impacciarsi nelle cose Ecclesiastiche, siccome in molte altre somiglianti sue leggi non trovò esecuzione, così in questa non la rinvenne; anzi dalla stessa Chiesa Orientale fu espressamente riprovata: imperocche nel secondo Concilio Niceno celebrato l' anno dcccxxxv i r., esclusi del tutto i Laici fu decretato, che l' elezioni Sacerdotali si facessero solamente da' Vescovi, citandosi ivi il quarto Canone del Concilio Niceno in conferma del decreto, persuasi i Padri, che tal cosa fosse già stata da quel primo universal Sinodo definita [a]. Ma più chiaramente, ed in maniera più espressa dal Concilio Costantinopolitano viii. generale celebrato contro Fozio l' anno dcccclxx. l' elezioni de' Vescovi furono riservate al Collegio de' Sacerdoti, e al Sinodo Vescovale; vietandosi a' Laici di qualunque condizione, ancorche Principi, sotto pena di scomunica

Tom. III.

T t t

nica

(a) Δε ἵπ' τὸν μέλλοντα ἐπιβιάζεσθαι
εἰς Ἐπισκοπῶν ὑπὸ Ἐπισκόπων Ἰεριζέ-
σθαι, καθὼς ἐστὶν ἡ ἀγίων πατέρων ἡ
ἐν Νικαίᾳ ὡρῆς.

Oportet enim eum, qui provehendus est
ad Episcopatum, ab Episcopis elegi, ut de-
finitum est a sanctis Patribus in Concilio Ni-
cano. Conc. Nicen. II.

nica Pingerirsi in alcun patto nelle medesime [a]. Tanto adunque fu lontano, che avesse vigore la legge di Giustiniano di que' tre da nominarsi al Metropolitano dal Clero, e da' principali Laici della Chiesa vacante, che più tosto restituite l'elezioni al Sinodo de' Vescovi, furono i Laici sotto pena di gravissima censura rimossi da ogni parte, che ne' tempi antichi aveano in quest'atto, vietata loro ogni sorta di mescolamento nell'istesso cogli Ecclesiastici.

III. Ma tuttavia nella Chiesa Latina per la disciplina stabilita da' Romani Pontefici durò lungo tempo dipoi l'antica consuetudine, e fino all' XI. secolo seguirono l'elezioni a farsi nella guisa, che sopra si è detto, dal Clero, e dal Popolo, finche furono trasferite ne' Capitoli Cattedrali. Onde nel XII. secolo questa era quasi universal disciplina, come apparisce dalle lettere de' Romani Pontefici, e particolarmente d' Innocenzo III. inserite nel corpo delle Decretali compilate da Gregorio IX., e molto più dal Concilio Lateranense IV. celebrato l'anno 1215. sotto l'istesso Innocenzo; nel qual Concilio proscriotta l'elezione fatta per abuso delle secolari Potestadi, e determinata nuova forma di eleggere, fu trasferito tutto il diritto di quest'azione ne' Capitoli delle Chiese vacanti, e decretato, che quello fosse legittimamente eletto, il qual riportasse dalla maggiore, o più sana parte i suffragj. Ma questa disciplina ancorche ne' secoli seguenti avesse, e tuttavia abbia in alcuni luoghi fermezza; universalmente però non conseguì l'idea-to stabilimento: imperocchè s'introdussero dappoi le riserve Pontificie, e le regie nomine, o presentazioni, delle quali a luogo, e tempo debito mi tornerà occasione di ragionare. Onde surse quell'uso, o quella disciplina, che anche a' dì nostri persevera, cioè, che i Vescovi altri sono eletti dalla Sede Apostolica immediatamente, altri dai Capitoli Cattedrali, e altri nominati, e presentati da i Principi; e istituiti, eletti, e confermati dal Papa.

(a) *Promotiones, atque consecrationes Episcoporum, concordans prioribus Conciliis, electione, ac decreto Episcoporum collegii fieri sancta hæc, & universalis Synodus definit, & statuit: atque jure promulgat, neminem laicorum Principum, vel potentum semet inserere electioni, vel promotioni Patriarchæ, vel Metropolitæ, aut cujuslibet Epi-*

§. X.
scopi . . . Quisquis autem secularium Principum, & potentum, vel alterius dignitatis laicus, adversus communem, ac consonantem, atque canonicam electionem Ecclesiastici ordinis agere tentaverit, anathematis. Synod. VIII. Can. 22. ex verb. latin. Anastasii Biblioth.

§. X.

Onde nasca ne' Principi il diritto di nominare, o presentare al Vescovato, o ad altre Ecclesiastiche dignità.

S O M M A R I O.

- I. *Contese nate tra il Sacerdozio, e l' Imperio dall' essersi i Principi ingeriti nelle elezioni de' Vescovi. Qualunque diritto, che possano avere i Principi sopra le nomine, o presentazioni, deriva da privilegio Apostolico. Sentenza ardata di alcuni, che attribuiscono ai Re questo diritto per ragione della regale autorità. Principi non possono impacciarsi nelle sagre elezioni secondo Ivone di Chartres.*
- II. *Elezioni de' Vescovi fatte spesse fiate secondo la volontà de' Principi, e per qual cagione. Principi debbono esser considerati dagli Ecclesiastici in queste elezioni, e per qual ragione. Parti della Plebe intorno alle sagre elezioni trasferite nel Principe per concession della Chiesa.*
- III. *Diritto de' Principi sopra le nomine, o presentazioni acquistato da essi per concessione della Sede Apostolica. Sentenza di Pietro di Marca, che quello, che fanno i Re di Francia intorno alle cose Ecclesiastiche no'l fanno per diritto regio, ma per privilegio Apostolico.*
- IV. *Disciplina della Chiesa intorno alle sagre elezioni variata solamente intorno alle circostanze accidentali, ma non mai intorno alla sostanza. Parti de' Laici in queste elezioni non hanno mai potuto trasferire diritto, e ragione a' sagri ministerj.*

I. **N**ON è però quì da tacerfi, che molto tempo prima d'Innocenzo III., e anche dopoi i Principi sovente s' impacciarono in queste elezioni: onde nacquero le gravi contese tra 'l Sacerdozio, e l' Imperio sopra le investiture de i Vescovati della Germania, e particolarmente nel Pontificato di Gregorio VII.; e non minori furono le differenze nella Francia per ragione della pretesa, e non mai provata Prammatica. Ma di queste cose ne' seguenti libri distesamente si tratterà. Per quello, che appartiene alla presente trattazione, conviene osservare, che qualunque diritto, che possano avere i Principi di nominare, o presentare alla Sede Apostolica quelle persone, che

stimano degne del Vescovato, acciocche sieno elette dal Papa, non nasce in essi dalla loro regal potestà, ma per beneficio, privilegio, o concessione de' Romani Pontefici. Non può per tanto tollerarsi la sentenza di alcuni moderni Scrittori Francesi, i quali si sono avvanzati a scrivere, che il diritto usato alcune volte da i Re di Francia di conferire i Vescovati non derivasse in quelli per concessione, o per consenso della Chiesa, e della Sedia Apostolica, ma per ragione della lor propria regale autorità [a]; la qual sentenza quando da i suoi Autori non s'intenda per tutt' altro, fuorchè per un vero diritto di elezione, per cui l' eletto acquisti ragione alla carica, o ministero Vescovale, come contraria all' universal sentimento di tutti i Cattolici, ed al comun senso della illustre Chiesa di Francia, non può andare esente da grave censura, come quella, che mira a stabilire ne' Regni Cattolici il Primato laicale della Chiesa Anglicana. Ma quanto sia falsa cotale opinione potrà facilmente conoscersi riandando ciò, che hanno lasciato scritto gravissimi, e antichi Scrittori di quel Regno in tempo appunto, che cercava promuoversi questo preteso diritto regale. Io riferirò solamente ciò, che nel secolo xi. scrisse Ivone Vescovo di Chartres, uomo ugualmente celebre per fama di fantità, che per lode di dottrina. *Non lice, dic' egli, ai Regi, siccome decretò l' ottavo Sinodo, che la Chiesa Romana commenda, e venera, mescolarsi nelle elezioni de' Vescovi, nè quelle per alcuna ragione impedire ... Abbia Dio nella sua Chiesa quello, che principalmente è suo; abbia il Re in ordine inferiore quello, che Dio gli ha concesso* (b). E ciò, che scrisse, confermò anche col fatto: poichè nell' elezione di Guglielmo al Vescovato di Parigi ricevendo egli il giuramento da i principali del Clero secondo il comandamento dato dal Papa, fece protestar loro, che *essi aveano eletto Vescovo Guglielmo non sforzati da alcun terrore del Re, o della Regina, ma liberamente, e spontaneamente*. (c).

II. Non può tuttavia negarsi, che moltissime di queste elezioni sono state fatte secondo la volontà de' Principi, i quali ora adoperando le preghiere, ora le minacce, ottenevano che si eleggessero quelli, che essi volevano. Altre volte ancora per ovviare a' disordini popolari,

(a) Stephanus Baluzius in Not. ad epist. 81. Lupi Ferrariensis.

(b) *Non enim licet Regibus, sicut sanxit octava Synodus, quam Romana Ecclesia commendat, & veneratur, electionibus Episcoporum se immiscere, vel aliqua eastratione impedire ... Habeat Deus in Eccle-*

sia sua principaliter quod suum est; habeat Rex posteriori ordine quod sibi a Deo concessum est. Ivo Carnutensis epist. 47.

(c) *Se nullo terrore Regis, vel Reginae compulsos, Guillelmum Episcopum sibi elegisse.* Ivo epist. 118.

ri, e alle fazioni del Clero, che di non rado succedevano, conveniva che gli stessi Ecclesiastici permettenessero alla regia autorità l'elezioni. Ma ciò, che i Principi ottenevano o colle preghiere, o colla forza, o ciò, che essi facevano per commissione de' Cherici stessi, non può certamente attribuirsi a diritto della loro potestà. Ben vero è, che i Romani Pontefici nella elezione de' Vescovi, prima che introdotte fossero le regie nomine hanno sempre avuta considerazione alle preghiere, che premettevano i Principi alla Sede Apostolica, ed hanno sempre mirato di non promuovere alle Chiese alcuno contra il volere de' medesimi Principi. E questa considerazione è ben molto giusta, e ragionevole: imperocchè se giusta l'antica disciplina, come si è veduto, si aveano in considerazione le istanze, e le richieste della Plebe, e si mirava di non dar Pastore alla Chiesa, che non fosse ben veduto da' Popoli; molto più denno riguardarsi le preghiere de' Principi, che sono capi del Popolo, e deesi por mente di non dar loro Pastore contro lor voglia. Quindi per concessione della Chiesa trasferite nel principale quelle parti, che avea prima la Plebe, convien tollerare l'assenso regio, come usa dirsi, in quelle elezioni, o provvisioni, che si fanno dal Papa senza precedente nominazione de' Regi. Il qual' assenso per altro non può per altra via comportarsi, se non perche rappresenta quel consentimento, che prima prestava la Plebe all'elezione del Pastore, dimostrando, che gl'era grato, ed accetto. Del rimanente, ficcome questo consenso del Popolo benchè ammesso dalla pristina disciplina per le ragioni sopra esposte, non fu però mai riputato necessario; così non dee crederfi, che debba per necessità intervenire a queste elezioni il regio assenso, ma solo per condescendenza, o tolleranza della Chiesa.

III. Ma tornando al diritto, che oggi hanno molti Principi di presentare, o nominare al Papa i Vescovi delle Sedie vacanti, questo non altronde l'hanno essi acquistato, che dalla Sede Apostolica per via di concordia. Sopra le Chiese di Francia è cosa certa, che non hanno quei Regi potuto fermare alcun diritto per mezzo della tanto famosa Prammatica falsamente attribuita a San Lodovico IX., e sempre mai contraddetta da i Romani Pontefici; ma tutto il diritto, che oggi hanno intorno a queste nomine, nasce da i Concordati tra Lione X, e Francesco I. Delle Chiese di Spagna è nota la concessione di Adriano VI. fatta a Carlo V. (a), e a' suoi successori. E così di mano in mano si

pos-

(a) *Adrianus VI. in gratia Caroli alumni, cui debebat Pontificatum, ei, & successoribus concessit lege perpetua jus presentandi Episcopos Hispania, qui ante ad*

eorum supplicationem precario a Pontificibus Romanis instituebantur. Mariana lib. 26. cap. 5.

possono riscontrar le origini delle concessioni fatte ad altri Principi, come si vedrà nel progresso di quest' Opera . In fine contro gli Scrittori Francesi , che pretendono nascer questo diritto ne' loro Principi dalla stessa regal potestà , basterà addurre la dichiarazione , o per meglio dire , la ritrattazione di Pietro della Marca , il quale quando scrisse per favorire le parti del Re essendosi fatto sostenitore di questa strana opinione , conoscendo poi l' ignominia , che potea tornare al suo nome , pensò di scusar se stesso con dichiararsi , *esser persuaso al Marca , che tutto ciò , che nella Francia si fa circa le cose Ecclesiastiche oltre la mente de' Canonì , e delle Decretali , ciò si faccia per privilegj Apostolici , non per mero diritto regio , come alcuni stimavano [a]* . E così ogni uomo sensato non prevenuto da impegno di passione contra la Chiesa di Roma dee giudicare , e tener per costante .

IV. Dovendo ora chiudere questo Capitolo , mi resta a dire , che se nel trattar la materia delle Ecclesiastiche elezioni mi son disteso , oltre la disciplina de' primi tre secoli , a considerate ancora brevemente lo stato , che ebbe ne' secoli seguenti fino a' tempi nostri questa cosa cotanto importante alla politia della Chiesa ; ciò è stato da me fatto a solo fine di far conoscere , che la varietà succeduta in questo affare è stata solamente nelle circostanze accidentali , non mai nella sostanza: imperocche per qualunque ingerimento , che di tempo in tempo , o per antica consuetudine , o per legge della Chiesa , o per concessione de' Sacerdoti sia potuto appartenere a' Laici in questa azione ; tuttavia le loro parti sono state sempre di gran lunga inferiori a quelle de' medesimi Sacerdoti , nè hanno mai potuto conferire nelle persone da loro richieste , nominate , o presentate , diritto alcuno a' sagri ministerj ; ma questo diritto solamente può darsi dagli Ecclesiastici , i quali unicamente eleggono , e possono soli eleggere i sagri Ministri . Quindi è , che in questa parte è stata sempre invariata , ed è immutabile la disciplina della Chiesa .

CAPO

(a) *Quicquid præter canonum , & decretalium mentem in Gallia circa res Ecclesiasticas agitur , id fieri ex privilegiis Apostolicis , non autem mero jure regio , ut qui-*

dam' autumabant , Marca persuasum esse . Petrus de Marca in Scheda præfixa a Stephano Baluzio operi de Concordia .

C A P O VII.

De' beni temporali della Chiesa ne' primi tre secoli .



BENI temporali consagrati al Signore dalla pietà de' fedeli per sostentamento de' suoi Ministri essendo istrumenti necessarj alla conservazione della Chiesa in questa terra , sono ancora mirati con occhio tinto di livore dal nostro Storico , come quello , che niente più mostra di desiderare , quanto veder spogliato il Sacerdozio di tutto ciò , che egli ha di forza sensibile , e di vigor temporale per mantenersi tra noi con decoro proporzionato al suo grado . Quindi se ben si considera con quanta amarezza in tutto il corso della sua Opera riguardi le ricchezze , come egli pensa , acquistate dall' industre avarizia degli Ecclesiastici , e quanto acerbamente insulti alla pietà de' Laici , che consagrarono a' Ministri del Signore i loro averi , si conoscerà non per altro disegno aver lui intrapreso a scrivere dell' esterior politia della Chiesa , se non per render principalmente odiosi agli uomini del secolo i beni temporali de' Cherici , e per far argine alla pia liberalità de' fedeli , affinché più non versì in quest' opera le sue ricchezze . Ma comeche questo sia uno de' suoi fini , egli tuttavia quì procura occultarlo : onde ancorche vada in questo luogo nascostamente spargendo quegli infetti principj , da' quali a poco a poco tragge come conclusioni i suoi malvagj insegnamenti ; nulladimeno , o sia perche ne' primi tempi i Sacerdoti facessero miglior uso de' beni temporali loro dati , o sia perche non possa facilmente ravvisarsi la quantità , e qualità di questi beni , sembra , che egli tratti con assai discreta moderazione questa materia . Ma quanto il veleno è men palese , tanto è più pernizioso ; e perciò è necessario più
esatta-



esattamente esaminare ciò, che egli dice, acciocche non gli si permetta incautamente alcuna cosa, da cui possa cavarne vantaggio a' suoi errori in pregiudizio della verità.

§. I.

Donde nasca ne' Cristiani l' obbligazione di somministrare le decime a' Sacerdoti; e se i fedeli ne' primi tempi della Chiesa avessero questi' obbligazione.

S O M M A R I O.

- I. Pravo disegno di Giannone di rendere odiosi a' Laici i beni temporali della Chiesa indicato da' suoi principj buoni solamente nell' apparenza. A quali usi son destinati i beni temporali della Chiesa.
- II. Giannone mostra sentir con Wicleffo, che le decime sono pure limosine non comandate da alcuna legge. Offerte de' fedeli in qual senso furon dette spontanee da Tertulliano.
- III. Decime in quante maniere si posson prendere: come ingiunte dal diritto naturale, e divino, e come comandate per sola legge Ecclesiastica: son dovute per giustizia a' Sacerdoti, ed hanno ragion di mercede.
- IV. Ragion naturale, e divina dichiarate dall' Apostolo intorno all' obbligazion delle decime. Legge divina comanda il sostentamento de' Sacerdoti.
- V. Decime, e primizie ingiunte dalla Chiesa ne' primi tre secoli si dicono offerite, e consacrate al Signore.
- VI. Forma tenuta dalla Chiesa intorno all' ingiunger le decime, e le primizie. Varj stati della Chiesa ne' primi tre secoli circa i beni temporali. Collette ordinate dall' Apostolo in sostentamento de' sagri Ministri.
- VII. Sentimento di San Girolamo, che i Popoli della Chiesa abbiano la medesima obbligazione intorno alle decime, e alle primizie, che aveano i Popoli della Sinagoga. Ministri del Signore, che dispensano le cose spirituali, debbono esser sovvenuti da' Popoli colle cose temporali.

Parlando Giannone de' beni temporali della Chiesa, e trattando questa materia da' suoi principj, comincia a passo lento a sparger quì occultamente una pestifera semenza di massime sediziose, che poi farà palesi ne' seguenti libri, e così dice:

T E S T O.

„ Non furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà (a),
 „ e beni, sicche dovesse molto badare all' amministrazione, e distribu-
 „ zion de' medesimi, e stabilire anche sopra di ciò suoi regolamenti.
 „ Ne' suoi principj non ebbe Stabili, nè per anche Decime (b) certe,
 „ e necessarie: i beni comuni delle Chiese non consistevano quasi che
 „ in mobili, in provigioni da bocca, ed in vestimenti, ed in danajo
 „ contante, che offerivano i fedeli in tutte le settimane, in tutti i
 „ mesi, o quando volevano; atteso che non vi era cosa alcuna di re-
 „ golato, nè di forzato in quelle offerte. Quanto agli immobili le
 „ persecuzioni non permettevano di acquistarne, ovvero di lungo
 „ tempo conservargli. I fedeli volontariamente davano oblazioni,
 „ e primizie, per le quali fu destinata persona, che le conservasse, e
 „ ne' tempi di Cristo Salvator nostro nè fu Giuda il Conservatore:
 „ ma non v' era altr' uso delle medesime, se non che di servirfene per
 „ loro bisogni, d' abiti, e per vivere, e tutto il di più, che soprav-
 „ vanzava, distribuivasi a' poveri della Città.

I. Chiunque ben considera questo discorso conoscerà, esser necessa-
 ria molta avvertenza per non lasciarsi ingannar da costui. Quanto egli
 dice ha sembianza di buono, e di vero; e pure contiene in se tali equi-
 vochi, che se non si discuoprono inducono insensibilmente in errori
 manifesti. Io non mi fo ad osservare, che cosa egli voglia significarci
 con dire, che non essendo *nella Chiesa in questi primi tempi tante fa-
 coltà, e beni*, non dovesse molto badare all' amministrazione, e distri-
 buzione de' medesimi: imperocche dicendo egli poco dopo, che per le
 primizie, e per le oblazioni de' fedeli *era destinata persona, che le con-
 servasse*; che fino ne' tempi di Cristo v' avea il *Conservatore* delle me-
 desime, e che di queste faceasi uso per tutte le cose bisognevoli al viver
 de' Cherici, e l' avanzo distribuivasi a' poveri della Città; bisogna

Tom. III.

V u u

per

[a] Lib. I. cap. ult. num. 8. pag. 67.

[b] Tertullian. *Nam nemo compellitur*, | sed spontè confert. Dupin. ad cens. in Bibl.
tom. 6. in fin. cap. 3. §. 13.

per necessità, che ei confessi, che gli Ecclesiastici ne' primi tempi badassero ancora all' amministrazione, e alla distribuzione de' beni temporali. Ma se non vogliam dire, che Giannone, come è suo costume, contraddica a se stesso, converrà credere, che egli voglia indicarci, che i Cherici in que' primi tempi per la scarsezza degli averi, e de' beni temporali avessero poca briga nell' amministrarli; per farci poi persuasi, che aumentate ne' secoli seguenti le facultadi della Chiesa, tutto il pensiero, e tutta l' occupazione degli Ecclesiastici sieno intese all' amministrazione, e all' accrescimento de' beni temporali; e che però sarebbe opera pia il tor loro quest' impaccio, e spogliar la Chiesa di tanti beni, acciocche i Cherici disoccupati dalle cose temporali, e terrene, attendessero solamente alle celesti, e spirituali, che son fuora di questo Mondo. Queste sono senza dubbio le sue buone massime, le quali egli metterà più in chiaro ne' libri seguenti, contentandosi quì di gettare i primi semi per insinuare a poco a poco questa divota opinione nella mente de' Lettori. Ma io non voglio quì pormi a impugnare il suo religioso discorso, dovendo trattare altrove di questa materia. Per ora gli ricorderò solamente, che secondo il linguaggio delle divine Scritture, e de' Padri, i beni dati alla Chiesa non si dicono dati a' Preti, e a' Cherici, ma consagrati al Signore: che sono gli strumenti, co' quali si conserva tra noi la maestà della Religione, e lo splendore del culto divino: e che finalmente per qualunque abuso, che di essi possan far gli Ecclesiastici oltre l' intenzione, e la disposizione de' sagri Canoni, non si rende per questo men commendabile la pietà de' fedeli, che li dona perche sieno ufati in servizio di Dio.

II. Ma non è questo ciò, che io debbo porre ad esame nelle parole di costui. Egli quì dice, che la Chiesa ne' suoi principj *non ebbe Decime certe, e necessarie*. Or che vuole egli indicarne con questa maniera di favellare? Che i Cristiani ne' primi tempi non fossero obbligati per alcuna legge naturale, o divina a contribuir le decime a' Sacerdoti? Che queste fossero una pura limosina data volontariamente, non dovute per alcun diritto a' Ministri del Signore? Or sappia, questo essere uno degli errori di Giovanni Wicleffo, il quale, come riferisce il Waldense (a), affermava, le decime esser mere limosine, per nessun diritto a' Sacerdoti dovute. Or che altro mai dic' egli quando afferma, che ne' primi tempi la Chiesa non avea decime certe, e necessarie, se non che i fedeli non erano tenuti per alcuna legge a somministrarle? Nè già può scusarsi colla testimonianza di Tertulliano, che egli

(a) Thomas Waldens. lib. 2. doctrin. Fidei art. 3. cap. 64. & 66.

egli allega sulla fede del suo Dupino : imperocche altro è , che i primi Cristiani solleciti agli atti di pietà , e di Religione prevenissero con volontarie offerte le bisogne de' Sacerdoti , e de' Ministri del Signore senza aspettar di essere stimolati dall' autorità , e dal comando della Chiesa ; altro , che non fossero tenuti per alcun diritto ad offerir le primizie , e a dar le decime , e che non potessero esser forzati dalla Chiesa a far ciò , ove fossero stati pigri , e resistenti . Tertulliano non dice , che i Cristiani non erano tenuti alle decime , e alle oblazioni ; ma che nessuno aspettava di essere spinto , ma ciascuno spontaneamente offeriva : *Nemo compellitur , sed sponte confert* . V' ha chi osserva la legge quasi per forza , e costretto dalla pena , e v' ha chi l' osserva per amore , e spontaneamente ne previene il comando ; ma non per questo colui , che così di buona voglia eseguisce la legge , può dirsi non essere obbligato all' eseguimento dell' atto dalla legge prescritto .

III. Qui però è necessario per istruzion di Giannone fargli sapere non già dal suo Maestro , o per meglio dire , seduttore Dupino , ma da i più chiari , e illustri Teologi della Cattolica comunione , che le decime possono prendersi in due maniere . In un modo , come quelle , che importano una certa determinata quantità degli averi , e dei frutti , come farebbe la decima parte ; e in questa guisa erano bensì comandate per divina ordinazione nel vecchio Testamento , ma nella Chiesa non v' ha alcuna legge divina , che prescriva questa quantità ; ed è riposto in arbitrio della Chiesa il determinarla a misura de' bisogni occorrenti , e secondo le circostanze de' tempi ; e in questo senso le decime son dovute a' Sacerdoti solamente per legge Ecclesiastica (a) . In altro modo si prendon le decime per lo sussidio necessario al sostentamento de' Ministri di Dio , e al ministero dell' Altare ; e in questo senso necessarie sono per naturale , e per divina ragione : per naturale , imperocche in questa guisa hanno ragion di mercede dovuta per legge di natura agli operaj (b) : per diritto divino ancora son necessarie , posciache questo debito di natura fu confermato dalla bocca stessa del figliuol di Dio pe' suoi Ministri allorche istruendo i suoi discepoli alla predicazione dell' Evangelio disse loro , che doveano aspettare il vitto da quelli , alla cui spiritual cultura attendevano , assegnando di ciò questa natural ragione : *Imperocche è degno l' operajo della sua mer-*

V u u z

cede

(a) Vide Card. Bellarm. de Cleric. lib. 1. cap. 25.

(b) *Quod eis , qui divino cultui administrabant ad salutem populi totius , populus necessaria victus ministraret , ratio na-*

turalis dicitur ; sicut & his , qui communi utilitati invigilant , scilicet , principibus & militibus , & aliis hujusmodi stipendia victus debentur a populo . D. Thom. 2. 2. q. 87. art. 1. in corp.

cede (a). E il Padre Sant' Agostino sponendo quelle parole del Salmo 146. *Qui operit Cælum nubibus, & parat terra pluviam*, conchiude da questa sentenza del nostro divin Redentore l' obbligazion di giustizia, che hanno i ricchi fedeli di contribuir le decime a' Sacerdoti, dicendo: *Ricevi la pioggia, e dà il fieno: imperocche tutte queste cose, che da' ricchi son date alla Chiesa per le necessità di coloro, che servono a Dio, che altro sono se non fieno? E dovuto alla pioggia il frutto, al servo è dovuto il cibo, siccome il Signor disse: Mangiate quelle cose, che vi son date da loro. E acciocche non pensassero di donare alcuna cosa del suo, disse: E' degno l' operajo della sua mercede* (b). Le decime adunque per quanto importano il necessario sostentamento de' Ministri della Religione, e del Santuario, sono dovute per debito di giustizia prescritto dal diritto naturale, e dalla divina autorità a' Sacerdoti del Signore.

IV. Ma più amplamente vengono dichiarate queste due ragioni naturale, e divina dall' Apóstolo S. Paolo nella prima sua pistola a que' di Corinto, dove così dice: *Chi mai milita a' proprij stipendj? Chi pianta la vigna, e non mangia del frutto di quella? Chi pascola il gregge, e del latte del gregge non si ciba? Forse dico io queste cose come uomo? Forse la legge non le dice? Imperocche è scritto nella legge di Mosè: Non leggerai la bocca al bue, che trebbia. Ha Dio forse cura de' buoi? o veramente dice questo per noi? Imperocche per noi tai cose son state scritte: conciossiacosache colui, che ara, e colui, che trebbia, debbe arare, e trebbiare colla speranza di raccorne il frutto. Se noi seminammo in voi le cose spirituali, vi par egli gran cosa, che metiamo le vostre cose carnali? Non sapete, che coloro, i quali operano nel Santuario, mangiano di quello, che appartiene al Santuario, e coloro, che servono all' Altare, partecipano coll' Altare? Così ancora il Signore ordinò il vivere dell' Evangelio a quelli, che annunciano l' Evangelio* (c). Ecco

in

(a) *Edentes, & bibentes quæ apud illos sunt: dignus est enim operarius mercede sua.* Lucæ 10. 7.

(b) *accipe pluviam, & da fœnum. Etenim ista omnia, quæ Ecclesiæ ad necessitates servientium Deo dantur a divitibus, quid sunt, nisi fœnum? Debetur pluvie fructus, debetur servo cibus, sicut Dominus ait: Manducate quæ ab ipsis sunt. Et ne putarent aliquid de suo donare: Dignus est, inquit, operarius mercede sua.* S. Augustin. in Psalm. 146. versu 8.

(c) *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, & de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? Nunquid secundum hominem hæc dico? An & lex hoc non dicit? Scriptum est enim in lege Moysi: Non alligabis os bovi trituranti. Nunquid de bobus cura est Deo? An propter nos utique hoc dicit? Nam propter nos scripta sunt: quoniam debet in spe qui arat, arare: & qui triturat, in spe fructus percipiendi. Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnam.*

in questo luogo dell' Apostolo spiegata con acconcie similitudini la ragion naturale, e dichiarato il diritto divino, che ne obbligano a somministrare il necessario sostentamento a' Ministri di Dio. E questa stessa divina legge viene anche sposta nel trentesimo quarto de' Canoni della primitiva Chiesa in questi termini: *La legge di Dio costituisce, che quelli, che assistono all' Altare, si alimentino dell' Altare (a)*. Il medesimo divino comandamento vedesi rammentato nelle Costituzioni Clementine, dove s' ingiunge al Vescovo, che *dispensi come conviene a uomo di Dio le decime, e le primizie, le quali si danno secondo il comando di Dio [b]*. A vista per tanto di così chiare testimonianze si rende del tutto infossibile la franchezza di Giannone in asserire, che la Chiesa in questi primi tempi *non ebbe decime certe, e necessarie, e che nelle offerte de' fedeli non vi era cosa alcuna di regolato, nè di forzato*, cioè a dire, come egli intende, di ordinato, e di comandato; ma queste oblazioni erano mere, e spontanee limosine.

V. Se egli fosse di sentimento, che la Chiesa ne' primi tempi non avesse con alcuna legge stabilita una certa determinata porzione, o quantità da offerirsi a Dio per sostentamento de' suoi Ministri, pur pure farebbe tollerabile la sua opinione. Ma parlando egli non di alcuna determinata quantità, ma di qualsivoglia offerta in genere, e non riputandola necessaria, cioè, comandata da alcuna legge, mostra di sentire, che per nessun titolo fossero queste oblazioni dovute a' Sacerdoti. Or questo pensamento è falso non pure in riguardo della naturale, e divina ragione, ma ancora rispetto alle leggi della Chiesa in que' tempi: conciossiacosache da' monumenti, che ci rappresentano lo stato della Chiesa ne' primi tre secoli, sappiamo, che erano ancora per legge Ecclesiastica comandate le decime, e le primizie. Nel secondo de' Canoni Apostolici si determina in questa guisa: *Ogni altro frutto si mandi alla casa; ma le primizie si diano al Vescovo, e a' Preti ... E' certo però, che i Vescovi, e i Preti le scompartiscono a' Diaconi, e agli altri Chierici (c)*. Nelle Costituzioni attribuite a Clemente si legge: *Darai a' Sa-*

cercdoti

gnum est si nos carnalia vestra metamus? ... Nescitis, quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt: & qui Altari deserviunt, cum Altari participant? Ita & Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere. 1. Corinthiorum cap. 9.

(a) Ὁ ὁ νόμος τῆ Θεοῦ διατάξατο, τὰς τῶ θυσιαστηρίου παρὰ μείνοντας, ἐκ

τῆ θυσιαστηρίου τρεφεσθαι. Canon Apostol. xxxiv. ex version. Dionys. 41.

(b) Τα' διδομένα κατ' ἐντολῶν Θεοῦ δεκατῶν, ἔ' ἡ ἀπαρχὸν, ὡς Θεοῦ ἀνδρωπῶ ἀναλίσκειτο. Clemens I. Lib. II. Constit. Apostolic. cap. xxv.

(c) Ἡδὲ ἄλλο πάντα ἀπὸρα εἰς οἶκον ἀποσελεσθῶ, ἀπαρχὴ τῶ Ἐπισκόπου ἔ' τοῖς πρεσβυτέροις, ἀλλὰ μὴ πρὸς τῶ θυσι-

cerdoti tutte le primizie provenienti dal toncolare, dall' aja, da' buoi, e dalle pecore, acciocche sieno benedette le cose riposte nelle tue conserve, e i frutti della tua terra, e acciocche tu abondi di grano, di vino, e d' olio, e si aumentino gli armenti de' tuoi buoi, e le greggie delle tue pecore (a). Quindi nel Concilio Gangrense l' offerta delle primizie alla Chiesa vien riferita a istituzion degli antichi: mentre condanna gli Eustaziani perche arrogavano a se stessi, e dividevano co' suoi le primizie, e le oblationi Ecclesiastiche attribuite alla Chiesa dalla sua origine [b]. Da tutto ciò si rende chiaro, che la Chiesa fino da' suoi principj fece regolamenti intorno alle primizie da offerirsi da i fedeli a' Sacerdoti del Signore. Benche, a vero dire, queste primizie tutto che servissero in sostentamento de' sagri Ministri, diceansi nulladimeno offerite a Dio. Quindi Origene scrivendo contro Celso: Noi, disse, a quello offeriamo le primizie, a cui indirizziamo le preghiere [c].

VI. Ma dalle cose premesse può anche molto probabilmente raccorsi, che ne' primi tre secoli fosse fatta alcuna sorta di regolamento dalla Chiesa ancora sopra le decime, e ne fosse tassata almeno in genere la quantità, valendosi dell' esempio dell' antica legge stabilita nel Levitico (d), siccome abbiamo osservato, che la Chiesa ne' primi secoli intorno alle primizie seguì la norma dell' antico Testamento nel capo v. de' Numeri (e). Qui però conviene osservare, che per quello, che riguarda i beni temporali, ebbe la Chiesa varj stati ne' tre secoli primieri. Nel principio dopo la salita del nostro Salvatore al Cielo uniti i fedeli così Cherici, come Laici in un solo spirito, e in un sol cuore, e vivendo in comune, nessuno di essi possedeva cosa del proprio, e nessuno offeriva, ma erano tutte le cose in comune amministrate. E coloro, che venivano alla Chiesa, abbracciando la nostra santa Religione, vendendo quanto avevano di poderi, di possessioni, e di beni temporali, ne offerivano il prezzo ricavato dalla vendita a' piedi degli Apostoli, acciocche essi

ἑκκλησιαστικῶν ἢ ἄλλων ἢ ὡς ὁ Ἐπίσκοπος
 ἔοι προεσβύτεροι ἐπιμερίζουσι τοῖς δια-
 κόνουσι ἔ τοῖς λοιποῖς κληρικῶσι. Canon.
 Apost. II. ex verb. Dionys. 5.

(a) Πᾶσων ἀπαρχῶν γεννημάτων λι-
 νῶ ἄλων, βοῶν τε, ἔ βορᾶτων δῶσις
 τοῖς ἱερεῦσιν, ἵνα εὐλογηθῶσιν αἱ ἀποθή-
 και τῆς σαρῶν σου, ἔ πε εὐφροια τῆς γῆς
 σου, ἔ σπριχθῆς σίτω, ἔ οἶνω, ἔ ἐλαίω,
 ἔ αὐτῆ πα βουκόλια τῆς βοῶν σου, πα
 ποίμνα τῆς βορᾶτων σου. Lib. VII. Con-

stit. Apostolic. cap. xxix.

(b) Καρποφορίας τε τὰς ἐκκλησιαστικὰς
 τὰς ἀνεκὰθεν διδομένας τῇ Ἐκκλησίᾳ,
 ἑαυτοῖς ἔ τοῖς συν αὐτοῖς ὡς ἀγίοις
 τὰς διαδόσεις ποιούμενοι. Concil. Gangren-
 in Præfat.

[c] Ὡς δὲ τὰς ἀπαρχὰς ἀποδίδωμεν,
 τὰτα ἔ τὰς εὐχὰς ἀνεπιμνομεν. Ori-
 gen. lib. 8. contra Celsum.

(d) Levitic. cap. 27.

(e) Numer. cap. 5. 9.

essi provvedessero alle comuni necessitadi (a). In questo stato egli è certo, che avendo i fedeli confagrato al Signore ogni loro avere, non aveano più obbligo di decime, e di primizie. Ma dopo propagata la Chiesa, e la Religione fuora di Palestina nelle regioni di Oriente, e non potendo più agevolmente osservarsi tra' Cristiani quel tenore di vita comune, che da principio fu introdotto nella moltitudine de' credenti, furono lasciate a' fedeli le loro possessioni; e per sostentamento de' Sacerdoti, e de' poveri furono ordinate le collette da farsi in certi determinati giorni, come abbiamo dalla pistola prima di S. Paolo a i Corintj, dove dice: *Delle collette, che si fanno per uso de' Santi, siccome io ordinai alle Chiese di Galazia, così fate ancor voi. Nel primo dì della settimana ciascuno di voi riponga appresso di se alcuna cosa, serbando ciò, che gli piacerà: accioche non si facciano le collette allora, che io verrò (b)*. Indi moltiplicandosi la Religione in tutto il Romano Imperio, e prendendo le Chiese ogni dì più maggior stabilimento, forma, e regola, tutto che seguissero a farsi in certi tempi le collette, furono tuttavia ordinate le decime, e le primizie, delle quali ne abbiamo chiari riscontri in Sant' Ireneo, in Origene, e in S. Cipriano (c).

VII. Or siccome intorno alle primizie la Chiesa si governò colla forma dell' antica legge; così è ben facile, che secondo quella prescriveffe ancora le decime. Certa cosa è, che San Girolamo fu di sentimento, che avessero l' istessa obbligazione i Popoli della Chiesa rispetto alle decime, e alle primizie, che avea il Popolo della vecchia legge. Onde dopo aver parlato di questo antico precetto, soggiunge: *Quello, che abbiamo detto delle decime, e delle primizie, le quali una volta si davano da' Popoli a' Sacerdoti, e a' Leviti, intendetelo ancora de' Popoli della Chiesa, a' quali è stato ingiunto non solo il dar le decime, e le primizie, ma ancora il vendere tutto quello, che hanno, e darlo a' poveri. La qual cosa se non vogliam fare, imitiamo almeno gli esempli de' Giudei, accioche a' poveri diamo parte del tutto, e prestiamo il do-*

vuto

(a) *Multitudinis autem credentium erat cor unum, & anima una, nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia... Quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum. Dividebatur autem singulis prout cuique opus erat. Act. cap. 4.*

(b) *De collectis autem, quæ sunt in sanctis, sicut ordinavi Ecclesiis Galatiæ, ita & vos facite. Per unam Sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei bene placuerit: ut non cum venero, tunc collectæ fiant. 1. Cor. cap. 16.*

(c) *Irenæus lib. 4. advers. hæres. cap. 34. Origenes contra Cels. lib. 8. Cyprianus tract. de Unitate Ecclesiæ in fine.*

vuto onore a' Sacerdoti (a). Ma comunque si governasse in questa materia allora la Chiesa: fossevi, o nò Ecclesiastica legge, che prescriveffe la quantità delle decime, certa cosa è, che in quanto alla sostanza, che riguarda il sostentamento de' Ministri della Religione secondo il loro grado, esse erano ingiunte, e incaricate da i Prelati Ecclesiastici, ed i Cristiani per naturale, e per divina ragione erano obbligati a somministrarle. Ed è stato sempre mai giudicato debito di giustizia il sovvenire con temporali sussidj alle necessità di coloro, che ne amministrano le cose spirituali. Quindi l' Apostolo parlando delle collette fatte in Macedonia, e in Acaja per sovvenimento della Chiesa di Gerusalemme, dalla quale era stata sparsa in quelle Provincie la luce della Evangelica verità, attribuisce questo sussidio a debito di giustizia. *Approvarono*, dice egli, *Macedonia, ed Acaja il conferire alcuna cosa per li Santi poveri, che sono in Gerusalemme: imperocche piacque ciò ad esse, e ne hanno il debito con quelli: conciossiache se i Gentili sono stati fatti partecipi delle coloro spirituali cose, debbono somministrare a quelli nelle carnali*, cioè temporali (b). Da tutto questo discorso può conoscersi quanto falsamente asserisca Giannone, che la Chiesa in que' primi tempi non ebbe Decime necessarie, cioè, comandate da alcuna legge: che nelle offerte, e nelle primizie non vi era cosa alcuna di regolato, nè di forzato, cioè a dire, di comandato; ma che era riposto nell' arbitrio de' fedeli di farle, o non farle, come ad essi piaceva. Altre cose soggiunge in questo luogo intorno all' uso, che de' beni temporali faceva allora la Chiesa; ma di questo parlerassene nel seguente Paragrafo.

§. II.

(a) *Quod de decimis, primitiisque diximus, quae olim dabantur a populis Sacerdotibus, ac Levitis, in Ecclesia quoque populis intelligite, quibus praeceptum est non solum decimas dare, & primitias, sed & vendere omnia, quae habent, & dare pauperibus, & sequi Dominum Salvatorem. Quod si facere nolumus, saltem Judaeorum imitemur exordia, ut pauperibus partem demus ex toto, & Sacerdotibus, bonorum de-*

bitam deferamus. Hieronymus in cap. 3. Malachiae.

(b) *Pronaverunt enim Macedonia, & Achaia collationem aliquam facere in pauperes sanctorum, qui sunt in Jerusalem. Placuit enim eis, & debitores sunt eorum. Nam si spiritualium eorum participes facti sunt Gentiles: debent & in carnalibus ministrare illis. Ad Romanos cap. 15.*

§. I I.

*Dell' acquisto, e dell' uso, che faceva la Chiesa
ne' primi tre secoli de' beni temporali.*

S O M M A R I O.

- I. *Buoni insegnamenti di Giannone. Diversità tra la civile, e l' Ecclesiastica politica intorno alla disposizione de' beni temporali. Beni temporali delle Chiese debbono esser comuni, e perche. Sono in potestà de' Sacerdoti.*
- II. *Potestà de' Prelati Ecclesiastici di far uso de' beni di una Chiesa in prò d' un' altra. Chiesa Romana capo di tutte le Chiese, le quali debbono concorrere a conservare in essa la maestà esteriore della Religione.*
- III. *Necessità di un solo Sacerdote, che soprasti a tutti, conosciuta dalla ragion naturale. Grandezza temporale della Chiesa Romana senza cagione invidiata da' suoi nemici.*
- IV. *Ricchezze della Chiesa Romana servono a beneficio comune: partecipate da tutti gli stranieri.*
- V. *Abusi della Corte Romana, quando vi sieno, non trovano difesa da alcuno, ma in Roma stessa son biasimati.*
- VI. *Quando cominciassero le Chiese ad acquistar beni stabili.*
- VII. *Regolamenti Ecclesiastici per distinguere i beni proprj del Vescovo da' beni della Chiesa, e per la buona amministrazione degli stessi beni.*
- VIII. *Collette seguirono a farsi anche dopo lungo tempo da che le Chiese cominciarono ad acquistar beni immobili.*

S Eguitando Giannone a spiegar l' uso, che faceva la Chiesa delle offerte, e de' beni temporali ad essa da' fedeli somministrate, non dice cosa, che meriti riprensione; anzi il suo discorso è così sano, che è maraviglia come sia uscito dalla sua bocca. Tuttavia conviene esaminarlo, mentre si dice:

T E S T O .

„ Quest' istesso costume (a) dopo la morte del nostro Redentore
 „ ferbarono gli Apostoli, i quali tutto ciò, che raccoglievano da' fedeli,
 „ che per seguirgli si vendevan le case, e i poderi offerendone ad essi il
 „ prezzo, riponevan in comune: e non ad altr' uso, come si è detto,
 „ del denaro si servivano, se non per somministrare il bisognevole a
 „ loro medesimi, ed a coloro, che destinavano per la predicazion del
 „ Vangelo, e per sostentare i poveri, e bisognosi de' luoghi, dove
 „ scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' fedeli, crescevano per
 „ conseguenza l'oblazioni, e quando essi le vedevano così soprab-
 „ bondanti, che non solamente bastavano a' bisogni d' una Chiesa
 „ d' una Città, ma sopravvanzavano ancora: solevan anche distribuir-
 „ le nell' altre Chiese delle medesime Provincie, e sovente mandarle in
 „ Provincie più remote secondo l' indigenza di quelle ricercava: così
 „ osserviamo nella Scrittura, che San Paolo dopo aver fatte molte rac-
 „ colte in Macedonia, in Acaja, Galazia, e Corinto, soleva man-
 „ darne gran parte alle Chiese di Gerusalemme. E dopo la morte de-
 „ gli Apostoli il medesimo costume fu osservato da' Vescovi loro succes-
 „ sori. Dapoi fu riputato più utile, e più espediente, che i fedeli non
 „ vendessero le possessioni con darne il prezzo alle Chiese, ma che do-
 „ vessero ritenersi dalle Chiese stesse, acciocche da' frutti di quelle si po-
 „ tesse sovvenire a' poveri, ed a' bisognosi delle medesime: ed avve-
 „ gnache l' amministrazione appartenesse a' soli Vescovi; nulladimeno
 „ costoro intenti ad opere più alte, alla predicazione del Vangelo, e
 „ conversion de' Gentili, lasciavan il pensiero di dispensar li danaj a'
 „ Diaconi; ma non perciò fu mutato il modo di distribuirgli, poiche
 „ una porzione si dispensava a' Sacerdoti, ed altri Ministri della Chie-
 „ sa, i quali per lo più vivean tutti insieme, ed in Comunità, e l' al-
 „ tra parte si conservava per gli poveri del luogo.

I. Ammettendo per buono tutto questo discorso di Giannone non mi prenderò altra briga al presente, se non di fare alcune considerazioni sopra di quello; le quali poi a suo tempo ricorderò al nostro buon Giuriconsulto, quando egli dirà tutto l' opposto di quello, che dagli insegnamenti da lui dati dovrebbe prudentemente raccorre. Dice egli adunque, che quando le oblazioni erano così *soprabbondanti, che non sola-*

(a) Lib. I. cap. ult. num. 8. pag. 67.

solamente bastavano a' bisogni della Chiesa d' una Città, ma sopravvanzavano ancora: solevan anche distribuirle nelle Chiese delle medesime Provincie, e sovente mandarle in Provincie più remote secondo l' indigenza di quelle ricercava. Or questo costume tenuto da' Prelati Ecclesiastici ne' primi tempi ci fa molto ben conoscere, essere assai diversa intorno a' beni temporali la politica della Chiesa dalla politica civile. In questa si prescrivono tutte le regole, e tutte le cautele, per le quali i beni temporali di uno Stato, di un Regno, di una Nazione non escan fuori de' proprj confini, e non si trasferiscano in altro Stato. In quella s' insegna, che l' una Chiesa debba all' altra sovvenire co' suoi averi, e co' suoi beni senza riguardo a diversità di Provincie, o a distinzion di Nazioni: che tutte le Chiese particolari, siccome debbono essere unite trà loro col vincolo della carità, così nessuna dee guardare in guisa al proprio interesse, che non miri ancora al bisogno dell' altra, e ciaschedune cospirino alla conservazione scambievole, e al bene del tutto, e della Chiesa universale. Ma la ragione di Stato maneggiata da' Politici del Mondo, avendo trovato diviso Regno da Regno, Nazion da Nazione, si è ancora sovente ingegnata introdurre divisione tra Chiesa e Chiesa, e regular colle stesse Prammatiche, e colla medesima economia le ricchezze dello Stato, e i beni della Chiesa. Nè io voglio biasimare cotal costume, se non in quanto si avvanza a impedire al Sacerdozio la libertà di far uso in prò della Chiesa universale di que' beni, che consagrati una volta al Signore sono passati in diritto de' Sacerdoti. Del rimanente io non lascerò mai di commendare il zelo de' Cattolici Principi, i quali vegliano perche non sieno dissipati dalla poca cura degli Ecclesiastici i beni di quelle Chiese, che con regale munificenza furono arricchite da' loro Maggiori; ove però ciò facciano secondo il prescritto de' Canon.

II. Ma seguitiamo Giannone, il quale provando la sua proposizione dice: *Così osserviamo nella Scrittura, che San Paolo dopo aver fatte molte raccolte in Macedonia, in Acaja, Galazia, e Corinto soleva mandarne gran parte alle Chiese di Gerusalemme.* E ancora quest' esempio dell' Apostolo ne dimostra, essere in potestà de' Prelati Ecclesiastici quando hanno soprantendenza a più Chiese, come aveano gli Apostoli per facoltà loro delegata da Cristo, il far uso de' beni di una Chiesa per un' altra, ancorche collocata in Provincia, e tra Nazione diversa. Di più siamo istruiti, che alla conservazione d' una Chiesa principale debbono concorrere tutte le altre. Così San Paolo per sovvenire a' bisogni della Chiesa di Gerusalemme, dalla quale era stata propagata

nell' altre Provincie d' Oriente la Religione , faceva raccolte nelle Chiese di Macedonia , di Galazia &c. Ed è ancora da avvertire , che questo sovvenimento è richiesto dall' Apostolo come debito , e non come graziosa limosina , ficcome si è di sopra osservato . E qui mi cade in acconcio di far qualche menzione della Chiesa Romana , contra le cui supposte ricchezze si accende di tanto sdegno , e di tanta invidia Giannone . Convien per tanto , che egli confessi , se vuol' essere nel numero de' Cattolici , che la Chiesa Romana è Madre di tutti i Cristiani , capo di tutte le Chiese , radice dell' unità Sacerdotale , e che ad essa per ragione del Primato , che conviene al suo Pastore per diritto divino come successor di San Pietro , appartiene la cura universale di tutta la Chiesa , e la sovrana economia di tutti i beni Ecclesiastici . Or ciò presupposto non farebbe gran cosa , che tutte le Chiese particolari concorressero a conservare in questa Chiesa con temporali soccorsi la maestà della Religione , e lo splendore esteriore del grado Sacerdotale .

III. Infigiamoci pertanto , che Cristo Salvator nostro non abbia istituita in questa guisa la sua Chiesa , cioè , che uno con monarchico reggimento soprasti a tutti , e che una Chiesa principale sia Madre , e capo di tutte l' altre ; ma che abbia lasciato in arbitrio de' fedeli il dare alla Chiesa quella forma di governo , che a lei fosse piaciuta . Tuttavia la ragion delle cose non richiederebbe , che per serbare l' unità di tutte le Chiese particolari tra loro , e della Chiesa universale , si collocasse in un solo Sacerdote la potestà di soprantendere a tutta la Chiesa , e a tutti gli affari della Religione ? Certamente che sì . *Si richiede* , dice S. Tommaso , *a conservar l' unità della Chiesa , che sia uno , il quale soprantenda a tutta la Chiesa (a)* . Conobbero col solo lume della natura questa verità gli stessi Gentili , i quali a tutti i Sacerdoti preposero uno , che con somma potestà in suo genere reggesse tutti , e sovrastrasse agli affari della Religione ; ed acciocche sostenesse con decoro la dignità , la fornirono di ricche rendite , e di splendidi patrimonj , e talvolta la collocarono nella persona stessa del Re . Ma certi valenti Politici vorrebbero veder la Chiesa Romana nuovamente seppellita nelle antiche sue catacombe , e andar per esse ramingo il Romano Pontefice . Se pensano , che in questa guisa renderebbersi più venerabile a' Popoli la santità della Romana Chiesa , perche non biasimano la liberalità di tanti piissimi Principi , che di amplissimi Stati , e di vaste Provincie la dotarono , e aggiunsero , per renderla più riverita tra gli uomini , alla sua sovranità spirituale

an-

[a] *Exigitur ad unitatem Ecclesie conservandam , ut unus sit , qui toti Ecclesie* | *præsit* . D. Thom. lib. 4. contra Gentes cap. 76.

ancor la grandezza della temporal Signoria? Perche non commendano quegli altri Principi scismatici, che procurarono di annientarla, e usurparle tutti i suoi patrimonj? Ma nulladimeno farebbe lo stesso, ed anco peggio, se il Romano Pontefice spogliato fosse d' ogni forza temporale, e d' ogni terrena grandezza: poiche se non basta a tenere in freno gl' inquieti, e sediziosi ingegni quella temporal possanza, con cui il Romano Pontefice va del pari cogli altri Principi, e Sovrani nel secolo, e che tale si trova, il qual si avvanza a dir di lui ciò, che recherebbesi a sacrilegio l' affermar d' altro Principe di qualunque piccolo Stato, possiamo noi credere, che mirerebbero con riverenza la fantità, e la dignità del Sommo Pontefice, ove la vedessero ignuda di quella esterior maestà, che essi pur venerano negli altri Principi?

IV. Ma dirà Giannone, che a lui non dà nell' occhio il dominio temporale del Papa; ma sì bene quelle ricchezze, e quelle rendite Ecclesiastiche, che a divisamento di questi Prammatici da tutti gli altri Stati vengono a colare in Roma per mantenere il fasto, ed il lusso della Corte Romana. Ma primieramente sopra questo pensiero vi farebbe molto che dire per far vedere a costoro quanto vada errata la loro immaginazione nel sognare in Roma i monti d' Oro: poiche se si ponessero in bilancia que' tanti sognati beni, che a Roma altronde vengono, cogli stipendj, che ella assegna a tanti Ministri, che servono alle comuni indigenze della Cristiana Repubblica, farebbono un pagamento assai misero alle fatiche, che in Roma si fanno pe' 'l Mondo Cattolico. Ma sia pure come essi vogliono. Queste entrate Ecclesiastiche, che dalle altre Chiese di Stati, e di dominj diversi vengono a Roma, servono forse pe' Cherici nazionali di Roma, o dello Stato del Papa? Non è Roma Madre, e Patria comune di tutti gli stranieri? Ogni straniero non divien tosto Cittadino? Non è partecipe di tutti i suoi Magistrati? Non è ammesso indifferentemente a tutte le sue cariche? Non trovano in essa onorato impiego uomini nobili di qualunque Nazione, che vogliono applicarsi al Chericato? La maggior delle dignità dopo il Romano Pontefice, che ella possa dispensare, non è comune a' Todeschi, a' Francesi, agli Spagnuoli, e che sò io? In questo è differente Roma dagli altri Stati, che dove in quelli si procura con ogni studio di escludere i Cherici stranieri dalla partecipazione de' beni delle proprie Chiese, essa per lo contrario riguardando indifferentemente tutte le Nazioni dispensa egualmente a tutti i beni della sua Chiesa. Perche dunque tanti lamenti, e tanti strepiti contro le pretese ricchezze della Romana Chiesa?

V. Ma talvolta questi zelanti Politici biasimeranno l' abuso , che fanno i Cherici della Romana Corte , come essi con più libero vocabolo chiamano gli Ecclesiastici di Roma , de' beni , e delle rendite delle Chiese . Ma non troveranno però alcuno di sano giudizio , che questi abusi difenda . Se gli Ecclesiastici di Roma non vivono colla moderazione prescritta da' Canonî , gravemente offendono la loro dignità , e si rendono degni del pubblico biasimo di tutti i buoni . Ma non per questo la Romana Chiesa perde le sue sovrane ragioni sopra la dispensazione di tutti i beni Ecclesiastici . E se Giannone in questa parte vuol mostrare il suo zelo contro gli abusi , che fanno i Cherici de' beni Ecclesiastici , convien che egli sappia , essere stato già prevenuto da uomini molto più zelanti di lui dell' onore di Dio , e della riputazione del Chericato , e che egli non potrà mai con tanto nerbo , e con tanto spirito impugnar questi abusi , con quanta dottrina , e con quanta forza sono stati ripresi sovente alla presenza del più maestoso , e venerabil Senato , che abbia in terra la Chiesa , da que' saggi Oratori , che spiegano nel Palazzo Apostolico la divina parola . Dal che potrà Giannone conoscere , che se in Roma si difende il diritto degl' Ecclesiastici , non si adula l' abuso . E bene però ancora , che egli consideri , non esser cosa da faggio , e discreto il volgere in tutti il difetto di pochi , e attribuire a vizio del Chericato il mancamento di alcuni Cherici . Queste riflessioni per altro sono state quì da me fatte a solo oggetto di dimostrare quanto ingiusto sia l' odio di Giannone contro la Chiesa , e quanto iniqua la sua maledicenza contro gli Ecclesiastici per cagione de' beni temporali , con torre a lui ogni pretesto di biasimarne l' acquisto , e la disposizione . Del rimanente , per quello , che appartiene alla potestà del Sacerdozio intorno alla disposizione di questi beni , con più diffusa narrazione dovrò altrove parlarne .

VI. Tornando intanto all' uso de' primi tempi , avendo costui detto , che per sovvenire a' bisogni delle Chiese anche lontane si faceano raccolte da' fedeli di diverse Nazioni , soggiunge , *che dipoi fu riputato più utile , e più espediente , che i fedeli non vendessero le possessioni con darne il prezzo alle Chiese , ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse ; acciocchè da' frutti di quelle si potesse sovvenire a' poveri , ed a' bisognosi delle medesime* . E quì ancora dice il vero ; se non che farebbe di mestiero , che egli spiegasse quando fu questo *dapoi* , cioè , quando accadde , che le Chiese incominciarono a possedere , ed aver beni immobili : imperocchè avendo detto egli nell' antecedente Paragrafo , che quanto agli *immobili le persecuzioni non permettevano di acqui-*
star-

starne, ovvero di lungo tempo conservargli, pare che secondo questo divisamento la Chiesa non cominciasse ad acquistar beni stabili se non dopo cessate le persecuzioni, cioè, dopo il terzo secolo. Il vero però è, che sebbene le persecuzioni sovente spogliavano i Cristiani, e le Chiese de' loro beni; tuttavia non poterono però impedire, che in molti luoghi le medesime Chiese non facessero acquisto di beni immobili a esse lasciati dalla pietà de' fedeli, e particolarmente quando questi aveano qualche respiro da i loro persecutori. Deesi perciò riputar cosa più conforme all' Ecclesiastica Storia, che allora le Chiese cominciassero a possedere stabili, quando i Cristiani lasciarono di vendergli, e di portarne il prezzo agli Apostoli; il che accadde o nel tempo degli Apostoli stessi, o poco dopo la lor morte. E allora, come divisa Giannone, i fedeli in luogo di vender le loro stabili possessioni le lasciavano alle Chiese o in parte, o in tutto, ovvero le ritenevano per loro, somministrando alla Chiesa le decime.

VII. Lasciata adunque quella prima forma di vita comune, che tennero per qualche tempo infra loro i primi fedeli, cominciarono così i Laici, come i Cherici a ritenere le loro proprie possessioni, e a separarsi i beni delle Chiese da' beni proprj patrimoniali de i Sacerdoti, e altronde loro provenienti, che dalle Chiese medesime. E quindi bisognò fare regolamenti, perche si distinguessero i beni, e le facultà proprie de i Vescovi da i beni, e dalle facultà delle Chiese, che essi amministravano. Ciò si rende chiaro dal trentesimoterzo de i Canoni Apostolici, dove si determina, *sieno manifeste le cose proprie del Vescovo, se averà cosa di proprio, e sieno manifeste ancora le cose del Signore; acciocche morendo il Vescovo abbia potestà di lasciar le cose sue come vorrà, ed a chi vorrà, ed acciocche per occasione delle cose Ecclesiastiche non periscano le cose del Vescovo* (a). Quindi benchè l' amministrazione de' beni della Chiesa appartenesse al Vescovo, cui di ordinaria potestà è commessa la cura dell' anime (b) molto più considerabile; tuttavia ei si valeva del ministero de' Diaconi. E alcuna volta fu necessario per impedir le fraudi, che in questa amministrazione potessero occorrere, ordinare, che il Vescovo, oltre la porzione de' beni, che a lui appartenea per suo con-

gruo

(a) Ἐσω φανερά τὰ ἴδια τῶ Ἐπισκόπου πράγματα, ἀγὼς ἔ' ἴδια ἔχει, ἔ' φανερά τὰ κυριακά. Ἰν' ἔβριαν ἔχοι τὰ ἴδια τελευτῶν ὁ Ἐπίσκοπος ὡς βούληται, ἔ' οἷς βεβληται καταλήψαι. ἔ' μὴ σποράσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων διατιπταν τὰ τοῦ Ἐπισκόπου. Can.

Apost. xxxiii. ex version. Dionysl. 40.

(b) Praecipimus, ut in potestate sua Episcopus Ecclesiae res habeat. Si enim animae hominum pretiosa illi sunt creditur, magis oportet eum curam pecuniarum gerere. Canon Apost. 41. ex interpret. Dionysii.

gruo sostentamento, non potesse dispensare nè le rendite, nè i frutti de' poderi della sua Chiesa senza il consiglio de' Preti, e de' Diaconi, come si vede determinato nel Concilio Antiocheno (a); il quale come che appartenga al quarto secolo, parlando nulladimeno di questa disposizione come di cosa già introdotta, e disegnandoci *le rendite delle Chiese, e i frutti de' campi*, τὰς εἰσόδους τῆς Ἐκκλησίας, ἢ τὰς ἀγρῶν καρπῶς, dalle medesime Chiese posseduti, ne fa indizio così delle possessioni acquistate dalla Chiesa ne' primieri tre secoli, come della cura, che di quelle prendeasi, acciocche fossero bene amministrate.

VIII. Ancorche dunque non sia facile a saperfi in che tempo precisamente le Chiese cominciarono ad acquistare stabili, e poderi; è molto però verisimile, che ciò accadesse poco dopo la morte degli Apostoli, e quando i fedeli lasciarono di vendere i loro averi. Non già, che allora in tutte le Chiese si facesse cotale acquisto; ma che a poco a poco or l'una, or l'altra, ora nell'una Città, ora nell'altra alcuna cosa di stabile si acquistasse: imperocche è certo ancora, che seguirono a farsi per lungo tempo tuttavia le collette, ed i fedeli continuarono a dar le decime, e le primizie. E queste collette non pur faceansi per le Chiese del luogo, ma ancora per le Chiese di remote Provincie, che si trovavano in bisogno: mentre questa comunicazione di beni tra le Chiese fu sempre ingiunta dalla carità, e commendata dall'unità. E qui è ancora da avvertire, che non solamente quando le oblazioni, o le collette di una Chiesa erano soprabbondanti si mandavano ad un'altra Chiesa; ma sovente si facevano a bello studio queste collette per mandarle altrove, siccome da innumerabili esempi dell'Ecclesiastica Storia ne siamo istruiti. Della qual cosa è chiarissima la ragione, se si considera, che essendo una la Chiesa universale, siccome tutte le particolari debbono serbare infra loro l'unione nella Religione; così debbono aver comunicazione ne' beni terreni, che sono gli strumenti necessarj per conservarla, e l'una dee soccorrere all'altra quando giusta cagione lo richiede, acciocche tutte scambievolmente si ajutino alla loro conservazione. La qual forte divina ragione non potrà mai essere abbattuta dalle massime, e dalle macchine de' falsi Politici. In quante parti poi si distribuissero i beni Ecclesiastici si vedrà nel seguente Paragrafo.

§. III.

(a) Si autem iis non sit contentus, & res in proprios usus convertat, & Ecclesia red-ditus, vel agrorum fructus non cum Presbyterorum, vel Diaconorum sententia administret, sed suis cognatis, vel fratribus. | vel filiis præbeat facultates, ut per hæc Ecclesie rationes latentè lædantur, is det Synodo Provincia rationem. Conc. Antioch. Can. 25. ex interpret. Gentia ni Herveti.

§. III.

*Della distribuzione de' beni Ecclesiastici
ne' primi tre secoli.*

S O M M A R I O.

- I. *Distribuzione de' beni Ecclesiastici in quattro parti non fu introdotta da Simplicio, ma fu praticata anche ne' primi tre secoli.*
- II. *Chiese dedicate al culto divino dal principio della Cristiana Religione, e moltiplicate in tutti i luoghi, dove erano Cristiani. Prima Chiesa di Roma consagrada da San Pietro. Fatto prodigioso di San Gregorio Taumaturgo. Chiese pubbliche frequentate da' Cristiani con permissione degli Imperadori Gentili.*
- III. *Distribuzione, e applicazione de' beni Ecclesiastici esposta da Simplicio, pervertita da Giannone. Porzione delle rendite Ecclesiastiche appartenente al Vescovo non era destinata ancora per li Pellegrini.*
- IV. *Ospitalità appartenente alla cura del Vescovo. Come osservata ne' primieri secoli. Parte delle rendite Ecclesiastiche destinata al sovvenimento de' Pellegrini. Parte de' beni, che toccava al Vescovo propria di esso, resa comune dalla carità.*

A Vendo Giannone parlato dell'acquisto, e dell'uso de' beni temporali, parla ora della distribuzione de' medesimi beni, e così dice:

T E S T O.

„ In decorso di tempo nel Pontificato di Papa Simplicio (a) intor-
 „ no all'anno 467. essendosi scoperta qualche frode de' Ministri nella
 „ distribuzione di queste rendite, fu introdotto, che di tutto ciò, che
 „ si raccoglieva dalle rendite, e dalle oblazioni, se ne faceffero quat-
 „ tro parti; l'una delle quali si serbasse per li Poveri, l'altra servisse
 „ per li Sacerdoti, ed altri Ministri della Chiesa, la terza si serbasse
 „ al Vescovo, e per li Pellegrini, che soleva ospiziare; e la quarta
 „ cominciandosi già nè tempi di Costantino M. a costruire pubblici Tem-
 „ pli,

Tom. III.

Y y y

pli,

[a] Lib. I. cap. ult. num. 9. pag. 68.

„ pli, e farfi delle Fabbriche più fontuose, e ad accrescersi il numero
 „ degli ornamenti, e vasi sacri, si spendesse per la restaurazione, e
 „ bisogni de' medesimi. Nè questa distribuzione fu in tutto eguale;
 „ poiche se li poveri erano numerosi in qualche Città, la lor porzione
 „ era maggior dell' altre, e se i Tempj non avean bisogno di molta
 „ riparazione, era la lor parte minore.

I. Quantunque non mi si porga in questo luogo occasione d'impugnare alcuno error di Giannone in materia dommatica, e che sembri immune dalle consuete sue frodi questa sua narrazione; con tutto ciò se si vorrà con qualche attenzione considerare, si vedrà aspersa di alcune pecche, che hanno bisogno di ammenda, e di alcune maliziose, che non si possono lasciare occulte. Dice egli dunque primieramente, che nel Pontificato di Papa Simplicio dopo la metà del quinto secolo fu introdotto, che di tutto ciò, che si raccoglieva dalle rendite, e dalle oblazioni, se ne faceffero quattro parti. Ma il fatto è, che la distribuzione de' beni Ecclesiastici in queste quattro porzioni è molto più antica di Papa Simplicio, come quella, che praticavasi ancora ne' primi tre secoli, e che quel Pontefice non introdusse altramente questo costume, ma supponendolo introdotto ne ingiunse l'osservanza, come apparisce dalla sua pistola scritta a Florenzio, Equizio, e Severo Vescovi, nella quale ordina, che a un cotal Vescovo Gaudenzio, il quale oltre la propria porzione si avea usurpate le tre parti, non si permetta alcuna amministrazione de' beni Ecclesiastici, ficcome a colui, che non sapea quello, che sopra tal cosa convenia farfi; ed in oltre vuole, che il medesimo Gaudenzio restituisca le altre porzioni, che per lo corso di tre anni avea prese per se (a). Ma certa cosa è, che se questa distribuzione non fosse già stata introdotta, non potea accagionarsi a colpa di quel Vescovo il non saperla; e se alcuna di quelle tre parti non fosse già stata determinata, non potea obbligarfi a restituirla. Ma che poi questa distribuzione delle rendite, e delle oblazioni Ecclesiastiche in quelle quattro parti esposte nella lettera di Simplicio fosse praticata ancora ne' primi tre secoli, facilmente si può comprendere considerando cadauna parte in se stessa, e la sua destinazione. Così delle due parti, l'una delle quali al Vescovo, l'altra a' Preti, Diaconi, ed altri Ministri apparteneva, ne abbiamo chiare prove da' Canon della primitiva Chie-

(a) Simul etiam de redditibus Ecclesiasticis, vel oblatione fidelium quid deceat nescienti, nihil licere permittat; sed sola ei ex his quarta portio remittatur ... cui etiam hoc specialiter precipimus imminere, ut tres

illas portiones, quas per triennium dicitur sibi tantummodo vindicasse, restituat. Epist. Simplicii ad Florentium, Equitium, & Severum, scripta anno 475. apud Hard. in collect. Concilior. tom. 2. pag. 803.

Chiesa da me sopra citati; è così ancora di quella porzione, che a' poveri, e a' pellegrini dovea dispenfarsi, ne abbiám de' primi tempi incontrastabili testimonianze, e in ciò consente ancora Giannone. Onde tutta la difficoltà si riduce a quella porzione, che era destinata per la riparazione, e per la ristorazione de' sagri Templi, e per gli ornamenti di essi: imperocche prima del Magno Costantino non essendo permesso a' Cristiani l'edificar pubblici Templi, non pare, che per uso di essi fosse necessario destinare alcuna porzione de' beni Ecclesiastici.

II. Ma sebbene è vero, che nel tempo di Costantino Magno, per la rivocazione fatta delle inique leggi, che proibivano a' Cristiani l'innalzar pubblici Templi al vero Dio, cominciarono a fabbricarsi Chiese di vasto, e sontuoso edificio; non siegue però, che prima di questi tempi non avessero i Cristiani Templi consagrati al Signore, dove si offeriva da' Sacerdoti il divin Sacrificio, e dove si adunavano i fedeli per la partecipazione de' sagri Misterj, per orare, e per lodare il vero Dio. Questi luoghi destinati, e consagrati al divin culto cominciarono a stabilirsi tra' Cristiani da che cominciò a disseminarsi tra gli uomini la Cristiana Religione. Ne abbiám di ciò manifeste prove nella divina Scrittura: mentre S. Paolo nella pistola prima a que' di Corinto apertamente ne dimostra, che v'erano allora luoghi specialmente consagrati al Signore, e Chiese destinate al divin culto, dove si raunavano i fedeli per partecipare il corpo, e sangue di Gesù Cristo, distinte dalle Case private profane, e degne perciò di special riverenza (a). Illustri ancora son tuttavia le memorie delle Chiese edificate in Roma ne' tre primi secoli della Cristiana salute, e particolarmente della prima, che ivi eresse, e consagrò il Principe degli Apostoli, di cui fan menzione antichissimi Martirologj (b), ed altri vetusti atti, e monumenti Ecclesiastici. Molto conspicue in oltre sono le testimonianze degli antichi, i quali fanno menzione de' Cristiani Templi; e lasciando Giustino, Tertulliano, Cipriano, ed altri (c), chiaro, e famoso è il te-

Tom. III.

Y y 2

stimo-

(a) *Nunquid domos non habetis ad manducandum, & bibendum? aut Ecclesiam Dei contemnitis?* 1. Corinth. 11.

Si quis esurit, domi manducet, ut non in iudicium conveniatis. Ibid.

Mulieres in Ecclesiis taceant Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent. In ead. epist. cap. 14.

(b) *Kalendis Augusti. Romæ dedicatio primæ Ecclesiæ a B. Petro Apostolo constructæ, & consecratæ.* Martyrolog. Occidentalis Eccle-

sia, a Francisco Maria Florentino editum. Eadem verba habent Martyrol. Sancti Hieronymi nomine insignitum, & a Luca Dacherio typis mandatum. Martyrol. Corbejens. & Rabani, cum quibus consonat vetustissimus MS. Codex fragmentorum ex diversis Martyrolog., de quo meminit Cardinal. Bona lib. 1. rerum liturg. cap. 9.

(c) *Justinus Apolog. 2. in fine. Tertullianus lib. contra Valentinian. Cyprianus Serm. de eleemosyn.*

ffimonio di Filone uomo non Cristiano, il quale scrive, che i primi fedeli in tutti i luoghi costruivano Chiese per la celebrazione de' sagri Misterj, e per la lezione de' sagri libri (a). Non è ancor da tacerfi il prodigioso fatto di San Gregorio di Neocesarea contemporaneo a San Cipriano, allorche, come riferisce Ruffino, volendo fabbricare una Chiesa, e non avendo luogo bastante per la vicinanza di certa rupe, impetrò colle sue preghiere, che la rupe si trasferisse altrove, e desse luogo alla fabbrica del saggio edificio (b). Ma quì è ancor d' avvertire, che i Cristiani prima del gran Costantino ebbero alcuna volta luoghi pubblici destinati al culto di Dio con permissione degli stessi Imperadori Gentili. E sopra di ciò è noto il rescritto di Alessandro Severo in favore degli stessi Cristiani, contro i quali aveano i Cuochi, e i Tavernaj intentata lite sopra una fabbrica, che quelli aveano fatta Chiesa: rescrivendo quel saggio Principe, esser cosa molto migliore, che fosse in qualsivoglia modo adorato Dio (c) in quel luogo, che assegnar lo stesso a' Cuochi. Sappiamo ancora per relazione di Ruffino, che i Cattolici di Antiochia contesero contra Paolo Samosateno sopra una Chiesa appresso Aureliano Imperadore (d); così eran pubblici allora i sagri edificj! Essendo adunque certa, e manifesta cosa, che i Cristiani ne' primi tre secoli ebbero in ogni Città luoghi speciali, destinati, e consagrati al Signore, distinti dalle Case private; convien per necessità affermare, che i Sacerdoti, a' quali particolarmente appartiene de' sagri Templi la cura, si dessero pensiero ancora di questi, e per provvederli de' sagri vasi, e delle altre suppellettili necessarie alla celebrazione de' divini Misterj impiegassero qualche parte delle rendite Ecclesiastiche, e delle oblazioni de' fedeli. E però è cosa molto conforme al vero, che la distribuzione de' beni temporali delle Chiese in quelle quattro parti non cominciassero nel quinto secolo sotto il Pontificato di Simplicio, ma che fosse introdotta fin dal principio, e praticata ne' primi tre secoli.

III. Ma si perdoni pure a Giannone questa pecca di poca accuratezza; non può già perdonarglisi certa sua maliziola nell' aver diversamente spiegate le applicazioni di quelle quattro parti delle Ecclesiastiche rendite da quello, che vien disposto, o per meglio dire, dichiarato nella lettera di Papa Simplicio. Questo Pontefice scrive, che l' una della quattro parti si dia al Vescovo; due s' impieghino nelle fabbriche delle Chie-

(a) Philo lib. de vita theorica Supplicum, apud Euseb. lib. 2. hist. Eccles. cap. 17.

(b) Ruffinus lib. 7. hist. Eccles. cap. 25. sive Eusebius ex interpretat. Ruffini.

(c) Baptista Egnatius de Roman. Principibus lib. 1. in Severo.

(d) Ruffinus lib. 7. hist. Eccles. cap. 26. sive Eusebius ex interpretat. Ruffini.

Chiese, e in sovvenimento de' poveri, e de' pellegrini; l'ultima si divideva tra' Cherici secondo il merito di ciascheduno (a). E costui alterando tutta questa disposizione dice, che in tempo di Simplicio fu introdotto, che di tutto ciò, che si raccoglieva dalle rendite, e oblazioni, se ne facessero quattro parti, l'una delle quali si servasse per li Poveri, l'altra servisse per li Sacerdoti, ed altri Ministri della Chiesa, la terza si servasse al Vescovo per lui, e per li Pellegrini che soleva ospiziare. Fermiamci qui. Adunque, secondo costui, l'una di queste quattro porzioni dovea servire pe' l'Vescovo insieme e per li Pellegrini. Ma non è questa la disposizione della Chiesa dichiarataci da Simplicio. Da lui sappiamo, che una porzione di quelle quattro interamente si dava al solo Vescovo, e che un'altra serviva per due generi di persone, cioè, pe' poveri, e per li pellegrini. Or per qual cagione vuol costui diminuir, o dividere in due la porzione del Vescovo? Donde nasce in lui tanta carità verso i poveri, che per lasciare a essi un'intera porzione, che dovea dividerfi ancora tra' pellegrini, vuol dimezzare la parte del Vescovo, cui interamente la lasciano i Canonici? Questa che cosa è? È sua malizia, o sua negligenza di non voler mai leggere quello, che allega. Io per me conoscendo il suo mal talento contro il sagrato ordine de' Vescovi, e quanto fiasi ingegnato di oscurare la sua dignità, e annientare i suoi diritti, ho molta cagione di attribuire a sua malizia il pervertimento di questa Ecclesiastica disposizione.

IV. Sappia però costui, che io non niego, che al Vescovo appartenesse l'ospitalità; anzi affermo, che era questa una delle principali sue cure, commendata, e raccomandata dall'Apostolo: ma dico bene, che non era obbligato a ospiziare i pellegrini con quella porzione de' beni Ecclesiastici, che a lui apparteneva, o per meglio dire, con una parte, che fosse comune a quelli, ed a lui; ma con un'altra parte, che era destinata al sovvenimento de' poveri, e all'ospizio de' pellegrini, la quale egli amministrava. Ben vero è, che la fervente carità di que' Santi Vescovi de' primi secoli non si restringeva in questi confini, e che sovente sottraevano al proprio comodo, e al proprio vitto quello, che ne' poveri, e ne' pellegrini bisognosi impiegavano: spendendo in beneficio di essi tutte le loro proprie facultà, e gli averi della Chiesa destinati al loro mantenimento. Ma tuttavia questa carità, che rendea comuni a' bisognosi le rendite, che appartenevano al solo Vescovo,

Y y y 3

scovo,

(a) *Sola ei (idest Episcopo) ex his quarta portio remittatur. Duæ Ecclesiasticis fabricis, & erogationi peregrinorum & pau-*

perum profutura ... ultima inter se Clericis pro singulorum meritis dividatur. Simplicius cit. epist.

scovo, lasciava inviolate le ragioni, che avea sopra di quelle come sue proprie. Leggasi la pistola di San Cipriano a' Preti, e Diaconi, e vedrassi, che le leggi della carità non confondevano i diritti del Vescovato. *Chiedo da voi*, dice il Santo, *che vi diate diligentemente pensiero di tutti i poveri infermi: ma a i pellegrini, che saranno bisognosi, somministrare le spese della quantità mia propria, che io lasciai appresso Rogaziano nostro Comprete* (a). Parlando qui il Santo di quella quantità, o porzione, che delle rendite, e delle oblazioni Ecclesiastiche a lui ficcome Vescovo apparteneva, e chiamandola non solamente sua, ma anche propria, ben ci dà a conoscere, che questa parte non era destinata a lui, e a' poveri, o pellegrini, ma a lui solo apparteneva, come che la carità la rendesse ancora a quelli comune. Ma già fiam giunti al termine del primo libro del nostro Storico, nè altro rimane, che esaminar la conchiusione, la quale nel seguente Paragrafo farà discussa.

§. I V.

Della rea conchiusione del primo libro di Giannone.

S O M M A R I O.

- I. *Ingiuriose parole di Giannone contro la Chiesa, la quale non può esser macchiata da i cattivi costumi degli uomini, che sono dentro di lei.*
- II. *Imperio entrò nella Chiesa dopo che Costantino le diede pace. Discorso di Giannone ingiurioso alla pietà de' Cattolici Principi.*
- III. *Chiesa presa da Giannone per la sola Chericia. Sue calunnie contro il Chericato. Pace data da Costantino non a' soli Cherici, ma anche a tutti i Laici Cristiani.*
- IV. *Stato civile, e temporale de' Principi migliorato dalla Chiesa, non trasformato. Stato civile dell' Imperio trasformato da' Barbari. Santità, e giustizia delle leggi conservate dalla Chiesa Romana nella comune devastazione fatta dalle barbare Nazioni in queste nostre Provincie.*
- V. *Chiesa non ha mai sottomesso al Sacerdozio l' Imperio in quelle cose, che riguardano i diritti, e le ragioni del temporal Principato.*

(a) *Infirmorum, & omnium pauperum curam peto diligenter habeatis: sed & peregrinis, si qui indigentes fuerint, sumptus suggeratis de quantitate mea propria, quam*

apud Rogatianum compresbyterum nostrum dimisi. Cyprianus lib. 3. epist. 24. juxta edit. Manuzii.

fa Romana dee venerarsi da' Principi anche in occorrenza , che imponesse loro qualche giogo insopportabile .

DA tanti cattivi principj sparsi da Giannone in questo suo primo libro non potea aspettarfi , che una pessima conchiuisione , alla quale finalmente il nostro Storico discende , così dicendo :

T E S T O .

„ Ecco in breve (a) qual fosse la politia Ecclesiastica in questi tre
 „ primi secoli della Chiesa , che in se sola ristretta niente alterò la poli-
 „ tia dell' Imperio , e molto meno lo stato di queste nostre Provincie ,
 „ nelle quali per le feroci persecuzioni appena era ravvisata : in diver-
 „ so sembiante la riguarderemo ne' secoli seguenti , dapoiche Costan-
 „ tino le diede pace , ma assai mostruosa , e con più strane forme sarà
 „ mirata nell' età meno a noi lontane , quando non bastandole d' aver
 „ in tante guise trasformato lo stato civile , e temporale de' Principi ,
 „ tentò anche di sottoporre interamente l' Imperio al Sacerdozio .

L. Così adunque non pago costui di avere in mille guise strapazzata la Chiesa ne' primi tre secoli con offuscare affatto le sue sembianze , acciocche appena si potesse da noi ravvisare ; si avvanza inoltre a prometterne di farcela vedere ne' secoli seguenti per una *mostruosa* Sfinge , per una Chimera *di strane forme* , per una Circe *trasformatrice* degli Stati ? E così può parlare un Cristiano di quella Chiesa , da cui ha ricevuto col Battefimo il diritto al Regno di Dio ? Ma ancorche l' atrocissima ingiuria , che fa quest' uomo profano alla Chiesa di Cristo , resti bastantemente punita dall' orrore , che si faranno i buoni Cattolici nell' ascoltarla , e dal sentimento , con cui sarà da lor detestata ; merita nulladimeno , che si scuopra la sua enorme ingiustizia , acciocche resti maggiormente vendicata dal comun biasimo . E primieramente bisogna domandare a costui , che cosa egli intenda per quella Chiesa , la quale a suo divisamento dappoiche Costantino le diede pace divenne *mostruosa* , e nell' età meno a noi lontane si cangiò in *più strane forme* . Se egli intende parlare della Raunanza di tutti i fedeli uniti per lo vincolo della fede , e per lo carattere del Battefimo al figliuolo di Dio Cristo Salvator nostro come membri di uno stesso corpo al capo congiunti , questa è veramente la Cattolica Chiesa . Ma non fa egli , che

(a) Lib. I. cap. ult. num. 9. pag. 68.

questa Chiesa è la Spofa diletta di Gesù Cristo: che ella non può mai mutare aspetto, e fsembiante: che le macchie, e le colpe de' fuoi figliuoli, che ella continuamente genera col Battefimo, nudrifce co' Sacramenti, non poffono mai ofcurar la fua bellezza, non contaminare la fua fantità, che in lei deriva dall' affiftenza dello Spirito Santo? Non fa egli, che questa Chiesa è il corpo di Gesù, di cui egli è il capo, di cui i fedeli fon membri? *Ora dice il corpo di Cristo, che è la Chiesa* (dirò io con S. Agostino): *Che cosa è mai, che i superbi mi calunniano, quasi io reffi dagli altrui peccati macchiata? Forse sono degli uomini malvagi i Sacramenti, che io ricevo? Forse io col mio consentimento comunico co' loro fatti, e co' loro detti? Non ho io odiati o Signore coloro, che ti odiano, e sopra i tuoi nemici m' intifichiva (a)?* Per quanto adunque cangino aspetto i costumi de' Cristiani, e per quanto mostruosi, e strani divengano, non può mutar fsembiante la Chiesa, nè lasciare di effer fanta: imperocche tanto è lontana dal mescolarfi nelle brutture degli uomini, che più tosto le condanna, e le riprova.

II. Ma facendoci più da vicino a difaminar questo discorso del nostro buon Storico; non fo se egli abbia ancora capito, che la Chiesa contiene in se stessa il Sacerdozio, e l' Imperio: che queste due potestà concorrono di bel concerto a difenderla da' fuoi nemici: e che i Cattolici Principi sono fuoi membri, e membri de' più ragguardevoli. Or mentre dice, che la Chiesa mutò fsembiante, e assai mostruosa divenne *dapoiche Costantino le diede pace*, farebbe ancor desiderabile, che ei ne mostrasse chi fu mai, che così bruttamente la trasformò. Certa cosa è, che prima del Magno Costantino l' Imperio era fuor della Chiesa; e che allora principiò ad effer dentro i fuoi confini, quando quel magnanimo Principe chinò la fua fronte alla maestà della Cristiana Religione, e da Signore del Mondo si fece suddito all' Evangelio. Poiche adunque questo così deforme cambiamento accadde dopo che efferdo stata da' Principi del fecolo abbracciata la fede di Cristo entrò nella Chiesa l' Imperio; se ha da avere alcuna forza il mal conceputo discorso del nostro Storico converrà attribuire alla pietà, e alla religione de' buoni, e religiosi Principi questa mostruosa mutazion della Chiesa. E in questa guisa averà tutto il campo d' insultare cogli eretici più sfrontati alla generosa pietà del gran Costantino, di vituperare la pace, che egli diede

(a) *Nunc autem dicit corpus Christi, quod est Ecclesia: Quid est quod mihi calumniantur superbi, quasi me maculent aliena peccata?... Nunquid malorum sunt sacramenta, que accipio? Nunquid eorum vi-*

re, factisque consentiendo comunico? Nonne eos, qui oderant te, Domine, odio habui? & super inimicis tuis tabescebam?
D. August. in Psalm. 138. versu 27.

diede alla Chiesa, e di lodar finalmente l'efecrande rifoluzioni di que' Tiranni, che la perseguitarono.

III. Giannone per altro non prende la Chiesa in questo luogo per tutta la Congregazione de' fedeli comprendente i Cherici, i Laici, il Sacerdozio, e l'Imperio; ma la prende per la sola Chericia; e vuol dire, che questa dopo la pace recata da Costantino alla Chiesa, abusando della pietà, e della religione de' buoni Cattolici Principi, disfigurò la medesima Chiesa, e le diede quelle strane, e mostruose sembianze, che egli nella sua guasta, e farneticante immaginazione si va pingendo. E se poi si vuol prestar fede a ciò, che egli dice ne' libri seguenti, la principal cagione di questo orribile cangiamento dovrà attribuirsi all'ambizione della Chiesa Romana, e de' Romani Pontefici. Ma comeche io potessi agevolmente confutar le costui calunnie, e dimostrarli, che il Sacerdozio istituito dal figliuolo di Dio per regolamento della sua Chiesa in nessuno sconvolgimento di cose, in nessun turbamento di tempi ha mai mutata la primiera sua forma; contutto ciò perche costui ne invita a mirare ne' secoli seguenti, e nelle età meno a noi lontane questo disfiguramento, ancor io mi riferbo a discoprir le sue menzogne dove egli s'ingegnerà porci innanzi agli occhj queste mostruose fantasime del suo cervello. Per ora mi giova solamente domandargli per qual via gli Ecclesiastici si avvanzassero a trasformar così mostruosamente la Chiesa dopo la pace, che le diè Costantino. Questo Principe diede egli forse pace solamente a' Cherici? Non la diede a tutti i Cristiani anche Laici? Le tempeste delle persecuzioni andarono forse a scaricarsi solamente sopra i soli capi, che soprastavano alla Chiesa, e non anche sopra tutti i membri, che a lei ubbidivano? Non furono egualmente da que' gran turbini agitati, e morti Sacerdoti, e Soldati, donne imbelli, delicate Verginelle, e teneri fanciulletti, che professavano il nome di Cristo? Se adunque la pace recata da Costantino fu comune a tutti i fedeli, e non fu solo beneficio degli Ecclesiastici, conseguenza sia, che se la Chiesa dopoi, come Giannone divisa, mutò sembianze, fosse opera non de' soli Cherici, ma di tutti i Cristiani questa mutazione. Così volendo egli dir male del Chericato, viene a ferire colle sue ingiurie tutti i fedeli.

IV. Se poi vogliamo da lui sapere quando accadde, che divenne la Chiesa *assai mostruosa, e con più strane forme*; allora, dice egli, *che non bastandole d'aver trasformato in tante guise lo stato civile, e temporale de' Principi, tentò anco di sottoporre interamente l'Imperio al Sacerdozio*. Ma siccome sono palesi calunnie, che la Chiesa abbia trasformato

mato lo stato civile , e temporale de' Principi , e abbia sottoposto nel senso , in cui parla costui , al Sacerdozio l' Imperio ; così è un manifesto delirio della sua mente agitata , che per queste cagioni la Chiesa sia divenuta mostruosa , ed abbia acquistate quelle strane forme , con cui ei travedendo la mira . Ma perche non racconta queste favolose metamorfosi dello stato civile , e temporale de' Principi ? Io per lo contrario posso a lui facilmente dimostrare , che la Chiesa colla sapienza delle sue leggi , e colle massime della nostra santissima Religione ha migliorato lo stato civile , e temporale de' Principi , insegnando loro le vere regole per ben reggere i sudditi , e per far uso legittimo della loro potestà senza onta , e senza offesa di Dio . Che se poi ei chiama trasformazione questa così utile , e necessaria riforma di tanti abusi della terrena possanza esercitata da' Principi , o infedeli , o malvagj , egli si rende più degno delle lagrime de' buoni , che delle loro riprensioni . Ed io so molto bene , esser massima scellerata di qualche infame Politico , che accagiona alla Religione di Cristo il cadimento dell' Imperio , e alla Chiesa Romana la desolazione , e la servitù della nostra Italia . Se poi Giannone sia di questo sentimento , dalle cose , che quì dice , e che altrove dirà , ogn' uomo sensato potrà conoscerlo . Io per disingannar le persone idiote dirò solamente , che se in tante inondazioni di Barbari , che devastarono il Romano Imperio , e scolorirono affatto la faccia della nostra Italia , portando universal desolazione alle leggi , alle arti , alle lettere , non si spense ogni lume di sapienza , di giustizia , e di pietà ; tutta la lode di questa riserva deesi principalmente alla Romana Chiesa , la quale in que' secoli tenebrofi seppe pur conservare qualche splendore dell' antica maestà colla sapienza delle sue leggi , e colla forma de' suoi giusti , e prudenti regolamenti ; onde poi da queste vestigie si prendesse norma per riparare a poco a poco lo stato civile di queste nostre Provincie orridamente trasformato da' Barbari Settentrionali , dappoichè dall' aspro lor giogo rimasero libere .

V. Rimane ora , che ci dica Giannone quando mai la Chiesa abbia tentato di sottomettere al Sacerdozio l' Imperio , cioè a dire , quando abbia osato usurpar le ragioni temporali de' Principi , e impedire i loro giusti diritti sopra i proprj sudditi : imperocche in altra guisa , se ella ha difese le sue divine ragioni sopra i suoi Cherici contro la violenza de' Laici ; se ha creduto , che nelle materie direttamente , o indirettamente alla Religion pertinenti i Cristiani Principi sieno soggetti alla sua autorità , non ha tentata cosa , che del suo potere non sia . Ma di ciò si è parlato diffusamente nel primo Capitolo di questo libro , e

tornerassene ne' seguenti libri a trattare . E' ben però quì da confiderarsi il pravo pensier di costui , che è di rendere oltremodo odiosa a' Cattolici Principi del secolo la Chericia , e il capo di tutto il Chericato la Romana Chiesa , con farla comparire innanzi a i loro occhj con sembianze mostruose , strane , e deformi , acciocche la prendano in abbominazione , e la mirino qual trasformatrice de' loro Stati , e usurpatrice del loro potere . Ma so ben certo , che la insigne religione de' Cattolici Principi , di cui Dio , sua mercede , ha fornita ne' nostri tempi la sua Chiesa , renderà deluso il costui malvagio disegno . E comeche egli si sforzi d' insinuare nelle loro menti sinistre opinioni della Sede Apostolica , quasi ella volesse impor loro giogo insopportabile , non gli riuscirà non per tanto distaccare il loro affetto , e la lor divozione da quella , che riconoscono come Madre di tutti i Cristiani ; che anzi imitando la pietà di uno de' più illustri tra i Cristiani Principi , qual fu Carlo Magno , risponderanno con essolui : *In memoria del B. Pietro Apostolo onoriamo la Santa Romana Chiesa , e la Sedia Apostolica , acciocche quella , che è Madre a noi della dignità Sacerdotale , debba essere ancora Maestra della ragione Ecclesiastica . Per la qual cosa debbe osservarsi in un colla mansuetudine la modestia . E benchè da quella Sede venga imposto a noi giogo , che appena sia comportabile , sopportiamlo tuttavia , e con più divozione tolleriamlo (a) .*

Fine del Primo Libro .

(a) *In memoriam B. Petri Apostoli honoramus sanctam Romanam Ecclesiam , & Apostolicam Sedem : ut quae nobis Sacerdotalis mater est dignitatis , esse debeat Ecclesiastica magistra rationis . Quare servan-*


da est cum mansuetudine humilitas : & licet vix ferendum ab illa sancta Sede imponatur jugum ; tamen feramus , & pia devotione toleremus . Concil. Triburien. Can. 30.

Pag. x111. Pref. lin. 21. Apostolici, narra
 xiv. Pref. lin. 17. saranno
 18. lin. 5. surrogati
 31. marg. col. 1. lin. 5. *coverte*
 37. lin. 1. e temporale del Sacerdozio
 40. marg. col. 1. lin. 9. *pernit*
 44. lin. 17. resistendosi, al Papa
 58. lin. 33. acerbamente
 77. lin. 1. distinguono
 84. marg. col. 1. lin. 7. *ustulit*
 131. lin. 13. da S. Paolo, Vescovo
 134. lin. 11. banchiero
 159. lin. 26. imperiocioche
 181. lin. 21. solo nè mai
 200. lin. 13. capo
 230. lin. 32. che e governano
 242. lin. 2. sinagoge istituite
 291. lin. 13. Imperadori
 319. lin. 34. il vero, Dodvvello
 360. lin. 1. della gerarchia de' Sinodi
 379. lin. 15. e 17. Potino
 383. lin. 29. Pontefice
 425. lin. 18. questo
 481. marg. col. 1. lin. 4. *Potentem*
 503. lin. 10. i Vescovi diletissimi
 ivi lin. 20. difesa, del lor Pastore

Apostolici narra.
 saranno.
 surrogati.
coverte.
 e temporale, del Sacerdozio.
pernit.
 resistendosi al Papa.
 acerbamente.
 distinguono.
ustulit.
 da S. Paolo Vescovo.
 argenteo.
 imperiocioche.
 solo; nè mai.
 capo.
 che la governano.
 sinagoge, e istituite.
 Imperadori.
 il vero Dodvvello.
 della gerarchia, de' Sinodi.
 Potino.
 Principe.
 questa.
Potentum.
 i Vescovi, diletissimi.
 difesa del lor Pastore.







BLANCHI
CONTRO
GIANNONE
TOM. III.

738